

PLURILINGUISMO

contatti di lingue e culture

9

Pubblicazione periodica del
Centro Internazionale sul Plurilinguismo
dell'Università di Udine

Direzione Scientifica
Roberto Gusmani - Vincenzo Orioles

Redazione
Raffaella Bombi
Fabiana Fusco
Gian Paolo Gri
Lucia Innocente

Collaborazione redazionale
Fiorenzo Toso

Direttore responsabile
Vincenzo Orioles

Recapito della redazione
via Mazzini, 3 - 33100 Udine/Italia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Centro Internazionale sul Plurilinguismo

Numero monografico di
PLURILINGUISMO
contatti di lingue e culture
9

La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche

PROBLEMI, APPLICAZIONI, PROSPETTIVE

In ricordo di Giuseppe Francescato

Atti del Convegno di Studi
Udine, 30 novembre - 1 dicembre 2001

a cura di
Vincenzo Orioles

2002
EE

Centro Internazionale sul Plurilinguismo
Università degli Studi di Udine
via Mazzini, 3
33100 Udine
Tel. 0039 0432 556460 – Fax 0039 0432 556469
e-mail: pluriling@cip.uniud.it
internet: <http://www.uniud.it/cip/>

Plurilinguismo è un periodico annuale distribuito da Forum, Società Editrice Universitaria Udinese srl. Il prezzo dell'abbonamento per il volume 9 (2002) è di € 23,00 per i privati e di € 19,50 per i dipartimenti e le biblioteche.

Le sottoscrizioni e le richieste di arretrati potranno essere inviate a Forum, via Larga 38, 33100 Udine, Italia. Tel. 0432 26001; fax 0432 296756; e-mail forum@forumeditrice.it

Plurilinguismo is published once a year by Forum Società Editrice Universitaria Udinese srl. The subscription rate for this issue (9, 2002) is € 23,00; for departments and libraries € 19,50. Orders for subscriptions and back issues should be sent to Forum, via Larga 38, 33100 Udine, Italy. Tel. 0039 0432 26001; fax 0039 0432 296756; e-mail forum@forumeditrice.it

INDICE

Vincenzo Orioles, <i>Presentazione</i>	pag. 7
--	--------

Interventi istituzionali

<i>Fabrizio Cigolot</i>	» 27
<i>Valter Giuliano</i>	» 31
<i>Felice Besostri</i>	» 37

Il contesto culturale della Legge 482

<i>Valeria Piergigli</i> Le minoranze linguistiche nell'ordinamento italiano: recenti sviluppi normativi	» 43
<i>Giovanna Massariello Merzagora, Barbara Artioli Novigeni</i> Il contributo di Guido Lodovico Luzzatto al tema delle minoranze linguistiche	» 65
<i>Leonardo M. Savoia</i> Componenti ideologiche nel dibattito sulle leggi di tutela linguistica ..	» 85
<i>Roberto Gusmani</i> I perché di una posizione critica	» 115

Snodi tematici

<i>John B. Trumper, Marta Maddalon</i> Identità e lingua	» 125
<i>Flavia Ursini</i> La lingua minoritaria e il paradosso della standardizzazione	» 151
<i>Maurizio Gnerre</i> La "lingua e cultura" del legislatore	» 163

Profili areali

<i>Raimondo Strassoldo</i> Lingua, identità, autonomia: l'evoluzione della "questione friulana" dal 1945 ad oggi	» 179
--	-------

<i>Giovanni Frau</i> Il ruolo dell'“Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane” quale elemento di raccordo fra gli Enti locali e la comunità scientifica	» 195
<i>Emidio Sussi</i> Gli sloveni in Italia: la situazione attuale e le prospettive	» 203
<i>Augusto Carli</i> Cinquant'anni di “tutela linguistica” in Alto Adige/Sudtirolo	» 217
<i>Francesco Altimari</i> L'eteroglossia arbëreshe: varietà locali e standard albanese	» 227
<i>Giulio Paulis</i> La ricerca del “vero” sardo nella storia degli studi e nella formazione identitaria dei Sardi	» 239
<i>Emilia Calaresu</i> Alcune riflessioni sulla LSU (Limba Sarda Unificada)	» 247
<i>Fiorenzo Toso</i> Un caso irrisolto di tutela: le comunità tabarchine della Sardegna	» 267
 Questioni aperte	
<i>Giulio Soravia</i> Le lingue minoritarie “diffuse”: un paradosso	» 279
<i>Luigi Melica</i> Minoranze dimenticate: le nuove minoranze	» 287
<i>Robert Blagoni</i> Status sociale e status istituzionale dell'italiano lingua minoritaria in Croazia. Note per un approccio diverso nella tutela dell'italofonia in Istria ..	» 299
 Documenti	
<i>Documento di profilo sociolinguistico</i>	» 309
<i>Qualche riflessione sul ruolo dell'Università nell'attuazione della legge 482</i>	» 311
 Recapito dei collaboratori	 » 315

PRESENTAZIONE

1. A due anni dall'approvazione della Legge Nazionale n. 482 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e a pochi mesi dall'entrata in vigore del relativo Regolamento di attuazione (i due provvedimenti sono stati pubblicati nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente del 20 dicembre 1999 e del 13 settembre 2001), il Convegno promosso dal Centro Internazionale sul Plurilinguismo rappresentava un'importante occasione per sviluppare, in un quadro normativo finalmente coerente con il principio enunciato dall'articolo 6 della Costituzione ("La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"), una ragionata e tempestiva messa a punto sui temi legati allo sviluppo di una coerente 'politica linguistica' nel nostro paese, e per analizzare criticamente i problemi rimasti irrisolti: dalle modalità effettive di applicazione delle misure legislative alla ridefinizione del concetto stesso di 'minoranza linguistica' (ivi compresa la questione terminologica e l'inadeguatezza epistemologica del termine stesso di *minoranza*), dalle carenze di analisi sociolinguistica facilmente ravvisabili nel testo della legge fino al ruolo delle Università nella promozione della ricerca e nella formazione di studiosi qualificati in tema di patrimoni culturali e linguistici minoritari. Il carattere interdisciplinare del convegno si prestava poi a valorizzare i possibili approcci di ambito giuridico, etno-antropologico, dialettologico, sociolinguistico a un argomento particolarmente complesso e sul quale nel nostro paese, per certi versi, si registra tuttora un certo scollamento tra la riflessione scientifica e il suo recepimento nelle sedi istituzionali¹.

¹ Questo giudizio richiede un riconoscimento e una puntualizzazione. Il riconoscimento va a Tullio De Mauro e alla sua generosa opera di sensibilizzazione culturale a favore del pluralismo linguistico e di quelle che oggi amiamo etichettare come *alterità*. È un impegno che parte da molto lontano e del quale non è inutile richiamare i primi passi: suo fu il coordinamento dell'inchiesta conoscitiva promossa nel corso della VI legislatura (1972-1976) dal Servizio studi della Camera dei Deputati, le cui conclusioni sarebbero state illustrate in una 'storica' *Conferenza internazionale sulle minoranze* (Trieste, 10-14 luglio 1974); suo fu anche l'impulso dato all'avvio dell'iter parlamentare del provvedimento, quando, durante la VII Legislatura

2. Il convegno aveva poi un altro aspetto, evidente nel sottotitolo: il riferimento a Giuseppe Francescato, scomparso nell'estate che ha preceduto l'evento, al quale lo studioso non avrebbe fatto sicuramente mancare la sua attenta e vigile partecipazione, come spesso faceva in tutte le iniziative in cui il nostro Centro non ha mancato di coinvolgerlo (voglio qui ricordarne la presenza in occasione del precedente convegno su *Italiano e le regioni* del 15-16 giugno 2001, ultima sua sofferta apparizione pubblica). Ma qual è il nesso tra le minoranze linguistiche e la figura scientifica di Giuseppe Francescato? C'è in effetti un doppio filo che lega una parte significativa dell'intensa e fervida attività di Giuseppe Francescato (1922-2001) alle tematiche del Convegno, un filo che tutti gli studiosi attenti a questo campo di ricerca ben conoscono.

Collegato alla sede in cui il Convegno si è svolto, c'è da un lato il filo della friulanistica: un settore della ricerca nel quale Francescato ha lasciato, con *Dialettologia friulana* (1966), *Studi linguistici sul friulano* (1970), *Lingua, storia e società in Friuli* (1976, in collaborazione con F. Salimbeni)², *Nuovi studi sul friulano* (1991),

(1976-1979), il *Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari* della Camera, dispose una più approfondita serie di indagini affidando a Tullio De Mauro e a Giovan Battista Pellegrini una relazione sugli aspetti linguistici e ad Alessandro Pizzorusso una relazione sui profili giuridici di una possibile legge generale di tutela delle minoranze linguistiche. La puntualizzazione concerne il successivo venir meno della originaria felice saldatura tra istituzioni e comunità scientifica: scarsa eco hanno avuto ad esempio le prese di posizione assunte dalle società rappresentative dei linguisti (per la Società di Linguistica Italiana si rimanda al congresso su *I dialetti e le lingue delle minoranze linguistiche di fronte all'italiano*, Cagliari 27-30 maggio 1977. Atti a cura di F. ALBANO LEONI, Roma 1980 e per la Società Italiana di Glottologia al convegno su *Le minoranze linguistiche: stato attuale e proposte di tutela*, Pisa, 16-17 dicembre 1982. Testi raccolti a cura di R. AJELLO, Pisa 1984 e agli interventi di R. GUSMANI (*La proposta di legge per la tutela delle minoranze linguistiche*, nel contesto del convegno su *La semantica in prospettiva diacronica e sincronica*, Macerata-Recanati 22-24 ottobre 1992. Testi raccolti a cura di M. NEGRI e D. POLI, Pisa 1994, pp. 205-211) e di T. BOLELLI (*Le minoranze linguistiche in Italia*, «Italia Dialettale» 55, N.S. 33, 1992, pp. 1-11). In generale negli ultimi venti anni il 'legislatore' ha operato in pervicace isolamento ignorando le argomentazioni e i suggerimenti tecnici degli addetti ai lavori: così quando, il 28 settembre 1999, la *Società Italiana di Glottologia*, rappresentata da chi scrive, e la *Società di Linguistica Italiana*, che aveva designato Alberto Sobrero, chiesero un'audizione al sen. Felice Besostri per far conoscere il punto di vista dei linguisti sul testo del disegno di legge 3366 (poi divenuto la 482), si sentirono replicare che lo spazio di manovra per un arricchimento e un riesame dei contenuti era di fatto inesistente: memori del travagliato iter della proposta che in passato si era sistematicamente incagliata nelle secche delle crisi di governo che preludevano alla fine anticipata delle legislature, i relatori avevano ritenuto bene di 'blindare' il provvedimento, ossia di farlo passare così com'era "senza spostare una virgola" per scongiurare il rischio di un ritorno alla Camera che ne avrebbe comportato il probabile sabotaggio.

² Il Centro Internazionale sul Plurilinguismo si accinge a pubblicare una riedizione di quest'opera, che conserva intatto il suo alto valore metodologico.

un cospicuo e pregevole patrimonio di conoscenze e acquisizioni. Dell'individualità linguistica della 'piccola patria' Francescato aveva fatto uno dei suoi oggetti elettivi d'indagine esplorando con passione ma anche con rigore e profondità le varietà friulane, indagate nel solco di un collaudato metodo dialettologico aperto con intelligenza ed equilibrio alle prospettive più avanzate della strutturalismo e della sociolinguistica (i frutti maturi di questo approccio si possono ben cogliere nei *Saggi di linguistica teorica e applicata*, 1996).

Dall'altro lato, c'è il filo, più direttamente connesso con l'oggetto del Convegno, dell'intersecarsi di linguistica sociologica e sociologia linguistica nello studio complessivo delle comunità alloglotte italiane: una tematica che il linguista udinese intesse intelligentemente sulla trama del plurilinguismo, in numerosissimi lavori, fino ai più recenti *Sociolinguistica delle minoranze* (1993) e *Timau. Tre lingue per un paese* (1994, in collaborazione con la moglie Paola Solari). Se ci richiamiamo alla problematica più specifica di questo convegno, Francescato ha proposto una categorizzazione molto interessante, come quella di *minoranza di secondo grado*, con riferimento alle comunità che, inserite a loro volta in un contesto linguistico minoritario più ampio (come è il caso della germanofonia all'interno della realtà idiomatica friulana), devono ritagliarsi il proprio spazio comunicativo all'interno di repertori linguistici complessi; ha inoltre dato risonanza e sanzione metalinguistica al costruito di *lingua minore* (1976), che riprende uno dei profili sociolinguistici di Fishman, all'immagine della *trasfigurazione linguistica* (1979) ed ha in particolare saputo cogliere la peculiare configurazione del dominio friulano in rapporto alle nozioni di *diglossia* e *pluriglossia* (ponendosi sotto questo aspetto in consonanza con Norman Denison). Ma l'appello forse più rilevante è quello di guardare alla specificità di ogni condizione alloglotta al di là di ogni astrazione generalizzante: "se ogni gruppo minoritario [...] ha certe sue caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono da tutti gli altri gruppi, e che costituiscono i tratti salienti di una sua specifica fisionomia, deve essere possibile cogliere questi tratti salienti" (cito dal saggio che introduce *Le minoranze linguistiche in Italia*, "Sociologia della comunicazione", 1982, 1-2, pp. 7-8).

3. La struttura degli Atti che qui si presentano riflette in larga misura l'originaria articolazione dei lavori ma nello stesso tempo ridefinisce la sequenza delle comunicazioni ridistribuendole in un certo numero di sezioni tematicamente coerenti³.

³ Per la doverosa 'filologia congressuale', ricorderò che manca all'appello il contributo dell'antropologo e collaboratore scientifico interno del Centro, l'amico Gian Paolo Gri; i meriti riscossi dal suo rigoroso e appassionato intervento su *Etnicità, etnia, appartenenza, identità: contributo alla riconsiderazione di alcuni "concetti duri"*, mi inducono in questa sede a 'reclamare' ufficialmente la consegna del lavoro che destinerò volentieri ad altra appropriata sede. Non si potrà leggere negli Atti neanche la comunicazione di Salvatore Trovato (*La mino-*

3.1 Un primo blocco di contributi potremmo definirlo ‘tecnico’: esso comprende in primo luogo gli interventi degli assessori alla cultura delle amministrazioni provinciali di Udine e Torino (Fabrizio Cigolot e Valter Giuliano), che ricorrono non casualmente affiancati sia in nome del particolare comune coinvolgimento delle loro ‘giurisdizioni’, rispettivamente friulana e piemontese, come sede di rilevanti gruppi linguistici minoritari sia per la qualità di un impegno capace di interpretare lo spessore culturale e non genericamente istituzionale della problematica. Stessa valutazione, proiettata questa volta su scala nazionale, può essere espressa per Felice Besostri, il senatore che nella XIII legislatura aveva svolto le funzioni di ‘relatore’ della legge 482 traghettandola con sapienza lungo tutto il suo tormentato *iter* parlamentare: anche in questo caso il suo ruolo va ben al di là del rituale indirizzo di saluto dal momento che Besostri non si è limitato a ripercorrere a ritroso la storia del provvedimento ma, nella sua comunicazione, ha guardato avanti soffermandosi sui rischi connessi con una recente proposta di legge di revisione costituzionale finalizzata ad aggiungere all’art. 12 della Costituzione un comma linguistico (“La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica. La Repubblica valorizza gli idiomi locali”) di dubbia efficacia. A parte la ridondanza dell’enunciazione (la stessa legge 482 aveva già proclamato il carattere di lingua ufficiale dell’italiano proprio per sgombrare il campo da ogni preoccupazione di matrice ‘unitarista’), la generica apertura agli idiomi locali finirebbe con il mettere sullo stesso piano la tutela linguistica delle alterità forti e quella delle vernacolarità meno caratterizzate.

3.2 La seconda partizione (“Il contesto culturale della 482”; comprende scritti di Valeria Piergigli, Giovanna Massariello e Barbara Artioli, Leonardo M. Savoia, Roberto Gusmani) affronta una serie di temi di discussione generale sulla 482.

ranza galloitalica della Sicilia. Tra valorizzazione e tutela), che comunque avrà modo anch’egli di proseguire il suo incessante lavoro sul campo a favore delle parlate di cui è profondo conoscitore e di continuare a operare da referente locale del Centro per l’azione finalizzata al riconoscimento legislativo delle eteroglossie interne misconosciute dalla 482. Sono per contro felice di poter includere negli Atti i lavori di Flavia Ursini, collaboratrice del Centro, di Luigi Melica, Giulio Paulis e di Giulio Soravia, i quali non avevano potuto presenziare allo svolgimento del congresso per motivi di forza maggiore; nella stessa condizione si trovava Fabio Foresti del quale ho atteso fino all’ultimo momento il contributo, ma ritengo di potermi sentire ampiamente ‘risarcito’ sia per l’attività ‘editoriale’ che egli conduce a favore delle alterità linguistiche attraverso la RID («Rivista Italiana di Dialettologia») sia per gli stimoli che non mi ha fatto mancare all’affinamento del quadro tematico del convegno e alla stessa impostazione degli Atti: gli sono in particolare debitore dell’idea di farne un numero speciale di «Plurilinguismo», e ciò in aderenza ad analoghe esperienze da lui portate a termine con il ‘suo’ periodico. Ricordo infine che gli atti ristabiliscono la giusta ‘divisione del lavoro’ tra John Trumper e Marta Maddalon: era in effetti per mere esigenze organizzative che il primo aveva fatto da *speaker* unico di una comunicazione che in realtà si deve all’apporto congiunto dei due coautori.

Valeria Piergigli, specialista di diritto internazionale, propone una panoramica storica della tutela giuridica delle minoranze in Italia sviluppando argomentazioni che si trovano ora sistematizzate nella organica trattazione manualistica dovuta alla stessa Autrice (*Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano 2001). Giovanna Massariello e Barbara Artioli focalizzano l'apporto di una figura di intellettuale atipico, Guido Lodovico Luzzatto, riduttivamente a volte caratterizzato come un poligrafo, cui si devono intuizioni precoci e lungimiranti sui diritti delle minoranze, analizzati "come problema integrato all'insieme delle libertà negate durante il ventennio". Leonardo Savoia sviluppa l'assunto secondo cui le leggi di tutela dei diritti linguistici, come la 482, dovrebbero segnare il punto d'arrivo di un processo di progressiva sensibilizzazione della società, per effetto del quale "la diversità linguistica sia percepita come un valore non solo all'interno dei sistemi legislativi ma prima di tutto negli atteggiamenti e nella coscienza delle persone"⁴. In realtà le resistenze a tale percezione sono una costante che attraversa varie fasi cronologiche e più segmenti della cultura italiana in nome di visioni centraliste e di una concezione della subalternità dei dialetti e degli idiomi minoritari difficile da estirpare: è noto ad esempio che la stessa cultura marxista faceva fatica ad affrancarsi da una gerarchia dei valori che relegava dialetti e minoranze ad orizzonti comunicativi piuttosto angusti. Un picco significativo di tale reattività si poté cogliere all'atto dell'approvazione da parte della Camera nel novembre del 1991 del disegno di legge n. 612, poi destinato a decadere per l'anticipata fine della X legislatura: passando in rassegna gli echi giornalistici delle prese di posizione assunte da quella parte del mondo della cultura insofferente nei confronti di ogni forma di riconoscimento giuridico delle alterità linguistiche, visto come destabilizzante dell'unità del paese o nella migliore delle ipotesi come una dispendiosa dispersione di risorse, Savoia cerca di individuare le linee comuni, i presupposti epistemologici e le ragioni profonde di un dissenso ispirato a ideologie 'giacobine' che individuano nella lingua nazionale "il criterio di identificazione simbolica principale della 'comunità immaginaria' corrispondente alla nazione". Con questi attardamenti non va confusa la posizione di Roberto Gusmani – *I perché di una posizione critica* è il titolo del suo contributo – che si fa portavoce di una presa di distanza scientificamente motivata dall'impianto di una legge nella quale intravede troppe indulgenze ad una visione populista non interamente depurata da pregiudizi etnici: l'autore, che aveva già proposto meditati e coerenti spunti critici in precedenti contributi⁵, fa carico al provvedimento di una fondamentale

⁴ Queste ed altre riflessioni sul significato culturale della legge vengono proposte da L.M. SAVOIA in un altro recente denso intervento: *La legge 482 sulle minoranze linguistiche storiche*, «Rivista Italiana di Dialettologia» 25 (2001), pp. 7-50.

⁵ Oltre a quello ricordato alla n. 1 segnalo R. GUSMANI, *La tutela delle lingue minoritarie tra retorica e buon senso*, in *Minoranze e lingue minoritarie*. Atti del Convegno internazionale (Napoli, 6-7 aprile 1995), a cura di C. VALLINI, Napoli 1996, pp. 169-183 e inoltre *A proposito della legi-*

astrattezza nella misura in cui, “equiparando artificiosamente situazioni assai disparate sotto il profilo culturale e sociolinguistico”, non tiene nel dovuto conto “né le concrete esigenze delle popolazioni interessate né le raccomandazioni dei linguisti a proposito della necessità di non fare d’ogni erba un fascio”.

3.3 Abbiamo poi ritenuto di accorpare in un terzo nucleo omogeneo (gli “snodi tematici”) i lavori di John Trumper e Marta Maddalon, di Flavia Ursini e di Maurizio Gnerre dedicati a tre aspetti cruciali dell’apparato argomentativo legato alle lingue minori: a) in che termini si configuri l’*identità* e se si possa delimitarne i contorni; b) se sia opportuno agire sulla lingua con interventi regolativi; c) che ruolo abbia la ‘cultura’ nel profilo identificativo di una parlata ‘altra’. Trumper e Maddalon, pur muovendo da casi di studio molto distanti (la condizione dei gruppi celtofoni d’Irlanda da una parte e quella della comunità italo-albanese d’Italia dall’altra), ma forse proprio per questo, giungono a formulare considerazioni puntuali sui parametri definitori del costrutto di *identità*⁶, in rapporto al quale non sempre e non necessariamente si correla il tratto ‘lingua’: se tale connessione funziona nel caso dei gallesi e degli albanesi d’Italia, ben minore peso essa riveste nello strutturare l’identità irlandese, che, a dispetto dell’irreversibile declino del gaelico d’Irlanda, si riorganizza su nuove basi e si sostanzia di nuovi fattori costitutivi, in primis l’appartenenza religiosa. Dal canto suo Flavia Ursini, che non a caso parla di *paradosso della standardizzazione*, riserva puntuali osservazioni a una questione scottante destinata a urtare forti sensibilità in sede di applicazione della legge: alludo agli sforzi che in alcune comunità linguistiche si vanno indirizzando verso processi di *elaborazione* dettati dall’esigenza di garantire visibilità alle varietà minoritarie. Si sa che in sede di *language planning* le dinamiche di standardizzazione rivestono un’importanza centrale come fattore di promozione dello *status* di una lingua; noto sotto il nome di *normalizzazione* in aderenza alle pratiche catalane di politica linguistica, il fenomeno suscita però qualche imbarazzo se applicato indiscriminatamente: è tutta da dimostrare, osserva la Ursini, l’efficacia di una opzione che privilegi la lingua standard di riferimento sopralocale a scapito delle ‘colorazioni’ diatopiche di una varietà; anzi spesso si può ottenere lo sgradevole risultato di favorire la formazione di una “lin-

slazione di tutela delle lingue locali, in *Studi in ricordo di Guido Barbina I. Terre e uomini: geografie incrociate*, Udine 2001, pp. 327-336.

⁶ Sul costrutto dell’*identità* è in atto, come è noto, un serrato dibattito nei diversi terreni di ricerca delle scienze umane e soprattutto dell’antropologia culturale. Mi limito qui a chiamare in causa gli apporti di U. FABIETTI, *L’identità etnica*. Storia e critica di un concetto equivoco, Roma 1995 e di F. REMOTTI, *Contro l’identità*, Roma - Bari (“Sagittari” 79), 1999; di quest’ultimo si veda ora *Identità, noi, noialtri*, in *Che cosa ne pensa oggi Chiaffredo Roux? Percorsi della dialettologia percezionale all’alba del nuovo millennio*. Atti del Convegno Internazionale (Bardonecchia, 25-27 maggio 2000), a cura di M. CINI, R. REGIS, Alessandria (“Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale” 6) 2002, pp. 315-328.

gua estranea di apprendimento scolastico o, addirittura, fittizia”, finendo alla lunga per contraddire clamorosamente gli obiettivi di fondo della tutela che sono quelli di preservare la ricchezza di accenti espressivi. L'intervento di Maurizio Gnerre sposta l'attenzione su una circostanza passata sotto silenzio e cioè sull'utilizzo sistematico da parte del legislatore del binomio “*lingua e cultura*”: analizzando i contesti verbali in cui occorre e cercando di intravedere il valore soggiacente all'impiego della nozione di ‘cultura’, Gnerre da una parte guarda con compiacimento all'apertura del testo della 482 verso un orizzonte conoscitivo che non si esaurisca nella dimensione linguistica (dell'accostamento si registra peraltro una sola occorrenza nel testo del Regolamento), dall'altra non può fare a meno di rilevare che la visione di *cultura* evocata dai legislatori è quella ‘reificata’ che fa riferimento a un insieme predefinito di tratti, di “modelli chiusi e persistenti nel tempo”, ad una *origine* e ad una *tradizione* “identificabili e quasi inventariabili”. Quella che traspare dai riferimenti testuali della legge è in definitiva una concezione ben lontana dall'attuale quadro teorico delle scienze antropologiche ed etnografiche, propense piuttosto a una problematizzazione delle idee di identità, appartenenza e cultura considerate come risultato di processi di costruzione simbolica, come entità dinamiche e ‘plastiche’ soggette a incessante rielaborazione, negoziazione e persino manipolazione.

3.4 La sezione che si è voluto intitolare “Profili areali” include innanzitutto, come era lecito aspettarsi, interventi dedicati al territorio del Friuli Venezia Giulia: il sociologo Raimondo Strassoldo, direttore del *Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli*, traccia un efficace disegno storico della presa di coscienza della specificità culturale e linguistica friulana intravedendo la svolta alla fine degli anni Sessanta a conclusione di una fase in cui l'identità friulana era più che altro vissuta in un contesto ‘italiano’ e persino ‘italofono’. Giovanni Frau, studioso di linguistica ladina, ha parlato anche in veste di presidente dell'*Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane*, illustrando le finalità di questa istituzione, a suo tempo fortemente voluta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, descritta nei termini di “elemento di raccordo fra gli Enti locali e la comunità scientifica”. Emidio Sussi, sociologo ma anche direttore dell'Istituto Sloveno di Ricerche (*Slovenski raziskovalni inštitut*, comunemente abbreviato in SLORI), illustra le coordinate istituzionali, demografiche, socioeconomiche della comunità slovena, destinataria, come è noto, di una duplice tutela sia da parte della Legge 482 sia in virtù di uno specifico provvedimento legislativo (la legge 38/2001); nella documentazione fornita da Sussi c'è spazio anche per gli aspetti dell'*effervescenza culturale* ossia per tutti quei segnali di attivismo identitario che concorrono a dare l'idea di una comunità tutto sommato vitale.

Alle condizioni linguistiche dell'Alto Adige ci riporta l'intervento di Augusto Carli, il quale, prese le mosse da una accurata ricostruzione storica della convivenza

dei tre gruppi linguistici italofono, tedescofono e ladinofono, deplora come il modulo di coabitazione dei tre idiomi si conformi a una logica di compartimentazione (“Una scuola e una lingua per ogni gruppo linguistico”) che, contraddicendo di fatto ogni istanza autenticamente plurilingue (i bilingui nella provincia di Bolzano non supererebbero l’8%), finisce paradossalmente con il promuovere e legittimare una sorta di ‘costrizione monolingue’, solidale del resto con le procedure tipiche di una realtà attenta piuttosto a consolidare la posizione di forza delle lingue egemoni che a favorire una armonica coesistenza dei tipi idiomatici e soprattutto dei cittadini che ne sono locutori. In questo contesto ad essere sfavorita è la comunità ladinoфона, schiacciata, a seconda dei casi, su lingue tetto sovrastanti che ne erodono inesorabilmente lo spazio comunicativo.

Francesco Altimari riprende dall’angolazione degli albanofoni una questione di particolare rilevanza: quale debba essere la varietà di lingua da far valere in sede di applicazione della legge nei contesti scolastici e amministrativi, se si debba propendere cioè per una interpretazione ‘variantista’, che proietti in primo piano le singole identità vernacolari, o se si possa in qualche modo costruire un riferimento normativo interdialettale che operi da raccordo unitario tra le cinquanta comunità albanofone disperse nell’Italia centromeridionale. Nel caso specifico della minoranza *arbëreshë*, respinta da una parte con decisione la suggestione della scelta ‘localista’, nella quale intravede l’insidia di “una ulteriore e irreversibile frammentazione linguistica tra le diverse parlate”, giudicata per contro impraticabile l’eventualità di utilizzare lo stesso *arbëresh* per una operazione di *Ausbau*, Altimari opta per un modello comunicativo centrato su uno standard esteso, che, a partire dall’albanese, comprenda alcune specificità comuni del sistema morfosintattico e lessicale *arbëresh*.

Seguono tre riflessioni rivolte ad una stessa area, quella sarda, condotte da punti di vista diversi ma complementari. Giulio Paulis ed Emilia Calaresu muovono dai più recenti sviluppi del dibattito scaturito da una controversa proposta di ‘normalizzazione’ nota sotto il nome di *Limba Sarda Unificada (LSU)* che, dietro l’apparente ricerca di una mediazione tra le diverse varietà costitutive del repertorio linguistico sardo, di fatto identifica nel logudorese la lingua per eccellenza. In particolare ad una analisi storica è ispirato il contributo di Giulio Paulis, attento a cercare il fondamento della *communis opinio* che ravvisa nel logudorese “il rappresentante più vero (ossia genuino, autentico, tipico e caratteristico)” della tradizione linguistica sarda: Paulis ripercorre una linea di studi che, attraverso figure come quelle dell’abate Matteo Madao e del canonico Giovanni Spano, padre della dialettologia sarda e codificatore della lingua logudorese letteraria, in definitiva risalgono al *De Vulgari Eloquentia*. In realtà, malgrado tali autorevoli precedenti, tale conclusione non appare affatto scontata, se è vero che, precisa Paulis, uno dei più autorevoli studiosi di linguistica sarda come il tedesco Max Leopold Wagner ha additato a più riprese nel nuorese e comunque in varietà centrali e appartate il nucleo originario e autentico

dell'identità linguistica sarda. Di tipo metodologico sono le acute e argomentate osservazioni formulate da Emilia Calaresu a proposito dell'affrettata operazione di politica linguistica che ha condotto la Regione Sardegna ad avallare la *Limba Sarda Unificada* come modello linguistico sovralocale per gli usi scritti: la studiosa ha buon gioco a rilevare alcuni errori di impostazione dell'Amministrazione, criticabile intanto per aver calato dall'alto una scelta che in ogni caso avrebbe dovuto essere preceduta da un'approfondita investigazione dialettologica e sociolinguistica oltre che dal coinvolgimento preliminare della popolazione; sul piano strettamente linguistico, poi, si rimprovera ai 'normalizzatori' una scarsa trasparenza per aver contrabbandato come varietà media un tipo linguistico che, a quanto emerge dai materiali presentati, si discosta ben poco dalla macrovarietà logudorese. Mi pare in definitiva di poter sottoscrivere l'auspicio di Giulio Paulis: "i locutori della comunione linguistica sarda imparino a comprendersi tra loro usando ciascuno la propria varietà, in modo tale che si formi spontaneamente nella loro mente una sorta di grammatica comparativa costituita dalle corrispondenze fonetiche, morfologiche e lessicali tra la propria parlata e le altre"⁷. Sono persuaso che non solo la situazione sarda ma in generale quella delle aree caratterizzate da diversità dialettale vada affrontata rifuggendo da processi ipernormalizzatori che implicino gerarchizzazione delle varietà linguistiche e optando piuttosto per un principio operativo positivamente sperimentato in Corsica con il nome di "langue polynomique". È stato, come è noto, Jean-Baptiste Marcellesi, in occasione del XVII Congresso internazionale di Linguistica e Filologia romanza di Aix en Provence (1983) a definire *polinomiche* "les langues dont l'unité est abstraite et résulte d'un mouvement dialectique et non de la simple ossification d'une norme unique": si tratta in ultima analisi di un atteggiamento, rispettoso dell'articolazione interna di un determinato diasistema, che colloca tutte le varietà sullo stesso piano di importanza come appunto gli elementi dei polinomi matematici. Una scelta che oltretutto, aggiunge Marcellesi, sortisce ad un tempo il positivo effetto di sviluppare "la tolérance réciproque entre les diverses formes linguistiques" e di favorire, nella pratica stessa dei locutori, un processo di mutuo avvicinamento tale che il singolo parlante accetti gli abiti linguistici delle altre varietà

⁷ Una soluzione del genere si lascia preferire per la Sardegna anche in considerazione della controversa pertinenza dell'area sassarese e quella gallurese al complesso idiomatico sardo. Dubbi in tal senso sono stati espressi da E. BLASCO FERRER, *Storia linguistica della Sardegna*, Tübingen 1984, p. 182 e dallo stesso G. PAULIS, *La questione della lingua sarda nella storia degli studi e nel dibattito attuale in Sardegna*, in *Minoranze e lingue minoritarie*. Atti del Convegno internazionale cit. alla n. 5, pp. 217-226, spec. p. 224. Tra l'altro l'intervento regolativo della regione Sardegna contraddice le impegnative enunciazioni rispettose della varietà linguistica interna all'isola (l'art. 2 comma 4 della Legge regionale 26/1997 afferma che "La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese").

“ensuite en s’attachant à employer, occasionnellement, les formes des autres régions en se consentant mutuellement des adaptations linguistiques”⁸.

Asimmetrica rispetto agli interventi di Paulis e Calaresu, è la prospettiva di Fiorenzo Toso, il quale, pur occupandosi di parlate comprese geograficamente nello spazio linguistico sardo, interviene in realtà su una comunità, quella tabarchina di Carloforte e Calasetta, che di espressione sarda non è ma è piuttosto portatrice di una originalissima esperienza di *eteroglossia interna*; originari in ultima analisi della Liguria, transitati attraverso l’isola oggi tunisina di Tabarca, protagonisti poi di un ulteriore processo migratorio che nella seconda metà del Settecento li avrebbe portati ad insediarsi nelle isole del Sulcis, i tabarchini, lungi dall’omologarsi al contesto sardofono, hanno esaltato la loro *distanza* linguistica, che del resto era ed è il corrispettivo di una identità socioeconomica e culturale irriducibile a quella dei ‘sardi’⁹. Alla luce del rigoroso fondamento scientifico delle argomentazioni di Toso ben si spiega l’insistenza sul ‘caso tabarchino’ da parte del Centro Internazionale sul Plurilinguismo, che ne ha fatto il terreno d’intervento privilegiato di una azione a supporto della parificazione normativa delle eteroglossie interne alle minoranze storiche riconosciute in nome di una comune oggettiva condizione di *alterità*¹⁰.

⁸ Si cita da J.B. MARCELLESI, *Pour une politique démocratique de la langue*, supplément au n. 138 de «Terre Corse», mensuel régional du PCF, Aiacciu, juin 1985.

⁹ Ai fini di un inquadramento storico-linguistico del processo migratorio dei tabarchini non si può prescindere da F. TOSO, *Per una storia linguistica del genovese “d’Otramar”*, in *Processi di convergenza e differenziazione nelle lingue dell’Europa medievale e moderna / Processes of Convergence and Differentiation in the Languages of Mediaeval and Modern Europe*. Atti del Convegno Internazionale (Udine 9-11 dicembre 1999), a cura di F. FUSCO, V. ORIOLES, A. PARMEGGIANI, Udine 2000, pp. 327-341.

¹⁰ Una raccolta di interventi e di documentazione sul tema è affidata a *Insularità linguistica e culturale. Il caso dei tabarchini di Sardegna*. Documenti del Convegno Internazionale di Studi (Calasetta, 23-24 settembre 2000), a cura di V. ORIOLES, F. TOSO, Genova 2001, pp. 17-31. Nelle more della pubblicazione degli Atti, il 13 febbraio 2002, è stata presentata in Parlamento una proposta di legge, d’iniziativa del deputato sardo Antonello Mereu e di altri cofirmatari, denominata “Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e disposizioni a tutela della minoranza linguistica tabarchina della Sardegna e della minoranza galloitalica della Sicilia e della Basilicata”. Ci auguriamo che l’iter del provvedimento sia sollecito, anche perché la sua approvazione comporterebbe la contestuale entrata in vigore della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, con conseguente adeguamento dell’apparato di tutela italiano alle previsioni europee; si resta invece perplessi di fronte ai contenuti del testo di un disegno di legge di iniziativa governativa (n. 3539, recante il titolo “Ratifica ed esecuzione della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992”) presentato il 15 gennaio 2003 che si limita a pura e semplice proposta di ratifica della Carta senza cogliere l’opportunità per impostare quel ripensamento complessivo delle politiche linguistiche auspicato da uno dei documenti approvati in occasione di questo Convegno. Ci si augura in ogni caso che il dibattito parlamentare, previsto in sede referente nella sede delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e III Affari esteri della Camera, porti alla redazione di un testo unificato che recepisca l’istanza di riconoscimento delle varietà tabarchine e galloitaliche.

3.5 La relazione di Fiorenzo Toso costituisce in definitiva una transizione, un *trait d'union* che prelude alla sezione successiva ("questioni aperte"), dedicata a quelle varietà linguistiche ignorate dall'inventario chiuso contemplato dalla legge in quanto giudicate non riconducibili alla categoria della *minoranza linguistica storica*. Ma di quali parlate si tratta? Sono tre essenzialmente i tipi idiomatici rimasti tagliati fuori dall'apparato di tutela previsto dalla 482: a) le *eteroglossie interne*, ovvero quelle comunità linguistiche ricollegabili a un sistema dialettale italo-romanzo "diverso da quello che ci aspetteremmo per ragioni geografiche"¹¹; b) la rete delle *minoranze diffuse*, ossia quelle comunità che si collocano all'interno di un determinato paese in modo non-territoriale, sparse e disseminate a piccoli gruppi senza essere ricollegabili ad un'area geografica particolare; c) l'universo dei gruppi alloglotti giunti in Italia a seguito delle recenti ondate migratorie e che, con espressione coniata da Tullio De Mauro nel 1974, è invalso denominare *nuove minoranze*¹².

Se le *eteroglossie interne* formano l'oggetto specifico dell'intervento di Fiorenzo Toso (ma durante i lavori del convegno il tema era stato toccato anche dalla comunicazione di Salvatore Trovato sui galloitalici di Sicilia)¹³, alle *minoranze diffuse* è dedicato il contributo di Giulio Soravia, cui si deve innanzitutto una opportuna messa a punto di ordine classificatorio finalizzata a introdurre alcune necessarie distinzioni all'interno di una tipologia idiomantica rimasta ai margini del quadro giuridico di protezione, proprio perché incompatibile con il rigido principio territorialista su cui si fonda la legge¹⁴. Le lingue minoritarie diffuse si dispongono dunque secondo un *con-*

¹¹ La definizione appartiene a G. BERTONI, *Italia dialettale*, Milano 1916, pp. 193-194, che designava queste parlate con l'espressione *colonie dialettali italiane*; la codificazione del costrutto di *eteroglossia interna* con questo peculiare valore si deve comunque a T. TELMON, *Le minoranze linguistiche*, Alessandria 1992.

¹² Cfr. T. DE MAURO, *La voce delle minoranze*, «Paese Sera» 8 febr. 1974, poi in *Le parole e i fatti*. Cronache degli anni Settanta, Roma 1977, pp. 273-276.

¹³ Per una organica trattazione dell'insieme delle parlate galloitaliche dell'isola rinvio senz'altro alla esauriente sintesi dello stesso S.C. TROVATO, *I dialetti galloitalici della Sicilia*, redatta per il *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, a cura di G. HOLTUS, M. METZELTIN, CH. SCHMITT, Band VII, Tübingen 1998, pp. 538-549; la sistemazione più aggiornata, a cura dello stesso A., si legge ora nella voce *La Sicilia*, in M. CORTELAZZO, C. MARCATO, N. DE BLASI, G.P. CLIVIO (a cura di), *I dialetti italiani*. Storia Struttura Uso, Torino 2002, pp. 881-886.

¹⁴ In realtà l'irrigidimento è di data recente, in quanto da tale presupposto prescindevano alcune proposte di legge presentate nelle legislature precedenti; ad esempio il ddl n. 2318 d'iniziativa dei deputati Spagnoli, Baracetti, Rodotà ed altri ("Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche" presentata il 4 febbraio 1981, VIII legislatura) all'art. 5, 5° comma recitava testualmente: "Le amministrazioni statali, regionali e locali applicheranno altresì, nell'ambito delle rispettive competenze, analoghe forme di tutela svincolate da riferimenti territoriali ove già appaia opportuno per dare attuazione ai principi stabiliti dalla presente legge in relazione agli immigrati ed ai nomadi".

tinuum al cui polo estremo si collocano varietà che, oltre a essere disperse in una pluralità di microinsediamenti, siano storicamente prive di un riconoscibile riferimento territoriale (sono prototipicamente tali le parlate dei gruppi di nomadi, rom e sinti ecc.); ma l'appellativo di *diffuse* può essere esteso anche a comunità che patiscano una condizione di sradicamento etnico-linguistico pur disponendo in sincronia di tale riferimento (è il caso della diaspora armena); viene anche distinta l'eventualità in cui l'ancoraggio esterno di un gruppo vada riferito a una patria esistente in atto ovvero ad una realtà storica scomparsa. Si tratta in definitiva di una casistica davvero molto variegata, forse sovraestesa da Soravia (la condizione di minoranza diffusa in certi casi sembra sfumare in quella dei gruppi etnici stranieri di recente immigrazione su cui ci soffermeremo più avanti); in ogni caso l'insieme delle comunità deterritorializzate è molto più consistente di quanto si possa immaginare e suscettibile di essere ulteriormente implementato dai gruppi storici per i quali ormai il riferimento di origine non è più rappresentativo. Soravia menziona a questo proposito gli ellenofoni dell'Aspromonte praticamente scomparsi dai centri di antico insediamento per concentrarsi in alcuni quartieri di Reggio Calabria; ma varrebbe la pena ricordare anche l'albanofonia di secondo grado propria di tante comunità *arbëresh*, che hanno condiviso gli itinerari dell'immigrazione interna negli anni del 'miracolo economico' per ritrovarsi nel Settentrione a cercare di costruire un embrione di tessuto comunitario e che ora rischiano di non poter contare su alcun supporto normativo "per la contraddizione che nol consente".

Della terza fra le tipologie neglette dalla 482 (le "nuove minoranze", ma forse potremmo parlare di *lingue immigrate*) si occupa in questi atti Luigi Melica, che, intervenendo dall'angolo visuale del giurista, non esaurisce la sua analisi nella mancata menzione delle comunità di lingua straniera tra i gruppi oggetto di tutela linguistica ai sensi dell'art. 6 della Costituzione, ma amplia il discorso chiamando in causa le più generali carenze dell'ordinamento italiano in tema di politiche di supporto a favore degli immigrati parificabili a quelle adottate nei confronti dei gruppi tradizionalmente protetti. Anche se la dimensione del fenomeno migratorio in Italia non raggiunge le soglie numeriche vistose proprie di altri paesi, bisogna prendere atto una volta per tutte che lo spazio linguistico italiano ha assunto una nuova configurazione, in virtù delle oltre cento 'lingue immigrate' immesse nel circuito comunicativo come conseguenza dei recenti fenomeni migratori¹⁵; è giunto dunque il momento di

¹⁵ Stime statistiche aggiornate e attendibili sulla articolazione per tipi linguistici della presenza straniera in Italia si attingono dallo studio di M. VEDOVELLI, A. VILLARINI, *Le lingue straniere immigrate in Italia*, Caritas, *Immigrazione. Dossier Statistico* 2001, XI Rapporto sull'immigrazione, Roma 2001, pp. 222-229: la valutazione incrociata dei dati del Ministero dell'Interno e di quelli risultanti dalle iscrizioni scolastiche degli alunni non italiani porta a ben 122 il numero delle lingue parlate dagli immigrati soggiornanti in Italia. A M. Vedovelli si deve il tipo terminologi-

attrezzarsi per pianificare una serie di interventi che prefigurino una tutela integrale delle alterità linguistiche¹⁶: siamo lungi dall'immaginare un supporto ad ogni costo, ma pensiamo piuttosto a un progetto mirato e selettivo a beneficio di quelle comunità che si caratterizzano per la stabilità della permanenza e per la qualità del progetto migratorio, per forme di aggregazione suscettibili di qualificarle come gruppi relativamente omogenei e non come semplici insiemi di individui, per un comprovato interesse a mantenere l'identità linguistica e socioculturale di origine¹⁷. A tale riconoscimento si oppongono non solo resistenze di ordine politico ed eventualmente difficoltà di natura finanziaria, ma anche un quadro normativo europeo che indirizza programmaticamente la tutela verso le lingue di antico insediamento: è il caso di ricordare l'esplicita assunzione in tal senso sia nel testo della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*¹⁸ sia in sede di 'rapporto esplicativo' steso a cura di Bernard Cerquiglini¹⁹.

co lingue immigrate, incorporato tra l'altro nella denominazione dell'*Osservatorio Linguistico Permanente dell'Italiano Diffuso fra Stranieri e delle Lingue Immigrate in Italia* costituito come Centro di eccellenza presso l'Università per Stranieri di Siena e da lui coordinato.

¹⁶ È degno di nota che alcuni recenti repertori assegnino uno spazio adeguato alle 'nuove minoranze'. Così ad esempio nell'*Encyclopedia of the Languages of Europe* edita da G. PRICE, Oxford 2000, figurano tre sezioni dedicate alle *Community languages* (curate rispettivamente da V. Edwards per la Gran Bretagna, pp. 89-95; dallo stesso G. Price per la Francia pp. 95-97, e da P. Schrijver per l'Olanda, pp. 97-99), intese come lingue extraeuropee usate da gruppi non territorializzati di recente insediamento e classificate come "languages of Europe" da tener distinte da una parte dalle "european languages" e dall'altra da quelle delle minoranze etniche territorializzate di antica data. Nella stessa direzione va anche il principio classificatorio adottato da M. Teresa Turell, che, in una recente rassegna di studi dedicati alla complessa stratificazione linguistica della Spagna (*Multilingualism in Spain. Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority Groups*, Clevedon - Buffalo - Toronto - Sydney 2001), affianca alle tradizionali minoranze storiche praticate in Spagna le lingue straniere parlate come esito di migrazioni recenti.

¹⁷ Vale la pena ricordare che la proposta di legge n. 2318/1981 menzionata alla nota 14 prevedeva, all'art. 4, che le amministrazioni statali, regionali e locali potessero estendere "per quanto possibile l'applicazione delle norme di tutela linguistica anche ai gruppi di cittadini stranieri residenti stabilmente in Italia" (e si veda anche l'accento contenuto nell'art. 5).

¹⁸ L'art. 1 del documento, dedicato alle *Definizioni*, recita: "Ai sensi della presente Carta: a) con l'espressione "lingue regionali o minoritarie", si intendono le lingue 1) praticate tradizionalmente in un territorio di uno Stato da cittadini di questo Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e, 2) differenti dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di questo Stato; essa non include i dialetti della(e) lingua(e) o le lingue dei migranti...". Più sfumate e possibiliste le prescrizioni della *Carta* a proposito delle "lingue sprovviste di territorio", ossia di quelle che in questa sede abbiamo denominato *minoranze diffuse*: nei confronti di tali gruppi si prospetta l'eventualità di una 'tutela leggera', laddove (all'art. 7 comma 5) si prefigura che "la natura e la portata delle misure da prendere per dare effetto alla presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei voti e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che praticano le lingue in questione".

¹⁹ Le lingue oggetto di tutela sono quelle tradizionalmente praticate in un paese. Ne discende che:

Bisogna infine giustificare la collocazione, in coda alla sezione dedicata alle “questioni aperte”, del contributo di Robert Blagoni, giovane e promettente socio-linguista di Pola, che propone un interessante punto di vista in merito alle condizioni dell’ormai residuale comunità linguistica di espressione italiana nell’Istria postjugoslava. A parte la scontata considerazione della disseminazione del gruppo in due paesi e della conseguente perdita di coesione, l’autentico problema non è la salvaguardia della lingua italiana, nei confronti della quale è stato costruito un apparato formalmente inappuntabile di misure di garanzia, quanto il misconoscimento dell’eteroglossia interna. In nome cioè della tutela della lingua nazionale ‘tetto’, si rinuncia alla valorizzazione delle forme espressive che costituiscono l’effettivo contesto comunicativo e identitario istriano e cioè da una parte quello che Blagoni definisce il macrodialetto istroveneto e dall’altra l’obsolescente vernacolarità istriota.

4. Se questa pur sommaria rassegna lascia già intravedere la ricchezza di apporti e spunti che il convegno ha permesso di coagulare, si comprende che è impresa non agevole tentarne una sistematizzazione o magari una *reductio ad unum*. Si possono comunque estrarre alcuni elementi di riflessione²⁰ che per comodità espositiva verranno raggruppati per punti; ma, prima di avviarne l’elencazione, occorre una volta per tutte rimarcare che lo spirito con cui facciamo rilevare questi limiti è costruttivo e propositivo in quanto crediamo al valore culturale di questa legge e alla sua coerenza con il profilo policentrico del patrimonio linguistico del nostro paese. Le considerazioni che seguono sono una personale rivisitazione di alcuni temi toccati in parte nei documenti conclusivi che, posti in appendice ai presenti atti, vogliono esprimere il punto di vista troppo spesso ignorato della comunità scientifica.

“Le but de la charte n’est pas d’apporter une réponse aux problèmes nés des phénomènes récents d’immigration qui aboutissent à l’existence de groupes pratiquant une langue étrangère dans le pays d’immigration ou parfois dans le pays d’origine en cas de retour. En particulier, la charte ne vise pas le phénomène de groupes non européens ayant immigré récemment en Europe et ayant acquis la nationalité d’un Etat européen. Les expressions utilisées dans la charte «langues régionales ou minoritaires historiques de l’Europe» (voir deuxième paragraphe du préambule) et «langues pratiquées traditionnellement» dans l’Etat (article 1, alinéa a) montrent clairement que la charte couvre seulement des langues historiques, c’est-à-dire celles qui sont parlées depuis une longue période dans l’Etat en question”.

²⁰ Le considerazioni sviluppate in questa sede, ampliate e rimodulate in un diverso contesto, vengono riprese nel contributo *Ordinamento delle lingue perstatus. Per una riconsiderazione del concetto di minoranza linguistica*, in corso di pubblicazione negli Atti del XXVI Convegno annuale promosso dalla Società Italiana di Glottologia (*Dalla linguistica areale alla tipologia linguistica*, Cagliari 27-29 settembre 2001).

– *Enfaticizzazione del principio dell'autoidentificazione*

Il linguista resta sconcertato di fronte a un protocollo attuativo della norma che si rimette con eccessiva acriticità alle autovalutazioni dei parlanti esaltando e quasi ratificando quella che è stata definita autoascrizione o 'autorivendicazione'²¹. Per converso in nessun punto della legge si fa riferimento al requisito della "competenza linguistica attiva della lingua di minoranza o della rispettiva lingua-tetto da parte della popolazione locale" (Dal Negro 2000, p. 98), né tanto meno è presa in considerazione l'eventualità di acquisire il parere tecnico della comunità scientifica dei linguisti. La conseguenza è che, una volta soddisfatti i requisiti meramente formali delle delibere di 'zonizzazione' assunte dalle Amministrazioni provinciali, non c'è nessun modo di precludere l'accesso alla tutela a comunità che per motivi populistici o anche solo opportunistici abbiano proclamato la loro appartenenza a uno dei dodici ceppi linguistici minoritari contemplato dalla legge. In merito si sono levate diverse voci. Nessuno vuole disconoscere che ai fini della valutazione dell'alterità giochi un ruolo importante la sussistenza del cosiddetto *animus comunitario* (ripropongo l'espressione ormai tecnica con cui Alessandro Pizzorusso aveva caratterizzato fin dagli anni Settanta la lealtà linguistica e la spinta partecipativa del gruppo che invoca la tutela)²²; ma questa valutazione, ammonisce ad esempio Pier Giovanni Donini, "non può essere del tutto arbitraria: deve cioè fondarsi su reali specificità del gruppo rispetto agli altri, o almeno a quelli contigui. Non basta cioè la sola autocoscienza per fare di un insieme di persone un *ethnos* e poi eventualmente un popolo"²³.

– *Appiattimento di tutte le condizioni minoritarie*

Si rimprovera alla legge un atteggiamento sostanzialmente omologativo: ignorando lo specifico profilo sociolinguistico delle diverse aree, il legislatore non compie nessun tentativo di analisi e di approfondimento ponendo sullo stesso piano 'minoranze forti', che nella rispettiva area di radicamento sono usate in realtà dalla maggioranza dei parlanti (basti pensare ai tedescofoni dell'Alto Adige), e 'minoranze deboli' segnate da avanzati processi di obsolescenza linguistica (mi limito a citare gli ellenofoni del Reggino).

²¹ L'espressione si deve a S. DAL NEGRO, *Il Ddl 3366 – "Norme in materia delle minoranze linguistiche storiche". Qualche commento da (socio)linguista*, «Linguistica e Filologia. Quaderni del Dipartimento di Linguistica e letterature comparate», Università di Bergamo, 12 (2000), pp. 91-105.

²² Cfr. *Problemi giuridici relativi all'uso delle lingue in Italia con particolare riferimento alla situazione delle minoranze linguistiche*, in F. ALBANO LEONI (a cura di), *I dialetti e le lingue delle minoranze linguistiche di fronte all'italiano*, cit. alla n. 1, p. 22; si veda inoltre *Minoranze e gruppi etnici e linguistici in Italia: prospettive di tutela*, in *Le minoranze linguistiche: stato attuale e proposte di tutela*, cit. nella stessa n. 1, pp. 56 e 61.

²³ Il rimando è P.G. DONINI, *Le minoranze*, Milano 1998; la citazione è tratta dalla p. 26.

– *Mancata considerazione delle interazioni plurilingui e pluriculturali*

Bisogna far rilevare con forza “che non può esserci compresenza di gruppi culturali e linguistici, quali che siano le loro dimensioni, che non comporti interrelazioni e reciproche influenze, piccole o grandi, sotterranee o esplicite, riconosciute o persino negate”²⁴. Se si aderisce a tale assunto, se ne traggono due ordini di conseguenze: il primo riguarda lo stesso atteggiamento culturale con cui va fatto valere l’esercizio del ‘diritto linguistico’; il secondo investe la stessa metodologia di ricerca sulle alloglossie, che può e deve diventare banco di prova per i modelli dell’interlinguistica e della variabilità, una sorta di “Laboratorium, in dem kontaktlinguistische Modelle unter ‘natürlichen’ Bedingungen besser erprobt werden konnten, als in normalen Bilingualismuskonstellationen”²⁵. La prospettiva che traspare sia dalla legge sia, purtroppo, anche dai primi passaggi applicativi è quella della minoranza intesa come *isola linguistica*, come spazio elettivo dell’omogeneità e del monolinguisimo, ben lontana da quella condizione di complessità e di pluralità che riconosciamo ormai come elemento fisiologico dei repertori linguistici.

– *Sottostima del ruolo della ricerca e dei compiti delle Università*

La legge fa sì menzione dell’Università, evocandone ruolo e compiti laddove, nel testo dell’art. 6, autorizza gli Atenei ad assumere “ogni iniziativa, ivi compresa l’istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all’articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge”; ma tale apertura viene di fatto svuotata di contenuto nel momento in cui l’art. 3 del Regolamento di attuazione (*Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze*) avverte che tali programmi sono da promuovere, come suol dirsi, “a costo zero”. La percezione è che gli Atenei siano posti in una condizione marginale, come apprezzati ‘consulenti’ di progetti e modelli di intervento che tuttavia nascono quasi sempre in altri contesti²⁶.

²⁴ Prendo a prestito tale efficace formulazione da M. BUOGO, *L’«Aura italiana»*. *Culture e letterature d’oltrfrontiera, frontiera e minoranze*. Prefazione di Grytzko Mascioni, I, *Passato remoto e prossimo*, II, *Il Novecento* (= «Il Veltro» XXXIX/3-4, maggio-agosto 1995 e XXXIX/5-6, settembre-dicembre 1995); la citazione è attinta dal vol. I, p. 99.

²⁵ La considerazione appartiene a K.J. MATTHEIER, *Methoden der Sprachinselforschung, in Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact*. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung/An International Handbook of Contemporary Research/Manuel international des recherches contemporaines, hrsg. von H. GOEBL, P.H. NELDE, Z. STARČ, W. WÖLCK, Berlin - New York (“Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft” Bd. 12), I, 1996, pp. 812-819.

²⁶ Malgrado tale disattenzione del legislatore, gli Atenei di riferimento delle parlate di minoranza hanno avvertito la responsabilità del loro ruolo avviando un confronto sui percorsi formativi che l’Università è chiamata a proporre per la qualificazione degli operatori (insegnanti, ammini-

5. In conclusione c'è sicuramente molta strada da fare e la legge 482 potrà rappresentare una utile piattaforma di partenza solo se comunità scientifica e istituzioni sapranno interagire. Il ricercatore dovrà affinare i propri strumenti di analisi e potenziare il proprio impegno in segmenti del sapere di grande rilevanza sociale²⁷, in maniera tale da restituire credibilità a temi che, al di là di eventuali sollecitazioni demagogiche e di fughe in avanti, hanno pieno diritto di cittadinanza e pertinenza, tanto è vero che la comunità dei linguisti italiani si è preoccupata di incorporarli nel profilo del settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 (che ora comprende anche "lo studio della variazione linguistica, del plurilinguismo e del contatto linguistico, delle tematiche sociolinguistiche ed etnolinguistiche"). Alle istituzioni si richiede minore dogmatismo: operando nel rispetto dell'aureo principio "dal dato alla regola, al provvedimento", occorre che esse interpretino le autentiche esigen-

stratori ecc.) che dovranno gestire l'applicazione della legge; il presente convegno si è inserito dunque in una trama di incontri che aveva preso le mosse dal 4. Seminario internazionale di Studi italo-albanesi organizzato dal Dipartimento di Linguistica - Cattedra di Lingua e letteratura albanese - dell'Università della Calabria (Cosenza 9-11 giugno 2000): per impulso del solerte e attivo collega Franco Altimari l'evento aveva incorporato una specifica seduta dedicata al tema "La legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche e la didattica delle lingue minoritarie in Italia". L'iniziativa è poi passata all'Università di Udine dapprima con la giornata di studio del 3 maggio 2001 (*L'Università e la tutela delle lingue minoritarie*), a conclusione della quale è stata prefigurata la necessità di stabili intese tra gli Atenei di radicamento delle comunità di minoranza che preludano a un coinvolgimento della CRUI, e poi con il convegno dedicato alla memoria di Giuseppe Francescato. Successivamente, in una sequenza che ha impegnato il primo semestre del 2002, si sono tenuti incontri a Gizzeria Lido il 15-16 febbraio (dove ancora la Cattedra di Lingua e letteratura albanese del Dipartimento di Linguistica dell'Università della Calabria ha fissato la sede del Seminario di Studi *Università, Scuola e Minoranze*. Il ruolo delle istituzioni universitarie e scolastiche nella formazione delle nuove professionalità richieste dall'applicazione della Legge 482/1999); a Lanzo Torinese il 23-24 marzo (*Minoranze linguistiche: prospettive per l'operatività di una legge*, sotto gli auspici della Provincia di Torino in sinergia con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature moderne e comparate dell'Università di Torino guidato da Tullio Telmon) e, ultimo evento in ordine di tempo su cui siamo in grado di riferire, la Tavola rotonda sulla legge 482 promossa da Matteo Mandalà nell'ambito del XXVIII Congresso Internazionale di Studi Albanesi (Palermo - Piana degli Albanesi - Mezzoiuso - Contessa Entellina, 16-19 maggio 2002).

²⁷ Sono incoraggianti i risultati delle ricerche condotte negli ultimi tempi: mi limito a citare G. IANNACCARO, V. DELL'AQUILA, *Modelli europei di pianificazione linguistica*, Vigo di Fassa 2001 (= «Mondo Ladino» 26, 2002), ove si mettono a punto concetti cruciali legati allo *status* delle lingue suscettibili di applicazione da parte delle istituzioni di riferimento delle comunità alloglotte e S. DAL NEGRO - P. MOLINELLI (a cura di), *Comunicare nella torre di Babele*. Repertori plurilingui in Italia oggi, Roma 2002, modello di un approccio sociolinguistico maturo allo studio delle comunità di lingua minoritaria.

ze dei parlanti astenendosi dall'imporre un velleitario modello preconfezionato; in definitiva prima "conoscere a fondo la realtà, poi proporre, senza prevaricare in nessuna direzione"²⁸.

Vincenzo Orioles

²⁸ Riprendo considerazioni formulate da Alberto Sobrero in una relazione tenuta al convegno su *Lingue di ampia comunicazione e lingue regionali o minoritarie*. Comparazione tra centri di ricerca e di documentazione sul plurilinguismo (organizzato dal Centro Internazionale sul Plurilinguismo in collaborazione con il Consorzio universitario del Friuli, Udine 15 febbraio 2000).

INTERVENTI ISTITUZIONALI

Intervento dell'Assessore alla Cultura della Provincia di Udine

FABRIZIO CIGOLOT

L'approvazione della Legge Nazionale 482/1999 ha rappresentato l'adempimento del dettato costituzionale che, all'articolo 6, prevede la tutela "con apposite norme delle minoranze linguistiche": un principio rimasto a lungo disatteso, al di là della sua applicazione in casi specifici legati a trattati internazionali, soprattutto per le delicate implicazioni di ordine ideologico sottese al riconoscimento di una pluralità linguistica all'interno dello Stato italiano, in contrasto con la concezione risorgimentale che identificava nell'omogeneità culturale uno dei principali fattori di legittimità del processo di unificazione nazionale, e dunque di stabilità interna delle istituzioni. Né sono mancate in passato durezza ideologiche laddove l'affermazione della diversità come elemento di ricchezza e di pluralismo veniva percepita come un attentato all'unità del paese, o la legittima rivendicazione di una specificità era scambiata come frutto di motivazioni antistoriche, legate a fenomeni culturali regressivi, a mitologie identitarie, a chiusure localiste.

Lo Stato Italiano arriva così all'affermazione di un diritto fondamentale delle popolazioni interessate con sostanziale ritardo, sulla scia di un processo di vera e propria "riparazione storica" nei confronti delle minoranze, che ha investito prima altri paesi del Vecchio Continente, e che ha trovato amplificazione e sistemazione normativo-giuridica a livello di istituzioni europee, ad esempio attraverso la *Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie* promossa dal Consiglio d'Europa, sottoscritta dal nostro paese solo dopo l'approvazione della 482 con atto che rimane tuttora in attesa di ratifica.

Si tratta, diciamo subito, di una legge perfettibile, nata da una serie di compromessi che (attraverso il lunghissimo iter procedurale al quale è stata sottoposta la materia fin dalle prime proposte di normativa sulle minoranze linguistiche, a partire dagli anni Settanta), rischiano di vanificare alcuni dei principi-base di una moderna legislazione sulle alterità idiomatiche e culturali: basti pensare alla sostanziale equiparazione di tutte le situazioni minoritarie esistenti all'interno dei confini nazionali, da realtà di grande consistenza demografica a minuscole comunità, da lingue standardizzate e portatrici di tradizioni culturali che trovano riflesso nel vissuto di gran-

di stati nazionali a dialetti alloglotti privi di modelli di riferimento, da minoranze storicamente attive nell'affermazione della propria alterità a gruppi sostanzialmente disinteressati, per più ordini di motivi, alla valorizzazione di questo aspetto della loro realtà.

Vi sono altresì, all'interno della legge, aspetti normativi che meriterebbero una ridiscussione, dalla scarsa o nulla attenzione prestata al ruolo dell'Università quale struttura in grado di contribuire in maniera costruttiva alla definizione dei soggetti ammessi a tutela e alle modalità d'intervento – con l'utilizzo di criteri discutibili come l'auto-certificazione dei poteri locali in quanto appartenenti al gruppo minoritario e la mancanza di indicazioni precise sull'utilizzo dei finanziamenti – alla elencazione preventiva delle lingue ammesse a tutela, che crea ambiguità terminologiche e discriminazioni nei confronti di gruppi che potrebbero altrettanto legittimamente aspirare alla valorizzazione del proprio patrimonio linguistico.

Inoltre, la 482 arriva in un momento storico di grandi trasformazioni socio-economiche e culturali, che vedono una parte dei soggetti linguistici ammessi a tutela in preda a un forte regresso nell'uso quotidiano, regresso che ancora dieci anni fa avrebbe potuto essere coerentemente arginato col contributo di apposite norme legislative, ma che appare oggi irreversibile, e al quale gli interventi ammessi dalla legge potranno rispondere soltanto con il sostegno a iniziative di sostanziale ingessatura e museificazione del patrimonio tradizionale.

Con tutto ciò, la legge conserva inalterata la sua portata storica e assume un valore dirompente all'interno della cultura italiana, perché ammette per la prima volta la legittimità di un diritto alla diversità e al pluralismo linguistico che, per quanto espressamente prevista, come si è detto, dalla Costituzione, non trovava corrispondenza nel vissuto storico e culturale del paese, e non soltanto in epoca pre-repubblicana. Forse era necessario che si approdasse a questa fondamentale conquista proprio nel momento in cui i patrimoni linguistici minoritari mostrano segni sempre più forti di crisi, per rassicurare quella parte dell'opinione pubblica (o, ancor di più, dell'intellettualità) nazionale che per consolidata prevenzione ha osteggiato e tuttora osteggia provvedimenti di questo tipo, e tuttavia l'affermazione del diritto alla diversità linguistica, in questo caso ammessa per le sole minoranze linguistiche storiche, apre la strada anche alla valorizzazione del plurilinguismo e della multiculturalità che riguardano e riguarderanno sempre più il nostro paese come conseguenza dei grandiosi eventi demografici, sociali e istituzionali nei quali ci troviamo immersi come parte di un'Europa sempre più interessata a fenomeni migratori e a processi di integrazione politica.

Nel panorama plurilingue che ci attende dovranno quindi trovare posto le lingue nazionali, quelle di grande rilievo internazionale, quelle di un numero crescente di persone portatrici di culture e di saperi fino ad oggi estranei, ma anche di capacità e di potenzialità che costituiscono altrettanti fattori di sviluppo complessivo per il Paese; orbene, all'interno di questa prospettiva, è comunque importante, anzi essenziale, che trovino spazio e dignità anche tradizioni idiomatiche «minori» che sono

parte integrante della diversità culturale europea, alla quale contribuiscono in modo rilevante e nel cui ambito devono continuare a svilupparsi, e la 482 è uno strumento di notevole impatto, una garanzia fondamentale, un elemento strutturale atto a garantire la possibilità che ciò avvenga.

La Provincia di Udine, nella complessità della propria situazione linguistica, che è conseguenza di processi storici millenari, è ampiamente implicata in tema di valorizzazione dei patrimoni linguistici minoritari, e si configura come uno dei referenti diretti per la corretta applicazione della legge: penso al rilievo che assumono al suo interno la cultura e la lingua friulana, ma anche alla presenza delle frange di espressione slava lungo il confine orientale e alle isole linguistiche germanofone, senza dimenticare la realtà, pure a suo modo di confine – anche da un punto di vista normativo – delle parlate veneto-giuliane.

Il peso demografico e la consistenza territoriale della provincia nel contesto friulano, la stessa pluralità culturale e il policentrismo della Regione, fanno di Udine un centro di eccezionale importanza, in grado di catalizzare sull'amministrazione provinciale l'attenzione di quanti, in particolare, si muovono in favore della promozione della specificità linguistica friulana: l'attenzione per le comunità slovenofone e germanofone è naturalmente forte, ma su tali versanti è piuttosto l'azione della Regione – e ora dello Stato – a dimostrarsi incisiva, mentre, per quanto riguarda il friulano, è la Provincia a proporsi, oggettivamente, come interlocutrice diretta delle forze in campo e come promotrice inesaurita della friulanità linguistica a livello istituzionale: basti pensare soltanto al ruolo avuto dall'ente nel processo di normalizzazione grafica, che ha dotato la lingua friulana dei presupposti di base per un suo accesso in ambiti d'uso solitamente ad essa preclusi.

Insieme al sardo, il friulano si configura nel contesto dei patrimoni linguistici minoritari in Italia come un idioma privo di riferimenti culturali a tradizioni culturali e istituzionali esterne (come è il caso ad esempio del tedesco dell'Alto Adige), dotato di una consistente base demografica (a differenza di gruppi quali numericamente esigui quali gli Occitani del Piemonte o i Catalani di Alghero) e di una significativa estensione e continuità territoriale (e si pensi agli Albanofoni o agli Ellenofoni del Meridione): tutto ciò rappresenta da un lato un elemento di forza, anche in termini di riconoscibilità e visibilità culturale, ma pone dilemmi ben noti ai linguisti e ai sociolinguisti, ad esempio nel problema dell'elaborazione di uno standard e in quello della valorizzazione delle varietà effettivamente parlate rispetto all'esigenza di disporre di un modello uniforme per molti aspetti dell'attività didattica e per quanto riguarda le funzioni istituzionali e rappresentative da attribuire alla lingua regionale in una prospettiva di bilinguismo paritetico.

Per questi e per altri aspetti di una problematica così complessa, l'intervento dell'amministrazione ha potuto contare spesso sull'appoggio e sull'attenzione delle istituzioni universitarie, in particolare del *Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli* e sul *Centro Internazionale sul Plurilinguismo*, senza

dimenticare il ruolo centrale di realtà come l'*Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane*.

Questa fattiva cooperazione, trova la sua ragion d'essere nell'attenzione che l'Università deve costantemente avere nei confronti del contesto civile e sociale in cui opera, poi nella storia stessa dell'istituzione dell'Ateneo udinese, voluto fortemente dalla società friulana come elemento di affermazione e promozione della propria specificità culturale ed economica, ma anche nel rilievo paradigmatico che la situazione del Friuli e del friulano finisce per assumere per gli studiosi impegnati nella riflessione sulle lingue regionali e minoritarie, sul plurilinguismo, sul contatto linguistico. Il fatto stesso che una struttura di rilevanza nazionale e internazionale come il CIP trovi sede proprio a Udine è un segnale preciso di quanto e come la realtà friulana rappresenti un terreno ideale di studio e di sperimentazione in questi ambiti.

Ancor più conseguenziale risulta dunque che una prima occasione di incontro e di confronto sulla 482, a due anni dall'approvazione della legge, abbia luogo a Udine su iniziativa di un Centro che si muove in una dimensione ampiamente extralocale pur facendo costantemente sentire la propria presenza anche in ambito provinciale. Se i meriti oggettivi e i dilemmi connessi con la 482 attengono a un ambito che trascende abbondantemente lo specifico friulano, è pur vero che la nostra realtà, per i motivi dianzi suggeriti, risulta essere tra le più coinvolte, e di conseguenza tra le più idonee a farsi sede di riflessione e di studio: pertanto, il rilievo da attribuire al convegno per le sue ricadute in ambito strettamente friulano non andrà misurato soltanto nel numero e nella qualità – certamente rilevante e significativa – degli interventi di studiosi operanti in Friuli e sul friulano, ma nella scelta stessa della sede che vede per la prima volta raccolti gli esperti di scienze del linguaggio, chiamati dal CIP a un primo consulto sullo “stato dell'arte” all'indomani dell'avvio di un processo non facile di attuazione del testo di legge.

Si tratta quindi di un'occasione di eccezionale importanza, anche per degli amministratori, per accedere a un patrimonio di riflessioni, rilievi, critiche e suggerimenti che provengono da quanti sono sempre stati in prima linea nel processo di promozione e valorizzazione delle alterità linguistiche, e che non rinunciano oggi a fare sentire la propria voce, in una prospettiva di vigilanza e di attenzione agli sviluppi pratici dell'applicazione della legge, che fa onore ai linguisti italiani qui convenuti, e rafforza lo consapevolezza di chi si trova ad operare in ambito politico e amministrativo, dell'importanza di tematiche che inseriscono lo specifico caso friulano in una prospettiva più ampia.

Il convegno (e gli atti che ora ne scaturiscono, con il documento finale dei partecipanti), rappresenta quindi, in certo qual modo, una tappa del processo attuativo della legge, e come tale viene percepito dall'Amministrazione Provinciale udinese, che si impegna a tener conto delle sue risultanze negli sviluppi successivi della sua azione concreta sul territorio. È questo il miglior riconoscimento e il miglior contributo possibile, io credo, allo svolgimento dei lavori e alla riflessione in atto.

Intervento dell'Assessore alla Cultura della Provincia di Torino

VALTER GIULIANO

Porto molto volentieri il contributo della Provincia di Torino a questo simposio a significare un momento di possibile prospettiva collaborativa tra due aree all'estremo dell'arco alpino che ne possono, un po' simbolicamente, rappresentare la complessità e la ricchezza linguistica.

In questo momento storico teso all'auspicabile costruzione di una comune identità europea fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle diversità, il fatto che il nostro Paese con la legge 482/99, abbia di fatto segnato il passaggio della questione linguistica da problema di Ministero dell'Interno, e quindi fondamentalmente di sicurezza, a tema culturale, è doppiamente importante.

Non dimentichiamo, inoltre, che si inserisce in un quadro europeo predisposto, giusto vent'anni fa, con lungimiranza, proprio da un parlamentare europeo proveniente dal nostro Paese, Gaetano Arfè, presentatore della Risoluzione del 16 ottobre 1981 *Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e Carta dei Diritti delle minoranze etniche*.

Un documento, poi confermato da altre due Risoluzioni, la Kuijpers dell'87 e la Killilea del 1994, e che esprime tutta la tradizione europeista dell'Italia federalista sognata da Altiero Spinelli e dalle personalità che con lui condivisero il progetto di una Europa capace di andare oltre il mercato e l'economia.

Quella stessa Europa che, archiviata la moneta unica, deve prepararsi ad affrontare una prospettiva unitaria anche e soprattutto in campo culturale, accogliendo le sfide di una identità europea condivisa.

Va quindi appoggiata, a conclusione di questo 2001 proclamato Anno Europeo delle lingue, l'istanza affinché il nostro Parlamento ratifichi e dia esecuzione alla *Carta europea delle lingue regionali e minoritarie* del 1992, firmata il 27 giugno del 2000 a Strasburgo dall'allora Ministro degli esteri Dini.

Un accordo voluto dal Consiglio d'Europa e in vigore dal 1 marzo 1998.

Così come appare auspicabile che nelle revisioni in corso degli Statuti Regionali, le molte realtà italiane coinvolte sappiano introdurre uno specifico riferimento alla tutela delle lingue minoritarie.

Il tema delle lingue locali va peraltro ben al di là dei confini europei e italiani.

Secondo i dati dell'Unesco, per sopravvivere di generazione in generazione, una lingua deve avere almeno 100.000 persone in grado di parlarla correttamente.

Almeno la metà degli oltre 6.800 idiomi diversi, parlati nel mondo, sono oggi patrimonio di meno di 2.500 persone e quindi destinati all'estinzione.

Si tratta di una perdita insignificante, segno dell'evoluzione naturale applicata alla cultura, oppure di un fenomeno che, come la perdita di diversità biologica, deve preoccupare?

La ricchezza che viene dalla diversità va mantenuta.

Quando poi si tratta delle espressioni linguistiche, ciò assume un valore assoluto ancora maggiore. "Un popolo diventa povero e servo quando gli tolgono la lingua appresa dai padri" ammoniva decenni or sono il poeta siciliano Ignazio Buttitta. E il Pier Paolo Pasolini di *Volgar'eloquio* sottolineava:

Il vero problema di oggi è che questo pluralismo linguistico e culturale tende ad essere distrutto e omologato attraverso quel genocidio di cui parla Marx, e che viene compiuto dalla civiltà consumistica. [...] Tutto ciò che ha fatto il capitalismo sino a dieci anni fa, cioè l'accettazione clericofascista, non ha scalfito il particolarismo culturale degli italiani. Antropologicamente, un siciliano era un siciliano, un albanese un albanese, un friulano era friulano. Niente li aveva trasformati. L'intervento della cultura di massa, dei mass-media, della TV, del nuovo tipo di scuola, del nuovo tipo di informazione e soprattutto delle nuove infrastrutture, cioè il consumismo, ha compiuto un'acculturazione, una centralizzazione di cui nessun governo, che si dichiarava centralizzato, era mai riuscito.

Da queste citazioni credo appaia evidente quanto sia importante affermare oggi, a livello nazionale quanto dell'Europa che sta nascendo, il diritto alla lingua come segno profondo della propria identità. Un diritto che sembra, per fortuna, affermarsi.

Ne è testimone importante proprio la legge 15 dicembre 1999, n. 482, *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche* che, sia pure con oltre cinquant'anni di ritardo, dà ragione a coloro che si batterono per il riconoscimento delle lingue minoritarie già in sede di Carta Costituente, attuandone l'art. 6.

E qui, se mi permettete, un breve accenno alla origine di quell'impegno costituzionale e al ruolo che in qualche maniera ha avuto il mio territorio di provenienza.

Il Piemonte vanta infatti una lunga tradizione di attenzione al tema delle minoranze. Dallo Statuto Albertino, che riconobbe i diritti ai Valdesi nel 1848, agli interventi che già nello Stato preunitario, il governo sabaudo volle risevere all'insegnamento della lingua francese proprio alla popolazione di origine valdese che quella lingua ha come lingua di culto.

Nell'antico Regno di Sardegna il bi- o plurilinguismo era norma; e se il francese investiva la parte transalpina del Regno e quella francoprovenzale e valdese della cisalpina, la corrispondenza del Governo con i familiari era spesso in piemontese. E l'inno ufficiale dello Stato era in lingua sarda.

Nel 1910, nel Regno d'Italia, la presenza del francese nella Provincia di Torino era riconosciuta con un contributo, a bilancio, di lire 5000 l'anno per l'insegnamento come seconda lingua nella scuola pubblica.

Ma ciò che credo doveroso richiamare al vostra attenzione è il contributo che proprio dalle Valli Valdesi e dalla Valle d'Aosta venne all'inserimento, nella Carta Costituzionale, dei contenuti di quello che sarebbe diventato l'art. 6.

Il suggerimento trovò in uno dei Costituenti, Tristano "Pippo" Codignola un feroce sostenitore, e l'istanza venne accettata. Non si trattò di un caso estemporaneo, ma della conseguenza diretta dell'eredità culturale di quella che è nota come *Carta di Chivasso*.

Era il 19 dicembre 1943. C'era ancora la guerra, ma ciò nonostante i montanari raccolti tra Valle d'Aosta e Valli valdesi della Provincia di Torino, seguendo l'insegnamento dei federalisti guidati da Altiero Spinelli, già guardavano al futuro, per organizzare il dopo dittatura.

La *Carta di Chivasso* elaborata da Emilio Chanoux, Federico Chabod, Lino Binel, Ernesto Page, Mario Alberto Rollier, Giorgio Peyronel, Gustavo Malan e Osvaldo Coisson inizia significativamente con le parole: "Noi popolazioni delle vallate alpine" e sottolinea l'esigenza di uno stato repubblicano, a base regionale, in cui le zone alpine abbiano carattere di circoscrizioni cantonali, politicamente autonome, con rappresentanze a livello di assemblee regionali; in particolare l'autonomia dovrebbe trovare attuazione nel diritto al bilinguismo amministrativo e scolastico.

Non mi sembra inutile riportarne alcuni passi, specificatamente riferiti al diritto di lingua:

Noi popolazioni delle vallate alpine constatando che i vent'anni di malgoverno [...] hanno avuto per le nostre valli i seguenti dolorosi e significativi risultati: [...]

c. distruzione della cultura locale per la soppressione della lingua fondamentale locale, laddove esiste, la brutale e goffa trasformazione dei nomi e delle iscrizioni locali [...]; affermando:

che la libertà di lingua come quella di culto è condizione essenziale per la salvaguardia della personalità umana; [...]

dichiariamo quanto segue: [...]

Autonomie culturali e scolastiche

Per la loro posizione geografica di intermediarie tra diverse culture, per il rispetto delle loro tradizioni e della loro personalità etnica, e per i vantaggi derivanti dalla conoscenza di diverse lingue, nelle valli alpine deve essere pienamente rispettata e garantita una particolare autonomia culturale linguistica consistente nel:

– Diritto di usare la lingua locale, là dove esiste, accanto a quella italiana, in tutti gli atti pubblici e nella stampa locale;

– Diritto all'insegnamento della lingua locale nelle scuole di ogni ordine e grado con le necessarie garanzie nei concorsi perché gli insegnanti risultino idonei a tale insegnamento. L'insegnamento in generale sarà sottoposto al controllo o alla direzione di un consiglio locale;

– Ripristino immediato di tutti i nomi locali.

Parole lungimiranti e senza equivoco, giacché contro ogni possibile tentazione separatista o annessionista, venne ribadita la volontà di unità nazionale: quindi l'autonomia considerata unicamente come autonomia linguistica e culturale nell'ambito delle autonomie amministrative comuni al resto d'Italia.

Proprio i Consigli comunali delle Valli Valdesi, in continuità con la Carta di Chivasso, proposero poi l'inserimento della norma a tutela delle minoranze etnico-linguistiche nella Carta Costituzionale.

Perché il dettato della Costituzione giungesse a compimento, come sappiamo, si è dovuto attendere il dicembre del 1999.

Non vi faccio il resoconto degli iter parlamentari. Mi sembra tuttavia importante segnalare il tentativo del senatore Antonio Labriola, che si dedicò con passione all'argomento. Grazie alla sua caparbia, il 20 novembre 1991 la Camera dei Deputati approvò a larghissima maggioranza (381 voti su 415, con 32 contrari e 2 astenuti) la legge n. 612 *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*, messa a punto sulla base di anni di lavoro dei due rami del Parlamento e delle rispettive Commissioni nelle ultime legislature.

Al primo articolo la cosiddetta “legge Labriola” enunciava i suoi principi:

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco-provenzale e l'occitano.
2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

Nulla di più, dunque, anzi – secondo alcuni qualcosa di meno – di quanto previsto dalla Carta Costituzionale. Ma in un'epoca politica segnata dai rischi della frammentazione nazionale e dalla chiusura in sterili egoismi locali, la notizia è stata all'origine di alcune reazioni anche piuttosto scomposte, da destra come da sinistra. Perfino da certi settori progressisti, tradizionalmente favorevoli all'affermazione delle autonomie locali e specificatamente della tutela delle minoranze etnico-linguistiche. Importanti testate nazionali, come il «Corriere della Sera», titolarono in prima pagina: “L'Italia riparerà in dialetto” con l'accompagnamento di un corsivo dal titolo “L'unità nazionale in pasto alle Leghe”.

Nella *querelle*, prese allora autorevolmente posizione un insigne linguista come Tullio De Mauro le cui argomentazioni è opportuno riprendere ancora oggi.

Le sintetizzo:

Abbiamo dinanzi, ancora e sempre dinanzi, tre grandi obiettivi nella gestione linguistica della nostra comunità nazionale:

- 1) portare l'italiano a conoscenza di tutti gli italiani [...];
- 2) portare le grandi lingue straniere (inglese, e poi francese, e tedesco, e spagnolo, ecc.) a conoscenza se non di tutti, almeno della maggioranza della popolazione [...]

3) tutelare, come gli altri Stati della Cee, come la Carta Arfè del Parlamento europeo richiede, come richiedono i patti liberamente sottoscritti all'Onu e all'Unesco, le lingue minori di antico e di nuovo insediamento. Questi obiettivi, e le questioni che pongono, non sono Arcadia e faccende di scuioletta o da linguisti. Come Carlo Cattaneo, come Francesco De Sanctis, come Benedetto Croce e Antonio Gramsci hanno spiegato, sono questioni che attengono all'assetto più profondo e delicato della vita intellettuale e civile della nostra comunità nazionale. [...] Non sono Arcadia tali questioni anche perché coinvolgono le ragioni più profonde della nostra storia. Vi sono due modi di considerarla e di viverla in guisa unitaria. Negligendone o, peggio, cercando di lacerarne le differenziazioni secolari che la intessono. Ovvero considerando tali differenze di cultura, di lingue, di idiomi esterni e endogeni, una ricchezza da non disperdere, un'eredità e un potenziale prezioso nel composito mondo che ci circonda.

Fatto, sia pure sinteticamente, il quadro delle vicende che hanno portato alla promulgazione delle legge a tutela delle minoranze linguistiche storiche, due parole, vanno spese, a questo punto, sulla nostra realtà locale.

Nella provincia di Torino sono storicamente presenti le minoranze linguistiche francoprovenzali e occitana (o francoprovenzale alpina) nonché la già menzionata comunità delle Valli Valdesi, parlante il francese come lingua di culto.

Le parlate occitane, appartengono al gruppo occitano settentrionale alpino, e presentano una certa varietà, pur in presenza di una discreta omogeneità linguistica difesa dall'attività di numerose associazioni e soprattutto dai poeti della *Escolo dou Po*.

La minoranza occitana è insediata in Piemonte nelle Province di Cuneo e Torino, e in Provincia di Cosenza a Guardia Piemontese in seguito alla migrazione medievale da Bobbio Pellice.

L'area occitana a stretto contatto con quelle di lingua piemontese hanno dato origine alla cosiddette "zone grigie" in cui alla piemontesizzazione del lessico si contrappongono tratti fonetici inconfondibilmente occitani. Recenti stime segnalano che sarebbero 50.000 coloro che parlano l'occitano puro, 100.000 quelli della zona grigia e 3.000 gli occitani di Guardia piemontese.

I francoprovenzali sono insediati in Valle d'Aosta nella provincia di Torino e in due Comuni della Puglia. Il francoprovenzale, secondo la definizione data da Graziadio Isaia Ascoli, sarebbe una lingua autonoma indoeuropea appartenente al gruppo occidentale delle lingue neolatine con dei caratteri comuni con il francese e il provenzale. Tesi contestata tra gli altri dal Mayer e dal Paris e da altri filologi e letterati. Secondo le stime, in Valle d'Aosta risiedono 75.000 dei 95.000 francoprovenzali. In provincia di Torino il francoprovenzale è parlato nelle Valli di Susa e Cenischia, nella Val Sangone, nelle Valli di Lanzo (Viù, Ala e Grande) nelle Valli di Locana, Piantonetto e Soana. Dal tempo degli Angioini esiste una colonia francoprovenzale nei Comuni di Celle-San Vito e Faeto, in provincia di Foggia.

Se volessimo estendere la panoramica a tutto il Piemonte dovremmo aggiungere la comunità germanofona walser insediata nei territori intorno al Monte Rosa.

Pienamente convinti, come scelta culturale, della necessità di tutelare questa importante presenza di diversità linguistiche, abbiamo assunto la Deliberazione di definizione dei territori interessati all'applicazione della legge 482, con una solenne seduta del Consiglio Provinciale, in seduta aperta, svoltosi l'11 giugno 2001 con la partecipazione degli amministratori e dei rappresentanti delle associazioni culturali impegnate nella difesa del diritto alle lingue locali.

Lo abbiamo fatto con convinzione perché, nell'epoca della globalizzazione che tutto vorrebbe schiacciare, annullando le differenze, la lingua diventa l'avamposto per difendere non soltanto un insieme di parole e di grammatiche, ma soprattutto un insieme di modi di vivere, di stabilire relazioni e rapporti, di pensare, di sentire, di esprimere emozioni, sentimenti, idee. In una parola, di esistere.

Un diritto di continuare ad affermare la propria identità che ogni popolo deve vedere riconosciuto, a cominciare dalle sue espressioni linguistiche, probabilmente le più importanti.

Con una avvertenza: guai cadere nella trappola di opporre alla globalizzazione un altrettanto pericoloso e superato localismo, che rischierebbe di isolare le comunità anziché metterle in comunicazioni e in condizioni di dialogo. Guai se le giuste istanze di autonomismo cadessero nella trappola, trasformandosi in autismo.

Affermare la propria identità rafforzata e consapevole, per metterla a disposizione del dialogo e della conoscenza reciproca nei confronti degli altri, dei diversi da sé, deve essere l'obiettivo verso cui muoversi. Tutto ciò nella direzione di una comunità sempre più interculturale e multietnica, nella quale la diversità diventa occasione di conoscenza, di curiosità, di crescita, per costruzione una polis non solo tollerante, ma orgogliosa della propria identità costruita su mille diverse e forti identità, capaci di un rapporto mai di conflitto ma in dialogo continuo. Guai se così non sarà.

Se l'identità divenisse occasione di tribalizzazione, di difesa di confini desueti, di neocostruzione di piccole patrie, sarebbe la sconfitta dell'umana convivenza.

Oggi è possibile intraprendere la prima strada e il dialogo è tanto più possibile quanto più si è forti nella consapevolezza della propria identità, senza paura che possa essere sopraffatta.

Per questo, nella prospettiva di questa idea di futuro, non dobbiamo aver paura nell'affermare l'identità che si esprime innanzitutto attraverso la lingua.

Ma non dobbiamo nemmeno avere paura di aprirla al confronto, al dialogo alla convivenza con altre identità che come la nostra ambiscono legittimamente ad essere riconosciute.

Intervento di

FELICE BESOSTRI

Nel fare un bilancio della legge 482/99 a quasi due anni dall'entrata in vigore della legge non possiamo ignorare fatti come quello della modifica dell'art. 12 secondo comma della Costituzione approvato dalla Camera dei Deputati il 26.3.2001 ed attualmente in esame presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato¹.

La Camera approvando il 26.3.2001 il testo del nuovo secondo comma dell'art. 12 Cost. ha fatto un bel pasticcio:

“La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica. La Repubblica valorizza gli idiomi locali”.

Innanzitutto esiste già nel nostro ordinamento (art. 1, c. 1 L. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”) la norma “la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano”.

La necessità di una sua costituzionalizzazione a poco meno di due anni dall'entrata in vigore della L. 482/1999 sarebbe giustificata soltanto se la lingua italiana fosse minacciata, invece è in continua espansione sia in Italia che all'estero. L'abbandono dell'italiano come lingua di lavoro nelle Comunità Europee non sarà certo arrestato dalla normativa costituzionale italiana.

Nella UE, da un primo sommario esame, in 9 paesi (Italia compresa) non vi è una norma costituzionale sulla lingua ufficiale.

Soltanto in due una sola lingua è definita come ufficiale o di Stato, in Austria (art.

¹ La Commissione ha concluso i suoi lavori in data 25.6.2002 approvando un testo identico a quello della Camera malgrado le forti perplessità presenti all'interno della stessa maggioranza, specialmente del senatore Fisichella (AN) Vice-Presidente del Senato. Nelle more della stampa dei presenti Atti, il ddl di revisione costituzionale (A.S. 1280) è stato esaminato ed approvato senza modifiche dalla X Commissione del Senato in data 25.6.2002 malgrado le forti perplessità presenti all'interno della maggioranza, di cui è testimonianza la striminzita relazione illustrativa del 3.7.2002. Il ddl non è stato inserito nel calendario dei lavori del Parlamento del 7.12.2002.

8 Cost.) ed in Francia (art. 2 Cost.). In Spagna, Finlandia e Irlanda le lingue ufficiali sono più di una. In Belgio sono tre le comunità linguistiche.

Dove una lingua è ufficiale vi è un articolo *ad hoc*.

Nella formulazione approvata dalla Camera resta un problema di coordinamento con l'articolo 6. In tale articolo va semmai inserito il riferimento all'italiano ed agli altri idiomi.

La formulazione del comma aggiuntivo può comportare un sabotaggio della L 482/1999 poiché mi immagino che qualcuno solleverà il problema della compatibilità di alcune norme della Legge 482/99 e della successiva n. 38 del 23 febbraio 2001 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia" con il nuovo rango costituzionale della lingua italiana.

Il riconoscimento degli idiomi locali spetta già alle Regioni dopo la riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione.

Ritengo, inoltre, inammissibile una equiparazione tra lingue minoritarie ed idiomi locali, le prime sono tutelate anche tramite le convenzioni internazionali quali la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa del 5 novembre 1992 (n. 148 serie Trattati del Consiglio d'Europa), che l'Italia peraltro non ha ancora ratificato, a differenza della Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali con L 302/1997.

Se si deve trovare un accordo bisogna modificare il testo espungendo dall'art. 12 il riferimento agli idiomi locali, collocandolo semmai nell'articolo sulla legislazione concorrente all'art. 17 dopo "promozione e organizzazione di attività culturali" come "valorizzazione degli idiomi locali", mantenendo l'espressione "valorizzazione dei beni culturali ed ambientali".

La legge 482/1999 è già boicottata e non dispone di finanziamenti sufficienti se si introducono gli idiomi locali, ciò significherebbe la scomparsa delle lingue minoritarie in Piemonte ed in Calabria.

In Piemonte vi è un attivismo sul piemontese che si indirizza in particolare nei territori dove vi è una forte minoranza linguistica riconosciuta, occitano o franco-provenzale, piuttosto che nelle aree urbane dove l'idioma piemontese è sicuramente minacciato.

Soltanto il francese ed il tedesco potrebbero salvarsi poiché la loro tutela è di rango costituzionale, con garanzie internazionali, in Val d'Aosta e nella Provincia di Bolzano.

Una migliore tutela delle lingue minoritarie storiche si può ottenere con la ratifica della sopramenzionata Convenzione quadro sulla protezione delle lingue regionali o minoritarie conclusa a Strasburgo il 5 novembre 1992 nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Gli articoli 10 c. 1 e 11 della nostra Costituzione danno particolare forza alle norme che derivano da vincoli assunti nelle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte e dall'ordinamento internazionale.

La tutela internazionale è particolarmente importante anche in relazione all'art. 117 della Costituzione che recita "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario **e dagli obblighi internazionali**". Tale disposizione è particolarmente importante come tutela nei confronti di iniziative legislative regionali, che dovessero privilegiare gli idiomi locali, rispetto alle lingue minoritarie riconosciute dalla L 482/99.

Questa legge non è completamente soddisfacente, ma appare il migliore risultato possibile ottenibile nella passata legislatura. Un nuovo passaggio parlamentare, nel caso che il Senato avesse introdotto delle modifiche, avrebbe significato un definitivo ennesimo affossamento della legge, la cui storia è stata particolarmente travagliata per resistenze politiche e psicologiche presenti in vari settori, ma principalmente nelle formazioni dell'allora opposizione parlamentare ed attuale maggioranza.

Il connubio obiettivo tra il centralismo italianista della destra ed il localismo della Lega avrebbe impedito nell'attuale legislatura l'approvazione di qualsiasi legge di tutela delle minoranza linguistiche storiche.

Di questo connubio è particolarmente significativa la modifica dell'art. 12 della Costituzione: un disegno di legge concepito per valorizzare l'italiano, si conclude con un pasticciato compromesso che degrada la lingua italiana.

È evidente per chiunque che l'aggiunta della valorizzazione degli idiomi locali sminuisce l'importanza della proclamazione dell'italiano quale lingua ufficiale.

È sconcertante che un documento importante quale è una carta costituzionale sia stato piegato alla congiuntura politica di un fragile accordo all'interno della Casa della Libertà.

Si può solo sperare in un soprassalto di dignità della assemblea dei Senatori della Repubblica.

Il nostro paese in tema di lingue parlate nel suo territorio deve affrontare le nuove sfide, che hanno fatto saltare la logica della tutela territoriale delle lingue diverse dall'italiano.

Già con le migrazioni interne si è indebolito il radicamento territoriale delle lingue minoritarie storiche, i cui parlanti erano per lo più collocati nelle aree meno sviluppate.

Il fenomeno nuovo è costituito dal plurilinguismo delle grandi metropoli, costituito dalle lingue parlate dagli immigrati dell'est europeo e degli altri continenti.

Tali gruppi alloglotti non hanno alcuna protezione, anzi sono espressamente esclusi dalla protezione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (art. 1 a, ii).

A fronte di questi problemi appare sconcertante l'angustia dell'ottica con la quale il Parlamento italiano, nella indifferenza generale, mette mano alla Costituzione, per valorizzare gli idiomi locali.

IL CONTESTO CULTURALE DELLA LEGGE 482

LE MINORANZE LINGUISTICHE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO: RECENTI SVILUPPI NORMATIVI

VALERIA PIERGIGLI

1. La garanzia dei diritti degli appartenenti alle minoranze linguistiche e la conservazione dei patrimoni linguistici minoritari nell'ordinamento italiano costituiscono, almeno dalla entrata in vigore della Costituzione, temi sui quali non ha mai mancato di soffermarsi l'attenzione sia del legislatore che dei giudici oltre che della dottrina, almeno avuto riguardo alla condizione giuridica degli appartenenti alle comunità linguistiche più consistenti e compatte dell'arco alpino. Tuttavia, soltanto recentemente, grazie ad alcuni rilevanti ed attesi interventi normativi, si è potuta registrare una presa di coscienza significativa che sottende un sensibile progresso nella considerazione delle situazioni minoritarie. L'attuazione con legge generale dell'art. 6 Cost. (legge 482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche") ha costituito il primo passo in tale direzione, segnando il definitivo abbandono da parte delle forze politiche di una posizione di tendenziale agnosticismo nei confronti delle minoranze linguistiche non coincidenti con i gruppi francofono e tedesco, rispettivamente stanziati nei territori delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, ai quali – soltanto – si rivolge la disciplina di tutela contenuta negli statuti speciali e nella relativa normativa di attuazione. La modifica dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige al fine di consentire, tra l'altro, il rafforzamento della tutela di situazioni minoritarie presenti nei territori delle province di Trento e Bolzano (legge cost. 2/2001), e la previsione della tutela globale della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia (legge 38/2001) confermano la *trend* evolutivo dell'autorità statale nei confronti delle minoranze linguistiche diverse dalle cosiddette minoranze nazionali, in armonia con i principi formulati dagli organismi internazionali ed europei nel senso di una progressiva sensibilizzazione delle istituzioni politiche verso le lingue e le culture meno diffuse, la cui salvaguardia concorre a promuovere l'arricchimento spirituale di ogni individuo ed alla edificazione di una società effettivamente multiculturale e plurilingue.

Alla luce di tali premesse la presente riflessione muoverà pertanto da una sintetica rassegna dei principali documenti internazionali e regionali dai quali qualunque ordinamento democratico ormai non può prescindere, anche per ragioni di omoge-

neità, nell'apprestare uno statuto giuridico delle minoranze linguistiche. L'inquadramento della tematica nel dato costituzionale e l'analisi del contributo offerto dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale consentiranno, successivamente, di introdurre l'esame dei contenuti dei recenti interventi del legislatore statale e di formulare alcune riflessioni in ordine alle possibili tendenze evolutive, senza trascurare il rilevante ruolo degli enti territoriali – regioni ed enti locali – a tutela sia dei patrimoni linguistici in qualità di beni culturali sia degli usi pubblici delle lingue minoritarie.

2. Il tentativo di offrire una ricostruzione tendenzialmente unitaria e una definizione complessivamente esaustiva del concetto di “minoranza” – variamente declinabile come minoranza nazionale, etnica, linguistica, culturale, religiosa – ha impegnato sin dalla conclusione della prima guerra mondiale sia la comunità internazionale che scientifica, senza tuttavia pervenire ad esiti soddisfacenti. Il mancato accordo in ordine alla nozione di minoranza ed ai suoi elementi costitutivi se, da un lato, non ha comunque impedito ai competenti organismi internazionali di rivolgere la loro attenzione alle molteplici manifestazioni del fenomeno minoritario, individuando una serie di obbligazioni a carico degli stati, dall'altro lato ha consentito specialmente nelle iniziative del Consiglio d'Europa di affiancare al tradizionale approccio soggettivo – le minoranze o i parlanti le lingue minoritarie – un approccio oggettivo – le lingue da preservare e valorizzare – rispetto al quale, tra l'altro, la ricerca di una formula definitoria, sebbene laboriosa, è stata infine coronata da successo¹.

¹ Il primo tentativo di identificazione del concetto di minoranza si fa risalire al parere espresso nel 1930 dalla Corte permanente di giustizia internazionale in ordine alla convenzione greco-bulgara del 1919. Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, il mutato approccio della comunità internazionale verso i problemi minoritari e la prevalente opzione individualistica determinavano una momentanea perdita di interesse per i tentativi definitori, finché negli anni Settanta, in seno alla sottocommissione dell'ONU per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze, il Prof. Capotorti formulava la celebre definizione che individua nella minoranza “[...] un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno stato, in posizione non dominante, i cui membri – essendo cittadini dello stato – posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione, e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare le loro culture, tradizioni, religioni, lingue” (Cfr. F. CAPOTORTI, *Study on Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, New York 1979, § 568). La definizione proposta da Capotorti veniva ripresa nell'ambito dei lavori delle Nazioni Unite dal Rapporto Deschênes (1985) e dal Rapporto Eide (1993). Analoghi tentativi definitori venivano esperiti dal parlamento europeo con riguardo alla nozione affine di “gruppo etnico” nel progetto di rapporto sulla difesa dei diritti dei gruppi etnici stanziati negli stati membri (1993) e dalla assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (raccomandazione 1255 del 1995). In assenza di una definizione ufficiale di minoranza linguistica – alla cui ricerca hanno comunque contribuito, secondo differenti approcci metodologici, le scienze giuridiche, sociali e linguistiche – la dottrina individua alcuni indici di riconoscibilità delle comunità linguistiche minoritarie: si tratta

In quanto ascrivibili al novero delle minoranze volontarie, le minoranze linguistiche non risultano adeguatamente protette se al principio di eguaglianza formale e di non discriminazione sulla base del fattore linguistico non vengono accompagnate prescrizioni dirette alla realizzazione della eguaglianza sostanziale e alla valorizzazione del rispettivo patrimonio linguistico e culturale. Il primo aspetto della tutela, che si rivolge con quella statuizione – eguaglianza davanti alla legge ed eguale protezione della legge – a tutti i cittadini o meglio ad ogni individuo presente, anche temporaneamente, sul territorio nazionale – e, dunque, indirettamente ai componenti di gruppi minoritari –, riceveva formale consacrazione nella comunità internazionale con la redazione della Carta delle Nazioni Unite (1945) e della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo (1948) che, diversamente dal meccanismo della Società delle Nazioni, decidevano di far confluire la garanzia delle situazioni minoritarie nella proclamazione dei diritti umani e del principio di non discriminazione, la quale sarebbe stata avvalorata dalla adozione di successivi atti internazionali. Nella medesima linea il Consiglio d'Europa vietava qualunque discriminazione fondata, tra l'altro, sulla lingua e sulla appartenenza ad una minoranza nazionale (art. 14 CEDU).

La previsione generalizzata del principio liberale di eguaglianza formale e la correlativa esigenza di una tutela negativa, formulabile come pretesa da parte di chiunque – cittadino o straniero – a non ricevere dai pubblici poteri trattamenti irragionevolmente pregiudizievoli per il fatto di impiegare una lingua diversa da quella maggioritaria/ufficiale/nazionale, si collega al principio della libertà di lingua, di solito riconosciuto in modo implicito sia nel diritto interno che internazionale in quanto esplicitazione del divieto espresso di non discriminazione per motivi di lingua e della pari dignità, almeno teorica, di ogni idioma².

di comunità allo stato diffuso, permanenti, volontarie, generalmente prive di personalità giuridica, numericamente inferiori al resto della popolazione, animate dal desiderio di conservare e valorizzare i propri tratti distintivi. Cfr. per tutti A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Milano 1967, p. 126 ss.; Id., voce *Minoranze etnico-linguistiche*, «Enc. dir.» XXVI, Milano, 1976, p. 531 ss. Recentemente, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) ha contribuito a coronare gli sforzi definitivi da lungo tempo intrapresi, identificando le *lingue regionali o minoritarie* nelle lingue praticate tradizionalmente sul territorio dello stato dai cittadini dello stato stesso che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione e diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) dello stato stesso, ad esclusione dei dialetti e delle lingue degli immigrati (art. 1).

² Nonostante il valore tendenzialmente universale, il principio della libertà di lingua è suscettibile in concreto di subire erosioni e deroghe ad opera di meccanismi con quello non facilmente conciliabili e sostenuti da prevalenti motivazioni pratiche, oltre che storiche e politiche. Ne costituisce un esempio la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero che in più di una occasione ha lasciato prevalere il criterio territoriale su quello personale della libera scelta della lingua, così favorendo la comunità germanofona, già abbastanza forte sotto i profili culturale, economico e politico (cfr. sentenze *Derungs* del 1974 e *Brunner* del 1980).

Sin dal periodo compreso tra i due conflitti mondiali i vari strumenti internazionali non hanno trascurato di completare il principio di non discriminazione con la sollecitazione agli stati di impegnarsi attivamente per eliminare o ridurre le situazioni di svantaggio che spesso affliggono gli appartenenti ai gruppi minoritari. In tale senso, non si può fare a meno di intravedere nella stringata e prudente formulazione dell'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 ("le persone appartenenti a [...] minoranze non possono essere private del diritto di [...]") anche una pretesa dei singoli all'intervento attivo dello stato affinché sia consentito ai membri dei gruppi minoritari di "impiegare la loro propria lingua" e di "avere ... la loro propria vita culturale". Secondo la linea inaugurata dalla disposizione sopra citata ma utilizzando una impostazione più apertamente formulata in termini positivi, la Dichiarazione della assemblea generale dell'ONU sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche del 1992, pur non essendo dotata della medesima forza cogente del Patto internazionale, affiancava al principio della uniformità di trattamento quello della eguaglianza sostanziale, allo scopo di garantire la pienezza delle situazioni giuridiche soggettive enumerate, nonché la preservazione e lo sviluppo dei caratteri propri delle minoranze.

Oltre che in seno alle Nazioni Unite, il tema della tutela positiva delle situazioni minoritarie e la garanzia del diritto delle minoranze alla esistenza ed al mantenimento della loro identità venivano approfonditi nei lavori della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla "dimensione umana". Nei contenuti dell'Atto finale di Helsinki (1975) e successivamente nei cosiddetti Seguiti di Helsinki, i documenti conclusivi delle varie riunioni (Vienna, 1989; Copenaghen, 1990; Ginevra, 1991) ribadivano il dovere degli stati di prendere le misure legislative, amministrative e giudiziarie necessarie alla realizzazione della eguaglianza, nella duplice accezione formale e sostanziale, nonché di creare le condizioni per la promozione della identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali. Nella medesima prospettiva si collocano alcuni significativi documenti del Consiglio d'Europa: la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1994), pur nella diversità dell'approccio rispettivamente rivolto alle lingue meno praticate e agli stati firmatari, sanciscono chiaramente l'impegno delle parti contraenti di adoperarsi per preservare l'identità delle comunità minoritarie attraverso il riconoscimento ai loro componenti di un catalogo di situazioni soggettive dirette a consentire l'uso dell'idioma minoritario sia nella vita privata che nei rapporti pubblici³.

³ In dottrina cfr., sulla Carta delle lingue regionali o minoritarie, S. PETSCHEN, *La Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias*, «Rev. est. pol.» 66 (1989), p. 127 ss.; F. ALBANESE, *Ethnic and Linguistic Minorities in Europe*, «Yearbook on European Law» (1991), p. 331 ss.; E. DECAUX, *Minorités nationales et droits culturels*, «CSCE-Bulletin», vol. I, 2 (1993), p. 9 ss.;

Il riconoscimento del diritto al mantenimento della identità culturale se, da un lato, presuppone il diritto alla esistenza del gruppo in quanto tale ed il divieto dello stato di procedere alla assimilazione degli appartenenti alla minoranza, dall'altro lato offre un importante contributo alla realizzazione del pluralismo delle culture, il quale costituisce a sua volta una delle manifestazioni più tipiche ed irrinunciabili degli ordinamenti democratici contemporanei ed uno degli obiettivi della politica comunitaria. L'art. 151 del Trattato di Amsterdam (1997), infatti, dopo aver sancito che la Comunità "contribuisce" al pieno sviluppo delle culture degli stati membri "nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali" e "incoraggia" la cooperazione tra gli stati (art. 151, 1° e 2°co.), dispone che nello svolgimento delle altre politiche delineate nel Trattato, essa tenga conto degli aspetti culturali "in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture" (art. 151, 4°co.). Obiettivi di analoga natura trovano consacrazione nel testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000), allorché, accanto al principio di non discriminazione sulla base – tra l'altro – della origine etnica, della lingua, della appartenenza ad una minoranza nazionale (art. 21), è sancito il rispetto da parte dell'Unione della "diversità culturale, religiosa e linguistica" (art. 22).

La generale debolezza del sistema internazionale di protezione delle situazioni minoritarie, imputabile sia alla veste giuridica di volta in volta prescelta per l'adozione dei singoli strumenti normativi che alla predisposizione di poco efficaci momenti di verifica degli adempimenti statali, non implica automaticamente un depotenziamento dei contenuti e degli effetti giuridici di quelle previsioni. Al contrario, la loro elasticità e non immediata precettività possono tradursi in un incentivo per i governi nazionali, sempre che in questi sia matura la volontà di assumere la tutela – negativa e positiva – delle minoranze come valore qualificante per i rispettivi ordinamenti.

Se la ratifica dei trattati vincola le parti all'adempimento degli impegni deliberatamente assunti e se analoga natura obbligatoria deve riconoscersi alle prescrizioni

P. KOVACS, *La protection des langues des minorités ou la nouvelle approche de la protection des minorités?*, «Rev. gén. dr. intern. pub.» (1993), p. 411 ss.; A.M. DEL VECCHIO, *La tutela delle minoranze nei sistemi di cooperazione internazionali*, «Riv. int. dir. uomo» 3 (1994), p. 572 ss. Sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, cfr. F. BENOÎT ROHMER, *La Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales*, «Eur. J. Int'l. Law» 6 (1995), p. 573 ss.; G. GILBERT, *The Council of Europe and Minority Rights*, «Human Rights Q.», vol. 18, 1 (1996), p. 174 ss.; H. KLEBES, *La Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales*, «Rev. trim. dr. de l'homme» 30 (1997), p. 205 ss.; M. MITIC, *Protection of National Minorities in Europe*, «Rev. Int'l. Aff» (1998), p. 3 ss.; S. BARTOLE, *Una Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali*, in *La tutela giuridica delle minoranze* a cura di S. BARTOLE, N. OLIVETTI RASON, L. PEGORARO, Padova 1999, p. 16 ss.

contenute nei vari protocolli aggiuntivi a convenzioni già in vigore, più articolata si presenta la questione del valore giuridico delle cosiddette convenzioni-quadro. La Convenzione per la protezione delle minoranze nazionali, ad esempio, non predetermina in modo tassativo situazioni giuridicamente vincolanti, ma si limita a stabilire alcuni principi direttivi suscettibili, a loro volta, delle più svariate applicazioni in relazione alle discrezionali scelte degli stati firmatari. Si tratta, dunque, di uno strumento particolarmente flessibile, dato il suo contenuto programmatico e, proprio per questo, in grado di adattarsi alle molteplici e diversificate esigenze dei singoli ordinamenti. Analogamente, la Carta delle lingue regionali o minoritarie, nell'indicazione di una serie di impegni da assumersi alternativamente da parte degli stati aderenti (Parte III), fermo restando il livello minimo necessario di garanzia sancito nella Parte II che si applica integralmente, tende a salvaguardare al massimo la facoltà di apprezzamento delle autorità nazionali e a consentire il migliore adeguamento possibile delle sue previsioni alle concrete realtà locali.

Nel medesimo senso, la natura meramente esortativa o interpretativa, anche se solenne, degli atti approvati (risoluzioni, raccomandazioni, dichiarazioni) in seno alle diverse organizzazioni internazionali non consente di far derivare effetti cogenti a carico degli stati destinatari, i quali non sono tenuti a conformarsi ai comportamenti raccomandati.

In ogni caso, la progressiva sensibilità dimostrata nelle competenti sedi internazionali verso il fenomeno minoritario non poteva lasciare completamente indifferente il legislatore nazionale, che nelle disposizioni di apertura della legge 482/1999 fa genericamente richiamo ai principi internazionali in materia ai quali dichiara di volersi ispirare (art. 2), mentre più dettagliati rinvii ai documenti elaborati dalla comunità internazionale e dal Consiglio d'Europa sono contenuti in alcune delle più avanzate normative regionali a tutela delle lingue minoritarie locali⁴. Alla entrata in vigore nell'ordinamento italiano della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (legge 848/1955) e del Patto internazionale sui diritti civili e politici (legge 881/1977) hanno fatto seguito, più recentemente, la ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (legge 302/1997), mentre è stata soltanto firmata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (27 giugno 2000)⁵.

⁴ Cfr., ad esempio, legge reg. Veneto 73/1994; legge reg. Friuli-Venezia Giulia 15/1996 e legge reg. Sardegna 26/1997.

⁵ Fino ad ora, la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali è stata ratificata dai seguenti paesi: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldavia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Macedonia, Ucraina, Regno Unito, Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia ed è stata firmata da Olanda, Lussemburgo, Lettonia, Islanda, Grecia, Georgia, Belgio. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata ratificata

3. Il modello di tutela delle minoranze linguistiche delineato dal legislatore italiano si caratterizzava, fino ad epoca recente, per il conferimento di uno *status* giuridico privilegiato alle c.d. minoranze nazionali – gruppi francofono della Valle d'Aosta, germanofono dell'Alto Adige e, in minor misura, sloveno delle province di Trieste e Gorizia⁶ – e la pressochè totale assenza di misure di protezione nei confronti degli appartenenti ai restanti, sebbene meno consistenti, gruppi alloglotti di antico insediamento disseminati nel territorio nazionale. La diversità di approccio emersa già durante i lavori preparatori della Carta costituzionale tra isole linguistiche e minoranze etniche e linguistiche dei territori di confine – le uniche, queste ultime, degne di rilievo sul piano giuridico e politico⁷ –, pur non conservando traccia nell'art. 6

dai seguenti stati: Armenia, Austria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Liechtenstein, Olanda, Norvegia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito ed è stata firmata da: Azerbaigian, Moldavia, Ucraina, Macedonia, Russia, Romania, Malta, Lussemburgo, Italia, Islanda, Francia, Repubblica Ceca (cfr. <http://conventions.coe.int>). A proposito della mancata ratifica da parte della Francia della Carta delle lingue regionali o minoritarie, è significativa la decisione del *Conseil Constitutionnel* (decisione 99-412 del 15 giugno 1999), che, accogliendo il ricorso presentato dal capo dello stato, giudicava non conforme alla Costituzione il documento in questione, le cui disposizioni si ponevano in contrasto con i principi della indivisibilità della repubblica, di eguaglianza e unicità del popolo francese, nonché con la proclamazione del carattere ufficiale della lingua francese; per un commento alla sentenza, cfr. F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, *La République contre Babel*, «Rev. dr. pub.» 4 (1999), p. 985 ss.

⁶ Lo statuto della Valle d'Aosta (legge cost. 4/1948) ha optato a favore della minoranza francofona ivi residente per un sistema di bilinguismo totale in conseguenza del quale le lingue italiana e francese sono parificate nella regione e gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua senza necessità di traduzioni, nelle assunzioni pubbliche l'essere originari della regione o la conoscenza della lingua francese costituisce titolo preferenziale e nell'insegnamento è dedicato alle due lingue pari numero di ore. Lo statuto del Trentino-Alto Adige (legge cost. 5/1948, sostituito dalla legge cost. 1/1971 e, più recentemente, modificato da legge cost. 2/2001) ha invece optato a favore della popolazione germanofona altoatesina per il principio di separatismo linguistico, che permette l'uso disgiunto delle lingue italiana e tedesca e si riflette nella organizzazione del sistema scolastico nella provincia di Bolzano, nella disciplina dell'uso della madrelingua nei rapporti con gli organi amministrativi e giurisdizionali situati nella provincia o aventi competenza regionale (cfr. d.P.R. 574/1988) e nella previsione del meccanismo della proporzionale etnica per l'assunzione del personale civile delle amministrazioni statali e degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano in base alla consistenza numerica dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino della provincia quale risultante dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione (d.P.R. 752/1975). Lo statuto del Friuli-Venezia Giulia (legge cost. 1/1963) non contiene disposizioni specificamente rivolte alla tutela delle minoranze linguistiche della regione. La condizione giuridica della minoranza slovena risulta da una stratificata normativa composta da accordi internazionali, da atti legislativi e amministrativi dello stato e della regione, ai quali si è da ultimo aggiunta la legge statale 38/2001 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), sui cui v. *infra* § 4.

⁷ Cfr., in proposito, la relazione pubblicata in *Dossier Provvedimento, La tutela delle minoranze linguistiche. Normativa statale e regionale*, n. 121/II, XI legislatura – marzo 1993, Camera dei deputati – Servizio Studi, p. 19 ss.

Cost.⁸, ha trovato un seguito nelle vicende attuative del precetto costituzionale e nel pensiero del giudice delle leggi. La Corte costituzionale ha contribuito infatti, con la definizione e progressiva chiarificazione del concetto di minoranza linguistica riconosciuta, ad avvalorare, in un certo senso, in sede interpretativa, la categorizzazione delineata dai costituenti. Le pronunce del giudice costituzionale, d'altro canto, hanno ricevuto impulso e, al tempo stesso, offerto sostegno al comportamento ambiguo del legislatore ordinario, orientato a sottolineare il *favor* verso le minoranze linguistiche riconosciute – come confermano le normative sporadicamente sopraggiunte agli statuti speciali⁹ – e a perseverare in un atteggiamento agnostico, quando addirittura non palesemente ostile, nei confronti dei restanti gruppi alloglotti, relegati nello *status* di minoranze linguistiche non riconosciute. Queste ultime, distribuite nei territori sia delle regioni ordinarie che speciali, essendo prive di una legge generale di riconoscimento, hanno ricevuto una attenzione alquanto modesta da parte del legislatore

⁸ Quello che nella numerazione definitiva del testo costituzionale sarebbe diventato l'art. 6, secondo cui "La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche", fu approvato in Assemblea costituente (22 luglio 1947) a conclusione di un animato dibattito che, oltre ad operare per la prima volta un *discrimen* tra i numerosi gruppi minoritari stanziati nel nostro paese, collegò il tema alla configurazione della forma di stato. In tale senso, il proponente – on. Codignola – suggeriva di inserire la disposizione nel titolo della Costituzione dedicato all'ordinamento regionale (art. 108-*bis*: "La repubblica garantisce il pieno e libero sviluppo, nell'ambito della Costituzione, delle minoranze etniche e linguistiche esistenti sul territorio dello stato (1°co.) / Gli enti autonomi regionali non possono, sotto nessuna forma, limitare o modificare i diritti fondamentali del cittadino sanciti dalla presente Costituzione, né emanare norme con essa in contrasto (2°co.)"). Su proposta dell'on. Tosato, il *plenum* decise infine di includere la disposizione tra i Principi fondamentali della Costituzione, nella contestuale previsione delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, poiché la protezione delle situazioni minoritarie non poteva considerarsi un problema legato esclusivamente alla autonomia regionale, essendo piuttosto una questione di origine generale. Veniva così superata, tra l'altro, l'obiezione dell'on. Ruini, il cui progetto di Costituzione non aveva contemplato specificamente la tutela delle minoranze, dal momento che l'affermazione del principio di eguaglianza per tutti i cittadini indipendentemente dalla razza e dalla lingua (art. 2 progetto) avrebbe reso pleonastica qualunque ulteriore previsione.

⁹ Se si eccettuano le normative statali dettate in relazione alle "minoranze linguistiche riconosciute" (es. art. 109 c.p.p.; art. 7 legge 277/1993; art. 1, 6°co., lett. b), punto 7 e art. 2.6 legge 249/1997), o "comunque riconosciute" (es. art. 72 R.D. 1238/1939), oppure alle minoranze linguistiche tutelate dagli statuti speciali o garantite da forme particolari di tutela (es. art. 54 d.P.R. 315/1965; art. 35, 3°co. legge 1213/1965; art. 3, 3°co. legge 2/1997; art. 9, 3°co. legge 515/1993), impliciti e modesti riferimenti alle comunità alloglotte in generale sono contenuti all'interno di normative statali settoriali, che fanno riferimento alla tutela delle caratteristiche etniche e culturali nella regolamentazione dei bacini di utenza per la radiodiffusione sonora (art. 3, 10°co. legge 223/1990), ai gruppi etnici e linguistici in quanto titolari del diritto di accesso radiotelevisivo (art. 6 legge 103/1975), alla diffusione di idee fondate sull'odio razziale o etnico per limitare la libertà di espressione e associazione dei cittadini (art. 1 d.l. 122/1993), ad ogni comportamento che comporti una distinzione basata, tra l'altro, sulla origine razziale o etnica per definire il concetto di discriminazione (art. 41 legge 40/1998).

statale, potendo contare soltanto sulle iniziative dei legislatori locali progressivamente sensibili alla promozione degli usi pubblici delle lingue minoritarie¹⁰, non senza tradire in talune occasioni la tentazione di strumentalizzare i contenuti della tutela linguistica a prevalenti interessi di natura economica. La linea di demarcazione – e discriminazione – tra gruppi linguistici era dunque tracciata in base ad una dichiarazione formale di riconoscimento, che equivaleva ad individuare una determinata comunità minoritaria e a promuoverla da una condizione meramente esistenziale ad una giuridicamente rilevante, così da renderla destinataria di forme di tutela speciale, le quali concorrevano ad assicurare l'eguaglianza sostanziale e a rafforzarne contestualmente la dimensione collettiva attraverso la valorizzazione del senso di solidarietà del gruppo e le garanzie dei diritti linguistici, che sono prevalentemente strutturati in base al criterio territoriale. In mancanza di riconoscimento, la minoranza linguistica si collocava, per così dire, ad uno stadio pregiudiziale, di mero fatto, che non le consentiva di beneficiare di misure di protezione dissimili da quelle, generali e generiche, fruibili da qualunque cittadino o individuo, indipendentemente da qualsivoglia appartenenza minoritaria, e tutt'al più di interventi di politica culturale, di preferenza affidati all'iniziativa del legislatore locale.

Pronunciandosi sull'uso della lingua slovena davanti all'autorità giudiziaria nella provincia di Trieste, la Corte costituzionale faceva discendere l'attribuzione alla minoranza slovena di quella provincia dello *status* di minoranza linguistica riconosciuta dall'adempimento di precisi obblighi internazionali nonché dalla adozione di norme interne di rango costituzionale e di atti normativi nazionali e regionali in qualche modo connessi agli impegni internazionalmente assunti dallo stato italiano (sentenze 28/1982 e 62/1992). Da tale interpretazione la dottrina argomentava criticamente che se le minoranze riconosciute erano soltanto quelle cui si rivolgevano le disposizioni degli statuti speciali e del diritto internazionale¹¹, le comunità linguistiche minoritarie per le quali non ricorressero i menzionati presupposti giuridici, poiché interessate da vicende storiche e costituzionali diverse, non potevano fruire in quanto tali del riconoscimento ed il fondamento della loro tutela sarebbe stato pertanto da ricercare nel disposto generale dell'art. 6 Cost., sempre che non ci si limitasse agli aspetti strettamente culturali¹². Sulla questione della fonte abilitata a rico-

¹⁰ Cfr. *infra* § 5.

¹¹ Cfr. E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Torino 1997, p. 29 ss.

¹² In tal caso, il fondamento della tutela andrebbe ricercato, più che nell'art. 6, nell'art. 9 Cost. In proposito, A. PIZZORUSSO, *Problemi giuridici dell'uso delle lingue in Italia (con particolare riferimento alla situazione delle minoranze linguistiche non riconosciute)*, «Le Regioni» (1977), p. 1035, e *Libertà di lingua e diritti linguistici: una rassegna comparata*, ivi (1987), p. 1332 ss., segna la linea di demarcazione tra la tutela della lingua alla stregua di fattore connotante una formazione sociale ovvero di bene culturale nella presenza o meno di un senso di autoconsapevolezza identitaria nei parlanti l'idioma minoritario.

noscere una minoranza linguistica, più dettagliate argomentazioni – nonostante le oscillazioni e taluni *revirements* rispetto alla giurisprudenza costituzionale – provenivano dalle giurisdizioni chiamate a risolvere concrete controversie relative agli usi pubblici della lingua slovena. Veniva così invocato l'esercizio della potestà legislativa statale allo scopo di garantire l'effettività degli artt. 6 Cost. e 3 statuto Friuli-Venezia Giulia e rendere possibile la predisposizione delle strutture organizzative necessarie al godimento dei diritti costituzionalmente garantiti ai componenti della minoranza linguistica¹³. Gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale ed in particolare il superamento della angusta impostazione della tutela delle minoranze linguistiche come “materia” di competenza statale, da un lato (sent. 312/1983), ed il conferimento della autonomia statutaria a comuni e province (art. 4 legge 142/1990), dall'altro, non potevano essere ignorati dal giudice amministrativo, il quale precisava la portata ed i contenuti della possibilità di intervento delle fonti legislative non statali. Se era ormai pacifica l'esclusione di una riserva di legge statale, non sembrava, d'altra parte, ammissibile che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si spingessero “apertamente o surrettiziamente” ad introdurre il riconoscimento delle lingue minoritarie, che doveva competere “in via esclusiva” allo stato¹⁴. Secondo quella impostazione, infatti, soltanto una normativa statale sarebbe stata in grado di contemperare il principio fondamentale dell'art. 6 Cost. con gli altri principi costituzionali fondamentali coinvolti, non potendo pertanto in sua assenza dedursi automaticamente da una disciplina di rango regionale o regolamentare – come quella dettata da uno statuto comunale – l'attribuzione dello *status* di minoranza linguistica riconosciuta.

4. A chiarire l'equivocità della nozione e gli interrogativi sulla possibile natura dell'atto di riconoscimento delle minoranze linguistiche ha contribuito finalmente il legislatore ordinario. A conclusione di un lungo e travagliato *iter* parlamentare avviato fin dalla VIII legislatura, la legge 482/1999 è la prima “legge generale” di attuazione dell'art. 6 Cost.¹⁵, idonea a fornire le premesse comuni per la predisposizione

¹³ Cfr. Tar Friuli-Venezia Giulia, sent. 23 settembre 1982, n. 187, «Le Regioni» 1-2 (1983), p. 250 ss.; Cons. stato, sez. IV, 3 ottobre 1990, n. 730, «Foro amm.» (1990), p. 1182 ss.; Trib. Trieste 16 febbraio 1988, n. 821, «Cass. pen.» (1990), p. 952 ss.; Cass. pen., sez. I, 3 marzo 1992, «Cass. pen.» (1992), p. 1797 ss.; Corte Conti, sent. 1381/1983, «Riv. Corte Conti» I (1984), p. 368 ss.

¹⁴ Cfr. Tar Friuli-Venezia Giulia 15 luglio 1996, n. 783, “TAR” (1996), p. 3181 ss.

¹⁵ I sopravvenuti scioglimenti parlamentari determinavano, sino alla XIII legislatura, momenti di stasi e di successiva ripresa nel travagliato *iter* di attuazione dell'art. 6 Cost., non senza pervenire in più di una occasione ad uno stadio significativo di avanzamento (testi unificati della commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, XI e XII legislatura) quando non addirittura alle soglie della approvazione definitiva (1985 e 1991). Muovendo dal provvedi-

di uno statuto giuridico modulabile a cura dei poteri locali e rivolto a tutte le minoranze linguistiche espressamente enumerate, tra le quali compaiono anche le popolazioni minoritarie dell'arco alpino già destinatarie, per le ragioni a suo tempo evidenziate dalla cosiddetta Commissione Forti in Assemblea costituente, di misure speciali di protezione. Dopo aver pleonasticamente proclamato il carattere ufficiale dell'italiano e collocato tra gli obiettivi della repubblica la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana e la promozione della valorizzazione delle lingue e culture espressamente oggetto di tutela (art. 1), la legge infatti impegna la repubblica alla tutela della lingua e cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 2).

In linea con un atteggiamento che non è mai venuto meno alla consapevolezza della opportunità di legare il tema della identità linguistica e culturale a quello del decentramento territoriale, l'art. 3 rende protagoniste le popolazioni e le istituzioni locali del procedimento di delimitazione degli ambiti territoriali cui applicare le misure di protezione. Tuttavia, diversamente dai precedenti progetti di legge, in luogo della autorità regionale è ora il consiglio provinciale il soggetto incaricato di provvedere a siffatta operazione, previo parere dei comuni interessati; inoltre, l'iniziativa popolare o di una minoranza consiliare ovvero – qualora nessuna delle indicate condizioni si verifichi – l'esito favorevole della consultazione della popolazione residente prescinde dal requisito della appartenenza individuale alla identità minoritaria, il cui rafforzamento risulta pertanto conseguente ad una scelta imputabile alla maturità e consapevolezza dei cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ospitano le minoranze linguistiche individuate dalla legge.

L'attribuzione dello *status* di minoranze linguistiche riconosciute ad opera della legge generale e la definizione delle aree di insediamento minoritario da parte degli enti infraregionali soddisfano i presupposti per la realizzazione dei diritti linguistici sanciti dal legislatore. L'opzione prevalente per il criterio territoriale tollera le deroghe disposte a tutela della libera scelta personale nella garanzia dell'uso della lingua

mento sul quale si era favorevolmente pronunciata la commissione affari costituzionali nella XII legislatura, la Camera trasmetteva al Senato il testo approvato nella seduta del 17 giugno 1998 (XIII legislatura) che, senza modificazioni, riceveva il *placet* definitivo del Senato il 25 novembre 1999, diventando la legge 15 dicembre 1999, n. 482. A commento della legge in parola, cfr.: S. BARTOLE, *Le norme per la tutela delle minoranze linguistiche storiche*, «Le Regioni» 6 (1999), p. 1063 ss.; E. PALICI DI SUNI PRAT, *La legge italiana sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche nel quadro europeo*, «Dir. pubbl. comp. eur.», I (2000), p. 101 ss.; V. PIERGIGLI, *La legge 15 dicembre 1999, n. 482 ("Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche") ovvero dall'agnosticismo al riconoscimento*, «Rass. parl.» 3 (2000), p. 623 ss.; P. RICHARD, *La loi-cadre sur la protection des minorités linguistiques historiques en Italie: entre sincérité et opportunité*, «Rev. fr. dr. const.» 45 (2001), p. 55 ss.

minoritaria nell'istruzione; la facoltà di impiegare la madrelingua è prevista nei pubblici consessi senza pregiudizio di quanti non conoscano la lingua ammessa a tutela e salvo il carattere ufficiale della lingua italiana; l'impiego dell'idioma minoritario è altresì consentito nei rapporti con la pubblica amministrazione, davanti alla autorità giudiziaria e nella toponomastica. I diritti linguistici riconosciuti comprendono la garanzia dell'uso della lingua minoritaria sia come strumento di insegnamento che come materia curricolare nelle scuole materne, elementari e secondarie inferiori, senza escludere ulteriori iniziative per la valorizzazione e la ricerca anche a livello universitario (artt. 4-6); l'impiego della madrelingua nelle pubbliche adunanze, fatto salvo il diritto di quanti non conoscano la lingua ammessa a tutela ad una immediata traduzione in italiano (art. 7); la pubblicazione nell'idioma minoritario di atti ufficiali dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e non territoriali, fermo restando l'esclusivo valore legale del testo redatto in lingua italiana (art. 8); l'impiego della lingua minoritaria nei rapporti con l'amministrazione locale e davanti alla autorità giudiziaria (art. 9), nonché nelle indicazioni topografiche (art. 10), mentre per il ripristino dei cognomi, eventualmente modificati, nella forma originaria è prescritta la presentazione di idonea documentazione (art. 11) e nel sistema dei *mass media* lo Stato è tenuto ad assicurare la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza, alle quali le regioni interessate possono rivolgere particolare attenzione nell'ambito della programmazione radiofonica e televisiva (art. 12).

Nonostante taluni motivi di perplessità rilevabili sotto il profilo testuale¹⁶, nel complesso sui contenuti della legge 482/1999 non si può che esprimere una valutazione positiva, salvo verificarne in concreto la relativa implementazione. In primo luogo, è una legge attuativa di un principio fondamentale della Costituzione che per lungo tempo – anche con la complicità del giudice costituzionale – ha avvantaggiato in maniera pressoché esclusiva le comunità minoritarie concentrate nei territori di confine dell'arco alpino ed ha concorso ad accentuare il divario – e la disparità – nei confronti di altre comunità linguistiche di antico insediamento, alle quali tutt'al più è stato permesso di promuovere la conservazione e valorizzazione dei rispettivi idiomi alla stregua di beni culturali. In secondo luogo, si tratta di una legge di principi destinati a legittimare *ex post* ovvero a fornire l'opportuno fondamento giuridico per l'intervento dei poteri locali, colmando in tal modo le omissioni di taluni statuti

¹⁶ Ad esempio, nella legge 482 è scomparsa la menzione, tra le comunità minoritarie meritevoli di tutela, delle popolazioni zingare – alle quali peraltro si sono rivolte svariate iniziative regionali –, ed inoltre non si può fare a meno di rilevare l'ambigua distinzione tra le *popolazioni ... e quelle parlanti ...*, quasi a voler postulare una sorta di gerarchia tra formazioni sociali contraddistinte da caratteri etnico-linguistici propri, da un lato, ed idiomi minoritari rilevanti essenzialmente sotto l'aspetto linguistico-culturale, dall'altro, che non sembra trovare un ragionevole fondamento giuridico né, tanto meno, legittimazione negli studi sociolinguistici.

regionali¹⁷ e permettendo di superare, anche mediante meccanismi istituzionali di coordinamento e proposta (art. 3, 3°co.), l'ulteriore discriminazione derivante dalla frammentazione geografica del medesimo nucleo linguistico o di nuclei linguistici affini, come nei casi emblematici degli Sloveni del Friuli-Venezia Giulia e dei Ladini diversamente trattati a seconda della provincia di residenza.

Inoltre, la valorizzazione delle lingue e culture ammesse a tutela anche al di là dei confini nazionali nei territori in cui sono diffuse e a condizioni di reciprocità (art. 19) testimonia la presa d'atto di un principio già sancito dal Consiglio d'Europa (art. 18, 2°co. Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali) che riconosce nella promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale e nella stipulazione di intese con stati esteri ove sono stanziati comunità di lingua italiana lo strumento più idoneo a rafforzare i vincoli comuni e a preservare le rispettive identità linguistiche e culturali dal rischio della assimilazione alle culture maggioritarie (art. 19, 2°co.).

Se si eccettua l'espressa consacrazione degli obblighi governativi di adottare entro sei mesi le misure regolamentari di attuazione, sentite le regioni interessate (art. 17) e di riferire annualmente al parlamento sullo stato degli adempimenti relativi ai rapporti di cooperazione con l'estero (art. 19, 3°co.), la legge si astiene dal fissare ulteriori termini per l'attivazione delle procedure preliminari descritte dall'art. 3 e dal prevedere meccanismi a titolo sanzionatorio-sostitutivo da parte dello stato in caso di inerzie o ritardi delle autorità comunali e provinciali. Superato l'atteggiamento di indifferenza e agnosticismo poco congeniale ad un ordinamento democratico e pluralista, il legislatore statale ha mostrato di recepire non soltanto la direttiva dell'art. 6 Cost. ma anche i precetti costituzionali a quella variamente collegati (artt. 2, 3, 5, 9, 21), rinviando agli organi governativi e ministeriali, da un lato, ed ai livelli di autonomia più prossimi ai cittadini, dall'altro, il completamento dell'impianto normativo così delineato.

La riconduzione delle "popolazioni ... slovene" tra i beneficiari delle misure di protezione accordate alle minoranze linguistiche storiche dalla legge 482/1999 (art. 2) se in qualche modo avrebbe dovuto già di per sé concorrere ad attenuare il diverso trattamento derivante dalla frammentazione geografica del medesimo nucleo linguistico nei territori delle province di Trieste, Gorizia e Udine, non ha comunque impedito la prosecuzione delle iniziative dirette specificamente ai gruppi slavofoni della regione, allo scopo di pervenire ad una tutela organica e globale. In tale pro-

¹⁷ Gli statuti della Puglia, della Sicilia e della Sardegna non contengono riferimenti alle minoranze linguistiche stanziate nei rispettivi territori regionali. Oltre che negli statuti speciali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche sono presenti negli statuti delle regioni Piemonte (art. 7), Veneto (art. 2), Molise (art. 4), Calabria (art. 56, lett. r).

spettiva si colloca la legge 38/2001 che, unificando svariate proposte presentate nel corso della XIII legislatura¹⁸, effettua il riconoscimento della minoranza slovena insediata nelle citate province della regione, cui si applicano le misure previste dalla legge 482/1999 salvo quanto espressamente disposto dal provvedimento in esame (art. 1)¹⁹. Oltre alla legge 482/1999, vengono richiamati gli artt. 2, 3 e 6 Cost., l'art. 3 statuto regionale, nonché i principi della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie in quanto principi ispiratori della presente iniziativa (art. 2). Entro le aree territoriali di insediamento tradizionale della minoranza, da individuarsi con decreto del presidente della repubblica sulla base di una tabella predisposta a cura di un Comitato istituzionale paritetico (art. 3) e su richiesta di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri interessati (art. 4), sono introdotte garanzie in materia di onomastica e denominazioni nella lingua minoritaria (art. 7), nonché nella toponomastica e nelle insegne pubbliche (art. 10); viene assicurata la facoltà di usare la lingua slovena nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, compresi le autorità giudiziarie locali, i concessionari di servizi di pubblico interesse, nonché nelle adunanze degli organi elettivi e ad esclusione dei rapporti con le Forze armate e di Polizia (artt. 8-9)²⁰. Ulteriori disposizioni sono rivolte a garantire il diritto all'istruzione in lingua slovena nelle scuole pubbliche delle province di Trieste e Gorizia con rinvio alla legge 1012/1961 (art. 11), mentre la garan-

¹⁸ Cfr. d.d.l. A.S. 2750; p.d.l. A.C. 3826; p.d.l. A.C. 3730; p.d.l. A.C. 3935, d.d.l. A.S. 4735 che, unificando i progetti di legge nn. 229, 3730 e 3935, veniva approvato dalla Camera il 12 luglio 2000 e trasmesso al Senato ove il 14 febbraio 2001 riceveva l'approvazione definitiva.

¹⁹ Sino alla entrata in vigore della legge 38/2001, diverso era il regime giuridico delle minoranze slovene distribuite nei territori delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Se infatti la comunità stanziata nel capoluogo della regione veniva considerata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, "minoranza linguistica riconosciuta" in quanto destinataria di misure di protezione previste da accordi internazionali e norme di rango costituzionale, all'omologo gruppo insediato nel territorio della provincia di Gorizia si indirizzavano soltanto le norme contenute nella legislazione statale in materia di insegnamento nella lingua slovena, le quali peraltro trovano applicazione altresì nelle scuole slovene della provincia di Trieste (legge 1012/1961), mentre privi di qualsiasi considerazione da parte del legislatore statale restavano gli Sloveni della provincia di Udine.

²⁰ Tale garanzia, che si articola altresì nel diritto di ricevere risposta in lingua slovena, opera sia nelle comunicazioni verbali che nella corrispondenza con le pubbliche amministrazioni e negli interventi sia orali che scritti all'interno degli organi elettivi, con l'obbligo di provvedere alla traduzione in lingua italiana degli atti scritti in sloveno, mentre il bilinguismo italiano-sloveno è consentito nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori previamente individuati secondo le modalità di cui all'art. 4. Al fine di rendere effettive quelle misure è fatto obbligo alle amministrazioni di provvedere all'adeguamento dei propri uffici, del personale e della organizzazione interna; agli enti locali è rimessa la modifica dei rispettivi statuti di autonomia per renderli conformi alle sopraggiunte disposizioni della legge.

zia di tale diritto nelle scuole dei comuni della provincia di Udine costituisce oggetto di separata disciplina (art. 12), in ragione del fatto che in quell'area il recupero della identità slovena necessita di strumenti parzialmente differenziati e più appropriati a fronte del processo di assimilazione e della diversa storia linguistica, culturale e amministrativa. Il sostegno della regione ad iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali svolte dalle istituzioni rappresentative della minoranza slovena (art. 16), le iniziative del governo per favorire lo sviluppo delle relazioni culturali con la repubblica di Slovenia e tra le popolazioni di confine (art. 17), il trasferimento alla regione di determinati immobili per lo svolgimento di attività culturali e scientifiche in lingua slovena (art. 19), la tutela del patrimonio storico e artistico e degli interessi sociali, economici e ambientali nei territori dei comuni appositamente individuati (artt. 20- 21) costituiscono gli obiettivi più significativi assunti dal legislatore statale per la tutela e valorizzazione della identità culturale della minoranza linguistica slovena. Infine, a carico del legislatore statale viene posto l'obbligo di favorire la rappresentanza parlamentare di candidati appartenenti alla minoranza slovena (art. 26) e viene disposta la estensione alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena e siano rappresentative, nei comuni previamente individuati, della minoranza stessa dei diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 22). Nelle disposizioni finali, la legge conferma la vigenza delle misure di tutela adottate in seguito al *Memorandum* di Londra ed al trattato di Osimo, senza escludere l'applicabilità alla minoranza slovena della regione delle disposizioni eventualmente più favorevoli derivanti dalla legislazione nazionale (art. 28).

Recentemente il governo ha dato attuazione all'art. 17 della legge 482/1999 nonché, in attesa della completa operatività delle relative disposizioni, alla legge 38/2001 con il d.P.R. 345/2001²¹ che dopo avere stabilito le modalità per la delimitazione degli ambiti territoriali cui applicare le misure di tutela (art. 1), effettua una serie di rinvii agli organi statali, alle istituzioni scolastiche e agli enti locali rispettivamente per assicurare l'apprendimento della lingua minoritaria nelle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado eventualmente avviando una fase di sperimentazione didattica (art. 2), per favorire le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente (art. 3), per definire le modalità relative all'impiego delle lingue ammesse a tutela negli organi elettivi degli enti locali e negli uffici delle pubbliche amministrazioni (artt. 4 e 6).

A conferma della progressiva presa di coscienza del legislatore italiano per le

²¹ Il d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) è pubblicato in G.U., Serie generale, 13 settembre 2001, n. 213.

problematiche connesse alla tutela minoritaria non si può omettere di menzionare, infine, l'entrata in vigore di due leggi costituzionali. La legge cost. 1/1999 di revisione degli artt. 121, 122, 123 e 126 Cost., sebbene introducendo una procedura complessa di approvazione degli statuti regionali, consente di ampliare l'autonomia statutaria delle regioni ordinarie che, anche alla luce della sopraggiunta normativa di attuazione dell'art. 6 Cost., potrebbe permettere nel prossimo futuro alle regioni di precisare meglio o introdurre *ex novo* disposizioni di principio in relazione alla tutela delle rispettive minoranze linguistiche. La legge cost. 2/2001 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano) di riforma degli statuti speciali si segnala, sotto la nostra prospettiva di indagine, soprattutto per la modifica apportata allo statuto del Trentino-Alto Adige e alla disciplina delle situazioni minoritarie nella regione. In primo luogo, infatti, è stata attenuata la disparità di trattamento tra i gruppi linguistici ladini rispettivamente insediati nelle province di Bolzano e Trento vigente ai sensi del precedente statuto (d.P.R. 670/1972): con la revisione del 2001, è stata recepita l'inclinazione da tempo manifestata nel senso di assicurare al territorio coincidente con quello dei comuni espressamente enumerati ove è stanziato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa un seggio nel consiglio provinciale di Trento (art. 48, 3°co.)²². Inoltre, nella prospettiva di potenziare il regime giuridico della tutela non soltanto della comunità ladina ma altresì delle comunità germanofone della provincia di Trento, la riforma dello statuto speciale ha riconosciuto alle popolazioni ladina, mochena e cimbra dei comuni espressamente enumerati della provincia il "diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse", aggiungendo la garanzia dell'insegnamento della lingua e cultura tedesca e ladina nelle scuole dei comuni della provincia ove quelle lingue siano parlate (nuovo testo dell'art. 102 statuto)²³. Allo scopo di assicurare la tutela e lo sviluppo

²² Ai sensi dell'art. 62 statuto (D.P.R. 670/1972), la rappresentanza del gruppo linguistico ladino era garantita nei consigli regionale e provinciale di Bolzano e nella composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali della medesima provincia. Con la riforma del 2001, l'art. 62 statuto è stato sostituito ("Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino"); inoltre il nuovo testo dell'art. 48 statuto, dopo aver sancito la garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel consiglio provinciale di Bolzano (2°co.), ha aggiunto al 3°co. l'assegnazione di un seggio nel consiglio provinciale di Trento a garanzia del gruppo ladino-fassano. Infine, a tutela del gruppo linguistico ladino nella regione, è stata introdotta la garanzia di rappresentanza nella giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale (periodo aggiunto al testo dell'art. 36, 3°co. statuto).

²³ Prima della revisione statutaria del 2001, a tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento era intervenuto, quale normativa di attuazione statutaria, il d.P.R. 592/1993, successivamente modificato dal d.P.R. 321/1997. Lo statuto (d.P.R. 670/1972) si

culturale, sociale ed economico delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, la provincia di Trento garantisce la destinazione di finanziamenti, tenendo conto della loro entità e dei loro bisogni (testo modificato dell'art. 15 statuto). Altrettanto significativa è la estensione della facoltà – prima riconosciuta limitatamente al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano – di impugnare davanti al tribunale di giustizia amministrativa di Trento gli atti amministrativi ed i provvedimenti dei comuni, rispettivamente da parte dei consiglieri regionali o provinciali e anche – nel secondo caso – da parte dei consiglieri comunali previo accertamento ad opera di un quinto del consiglio comunale, qualora quei provvedimenti risultino lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra residenti nella provincia di Trento (art. 92, ult.co. statuto).

5. La legge 482/1999 si inserisce, oltre che nella scia dei principi stabiliti dagli organismi europei ed internazionali, nel contesto delle iniziative legislative regionali avviate soprattutto dagli anni Ottanta e finalizzate non soltanto alla salvaguardia dei patrimoni linguistici regionali, ma altresì alla disciplina di determinati usi pubblici degli idiomi minoritari nelle rispettive aree di insediamento. Proprio con riguardo ai rapporti tra la sopravvenuta legge generale di principi e la esistente normativa regionale, si precisa che nei confronti delle regioni di diritto speciale restano ferme le disposizioni in vigore salva la possibilità di estendere le misure più favorevoli della legge generale mediante decreti di attuazione statutaria (art. 18), mentre per le regioni ordinarie il parlamento ha fatto salve le disposizioni regionali vigenti che abbiano introdotto un regime di maggiore garanzia per le minoranze linguistiche ed ha disposto l'adeguamento della legislazione regionale ai principi della legge *de qua* nelle materie di loro competenza (art. 13).

Il venir meno di una presunta riserva di legge statale in “materia” di tutela delle minoranze linguistiche (Corte cost. 312/1983), che è stata all'origine dei rinvii governativi di leggi regionali conseguentemente ridimensionate negli obiettivi e nei contenuti²⁴ e l'interpretazione del termine “repubblica” di cui all'art. 6 Cost. come

limitava a prevedere, a tutela dei ladini stanziati nel territorio della provincia di Trento, la garanzia dell'insegnamento della lingua e cultura ladina nelle scuole dei comuni della provincia ove l'idioma è parlato (art. 102, 2°co.), e, più in generale a tutela delle popolazioni ladine, il diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, al rispetto della toponomastica e delle tradizioni (art. 102, 2°co.).

²⁴ Ci si riferisce, in particolare, al progetto approvato il 28 luglio 1977 (Tutela del patrimonio storico e culturale delle minoranze etnico-linguistiche del Molise), che dopo il rinvio governativo non ebbe più seguito, e al progetto approvato il 19 maggio 1977 (Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte), che dopo i rilievi governativi sarebbe stato modificato e promulgato come legge reg. Piemonte 30/1979. A commento di tali rinvii, cfr. R. INGICCO, *Minoranze linguistiche: due iniziative regionali rinviate dal governo*, «Le Regioni» (1977), p. 971 ss.; ID., *La legge regionale piemontese sulla tutela del patrimonio linguistico e*

sinonimo di stato-ordinamento imprimevano una accelerazione all'esercizio della potestà legislativa delle regioni – sia a statuto ordinario che speciale –, la quale non poteva ulteriormente accettare di essere relegata entro gli ambiti angusti – sebbene non trascurabili – della protezione dei patrimoni linguistici e culturali locali. Gli enti regionali rivendicano così la competenza a disciplinare determinati usi pubblici degli idiomi minoritari nelle rispettive aree di insediamento. D'altra parte, a sospingere l'evoluzione della normativa verso la direzione indicata contribuivano sia la riforma delle autonomie locali ed il conferimento della potestà statutaria a comuni e province (legge 142/1990), sia la riconduzione alla potestà legislativa esclusiva delle regioni di diritto speciale della disciplina concernente l'ordinamento degli enti locali (legge cost. 2/1993).

In tal senso, gli interventi più recenti del legislatore regionale si occupano, tra l'altro, della disciplina delle iniziative didattiche, della promozione culturale e della informazione locale, della garanzia dell'uso della lingua minoritaria nei rapporti dei cittadini con l'amministrazione locale e all'interno delle amministrazioni stesse, nelle adunanze degli organi della regione e degli enti subregionali nelle aree di insediamento storico della popolazione minoritaria, nella toponomastica²⁵, sino alla previsione di garanzie di rappresentanza delle comunità alloglotte espressamente individuate nelle istituzioni politiche locali e nella amministrazione pubblica come disposto a tutela della minoranza ladina presso gli organi collegiali degli enti pubblici locali della provincia di Bolzano (d.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L, che così stabilisce sulla base dell'art. 62 statuto Trentino-Alto Adige), nonché a tutela della minoranza *Walser* della Valle d'Aosta nei cui confronti il legislatore regionale ha disposto, al verificarsi di determinate condizioni, la riserva di un seggio presso il consiglio regionale (legge reg. 3/1993). Inoltre, sempre più frequentemente il legislatore regionale impegna l'amministrazione locale alla conservazione e allo sviluppo della identità etnica, culturale e storica delle popolazioni alloglotte e della comunità regionale in generale (es. art. 1 legge reg. Friuli-Venezia Giulia 15/996 e art. 1 legge reg. Sardegna 26/1997). L'esaltazione della identità culturale minoritaria trova realizzazione in una serie di interventi che variamente afferiscono al territorio – dall'urbanistica all'architettura ai centri storici, dalla tutela del paesaggio alla discipli-

culturale, ivi (1980), p. 7 ss. Più recentemente, per motivi di invasione della sfera di competenza statale in materia di istruzione veniva impugnata dal governo davanti alla Corte costituzionale, che accoglieva i rilievi governativi (sent. 290/1994), una iniziativa legislativa della regione Sardegna (Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna); su tale vicenda, cfr. le osservazioni critiche di C. MURGIA, *La competenza integrativo-attuativa della Regione sarda in materia di programmi scolastici*, «Riv. giur. sarda» (1995), pp. 512-513.

²⁵ In tale senso, cfr. ad esempio: legge reg. Veneto 73/1994; legge reg. Molise 15/1997; legge reg. Sardegna 26/1997; legge reg. Piemonte 37/1997; legge reg. Basilicata 40/1998; legge reg. Friuli-Venezia Giulia 15/1996 modif. da legge reg. 13/1998.

na del turismo e alla produzione artigianale – e che concorrono a valorizzare gli aspetti di diversità propri delle comunità linguistiche minoritarie, oltre che a favorire la crescita spirituale dei componenti l'intera collettività regionale²⁶.

La riscoperta della identità minoritaria costituisce non soltanto uno dei dati più significativi nella evoluzione della normativa regionale, ma anche uno degli elementi ricorrenti in occasione della formulazione degli statuti comunali e provinciali, così inaugurandosi un rinnovato approccio da parte del legislatore locale rispetto alla definizione delle politiche minoritarie, che si propone di far leva sulle peculiarità socio-linguistiche-culturali condivise dagli appartenenti a determinate comunità per introdurre un regime giuridico diretto alla loro protezione e valorizzazione entro ambiti geografici predefiniti. Alla tutela dei patrimoni linguistici e culturali nonché alla valorizzazione delle attività tradizionali si rivolgono, infatti, nel quadro della autonomia comunale e provinciale gli statuti degli enti locali delle regioni ordinarie e speciali, rispettivamente sulla base dei principi dettati dal testo unico sulle autonomie locali (d.lg. 267/2000 che ha sostituito la legge 142/1990) e dalla legge cost. 2/1993 che ha riformato gli statuti speciali consentendo di svincolare l'esercizio della potestà legislativa – esclusiva e non più concorrente – in materia di ordinamento degli enti locali dal rispetto dei principi fondamentali racchiusi in eventuali leggi quadro statali. Nei territori dei comuni della provincia di Bolzano sulla base delle disposizioni contenute nello statuto regionale, ma anche nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia nonché Molise e Calabria, alla tutela affidata alla salvaguardia dei patrimoni linguistici minoritari come beni culturali, gli statuti degli enti locali affiancano sovente la garanzia degli usi pubblici degli idiomi minoritari (impiego della lingua minoritaria nell'insegnamento, nella segnaletica e toponomastica, nella amministrazione locale e nei rapporti con gli amministrati) e della determinazione degli assetti organizzativi delle amministrazioni locali²⁷. Peraltro, l'attenzione del legislatore locale verso la regolamentazione degli usi pubblici delle lingue minoritarie nei luoghi di insediamento storico dei gruppi minoritari previamente individuati è stata ulteriormente sollecitata dal re-

²⁶ Cfr., ad esempio, la legislazione sui parchi regionali delle regioni Veneto (leggi 12/1990 e 21/1990) e Basilicata (leggi 3/1986 e 28/1994); la legislazione sui centri storici della regione Sardegna (legge 29/1998) e della provincia di Trento (legge prov. 1/1993); la disciplina delle attività economiche nelle aree montane delle regioni Veneto (leggi 29/1983 e 2/1994), Molise (legge 29/1999), Basilicata (leggi 22/1994, 31/1994 e 53/1995), Calabria (legge 4/1999), Piemonte (legge 16/1999) e della provincia di Trento (legge prov. 17/1998).

²⁷ Sulla disciplina degli usi pubblici delle lingue minoritarie negli statuti degli enti locali, cfr. D. PAJERO, *Minoranze linguistiche e governo locale nel Friuli-Venezia Giulia*, in *La tutela giuridica*, cit., p. 225 ss. Sia consentito inoltre rinviare a V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano 2001, p. 476 ss.

lamento di attuazione della legge 482/1999 (artt. 4 e 6 d.P.R. 345/2001), consentendo di auspicare, attraverso l'evoluzione della normativa statutaria e regolamentare degli enti locali, un incremento del grado di tutela esistente ovvero l'avvio di un processo di sensibilizzazione per le istanze minoritarie precedentemente trascurate.

6. Il maggiore attivismo dimostrato negli ultimi anni dal legislatore sia statale che locale verso la protezione delle minoranze linguistiche fino ad epoca recente trascurate o debolmente protette se, da un lato, si inserisce nel *trend* sotteso alle iniziative del Consiglio d'Europa e nel diffuso orientamento degli stati di regolare mediante trattati bilaterali o multilaterali le situazioni minoritarie di confine anche valorizzando gli strumenti della cooperazione transfrontaliera²⁸, dall'altro lato non può non far riflettere sulle eventuali ripercussioni che l'introduzione di un regime derogatorio e speciale, quale quello diretto alla protezione delle minoranze linguistiche, è suscettibile di produrre nei confronti della restante popolazione, che rischia di venirsi a trovare, a sua volta e paradossalmente, in una situazione di svantaggio, senza trascurare le conseguenze di natura finanziaria che simili interventi inevitabilmente impongono in misura più o meno considerevole. Se la garanzia di determinati usi linguistici appare preordinata alla salvaguardia della identità culturale minoritaria secondo i principi di uno stato democratico che si impegna per promuovere il pluralismo in tutte le sue accezioni, compreso quello linguistico e culturale, il perseguimento di tale obiettivo non dovrebbe avvenire in modo da pregiudicare irragionevolmente i diritti degli altri cittadini, richiedendosi invece una delicata opera di bilanciamento tra le posizioni giuridiche della minoranza e della maggioranza che eviti forme di discriminazione *a contrario* – cioè dei membri del gruppo maggioritario e comunque di quanti non appartengono a comunità differenziate sulla base del fattore linguistico – ed assicuri effettivamente la pacifica convivenza sociale. Il dubbio si profila, ad esempio, qualora l'ordinamento preveda il meccanismo delle quote riservate in occasione della selezione della rappresentanza politica e nella composizione degli organi o uffici pubblici, in sede statale o decentrata, come nelle fattispecie previste dallo statuto del Trentino-Alto Adige²⁹. In tali ipotesi, le deroghe ai criteri generali della libera competizione tra le forze politiche e del pubblico concorso sono concepite in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale, a fini di garanzia ed eventualmente a titolo di compensazione per le sperequazioni inflitte dalla storia a determinati gruppi linguistici.

²⁸ Sulla regolamentazione delle situazioni minoritarie di confine mediante accordi tra stati, cfr., ad esempio, tra gli strumenti più recenti adottati dal governo italiano, il *Memorandum* di intesa italo-croato-sloveno del 1992 al quale ha fatto seguito il trattato tra Italia e Croazia del 1996 (ratificato dall'Italia con legge 129/1998) per la disciplina della condizione della minoranza italiana in Croazia e della minoranza croata in Molise, su cui cfr. N. RONZITTI, *Il trattato tra Italia e Croazia sulle minoranze*, «Riv. dir. internaz.» 3 (1997), p. 684 ss.

²⁹ Cfr. *supra* quanto riferito alle note (6) e (22).

D'altra parte, oltre ai problemi di compatibilità con i diritti dei membri del gruppo maggioritario, le suddette soluzioni sono suscettibili di porsi in contrasto – spostando la prospettiva in seno ai principi della Unione europea – con le libertà sancite dal Trattato. In proposito, alla Corte di Giustizia non sono mancate le occasioni per rilevare la conformità o meno con le norme comunitarie – e precisamente con le disposizioni relative alla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari negli stati membri della Unione Europea e alla libertà di circolazione dei lavoratori – di istituti concepiti dalla normativa nazionale italiana a garanzia dei cittadini tedeschi della provincia di Bolzano³⁰.

In relazione all'esperienza italiana, in particolare, la progressiva consapevolezza del legislatore statale e regionale verso il fenomeno minoritario alimenta talora il sospetto di una strumentalizzazione degli obiettivi di autonomia culturale al conseguimento di un maggior grado di autonomia politica. Sembra infatti difficile contestare il dato ampiamente verificabile nella evoluzione dei rapporti centro-periferia della progressiva rivitalizzazione delle istanze autonomistiche e delle culture locali, tra le quali specialmente quelle contrassegnate dalla (ri)scoperta di reali o presunti fattori di differenziazione linguistico-culturale meritano una particolare attenzione. Indipendentemente dalla specialità o meno della autonomia conferita alle regioni, il legislatore locale non sempre ha saputo sottrarsi alla tentazione di piegare il fine della tutela delle minoranze linguistiche alla conservazione di consolidati assetti organizzativi, che trovano nella disciplina delle attività economiche, del turismo, degli interventi sul territorio le principali modalità di manifestazione³¹.

La tutela e la valorizzazione degli idiomi minoritari e delle situazioni soggettive dei rispettivi parlanti dovrebbero allora essere assicurate in misura proporzionale agli effettivi bisogni, tenendo contestualmente presente il fatto che una politica di intervento positivo, e non fondata esclusivamente sul principio di non discriminazione sulla base del fattore linguistico, contribuisce all'arricchimento culturale di una data nazione e dell'intera umanità.

³⁰ Ci si riferisce, rispettivamente, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 24 novembre 1998, causa C-274/96, criticamente commentata da E. PALICI DI SUNI PRAT, *L'uso della lingua materna tra tutela delle minoranze e parità di trattamento nel diritto comunitario*, «Dir. pubbl. comp. eur.» I (1999), p. 171 ss. e sent. 6 giugno 2000, causa C-281/98, commentata da F. PALERMO, *Diritto comunitario e tutela delle minoranze: alla ricerca di un punto di equilibrio*, ivi, II (2000), p. 969 ss. Sulla compatibilità del c.d. patentino previsto dalla normativa di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige con il principio comunitario della libertà di circolazione dei lavoratori nella UE, cfr., inoltre, I. TELCHINI, *Problemi in ordine all'uso della lingua in Alto Adige nei rapporti fra privati e pubblici poteri*, «Studi in onore di G.M. Ubertazzi, Jus», (1999), spec. p. 528 ss.

³¹ Cfr. S. BARTOLE, *Le regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica: tentativi più o meno convinti di trovare una legittimazione etnica*, in *Le regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica*, a cura di S. BARTOLE, Milano 1999, p. 1 ss.

IL CONTRIBUTO DI GUIDO LODOVICO LUZZATTO AL TEMA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

GIOVANNA MASSARIELLO MERZAGORA, BARBARA ARTIOLI NOVIGENI*

1. Se si guarda, da un punto di vista storico-cronologico, all'emergere del tema delle minoranze linguistiche nella consapevolezza della società italiana, si deve riconoscere che i diritti delle minoranze, anche da un punto di vista linguistico, furono innanzitutto oggetto di dibattito politico, non tanto come riflesso di quella che oggi chiameremmo "un'alterità" minacciata, ma soprattutto come problema integrato all'insieme delle libertà negate durante il ventennio¹.

Tale fu l'approccio di Guido Lodovico Luzzatto che linguista non era, nei confronti delle minoranze linguistiche a partire già dagli anni Venti del secolo scorso: il tempo trascorso non toglie interesse agli scritti dell'autore, ma ne rivela piuttosto l'anticonformismo e il coraggio durante il periodo del regime fascista e nazifascista, soprattutto per quanto attiene ai suoi contributi nei confronti dell'area linguistica all'epoca denominata come "Tirolo meridionale".

Ricordare Guido Lodovico Luzzatto in riferimento alle sue valutazioni delle minoranze linguistiche significa anche valorizzare contributi che partirono da scelte politiche nel senso più profondo e da ispirazioni liberali e libertarie in epoca non favorevole ad esse. Infatti, grazie a interventi di tal genere, si preparò innegabilmente il terreno culturale nel quale i linguisti stessi a buon diritto s'inseriranno in un tempo molto più recente (dagli anni Settanta in poi).

Per una buona storiografia delle idee dei linguisti sulle minoranze non è forse inutile recuperare certi percorsi iscritti nel dibattito e nella militanza politica degli anni Venti-Quaranta, perché se ci fu una politica linguistica del fascismo – che ha già avuto attenzione presso i linguisti – ci fu anche una politica linguistica di segno opposto, più difficile da ristabilire con connotati netti in quanto legata alla stampa degli esuli e pertanto evidentemente non istituzionalizzata, impossibilitata a incide-

* I paragrafi 1, 2, 3 sono dovuti a G. Massariello Merzagora, 4 e 5 a B. Artioli Novigeni.

¹ T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita* (3 ed. aggiornata e ampliata), Bari 1995.

re e a essere anche soltanto divulgata (i testi di Guido Lodovico Luzzatto compaiono soprattutto in giornali clandestini dei fuoriusciti italiani legati al movimento socialista)².

Oggi, nel quadro di posizioni socio-linguistiche rinnovate, ci sembra meritevole ristabilire il peso di contributi quali quelli di Guido Lodovico Luzzatto: alcune analisi da lui precocemente compiute sul rapporto tra libertà civile e libertà di scelta linguistica possono essere considerate come premesse fondanti di un cammino storico, a tratti rimasto nell'ombra, che trova, settant'anni dopo, espressione aperta e sicura nelle parole di De Mauro: "La pluralità linguistica non solo appartiene al passato, non solo è iscritta nel nostro presente, ma è radicata nel funzionamento stesso della umana facoltà del linguaggio"³.

Prima degli anni Settanta, l'integrazione del discorso sulle eteroglossie nel dibattito e nell'interesse dei linguisti è alquanto fièvre: precedono soltanto gli scritti di Benvenuto Terracini⁴ che riecheggeranno poi apertamente nel lavoro di Grassi *Correnti e contrasti di lingua e di cultura nelle valli cisalpine di parlata provenzale e francoprovenzale*⁵. Tuttavia la prospettiva di studio delle conflittualità, in base all'esame dei fatti linguistici, rimane d'ordine interno alla linguistica: infatti si fa storia di "opposizioni e di conquiste" in termini meramente linguistici, come segni di un certo scontro culturale sul territorio soprattutto della montagna cuneese d'area

² Per la politica linguistica del fascismo rimando al documentatissimo testo di G. KLEIN, *La politica linguistica del fascismo*, Bologna 1986. È interessante osservare che i contesti (scuola, vita pubblica e privata) che oggi ricevono attenzione sistematica e scientifica a riguardo dell'assimilazione (e oppressione) linguistica delle minoranze nel periodo della dittatura fascista, furono tutti puntualmente descritti dal Luzzatto, in una dimensione talora 'minimalista', riferita cioè a dettagli di vita quotidiana, di comportamenti umani colti con l'occhio dell'uomo 'libero', viaggiatore', come potrà rilevare il lettore degli scritti da noi antologizzati. (Analogo iperdescrittivismo caratterizza la scrittura di Luzzatto nei saggi di critica d'arte e negli scritti politici citati in seguito). Rimarrà tale la prospettiva del Luzzatto anche nei confronti della situazione creatasi nel dopoguerra, epoca nella quale l'aspetto della 'nuova sopraffazione linguistica' gli sembrò continuare nell'ostentato monolinguisimo italiano della burocrazia in un territorio alloglotto (l'ultima storia linguistica del territorio in questione è naturalmente da scrivere in altre direzioni, alla luce della legislazione e dello status raggiunto dal tedesco).

In tempi a noi più vicini, può essere riscontrata una profonda consonanza con il Luzzatto nella percezione della minuta realtà sociologica e talora linguistica, nella tensione ideale sino all'utopico, di Alexander Langer, *Il viaggiatore leggero. Scritti 1961-1995*, Palermo 1996.

³ T. DE MAURO, *Presentazione*, in *Le minoranze etniche e linguistiche*, Atti del 2° Congresso Internazionale, Piana degli Albanesi (7/11 settembre 1988), Palermo 1989, pp.VII-XV: XV.

⁴ Soprattutto B. TERRACINI, *Conflitti di lingua e cultura*, Venezia 1957.

⁵ C. GRASSI, *Correnti e contrasti di lingua e di cultura nelle valli cisalpine di parlata provenzale e francoprovenzale*, Torino 1958.

occitana (scontro tra il sistema galloromanzo e l'italoromanzo), in rapporto a momenti di trapasso culturale di una certa area.

Tale precocità degli studiosi piemontesi nel recepire il problema linguistico delle minoranze può essere riportata anch'essa a una precocità di attenzione sul piano politico-legislativo per l'area di loro appartenenza, perché nelle valli alpine occidentali la legislazione anteriore all'unificazione dello stato italiano già consentiva l'uso del francese. Ciò è messo in rapporto dal Pizzorusso⁶ con la politica della monarchia dei Savoia che, governando a cavallo delle Alpi un territorio in cui due lingue erano usate in modo quasi paritario, prevedeva attraverso disposizioni l'uso del francese, con un fondamento costituzionale nell'articolo 62 dello Statuto albertino. L'unificazione tese poi a conformare l'uso linguistico delle scuole anche di quest'area al regime vigente in tutto il resto del paese.

L'attenzione del resto in area piemontese al problema di tutela è documentata dalla presa di posizione di Salvemini e, nel corso della Resistenza, dalla "Carta di Chivasso"⁷ del 19 dicembre 1943 con cui fu affermata l'esigenza di valorizzare le parlate delle valli alpine occidentali.

Anche qui si è di fronte a motivazioni di ordine civile e politico che inglobano la realtà linguistica, con precoci istanze di libertà.

2. Il contributo di Luzzatto sulle minoranze rappresenta soltanto uno degli ambiti della fatica di un poligrafo documentata oggi nei suoi caratteri di eccellenza culturale da una serie di volumi che si sono susseguiti a partire dal 1996 e che rispecchiano le tante facce della passione etica e dei saperi di quello che è stato definito un intellettuale "eccentrico" (Cavaglion), con riferimento alla sua condizione di isolamento rispetto alla "intelligenzia" italiana.

Nato a Milano nel 1903 da una famiglia ebraica di origine udinese-goriziana, ricca di tradizioni culturali, può essere definito un "poligrafo fluviale", come propone il Cavaglion.

Ben integrato dal punto di vista intellettuale e culturale in un ampio contesto europeo, si trovò a pubblicare fuori dai grandi circuiti della cultura italiana per neces-

⁶ A. PIZZORUSSO, *Minoranze e gruppi etnici e linguistici in Italia: prospettive di tutela*, in *Le minoranze linguistiche: stato attuale e proposte di tutela*, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia, Pisa 16 e 17 dicembre 1982, pp. 49-65: 50.

⁷ Redatta da Emile Chanu, Ernesto Page, Edoardo Pons, Osvaldo Coisson, Gustavo Malan, Giorgio Peyronel e Mario Alberto Collier (un valdostano e cinque provenzali delle valli valdesi), la Carta era l'espressione dello spirito di libertà e autonomia della gente delle valli; nella carta venivano richieste autonomie politiche e amministrative, culturali e scolastiche ed economiche per le parlate alpine. Essa servirà come base al programma per la creazione della Regione Autonoma Valle di Aosta.

sità e per scelta: per necessità durante gli anni del fascismo, quando dovette far uso di pseudonimi (Odis, Gyges, Nessuno, Goar, Lector, David, Enrico Roth-Rimini, Tantris che è anagramma di Tristan, Ellida, Solnes⁸) in occasione di prese di posizione fortemente anticonformistiche all'estero (Parigi, Svizzera) e in Italia; per scelta soprattutto nel dopoguerra, quando nella ricerca esasperata di libertà fuori da ogni collocazione di parte scriveva nell'articolo *Dalle interdizioni all'insuccesso*, «Paese Libero», 23 settembre 1946: «L'Italia postfascista e qualunquista, per la prima volta ci fa sentire che siamo monete fuori corso. Penelope, agli esuli del fascismo, non è rimasta fedele».

La copertura degli pseudonimi fece spesso attribuire i suoi scritti ad altri, per esempio l'articolo *Interpretazione dell'hitlerismo* («Quaderni di Giustizia e Libertà», n. 4. 1° settembre 1932), erroneamente attribuito a Gino Luzzatto da Ernesto Rossi in un articolo celebrativo apparso su «Astrolabio» il 25 aprile 1964. L'autore vero (Guido Lodovico Luzzatto) nulla rivendicò anche se il Rossi costruiva un profilo dell'altro Luzzatto sommamente lusinghiero proprio sulla base dell'articolo in questione, con parole del tipo: «un chiaro esempio dell'attenzione che il grande studioso, mai dimentico dei propri doveri di democratico e di uomo civile, dedicava ai fenomeni politici e sociali, fin dal loro primo delinearsi»⁹.

Il carattere cosmopolita della formazione culturale di Guido Lodovico Luzzatto affondava le radici nell'appartenenza a due importanti famiglie dell'ebraismo della seconda metà dell'Ottocento: bolognese quella materna (Luisa Sanguinetti, la madre, era figlia di Cesare Sanguinetti, liberale moderato impegnato nella riforma dei frenocomi e vicino «a quella cultura medica-socialista che, a Milano, attraeva molti intellettuali medici ebrei vicini alla Kuliscioff e a Turati»¹⁰) e udinese-goriziana quella paterna (l'epistolario di Carlo Michelstaedter raffigura il microcosmo ebraicogoriziano di cui facevano parte i Luzzatto).

Numerosi scritti di Fabio Luzzatto e del fratello Oscar sono conservati nella Biblioteca comunale di Udine e attestano gli interessi sociali di entrambi, sulla condizione giuridica della donna (1890), sul lavoro delle donne, attorno al diritto di famiglia, sull'igiene dell'abitato e della persona¹¹.

⁸ Cfr. Introduzione di A. CAVAGLION a G.L. LUZZATTO, *Scritti Politici. Socialismo antifascismo*, Milano 1996, p. 11. Per altri aspetti dei contenuti e dei modi della scrittura del Luzzatto si rimanda anche ai volumi G.L. LUZZATTO, *Scritti politici. Ebraismo e antisemitismo*, a cura di A. CAVAGLION e E. TEDESCHI, Milano 1996, e a G.L. LUZZATTO, *Le vie per un governo del mondo*, a cura di A. CAVAGLION e V. IATO, Milano 1999.

⁹ Per tutta la vicenda e per altre situazioni di disconoscimento dell'opera di G.L. LUZZATTO, con attribuzioni inesatte ad altri, si rimanda all'ampia esposizione di A. CAVAGLION, op. cit., pp. 11-12.

¹⁰ *Ibid.*, p. 13.

¹¹ Tra i più significativi si vedano: F. LUZZATTO, *Studio sulla condizione giuridica della donna*,

Il professor Fabio, antifascista fin dal 1924, oggetto di attentati fascisti, sospettato di far parte di una organizzazione clandestina e sottoposto quindi al cosiddetto processo degli intellettuali del 1931, come docente di un istituto di livello universitario (Scuola Superiore di Agricoltura) fu costretto a lasciare il suo impiego perché fu tra i pochissimi universitari che non giurarono¹².

In quegli stessi anni furono mandati al confino i due fratelli di Guido Lodovico Luzzatto: Lucio e Dino anch'essi cresciuti a contatto con gli ideali democratici repubblicani del padre, in una casa in cui passarono uomini come Guglielmo Ferrero, Luigi Degli Occhi, Carlo Rosselli, Carlo Sforza e Filippo Turati.

Altrettanto importanti nella formazione politica e spirituale in particolare di Guido Lodovico Luzzatto furono l'amicizia e la collaborazione con Claudio Treves (1869-1933), direttore de «La Giustizia» e, una volta in terra d'esilio in Francia, del giornale «La Libertà», sulle cui pagine apparvero i contributi di Guido Lodovico Luzzatto in sintonia con la cultura internazionalista che contrassegna la stagione dei fuoriusciti in Francia¹³.

Di questa cultura ci sembra di poter vedere il riflesso nell'interesse per le minoranze di entrambi i fratelli Luzzatto e non a caso, nel dopoguerra, su affidamento del Ministero della Costituente entro la "Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato – prima Sottocommissione Problemi Costituzionali", emerse una relazione sulle minoranze redatta da Lucio Luzzatto. Dalla relazione risulta che

Udine 1890; *Il lavoro delle donne*, estratto dal «Rinnovo Economico Amministrativo» anno II, vol. I, Roma febbraio 1895, pp. 131-136; *Intorno al diritto di famiglia: considerazioni preliminari*. Dalla prelezione al Corso libero di diritto civile nella R. Università di Pavia, 1910-1911, S.i.t., 1911 estratto da vol. I degli «Scritti in onore a G.P. Chironi»; *Le donne nelle giurie*, in «Il pensiero Mazziniano», anno VII, n. 5, 10 maggio 1952; *Recenti manifestazioni di criminalità in Italia: considerazioni sul tema del suicidio*, Torino 1953, p. 3, estratto da «La Giustizia penale», fasc. X-1953. Abbastanza noto è F. LUZZATTO, *Giuseppe Mazzini e George Sand. La relazione e la corrispondenza*, Torino 1947. Del fratello Oscar, medico, si segnalano alcune pubblicazioni aventi per oggetti temi sociali quali *Igiene dell'abitato*, *Igiene della persona*, tutte risalenti ai primi del Novecento.

¹² Un profilo di Fabio Luzzatto nel contesto della storia del giuramento degli universitari, si può leggere in H. GOETZ, *Der freie Geist und seiner Widersacher. Die Eidverweigerer an den italienischen Universitäten im Jahre 1931*, Frankfurt am Main 1993.

¹³ Così il Luzzatto, nell'articolo, *Con Treves, Turati, Modigliani e Buoizzi nella Parigi dei fuoriusciti*, «Avanti!», 19 marzo 1980, ora in G.L. LUZZATTO, *Scritti politici. Socialismo antifascismo*, op. cit. pp. 203-211: 209, ricorderà quella stagione e quei contatti: "[credo] che la sintesi più ampia e più completa di un pensiero di politica umana, sensibile a tutte le esistenze, sia stata già raggiunta, nelle sue grandi linee, da Filippo Turati, da Claudio Treves e da Modigliani, come in Francia da Jaurès e poi da Léon Blum: è stato il momento della visione più piena dell'unica ipotesi possibile di progresso della civiltà di ascesa del genere umano alla società nuova, alla convivenza feconda per la distribuzione dei beni a tutti i consumatori, per la pace sicura e perpetua, per l'uguaglianza materiale e morale di tutti i viventi".

le minoranze possono essere suddivise in due categorie: le isole linguistiche “albanesi, catalani, greche dell’Italia meridionale insulare disseminate tra la popolazione di lingua italiana” e la categoria dei gruppi di “lingua francese, tedesca e slava localizzati nell’arco alpino e in territori prossimi ai confini con stati dove dette lingue sono lingue nazionali”. Si prospettava che alla “seconda categoria appartengono le norme espressamente dedicate a sancire particolari diritti delle minoranze”, mentre per la prima categoria si “hanno norme generali valide per tutti i cittadini, si tratta in concreto dei diritti di uguaglianza e di libertà”.

Dall’intera relazione sortirà lo scarno, ma importantissimo dal punto di vista storico, articolo 6 della Costituzione: “la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

Pur nei diversi orientamenti politici che caratterizzarono la loro vita, i fratelli Luzzatto furono accomunati dall’interesse per la problematica delle minoranze, legata alla formazione ideologica “internazionalista” che non era certamente disgiunta a sua volta dalla proiezione di un’alterità culturale più intima, cioè l’appartenenza all’ebraismo.

Tornando a Guido Lodovico Luzzatto, laureato in Lettere all’Università di Milano (1925) con Paolo D’Ancona, quindi con una vocazione alla critica d’arte che rappresenterà sempre l’ancoraggio culturale più saldo nella sua variegata produzione, si può dire che da qualunque punto di vista si consideri la sua opera, appare cruciale in essa l’intreccio tra scrittura e esperienze politiche, contatti e viaggi. Questi ultimi presentano in un primo tempo connotati più squisitamente di ‘ricerca e vagabondaggio’ intellettuali e in seguito più accentuatamente politici nell’Europa degli anni Venti-Quaranta¹⁴. E la sua produzione più interessante, per quanto abbia scritto sino agli ultimi giorni della sua vita, coincide con il taglio cronologico del ventennio indicato: in questo periodo si compie la sua opera di divulgatore e studioso di arte che contribuirà a diffondere la conoscenza di artisti sconosciuti in Italia, forte di una conoscenza diretta di *ateliers*, di opere di musei di gallerie, di collezioni pubbliche e private per le quali gli si riconosce oggi, per esempio per gli artisti di area tedesca (soprattutto agli espressionisti tedeschi estranei sino agli anni ’30 alla cultura italiana) un “sicuro primato di conoscenza eterodossa e di aggiornamento europeo”¹⁵.

¹⁴ A partire dal 1931 la pesantezza della situazione politica che lo colpiva a livello familiare fece di lui un corriere europeo di quanto avveniva in Italia presso gli esuli parigini, tanto che il Cavaglion ha potuto ricostruire la sua funzione essenziale di informatore delle cose d’Italia presso lo stesso Turati.

¹⁵ Mimma Lamberti osserva: “anche se Luzzatto tiene crocianamente a non accostare storia dell’arte e politica, se non in una superiore lezione di libertà, è significativo che di tutti i commenti al fenomeno del fascismo lo colpisca, tanto da citarlo in originale quello che a Berlino nel 1927 pronunciava proprio un pittore, l’impressionista tedesco Max Liebermann: «Mich wundeert nicht Mussolini, mich wundern die Italiener»” (M. Lamberti, p. 7). Questi ultimi presentano in G.L. LUZZATTO, *Scritti d’arte*, a cura di M.M. LAMBERTI, F. CALATRONE, Milano 1997.

3. In un volume di prossima pubblicazione a cura della Fondazione Guido Lodovico Luzzatto, a cura di Giovanna Massariello e Barbara Artioli¹⁶, saranno radunati e accompagnati da una puntuale contestualizzazione storica una serie di contributi di Guido Lodovico Luzzatto, a partire dal 1923, anno in cui l'autore rivolge dunque la sua attenzione al nodo di lingua e cultura nel Tirolo meridionale: in questa sede, la stessa Artioli indicherà gli snodi principali dell'evolversi del pensiero dell'autore.

Vorrei premettere che il Luzzatto, prima dell'attenzione alla lingua come vettore di una situazione politica, aveva già dimostrato sensibilità a un tema squisitamente letterario-linguistico quale quello della traduzione, per lo più analizzando traduzioni tedesche dal latino e dal greco di classici (Omero, Virgilio, Eschilo, Sofocle, Euripide) e traduzioni francesi di Virgilio¹⁷.

Il tema delle minoranze sembra rappresentare il termine di un percorso democratico partito dallo studio della lingua degli *auctores*, facilitato dalla ottima conoscenza delle lingue antiche e moderne, in particolare del tedesco. La competenza linguistica favoriva l'approccio diretto senza mediazioni alla lingua e alla cultura di quei mondi, un approccio che già consentiva al Luzzatto la percezione anticipata rispetto alla cultura italiana dell'epoca di movimenti artistici e di autori anche letterari ignoti all'Italia autarchica (anche la letteratura della Mitteleuropa di cui si farà poi autorevole mediatore Magris). In questa apertura si colloca l'interesse per il Tirolo cisalpino, territorio insieme alla montagna svizzera su cui l'autore posa uno sguardo reale e ideale al tempo stesso, con un interesse per le diverse componenti linguistiche pari a quello per la policromia delle opere d'arte.

4. La complessità di una valutazione relativa agli articoli di Luzzatto è rappresentata dal fatto che essi, ad eccezione di un contributo del 1923, non furono mai publi-

¹⁶ B. Artioli, ora dottoranda presso l'Università di Verona, è autrice della tesi *Gli scritti sulle minoranze linguistiche di G.L. Luzzatto*, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Anno accademico 1997-1998 (Relatore: Giovanna Massariello Merzagora).

¹⁷ Si segnalano in particolare G.L. LUZZATTO, *Traduzioni di Eschilo*, «Dioniso», Bollettino dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (vol VI, n. 1, 1937-XV), pp. 51-61; *L'“Iliade” di Madame Dacier*, «Atene e Roma», Rivista della Società Italiana per la diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici, serie III, anno VI (XL della raccolta), 1938-XVI, pp. 26-37; *L'“Alceste” di Wieland*, «Dioniso», Bollettino dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (vol XII, n. 2, 1949), pp. 3-14; *Traduzioni tedesche di Sofocle. Christian Stolberg, K.W.P. Solger, Johannes Minckwitz*, «Dioniso», Bollettino dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (vol XII, n. 3, 1949), pp. 3-18; *Traduzioni di Euripide*, «Dioniso», Bollettino dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (vol XIV N.S., nn. 1-2, Gennaio-Aprile 1951), pp. 3-17; *Un traduttore di Sofocle: Wendt (1884)*, «Dioniso», Bollettino dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (vol XVI, nn. 2-4, Aprile-Ottobre 1953), pp. 3-8. Una citazione del Luzzatto, come critico della traduzione è contenuta in E.A. NIDA, *Toward a science of translating. With special reference to principles and procedures involved in Bible translating*, Leiden, 1964.

cati dalla stampa locale. La ragione per cui un detrattore della causa tirolese dai toni spesso veementi rimase ai margini di un dibattito politico e culturale che soprattutto durante il fascismo ebbe toni accesi (basta leggere qualche articolo della stampa tirolese di quegli anni), risiede nell'originalità delle proposte dell'autore. Egli si pose in contrasto sia con la politica nazionalista italiana che mirava ad italianizzare la regione sia con lo spirito pangermanista che alimentava il nazionalismo altoatesino.

L'opera di Luzzatto fu soprattutto di denuncia nei confronti della snazionalizzazione (Entnationalisierung) messa in atto dal fascismo contro il Tirolo meridionale. Egli infatti registrò sin dal '27 in un intervento su "La Libertà" l'aggravarsi della pressione contro le parlate alloglotte dell'Alto Adige. Si trattava di un articolo in tedesco riguardo al caso "denso di risonanza"¹⁸ della forzata italianizzazione di Salurn/Salorno dal titolo *Die deutsche Katholiken in Salurn*¹⁹.

La descrizione minuziosa di episodi di violenza quotidiana rivelano il ruolo di testimone oculare dell'autore: riferisce dell'arresto di un gruppo di ragazze che avevano protestato contro il divieto di cantare in chiesa poiché i canti erano in tedesco e dell'allontanamento del parroco, che nonostante le minacce fasciste continuava ad utilizzare il tedesco nelle funzioni religiose.

Concludeva notando l'aggravarsi della pressione fascista nella politica linguistica che "an andern Orten nur Schriften und den Unterricht in deutscher Sprache betrifft"²⁰. Il ruolo di questa testimonianza è importante perché documenta che i soprusi e le violenze andavano ben al di là della presunta legalità.

Infatti i provvedimenti restrittivi nei confronti delle lingue straniere si limitavano, sino a quella data, al solo insegnamento nelle scuole. Si era passati dall'introduzione dell'insegnamento obbligatorio dell'italiano (1923) alla soppressione dell'insegnamento delle lingue minoritarie (1925)²¹.

¹⁸ E. CAPUZZO, *La condizione delle minoranze nel diritto pubblico italiano dalla crisi dello Stato liberale alla Repubblica*, in U. CORSINI, D. ZAFFI, *Le minoranze tra le due guerre*, Bologna 1994, p. 48.

¹⁹ NESSUNO (G.L.L.), *Die deutsche Katholiken in Salurn*, «Libertà», n. 1 febbraio 1927.

²⁰ Cit. NESSUNO (G.L.L.), *Die deutsche Katholiken in Salurn*, «Libertà», n. 1 febbraio 1927, trad.: "in altri luoghi riguardava solo la lingua scritta e le lezioni in lingua tedesca".

²¹ Con il R.D. 23 ottobre 1923, n. 2185 (Ministro Gentile), si sancì l'uso della lingua italiana nella prima classe della scuola elementare. Fu previsto che entro l'anno scolastico 1927-28 l'italianizzazione della scuola elementare sarebbe stata completata. Si concesse di proseguire e concludere il ciclo scolastico a quei bambini che avevano cominciato gli studi nella lingua materna. Invece per la scuole alloglotte medie e magistrali dei territori annessi il R.D. del 27 settembre 1923, n. 2655 sancì l'obbligo dell'insegnamento in lingua italiana a partire dall'anno scolastico 1927-28. Esso prevedeva inoltre che l'insegnamento di lingue diverse dall'italiano fosse impartito in ore aggiuntive. Per usufruire di queste ore i genitori dovevano farne richiesta all'inizio dell'anno scolastico. Già a partire dal 1924 la lingua minoritaria fu inserita nelle scuole medie e superiori come seconda lingua. Il R.D. – L. 22 novembre 1925, n. 2191 (Ministro Fedele), non solo eliminò l'insegnamento della lingua minoritaria ma vietò la possibilità di inse-

Dall'articolo appare inoltre chiaro che la religione era rimasta l'unico mezzo di mantenimento linguistico ed infatti assunse una valenza politica molto forte, e di questa il clero si servì largamente per attuare la sua opposizione al regime (infatti la chiesa allogena, che appoggiò sempre la causa tirolese, oltre ad usare il tedesco nelle preghiere e nelle funzioni religiose anche dopo il formale divieto sancito dal Concordato del 1929²², sostenne e organizzò anche le scuole clandestine).

Il nazionalismo fascista trovò inoltre una giustificazione del suo operato nella restaurazione della originale latinità dei territori successivamente tedeschizzati²³, e questa fu la tesi accolta dalla maggioranza degli ambienti culturali italiani.

gnarla in ore aggiuntive. Tuttavia l'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale concedeva l'uso della lingua materna per il catechismo e le preghiere. Se ne deduce che nel '27, anno in cui Luzzatto scrisse l'articolo, non esisteva alcun formale divieto contro l'uso del tedesco nei riti religiosi (preghiere, canti liturgici, prediche, ecc.), ma le limitazioni si riferivano esclusivamente all'insegnamento religioso nelle scuole.

²² Per la storia dell'uso della lingua nella chiesa durante il fascismo si veda: G. SALVEMINI, *Mussolini diplomatico (1922-1932)*, Bari 1952, in particolare: Le minoranze sotto il regime fascista (=appendice B), p. 432-469; Pio IX e le minoranze nazionali, (=appendice C), p. 470-496.

²³ I territori erano abitati originariamente da popolazioni retiche con elementi celtici che furono dal 15 a.C. soggette al dominio romano. A partire da questo periodo si viene sviluppando una forma di latino di cui le parlate attuali sono le eredi dirette. La tedeschizzazione di queste zone avviene ad opera di elementi bavaro-tirolesi tra il VI e il VII sec. ed in alcune zone più a sud per esempio la Val Venosta probabilmente a partire dal XIV e XI sec. Si vengono a formare nelle valli laterali più isolate delle sacche di comunità di lingua ladina. Questa situazione di isolamento ha prodotto un'accentuata disomogeneità e un forte conservatorismo del retoromanzo. Attorno al X sec. in gran parte dei territori la germanizzazione è avvenuta con l'assorbimento della popolazione di lingua ladina, a questo processo sfugge il territorio della provincia di Trento che è aggregato allo Stato bavarese. Nel 1027 vengono costituiti i due principati vescovili di Bressanone e di Trento che dipendono direttamente dal sacro impero romano-germanico. Al loro interno si formano dei feudi, il più consistente è quello del conte di Tirolo che estenderà i suoi feudi da nord di Merano sino a Bolzano ed avrà un protettorato sull'odierna provincia di Trento. Nel 1362 questo stato medievale si ridimensiona ed è costretto al vassallaggio all'Austria. In epoca medievale l'idioma tedescofono consolidatosi assurge a lingua letteraria nel socioletto elitario della tradizione dei Minnesänger con Walther von der Vogelweide (1165 circa - 1230) e Oskar von Wolkenstein (1367 -). I primi barlumi di irredentismo da parte di questa popolazione pacifica si hanno con la conquista napoleonica. Sotto la guida di Andreas Hofer le popolazioni si ribellano rivendicando la tradizione autoctona di un'autonomia regionale e rifiutando l'annessione al Regno di Baviera. Nel 1810 Napoleone, sedata la rivolta, crea il dipartimento dell'Alto Adige unendolo al Regno d'Italia. Nel 1815 il Tirolo torna all'Austria che si annette anche il Trentino. Sorgono le prime controversie di tipo nazionalista tra i due territori e la provincia di Trento rivendica l'appartenenza al territorio italiano. Per ulteriori informazioni rimando a: G.B. PELLEGRINI, *Le minoranze linguistiche nell'Italia nord-orientale*, in R. AJELLO (a cura di), *Le minoranze linguistiche: stato attuale e prospettive di tutela*, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Pisa, 16-17 dic. 1982), Pisa 1984.

L'autore intervenne su questa questione in un interessante articolo dal titolo *Scienza e passione sul Tirolo cisalpino* del 1929²⁴, in cui recensiva, definendoli "tendenziosi", due volumi di Otto Stolz²⁵ sulla diffusione dell'elemento germanico nel Tirolo del Sud.

L'articolo si apre con una descrizione del territorio dal punto di vista etnico-linguistico:

C'è un paese sul versante meridionale delle Alpi, lungo le valli dell'Isarco e dell'Adige floride di viti, ed intorno alle rocche nude delle Dolomiti, ed ai piedi delle cascate di ghiaccio dell'Ortler, popolato da un popolo chiuso, compatto, caratteristico, di lingua tedesca, di antichissima cultura tedesca. Alcune valli sono popolate da gruppi ladini, che hanno conservato intatta la loro lingua: e lungo la vallata principale dal vicino confine meridionale, si sono avanzate alcune colonie italiane. [...] Al di qua e al di là vivono, soffrono due popoli europei: gli Italiani e i Tedeschi: secondo le condizioni economiche, in diversi decenni, ora la lingua tedesca si è estesa un po' più a Sud, ora la lingua italiana ha risalito le valli. Il fenomeno è secondo natura.

Va precisato che con i termini "Italiani" e "Tedeschi" l'autore intende rispettivamente italofoeni e tedescofoeni tirolesi.

L'autore chiarì la sua posizione fin da subito: egli si poneva al di sopra delle questioni nazionaliste, poiché credeva che la soluzione della questione altoatesina, non risiedesse in un'analisi storico-linguistica strumentalizzata allo scopo di rivendicare la paternità della zona, ma bensì nell'accettazione della natura mistilingue di quel territorio.

Si oppose quindi a qualsiasi forma di "autoritarismo assimilatorio"²⁶, proponendo soluzioni di pacifica convivenza in linea con le più moderne concezioni di pluralismo linguistico e culturale. Egli criticò pertanto la posizione dello studioso O. Stolz, che costituiva la risposta tedesca al nazionalismo italiano:

Questi sciagurati nazionalisti, eternamente condannati a darsi la zappa sui piedi e a darsi ragione l'un l'altro quando vorrebbero darsi torto, di contro alla logica lucente e alla ragione serena dell'intelligenza umana che non può non essere internazionale.

La modernità del pensiero del Luzzatto è indubbia, ma proprio nel carattere anticipatore di esso risiede il motivo della marginalità a cui furono condannati i suoi scritti. Ancora una volta il Luzzatto si pose in una zona intermedia che non poteva godere né della simpatia tirolese né di quella italiana.

²⁴ NESSUNO (G.L.L.), *Scienza e passione sul Tirolo cisalpino*, «La libertà», 25 agosto 1929.

²⁵ O. STOLZ, *Die Ausbreitung des Deutschtums in Südtirol in Licht der Urkunden*, München - Berlin 1927-34.

²⁶ G. KLEIN, *La politica linguistica del fascismo*, op. cit., p. 85 n. 24.

L'autore inoltre criticò i confini linguistici indicati dallo Stolz, poiché le isoglosse non si potevano fissare con certezza soprattutto se si prediligeva il metodo diacronico utilizzato proprio dallo Stolz. Luzzatto prese quindi le difese dello storico Mark Sittich von Wolkenstein, che lo Stolz criticava, perché egli testimoniava sin dal '600 l'antica tradizione mistilingue del Tirolo meridionale, che per la sua posizione geografica strategica era da sempre un territorio di passaggio.

Riporto di seguito un intero brano estratto dall'articolo in questione perché proprio in questo punto il Luzzatto mise in luce l'accentuata diglossia del territorio che sovrapponendosi ad una situazione mistilingue creava zone linguistiche non sempre compatte. Da osservare per ultimo il riferimento nel brano della funzione, storicamente riconosciuta, di lingua franca dell'italiano, funzione che il nazionalismo tedesco aveva in seguito disconosciuto. Nell'articolo si legge:

Questo storico [Stolz] cita ad onore i parroci di Salorno e dintorni che agirono dopo il 1860 per la snazionalizzazione degli italiani immigrati in gran numero: non sa invece tacere un biasimo (i nazionalisti sono immuni dal senso del ridicolo) contro Mark von Wolkenstein, che nella sua "cronaca del Tirolo" 1602, non si dimostra abbastanza tenero per le ultime punte di popolazione tedesca ed irride la loro lingua cattiva; ma questa pagina vecchia di tre secoli è la pagina di uno storico sincero, e contiene una riposante espressione di saggezza: essa corrisponde press'a poco ancora al vero di oggi – al vero che è inutile torcere: ed è questa, si noti, la più antica esposizione delle condizioni linguistiche del Tirolo: "la provincia del Tirolo ha appartenuto dopo il decadimento o la diminuzione dell'impero romano, un tempo e sempre, alla Germania e alla Baviera: laonde essi (i Tirolesi) possano ancora far uso di molte parti di una lingua assai buona, chiara e comprensibile, dialetto non dissimile dall'austriaco. Verso l'Engadina e la Svizzera hanno una lingua rozza, mescolata, derivata insieme parte dal tedesco, dallo svizzero e dall'italiano, e questi non sono capiti o capiti appena dagli altri abitatori del Tirolo e della valle dell'Adige. Ai confini italiano e veneziano hanno anche essi la lingua italiana, ma la parlano così rozza e corrotta, ché essi non sono capiti neppure dai veri Italiani. In alcuni luoghi, come a Trento, Rovereto, Riva e Pergine si parla un italiano splendido, ben comprensibile, in modo dunque che chi sa l'italiano, può capire facilmente dappertutto l'italiano. L'italiano è pure altrove nella valle che se ne trovano raramente dieci persone, fra le quali sei almeno non sappiano parlare bene l'italiano, perché l'artigiano comune ed altri uomini del commercio hanno ogni giorno da trattare e da fare con i commercianti italiani e così fanno i loro affari per i quali la lingua italiana è quasi necessaria e molto utile.

Il Luzzatto insisteva sulla impossibilità di tracciare confini linguistici netti:

Domani, senza bisogno di nuovi confini, nella luce della nostra comune civiltà, ogni libero municipio potrà darsi la scuola o le scuole che vorrà e ogni figlio di questa terra alpina ospitale accoglierà con lo stesso sorriso gentile i pellegrini del Nord e del Sud, anelanti con lo stesso nostalgico amore alla bellezza, alla bontà del Tirolo meridionale e della sua gente.

In realtà l'autore poneva la questione al di fuori della lingua stessa, sostenendo che la soluzione dei problemi risiedeva nella circolazione del sapere, nella "fedeltà nella potenza della scuola"²⁷.

Con una sorta di sradicamento intellettuale, rispetto alle proprie origini e condizioni, l'autore seppe calarsi nella realtà della minoranza tirolese di lingua e cultura tedesca elaborando una soluzione che si pose in contrasto anche con gli ambienti socialisti vicini all'autore (Turati²⁸). Lo stesso Treves nel suo giornale antifascista «La Giustizia» sentì la necessità di prendere le distanze dalle tesi sostenute dal Luzzatto e in una postilla si legge: "... con le riserve implicite su un argomento che si pone per la prima volta in discussione". Si tratta dell'articolo: *Per il Tirolo cisalpino* che si apre con un tema di forte attualità in quel periodo, e cioè la questione dell'*Anschluss* tra Austria e Germania. L'autore, contrariamente all'opinione pubblica italiana, era favorevole all'unione dei due paesi considerati "i rapporti di razza e di cultura", anche se riconosceva che "la Germania al Brennero non è già la stessa cosa che la piccola Austria".

L'autore proseguiva dicendo: "Io credo che una soluzione simultanea dei due problemi possa sola assicurare un futuro di pace". Nella sua opinione infatti, creando al confine italiano uno *stato cuscinetto*, si sarebbe ovviato al problema del pericolo tedesco al confine e a questo scopo propose la costituzione di un Tirolo neutrale ed indipendente: "[questa soluzione] abolisce ogni ragione di opposizione all'*Anschluss*, e assicura la via libera a una politica di giustizia nel Tirolo cisalpino, riconoscimento in ogni caso delle più larghe autonomie e rispetto della lingua e della cultura tedesca".

È necessario soffermarsi sulla particolare soluzione offerta dall'autore in quanto

²⁷ Odis (G.L.L.), *Problemi dell'educazione popolare*, «Libera Stampa», 10 agosto, 1935, cit.

²⁸ Mi riferisco al celebre discorso tenuto da Turati al Parlamento all'indomani dell'annessione del Tirolo all'Italia nel 1919. Alcuni estratti del discorso sono contenuti nel libro di S. SALVI, *Le lingue tagliate*, Milano, Rizzoli, 1975, "Il 14 luglio 1919, Filippo Turati pronuncia uno splendido discorso alla camera dei deputati di Roma, tenendo in mano un appello della comunità tirolese cisalpina: "Signori, sono 172 comuni del Tirolo che invocano la giustizia del parlamento italiano, che supplicano il rispetto della loro auto-decisione e della loro volontà ... [Questi comuni] dichiarano, ed ogni riga sembra scritta con inchiostro di lacrime, che la loro annessione violenta, l'annessione di oltre un quarto di milione di tedeschi, gelosi della loro stirpe, della loro patria, della loro libertà, sarebbe seme perenne di discordia e di ribellione [...] Voi avete invocata, ci dicono, l'auto-decisione per Fiume, un solo Comune; ebbene, noi siamo 172 Comuni che invochiamo il principio dell'auto-decisione per noi ... [Io mi auguro] come socialista, come uomo, ma soprattutto come italiano [...] soprattutto nell'interesse nazionale, che questo grido di angoscia e di fede patriottica non vada disperso ..." (cit. pp. 232-233). Lo stesso Luzzatto ricordò "il generoso patronato dato da Turati ai Tirolesi di lingua tedesca dopo l'annessione" (cit. p. 190), in *Filippo Turati nell'antifascismo*, «Critica Sociale», 5 novembre 1967, pp. 596-98; oggi in G.L. LUZZATTO, *Scritti politici. Socialismo e antifascismo*, op. cit., pp. 189-194.

il dibattito su Luzzatto “salornista”²⁹ o “partigiano del confine del Brennero” conserva, in sede storiografica tutta la sua attualità, anche se il problema politicamente è superato. Per quanto riguarda la questione dei confini già in questo articolo egli fu molto chiaro:

Autonomia del territorio di Bolzano entro i confini d'Italia; indipendenza e neutralità assoluta al Voralberg, Tirolo settentrionale ed orientale; annessione del resto dell'Austria alla Germania: ecco il programma d'oggi sulla via dell'unione dei popoli, che è il programma immediato di tutti gli uomini liberi.

Quindi per il Luzzatto il confine italiano rimaneva indiscutibile, anche se era necessario garantire la piena autonomia politico-amministrativa alla provincia di Bolzano attraverso una forma di federalismo, ma la questione non venne sviluppata oltre in questo scritto.

Le motivazioni addotte dall'autore riguardo al mantenimento del Tirolo entro i confini d'Italia sono due: in primo luogo, giustificava questa scelta avanzando timori nei confronti della propaganda pangermanista: “I tirolesi del territorio di Bolzano non sono irredentisti; ma con la Germania al Brennero, con un governo militarista a Monaco, chi non vede i pericoli?”. In secondo luogo insisteva sulla “differenza di fede, di costumi, di situazione sociale” tra il Tirolo “cattolico conservatore” e la Germania protestante.

Alla metà degli anni trenta la politica di italianizzazione ad opera del governo fascista nel Tirolo aveva ottenuto nel complesso risultati assai modesti³⁰. La convinzione di Mussolini di riuscire nell'intento di italianizzare completamente la regione fu rafforzata e incoraggiata dal formale impegno assunto da Hitler sin dal '33 di disinteressarsi del Tirolo meridionale, poichè la questione dell'annessione dell'Austria era per lui preponderante. Ciò nonostante, le varie organizzazioni irredentiste e pangermaniste operavano indisturbate e quasi sempre con l'appoggio ufficioso del partito nazionalsocialista, contro il parere dello stesso Hitler, e nella seconda metà degli anni Trenta avevano ormai in Tirolo un'organizzazione capillare che

²⁹ Gli irredentisti tirolesi proponevano che il confine italiano fosse spostato più a sud e cioè in località Salurn/Salorno. Da qui l'aggettivo “salornista” per indicare l'adesione alla proposta sovraindicata.

³⁰ A sostegno riporto le parole dello storico R. DE FELICE che in merito scrisse: “I risultati erano stati però scarsi, soprattutto per quanto riguardava la popolazione allogena, che nella sua grande maggioranza era rimasta, anche nelle giovani generazioni, fortemente legata alle proprie tradizioni, alla propria lingua, alla propria cultura, aveva continuato a sentirsi tedesca e a guardare molto più verso Vienna, Monaco e Berlino che non verso Roma”. In R. DE FELICE, *La questione dell'Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall'Anschluß alla fine della seconda guerra mondiale (1938-1945)*, «Storia Contemporanea», anno III, n. 4, dicembre 1972, pp. 707-812, cit. p. 718.

godeva dell'appoggio di gran parte della popolazione e del clero. Va inoltre ricordato che in quegli anni il nazionalismo tirolese aveva abbandonato l'idea di riunificarsi con l'Austria e mirava direttamente a congiungersi con la Germania.

Il Luzzatto registrò l'accrescimento del consenso verso il pangermanesimo e il radicalizzarsi del pensiero nazionalista e lo denunciò con toni molto aspri in un articolo apparso il 7 maggio 1938 su «Il Nuovo Avanti» dal titolo *Il Tirolo cisalpino e la Germania*.

L'autore constatò, non senza rammarico, che la propaganda nazionalsocialista era riuscita a penetrare anche negli ambienti contadini, che sino ad allora erano rimasti immuni dagli slogan dei nazionalisti:

E questi stessi contadini, che pure fino a ieri erano avversi o perplessi sul problema dell'«*Anschluss*» del loro paese, che forse non hanno mai simpatizzato con Hitler ed il nazionalsocialismo, possono sentire un giubilo elementare, che fa dimenticare tutto il resto, alla notizia dell'«*Anschluss*» anche nella provincia di Bolzano?

L'articolo abbandona il tono testimoniale e si fa propositivo: il Luzzatto rivolge un appello ai tirolesi per mostrar loro la necessità di rimanere entro i confini italiani. Riemerge il tema affrontato anche in articoli precedenti³¹, della differente situazione linguistica-culturale (l'autore si riferiva non solo all'accentuata diglossia ma anche alla condizione mistilingue dei territori in provincia di Bolzano che contavano anche la presenza, seppur modesta, di popolazione ladina) e socio-economica (più volte l'autore insiste sull'istituzione giuridica del maso chiuso e sulla preponderanza di un'economia agricola) dei tirolesi del sud rispetto alle popolazioni tedescofone del Nord. La novità in questo articolo consiste nel fatto che l'argomento è l'asse portante di tutto il discorso che l'autore elaborò per motivare il suo dissenso all'«*Anschluss*» del Tirolo meridionale alla Germania. Infatti il Luzzatto sosteneva, con una tesi singolare, che il fascismo italiano fosse meno pericoloso per l'integrità culturale altoatesina, nonostante la sua politica di snazionalizzazione, rispetto al nazismo. L'autore lo spiegò con queste parole:

Proprio per la libertà interiore del Tirolo, essi, se fossero coscienti, dovrebbero preferire ormai la servitù mussoliniana a quella hitleriana, perché l'antitesi patente di allogeni, ha fatto sì che essi possano formare un blocco quasi completo, fedele, genuino, che mantiene la propria integrità umana proprio nello stato di resistenza passiva, di intimità e di solidarietà autenticamente patrie.

A sostegno della sua proposta ricordò i risultati insoddisfacenti della politica linguistica fascista, indici della compattezza culturale e linguistica di questa comunità che, nonostante tutto, rimaneva impermeabile a qualsiasi elemento esogeno.

³¹ Cfr. *Per il Tirolo cisalpino*, «La Libertà», 5 novembre 1928.

L'autore quindi pose in primo piano le ragioni legate alla conservazione del patrimonio culturale e linguistico rispetto alla pur comprensibile volontà pangermanista. Egli insisteva però anche su una seconda ragione e cioè il timore che anche in Alto Adige si sarebbe imposto il nazionalsocialismo. In seguito all'aggravarsi della tensione nell'Alto Adige a partire dalla seconda metà degli anni trenta, e al verificarsi di scontri ed incidenti tra allogeni e fascisti, Mussolini maturò l'idea di allontanare le teste calde dalla regione e di trasferirli in Germania.

Anche se si giunse alla firma dei documenti nell'ottobre 1939³² già nel corso di quell'anno erano noti i termini dell'intesa, infatti nell'estate del '39³³ il Luzzatto intervenne sulla questione sul «Nuovo Avanti» con un articolo dal titolo emblematico: *L'assassinio del Tirolo Cispino*.

Il tono dell'autore era sprezzante egli espresse tutta la sua incredulità di fronte alla proposta elaborata da Mussolini ed Hitler e vi si oppose con veemenza:

L'idea di deportare, di sradicare dalla sua terra, dalle sue città, dalle sue valli, il popolo tirolese: l'idea di assassinare nel XX secolo tutto un popolo, tutto un paese, tutta una patria, nella natura sublime e santa delle Alpi, è troppo mostruosa. [...] Ma dobbiamo ai fascismi, alla congiuntura dei despoti senz'anima, alla congiunzione dei due militarismi aggressivi in uno stato esplosivo, questa estrema irrisione dell'amor di patria: l'idea addirittura di vuotare e di distruggere un paese.

Anche qui l'autore amava indugiare in descrizioni che peccavano di idealismo: "Il popolo tirolese non è attaccato soltanto alla sua terra come tutti i popoli montanari: lo è ancora più di tutti, e lo ha dimostrato nella sua calma, paziente, toccante fedeltà di questi anni, senz'odio e senza violenza, nella passione profonda comune", sino a spingersi ad un paragone che alla luce degli avvenimenti che seguirono appare oggi alquanto azzardato:

È poca cosa in confronto alla cacciata degli ebrei? No, è un'altra cosa: perché è evidente che, pur nello strazio dell'elisio, delle esistenze divise, gli ebrei intellettuali porteranno dappertutto la loro patria tedesca, la loro volontà, la loro energia: ma i popoli poveri di montagna, gli uomini dei pascoli magri, della fienagione e dei duri vigneti, non hanno che

³² Nell'ottobre 1939 Italia e Germania firmarono un trattato che consentiva agli altoatesini di decidere liberamente, ma inderogabilmente, se divenire cittadini italiani a tutti gli effetti, oppure scegliere di essere trasferiti in Germania. In base alle *Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania*, coloro che optavano per la Germania dovevano dichiararlo entro il 31 dicembre 1939 inoltre il termine massimo per il rimpatrio era stabilito entro il 31 dicembre 1942. Il trasferimento però non doveva essere coatto, ma una libera scelta degli abitanti da qui il termine *Opzione* per designare l'intera operazione.

³³ L'articolo fu pubblicato il 22 luglio 1939.

la forza che dà loro la terra: deportati, sarebbero annientati. [...] Gli ebrei tedeschi possono soccombere come individui; ma portano in salvo nel mondo la cultura tedesca, le speranze d'Europa.

Si può certamente affermare che l'autore era convinto dell'assoluta avversione dei tirolesi a questa iniziativa e lo confermerebbe la frase contenuta nell'articolo in cui l'autore asseriva: "In quest'azione Hitler e Mussolini potranno trovare fra un piccolo gruppo di miserabili figli di borghesi, gli uomini disposti alla deportazione: ma tutti gli altri non potrebbero strapparsi alla loro terra".

È difficile esprimere un giudizio riguardo a questa sua convinzione soprattutto considerando l'ampio anticipo con cui, rispetto alla firma delle *Norme* e alla loro applicazione, veniva espressa. I dati in nostro possesso relativi all'adesione all'*opzione* non danno ragione al Luzzatto, ma se si considera l'effettivo numero dei trasferimenti in seguito avvenuti, la sua previsione si avvicina maggiormente alla realtà³⁴.

In realtà a quell'epoca anche tra i fautori italiani di questa iniziativa vi era la convinzione che non si sarebbe mai giunti ad un'adesione di massa. Lo dimostra *in primis* il fatto che lo stesso prefetto Mastromattei, che era a conoscenza della massiccia opera di propaganda dei nazionalsocialisti, fosse convinto, alla vigilia della presentazione delle opzioni, che al massimo gli optanti avrebbero raggiunto il 50% della popolazione allogena.

³⁴ Grazie all'appoggio dei nazionalsocialisti locali nessun mezzo venne lasciato intentato e fu così che con grande sorpresa del Governo italiano nel gennaio 1940 vennero pubblicati in un comunicato ufficiale i risultati dell'opzione: su 313.000 abitanti della provincia di Bolzano 229.400 avevano diritto in base alle *Norme* di poter richiedere il trasferimento e di questi 166.488 avevano optato per la cittadinanza tedesca, mentre solo 27.712 avevano optato per quella italiana. I restanti 35.300 non avendo sottoscritto alcuna domanda rimanevano di fatto cittadini italiani. In realtà Renzo De Felice (cfr. *La questione dell'Alto Adige nei rapporti italo-tedeschi dall'Anschluß alla fine della seconda guerra mondiale (1938-1945)*, op. cit.) riferisce che i dati del governo italiano erano stati attenuati poiché il regime fascista aveva subito uno scacco gravissimo, e affermò che "in tutte le zone alto-atesine i tedeschi avevano raccolto da quasi l'87% a più del 96% delle opzioni e ad optare per la Germania non erano stati solo i vecchi e i contadini, ma anche i giovani e gran parte dei liberi professionisti, dei grossi possidenti, degli industriali e dei commercianti" (cit. p. 753). Le operazioni di naturalizzazione e trasferimenti, frattanto, subirono dopo i primi entusiasmi, dei forti rallentamenti sin dalla metà del Quaranta e alla vigilia dell'8 settembre 1943 circa 125.000 cittadini dell'Alto Adige avevano ottenuto la naturalizzazione e solo 78.000 erano effettivamente emigrati nel Reich. Quindi per quanto riguarda i trasferimenti la previsione di Luzzatto fu sicuramente più realistica delle previsioni dei politici, anche se bisogna attentamente valutare le motivazioni di questa marcia indietro dei tirolesi. In parte le cause furono psicologiche: passato il fervore causato dalla propaganda nazionalsocialista, nel dicembre 1939 gli animi si placarono e considerarono con maggiore attenzione la scelta fatta.

5. Negli scritti del secondo dopoguerra l'autore tentò di tracciare un bilancio complessivo della politica linguistica del fascismo, ed ammise il fallimento dell'opera di snazionalizzazione del Tirolo meridionale³⁵ anche se gli avvenimenti di quegli anni avevano lasciato pesanti tracce nella popolazione altoatesina che aveva certamente acuito l'avversione e la diffidenza nei confronti dell'Italia.

Nell'estate del '56 l'autore scrisse una puntigliosa inchiesta³⁶ in cui tentò, a dieci anni dalla stipulazione del trattato di Parigi (De Gasperi-Gruber), un bilancio della politica del governo italiano in Tirolo meridionale:

È paradossale che si attui una scuola di lingua tedesca, che forma uomini che non sapranno l'italiano e nello stesso tempo al di fuori della scuola invece si continui ad esigere la conoscenza della lingua italiana. Ora invece si è restituita la scuola tedesca, con poche ore supplementari di lingua italiana (per cui girano nel paese quelle maestre italiane che hanno ognuna tre o quattro villaggi in cui tengono i loro corsi): la logica conseguenza è che, a rovescio, gli impiegati italiani siano invitati ad imparare presto almeno quei rudimenti di lingua tedesca che permettano loro di spiegarsi con un pubblico che non sa l'italiano.

L'Italia infatti non aveva saputo realizzare le strutture amministrative necessarie per garantire almeno il bilinguismo. Malgrado l'autonomia regionale, si dovevano mandare a Roma un gran numero di documenti che dovevano essere redatti in italiano, ed in generale in tutti gli atti ufficiali permase l'uso della lingua italiana.

Uno degli effetti più lampanti di questa situazione riguardava le assunzioni dei

³⁵ A questo proposito la Klein traccia una valutazione del successo più o meno raggiunto dalla politica linguistica del fascismo e osserva che: "Di conseguenza, macro-(socio-) linguisticamente parlando si può affermare che il fascismo non riesce a sradicare i dialetti né le lingue minoritarie nel loro uso privato: è per questo che appena dopo il fascismo queste varietà possono riemergere; tuttavia non si può negare che non ci sia stata alcuna influenza sull'equilibrio tra varietà di norma e le altre varietà. Ma qui occorre anche ricordare che tale equilibrio era già in trasformazione, e la politica linguistica durante il fascismo non ha fatto altro che accentuare una tendenza, quella della standardizzazione linguistica, già in atto anche se a scapito delle classi sociali svantaggiate. Un nuovo problema invece consiste nell'assimilazione linguistica della popolazione delle nuove provincie annesse: se in questo senso non si possono negare gli effetti, è vero però che si incontra una maggiore resistenza in queste popolazioni", in *La politica linguistica del fascismo*, op. cit., pp. 153/154.

³⁶ Cfr. G.L. LUZZATTO, *Inchiesta nel Tirolo meridionale*, «Federalismo nel mondo», lug.-ago. 1956. I singoli capitoli vennero separati e pubblicati poi rispettivamente in: ODIS (G.L.L.), *Viaggio nel Tirolo meridionale. I. Il contrasto tra la vita e la scuola*, «Libera Stampa», 1 dic. 1956, Lugano; ODIS (G.L.L.), *Viaggio nel Tirolo meridionale. II. Un popolo immutato dopo trent'anni*, «Libera Stampa», 7 dic. 1956, Lugano; ODIS (G.L.L.), *Viaggio nel Tirolo meridionale. III. L'imitatore degli eroi*, «Libera Stampa», 11 dic. 1956, Lugano; ODIS (G.L.L.), *Viaggio nel Tirolo meridionale. IV. L'amore dei nomi*, «Libera Stampa», 18 dic. 1956, Lugano; ODIS (G.L.L.), *Viaggio nel Tirolo meridionale. V. I lamenti ed il possibile accordo*, «Libera Stampa», 26 dic. 1956, Lugano.

tedescofoni nell'amministrazione statale³⁷. Il Luzzatto raccolse le rivendicazioni dei tirolesi che lamentavano tra le altre cose una palese discriminazione a loro danno poiché avevano enormi difficoltà ad “essere accolti in tutte le carriere governative (a parte la scuola): ferrovieri, carabinieri, guardie di finanza ecc.”, infatti in quegli anni era molto raro che un abitante della provincia di Bolzano fosse assunto “mentre, a quanto si dice, ciò era più facile nei primi anni dopo l'annessione all'Italia”.

Ad aggravare la situazione contribuiva anche un senso di trascuratezza avvertito dai tirolesi: “Pare impossibile, ma invece tutto è stato trattato da lontano, a schemi e infine abbandonato ai funzionari, agli impiegati, che, come dappertutto, sono quelli di ieri, quelli del regime fascista, o formati e preparati dal fascismo”³⁸.

Inoltre negli uffici postali e nelle stazioni le indicazioni erano tutte in italiano, compresi i nomi dei luoghi, che conservavano ancora le traduzioni introdotte dal Tolomei in epoca fascista. A ciò si aggiunse un “atteggiamento di ostilità e sfida” tra i due gruppi etnici, che acuiva i dissapori. La soluzione per l'autore doveva partire proprio dai gesti quotidiani, da una radicale trasformazione della mentalità nei confronti della diversità linguistica e culturale. Il Luzzatto invitava all'integrazione linguistica:

Ripeto: non si tratta di esigere che tutti gli impiegati sappiano bene il tedesco; ma si tratta bensì – come avviene naturalmente fra confederati svizzeri – che il tentativo cortese, che la mescolanza anche un po' goffa di lingue, palesi la naturalezza con cui ognuno si sforza, per quanto può, di farsi capire nella lingua che è quella dell'altro.

Il problema linguistico non investiva soltanto le strutture pubbliche infatti l'autore denunciava la mancanza di volontà anche dei privati, nell'inchiesta si legge: “La

³⁷ A conforto di questa tesi G. Francescato riporta in *Analisi di una collettività bilingue: le condizioni attuali del bilinguismo in Alto Adige*, «Quaderni per la promozione del bilinguismo», n. 7/8, marzo-giugno 1975, pp. 1-37, le cifre relative all'istruzione scolastica dei due gruppi linguistici nel Tirolo meridionale in base al censimento del 1971 da cui emerge una sostanziale differenza di grado: “A livello accademico gli italiani risultano 45,59%, i tedeschi 42,54%; a livello di scuola media superiore, italiani 55,26%, tedeschi 41,60%; a livello di scuola media inferiore, italiani 45,54%, tedeschi 51,36%; a livello di scuola elementare, italiani 26,80%, tedeschi 69,01%. A livello accademico, è significativa l'equivalenza di italiani e tedeschi in percentuale (con qualche approssimazione) e in cifre assolute (rispettivamente italiani 2495, tedeschi 1944). Le differenze ai livelli inferiori si spiegano facilmente tenendo conto della situazione socioeconomica rispettiva dei due gruppi: principalmente contadino il gruppo tedesco, industriale-impiegatizio il gruppo italiano” (p. 8).

³⁸ Ricordo a questo proposito che durante il periodo fascista con D.R. 11 gennaio 1923, n. 9; R.D. 18 febbraio 1923, n. 440 e R.D. 29 febbraio 1924, n. 386 fu sancito l'obbligo della conoscenza della lingua italiana per ottenere l'abilitazione di “segretario comunale” esteso anche agli impiegati tedescofoni già in servizio. Nel 1925 con R.D.-L. 15 ottobre 1925, n. 1796 si impose l'italiano anche negli uffici giudiziari. Traggo queste informazioni da G. KLEIN, *La politica linguistica del fascismo*, op. cit.

colpa non è soltanto delle autorità: i privati, le ditte commerciali, anche quelle di prodotti farmaceutici, non si curano di apprestare spiegazioni, indicazioni nella lingua dei loro clienti”.

Dopo questa analisi la conclusione a cui giunse Luzzatto fu lapidaria: “La violazione del trattato [De Gasperi-Gruber] e delle promesse è flagrante, è innegabile”. L’autore proseguiva sottolineando che il problema era in realtà legato ad una generale mancanza di una vera mentalità pluralistica e scriveva: “E questa violazione non sarebbe ancora nulla se lo spirito del rispetto dei diritti di una minoranza di altra lingua fosse stato compreso, insegnato e propagato”.

Ciò nonostante l’autore concluse ribadendo la necessità che il Tirolo meridionale rimanesse italiano, si oppose quindi al pensiero dei nazionalisti tirolesi che volevano rimettere in discussione l’intero trattato di Parigi e di conseguenza il confine del Brennero.

Per Luzzatto era possibile preservare i diritti della minoranza tedesca attuando all’interno dello Stato italiano una forma di autonomia provinciale in linea con l’idea di una confederazione di stati federali. A questo programma dedicò molto spazio soprattutto negli scritti dell’ultimo periodo.

Luzzatto visse a lungo e poté confrontarsi con oltre settant’anni di storia tirolese e italiana, anche se nell’ultimo periodo non seppe sempre modificare il suo pensiero in base ai mutamenti storici. Egli si arroccò sulle posizioni ribadite nei suoi scritti giovanili rivelando pertanto una forte coerenza, ma perdendo aderenza nei confronti della realtà anche se nel ’66 affermava: “un rappresentante tirolese ha parlato del pericolo che la politica di snazionalizzazione della minoranza tedesca venga continuata. Ora, credo che sia improprio parlare di una consapevole volontà di snazionalizzazione da parte del governo [...]”³⁹.

A ciò si deve aggiungere anche un ridimensionamento da parte dell’autore degli effetti della politica linguistica fascista sulla minoranza tirolese. In un articolo del ’74, in cui osservava con distacco a quegli avvenimenti per cui tanto si accanì, scriveva:

Qui sarebbe stato necessario anche dimostrare come i fascisti italiani furono soprattutto inabili, incoerenti e incapaci di continuità metodica, mentre purtroppo oggi è dimostrato che altri regimi più duri riuscirono e riescono a snazionalizzare le popolazioni e a schiacciare le lingue, dove il fascismo italiano non ha fatto che un buco nell’acqua⁴⁰.

In seguito a queste considerazioni Luzzatto pose in secondo piano l’opera di denuncia dell’atteggiamento nazionalista italiano e si concentrò nell’elaborare nuove proposte per la soluzione del problema.

³⁹ G.L. LUZZATTO, *Il dibattito sul Tirolo Meridionale al Parlamento italiano*, «Libera Stampa», 23 settembre 1966.

⁴⁰ G.L. LUZZATTO, *Un libro sul Tirolo meridionale sotto il fascismo*, «Libera Stampa», 27 dicembre 1974, cit.

In un articolo dal titolo *Il Tirolo del Sud gioiello d'Europa*⁴¹ pubblicato nel 1968 si trova per la prima volta la formulazione di un'idea nuova:

[...] la cessione del Tirolo meridionale quale distretto federale delle Nazioni Unite del mondo rigenerate, ricostruite con una nuova Carta e dotate di vero potere, con il trasferimento della sede della capitale della Terra, del tremendo agglomerato di New York alla pace di un paese sereno, protetto da tutte le parti dai bastioni delle Alpi.

Sulla stessa proposta l'autore insisteva anche in un articolo del '73 dal titolo: *Storia e realtà dell'autonomia del Tirolo meridionale*⁴², le sue parole sono:

E proprio l'innegabile valore strategico della difesa delle Alpi [...] preconizza suggestivamente la scelta possibile del Tirolo meridionale come territorio delle Nazioni Unite, per la sede di un'effettiva organizzazione possente ed efficiente al di sopra della sovranità limitata di tutti gli Stati disarmati.

Questa proposta si inseriva nell'idea di un'unione mondiale federale di tutti gli stati. Il tema venne sviluppato ampiamente solo in un articolo dell'86 dal titolo *Il Sud Tirolo territorio federale del mondo*⁴³, apparso per l'appunto su una rivista che si occupava di federalismo: "Arengo" di Cosenza. In questo scritto oltre alle ragioni dei tirolesi lo interessavano il disarmo e la pace mondiale, nonché la tutela di qualsiasi forma di minoranza.

Tutto ciò è un'ulteriore testimonianza della circolarità e coerenza del pensiero di Luzzatto che è già delineato per sommi capi nella prima pubblicistica, quando l'autore aveva poco più di vent'anni ma sapeva già dare prova di grande cultura e poliedricità. Certo questi due elementi hanno spesso indotto a gettare sulla sua figura un'ombra di intellettualismo ed "eccentricità", che hanno costituito le ragioni principali della marginalità dei suoi scritti, ma che ne hanno fatto d'altro canto una sorta di eroe dei due mondi, anticipatore per un verso di posizioni che oggi sembrano ritornare, ma nello stesso tempo non completamente distaccato dalla cultura di *fin de siècle* nella quale si era formato.

⁴¹ G.L. LUZZATTO, *Il Tirolo del Sud gioiello d'Europa*, «Azione Lugano», 28 maggio 1968.

⁴² G.L. LUZZATTO, *Storia e realtà dell'autonomia del Tirolo meridionale*, «Libera Stampa», 21 novembre 1973.

⁴³ G.L. LUZZATTO, *Il Sud Tirolo territorio federale nel mondo*, «Arengo», 1 marzo 1986.

COMPONENTI IDEOLOGICHE NEL DIBATTITO SULLE LEGGI DI TUTELA LINGUISTICA

LEONARDO M. SAVOIA

Questo contributo presenta qualche riflessione sulla natura del dibattito linguistico in Italia, con particolare riferimento alla recente legge 482 di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Le considerazioni che seguono, pur peccando di un certo schematismo, cercheranno di mettere in luce alcuni dei risvolti ideali e politici di una questione complessa, che si radica nel sentire della società.

1. I diritti linguistici come diritti fondamentali

I quotidiani del 3.8.2002 hanno dato la notizia della legalizzazione della lingua curda da parte del parlamento turco. Ad esempio, «La Repubblica» in un articolo intitolato *Turchia più vicina all'Europa* riportava che “Una seduta drammatica al Parlamento di Ankara, che si è protratta nella notte, ha portato la Turchia verso una giornata storica [...] La pena di morte [...] è stata abolita [...] Insieme con la pena di morte, infatti, è stata votata la legalizzazione dell'insegnamento e il permesso di trasmettere in lingua curda per radio e tv. Non sarà più reato criticare la nazione turca, il Parlamento, il governo, le forze di sicurezza e la magistratura. Sono state abolite anche tutte le restrizioni alla libertà di associazione”. Non è un caso se il riconoscimento di una lingua diversa da quella nazionale è andato di pari passo col riconoscimento di altri diritti civili, coincidenti col diritto alla libertà di espressione.

In effetti, il diritto alla lingua fa parte storicamente di quei diritti di libertà della persona universalmente riconosciuti da documenti di organismi internazionali, come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa (Helsinki 1975). La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti (art. 1), e che i diritti e le libertà enunciati nella Dichiarazione spettano agli individui senza distinzione di razza, [...] di lingua, di

religione, di opinione politica, ecc. (art. 2). Inoltre l'art. 19 attribuisce a ogni individuo il diritto alla libertà di espressione. L'Atto finale di Helsinki, riconosce alle persone che fanno parte delle minoranze nazionali l'uguaglianza davanti alla legge e la garanzia dell'effettivo godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La libertà di manifestazione del pensiero e l'uguaglianza delle persone dipende in ultima analisi dalla possibilità di esercitare liberamente uno specifico patrimonio di tratti culturali e di prerogative naturali. In questo senso, il ricorso alla lingua materna è uno dei modi per garantire a chi fa parte di una minoranza linguistica la piena espressione delle proprie capacità intellettuali. Inoltre poiché l'uso di una lingua rappresenta un fattore di identificazione simbolica e di appartenenza al gruppo sociale, il diritto ad usare la propria lingua pertiene per sua natura ad una collettività riconoscibile oltre che al singolo.

Specificamente, il rapporto fra la lingua nazionale e le lingue minoritarie implica una problematica più generale con contenuto anche esplicitamente ideologico, che evoca diversi aspetti del processo di formazione delle lingue nazionali e del dibattito culturale e politico che lo ha accompagnato (HOBBSAWM 1991 [1990]). Del resto, le stesse politiche di tutela linguistica nel Novecento sono state generalmente funzionali ad un'ottica nazionalista (PIZZORUSSO 1993, p. 187), nel senso che il processo di identificazione linguistica è stato omologo agli interessi del potere economico e più in generale alle condizioni di organizzazione delle società nazionali e alle tecnologie della comunicazione (ANDERSON 2000 [1991]). Emerge quindi un'interessante contraddizione fra diritto delle minoranze inteso come libertà di espressione linguistica e le politiche linguistiche, anche di tutela, tradizionalmente collegate alla formazione degli stati nazionali e alla legittimazione della "comunità immaginata nazionale" (ANDERSON 2000 [1991], p. 65). Una conseguenza di ciò è che in molti casi il nazionalismo linguistico ha dato luogo a forme di intolleranza verso le varietà minoritarie, puntando a ridurre le condizioni d'uso dei sistemi linguistici considerati privi di funzione simbolica per la comunità rilevante.

È fondamentale quindi che le leggi di tutela linguistica, come la 482, si inseriscano in un processo di progressiva sensibilizzazione della società, per cui la diversità linguistica sia percepita come un valore non solo all'interno dei sistemi legislativi ma prima di tutto negli atteggiamenti e nella coscienza delle persone. In effetti, la Risoluzione Arfé del 1981 considera la "rinascita delle lingue e culture regionali un segno di vitalità della civiltà europea e uno stimolo al suo arricchimento" e si richiama esplicitamente "alle dichiarazioni di principio formulate e approvate dagli organismi internazionali più rappresentativi e più autorevoli, dall'ONU al Consiglio d'Europa, e ai più moderni e accreditati orientamenti del pensiero politico, giuridico e antropologico". Questo documento esprime una felice apertura nei confronti del pluralismo linguistico e culturale, di cui mette in luce le condizioni essenziali.

Il significato più profondo della tutela delle lingue minoritarie risiede perciò nel fatto di favorire un'educazione alla tolleranza. A questo proposito DE MAURO 1977, p.

133-134 osserva che una scuola sensibile ai valori di un'educazione rispettosa della persona riconosce l'importanza pedagogica della varietà delle lingue: "La varietà delle lingue [...] discende da una capacità creativa propria in alto grado del cervello dell'uomo [...] L'esperienza della varietà delle lingue è importante per educarsi alla tolleranza e intelligenza delle possibilità comunicative ed espressive [...]". Le attuali leggi di tutela dei diritti linguistici dei gruppi minoritari mirano fra l'altro a depotenziare i meccanismi di discriminazione nei confronti di chi parla lingue diverse ed esprimono un ideale di tolleranza. Come esplicitato da PIZZORUSSO 1993, p. 200-201:

[...] le misure di questo tipo [la tutela] possono particolarmente servire a diffondere fra la gente la consapevolezza della pari dignità di tutte le forme di espressione linguistica e quindi a rimuovere i tradizionali atteggiamenti di disprezzo o di ostilità nei confronti di coloro che usano linguaggi popolari o lingue sconosciute... l'obiettivo delle misure di tutela delle lingue intese come beni culturali è anche quello di far capire a tutti che la propria lingua è soltanto una delle possibili forme di espressione e che essa non è né migliore né peggiore delle altre, incrementando lo spirito di tolleranza e di comprensione fra i popoli.

2. Il contrasto fra lingua nazionale e varietà particolari nella vicenda culturale italiana

L'idea che ci sia un nesso fra lingua e condizioni socio-culturali così come la concezione della lingua come espressione di un popolo sono tipiche delle correnti romantiche e idealistiche dell'Ottocento. Queste idee risalgono comunque almeno alla riflessione linguistica settecentesca, tanto che secondo De MAURO ET AL. 1980, p.116 la relazione fra la lingua e il popolo che la parla assunse una connotazione di tipo nazionalistico già a partire dalla fine del Settecento. In essa la formula *genio della lingua* designa già il complesso di proprietà lessicali, fonetiche e morfosintattiche specifiche di una lingua. Inoltre, è generalmente ribadito il legame fra *genio della lingua* e *genio del popolo*, come illustra il passo seguente tratto dalla voce *Langue* (1759) di B.E.R.M. (Beauzée) nel IX volume dell'*Encyclopédie*:

Voilà donc ce qui se trouve universellement dans l'esprit de toutes les *langues*: la succession analytique des idées partielles qui constituent une même pensée, et les mêmes especes de mots pour représenter les idées partielles envisagées sous les memes aspects. Mais elles admettent toutes, sur ce deux objets généraux, des différences qui tiennent au génie des peuples qui les parlent, et qui sont elles-mêmes tout-à-la-fois les principaux caracteres du génie de ces *langues*, et les principales sources de difficultés qu'il y a à traduire exactement de l'une en l'autre.

Nel complessivo sviluppo del nazionalismo l'identità nazionale rappresenta la molla emotiva dell'autoriconoscimento su base territoriale, etnica e linguistica e, nello stesso tempo, la lingua nazionale costituisce il criterio di identificazione sim-

bolica principale della 'comunità immaginaria' corrispondente alla nazione (HOBBSAWM 1996 [1987], ANDERSON 2000 [1991]). In particolare, secondo HOBBSAWM 1996 [1987], il nazionalismo linguistico e la questione della 'lingua nazionale' riflettevano in molti casi gli interessi di strati medi della società per i quali avanzamento sociale e lingua materna erano 'indissolubilmente collegati'. Le società, organizzate in maniera sempre più democratica richiedevano l'alfabetizzazione di massa e quindi il ricorso ad un'unica lingua parlata come lingua anche dell'educazione e dell'amministrazione. Il legame fra lingua nazionale e organizzazione dello stato permette di capire la politica linguistica giacobina che prevale durante il periodo della Convezione, e della quale il rapporto di Grégoire (1794) espone gli aspetti ideologici essenziali. In esso i dialetti sono definiti come segue:

[...] jargons lords et grossiers, sans syntaxe déterminée, parce que la langue est toujours la mesure du génie d'un peuple; les mots ne croissent qu'avec la progression des idées et des besoins [...], dans l'étendue de la République, tant de jargons sont autant de barrières qui genent les mouvements du commerce et atténuent les relations sociales. Par l'influence respective des moeurs sur le langage, du langage sur les moeurs, ils empêchent l'amalgame politique... (da BRUNOT 1927, p. 207-20).

L'affermazione che i *patois* sono lingue senza grammatica è insieme la premessa e il risultato di un'argomentazione di tipo ideologico, mirante a giustificare una politica linguistica nazionalista che vede nei dialetti un impedimento alla comunicazione e quindi all'uguaglianza fra i cittadini e all'unità della nazione. La convinzione per cui vi è corrispondenza fra lingua e modo di pensare rappresenta uno dei capisaldi dell'ideologia nazionale a partire dalla politica linguistica della rivoluzione francese (RENTI 1981). Tale convinzione viene utilizzata per giustificare le politiche linguistiche che portano alla formazione delle lingue nazionali nell'Europa dell'Ottocento e del primo Novecento. Come sottolinea HOBBSAWM 1996 [1987], l'istruzione di massa implicava il ricorso a una lingua parlata dalla maggior parte delle persone piuttosto che a una lingua d'élite. L'affermazione delle lingue minori, parlate dalla massa della popolazione e diverse dalle grandi lingue di cultura, richiedeva a sua volta che il potere politico le imponesse. L'educazione e l'istruzione divengono quindi questioni nazionali preminenti fin dall'inizio della formazione degli stati nazionali e si collegano alle pressioni ad estendere l'insegnamento nella lingua materna.

Il fatto che la politica linguistica giacobina abbia un indirizzo favorevole alla lingua nazionale mette in evidenza che il nazionalismo non si connota necessariamente come un processo politico legato ai circoli reazionari o tradizionalisti. A questo proposito HOBBSAWM 1996 [1987] nota che nell'Ottocento il nazionalismo si coniuga anche con le istanze dei partiti e dei movimenti operai, e distingue fra il nazionalismo come ideologia totalizzante e il richiamo alla nazionalità. Il nazionalismo del primo tipo è quello proprio dei movimenti nazionalistici, correlato tipicamente al

disfacimento del vecchio sistema di classi e di carattere illiberale e xenofobo, che risponde ai processi emotivi dei ceti medi e della piccola borghesia, di cui rispecchia le attese di ascesa sociale. Il richiamo alla nazionalità costituisce invece uno degli elementi della nuova coscienza civile e sociale degli stati moderni. Tale richiamo finisce per caratterizzare anche i partiti di ispirazione socialista, per quanto abbiano una base ideale internazionalista e presuppongano l'ideale di un'unica lingua mondiale, come risultato corrispondente al superamento delle differenze socio-economiche.

È in questo quadro più articolato che va inserita la questione della lingua nazionale, che infatti risulta associata sia con orientamenti progressisti sia con il nazionalismo tradizionalista. Il nazionalismo linguistico includerà in ogni caso il centralismo linguistico e la convinzione che il dialetto sarebbe incapace di assumere contenuti nuovi, in particolare nazionali. Ad esempio, il giacobino Bocalosi in *Dell'educazione democratica da darsi al popolo italiano* (1797) (BOCALOSI 1964 [1797], p. 157, 158, 159) espone le seguenti considerazioni in merito alla necessità della lingua nazionale:

I Francesi per istradare in ogni disciplina la gioventù non han creduto necessaria altra lingua che la propria nazionale; imitiamo dunque questi maestri della libertà [...]. Alla lingua nazionale [...] si dia tutta la possibile consistenza [...] procurando [...] che divenga comune e monda da que' parziali dialetti che spesso rendono un popolo vicino all'altro inintelligibile [...] Per questo motivo appunto, e per appressare possibilmente ad un contatto d'animo i cittadini, la Repubblica francese ha mandato de' maestri di lingua nella Bretagna e nella Normandia ove il vandeismo e lo scioanismo avevano tentato anche per l'oppositissima diversità del linguaggio di seppellire la libertà nascente del popolo. La Lingua nazionale è la sola che può bene impararsi e che serve anche [...] ad affezionar gli uomini [...] alla patria...

Un intellettuale come Galeani Napione, legato all'Accademia torinese e ministro di Vittorio Amedeo (BINNI - SAPEGNO 1968), in *Dell'uso e dei pregi della lingua italiana* (GALEANI NAPIONE 1824 [1791], p. 3, 5) espone motivazioni analoghe:

L'avere una lingua propria [...] non è l'ultimo motivo che stringa gli uomini e li affezioni alla contrada in cui vivono; che giovi ad imprimere in loro cuore un carattere originale, e si fattamente proprio della nazione, [...]. Che il materno linguaggio sia un segno, che ad un tratto naturalmente ci mette innanzi tutti i vincoli che corrono tra' concittadini...

Elementi di 'giacobinismo linguistico' (RENZI 1981) sono presenti nelle correnti illuministiche antiromantiche e classiciste che nel primo Ottocento rappresentarono posizioni antireazionarie (cfr. l'analisi di TAMPANARO 1969). Un esempio ben noto è la presa di posizione del Giordani contro la poesia dialettale. Nell'articolo *Poesie in dialetto milanese* (1816) apparso sulla «Biblioteca Italiana» (GIORDANI 1856, p. 370-371) il Giordani critica l'uso del dialetto sulla base della contrapposizione lingua/dialetto:

Domando quanto sia veramente utile [...] porre cura ne' dialetti. Io già non li disprezzo; né antipongo l'uno all'altro: tutti li credo o belli, o brutti [...] tutti sufficienti all'uso dome-

stico; tutti inetti anzi nocivi alla civiltà e all'onore della nazione [...] Chiunque fu in qualche modo educato, se gli accada di doversi abbassare parlando con bambini, o con gente rozza, [...] si abbandona al favellare degli idioti...

Sostanzialmente simile è il tenore delle considerazioni di un filosofo spiritualista come Rosmini, che in *Del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servizio dell'umana educazione* (1857) (ROSMINI 1930 [1857], p. 67) scrive:

In Italia dobbiamo perdere un tempo prezioso per disimparare nelle scuole quella lingua che abbiamo appresa nelle nostre case; dopo ciò, ancora non appariamo bene l'italiana favella, sì perchè l'imbratto del vernacolo, che ci ha lordati fin da bambini e divenuto a noi naturale, difficilmente si può tergere dal nostro spirito intieramente [...] Colla lingua è che noi formiamo le idee, e perfezione di lingua è perfezione di pensiero...

Del resto le idee linguistiche del secondo Ottocento si accordano con uno stesso disegno, socio-culturale e politico, cioè il raggiungimento dell'unità linguistica. DE MAURO ET AL. 1980, nel confrontare le reazioni alla *Relazione sull'unità della lingua* del Manzoni sottolineano come "... dietro la disparità linguistica del paese stesse la disparità sociale e culturale di base e che la battaglia per l'unità della lingua fosse in un modo o nell'altro, sulle vie del Manzoni o su quelle diverse dell'Ascoli e, poi, di Gramsci una battaglia per superare le fratture sociali e culturali [...] per trasformare radicalmente le condizioni di scolarità e di cultura del mondo contadino" (p. 151). In effetti l'intervento sulla *Relazione* comparso in «Civiltà Cattolica» XIX (1868) riportato DE MAURO ET AL. 1980 chiarisce la preoccupazione dei settori reazionari per un progetto di diffusione dell'istruzione e di un'unica lingua ai gruppi sociali subalterni. D'altra parte, il fatto che fin dall'inizio la questione della lingua sia stata una questione sostanzialmente politica e sociale, conferma la natura ideologica del contrasto lingua/dialetto.

Nella discussione ottocentesca sulla lingua due punti appaiono prevalenti e comunque condivisi dai diversi orientamenti: la teoria di una corrispondenza fra lingua e pensiero; l'efficacia come mezzo di comunicazione, vista come proprietà intrinsecamente legata al carattere nazionale di un idioma. In questo senso, anche autori con idee progressiste, attenti al valore culturale dei dialetti, come il Cattaneo e l'Ascoli, vedono comunque nell'abbandono del dialetto un esito di carattere progressivo. Nell'articolo *Sul principio istòrico delle lingue europee* (1841) le parole di Cattaneo illustrano questo punto (in CATTANEO 1972, p. 161, 200):

Essa [la linguistica] inoltre... può insegnarci il modo più breve di condurre le inculte popolazioni dall'uso dei loro solitari idiomi a quello di qualche favella illustre, sicché possano [...] varcar finalmente *il limite d'una selvaggia vetustà*, e associarsi d'un tratto ai progressi del genere umano [...] Quando la linguistica abbia afferrato le profonde leggi sotto cui si svolse l'opera di quaranta secoli, essa può [...] agevolare il varco per cui l'intelletto voli velocemente da lingua a lingua; può cogliere il segreto di sopprimere i rudi dialetti [...] Il segreto del genio nazionale non risiede tanto nel sangue, quanto nel linguaggio.

Nel complesso, la cultura italiana appare particolarmente sensibile all'idea che il dialetto corrisponda a una sistemazione subalterna e ridotta delle conoscenze. Questa concezione risulta funzionale ai grandi processi socio-economici che interessano le società di massa nel Novecento. È in questo quadro che possiamo inserire la stretta corrispondenza fra tipo di lingua e visione del mondo (cultura) formulata da Gramsci nei *Quaderni*, riprendendo quindi categorie storico-culturali non dissimili da quelle del nazionalismo reazionario e dell'idealismo. Un passo ben noto dei *Quaderni* illustra questo punto (GRAMSCI 1975a, p. 1377):

Chi parla solo il dialetto o comprende la lingua nazionale in gradi diversi, partecipa necessariamente di una intuizione del mondo più o meno ristretta e provinciale, fossilizzata [...]

La concezione gramsciana della questione linguistica rimane in effetti in eredità a molti intellettuali della sinistra italiana. Un esempio interessante di analisi basata sulla contrapposizione fra cultura particolaristica di classe e cultura nazionale è fornito da PASOLINI 1964 [1971]. In questo articolo comparso su «Rinascita», Pasolini applica chiaramente uno schema ideologico che vede nelle diverse forme di italiano regionale, che lui chiama *koinè* dialettizzata, e nella *koinè* latinizzata (l'italiano letterario) stadi linguistici ancora non nazionali. L'italiano della 'nascente tecnocrazia del Nord', costituisce invece la lingua effettivamente unitaria e nazionale che si contrappone al particolarismo arcaico dei dialetti come a quello dell'italiano letterario della vecchia classe borghese. Il formarsi di una lingua nazionale viene quindi meccanicamente connesso con i grandi processi economico-sociali del paese. In effetti, almeno in una prospettiva attuale, il ruolo assegnato alla 'tecnocrazia del Nord' appare vitalistico e demiurgico, e tutto sommato ambiguo.

[...] il linguaggio comune, o franco – quella *koinè* dialettizzata, in basso, latinizzata in alto – ch'è stata finora la santissima dualità italiana e, in quanto tale, lingua non nazionale. Ora questa *koinè* presenta dei segni di profonda modificazione nel senso della tendenza all'unità [...] Voglio dire che mentre la grande e piccola borghesia di tipo paleoindustriale e commerciale non è mai riuscita a identificare se stessa con l'intera società italiana, e ha fatto semplicemente dell'italiano letterario la propria lingua di classe imponendolo dall'alto, la nascente tecnocrazia del Nord si identifica egemonicamente con l'intera nazione, ed elabora quindi un nuovo tipo di cultura e di lingua effettivamente nazionale... Ora, il Nord non può certamente proporre come alternativa i propri dialetti – che esso stesso ha contribuito a rendere arcaici né più né meno che quelli del Sud – né la sua pronuncia, né i suoi particolarismi linguistici; insomma la sua dialettizzazione della *koinè*. Ma è il Nord industriale che possiede quel patrimonio linguistico che tende a sostituire i dialetti, ossia quei linguaggi tecnici che abbiamo visto omologare e strumentalizzare l'italiano come nuovo spirito unitario e nazionale (pp. 94, 96, 97).

Nell'approccio gramsciano alla questione linguistica l'affermazione di una lingua nazionale unitaria riflette dunque il superamento in senso progressista delle condi-

zioni socio-economiche basate su interessi particolaristici e locali, ancora prevalenti fino alla seconda guerra mondiale. È anzi interessante notare che il rapporto fra avanzamento ed emancipazione sociale e lingua nazionale è stato alla base dell'impegno dei partiti di sinistra a favore dell'italianizzazione delle masse popolari e contro la dialettofonia nel secondo dopoguerra.

3. Le leggi 612 e 482

Nel novembre del 1991 dopo un iter di ben 15 anni (cfr. CARROZZA 1986, 1989) fu approvata dalla Camera la proposta di legge n. 612 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche". Questa proposta di legge decadde per la mancata approvazione da parte del Senato a causa della fine anticipata della legislatura (GRILLI 1992/93). Come ricordò Coveri su «Il Secolo XIX» del 23.11.1991, la 612 riparava alle responsabilità storiche dello stato nei confronti delle lingue di minoranza e di almeno alcuni gruppi dialettali, dando finalmente attuazione agli articoli 3 e 6 della Costituzione (cfr. SALVI 1972). Buona parte dei contenuti di questa proposta sono stati ripresi nella legge 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (SAVOIA 2001), approvata in via definitiva nel novembre 1999.

Una differenza significativa fra la legge 612 e la legge 482 è che la 482 specifica in modo più restrittivo la tutela e l'elenco delle lingue e culture tutelate. Nei primi due articoli la 612 sanciva infatti che "La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara, e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano" e che "La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde". È importante notare che, come già la legge 612, anche la 482 riserva la tutela alle minoranze storiche, ad esclusione sia dei cosiddetti "dialetti", sia delle nuove minoranze. Inoltre, la legge 482 riflette più esplicitamente preoccupazioni nazionaliste, ribadendo nell'art. 1, c. 1, che "La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano" e specificando solo nell'art. 2 il contenuto relativo alla tutela delle minoranze linguistiche storiche. Nella formulazione della 482 il riferimento alla popolazione zingara è sparito, rispecchiando l'avversione verso questi gruppi interpretata in particolare dalle forze politiche di destra. In effetti, questa esclusione, oltre che umanamente odiosa, appare immotivata sul piano storico e culturale, visto che in molti casi le comunità zingare sono altrettanto storicamente radicate di altri gruppi tutelati.

La discussione del Comitato tecnico consultivo per il regolamento attuativo, ai cui lavori sono stato invitato come esperto, ha concentrato la sua attenzione principalmente sulle modalità di spesa dei finanziamenti previsti dalla 482. Certamente più vivace e propositivo è stato il lavoro della commissione nominata dal ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro incaricata di stabilire i criteri per l'applicazione dell'art. 5 della 482. Quest'ultimo infatti prevede che il ministero possa "pro-

muovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge”, ed assegna a tali progetti un finanziamento annuo di due miliardi di lire. La commissione nominata in qualità di *Gruppo di studio sulle minoranze linguistiche storiche* con D.M. del novembre 2000 e successivamente integrata, comprendeva alcuni docenti universitari, fra cui il sottoscritto, Francesco Altimari, Silvana Schiavi Facchin, Vincenzo Orioles, Tullio Telmon, Franco De Renzo, alcuni ispettori, fra cui Piero Floris, Aldo Pugliese, alcuni esperti, come Domenico Morelli, Bojan Brezigar, ed è stata presieduta dalla dottoressa Elisabetta Davoli. Scopo della commissione è stato individuare i requisiti a cui devono rispondere i progetti nazionali e locali preparati dalle scuole afferenti agli ambiti territoriali delle lingue di minoranza per poter essere finanziati.

I criteri definiti dalla commissione hanno mirato a inserire in maniera efficace i progetti delle scuole nei processi socio-culturali e linguistici correlati all'uso delle lingue minoritarie nelle comunità interessate. Per questo motivo si è dato rilievo non solo all'insegnamento della lingua e della cultura di minoranza nella scuola di base ma anche all'offerta didattica per gli adulti. Inoltre è stato ritenuto cruciale prevedere l'uso della lingua di minoranza come strumento di insegnamento. Noto che quest'ultima norma costituisce una componente fondamentale di questa legge e della sua applicazione in ambito scolastico. Essa prefigura un uso delle lingue tutelate non superficiale ma adattato alle diverse condizioni pragmatiche e ai diversi contenuti della conoscenza, e sembra rappresentare uno strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi formativi cui la legge rinvia.

4. Componenti ideologiche nel dibattito sulle leggi 612 e 482

La parziale approvazione della 612 e poi l'approvazione definitiva della 482 hanno dato vita a un dibattito che offre molti punti d'interesse. Per quanto riguarda la 612, nelle settimane successive al novembre del 1991 comparvero numerosi interventi su quotidiani e riviste. Questi articoli, raccolti e analizzati in GRILLI 1992/93, rivelarono la difficoltà di molti intellettuali ad accettare i valori essenziali del pluralismo, anche nella versione sancita dalla Costituzione sotto forma del riconoscimento di diritti fondamentali di libertà della persona, come appunto il diritto alla lingua. La discussione, come vedremo, si concentra in particolare sul quadro che si sarebbe prodotto applicando le norme di tutela delle lingue di minoranza e nel caso che tali norme si fossero estese ai dialetti. Vengono riproposti i termini tradizionali della questione della lingua e della collocazione del dialetto, mentre risulta oscurato il fatto che la legge 612 riguardava le comunità alloglotte e alcune specifiche situazioni linguistiche e culturali, tradizionalmente riconosciute.

A parte i contributi di De Mauro e di Maria Corti su «La Repubblica», di Coveri

su «Il Secolo XIX», di Bernardi su «L'Avvenire», prese rapidamente corpo una sorta di "club giacobino". Dette l'avvio alle critiche la presa di posizione di alcuni intellettuali di area PDS e PSI, cioè Valerio Castronovo, Gian Enrico Rusconi, Massimo Salvadori, Nicola Tranfaglia e Saverio Vertone (poi passato a Forza Italia), che inviarono un fax di protesta ai due partiti e intervennero polemicamente sui quotidiani. Questi interventi configurano i punti critici ripresi dalla maggior parte degli autori: (i) la questione delle lingue/culture minoritarie e diverse è una questione poco seria e importante; (ii) i dialetti e le lingue minoritarie non hanno 'regole' e comunque non si possono insegnare; (iii) dare spazio a questo tipo di attese significa mettere a repentaglio l'unità nazionale e (iv) ritardare il raggiungimento di obiettivi ben più importanti, come l'apprendimento delle lingue straniere, cioè in sostanza l'inglese.

La discussione, sviluppata in maniera abduttiva e ideologica, contrappone la retorica antidialettale e nazionalistica al diritto all'uso della lingua materna, benché tale diritto rientri, come abbiamo visto (cfr. CARROZZA 1992), fra i diritti fondamentali di libertà. Su «La Stampa» del 21/11/91 Tranfaglia afferma che "Vorremmo che l'unità della sinistra si realizzasse su temi più seri e non per compiacere le Leghe", e Vertone sostiene che "Il sistema politico... è pronto a sacrificare a pezzi e bocconi l'identità culturale del paese" per ingraziarsi Bossi e le Leghe. Sintomatico è anche il giudizio di Rusconi, secondo il quale un dialetto non si può insegnare perché non ha regole precise, mentre occorre recuperare il senso della nazione "senza rincorrere tutti i localismi". Il «Corriere della Sera» del 21/11 riportò una dichiarazione in cui Tranfaglia fra l'altro affermava:

È una legge demagogica... Non affronta né risolve i veri nodi. Soprattutto costringe i bambini a imparare formalmente due lingue quando sono messi a malapena nelle condizioni di apprenderne una.

In molti interventi compare un procedimento retorico basato sulla dissimulazione dell'ostilità o comunque dell'insofferenza verso la legge. A dichiarazioni di principio favorevoli si fa seguire una discussione critica, spesso pretestuosa. Questo procedimento caratterizza anche le valutazioni di alcuni linguisti e sociolinguisti, che pur riconoscendo genericamente le ragioni di fondo della legge, ne denunciano manchevolezze insuperabili. Così Michele Cortelazzo su «Il Manifesto» del 25/11 comincia affermando che "Il principio che sta alla base della legge per la tutela delle minoranze linguistiche mi pare pacificamente accettabile", per poi proseguire adeguandosi alla linea degli "storici torinesi", dato che "Quando [...] si passa alla sua realizzazione, allora emergono le ombre...". Sostanzialmente analogo è il modo di procedere di Simone, nello stesso numero del «Manifesto». Dopo una serie di osservazioni, relative alla difficoltà di individuare le lingue di minoranza e all'opportunità di tener conto dell'attaccamento alla propria varietà da parte dei parlanti, Simone affronta la questione di "politica linguistica":

È un tasto delicato, perché l'unica volta che in Italia si sia tentato qualcosa in questo campo (con l'italianizzazione forzata voluta dal fascismo) si sono prodotti soltanto disastri. Ma, ad ogni modo, non è possibile che un paese non abbia una politica linguistica [...] Che cosa si vuole che sia linguisticamente l'Italia? Il paese si sta avviando [...] verso il traguardo di "una lingua per tutti" [...] Secondo me non è solo l'eredità del Risorgimento (invocata da alcuni) che spinge a questo, ma più ancora l'esigenza di presentarci in condizioni di decenza ai grandi appuntamenti dei prossimi decenni, cominciando da quello dell'Europa unita [...] In quel momento "una" lingua per l'Italia sarà un requisito indispensabile...

La legge 612 toccò quindi una questione cruciale per il funzionamento di uno stato democratico, alla quale buona parte dei politici e degli intellettuali si mostrò impreparata e poco sensibile. A questo proposito, De Mauro intervenendo a sostegno della legge su «La Repubblica» del 28/11, sottolineò l'equivoca trasversalità delle reazioni negative alla legge:

[...] nel dissenso si è raccolto un vero e proprio partito trasversale che corre da un capo all'altro dello schieramento ideale e politico

e, all'interno di una approfondita analisi dei significati e del valore di questa legge, ricordò che:

[...] tali questioni coinvolgono le ragioni più profonde della nostra storia. Vi sono due modi di considerarla e viverla in guisa unitaria. Negligendone, o peggio, cercando di lacerarne le differenziazioni secolari che la intessono. Ovvero considerando tali differenze di cultura, di lingue, di idiomi esterni e endogeni, una ricchezza da non disperdere, un'eredità e un potenziale prezioso nel composito mondo che ci circonda.

Alcuni aspetti ideologici e politici della questione furono riassunti da Ulderico Bernardi su «L'Avvenire» del 23/11:

Era tempo che i bambini della scuola potessero conoscere gli elementi della loro identità, che gli strumenti di comunicazione pubblici non ignorassero ciò che sta appena fuori della porta dei loro studi. Il regno unitario prima, e il regime fascista poi avevano escluso ferreamente ogni libera espressione delle culture locali. Finora la Repubblica democratica ha garantito, recalcitrando, alcune minoranze protette da accordi internazionali: gli sloveni di Trieste e Gorizia, i sud-tirolesi, i valdostani. Ora, sia pure con quarantacinque anni di ritardo, pare riconoscere il suo obbligo nei confronti delle altre. Anche se in questi decenni di indifferenza si sono sperperate e spente ricchezze di tradizione non riconosciute. Ma forse era proprio questo che volevano alcune correnti ideologiche, per le quali il saldo radicamento nella cultura di appartenenza, che è il presupposto per una società stabile che si specchia pacificamente nelle sue diversità, costituiva un freno alla rivoluzione. Lo dimostra ancora una volta il furore con cui il "club giacobino" ha reagito al voto della Camera per la tutela delle lingue minoritarie...

Infine, Maria Corti su «La Repubblica» del 23/11 ribadì l'anacronismo della retorica della lingua nazionale, sottolineandone il rapporto con la politica del fascismo:

Non capisco la retorica della lingua unica nazionale da contrapporre alle minoranze linguistiche portatrici di una cultura che vive in rapporto con quella nazionale. Che la memoria storica regionale e locale fosse combattuta in periodo fascista in nome di una purezza e autarchia nazionale è comprensibile. Ma oggi? E da parte di storici? Si stupirebbe non poco il nostro Carlo Cattaneo...

Ma, nonostante tutto, il preconcetto contro le lingue non standard viene ancora riproposto da SCIASCIA 1992, p. 4, che, evidentemente sulla base di un atteggiamento emotivo, affermava che “La differenza sostanziale tra dialetto e lingua sta nel fatto che nessuna opera di pensiero può essere scritta in dialetto”.

Insomma risulta evidente che la tutela delle lingue minoritarie mette in campo forti contrasti ideologici e culturali, che sembra possibile ricondurre al contrasto fra i poteri economici e politici e le condizioni di esistenza di lingue minoritarie. In effetti le critiche e le riserve nei confronti della legge di tutela delle lingue minoritarie convergono su un comun denominatore ideologico, indipendentemente dall’etichetta dell’intervento, dal giornale o dalla pubblicazione che lo ospita. Affiora il problema generale relativo a quali convinzioni e quale atteggiamento culturale e politico sono implicati dalle politiche di tutela delle minoranze linguistiche. Non a caso, a proposito della 612, nel suo articolo su «La Repubblica» del 28/11 De Mauro sottolinea il fatto che gli obiettivi della legge toccano aspetti profondi della comunità nazionale:

Questi obiettivi, e le questioni che pongono, non sono Arcadia e faccende di scuoletta o da linguisti. Come Carlo Cattaneo, come Francesco De Sanctis, come Benedetto Croce e Antonio Gramsci hanno spiegato, sono questioni che attengono all’assetto più profondo e delicato della vita intellettuale e civile della nostra comunità nazionale...

E in effetti ci saremmo potuti aspettare, ad esempio, che gli intellettuali di sinistra sostenessero la tutela delle minoranze linguistiche. In realtà la collocazione ideologica della tutela delle lingue minoritarie risulta problematica, per lo meno nel senso che essa richiede un atteggiamento libertario e antiautoritario che nemmeno tutti gli orientamenti di sinistra hanno. In altre parole, la legge di tutela si richiama a principi quali le garanzie per i diritti della persona che esulano sia dalla tradizione della sinistra reale italiana che ovviamente da quella della destra, sia di tradizione fascista che liberale. Una chiave di lettura di questa situazione è ricavabile dall’analisi del pensiero politico proposta in BOBBIO 1999. Infatti, per quanto riguarda la questione dei diritti di libertà, BOBBIO 1999 correla le politiche basate sui diritti di libertà all’egualitarismo, inteso come elemento fondante delle ideologie e dei movimenti di sinistra. Da questo punto di vista, l’articolo 3 della Costituzione rappresenta un’applicazione dei “[...] risultati cui sono giunte lotte secolari ispirate all’ideale dell’egualianza, ottenuti eliminando via via le discriminazioni fondate su differenze che

erano ritenute rilevanti e che a poco a poco vengono a cadere per ragioni storiche molteplici [...] Una delle conquiste più clamorose [...] è il riconoscimento dei diritti sociali accanto a quelli di libertà...” (BOBBIO 1999, pp. 62-63). Tali diritti sono consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e da altre carte internazionali successive. In questa prospettiva la tutela delle lingue minoritarie realizza un’ideologia egualitaria e quindi di sinistra, dando luogo a una particolare attuazione dei diritti sociali e di libertà della persona, rientrando cioè nelle politiche che “[...] mirano a rendere più eguali i diseguali” (BOBBIO 1999, p. 63).

4.1 *La teoria del linguaggio come presupposto nella discussione dei diritti linguistici*

La tutela dei diritti linguistici mette in gioco una concezione del linguaggio e più in generale della natura umana. Infatti il riconoscimento dei diritti linguistici è in stretto rapporto con l’idea che esistano caratteristiche naturali universali negli esseri umani, nel caso specifico alla base del linguaggio. Può essere utile a questo proposito richiamare brevemente alcuni dei modi in cui le correnti ideali del Novecento caratterizzano il rapporto fra la natura e le condizioni socio-economiche della vita umana. La formulazione adottata nell’*Ideologia tedesca* (MARX - ENGELS 1972) da Marx e Engels vede nel linguaggio la ‘coscienza reale, pratica’, intesa come ‘prodotto sociale’. Il linguaggio quindi è messo in rapporto con la produzione della vita materiale, intesa come un livello di organizzazione successivo e distinto dalla base naturale:

[...] gli uomini [...] cominciarono a distinguersi dagli animali allorché cominciarono a produrre i loro mezzi di sussistenza [...] producendo i loro mezzi di sussistenza, gli uomini producono indirettamente la loro stessa vita materiale... (MARX - ENGELS 1972, p. 17).

Lo ‘schema materialistico’ fu applicato ‘meccanicamente’ alla lingua da Nikolaj Marr (ROSIELLO 1974, p. 23), che identificò la lingua con una ‘sovrastuttura’ rispetto alla struttura economica, al pari delle concezioni e delle istituzioni giuridico-politiche e ideologiche. Nella revisione critica di queste idee data da Stalin (STALIN 1968 [1950]) la lingua è distinta dalla sovrastuttura ed è concepita come un prodotto storico definito dalla sua funzione come mezzo di comunicazione:

[...] la lingua si distingue dalla sovrastuttura in maniera radicale. La lingua non viene generata da questa o quella base, da una base vecchia o nuova, all’interno di una determinata società, ma dall’intero corso della storia della società [...] viene creata per soddisfare le necessità non già di una qualsiasi classe ma di tutta la società [...]. È appunto per questo che essa viene creata, [...] come lingua comune dell’intera nazione [...]. In considerazione di questo la funzione ausiliare della lingua in quanto mezzo di comunicazione fra gli uomini consiste [...] nel servire nella medesima maniera l’intera società [...]. La lingua al contrario è immediatamente connessa con l’attività produttiva dell’uomo e [...] con ogni altra attività dell’uomo in tutte le sfere del suo lavoro dalla produzione alla base, dalla base alla sovrastuttura... (pp. 21, 27).

In effetti la posizione di Stalin corrispondeva ad un programma di politica linguistica mirante all'“acculturazione linguistica”, cioè russificazione, intrapreso in Unione Sovietica. L'identificazione schematica fra lingua e sovrastruttura sarebbe stata un grave impedimento, dato che “[...] la rivoluzione economica [...] avrebbe dovuto portare alla creazione (anche artificiale) al livello delle sovrastrutture di una lingua sovranazionale che non fosse ancora realizzata” (ROSIELLO 1974, p. 28), escludendone il russo come lingua corrispondente ad una struttura economica superata. Comunque, al di là dei termini specifici del dibattito sulla tesi di Marr, ROSIELLO 1974, p. 25 osserva che “Il concetto di *lingua nazionale* che emerge dalle proposizioni di Stalin” è “più vicino ad un modello retorico che propriamente linguistico”. In realtà un'interpretazione marxista del linguaggio, anche al di fuori dello schematismo marriano, non può non vedere nelle diverse lingue un prodotto dell'attività umana e in ultima analisi della sua storia. ROSIELLO 1974 nota che “il problema centrale” in “una linea di pensiero marxista più avanzato e elaborato” era esplicitare i legami fra lingua e sovrastrutture di una società: “La lingua [...] è una di quelle forme della *coscienza* collettiva che tengono stretti legami di reciproca determinazione con quelle istituzioni della società che più propriamente possono venir definite sovrastrutture...” (p. 26).

L'idea che le diverse lingue siano il risultato delle esigenze comunicative e dello sviluppo storico di una società e rispecchino le idee e i rapporti sociali di un dato momento storico non si differenzia sostanzialmente dall'impostazione idealista. Nella prospettiva idealista infatti la capacità di esprimersi tramite il linguaggio e la stessa ‘libertà’ linguistica sono tradizionalmente concepite come attitudini stilistiche o letterarie, coincidenti col prodotto storico dell'attività espressiva del soggetto parlante (cfr. TERRACINI 1970 [1963]). Tale prospettiva implica cioè la creatività del singolo in quanto manifestazione di specifiche condizioni storico-culturali e del suo particolare stato emotivo o psicologico. Il quadro tipico di questa considerazione è quello offerto da CROCE 1902 (p. 174), che correla la natura del linguaggio con la pura espressione:

Fuori dell'Estetica, che dà la conoscenza della natura del linguaggio, e della Grammatica empirica, ch'è un espediente pedagogico, non resta altro che la Storia delle lingue nella loro realtà vivente, cioè la storia dei prodotti letterari concreti, sostanzialmente identica con la Storia della Letteratura.

In generale, gli orientamenti idealistici e storicistici escludono che vi siano caratteristiche naturali alla base degli aspetti più complessi del comportamento umano. La lingua e le altre attitudini cognitive vengono trattate invece come il risultato di processi storici. Una classica concezione dell'uomo, inteso come prodotto della storia, all'interno della visione organica della società e dello stato è delineata da Gentile nella ‘Dottrina del fascismo’. Il carattere ‘antipositivistico’ del fascismo corrisponde ad una concezione spiritualistica dell'uomo e della società, per cui l'uomo si determina in funzione:

[...] del processo spirituale a cui concorre nel gruppo familiare e sociale, nella nazione e nella storia [...] Il mondo per il fascismo non è questo mondo materiale [...] in cui l'uomo è un individuo separato da tutti gli altri e per sé stante, ed è governato da una legge naturale [...]. L'uomo del fascismo è un individuo che è nazione e patria, legge morale che stringe insieme individui e generazioni in una tradizione e in una missione... (in GALEOTTI 1996).

La dottrina fascista mira quindi a costituire una comunità piuttosto che uno stato di diritto (PROSPERO 1996, p. 12), nel senso che non prevede rapporti fra cittadini dotati di diritti e di prerogative personali, ma l'estraneazione e l'isolamento degli individui, la cui esistenza coincide con quella dello stato. I punti tipici del pensiero di destra, quali l'inegualitarismo, il tradizionalismo, il mancato riconoscimento di diritti civili e sociali, l'adesione a una concezione autoritaria della società ispirata alla nazione come comunità etnico-linguistica e etica di identificazione, spiegano in particolare la politica linguistica del fascismo, orientata all'assimilazione forzata delle minoranze linguistiche (KLEIN 1986). La saldatura fra élites e masse popolari (plebe) associata da ARENDT 1967 [1966] ai totalitarismi corrisponde anche nel fascismo alle attese di avanzamento sociale della piccola e media borghesia, di cui la politica linguistica e scolastica, autoritaria e centralista, è espressione.

Queste riserve tipiche del pensiero di destra (ma non solo, come vediamo) nei confronti di diritti fondamentali come appunto quello alla libertà di espressione linguistica riemergono anche in recenti occasioni pubbliche. Un esempio è rappresentato dall'intervento dell'onorevole Roberto Menia, assessore alla cultura di Trieste, al congresso di Alleanza Nazionale dell'aprile 2002, in cui, come riportato da «Il Manifesto» del 7/4/2002 e da «La Repubblica» del 7/4/2002 (edizione in linea), le disposizioni a tutela delle lingue minoritarie sono definite "legge delirante" in quanto responsabili di "[...] riconoscere le lingue più incredibili come l'occitano e pure il rom...". Nuovamente, questa critica si basa sul fatto che dal punto di vista socio-economico le varietà linguistiche considerate hanno un carattere marginale. Si tratterebbe però di due marginalità diverse. Nel caso dell'occitano sembra rilevante l'esiguità numerica dei parlanti mentre nel caso delle varietà zingare, sbrigativamente confuse nel termine rom, sembra rilevante la marginalità sociale delle stesse comunità zingare.

Nel loro uso tradizionale i termini *lingua/dialetto/varietà non standard* designano appunto collezioni di espressioni linguistiche, cioè collezioni di quei prodotti a cui Croce assegna realtà concreta e che corrispondono a quell'insieme di 'azioni, enunciati o forme linguistiche (parole, frasi)' che CHOMSKY 1986 definisce *lingua esterna*. La considerazione 'esterna' della lingua caratterizza sia la linguistica di impianto storicistico e idealistico sia gli approcci descrittivi, strutturalisti e funzionalisti. Tali approcci non riconoscono uno statuto cognitivo alla lingua, che 'è concepita indipendentemente dalle proprietà della mente/cervello' (CHOMSKY 1986, p. 20). In questa prospettiva la lingua coincide con un insieme di espressioni linguistiche (enunciati, testi letterari o meno) che riflettono le condizioni della comunicazio-

ne in un certo momento storico ed eventualmente restrizioni pragmatiche e sociali. Le proprietà costitutive delle lingue si riducono cioè al rendimento funzionale ed eventualmente espressivo delle unità linguistiche in rapporto alla trasmissione di messaggi. La differenza sostanziale risulta quindi quella fra dispositivi che rispondono a criteri comunicativi più generali e dispositivi limitati a un uso ristretto, locale, di classe o di registro. La nozione tradizionale di *dialetto/varietà non standard* rinvia a una considerazione funzionale di questo tipo, cioè a una classificazione dei dati linguistici (enunciati, parole, morfemi, fonemi) basata su criteri storico-culturali, stilistici, testuali e sociali. Da tali criteri discendono tassonomie come il repertorio linguistico, cioè l'arrangiamento gerarchico delle diverse lingue 'esterne' in livelli (alto, medio, basso, ecc.) corrispondenti ai contesti sociali che ne governano l'uso. In questo quadro, il dialetto risulta identificato con la lingua dei vecchi o dei gruppi più isolati, non funzionale alla comunicazione delle nuove generazioni, del maggior numero di parlanti, dei grandi mezzi di comunicazione.

La considerazione gerarchica e esternalista delle lingue è alla base anche delle più tipiche formulazioni giuridiche delle nozioni di lingua e di dialetto. Ad esempio, la Carta Europea, nella sua prima parte, affronta la questione della definizione di lingua regionale e minoritaria. Tale etichetta viene associata alle lingue tradizionalmente collegate ad un territorio specifico e diverse "dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di questo Stato; essa non include i dialetti della(e) lingua(e) o le lingue dei migranti". Questa soluzione, ripresa del resto dalla 482, sfrutta in chiave politica la distinzione terminologica fra lingue e dialetti, priva invece di valore teorico, e l'idea che i dialetti appartengano a una lingua. Naturalmente si tratta di un fraintendimento, che peraltro, come abbiamo visto, riflette un pregiudizio radicato per cui le differenze di uso corrisponderebbero a differenze strutturali. GUSMANI 1994 rilevava incongruenze di questa natura nella legge 612, mettendo in luce le forzature ideologiche che motivano l'attribuzione di carattere alloglotto ai friulani e non ad esempio ai piemontesi.

A questo proposito, è interessante notare che alcuni degli interventi sulla 612 giustificano le riserve di ordine politico e pratico proprio sulla base di una concezione per cui in sostanza lo statuto di una lingua deriva dalle condizioni storiche del suo uso. Ad esempio, il nesso fra lingue di uso ristretto e condizioni socio-culturali è riproposto in GUSMANI 1994, a complemento dell'idea che la legge sia ormai "anacronistica" e, data la situazione attuale dei dialetti e delle parlate minoritarie, inefficace:

[...] anziché essere aiutati ad allargare i propri orizzonti attraverso l'acquisizione... di una sempre migliore competenza in una lingua di ampio respiro culturale, verrebbero ancora più relegati entro i limiti angusti di una realtà in via di superamento... (GUSMANI 1994, p. 208).

La lingua minore è collegata cioè a condizioni di inadeguatezza culturale e di disordine sociale, come suggerito nelle espressioni di Vertone, riportate in «La Stampa» del 23/11:

Nel subbuglio degli anni '70, tra Freud e Marx, è successo di tutto [...] È nato il concetto di "etnia" attraverso l'antropologia d'assalto, fino alla rivalutazione del dialetto come parlata natia. Da tutto questo si sviluppano i fenomeni che arrivano direttamente alle Leghe [...] E rinasce il campanilismo, l'idea delle piccole comunità, il municipalismo sfrenato su cui la Chiesa ha sempre soffiato [...] E poi, che lingua è l'albanese che si parlava nel '400 [...]. Le manifestazioni del dialettalismo italiano ci legano in basso: io non vorrei entrare in Europa parlando monregalese [...] Perché il mio dialetto non si può tradurre in inglese.

Analogamente, su «L'Unità» del 22/11 Tranfaglia, dopo aver detto di condividere il presupposto da cui parte la legge 612, afferma:

Anzitutto bisogna ricordare che in Italia esiste una fragile e incerta coscienza e coesione nazionale [...] Tanto è vero che tutti gli operatori delle scuole materne ed elementari [...] incontrano difficoltà notevoli ad insegnare la lingua italiana a ragazzi che nella loro famiglia e nel loro ambiente, continuano a usare il dialetto [...]. In secondo luogo è noto che molti dialetti aspirano ad essere considerati *lingua* pur non possedendone tutte le caratteristiche...

Questo tipo di critiche ricompare esattamente anche in interventi di segno ideologico diverso. Bonura su «L'Avvenire» del 22/11 ribadisce alcuni dei preconcetti canonici del 'giacobinismo linguistico', come *nazione=lingua unica, dialetto=basso grado di moralità, dialetto=minore grado di lucidità e grammaticalità* rispetto a una *lingua*:

In linea di principio il provvedimento approvato dalla Camera è giusto [...] Ma che cosa accadrà nella pratica? Accadrà semplicemente questo: che il già debolissimo sentimento dell'unità nazionale verrà ancora di più indebolito. È già vergognoso sentire parlare in romanesco alla televisione, non per il dialetto in sé, ma perché perpetua tutti i vizi morali della capitale [...] Ma c'è qualcosa di più grottesco e sottilmente sinistro nella legge approvata [...] non si preoccupano minimamente del bassissimo livello grammaticale a cui è giunto l'italiano, che ormai sembra una lingua morta [...]. Chi vive e pensa nel dialetto e nella lingua minoritaria sarà sempre una facile preda di chi va a Oxford per imparare l'inglese. O di chi va in una università italiana con l'intenzione seria di parlare un italiano decoroso e lucido.

Al contrario, le concezioni razionaliste attribuiscono all'uomo facoltà specifiche e insieme universali. Ad esempio, per HUMBOLDT 1991 [1836], pp. 14, 45, il linguaggio è uno dei tratti emblematici della natura umana:

La produzione del linguaggio è un bisogno interiore all'umanità, ossia non semplicemente un bisogno esteriore, finalizzato al mantenimento dei rapporti sociali, ma un bisogno insito nella natura stessa dell'uomo, indispensabile per lo sviluppo delle sue forze spirituali [...]. L'apprendimento del linguaggio da parte dei bambini non si riduce ad accumulare parole, riporle nella memoria e riprodurle con le labbra balbettando, ma è piuttosto lo svilupparsi della facoltà linguistica con l'età e l'esercizio.

I modelli cognitivisti e in particolare la scuola generativa hanno avuto un ruolo decisivo nel mettere a punto una teoria adeguata delle lingue naturali (CHOMSKY 1986,

1988, COOK - NEWSON 1996, JACKENDOFF 1999, MAYNARD - SZATHMÁRY 2001 [2000]; cfr. anche SAVOIA - MANZINI 2000). Due assunzioni fondamentali del modello generativista sono l'esistenza di un dispositivo mentale innato, geneticamente determinato, la Grammatica Universale (GU) che governa l'acquisizione linguistica, e l'identificazione della lingua con un sistema di conoscenza. In particolare, la teoria della GU dà una risposta soddisfacente al problema classico dell'acquisizione, cioè del fatto che il bambino arriva a un sistema di conoscenza così complesso come una lingua sulla base di un'esperienza ristretta e frammentaria ('povertà dello stimolo'). Il sistema mentale di principi (GU) interagendo con i dati dell'esperienza (le produzioni linguistiche cui è esposto il bambino) definisce il sistema di regole e proprietà della specifica conoscenza linguistica del parlante. In questa prospettiva, la variabilità delle lingue viene riportata ad un unico ristretto insieme di principi e di dispositivi che formano il sistema computazionale di qualsiasi lingua naturale. Questo significa che le diverse lingue sono largamente fissate a partire dallo stato iniziale del processo di apprendimento e si identificano su proprietà morfosintattiche e fonologiche generali (CHOMSKY 2000). Ciascuna varietà linguistica naturale corrisponde cioè ad un sistema mentale di conoscenza dello stesso tipo.

Un punto di partenza importante per gli approcci cognitivisti è stato la critica al modello comportamentista predominante fino agli anni Sessanta (BLOOMFIELD 1933; SKINNER 1957). Fin dalla recensione a SKINNER 1957, CHOMSKY 1959 dimostra che le lingue non possono essere identificate con insiemi di *items*; tanto meno una nozione scientificamente imprecisata e semplicistica come il controllo dell'ambiente può rendere conto della complessità del linguaggio umano. Al contrario l'oggetto di studio della linguistica è la conoscenza che il parlante ha della propria lingua nativa, cioè quella che CHOMSKY 1986 chiama 'lingua interna'. Questa prospettiva ha spostato l'attenzione "dal comportamento e dai suoi prodotti", "allo studio degli stati e delle proprietà della mente che svolgono un ruolo nel pensiero e nell'azione" (CHOMSKY 1997 [1996], pp. 15, 19). La linea teorica sviluppata da Chomsky si richiama esplicitamente alle concezioni dei filosofi illuministi e alla tradizione razionalista, e in particolare alla concezione cartesiana della mente umana (CHOMSKY 1997 [1996]). Cartesio e i suoi seguaci, come Cordemoy, individuano infatti nel linguaggio un criterio per distinguere la presenza di capacità mentali rispetto ai dispositivi puramente meccanicistici. Così CORDEMOY 1677, pp. 11, 21-22 vede nella facoltà di parola l'indizio della proprietà essenziale dell'uomo, cioè l'anima:

[...] j'amais refléchir à toutes les choses qui servent à la Parole, puisque c'est le plus seur moyen que j'aye de connoistre si tous les Corps qui ressemblent au mien, sont en effet des hommes comme moy [...] Parler [...] n'est autre chose que faire connoistre ce que l'on pense, à ce qui est capable de l'entendre; Et suppose que les Corps qui ressemblent au mien ayent des Ames, je vois que le seul moyen de nous expliquer les uns aux autres ce que nous pensons, est de nous en donner des signes exterieures.

Non è un caso quindi che la riflessione sulla libertà e più in generale sul rapporto fra diritti fondamentali della persona e strutture sociali abbia in una teoria del linguaggio di tipo mentalista un suo importante punto di riferimento. Infatti attribuire all'uomo facoltà naturali rende possibile riconoscere un nesso fra tali facoltà, in particolare quella di linguaggio, e la libertà di espressione, portando ad un capovolgimento della nozione tradizionale di libertà linguistica, come creatività stilistica, di stampo idealista (cfr. la discussione precedente). In un quadro cognitivista la creatività coincide con quella condizione di pienezza espressiva che deriva ad ogni essere umano dal fatto che la sua lingua realizza una facoltà innata della mente umana, quella cioè del linguaggio. È quindi avvicinandosi ai tratti essenziali della natura umana che potremo comprendere il rapporto fra identità umana e libertà, come spiega CHOMSKY 1977 [1970], pp. 479, 490:

[...] si potrebbe istituire un nesso interessante fra linguaggio e libertà [...]. Se infatti l'uomo è un essere infinitamente duttile e completamente malleabile, senza strutture mentali innate [...] esso costituirà in questo caso un soggetto adatto alla "plasmazione del comportamento" da parte dell'autorità statale [...]. Coloro che nutrono un po' di fiducia nella specie umana si augurano che le cose non stiano così, e cercheranno di individuare le intrinseche caratteristiche umane che concorrono a formare la struttura portante dello sviluppo intellettuale, della crescita della coscienza morale [...] e della partecipazione ad una comunità libera.

Tradizionalmente il processo educativo è visto come un mezzo per 'costruire' le capacità mentali della persona e in ultima analisi come strumento di controllo sociale (cfr. RENZI - CORTELAZZO 1977, DE MAURO 1977). In base a tale concezione il bambino è trattato come un parlante in qualche modo parziale al quale devono essere insegnate le regole grammaticali della stessa prima lingua, la 'lingua materna', correggendo quel 'parlar sgrammaticato' attribuito al parlante non scolarizzato da un vecchio pregiudizio antidialettale. Nella storia italiana questo modo di intendere l'insegnamento linguistico è risultato funzionale alla politica culturale e agli interessi economici delle classi borghesi emergenti fin dagli albori dello stato nazionale. In questo lungo tratto di storia la formazione linguistica del bambino è vista come il risultato di procedure basate sull'imitazione e sull'apprendimento di modelli linguistici letterari/standard che la scuola fornisce all'allievo. Emerge anzi una sostanziale continuità nella politica scolastica fra i programmi di stampo positivista di fine Ottocento del Gabelli e quelli del 1923, di ispirazione idealistica (BETTINI 1961; COVERI 1981-82). Infatti sia la politica antidialettale del fascismo (cfr. KLEIN 1986) che le linee di politica culturale e scolastica dei decenni successivi hanno rispecchiato un'analoga insofferenza e uno stesso misconoscimento nei confronti dei dialetti e in genere delle varietà linguistiche minoritarie. Ha prevalso cioè il vitale stereotipo del legame fra lingua e nazione, collegato ad una visione culturale intollerante nei confronti dei diritti delle minoranze linguistiche e culturali (cfr. SOBRERO 1974).

Del resto, nell'indirizzo giuridico prevalso dal dopoguerra gli ordinamenti dello stato pur rapportandosi a principi costituzionali pluralistici hanno via via riprodotto una legislazione che ha escluso i diritti del pluralismo culturale (cfr. CARROZZA 1992). Ne è scaturito un centralismo orientato all'assimilazione e all'uniformità culturale, che non ha saputo interpretare il valore di libertà implicito nella differenziazione linguistica (cfr. TASSINARI ET AL. 1992). In particolare, l'attribuzione della legislazione scolastica allo stato è stato il motivo principale dei rilievi di illegittimità del commissario governativo alle leggi regionali che negli anni passati prevedevano l'istituzione di corsi d'insegnamento delle lingue minoritarie tutelate (cfr. BRUNETTI 1985, CARROZZA 1986).

4.2 *La linguistica è pericolosa?*

Le componenti irrazionali, i fattori emotivi e vitalistici, alla base delle relazioni sociali e della comunità nazionale (PROSPERO 1996, p. 60) spiegano la divaricazione, spesso notata, fra il pensiero di destra e la cultura, specificamente il pensiero scientifico (PROSPERO 1996, p. 9, BOBBIO 1999, p. 41). Ciò vale per lo meno nel senso che le culture di destra incarnano l'ostilità al razionalismo come sistema di interpretazione della realtà, anche antropologica. Per quanto riguarda il linguaggio questo significa che il pensiero d'ispirazione spiritualistica e storicistica vede nelle lingue il prodotto storico di particolari visioni del mondo, valutabile quindi in termini ideologici. Al contrario, come abbiamo visto, in una prospettiva mentalista, le differenti varietà linguistiche corrispondono a conoscenze dello stesso tipo. In altre parole, ciò che chiamiamo *lingua* è diverso da ciò che chiamiamo *dialetto* solo in rapporto alla posizione sociale dei rispettivi parlanti e alle condizioni d'uso all'interno della comunità.

Per quanto riguarda l'ostilità al pensiero scientifico vengono in mente le considerazioni di Gramsci (GRAMSCI 1975b) sugli orientamenti pedagogici sostenuti da Gentile e dai gentiliani in merito all'insegnamento dell'italiano, che avrebbe dovuto fare a meno dell'insegnamento grammaticale, lasciando "[...] che la lingua si impari nel vivente linguaggio". GRAMSCI 1975b, p. 255-256 mette in evidenza l'importanza dell'insegnamento grammaticale che fra l'altro crea quella conoscenza che permette di capire il funzionamento delle lingue e quindi di orientarsi nelle questioni linguistiche. Nota inoltre che questa impostazione di fatto nasconde un orientamento discriminatorio nei confronti dei parlanti che non conoscono la lingua colta, concludendo che la posizione di Gentile ha un carattere politico:

La grammatica normativa, che solo per astrazione può essere tenuta scissa dal linguaggio vivente, tende a far apprendere tutto l'organismo della lingua determinata e a creare un atteggiamento spirituale che renda capaci di orientarsi sempre nell'ambiente linguistico [...] Se la grammatica è esclusa dalla scuola [...] non perciò può essere esclusa dalla "vita" reale [...] in realtà si esclude dall'apprendimento della lingua colta la massa popolare nazionale, poiché il ceto dirigente più alto, che tradizionalmente parla la lingua, trasmet-

te di generazione in generazione [...] in realtà la grammatica si studia “sempre”, ecc. (con l’imitazione dei modelli ammirati, ecc.) [...]. Nella posizione di Gentile c’è molta più politica di quanto si creda e molto reazionarismo inconscio...

È interessante notare che le argomentazioni critiche alla tutela delle lingue minoritarie dissimulano motivazioni politiche e ideologiche sotto considerazioni di ordine pratico o di buon senso. Questo aspetto risulta ancora più chiaro in quegli interventi che esprimono l’avversione nei confronti degli approcci scientifici allo studio della mente umana e, nel caso specifico, del linguaggio. Questa avversione, propria della tradizione idealistica e storicistica affiora a più riprese nelle discussioni della questione linguistica, sia in rapporto alla 612, che successivamente, in numerosi interventi, di diversa ispirazione politica. Su «La Stampa» del 23/11/1991 Vertone, ribaltando l’accusa di “ideologia”, protesta che “però la linguistica è più complicata di questa versione ideologica venuta fuori negli ultimi vent’anni, che ha perso la distinzione tra lingua e dialetto”.

Altri articoli attaccano direttamente i presupposti metodologici e i risultati raggiunti dalla moderna linguistica, sia teorica che applicata. Ad esempio, Maurizio Dardano su «Il Giorno» del 26/11/1991 correla gli studi sociolinguistici con i contenuti costituzionali: “Bisognerebbe dire che siamo stanchi della sociolinguistica anni Settanta, della retorica populista, del fanatismo veterocostituzionale”.

Il segretario del Club Turati di Torino, Carnazza, su «L’Avanti» del 4/12/1991 si rammarica della mancanza della dimensione storica nella linguistica:

Perché un provvedimento come questo [...] è stato affidato esclusivamente a linguisti-strutturalisti e a etnologi? L’espulsione della dimensione storica [...] ha raggiunto livelli così assoluti?

Salsano su «L’Avvenire» del 30/11 esprime il tradizionale fastidio verso l’impianto metodologico e teorico della linguistica:

A proposito di quest’ultimi [i buoni politici] dirò che una sorta di zampino del diavolo qui fa il suo gioco: velleità di democrazia, legittimismo, norme CEE, demagogia...; siamo d’accordo, ma a queste aggiungerei un particolare atteggiamento della cultura, che ha già portato lo scompiglio in altri settori, il trionfo della linguistica, arrogante e invadente scienza delle scienze [...] non mi sorprenderei se la storia delle lingue diverse avesse agganci con la sapienza accademica (linguisti, glottologi, semeiotici, dialettologi, etc.).

Su «Italiano e oltre» Simone (1993, pp. 143-144) nell’articolo *La linguistica è da buttare?* contrappone la linguistica scientifica ai processi educativi della scuola e ribadisce le riserve nei confronti della teorizzazione linguistica:

Il principio fondamentale è che le lingue sono strumenti per fare qualcosa, anzi una varietà di cose [...]. Ora, se il generativismo ha mostrato sin dall’inizio il più totale disinteresse verso le dimensioni applicative ed educative, la linguistica funzionale mi pare elettivamente affine a questo mondo [...] Lasciamo pure le grammatiche come sono [...] e spin-

giamo gli insegnanti a ragionare loro, nella misura del possibile, sul fatto che le lingue servono a fare delle cose... Questa semplice idea può essere di una novità sconvolgente: il parlato trova diritto di esistenza, gli errori e le semplificazioni hanno altre ragionevoli funzioni [...]. L'essenziale è capire che la lingua non è così perché è così, ma è così (e anche in altri modi) perché serve a fare lavori.

Del resto, atteggiamenti insofferenti verso le scienze umane riemergono sistematicamente. Un recente intervento di Francesco Alberoni sul «Corriere della Sera» del 9/7/2001, dopo aver ricordato le esigenze della *New Economy*, della lingua universale (l'inglese), ecc. sostiene che sono necessari tanti maestri di inglese. Però servono semplicemente delle persone pratiche, che non abbiano ricevuto una formazione in glottologia, in filosofia del linguaggio, in linguistica strutturale, ecc., privi anzi anche dell'esperienza dei laboratori linguistici: "Non c'è bisogno che insegnino la grammatica, la impareranno in seguito". Naturalmente, dice questo articolo, potrebbero bastare semplici parlanti inglese, ma visto che non si possono far venire a decine di migliaia dall'Inghilterra, basteranno questi semplici maestri. Ne risulterebbe un mondo di 'asini' quindi, in cui è probabilmente sufficiente masticare una lingua, e che eviterebbe il costoso meccanismo di produzione di conoscenza nello studio e nella formazione scolastica.

Possiamo pensare al contrario che una cultura sensibile ai diritti di libertà delle persone trovi un importante sostegno nella comprensione dei fenomeni linguistici. In particolare, disporre di una teoria adeguata delle lingue naturali permette di capire la differenza fra le proprietà intrinseche di una lingua (lingua come conoscenza) e gli atteggiamenti sociali che la riguardano. Fra l'altro, la conoscenza della natura delle lingue appare il solo mezzo attraverso cui formare insegnanti capaci di affrontare con la necessaria delicatezza l'educazione linguistica dei bambini. Ad esempio, gli studi sociolinguistici e psicolinguistici hanno sfatato il mito che l'uso di una varietà non standard corrisponda a un'organizzazione cognitiva diversa. Così, la ricerca psicolinguistica esclude una relazione stretta fra lingua e pensiero (LENNEBERG 1971 [1967]). A questa conclusione portano le indagini sull'acquisizione del linguaggio, confermate ormai da decenni di ricerche. Ad esempio, NEWPORT - GLEITMAN - GLEITMAN 1977, pp. 145-146 sottolineano che le proprietà sintattiche vengono elaborate spontaneamente dal bambino senza che l'acquisizione di tali proprietà sia influenzabile per mezzo di un apposito insegnamento, "[...] the acquisition of universal aspects of language design proceeds in indifference to the details of varying individual environments [...] individual differences in linguistic environment, exemplified by the mother, exert their effects only on the acquisition of language specific aspects of surface structure...".

La convinzione che parlare una lingua non standard, un dialetto o un vernacolo, sia di impedimento all'apprendimento viene dimostrata come inconsistente dalle indagini di LABOV 1972 sul *Black English*, che conclude:

There is no reason to believe that any nonstandard vernacular is in itself an obstacle to learning. The chief problem is ignorance of language on the part of all concerned. Our job of linguists is to remedy this ignorance... (LABOV 1972, p. 239).

Analogamente, gli studiosi del ragionamento hanno notato che l'alfabetizzazione non comporta effetti apprezzabili né sui processi deduttivi né sull'organizzazione lessicale o sintattica (cfr. OLSON 1995 [1991]). La scuola interferisce con le conoscenze del bambino in diversi modi, ma principalmente influenzandone l'identità socioculturale. Essa infatti può ampliare l'esposizione linguistica del bambino, in particolare nei casi di ambienti con lingua non standard, col risultato che al bambino può venire richiesto di acquisire una seconda lingua rispetto alla sua lingua materna, eventualmente in rapporto a funzioni sociali diverse. Il punto è che la scuola tende a trattare le differenze sociostilistiche, tradizionalmente viste come errori, in termini di categorie cognitive. In realtà, se ogni lingua è ugualmente formata sulla base della GU, gli 'errori' linguistici non possono essere interpretati come indizi di una formazione linguistica ancora parziale. Essi invece corrispondono semplicemente a una varietà linguistica diversa rispetto a quella della scuola.

Si noti che l'assimilazione alla lingua standard è uno dei fattori di selezione più forti attivati dall'insegnamento scolastico, come è dimostrato da BERNSTEIN 1971. In particolare secondo BERNSTEIN 1971 la scuola richiede tradizionalmente l'uso del 'codice elaborato', cioè di quella organizzazione verbale dell'esperienza che corrisponde ai requisiti pragmatici dell'esposizione scritta, alla cui base vi è la lingua standard. La natura selettiva del processo educativo è risultata funzionale all'idea che le condizioni socio-culturali sono correlate al tipo di lingua e all'organizzazione cognitiva dell'individuo, e quindi che diversità linguistiche corrispondono a diverse capacità cognitive. Queste convinzioni hanno indotto atteggiamenti diffusi di intolleranza e incomprensione delle ragioni del pluralismo culturale (cfr. DE MAURO 1986). In particolare, hanno avuto un ruolo importante nell'orientare l'opinione pubblica e nel consolidare i tipici atteggiamenti della media e piccola borghesia nei confronti del dialetto, visto come un impedimento al proprio avanzamento socio-economico e, insieme, come un mezzo di discriminazione. Rientrano in questo quadro gli atteggiamenti conformistici che tendono a identificare il dialetto con un comportamento deviante. Un caso sintomatico è quello dell'istituto scolastico privato, il Cesare Baronio di Vicenza, che tratta l'uso del dialetto come una variante della bestemmia e dell'insulto, punendolo lungo una scala che multa ogni parola pronunciata in dialetto con un minimo di 100 lire e arriva alle 2000 lire per la parolaccia e alle 5000 lire per la bestemmia («La Repubblica» del 7/7/1999, p. 20).

5. La tutela delle minoranze linguistiche fra nuovi nazionalismi e globalizzazione

Alcuni autori mettono in luce preoccupazioni condivisibili, in particolare il timore che possano emergere tensioni e "barriere" all'interno di comunità in cui coesistano più modi di parlare (cfr. GUSMANI 1994). In effetti, la tutela delle lingue minoritarie potrebbe essere strumentalizzata in senso reazionario, ad esempio in modo da raffor-

zare l'intolleranza di micronazionalismi. Questo può valere per le rivendicazioni della Lega Nord nei confronti dei nuovi immigrati, parlanti lingue diverse, che formano gruppi consistenti in molte zone del paese. In realtà la situazione che si è delineata a seguito dell'approvazione della 482 è diversa da come i critici più timorosi per l'unità nazionale e per la pressione delle leghe potevano immaginare, in buona o in mala fede. I comportamenti politici della Lega Nord sono risultati tutto sommato ostili alla 482, al pari delle altre componenti del governo di destra. La maggioranza di destra al contrario ha approvato un provvedimento di modifica dell'articolo 12 della Costituzione che comprende sia il riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica sia la valorizzazione degli idiomi locali "la Repubblica valorizza gli idiomi locali" («Corriere della Sera» del 27/3/2002, p. 16), puntando quindi ad una soluzione populista ed emotiva. Una soluzione che appare ben diversa da un effettivo riconoscimento di diritti di libertà e sembra confluire tutto sommato in un rafforzamento, almeno di parata, di una politica linguistica nazionalista.

Inoltre certe scelte di politica linguistica basate sul riconoscimento di una varietà standard, come quelle adottate in Friuli o in Sardegna, finiscono col riprodurre i processi discriminatori e l'insofferenza verso le differenze, che hanno già caratterizzato l'affermazione delle lingue nazionali. Un caso interessante è il progetto di Lingua Sarda Unificata (LSU) elaborato da una Commissione appositamente creata dalla regione Sardegna. Come nota DE MARTINI 2001 questa operazione è stata giustificata da intellettuali e accademici sulla base di un criterio romantico e storicistico, in effetti arbitrario ed estetizzante, per cui il logudorese sarebbe il sardo più genuino. Tale criterio nasconde evidentemente una scelta ideologica, cioè il disconoscimento delle diversità linguistiche e dei diritti linguistici delle persone, e sembra corrispondere ad un intendimento propriamente discriminatorio. Nel complesso, queste diverse soluzioni confermano la difficoltà a valorizzare il contenuto democratico della 482, l'attuazione cioè dei diritti fondamentali della persona.

Queste difficoltà affiorano anche in merito alle nuove minoranze linguistiche, problema questo generalmente sottaciuto, salvo che per iniziative di alcune regioni o istituti. Un esempio è la ricerca promossa a metà degli anni Novanta dalla Regione Toscana sotto la direzione di Gastone Tassinari sull'inserimento nella scuola dell'obbligo dei bambini extracomunitari (cfr. TASSINARI ET AL. 1992). Peraltro la stampa di destra o comunque legata ai grandi poteri economici sembra perseguire una strada diversa, favorevole a forme di assimilazione, come suggerito nell'articolo *Nuovo esame per gli immigrati* sul settimanale del «Corriere della sera», «Sette» n. 20 del 2002, dove Francesco Merlo approva l'idea di sottomettere gli immigrati extracomunitari ad un esame di lingua italiana. La lingua nuovamente è vista unicamente come fattore esterno di identità o di separazione piuttosto che manifestazione di un particolare sistema di conoscenza e attuazione di un diritto di eguaglianza:

Si può vivere e lavorare in un paese straniero senza parlarne la lingua? Ci si può bene integrare, e si possono condividere i diritti e i doveri di un popolo senza capirlo bene e senza

farsi capire altrettanto bene? E il paese che ospita gli immigrati deve puntare alla loro integrazione o alla loro assimilazione? [...] Si sa che la lingua è un organizzatore sociale e che la resistenza alla lingua è la spia di una separazione...”.

In effetti, le istanze nazionaliste si saldano ormai ai grandi interessi economici globalizzati, per cui interventi di questo tipo coinvolgono chiaramente il ruolo degli intellettuali e dei mezzi di comunicazione di massa. In particolare i mezzi di comunicazione di massa possono interpretare l'ortodossia dominante attraverso gli intellettuali omologati al pensiero politico prevalente (SAID 1995 [1994], p. 45), abdicando al ruolo di pensiero critico che dovrebbero avere. Questa situazione non è certo impreveduta, dato che come osserva CHOMSKY 1999, p. 68, riprendendo Dewey, sono “[...] le grandi forze economiche a governare attraverso il controllo dei mezzi di produzione, dei commerci, della pubblicità [...] e della comunicazione [...] e [...] tale azione è rafforzata dalle ingiunzioni dei media, delle agenzie di stampa...”. A questo proposito è rilevante l'analisi di CHOMSKY 1999 che mette in luce il fatto che aspetti delle politiche totalitarie e dei regimi reazionari si realizzano in vari modi anche nelle democrazie occidentali. In particolare afferma che “le moderne forme di democrazia” si basano sulla manipolazione consapevole delle abitudini e delle opinioni organizzate delle masse “attraverso la propaganda continua e sistematica da parte delle minoranze intelligenti” per ottenere il controllo dell'opinione pubblica. Sotto questo aspetto, le moderne democrazie parlamentari hanno elementi di leninismo così che esiste un'analogia fra marxismo-leninismo e progressismo democratico (CHOMSKY 1999, pp. 69-71).

In questa prospettiva è interessante considerare alcuni degli interventi che sono seguiti all'approvazione della legge 482. In un articolo apparso sul «Corriere della Sera» dell'1/12/1999, p. 33, Cesare Segre cerca di dimostrare l'inutilità di questa legge rispetto all'ineluttabile evoluzione della società, che decreterebbe la morte dei dialetti. Egli ricorre a due argomentazioni fondamentali. In primo luogo presenta una sorta di motivazione ‘scientifica’ della morte delle lingue, in quanto prodotto della modernizzazione e della globalizzazione dei rapporti socio-economici. Ripropone in particolare il tipico quadro, amato dagli approcci idealistici, per cui

una lingua davvero viva è in grado di dar voce a discorsi di svariati livelli [...]. Quando accade che un idioma s'imponga per le funzioni più generali [...]. L'idioma perdente viene di fatto limitato all'impiego pratico e locale [...] infine diventa un gergo, che verrà abbandonato quando la sua ridotta utilità non ne giustificherà più la conservazione...

La seconda argomentazione riguarda la situazione messa in evidenza dalla legge sulle lingue minoritarie, notando che

[...] il destino dei dialetti è segnato [...]. Anche per quanto riguarda le molte lingue alloglotte d'Italia, cui ha inteso provvedere una recente legge, occorre riflettere sui pericoli di una ghettizzazione di quei parlanti in un campanilismo (il “natio borgo selvaggio”) fuori della storia...

Ci possiamo chiedere nuovamente in che senso condizioni di maggiore libertà sostanziale corrispondano a una ghettizzazione. Del resto, il sostrato ideologico implicito in questo intervento è rivelato dalle domande che l'autore si pone "E ci si domanda: esistono grammatiche d'uso di quelle lingue? Esistono persone in grado di insegnarle agli scolari? Esiste, per ognuna di queste lingue, una varietà generalmente riconosciuta come modello da tutti i parlanti?".

Queste appaiono domande irrilevanti per i parlanti e per la natura stessa della lingua, ma importanti per la tradizionale concezione idealistica e storicistica del linguaggio, visto semplicemente come il risultato imposto da una norma sociale.

Anche SIMONE 1999 propone un'analogia lettura, nel senso che la legge, piuttosto che "un grande passo avanti civile", rappresenta una soluzione "arrivata fuori tempo [...] adatta più a consolare chi vuole inebriarsi di buoni propositi che a favorire risultati". Dopo questa valutazione generale, SIMONE 1999 presenta tre ordini di critiche. Sul piano politico obietta che queste lingue "prosperano già largamente per proprio conto [...] cioè negli usi privati e informali [...] fino [...] agli interventi nei consigli comunali". Sul piano pratico, la critica più forte riguarda la possibilità di usare queste lingue come strumento di insegnamento. I motivi addotti includono la fatica di tradurre; la condizione di quei bambini che non capiscono queste lingue; la singolarità di tradurre gli atti pubblici.

Al contrario, già la Risoluzione Arfè del 1981 vede nell'insegnamento della e nella lingua regionale, nei mezzi di comunicazione di massa e nell'uso negli organismi e negli uffici pubblici i principali dispositivi di una politica linguistica di salvaguardia delle lingue regionali. È interessante notare, a questo proposito, che la letteratura sulle politiche linguistiche ha messo in luce che per un bambino è più facile imparare a leggere e scrivere nella sua lingua materna (BRATT PAULSTON 1998). Naturalmente ciò sarà vero nella misura in cui le varietà di minoranza hanno un impiego sufficientemente vitale e articolato. D'altra parte risulta rilevante anche l'atteggiamento della minoranza stessa, nel senso che se essa non intende essere assimilata, la scuola deve essere in grado di offrire l'opportunità di un'educazione in lingua materna. Un'educazione nella lingua materna, in quanto più facile per il bambino e rispondente alle attese della comunità, favorisce quindi l'alfabetizzazione. Di conseguenza risulta favorevole anche allo sviluppo socio-economico, visto che esso è basato sul grado di alfabetizzazione della società. Del resto, l'esperienza di insegnamento in contesti sociali in cui il dialetto è vivo porta a concludere che "una rivalutazione esplicita dei modelli linguistici già posseduti dall'alunno non può che incrementare [...] la motivazione all'apprendimento in generale..." (MATURI - RISOLO 2001, p. 102).

In realtà, nessuno dei motivi addotti in SIMONE 1999 riguarda direttamente il fatto, più volte sottolineato, che la legge assolve ad un compito minimo, ma insieme importante, di attuazione di diritti fondamentali. Al contrario queste motivazioni sotendono in ultima analisi ragioni di altro tipo, correlate alle esigenze dell'economia

globale: "Dal punto di vista linguistico, mi domando se non sarebbe meglio dedicare [...] l'energia e le finanze ad impostare un serio programma di apprendimento di lingue straniere..."

Quest'ultimo punto richiama le riserve di ordine funzionalista già presenti in SIMONE 1993, in forza delle quali una lingua è, in ultima analisi, ciò a cui serve. In questa prospettiva una lingua si giustifica quindi in quanto risponde a fattori socio-economici esterni. Un'impostazione di questo tipo risulta coerente con le pressioni a favore della diffusione dell'inglese. Ad esempio, nell'«Espresso», n. 30 del 18-25/7/2002, p. 24, in *Io ti battezzo in nome di Bossi*, Guido Quaranta conclude che:

[...] siamo un paese che, negli anni Duemila, dovrebbe guardare al futuro insegnando l'inglese agli alunni delle scuole elementari e, invece, i nostri politici si baloccano proponendo il ritorno su scala nazionale del vernacolo, l'idioma usato, per Stenterello, alla fine del Settecento.

Ho già sottolineato l'ambiguità di queste riserve nei confronti delle lingue non standard, che tipicamente è utilizzata per giustificare politiche di assimilazione linguistica e comunque atteggiamenti discriminatori. Così, non sembra un caso che le pressioni a favore dell'inglese presenti sui grandi quotidiani d'informazione come nelle prese di posizione di giornalisti e intellettuali, vadano d'accordo con la riforma della scuola del governo di destra che prevede "un primo contatto con l'inglese sin dal primo anno delle elementari" («Corriere della sera» del 30/7/2002), aderendo fra l'altro a una precisa esternazione del presidente del consiglio. In altre parole, le pressioni verso forme di globalizzazione linguistica sono complementari con l'opposizione al riconoscimento dei diritti di libertà, linguistici e più generalmente sociali, e in ultima analisi alla differenziazione culturale. In particolare nei sistemi democratici occidentali moderni hanno assunto un ruolo fondamentale nell'indirizzare le scelte politiche quelle che CHOMSKY 1999, p. 68 chiama 'entità legali collettivistiche'. Secondo CHOMSKY 1999 le teorie elaborate a giustificazione delle 'entità legali collettivistiche', come ad esempio le società transnazionali, si basano su presupposti di tipo fascista o bolscevico, visto che riconoscono a tali entità diritti superiori a quelli delle persone, e che esse sono insieme i controllori e gli strumenti dei governi e detengono un controllo reale sull'economia e sui sistemi informativi e dottrinari (CHOMSKY 1999, p. 68).

Concludendo brevemente, la stretta correlazione fra diritti linguistici e libertà della persona e del gruppo colloca il dibattito sulla tutela delle lingue minoritarie nel più ampio quadro della questione dei diritti civili e sociali in rapporto ai processi di globalizzazione dell'informazione e alle pressioni dei grandi poteri economici. Ci potremmo chiedere se avviarsi alla costituzione europea con una legislazione più democratica e tollerante, che riconosca i principi fondamentali di libertà e i diritti delle minoranze non sia preferibile all'intolleranza e al pregiudizio ideologico.

Riferimenti bibliografici

- ANDERSON 1996 [1991] = B. ANDERSON, *Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi*, Manifestolibri, Roma, 1996 [1991].
- ARENDT 1967 [1966] = H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Milano 1967 [1966].
- ASCOLI 1873 = G.I. ASCOLI, *Proemio*, «Archivio glottologico italiano» 1 (1873), pp. V-XLI.
- B.E.R.M. 1759, *Langue*, in *Encyclopédie*, tomo IX.
- BERNSTEIN 1971 = B. BERNSTEIN, *Class, Codes and Control*. v. I, London 1971.
- BEAUZÉE 1767 = N. BEAUZÉE, *Grammaire générale ou exposition raisonnée des élémens nécessaires du langage, pour servir de fondement à l'étude de toutes les langues*, Parigi 1767.
- BETTINI 1961 = F. BETTINI, *I programmi di studio per le scuole elementari dal 1860 al 1945*, Brescia 1961.
- BINNI - SAPEGNO 1968 = W. BINNI, N. SAPEGNO, *Storia letteraria delle regioni italiane*, Firenze 1968.
- BLOOMFIELD 1933 = L. BLOOMFIELD, *Language*, New York 1933.
- BOBBIO 1999 = N. BOBBIO, *Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica*, Donzelli Editore Milano 1999.
- BOCALOSI 1964 [1977] = G. BOCALOSI, *Dell'educazione democratica da darsi al popolo italiano*, in D. CANTIMORI, R. DE FELICE (a cura di), *Giacobini italiani*, vol. II, Bari 1964 [1977], pp. 7-205.
- BRATT PAULSTON 1998 = CH. BRATT PAULSTON, *Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe: An Introduction*, in CH. BRATT PAULSTON, D. PECKHAM (a cura di) *Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe*, Clevedon 1998, pp. 1-17.
- BRUNETTI 1985 = C. BRUNETTI, *La condizione giuridica delle minoranze linguistiche*, Cosenza 1985.
- BRUNOT 1927 = F. BRUNOT, *Histoire de la langue française des origines à 1900. La Révolution et l'Empire. lière partie: Le français langue nationale*, T. IX, Parigi 1927.
- CARROZZA 1986 = P. CARROZZA, *Profili giuridico-istituzionali*, in F. ALTIMARI, BOLOGNARI, P. CARROZZA, *L'esilio della parola*, Pisa 1986, pp. 115-217.
- CARROZZA 1989 = P. CARROZZA, *La situazione attuale in Italia*, «Revista de Llengua i dret», Generalitat de Catalunya, Escola d'Amministració Pública de Catalunya, 1989, pp. 111-134.
- CARROZZA 1992 = P. CARROZZA, *Stati nazionali, multiculturalismo, diritti scolastici e culturali. Il punto di vista giuridico-istituzionale*, in TASSINARI ET AL. 1992, pp.151-165.
- CATTANEO 1841 [1972] = C. CATTANEO, *Sul principio istòrico delle lingue europèe*, in C. CATTANEO *Opere scelte*, a cura di D. CASTELNUOVO FRIGESSI, v. II, Torino 1972, pp. 160-202.
- CHOMSKY 1959 = N. CHOMSKY, *Verbal Behaviour. By B.F. Skinner*, (recensione di N. CHOMSKY), «Language» 35, 1 (1959), pp. 26-58.
- CHOMSKY 1977 [1970] = N. CHOMSKY, *Per ragioni di stato*, Torino 1977 [1970].
- CHOMSKY 1986 = N. CHOMSKY, *Knowledge of Language. Its nature, Origin, and Use*, New York 1986.
- CHOMSKY 1988 = N. CHOMSKY, *Language and Problems of Knowledge*, Cambridge Mass. 1988.
- CHOMSKY 1997 [1996] = N. CHOMSKY, *Linguaggio e pensiero: alcune riflessioni su temi antichi*, in N. CHOMSKY, *Il potere*, 1997 [1996], pp. 7-42.

- CHOMSKY 1999 = N. CHOMSKY, *Sulla nostra pelle*, Milano 1999.
- CHOMSKY 2000 = N. CHOMSKY, *New Horizons in the Study of Language and Mind*, Cambridge 2000.
- COOK - NEWSON 1996 = V. COOK, M. NEWSON, *La grammatica universale: introduzione a Chomsky*, Bologna 1996.
- CORDEMOY 1677 = G. CORDEMOY, *Discours physique de la parole*, Paris 1677.
- COVERI 1981-82 = L. COVERI, *Dialetto e scuola nell'Italia unita*, «Rivista Italiana di Dialettologia» 5 (1981-82), pp. 77-97.
- CROCE 1902 = B. CROCE, *Eстетica*, Sandron, Milano - Palermo - Napoli 1902.
- DE MARTINI 2001 = L. DE MARTINI, *La "Limba sarda unificada": un atto di autocolonialismo*, «Informacsit» del 25.10. 2001, pp. 5-7.
- DE MAURO 1977 = T. DE MAURO, *Scuola e linguaggio*, Roma 1977.
- DE MAURO 1986 = T. DE MAURO, *Prefazione*, in F. ALTIMARI, M. BOLOGNARI, P. CARROZZA, *L'esilio della parola*, Pisa 1986, pp. vii-xii.
- DE MAURO ET AL. 1980 = T. DE MAURO, S. GENSINI, T. LETO, E. PASSAPONTI, *Lingua e dialetti nella cultura italiana da Dante a Gramsci*, Messina - Firenze 1980.
- GALEANI NAPIONE 1824 [1791] = G. GALEANI NAPIONE, *Dell'uso e dei pregi della lingua italiana*, Firenze 1824 [1791].
- GALEOTTI 1996 = G. GALEOTTI (a cura di), *Benito Mussolini. La dottrina del fascismo*, in *Credere, obbedire, combattere*, (tratto dalla voce 'Fascismo', *Enciclopedia Italiana*, v. XIV, pp. 847-851) Milano 1996.
- GIORDANI 1856 = P. GIORDANI, *Scritti editi e postumi*, a cura di A. GUSSALLI, v. IX, Milano, 1856.
- GRAMSCI 1975a = A. GRAMSCI, *Quaderni dal carcere*, v. II, Torino 1975.
- GRAMSCI 1975b = A. GRAMSCI, *Grammatica e tecnica in Letteratura e vita nazionale*, a cura di V. GERRATANA, Roma 1975, pp. 254-257.
- GRILLI 1992/93 = F. GRILLI, *Le minoranze linguistiche in Italia oggi. Stampa nazionale ed aspetti giuridici*, Tesi, Università di Firenze, 1992/93.
- GUSMANI 1994 = R. GUSMANI, *La proposta di legge per la tutela delle minoranze linguistiche*, in M. NEGRI, D. POLI (a cura di) *La semantica in prospettiva diacronica e sincronica*, Pisa 1994, pp. 205-211.
- HOBBSAWM 1991 [1990] = E.J. HOBBSAWM, *Nazioni e nazionalismi dal 1780*, Torino 1991 [1990].
- HOBBSAWM 1996 [1987] = E.J. HOBBSAWM, *L'età degli imperi 1875-1914*, Milano 1996 [1987].
- HUMBOLDT 1991 [1836] = W. HUMBOLDT, *La diversità delle lingue*, a cura di D. DI CESARE, Bari 1991 [1836].
- JACKENDOFF 1998 [1993] = R. JACKENDOFF, *Linguaggio e natura umana*, Bologna 1998 [1993].
- KLEIN 1986 = G. KLEIN, *La politica linguistica del fascismo*, Bologna 1986.
- LABOV 1972 = W. LABOV, *Language in the Inner City*, Philadelphia 1972.
- LENNEBERG 1971 [1967] = E.H. LENNEBERG, *Fondamenti biologici del linguaggio*, Torino 1971 [1967].
- MARX - ENGELS 1972 = K. MARX, F. ENGELS, *L'ideologia tedesca*, in *Opere di Marx ed Engels*, Roma 1972.
- MATURI - RISOLO 2001 = P. MATURI, F.M. RISOLO, *Il dialetto è un plus*, «Italiano e oltre» 2 (2001), pp. 100-103.

- MAYNARD - SZATHMÁRY 2001 [2000] = S. MAYNARD, E. SZATHMÁRY, *Le origini della vita*, Torino 2001 [2000].
- NEWPORT - GLEITMAN - GLEITMAN 1977 = E.L. NEWPORT, H. GLEITMAN, L.R. GLEITMAN, *Mother, I'd rather do it myself: some effects and non-effects of maternal speech style*, in C.E. SNOW.
- OLSON 1995 [1991] = D.R. OLSON, *L'alfabetizzazione come attività metalinguistica*, in D.R. OLSON, N. TORRANCE (cur.) *Alfabetizzazione e oralità*, Milano 1995 [1991] pp. 263-283.
- PASOLINI 1964[1971] = P.P. PASOLINI, *Nuove questioni linguistiche*, in O. PARLANGÉLI (a cura di), *La nuova questione della lingua*, Brescia 1971, pp. 78-100.
- PIZZORUSSO 1993 = A. PIZZORUSSO, *Minoranza e maggioranze*, Torino 1993.
- PROSPERO 1996 = M. PROSPERO, *Il pensiero politico della destra*, Roma 1996.
- RENZI 1981 = L. RENZI, *La politica linguistica della rivoluzione francese*, Napoli 1981.
- RENZI E CORTELAZZO 1977 = L. RENZI, M.A. CORTELAZZO (a cura di), *La lingua italiana oggi. Un problema scolastico e sociale*, Bologna 1977.
- ROSIELLO 1974 = L. ROSIELLO, *Linguistica e marxismo*, Roma 1974.
- ROSMINI 1930 [1875] = A. ROSMINI, *Del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servizio dell'umana educazione*, in A. ROSMINI, *L'educazione dell'infanzia e il principio supremo della metodica con altri scritti pedagogici*, a cura di G. GENTILE, Torino 1930 [1857].
- SAID 1995 [1994] = E.W. SAID, *Dire la verità. Gli intellettuali e il potere*, Milano 1995 [1994].
- SALVI 1975 = S. SALVI, *Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in Italia*, Milano 1975.
- SAVOIA 2001 = L.M. SAVOIA, *La legge 482 sulle minoranze linguistiche storiche. Le lingue di minoranza e le varietà non standard in Italia*, «Rivista Italiana di Dialettologia» XXV (2001), pp. 7-50.
- SAVOIA - MANZINI 2000 = L.M. SAVOIA, M.R. MANZINI, *Variazione linguistica, disturbi del linguaggio e Grammatica Universale*, «Quaderni del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze» 10 (2000), pp. 13-30.
- SCIASCIA 1992 = L. SCIASCIA, *Fuoco all'anima. Conversazioni con Domenico Porzio*, Milano 1992.
- SIMONE 1993 = R. SIMONE, *La linguistica è da buttare?*, «Italiano e oltre» 8 (1993), pp. 141-144.
- SIMONE 1999 = R. SIMONE, *Minoranze in minoranza*, «Italiano e oltre» 5 (1999), pp. 196-197.
- SKINNER 1957 = B.F. SKINNER, *Verbal behavior*, New York 1957.
- SOBRERO 1974 = A. SOBRERO, *Il problema delle minoranze linguistiche in Italia*, in AA.VV., *I diritti delle minoranze etnico linguistiche*, Milano 1974, pp. 13-30.
- STALIN 1968 [1950] = G. STALIN, *Il marxismo e la linguistica*, Milano 1968 [1950].
- TASSINARI ET AL. 1992 = G. TASSINARI, G. CECCATELLI GURRIERI, M. GIUSTI (a cura di), *Scuola e società multiculturale. Elementi di analisi multidisciplinare*, Firenze 1992.
- TERRACINI 1970 [1963] = B. TERRACINI, *Lingua libera e libertà linguistica*, Torino 1970 [1963].
- TIMPANARO 1969 = S. TIMPANARO, *Classicismo e illuminismo nell'ottocento italiano*, Pisa 1969.

I PERCHÉ DI UNA POSIZIONE CRITICA

ROBERTO GUSMANI

Qualcuno dei presenti potrebbe legittimamente chiedersi se vale la pena di riproporre oggi alcune osservazioni critiche da me avanzate, a proposito delle norme di tutela delle lingue locali, in più occasioni nell'ultimo decennio¹, visto che la legge allora in elaborazione è nel frattempo entrata in vigore e che il criticarla equivale agli occhi di alcuni ambienti friulani al parlar male di Garibaldi nell'Italia umbertina².

In realtà le ragioni di gran parte delle mie perplessità di allora sussistono tuttora, sicché non sembra ozioso sottoporle all'attenzione soprattutto di chi ha l'onere di applicare la normativa vigente.

A mio giudizio, la legge in questione risente negativamente del fatto che il pluridecennale dibattito parlamentare che l'ha preparata³ è stato condotto, tanto dai fautori quanto dagli avversari delle norme di tutela, essenzialmente su questioni di principio, senza tenere nel dovuto conto né le concrete esigenze delle popolazioni interessate né le raccomandazioni dei linguisti a proposito della necessità di non fare d'ogni erba un fascio, equiparando artificiosamente situazioni assai disparate sotto il profilo culturale e sociolinguistico. Pur senza contestare minimamente le prerogative del legislatore anche in una materia come questa, bisogna infatti riconoscere che interventi miranti a condizionare gli usi linguistici possono presentare, almeno in

¹ Per esempio in *Il ruolo culturale delle minoranze nella nuova realtà europea. Atti del Congresso internazionale, Università di Trieste, 22-26 settembre 1994*, a cura di G. TRISOLINI, vol. I, Roma 1995, p. 189 e ss., e in *Minoranze e lingue minoritarie*, a cura di C. VALLINI, Napoli 1996, p. 169 e ss., oltre che negli atti del convegno di Macerata del 1992 menzionati più avanti nel testo.

² Per aver espresso riserve su siffatti interventi legislativi, mi sono visto attribuire del tutto gratuitamente dal settimanale della diocesi di Udine "prese di posizione contro la tutela delle minoranze" (v. «La vita cattolica» del 24 settembre 1994).

³ La prima proposta di legge Scovacricchi (limitata peraltro al friulano) è del 1978, ma del problema si cominciò a discutere fin dalla III legislatura repubblicana.

certi casi, aspetti troppo delicati perché possano essere lasciati alla sola discrezione di chi è guidato da considerazioni prevalentemente politiche.

A dire il vero, le commissioni parlamentari competenti ebbero modo di ascoltare a più riprese i linguisti T. De Mauro e G.B. Pellegrini oltre ad altri esperti come il costituzionalista A. Pizzorusso. De Mauro predispose altresì, per conto del Servizio studi della Camera, una relazione sulla situazione linguistica in Italia, di cui è cenno nella proposta Labriola del 1988. Almeno a giudicare dai risultati, non sembra però che si sia tratto molto profitto da queste consulenze specialistiche. Scorrendo poi i documenti illustrativi accompagnanti i vari progetti legislativi, si resta sorpresi di fronte alle argomentazioni di carattere scientifico messe in campo, non senza sfoggio di dotte (seppur poco pertinenti) citazioni, e alla sovrabbondanza di riferimenti storici, laddove nessuna attenzione è stata rivolta invece alle concrete situazioni sociolinguistiche attuali nonché ad appurare reali necessità e propensioni di coloro a favore dei quali la legge veniva predisposta.

D'altro canto bisogna riconoscere che anche i linguisti hanno la loro parte di colpa, in quanto il loro contributo al dibattito è stato piuttosto limitato. Solo in occasione delle polemiche giornalistiche sollevate dall'approvazione alla Camera, nel novembre 1991, del disegno di legge Labriola – poi decaduto per la fine della legislatura⁴ –, si ebbero diversi interventi (per esempio di Manlio Cortelazzo sul «Gazzettino Veneto», di Michele Cortelazzo e Raffaele Simone sul «Manifesto», di Maurizio Dardano sul «Giorno», di Luca Serianni su «Repubblica») in larga misura critici non sui principi ispiratori del provvedimento, largamente condivisi, bensì sulla sua applicazione; e, tra le poche voci favorevoli alla proposta Labriola, quella di Tullio De Mauro, dapprima su «Repubblica» e poi in un ampio saggio su «La rivista del libro» di settembre e ottobre 1992, in realtà dedicato in gran parte ad una generica esposizione di alcuni aspetti del plurilinguismo⁵.

In ambito più strettamente scientifico si possono certo segnalare i convegni pro-

⁴ Fu quella la prima proposta legislativa su cui si registrò una significativa convergenza di forze parlamentari, un segnale che il varo del provvedimento stava diventando una realistica prospettiva. In effetti l'impianto generale della legge n. 482 del 1999 ricalca abbastanza fedelmente quello della proposta Labriola.

⁵ Sorprende che De Mauro, anziché ribattere alle critiche mosse ai contenuti del provvedimento o cercare di distinguere gli aspetti negativi da quelli positivi, abbia assunto in quell'occasione quasi una difesa d'ufficio del disegno di legge Labriola e si sia lasciato prendere la mano da spirito polemico nei confronti di quanti dissentivano dalla sua posizione. Ancora di recente (nella prefazione al volume *Insularità linguistica e culturale. Il caso dei Tabarchini di Sardegna*, (Documenti del Convegno internazionale di studi, Calasetta 23-24 settembre 2000, a cura di V. ORIOLES e F. TOSO [Recco - Genova 2001]) lo stesso studioso torna a criticare "quelli che furono ostili, tra i parlamentari, ma anche nella stessa comunità degli specialisti, a una politica di rispetto e tutela delle minoranze": è lecito sapere quale linguista italiano abbia mai condiviso una tale ostilità?

mossi dalle due associazioni dei linguisti italiani, da quello della Società di Linguistica Italiana, tenutosi a Cagliari nel 1977, su *I dialetti e le lingue delle minoranze di fronte all'italiano*⁶ a quello su *Le minoranze linguistiche: stato attuale e proposte di tutela*, organizzato a Pisa nel dicembre 1982 dalla Società Italiana di Glottologia (atti pubblicati sotto lo stesso titolo a Pisa nel 1984). Tuttavia, quando si trattò di assumere una posizione esplicita su alcuni aspetti della normativa allora in discussione che toccavano da vicino le specifiche competenze dei linguisti, i pochi interventi che avrebbero potuto promuovere un dibattito caddero nel vuoto: non mi risulta infatti che abbiano avuto un qualche riscontro né il saggio di T. Bolelli apparso nel 1992 contemporaneamente su "L'Italia dialettale" (vol. 55) e nei "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei" (ser. IX, vol. III della Classe di scienze morali ecc.) né l'intervento che tenni nell'ottobre dello stesso anno al convegno di Macerata della Società Italiana di Glottologia (pubblicato in *La semantica in prospettiva diacronica e sincronica*, a cura di M. Negri e D. Poli, Pisa 1994, p. 205 e ss.). Anche il tentativo di riprendere il discorso in occasione di un successivo convegno romano della stessa Società (ottobre 1998) rimase senza alcun sèguito, quasi si trattasse di argomento poco pertinente: atteggiamento in verità piuttosto singolare per un consesso di linguisti.

Passando ora ad esaminare i contenuti della legge approvata nel 1999, merita positiva menzione che nel corso del lungo e travagliato *iter* parlamentare siano state eliminate alcune norme decisamente stravaganti contenute in precedenti progetti⁷ e che il Parlamento, in linea con una saggia scelta risalente alla stessa Assemblea costituente, abbia evitato qualsiasi riferimento a presunte caratteristiche etniche delle minoranze da tutelare⁸, argomento di tanto in tanto evocato da chi ne ignora l'inconsistenza scientifica e la pericolosità sociale.

⁶ Il relativo volume fu poi edito a Roma nel 1979. Fin da quell'occasione G. Francescato assunse, a proposito della tutela delle lingue minoritarie, una posizione chiara e realistica, ispirata tanto dalla sua profonda conoscenza della realtà sociolinguistica del Friuli quanto da un sano buon senso: ma proprio in Friuli la sua voce è rimasta isolata nel bailamme inconcludente di un 'friulanismo' massimalistico.

⁷ A mo' d'esempio si ricorderà che nella proposta di legge Mellini del 1982 si prevedeva, oltre alla possibilità di sostenere all'Università di Udine esami in lingua friulana, l'obbligo dell'insegnamento della lingua e cultura friulana anche ai figli degli immigrati.

⁸ Invece nella legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del marzo 1996 si parla di "politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali *componenti essenziali dell'identità etnica*" [corsivo mio]. Quanto scarsa consistenza abbia una definizione di quest'ipotetica identità etnica friulana, emerge chiaramente dall'istruttiva disamina e dalle conclusioni giustamente limitative di R. STRASSOLDI in "Atti dell'Accademia udinese di Scienze, Lettere e Arti" 90 (1997), p. 23 e ss.

Purtroppo si sono perse per strada anche delle proposte sensate, come quella (avanzata dal deputato Delfino all'inizio degli anni Novanta) che generalizzava le norme di tutela "a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza", evitando con ciò discriminazioni scientificamente infondate come quelle che stanno alla base dell'elenco di parlate inserito nell'art. 2 della legge 482/1999. (Nel frattempo il Coordinamento delle Regioni italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha chiesto la revisione del relativo articolo, facendo notare proprio l'assenza di qualsiasi criterio in grado di suffragare l'attuale scelta delle varietà aventi titolo ad essere tutelate.)

Incomprensibile è anche il fatto che non abbia trovato posto nella legge una norma che preveda l'inserimento dello studio della cultura e delle tradizioni locali nel curriculum 'normale' (quindi obbligatorio per tutti) delle scuole delle aree interessate. Essa era peraltro presente nella proposta Labriola approvata dalla Camera nel novembre 1991⁹ ed era stata opportunamente ripresa nella cosiddetta bozza Corleone del 1998, che costituì la base del testo approvato definitivamente l'anno successivo. Perché quest'idea sensata, che avrebbe efficacemente contribuito alla valorizzazione delle culture locali e alla presa di coscienza del patrimonio che esse rappresentano¹⁰, sia stata lasciata cadere completamente, resta per me un enigma.

Il difetto più rilevante della normativa in vigore è, a mio avviso, che essa è ispirata da una sorta di dirigismo velleitario che, in combinazione con la pedanteria burocratica che affligge la pubblica amministrazione, potrebbe addirittura produrre effetti opposti a quelli attesi¹¹.

Osservava giustamente De Mauro¹² nel tracciare le linee di una corretta politica linguistica: "La questione non è più quella di decidere a tavolino quale lingua *debbono* parlare gli abitanti di un luogo per la salvezza della loro stirpe [...] La domanda [...] diventa: quale lingua o quali lingue *vogliono* parlare gli abitanti di un luogo? E dunque, più in concreto, quale è il reale, effettivo insieme-lingua in cui localmente si ritrovano e comunicano? E ci sono e, se sì, quali sono altri insieme-lingua che ritengono utili alla loro vita o che già effettivamente usano?". Sono invece proprio

⁹ In questo testo si prevedeva pure la costituzione, ad opera delle regioni, di istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, un'iniziativa anch'essa senza dubbio meritoria.

¹⁰ Per fare solo un esempio: un testo come *Storia, lingua e società in Friuli* (Udine 1976) di G. FRANCESCATO e F. SALIMBENI, in edizione opportunamente adattata, dovrebbe a mio parere costituire una lettura indispensabile per gli scolari friulani, friulanofoni e non.

¹¹ Torna a merito dello scrittore Carlo Sgorlón l'essersi pronunciato più volte contro gli interventi dirigistici e l'integralismo di certi ambienti, da lui considerato "il peggior nemico del friulano": è appena il caso di aggiungere che ne ha ricavato aspre rampogne.

¹² Nel volume *L'Italia delle Italie*, Roma 1987, p. 34.

queste le domande che il legislatore italiano non si è posto, preoccupato più di affermare principi che di calibrare i suoi interventi sull'articolata realtà sociolinguistica del giorno d'oggi. All'indomani dell'unità d'Italia, diverse disposizioni contenute nella normativa ora vigente avrebbero probabilmente reso meno traumatico per varie generazioni l'accostamento alla lingua nazionale, facilitando così il processo di unificazione sociale e morale, oltre che politica, del Paese. Ma nel mondo attuale, che è caratterizzato da fortissime tendenze all'integrazione (politica, economica, culturale, di stili di vita ecc.) e richiede perciò un tasso di comunicabilità non certo garantito dalle lingue locali, molte di quelle norme risultano del tutto anacronistiche. Esse inoltre omologano situazioni costituitesi attraverso vicende storiche e processi di selezione per nulla comparabili, fissando una regolamentazione rigida ed omogenea che rischia di diventare un letto di Procuste dagli effetti negativi.

D'altro canto non occorrono certo competenze specialistiche per comprendere che la lingua non rappresenta un'entità a sé stante, bensì è integrata in un complesso coerente di fattori economici, culturali ecc., per cui sarebbe una pia illusione pensare d'influenzare i comportamenti linguistici senza agire contemporaneamente sull'intero 'sistema'. Non senza ragione infatti, anche se con scarso realismo, la proposta Mellini del 1982 prevedeva una norma di questo tenore: "[...] la Repubblica impedisce che lo sviluppo economico dei territori predetti abbia come conseguenza la sommersione linguistica della comunità minoritaria. La Repubblica impedisce altresì che interventi urbanistici nei territori predetti abbiano come conseguenza la sommersione linguistica della comunità minoritaria". Come poi interventi del genere potessero essere in concreto conciliabili con una politica di promozione socio-economica delle popolazioni in causa¹³, è un altro discorso.

Senza dilungarmi su altri spunti critici¹⁴, vorrei concludere accennando ad alcune prevedibili difficoltà nell'applicazione delle norme relative alla scuola.

Intanto va segnalato che il regolamento attuativo della legge¹⁵, precisando (al terzo comma dell'art. 1) che "la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica", solleva problemi d'identificazione particolarmente delicati là dove non esiste uno standard già consolidato: quale variante friulana si dovrà tutelare in Carnia, quale variante slovena in val di Resia? Per un linguista non v'è dubbio che l'impostazione del regolamento è quella corretta¹⁶, tutta-

¹³ Del tutto priva di fondamento è comunque l'affermazione di S. SALVI (*Le lingue tagliate*, Milano 1975, p. 17): "ogni progresso sociale e culturale, per essere autentico, può avvenire soltanto per il tramite di quella lingua attorno alla quale si è formata, storicamente, una comunità".

¹⁴ Si vedano in proposito le considerazioni generali di V. OROLES in *Hochsprachen in Europa. Entstehung, Geltung, Zukunft*, hgg. von K. EHLICH, J. OSSNER, H. STAMMERJOHANN, Freiburg i. Br. 2001, p. 89 e ss.

¹⁵ Decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2 maggio 2001.

¹⁶ A questo proposito vale la pena di ricordare che nella relazione illustrativa della proposta di

via non va taciuto che, nei due casi addotti ad esempio, ci si è mossi finora nella prospettiva di utilizzare la koiné friulana in corso d'elaborazione e rispettivamente lo sloveno standard, il che costituisce una forzatura rispetto al dettato del regolamento.

Altro motivo di perplessità è rappresentato dall'art. 4 della legge 482, dato che da un lato si prevede (nel I comma) l'uso della lingua minoritaria nei primi cicli scolastici come strumento d'insegnamento¹⁷ e dall'altro si parla (al V comma), con riferimento alle scuole elementari e secondarie di primo grado, di "insegnamento della lingua della minoranza" [corsivo mio] di cui i genitori possono avvalersi o meno per i figli. Se ne dovrebbe perciò dedurre che la lingua minoritaria verrebbe da un lato utilizzata quale veicolo per l'apprendimento delle varie discipline, ma dall'altro potrebbe costituire altresì autonomo oggetto d'insegnamento.

Ora, mentre il ricorso alla lingua locale nella fase di alfabetizzazione e di primo approccio all'analisi linguistica può certamente rientrare in una strategia molto sensata ed efficace¹⁸, sempre che si disponga di docenti adeguatamente preparati, il suo impiego come lingua veicolare nel prosieguo degli studi può risultare fonte di discriminazione, in quanto proprio gli scolari provenienti da ambienti familiari che non hanno molta dimestichezza con la lingua nazionale potrebbero risulterne danneggiati. Si ha l'impressione che alcuni fautori della legge abbiano a cuore più di diffondere con ogni mezzo la lingua locale che di assicurare pari opportunità ai suoi utenti. In proposito è singolare (ma ad un tempo significativo) che la maggior insistenza nel pretendere la parità funzionale per le lingue locali si riscontra non tanto nei ceti economicamente o culturalmente svantaggiati, bensì da parte di persone cui la lingua nazionale non fa alcuna difficoltà (e che magari mandano i figli all'estero perché imparino meglio le lingue straniere).

Quanto poi all'eventualità di fare della lingua locale (o più esattamente di una sua variante standardizzata) una materia d'insegnamento per coloro che lo richiedono, c'è il rischio che proprio chi parla correntemente l'idioma in questione rimanga disorientato per l'inevitabile contrasto tra lo standard scolastico e la varietà d'uso familiare, quella che rappresenta la sua 'lingua del cuore'.

legge Sacconi-Labriola-Fortuna del 1980 si sottolineava che "in alcuni casi esistono notevoli differenze tra i linguaggi propri delle nostre minoranze e quelli dei Paesi d'origine, a causa del diverso contesto storico in cui si sono evoluti" e si esprimeva il parere che "vadano conservate le lingue effettivamente parlate dai nostri gruppi alloglotti [...] che verrebbero a perdere la loro autenticità, se la loro lingua venisse con arbitrio antistorico ricondotta a modelli lontani ed ormai estranei". Osservazioni da sottoscrivere *in toto*, finite purtroppo nel dimenticatoio.

¹⁷ Vi si dice infatti che nelle scuole materne dei comuni interessati "l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative", mentre nelle scuole elementari e secondarie di primo grado "è previsto l'uso anche della lingua di minoranza come strumento di insegnamento".

¹⁸ Già la riforma scolastica del 1923, ispirata da Giuseppe Lombardo Radice, raccomandava il riferimento alla lingua e alla cultura locali come primo passo per l'avviamento allo studio.

Infine la necessità di creare classi differenziate – le une con la lingua locale, le altre senza – è destinata ad enfatizzare i problemi di convivenza e ad ergere incongrue barriere al processo d'integrazione degli immigrati, pure questa una preoccupazione che sembra rimasta estranea al legislatore.

Ho forti dubbi che le argomentazioni cui qui ho sommariamente accennato sortiscano un qualche effetto: ho invece fiducia nel buon senso pratico delle famiglie, cui spetterà di operare delle scelte nell'interesse dei propri figli. Del resto, riserve analoghe alle mie erano state espresse, senza successo, parecchi anni fa dallo studioso alla cui memoria è opportunamente dedicato l'incontro odierno e che tanto ha meritato nella valorizzazione del patrimonio linguistico del Friuli-Venezia Giulia. A coloro che con interessata smemoratezza ne celebrano i meriti, trascurandone gli insegnamenti, dedico questa citazione: "Un pregiudizio [...] è che il problema possa essere risolto – come per miracolo – semplicemente con l'adozione di alcune misure legislative [...] [A] partire dal XIV secolo, è sempre stato l'italiano l'elemento linguistico al quale i friulani hanno guardato come esponente dei più alti livelli linguistici e culturali e quindi come lingua guida. Sarebbe perciò assurda e impossibile nella realtà pratica una tutela del friulano che si ispirasse a modelli come quello dell'Alto Adige; ma sarebbe ugualmente insostenibile la pretesa di elevare da un giorno all'altro il friulano a quei livelli culturali per i quali la comunità friulana si è valsa fin qui dell'italiano [...] [N]on si tratta di "insegnare" a questi bambini il friulano – che evidentemente già conoscono – ma al contrario di insegnare loro l'italiano, che non conoscono, e di far questo partendo per l'appunto dalla conoscenza del friulano [...] [I]l bambino imparerà a valutare adeguatamente la conoscenza del friulano non quando esso gli verrà ammannito come un'altra fastidiosa materia scolastica in più, ma quando [...] rendendosi conto dell'efficacia con cui può servirsi del friulano, è stimolato a cercar di raggiungere in italiano lo stesso grado di sicurezza e di spontaneità"¹⁹. Esponendo, con l'abituale chiarezza e franchezza, idee come queste, Bepi Francescato non è certo andato alla ricerca di facili applausi, ma ha messo in pratica la massima che ogni studioso serio dovrebbe sempre applicare con rigore: *amicus Plato, sed magis amica veritas*.

Poscritto

A proposito dell'applicazione in ambito scolastico della legge 482/1999, merita attenzione la nota inviata in data 20 dicembre 2001 dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia ai genitori degli alunni delle scuole interessate, per invitarli ad esprimere la propria opzione per l'inse-

¹⁹ Cfr. G. FRANCESCATO, F. SALIMBENI, *Storia, lingua e società* cit., p. 231 e ss.

gnamento della lingua friulana. In essa si informa che “nella scuola elementare e in quella media la lingua di minoranza, pur potendo assumere una valenza autonoma sotto il profilo filologico e culturale, può altresì svolgere una funzione strumentale: per spiegare, ad esempio, una regola di matematica, per illustrare gli aspetti del territorio, per commentare una poesia”: se si voleva chiarire ai genitori il testo della legge, non si poteva scegliere via più infelice. Infatti l’opzione cui essi sono invitati *non* riguarda l’uso strumentale della lingua minoritaria, comunque previsto nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado (art. 4 comma I), bensì l’insegnamento *della* lingua minoritaria, come recita il V comma.

Potrà dunque accadere che i destinatari dell’invito optino per l’insegnamento della lingua friulana come autonomo obiettivo didattico, ritenendo di esprimersi invece sull’uso del friulano come lingua strumentale, che è tutt’altra cosa: ed è appena il caso di sottolineare come l’espressione parentetica “pur potendo assumere una valenza autonoma sotto il profilo filologico e culturale” non sia (a dirla con molta generosità) delle più idonee a fornire chiarezza in proposito.

SNODI TEMATICI

IDENTITÀ E LINGUA

JOHN B. TRUMPER, MARTA MADDALON¹

0. Premesse e modello

Affrontando i problemi dell'identificazione, e dell'auto-identificazione, si è pensato di creare un'ipotetica quadripartizione, come nella figura 1 (di seguito), basata sulle possibili combinazioni tra i parametri 'Lingua' e 'Cultura' che costituiscono le maggiori dimensioni su cui si esplicita il problema dell'identità etnica e politica di una comunità, sulla scorta anche della concezione, non errata ma problematica, che la lingua 'rappresenti l'anima di un popolo'. Vi sono varie critiche a questa glottocentricità adottata nella definizione di etnia, che tanto doveva al Romanticismo, alle concettualizzazioni di Herder, di Fichte e di altri intellettuali nel corso dell'Ottocento: cfr. SMITH 1989², p. 27 "scholars persist in regarding language as the distinguishing mark of ethnicity, a standpoint that leads to gross simplification and misunderstanding of both ancient and modern periods of ethnic community", *ibid.*, p. 189 "To this day there remains a Eurocentric bias in favour of language as the medium and vessel of ethnicity, and as the surest guide to national contours and cleavages, even though recent studies would tend to depreciate the explanatory role of language in shaping *ethnie* and nation". Questo legame fortissimo, diremmo 'definitorio', tra 'lingua' ed 'etnia' è stato il criterio determinante per definire, ad esempio, le varie etnie dell'ex Unione Sovietica (CONQUEST 1967 passim; SMITH 1989², pp. 181-189²). Comunque, anche se lo stesso SMITH 1983², p. 185 non lo considera più valido

¹ Ai fini concorsuali la relazione è da dividere così: i §§ 0 (primo capoverso), 1.0, 1.2, 2 (primo capoverso), 3 sono da attribuire a J.B. Trumper, i §§ 0 (secondo e terzo capoverso), 1.1, 1.3, 2 (secondo capoverso) a M. Maddalon.

² Il commento più pregnante è forse "[...] language has provided one of the main criteria for defining ethnicity and nationhood. In ethnically heterogeneous areas, the national census is really the linguistic one, and 'mother-tongue' in the Soviet Union today remains the main criterion of nationality on one's identity card" (SMITH, op. cit., p. 181).

come criterio definitorio: “there is no doubt that linguistic homogeneity and distinctiveness is an invaluable vehicle and symbol of nationhood and nation-formation; but it would be misleading to consider it either a sufficient or a necessary mark of the ethnic nation”, altri commentatori, di ambiente sociologico, continuano a considerarlo almeno come uno dei tratti caratteristici della categoria ‘etnia’ (GELLNER 1990⁵, pp. 43-44 “an at least provisionally acceptable criterion of culture might be language, as at least a sufficient, if not a necessary touchstone of it”). Lo stesso Gellner ed altri sociologi considerano però la ‘distintività linguistica’ come un criterio ambiguo e pericoloso nella definizione di etnia, che va accompagnato e rafforzato da altri criteri; tale distintività può essere addirittura ignorata come criterio ‘necessario’ in determinate situazioni. GELLNER 1964, p. 165 aveva già ribadito, rispetto alla glottocentricità delle definizioni di etnia, che la sostituzione di una lingua con un’altra non ha effetti sempre così negativi come immaginavano molti romantici dell’Ottocento³. Può anche essere trascurato dallo stesso gruppo etnico interessato⁴. Spesse volte, tuttavia, i sociologi non sembrano capire che la ‘distintività linguistica’, come parametro ‘graduale’, ha valenza diversa in discipline diverse, quali la linguistica e la sociologia (SMITH 1983², pp. 183-184) e che una valida definizione di ‘etnia’ in termini di possibili criteri linguistici andrebbe mediata tra questi due approcci.

Ci sembra opportuno ribadire che Lingua e Cultura sono fattori oggettivi solo nelle definizioni teoriche che ne possono dare un manuale di linguistica o di antropologia. Come si dirà meglio in seguito, anche le presunte motivazioni o ‘prove’ di carattere linguistico sono spesso piegate alle ragioni di una o dell’altra ‘fazione’. I commentatori moderni tendono, come già detto, a dare minor rilievo al criterio ‘lingua’ nella definizione di eterogeneità e di etnia, ad esempio EASTMANN 1984, p. 275 chiama la ‘lingua’ un “surface feature” dell’identità etnica, MAY 2001, p. 135 la descrive come tratto variabile della definizione e, commentando la situazione irlandese odierna, rimarca a riprova di ciò “some cultures are more language-centred than others” (p. 137). Anche il concetto stesso di ‘cultura’ è molto complesso e può contenere molti parametri eterogenei, è intrinsecamente polisemico, talvolta in modo imbarazzante, come dice GELLNER 1990⁵, p. 54 “Cultural boundaries are sometimes sharp and sometimes fuzzy; the patterns are sometimes bold and simple and sometimes tortuous and complex ... this richness of differentiation does not, and indeed cannot, normally or generally converge either with the boundaries of political units [...] or with the boundaries of units blessed by the democratic sacraments of consent and will”. Immediatamente dopo la mera enunciazione di una definizione, entrambe que-

³ L’epiteto ‘romantico’ riferito da GELLNER 1990⁵ (op. cit.) è “soul-destroying”.

⁴ SMITH 1983², p. 184 “The degree of language difference bears little relation to linguistic strife or nationalism [...] not all language differences are noticed, let alone made the subject of ideological dispute and emotive symbolisation.”

ste categorie, 'lingua' e 'cultura', entrando nel dominio reale di situazioni concrete (popoli, nazioni, leggi, sovvertimenti politici, guerre, eventi catastrofici, ecc.), assumono connotazioni assolutamente determinate e *interpretabili* solo alla luce di considerazioni extralinguistiche e non limitate alla definizione che di lingua o di codice danno i manuali. Se la 'cultura' come categoria, presa separatamente, si distacca dal puro criterio linguistico, essa andrà definita come un complesso culturale fatto di *mores* o *consuetudines* comuni, oltre che dall'omogeneità di credenze e dalla medesima religione, da affiancare nelle loro totalità al fattore 'lingua', come asseriva già SMITH 1983², p. 221⁵. L'argomento è poi approfondito in SMITH 1989², che giunge a queste conclusioni provvisorie: (1) la 'distintività' linguistica può essere usata come criterio per indicare un'etnia distinta, ma non il contrario, (2) la definizione di 'etnia distinta' userà anche criteri quali comune *Urheimat*, nel senso probabilmente dell'elaborazione di ciò che è comune, nell'immaginario e nella visione di un popolo in esilio: uno stesso mito delle origini, le stesse figure 'eroiche' del passato comune (op. cit. pp. 27-28, 109-112 ecc.), (3) la 'cultura' come categoria complessa che può comprendere il fattore 'religione', in quanto in grado di sostituire gli altri fattori che abbiamo elencati⁶. Come si dirà meglio in seguito, anche le presunte motivazioni o 'prove' di carattere linguistico sono spesso piegate alle ragioni di una o dell'altra 'fazione', di una o dell'altra 'teoria', o addirittura usate per dimostrare la veridicità degli altri criteri (differenziazione culturale complessa, distintività etnica o diversità di religione), quando in genere il contrario è vero, cioè che è il complesso di motivazioni culturali a venire a sostegno o in aiuto di presunta o reale diversità linguistica.

Figura 1.

A + Lingua + Cultura	B + Lingua - Cultura
C - Lingua + Cultura	D - Lingua - Cultura

In questa trattazione non entreremo in dettaglio su tutte le tipologie ipotizzate, ad esempio il caso A, pur meritando un debito approfondimento, può essere, per il momento, accantonato, rappresentando situazioni più tipizzabili e tipizzate in cui l'i-

⁵ "In 'secession' cases, the 'nation' is not only homogeneous but culturally unique ... [qui si discute il caso bretone] ... The commonest referent of 'uniqueness' is language (and custom), but religion (Jews, Armenians, Ethiopians) may set a group apart from all others. Or a combination of cultural traits may bring about the same result".

⁶ Cfr. SMITH 1989²: 110 sul fatto che la religione possa "substitute an imaginary homeland, rooted in an ancient land, yet elaborated in the vision of exiles".

dentità, almeno in senso linguistico-culturale, è ben preservata. Molto più complesso è il caso della tipologia D. che riguarda le situazioni in cui, ad esempio, una delle componenti del parametro 'Cultura' viene a costituirsi come il nucleo forte intorno a cui si agglomerano gruppi, anche divisi e separati spazialmente e storicamente da lunghissimo tempo. La religione è spesso l'elemento in questione, come nel caso, peraltro complesso e controverso dell'identità ebraica, o anche, in parte, la questione irlandese, che non ci sembra il caso di toccare qui nei suoi dettagli. È invece nelle tipologie B e C che si esplicita tutta la gamma di possibilità, pienamente o parzialmente realizzate, del complesso rapporto tra lingua, cultura e identità etnica. È dunque di questi casi, o almeno di alcuni di essi, che tratterà questa breve sinossi sull'identità.

1. Identità

Il problema dell'auto-identificazione, con tutte le questioni connesse, potrebbe sembrare di scarsa rilevanza nel caso di paesi le cui lingue sono talmente distanti dal punto di vista filogenetico da rendere fuori luogo una comparazione puramente linguistica. Ciò non è vero invece né dal punto di vista socio-linguistico degli usi e del 'patterning' degli usi, né dal punto di vista del problema stesso dell'AUTO-IDENTIFICAZIONE, o meglio dell'AUTO-IDENTIFICAZIONE di un qualsiasi gruppo minoritario. È facile infatti, esternamente ed in termini puramente linguistici, identificare i Sorbi della Germania e gli Sloveni del Friuli come minoranze slave, i Baschi rispetto alla maggioranza ibero-romanza della Spagna, le lingue celtiche, o le comunità celtiche, rispetto alle maggioranze germaniche o romanze che le circondano. La costante principale sul piano dell'identificazione può essere che la maggioranza, al cui interno e nelle cui vicinanze si situa geograficamente la minoranza, non userà mai consapevolmente il CODICE ALTRO (quello della minoranza in questione), questo cioè non farà mai parte consapevole del repertorio della maggioranza. I prestiti lessicali saranno massicci nella direzione LINGUA SUPERORDINATA > LINGUA MINORITARIA, vi sarà una continua pressione, sia interna che esterna, affinché il gruppo minoritario abbandoni il suo codice primario. Le maggiori spinte in tal senso avverranno in nome: (1) delle pari opportunità sociali ed economiche delle nuove generazioni⁷, (2) della glo-

⁷ Cfr., ad esempio, i commenti, a proposito della situazione irlandese, del CLAR dello Stationary Office di Dublino (1975) che, pur ponendosi in primo luogo il problema del valore simbolico del goidelico, parla della sua "inappropriateness for modern life", come se alcune lingue fossero più appropriate di altre per vivere in una società moderna complessa! Questa è pura mitologia. Tali conclusioni di un comitato ufficiale, anzi governativo, vengono ulteriormente commentate in MAY 2001, p. 136. Sull'incapacità da parte di questa relazione ufficiale di impostare il problema delle cause e concause della perdita del gaelico, EDWARDS 1984, p. 287 commenta laconicamente che gli studi di questo comitato governativo irlandese avevano aggiunto "little to create clarity".

balizzazione e dell'intercomprensione, della capacità di avvicinarsi ad un mercato sempre più largo, e in nome d'altre cose ancora. Le pressioni sono ovviamente quasi sempre unilaterali e complicano, anche sul piano politico, di molto il problema del riconoscimento della minoranza. Queste considerazioni valgono nel caso degli albanesi, dei greci o grecanici, dei croati e degli sloveni d'Italia; riguardano soprattutto il problema dell'identificazione positiva, nella prospettiva del riconoscimento da parte del gruppo maggioritario.

Un altro problema, ugualmente rilevante, è quello che potremmo chiamare dell'AUTO-IDENTIFICAZIONE: non in tutte le situazioni questa si applica sulla base dell'identificazione primaria; non si basa cioè su criteri linguistici o dell'uso linguistico, come abbiamo suggerito. Molti studi sull'argomento dell'ultimo trentennio suppongono, nel caso delle minoranze, la presenza e la centralità di fattori come l'unitarietà linguistica, l'esistenza di un'identità comune, nonché un riconoscimento di tale identità comune, non solo in termini politici e sociali ma anche in termini strettamente linguistici. STEPHENS 1976 (pp. 496-507), ad esempio, presentava questo assunto in maniera più forte nel caso delle "minoranze romanze" dell'Italia, che non per le minoranze albanesi, slave e germaniche della penisola, cfr. p. 552, dove, a proposito degli albanesi, si afferma: "a third use the language occasionally in their daily lives". Una simile semplificazione esclude una discussione sul problema degli Italo-albanesi o degli Arvaniti della Grecia⁸, entrambe minoranze di una certa consistenza numerica, nonché del reale uso della lingua albanese presso centinaia di migliaia di italiani e greci; una ricognizione sulla diffusione dell'albanofonia, più ampia di quanto non venga riportato nelle fonti o nei manuali, si può trovare in MAY 2001, p. 54. Il problema albanese dell'Europa è ristretto ad una discussione dell'esclusione dell'albanese dalle scuole del Cossovo durante la dominazione serba come "example of the state-sanctioned linguistic suppression of minority languages" (*ibid.*), problema di per sé critico ma che non esaurisce di certo quello dell'albanofonia e della minoranza albanese nell'Europa d'oggi. È frequente riscontrare anche dei fraintendimenti e degli errori marchiani sul piano storico che dimostrano come siano piuttosto facili e diffusi descrizioni e giudizi imprecisi di situazioni di cui non si ha conoscenza diretta o qualora ci si basi su dati non sufficientemente controllati. Segnaliamo, tra i tanti, quello di attribuire "sovereign status" al Friuli trecentesco (p. 498), di far risalire l'unità dei Ladini ad un periodo risalente al '500 ("when they drove out the Italians...", p. 505: chi erano questi "italiani" nel '500?). D'altro canto, però, la loro "communal identity" è posta nel '700 ("the eighteenth century which first gave a communal identity to its speakers"). Ma ci sono errori d'impostazione

⁸ La minoranza albanofona dell'Ucraina, numericamente poco rilevante, non verrà qui discussa, in quanto costituisce un problema che fuoriesce da una discussione sulle minoranze storiche nell'Europa occidentale e nell'Unione Europea.

ancora più gravi, come l'accusa a C. Battisti di esser stato *stricto sensu* fascista ed di aver favorito la politica di Mussolini, affermazioni che possono essere spiegate solo con una conoscenza fuorviata del reale clima politico-linguistico di quel particolare periodo della storia italiana, nonché della figura dello studioso citato, nella sua completezza. Ribadiamo che il fervente nazionalismo (irredentismo) di Carlo Battisti e di molti trentini e giuliani non è sovrapponibile con l'idea di Nazione fascista. Anche se risultano inverosimili per chi abbia del problema una diretta conoscenza, sono comunque osservazioni che hanno avuto larga diffusione. Accanto a queste, si noti però un'altra affermazione assai interessante per i problemi che, forse inconsciamente, solleva: il gruppo si identifica anche per il suo *modus vivendi* che può avere in comune con altri gruppi alloglotti, come nel caso dei Ladini rispetto ai germanofoni dell'Alto Adige, cfr. pp. 505-6: "The South Tyrolean way of life which they shared with the German-speaking majority". Si potrebbe aggiungere inoltre il fattore di un'antica comune appartenenza all'Impero Austriaco!⁹ Viene anche sottolineato che l'identificazione in termini puramente linguistici è, e resta, problematica, p. 498 "There never was a simple homogenous Ladin language".

1.1 *Il problema del repertorio e delle configurazioni di dominanza*

All'interno del problema, centrale dal punto di vista linguistico, ma non solo, della determinazione del repertorio, si inserisce quello della determinazione della configurazione di dominanza, discusso già in Weinreich¹⁰. Il problema sarà ripreso in seguito a proposito della situazione degli italo-albanesi che illustreremo più in dettaglio. Il riferimento a questo concetto è utile perché permette di ampliare il raggio delle osservazioni legate alla descrizione del repertorio. Incrociando i due parametri principali a questo proposito, cioè 1) lo status dei singoli codici, determinato in maniera esterna in base al peso culturale, dall'essere la lingua della classe o del gruppo dominante, con 2) quello della dominanza di un codice su un altro, a seconda della situazione comunicativa e dei contraenti, si ottengono delle indicazioni più dettagliate sul reale comportamento dei parlanti. In aggiunta, questo dato, ricavabile dalla registrazione da parte dello studioso dei comportamenti effettivi, può a sua volta essere potenziato dalle considerazioni, implicite ed esplicite, che provengono dai parlanti stessi sulla loro lingua, come dimostrano i più recenti studi sulla consapevolezza (socio) linguistica¹¹.

Un'attenzione particolare va riservata alle situazioni multilingui, in cui è chiaramente dimostrato come ogni discorso sul contatto linguistico, e quindi sul rapporto tra i codici, non sia un dato assoluto ma legato alle circostanze socio-politiche, che naturalmente sono soggette a modificazioni. Questa precisazione assume un'importan-

⁹ L'esser stati cittadini austriaci è diventato criterio per definire la "ladinità".

¹⁰ WEINREICH 1974, pp. 115-118.

¹¹ Cfr. Per una discussione generale, IANNACARO 1995, 1999 *passim*.

tanza davvero centrale parlando di minoranze poiché mantiene l'attenzione sul fatto che le condizioni linguistiche non sono fatti assoluti, ma legati principalmente all'andamento delle contingenze storiche e sociali. Non ha senso quindi creare delle 'mitologie' sullo status delle minoranze, in senso etnico. È sensato invece analizzare, di volta in volta, quale sia il rapporto tra le varietà in un determinato repertorio, in una precisa realtà socio-politica.

1.2 *Identità e lingua: il caso dei paesi celtici*

Prendiamo ora il caso dei paesi celtici. In Irlanda il goidelico è ormai lingua di estrema minoranza, usata dal 2-3% della popolazione nella vita quotidiana mentre il 7% la conosce bene ed è in grado di usarla con efficacia ma non lo fa abitualmente; si giunge così ad un 9-10% della popolazione irlandese. Comparando questi dati con la percentuale di celtofonici del 25% ca. nel 1851, rispetto a quella di più del 90%, registrata per il Galles nello stesso periodo (Ó MURCHÚ 1985, Ó RÍAGÁIN 1988), si possono fare interessanti considerazioni. Questa situazione può essere vista come il prodotto di una situazione storica che va ben al di là di qualsiasi pressione consapevole dell'inglese negli ultimi 4-5 secoli¹². In primo luogo va messo in conto il processo di 'scandinavizzazione' del goidelico nel periodo 950-1160, effetto della dominazione dano-norvegese di Dublino che, tramite l'integrazione di Danesi e Norvegesi, produce una popolazione mista 'nordico-irlandese', composta di Ostmen e Goideli, che lascia traccia permanente nella cultura (D. Binchy in Ó CUÍV 1975), nella letteratura (P. Mac Cana in Ó CUÍV 1975) e nella lingua degli Irlandesi. Tale situazione non ha l'eguale in Galles, grazie alla strenua difesa della penisola ad opera di Rhodri Mawr e Hywel Dda (850-950)¹³, (per maggiori dettagli cfr. i passi rilevanti di B.G. CHARLES 1934, H. LOYN 1994 ecc). Questo, comunque, non esclude a priori che anche la politica inglese abbia prodotto effetti deleteri sull'Irlanda; si ricordino al proposito i famosi 'plantation schemes' di Enrico VIII nel Cinquecento riguardanti la sostituzione di popolazione nelle aree più ricche del paese, il cui effetto concentra la popolazione celtòfona nelle zone più povere (periodo 1500-1550), oppure, tre secoli più

¹² EDWARDS 1984, p. 288 commenta che il complesso di motivazioni che portò al massiccio abbandono ottocentesco del gaelico non era semplicisticamente attribuibile ad una vaga 'oppressione inglese', come cerchiamo qui di dimostrare, e che uno dei motivi chiave era piuttosto "the acquiescence of the population in the shift" (op. cit. p. 287).

¹³ È interessante che siano gli Annali di Ulster irlandesi a registrare che Rhodri Mawr abbia ucciso il re danese Horm in battaglia nel 856 (Annali di Ulster a. 856 [6] "Horm, toesech na nDubgennti, iugulatus est la Ruadhraigh m. Mermin righ mBretan") e non gli Annales Cambriae gallesi. Questi ultimi sembrano dimostrare relativamente poca preoccupazione rispetto alle invasioni; molto maggiore è l'interesse per le preoccupanti invasioni degli Angli. Si rileva inoltre una quasi totale mancanza di scandinavismi nella toponomastica indigena del Galles, diversamente dalla situazione irlandese e scozzese (M. RICHARDS in Ó CUÍV 1975 ecc.).

tardi, l'esclusione formale del gaelico irlandese dall'uso pubblico ad opera del *National School System* (1831). Questo atto, nei fatti, anticipa i provvedimenti previsti nelle relazioni ufficiali degli *Educational Blue Books* ed i loro effetti nella politica scolastica gallese nel 1848 (vissuti dai gallesi come *Brady Llyfrau Gleision*, cioè 'tradimento'). Un altro fattore importante, negli anni Quaranta dell'Ottocento, è quello dei disastri naturali che provocarono ulteriori spostamenti di popolazione rurale, essenzialmente celtòfona, verso aree anglòfone, con effetti disastrosi sia sul piano demografico che linguistico. A questi si aggiunga l'irresponsabilità dell'alto clero cattolico irlandese che favorì l'abbandono totale del celtico nel catechismo e nell'uso ecclesiale ed ecclesiastico, a partire dalla fine del Settecento, a favore dell'inglese. Il problema è estremamente complesso e meriterebbe maggiore approfondimento, specialmente perché in quest'ultimo caso la religione, anzi la *differenza* religiosa, finisce gradualmente con il sostituirsi al codice linguistico come "core cultural value" (MAY 2001). Comunque, come commenta lo stesso May, prendendo spunto dalla relazione del C.L.A.R. irlandese del 1975, è ancora possibile riscontrare un "value on the symbolic role of the Irish language in ethnic identification" ma la cultura irlandese, a partire molto probabilmente dal Mille, non è più principalmente "language-centred": altri sono i criteri adottati per l'identificazione della "nazione" irlandese, identificazione mai messa in dubbio né dagli stessi Irlandesi, né da osservatori¹⁴. Che il goidelico d'Irlanda abbia un suo vero ruolo simbolico è reiterato non solo dalla Prima Costituzione del Saorstát Eireann del 1921¹⁵, ma anche nella successiva Costituzione della Repubblica d'Irlanda ancora vigente, cfr. articolo 8 del Buireacht na hÉireann che recita per l'appunto:

1. Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í.
2. Glactar leis an Sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile.
3. Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí d'fhonn ceachtar den dá theanga sin a bheith ina haonteanga le haghaidh aon ghnó nó gnóthaí ar fud an Stáit no in aon chuid de¹⁶.

¹⁴ EDWARDS 1984, p. 289 "there is, today, a strong Irish identity which does not involve the Irish language in a communicative sense".

¹⁵ Cfr. Art. 4 della Constitution of the Irish Free State Act (1921-1922) "The national Language of the Irish Free State (Saorstát Eireann) is the Irish language, but the English language shall be equally recognised as an official language. Nothing in this Article shall prevent special provisions being made by the Parliament of the Irish Free State (otherwise called and herein generally referred to as the "Oireachtas") for districts or areas in which only one language is in general use". Si noti che il firmatario 'inglese' è il primo ministro d'origine gallese, l'avvocato celtòfono David Lloyd George! Ovviamente le zone in cui si usa un'unica lingua costituisce, in genere, un riferimento alla maggioranza unicamente anglofona (già in quell'epoca).

¹⁶ "1. Il gaelico [goidelico] come 'lingua' della nazione è la 'prima-lingua' ufficiale. 2. Si riconosce la 'lingua' inglese come seconda 'lingua' ufficiale. 3. Comunque, si provvede per legge affinché si possano usare in modo esclusivo queste due 'lingue' come 'lingua' unica per una o più funzioni ufficiali nello stato o in una qualsiasi parte di esso" (trad. libera).

Si noti innanzitutto che in una dichiarazione ufficiale, con valore legale, il concetto stesso di ‘nazione’ non deriva dal tema celtico con simile valore concettuale, come ad es. *cenél* (= cimr. *cednēl*), *foirenn* (= cimr. *gwerin*) o meglio ancora *túath* (= cimr. *tud*), che in un testo antico di una certa rilevanza quale il *Tenga Bithnua* (secolo decimo-undicesimo, secondo Stokes) viene sempre usato con il significato di ‘nazione’¹⁷, bensì l’anglicismo *násiúnta*. In secondo luogo, si osservi l’uso del tema originale irlandese per ‘lingua’, con la sola applicazione alla lingua inglese (*Sacs-Bhéarla*), contrapposto ad un possibile calco inglese per ‘lingua’ goidelica (‘organo del parlare’ > ‘parlato’ > ‘lingua’ come codice) che viene chiamata infatti *teanga oifigiúil*.

In una determinata cultura, ribadiamo, lingua e comunità non coincidono necessariamente. Il tema, probabilmente originario, per “lingua” in irlandese (*icht*) già *ab antiquo* viene usato per indicare la collettività (‘popolo’). Per l’uso di *icht* cfr. Sanas Cormaic 527, 707, Cóir Anmann § 37 (IT iii². 300), e per commenti Kuno Meyer in ZCP v. 488 (§5), ZCP viii. 225, Lewis e Pedersen § 20 (p. 13) che associano irlandese *icht*, cimrico *iaith* a forme latine¹⁸ e germaniche (v. Kluge: *Beicht[e]*). Bélræ, Bérla ‘lingua’ non è usato che di rado per la comunità linguistica. Vi sono poche

Si noti che la parola storica per ‘lingua’, come codice, significa ormai, nella legge e nell’uso, soltanto la lingua inglese (*béarla*), mentre la lingua, organo del parlare, (*teanga*) viene usata, nella maniera inglese, per denotare la ‘lingua’ come codice linguistico.

¹⁷ Cfr. l’uso di *túath* in RC XXIV. 369, 5 (§1 Rennes = Libro di Lismore, Ériu ii². 98,5 [§1], ‘nazioni’ o ‘tribù?’), RC. XXIV. 371, 21 (§4, ‘nazioni’), RC XXIV. 378,8 (§14 ‘nazioni’), RC. XXIV. 378, 26 (§15, ‘tribù’), RC. XXIV. 380, 13 (§17 Rennes = Libro di Lismore, Ériu ii². 106, 13 [§17], ‘nazioni’), RC. XXIV. 380, 34-35 (§18, ‘nazioni’), nella redazione del Libro di Lismore (edizione di Stokes) troviamo il significato di ‘tribù’ nei §§ 59 (Ériu ii². 120, 21), 68 (Ériu ii². 124, 9), 163 (Ériu ii². 144, 28), ma quello di ‘nazione, nazioni’ nei §§ 9 (Ériu ii². 102, 5-7), 17 (Ériu ii². 106, 13), 99 (Ériu ii². 130,5), 100 (Ériu ii². 130,10), 102 (Ériu ii². 130, 13), 104 (Ériu ii². 130, 24), 107 (Ériu ii². 132, 18), 164 (Ériu ii². 146, 11). Qualche rara volta anche *cenél* (di norma ‘genere’ o anche ‘razza’) viene usato per esprimere il concetto di nazione (*Tenga Bithnua*, §100, Ériu ii². 130,12; §163, Ériu ii². 146, 16).

¹⁸ Vi è uno spostamento semantico nel latino *iocus*, mentre le forme italiche sembrano partire da ‘perorazione’, ‘arringa’, dal linguaggio giuridico, per giungere al significato di ‘orazione sacra’, con finalità di consacrazione, come nell’osco *iúklúm* (cfr. C.D. BUCK, *A Grammar of Oscan and Umbrian*, iscr. 31, p. 250, dalle Iovilæ di Capua: “kas[it damsēn] n- / ias pas fīet / pústrei iúk-lei / eehiianasúm, [...]” in cui la parte sottolineata può esser resa latinamente “quae fiunt in posterea consecratione ...”) e nell’umbro *iuku* (G. DEVOTO, *Le tavole di Gubbio*, Firenze 1975²: Tavole Iguvine IIb. 25 [§104] “estu iuku habetu” [siano recitate queste preghiere], III. iv. 29 [§113] “iuka mersuva uvikum habetu fratuspe atieíe” [siano recitate le preghiere mattutine sulla pecora a favore dei fratelli Atiedii] ecc. Il senso italico di ‘arringa’, ‘intervento orale giuridico’ è assai vicino a quello di ‘lingua, linguaggio’ nel celtico; la differenza consiste nella sua specificità come caratteristica giuridica e sacrale. L’origine remota è sempre dalla base IEW I. 503 *IEK- (*JEK-/*JOK-) ‘sprechen’, con esiti nell’antico indiano, nel tocharico, nell’italico, nel celtico e nel germanico.

istanze storiche di un tale uso, ad es. nell'antico irlandese delle glosse di Wurzburg 28^b1 "ceneel na belre" (lingua = famiglia, stirpe, gruppo, comunità), Milano 42^c2 commento al Ps. XVIII: et quædam sine arte uox cunctis gentibus nota est .i. censarse foglaimme 7 frithgnama doneuch.i. tuucthar hiech belru indas forgraihte inna duli [...] (= comunità, mentre in Milano 42^c5 si ha *inbelrai* = *linguæ*). Nel periodo tra l'antico e il medio irlandese troviamo, invece, nel Senbriathra Fiothail (R.M. Smith, RC xlv. 37, § 6: *attach drochbērla* 'cattivo uso giuridico della lingua') l'estensione più comune a 'arringa, perorazione giuridica', come nella Tecosca Cormaic, nel Fástini Arit Meic Cuind (Lebor na hUidre 9841-9842), negli Annali dei 4 Maestri ii. 636, 1112 ("Finnachta mac Ceallaig, comarba Doire, epscop 7 saoi berla féne", – vescovo e fine conoscitore della lingua legale [o della legge *tout court*]), oppure nel glossario di O' Davoren (Stokes p. 84) ecc. Doveva essere, dunque, sentita come usuale la deriva LINGUA > LINGUA LEGALE > SERVIZIO LEGALE, LEGGE, come nel Corpus Iuris Hibernicum (Binchy) 1612, 23-26; 1614, 20; si vedano anche i commenti in KELLY 1995², pp. 51-53 su tutta la questione ed, in particolare, sull'uso di *lóg mbérlai* = pagamento del servizio legale, p. 260 *bérta féinechuis* = Legge. Cfr. a proposito gli Annali di Loch Cé ii. 268, 18-25 "Domnall mac Eoin [...] mic Birrthagra, adhbar olloman tuairedh Uladh re bérta feinechuis mortuus est". *Comberlaid* 'chi possiede la stessa lingua' non sembra coincidere affatto con *comchenél* 'della stessa stirpe; compaesano'¹⁹: al proposito si veda per l'antichità Auraicept r. 1034 sgg. (BB 323; Egerton 25) e r. 2546 sgg. (YBL 221a; Egerton 64), di nuovo r. 2551 e sgg. Il possesso di una lingua comune non fa dunque parte dei criteri autoidentificativi della comunità irlandese già da un periodo piuttosto lontano; si attesta, invece, l'equiparazione lingua = norma o legge.

Nel caso del Galles e del cimrico, invece, sembra sussistere un antico rapporto tra IAITH e GWLAD, già evidenziato nei testi più antichi. IAITH = (1) lingua, (2) la comunità di tutti coloro che usano la stessa lingua = patria. Ci sembra inutile riportare qui le centinaia di attestazioni dal 1050 fino all'epoca moderna che comprovano il signi-

¹⁹ Molto spesso, tuttavia, *comchenél* appartiene alla terminologia della parentela più che a quella di chi abita un comune territorio, un connazionale, significa, cioè, 'parente' o 'apparentato', come già nella Betha Féchin Fabair (edizione di Wh. Stokes, §46) "a cairde 7 a comcinél 7 a termonn sær do Feicin co brath" (che Féchin faccia la tregua con loro, che sia apparentato con loro, così da avere libero asilo fra di loro). Gli usi di *comchenél* sono essenzialmente due, cioè (1) parente, come in Auraicept 230, Annali di Loch Cé ii. 416, 1-4 ("... acht Ruairc amáin, ocus a coimcinél" – a parte O'Rorke e i suoi familiari / parenti) ecc., (2) persona di pari rango, uguale in senso sociale, cfr. Críth Gablach 347 "Cétmuinter dligthech comcheníuil ..." (il legale capo di famiglia di quelli di uguale rango), id. 411 "Cétmuinter co córus lánrehta lánamna comcheníuil ...", Lebor na hUidre rr. 8280-8281 in cui *comceneoil* sono "quelli di uguale grado" e via dicendo. Non siamo riusciti a reperire alcun uso come 'connazionale, compaesano'. Il riferimento è sempre, a quanto ci consta, alla parentela o al rango sociale o nobiliare.

ficato di ‘lingua’, ‘codice linguistico’. È importante invece soffermarci brevemente sul significato di ‘popolo’, ‘nazione’ e sui casi di possibile interpretazione ambigua. Verso il Mille abbiamo Taliesin IX. 15 (Evans 65, 16) “Teyrned pop ieith it oll yd ynt geith” (i principi di ogni nazione a te tutti sono servi), nel Libro Nero di Carmarthen 71.2 (foglio xxxvi, ed. Jarman 20.10-11, p. 46 “y gid ac ew im pop ieith obeith atew”), id. 87.4-5 (foglio xlv, ed. Jarman 29.3 “Duv. Y env in nvfin impop ieith”), dopo il 1200 nel Brut di G. ab Arthur 94 del Myvyrian Archaiology (MA² 482^b12-14), un caso abbastanza ambiguo, e nello stesso periodo in un anonimo reperiamo l’uso invece inequivoco dell’accezione di ‘nazione’ o ‘popolo’ (IGE 95, 15: “Y gŵr oed goreu o’r ieith” – che era il migliore uomo della nazione, IGE 95, 27-28 “A dos di, dwysog dy ieith, / At Anna eto unweith...” ecc.), nella poesia di Rhys Goch Eryri (IGE 337, 19-20: “A oes obeith i’n ieith ni...” ecc. – vi è ancora speranza per il nostro popolo?). Dopo il 1320, ritroviamo questo stesso uso nella poesia di Gruffudd ap Maredudd y Groc²⁰, e così fino al Cinquecento ed all’epoca moderna, anche se nel Novecento i commentatori si sentono obbligati a spiegare questo uso ai moderni lettori. In qualche modo il tratto ‘lingua’, ‘possesso di un codice’, resta, non solo come richiamo simbolico di un’antica identità, ma è sentito da molte persone, se non come tratto definitório, almeno come tratto caratterizzante²¹ della minoranza. Nella sua accezione più forte, ossia come tratto definitório ed identificativo dell’essere Celti, finisce per creare una spaccatura tra *Cymru Gymraeg* e *Cymru Ddi-Gymraeg* che non aiuta di certo il recupero linguistico dei due terzi non-celtòfoni del Galles attuale, caratterizzandosi come il contrario di una *captatio benevolentiae*, mirante a riportare alla lingua autoctona chi non la possiede da una o due generazioni.

Allo stesso tempo, CYFIAITH vuol dire (1) chi usa la stessa lingua, (2) membro della stessa comunità, compaesano, connazionale, come nel 1100, Cantare di Aneirin LXIII D, 760 (a kyuyeith vi è la nota di Williams “Yma saif am rai o’r un genedl” – qui sta per quelli che sono della stessa nazione), LXIII E, 772, Gwarchan Adebón 1329, nel Marwnad Cynddylan (Poetry of the Red Book of Hergest 1044), addirittura nel Cantare di Llywarch Hen XI. 4a-c, di epoca precedente (800-900 d. C.)²². Lo troviamo pure nell’Anonimo (attribuzione a Taliesin) delle parti poetiche del Libro Rosso (Poetry of the Red Book of Hergest 1051), poi nei primi Gogynfeirdd, Gwalchmai, figlio di Meilyr, Poetry of the Red Book of Hergest 1183, 24-25 (nel-

²⁰ Cfr. *Poetry in the Red Book of Hergest* 1214, 18-21: “Yth wynllawr yth winllat orsed. Yth winllan yth wenllys anned ieith wledic y medic an med”.

²¹ Ciò spiega la presenza nel cimrico di proverbi quali “Cenedl heb iaith, cenedl heb galon” (una nazione senza una [propria] lingua è una nazione senza cuore) e l’assenza di simili detti nell’irlandese.

²² “Kynndylan, callon, godeith wannwyn, / O gyflwyn am gyuyeith, / Yn amwyn Tren, tref diffeith” (Cyndylan il sagace, falò di primavera, aiuto come compaesano, difesa del Guerriero, [ora] un paese divastato).

l'edizione di Caerwyn Jones 11, 29 "Ny'm bo un kyueith namyn Cain": nota di Jones "gŵr cyfaith, un yn siarad yr un iaith ag arall, cyd-wladwr" – chi parla la stessa lingua di un altro, co-nazionale). Più tardi nel 1170 lo ritroviamo nella poesia di Llywelyn Fardd (I. 118 = Hendregadredd 20a39, ky[u]eith = cydwladr: "Deu gu, deu gyueith, deu wyneithad" – una sequela di diadi : due uomini cari, due compaesani, due santi), nel 1260 in Llygad Gŵr nel suo Pymhawdl IV (Anwyl 128^a15-19) ecc., fino a tutto il Seicento ed oltre, anche se gli editori delle versioni critiche del Novecento si sentono obbligati a spiegare l'uso. Questa connessione storica, come costituente dell'identità, fortemente identificativa tra LINGUA e MINORANZA, tende ad essere preminente nel dibattito odierno all'interno del Galles, come si è rimarcato. Questo stato di cose tende a rafforzare la moderna spaccatura che vizia tutto il dibattito sulla minoranza in Galles e che certamente non aiuta né la discussione pacifica del problema, né la programmazione linguistica futura. A livello linguistico, riteniamo sia significativo che la parola indicante la 'lingua', come organo della degustazione e del parlare, non abbia altro significato che quello nel cimrico (ant., med. cimrico tauawd = mod. tafod), a partire dal Libro Nero di Carmarthen 18, 8-9 (foglio ix^b, ed. Jarman 5.12, Dibattito tra il Corpo e l'Anima: "tri trychant tauaud"), 42, 11-12 (foglio xxi^b, ed. Jarman 12.26 "yth voli kin tewi tawaud" – a lodarti prima che taccia la lingua) nell'Undicesimo Secolo, dalla poesia dei Secoli Undicesimo e Dodicesimo²³, dalle romanze in prosa dei Secoli Dodecismo e Tredicesimo²⁴, ai testi legali dello stesso periodo, vale a dire nelle redazioni gallesi delle Cyfreithiau Hywel Dda (*passim*), nelle prime opere botaniche e mediche²⁵, fino all'epoca moderna. Nel Due-Trecento, nelle redazioni delle Leggi di Hywel si riscontra un uso metaforico nell'abbinamento con *gwerth* 'valore', vale a dire che *gwerth tauawt* (lit. 'valore della lingua'), nella terminologia legale del periodo, indicava la multa pagabile da un giudice al rispondente nel caso di una decisione giudiziaria errata (§§ 16, 33, 43, 47, edizione Richards pp. 11, 22, 32, 48 rispettivamente). Questa ci sembra l'unica metafora ammessa nel medio cimrico; va sottolineato che non si intendeva con ciò il 'linguaggio' come codice, nemmeno come codice legale, bensì l'atto giudiziario singolo, la 'sentenza' di un singolo giudice, al fine di calcolare il valore della 'senten-

²³ Meilyr Brydydd 4.24 (= Hendregadredd 3b29), Elidir Sais 15.15-16 (= MA² 241b33-34), 16.6 (Red Book Poetry 1144. 12), Cynddelw in Hendregadredd 43a3 (= Anwyl 53^a33), Einion ap Gwalchmai 28.28 (= Hendregadredd 16b20-21), Hywel ap Owain Gwynedd 6.83 (= Hendregadredd 121a4), più tardi (all'inizio del Trecento) in Risserdyn (Anwyl 177^b31= Red Book Poetry 1281. 23) ecc.

²⁴ Breuddwud Rhonabwy 12.3, 17.4 (Red Book of Hergest i. 153. 12-13, i. 157. 21 rispettivamente), Brut y Brenhinedd 221-222 ecc.

²⁵ Cfr. Lewis 1914 (Llyfr o Feddyginiaeth) del Trecento, 567 tauawd y ki = lingua canis, 185 tauawd yr edn (= lingua auis dell'Alphita 103), 23, 123, 328, 428, 560 tauawd yr hydd (= lingua ceruina dell'Alphita 103) e via dicendo.

za' errata o mal formulata, diversamente dalla situazione irlandese in cui *bélra* 'linguaggio', diventando 'linguaggio legale delle sentenze giuridiche', muta completamente il significato in quello di LEGGE o NORMA²⁶, per essere sostituito poi nel senso di 'linguaggio' da *tenga* 'lingua' (organo), che a sua volta può avere sfumature di 'uso legale' (cfr. l'uso di *drochthengthach* per cattivo uso del linguaggio legale e della norma giuridica, da parte di avvocati e giudici). Per quanto riguarda la datazione indiscutibile di un uso non equivoco irlandese, si noti che già nel 1643, anno della pubblicazione del *Foclóir nó Sanasan Nua* di Michael O' Clery, l'autore scrive nella sua dedica al Vescovo di Elphin "Agso chuguibh (a thighearna) dioghlaím bheag dfoclaibh cruaidhe ar dteanga..."²⁷, in cui *teanga*, in origine l'organo fisico, sostituisce chiaramente e totalmente *bélra* nel significato di 'parlata' o 'codice linguistico'. Nel gaelico scozzese e di alcune parti dell'Irlanda, si continua, comunque, ad usare *bélra* nel significato di 'lingua' (codice), 'lingua comune' (= *gnathbhéarla*), almeno fino a 1776, secondo le testimonianze di Egerton 158, ms. edito in Stokes 1906 (p. 166, commento su *béarla* a pp. 247-248).

Nel Galles vi è un momento, nel corso del Cinquecento, in cui *tafodiaith* venne usato per la prima volta per significare talvolta 'lingua', talvolta 'dialetto', come nella prima traduzione del Vecchio Testamento del Vescovo Morgan (1588)²⁸, così come dell'uso di *tafawd/ tafodydd* nella Gramadeg Gymraeg di Gruffydd Robert (1584). Tracce di ciò restano soltanto in *tafodiaith* 'dialetto' e *tafodieithiaeth* 'dialettologia', nell'uso moderno dotto, standardizzato, senz'altra traccia dell'estensione di *tafod* al codice linguistico²⁹. Si assiste cioè ad un taglio netto rispetto al reale uso, medioevale, dell'irlandese *tenga* (mod. *teanga*), che, anche se nei primi glossari indica la 'lingua' come organo (Milano 31^b23-24, Milano 33^d20, Wurzburg 23^c20 ecc.), può indicare pure, ambiguamente, il codice linguistico, equiparandosi nell'uso con *bélra* 'lingua' (codice), come nell'Auraicept 2428-2431: "Ueniti ut uidamus et confoundamus linguas eorum.i. taoit co raufegam 7 co romelachtnaigem a dtenga impo"³⁰ oppure nel *Scéla Láí Brátha*, Lebor na hUidre 2426 ("gabáil for tengthaib",

²⁶ L'importanza di un codice legale autoctono, in lingua indigena, per la consapevolezza di esser popolo è sottolineato in JENKINS 2000³: xxxvi ("...legal unity did much to counterbalance lack of political unity" ecc.). Somiglianze e dissimiglianze tra i due sistemi legali (del Galles e dell'Irlanda) vengono poi trattate in dettaglio in Binchy, Jenkins, Kelly (v. ulteriore bibliografia nei lavori citati).

²⁷ "Qui, Monsignore, è una piccola messe delle parole difficili della nostra LINGUA ...".

²⁸ Cfr. Esther 1. 22 "ac at bôb pobl yn ôl eu tafodiaith eu hun, ...", Esther 3. 12 "ac at bob pobl yn ôl eu tafod-iaith" (= a phob cenedl yn ei hiaith ei hun = e ogni nazione secondo la sua lingua), nella traduzione di Morgan del 1588, con le peculiarità grafiche usate dallo stesso vescovo.

²⁹ In altre parole 'lingua' (organo) dev'essere rafforzata in composizione da 'lingua' (codice) per potere essere applicata all'uso linguistico (codice).

³⁰ Questa frase è l'equivalente di Auraicept 140-142 "Uenite ut uideamus 7 confundamus linguas

in cui la restrizione si potrebbe riferire sia alle lingue, in senso fisico, che alle lingue che si parlano). Altri casi non mancano ed additano forse una prima sovrapposizione di *tenga* (*teanga*) su *bélra* (*bérla*), che, dato il periodo, indica più l'influenza latina che non un possibile calco inglese.

La storicità dell'identità celtica, in termini primariamente linguistici, è confermata anche dalla corrispondenza epistolare, contenente la richiesta per la restituzione della metropolia e dell'autonomia ecclesiastica, avvenuta tra i prelati gallesi del 1140 e la Santa Sede, nelle persone di Papa Onorio II, in un primo momento, e dei Papi Eugenio III e Innocenzo III, in seguito. Il primo prelato gallese ad avanzare simile richiesta, già nel 1115, è stato il normanno Bernardo, vescovo di Ty Ddewi, al Papa Eugenio III. Il Papa, riconoscendo che il giuramento di 'obbedienza metropolitana' all'arcivescovo di Canterbury è stato in qualche modo estorto a Bernardo, rinvia la decisione, viste le conseguenze politiche rispetto alla stessa sede di Canterbury ed agli Inglesi, a data futura, come testimonia il regesto delle sue epistole e privilegi, cfr. PL. CLXXX, Eugenio III, Epist. 201 (col. 1250C-D): "Unde, quoniam singulis Ecclesiis et ecclesiasticis personis suam dignitatem et justitiam volumus conservare, beati Lucae festivitate proximi sequentis anni, tibi (*cioè Teobaldo di Canterbury*) et ipsi (*cioè Bernardo di Ty Ddewi*) diem praefiximus, ut tunc, praesentibus partibus, de dignitate Ecclesiae Sancti David, et libertate sua rei veritatem cognoscamus, et quod justum fuerit, *aut* *con*core Domino, exinde statuamus" (cfr. anche Mansi, Sacrorum Conciliorum ... Collectio XXI. 628). Anche gli Irlandesi inviavano richieste epistolari al Papato ma in termini maggiormente legali ed ecclesiali³¹. Le richieste gallesi fanno invece esplicito riferimento ad un'identità, stabilita in termini di tre criteri, di cui il primo è la diversità linguistica che identifica la comunità dei Gallesi, cfr. Giraldo del Galles (Cambrense), lettera ai vescovi di Ely e

eorum.i. tait co rofegam 7 gu romelachtnaighem berla innani sin", in cui l'antico *bélra* o *bérla* viene sostituito con *tenga*. Tale uso di *tenga* non è infrequente nel medio irlandese, cfr. Betha Colum Chille § 308. 7-8, Annali dei 4 Maestri vi. 1920, 16 ("Fer nemnech drochthengthach in Bricriu" – lingue velenose, linguaggio maligno), M. Joynt, Ectra mac Echdach Mugnedóin, Ériu iv¹. 108, 4b (§64): "Inn è giall for tengtha de ruc Níall een ercha úaib-si?" [tutte le vostre lingue, quegli ostaggi che Niall vi ha strappato]; altri esempi in RC xvii. 361, 29.

³¹ Gli Irlandesi teorizzano addirittura un stretto parallelismo tra gradi ecclesiastici (Papa – Primate – Metropolita – Vescovo – Sacerdote) e quelli della nobiltà imperiale o reale (Imperatore – Re – Duca – Conte – Armigero), cfr. il De Statu Ecclesiae di Gilbert vescovo di Limerick (indirizzato all'alto clero irlandese come una specie di 'guida' della Chiesa irlandese) PL CDIX col. 999A "Coniungitur autem imperator papae, rex primati, dux archipontifici, comes episcopo, miles sacerdoti, quia istae personae pares illis saecularibus iure decernetur" ecc. Tali teorizzazioni hanno il *placet* del Papa e assicurano l'appoggio papale alle richieste irlandesi, senza l'offerta esplicita di denaro – poco dal punto di vista papale – che promuove il Capitolo di Ty Ddewi per rafforzare le richieste del vescovo (Bernardo) e dell'arcidiacono (Giraldo).


Worcester, in egli cui ribadisce i termini della richiesta a Papa Innocenzo III, *De Invectionibus* ii. IV "... et gentem diuersas ab Anglia prorsus, atque diuersas linguam, leges et consuetudines habentem, qui mores et modos patriæ non ignoraret...". Diversità di lingua e di sistema legale e d'abitudini ed attitudini costituiscono dunque i 'mores' dei Gallesi, diversi da quelli degli Inglesi: si ricordi che siamo nel 1140! È difficile trovare il problema dell'identità della minoranza espresso in termini altrettanto espliciti per il periodo in questione, e certamente non caratterizzano la corrispondenza dei prelati irlandesi con il papato, come si è detto. Il risultato è che agli Irlandesi viene riconosciuta un'indipendenza ecclesiastica rispetto a Canterbury, ai Gallesi no, anzi vi è il continuo rinvio della questione fino al papato di Adriano, primo ed ultimo Papa inglese, che autorizza Edoardo d'Inghilterra ad occupare il Galles e dell'Irlanda. Comunque, a lungo andare, si potrebbe sostenere che ciò ha finito per aiutare la salvaguardia della lingua e della cultura gallese, che continuano ad essere associate l'una all'altra, visto che sono stati vescovi quali Richards e Morgan, in apparente obbedienza ad Elisabetta I³², a proporre nel Cinquecento un nuovo standard cimrico nella loro traduzione delle Sacre Scritture, standard linguistico che si propone come sostituto di quello bardico delle corti non più esistenti, dopo l'occupazione e la conquista inglese. Questa neocreazione di uno standard impedisce che il cimrico divenga il codice del solo proletariato rurale, come accade, invece, in Irlanda, gettando i presupposti per la graduale 'morte' della lingua autoctona. In quest'ultimo caso la 'lingua' scompare come uno dei tratti definitivi o caratterizzanti dell'identità del gruppo ("core value") e il suo ruolo e la sua funzione vengono sostituiti da altri tratti ('religione' nel caso irlandese, ma probabilmente la questione è più complessa al giorno d'oggi e andrebbe integrata con altri fattori). Al contrario la 'lingua' rimane tratto non marginale dell'identità del Galles, sempre oggetto di discussione, in quanto i dibattiti moderni si focalizzano *anche* intorno alla questione linguistica, mentre ormai in Irlanda la 'lingua' non fa più parte dell'insieme dei tratti identificatori.

³² L'intenzione del monarca nel mettere a disposizione delle masse una traduzione delle Sacre Scritture, sia in celtico che in inglese, era probabilmente di facilitare la sostituzione del cimrico con l'inglese. I vescovi, sostituendosi alle vecchie corti nella creazione di un nuovo standard di prosa cimrica, capovolgono, invece, le intenzioni della regina. Per una simile valutazione si veda WILLIAMS 1984, p. 191, sul mantenimento della funzionalità comunicativa del cimrico anche nella vita religiosa ed ufficiale, che è "... greatly aided by the translation of the Bible in 1588 and the diffusion of a standard Welsh form thereby". Questo succede nonostante che l'Act of Union (1536) sostituisca il sistema giuridico inglese, insieme alla lingua che lo veicola, a quello indigeno veicolato dal cimrico. La sostituzione di una norma linguistica nella prosa giuridica è, dunque, controbilanciata dalla creazione di una norma nella prosa religiosa ad opera dei due vescovi nominati e del lavoro instancabile di traduzione di un William Salesbury.

1.3 *Gli italo-albanesi come minoranza italiana*

Analizziamo ora la situazione degli Albanesi d'Italia. La loro collocazione, all'interno della comunità italiana, è un buon esempio di inserimento che, mutando in parte le sue condizioni, ha permesso il mantenimento della loro individualità linguistica e, in parte, culturale. È talmente forte anche in questo caso la connessione intima tra lingua ed identità che diventa difficile per queste comunità riconoscere Mongrassano, ed altri paesi consimili, in cui si parla ormai soltanto la varietà romanza, come appartenenti all'*arbërishtja*. Dall'altra parte, abitanti di paesi quali Gizzeria difficilmente si riconoscono ormai come discendenti di Arbëreshë.

Rifacendoci alle definizioni proposte da GUMPERZ 1982 sul concetto di ciò che per una comunità, con un certo grado di coesione, costituisca il codice che li identifica come gruppo 'we code', rispetto alla lingua degli altri gruppi o della nazione in cui sono inseriti 'they code', proponiamo una schematizzazione riguardante l'italo-albanese:



Quasi tutti gli studi eseguiti all'interno delle comunità italo-albanesi durante l'ultimo decennio sottolineano il ruolo della lingua nel riconoscimento di un'identificazione della diversità, riconoscimento implicito in equivalenze del tipo albanesità = parlare arbërishtja. Affermazioni come 'il termine italo-albanese o arbëresh [...] contiene in sé un concetto sia etnico che linguistico', sostengono l'idea che uno dei costituenti definitivi primari dell'albanesità sia quello linguistico. Spesse volte si sottolinea l'abbinamento tra la religione – il mantenimento del rito orientale – e il possesso di una lingua diversa, ambedue fattori che, insieme, contribuiscono all'identificazione etnica. Comunque, studi simili non approfondiscono ancora i termini dell'identità.

Abbiamo messo a punto un questionario che tenta di chiarire meglio i termini, e l'estensione del problema; in una prima fase lo si è somministrato ad un campione ristretto (14) di studenti italo-albanesi della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria, iscritti ai Corsi di Laurea di Lettere e di Lingue, ma in seguito, abbiamo in progetto di estendere la ricerca ad altri settori e di ottenere un campione più numeroso. Ovviamente il numero ristretto di soggetti implica che le risposte non possono essere ulteriormente elaborate in senso tecnicamente statistico.

Allegato 1
Questionario

1. Come consideri la tua abilità linguistica in arbëresh:
 - a. buona
 - b. media
 - c. scarsa
 - c. altro
2. La tua conoscenza dell'arbëresh è:
 - a. attiva (parli e capisci)
 - b. passiva (capisci)
3. In paese con chi parli l'arbëresh:
 - a. tutti
 - b. in famiglia
 - c. con gli amici
 - d. altro (specificare)
4. Parli arbëresh al di fuori del tuo paese:
 - a. sì
 - b. no
 - c. altro (specificare)
5. Ci sono differenze nel modo di parlare degli arbëresh:
 - a. no, tra noi ci capiamo
 - b. sì, in particolare con i paesi di (specificare)
 - c. altro (specificare)
6. Che lingua usi con gli immigrati dall'Albania:
 - a. italiano
 - b. arbëresh
 - c. altro (specificare)
7. Come consideri l'Albania:
 - a. un paese straniero
 - b. sento un legame
 - c. altro (specificare)
8. Ti senti diverso dagli 'italiani':
 - a. no
 - b. sì
 - c. in parte
 - d. altro (specificare)
9. Ti identifichi maggiormente come:
 - a. italiano
 - b. calabrese
 - c. arbëreshë
 - d. altro (specificare)

10. Che cos'è l' arbëresh:

- a. una lingua
- b. un dialetto
- c. altro (specificare)

11. Parlare arbëresh serve anche a:

- a. non farsi capire dagli 'italiani'
- b. ribadire la propria identità
- c. a spiegarsi più chiaramente
- d. altro (specificare)

12. Ti consideri perfettamente bilingue:

- a. sì
- b. no
- c. altro (specificare)

Da questa prima ricerca, constatiamo che, nel caso degli studenti italo-albanesi dell'UNICAL intervistati, quasi i due terzi delle risposte, basate su 4 domande primarie, ribadiscono che l'arbëresh (ossia l'uso della lingua) sottostà all'identità *tout court* della comunità italo-albanese; nel 50% dei casi viene sentito un legame con l'albanofonia in generale e con l'Albania e che, in più di un terzo dei casi, l'identità viene proposta in termini antitetici all'italianità. L'ultimo risultato ci ha molto sorpresi. La questione richiederà, come si è detto, ulteriore ricerche ed elaborazioni.

Tabella 1.

	Identità arbëresh dom. 3; 4; 9; 11	Identità albanese dom. 6; 7; 9	Identità NON italiana: dom. 8; 9
	1.5/ 4	1.5/ 3	1/ 2
	4/ 4	2/ 3	1/ 2
	3/ 4	1.5/ 3	0/ 2
	3/ 4	1.5/ 3	0/ 2
	3.5/ 4	1.5/ 3	1.5/ 2
	0.5/ 4	0/ 3	0/ 2
	4/ 4	2/ 3	2/ 2
	1/ 4	1.5/ 3	0/ 2
	2/ 4	1.5/ 3	0.5/ 2
	3/4	2/3	1.5/2
	2/4	1/3	0/2
	3.5/4	1.5/3	1/2
	2/4	1/3	0/2
	3.5/4	2.5/3	2/2
Totale	36.5/ 56	21/ 42	10.5/ 28
Parziale			
%	62.5%	50%	37.5%

È interessante anche considerare il problema dell'identificazione alla luce dei recenti sviluppi politici e sociali che hanno sconvolto completamente il vecchio assetto dell'Albania e che hanno dato il via ad una seconda diaspora albanese, di carattere molto diverso dalla prima, verso altri paesi europei, ed in particolare verso l'Italia, sia per la sua posizione geografica, che per i secolari rapporti che vi sono tra i due paesi. A questo proposito riporteremo alcuni dati da un recente lavoro³³ che prende in considerazione le dinamiche che hanno luogo nel contatto tra gli Albanesi che sono giunti recentemente nei paesi albanesi della Calabria. In questo caso, le osservazioni più interessanti riguardano il ruolo che assumono i vari codici del repertorio nella comunicazione. Una precisazione necessaria è che la maggioranza dei gruppi giunti in Italia con la prima ondata migratoria, intorno alla metà del Cinquecento, apparteneva al gruppo Tosco che, assieme al Ghego, costituisce una delle due maggiori partizioni linguistiche albanesi. È evidente che i successivi sviluppi dei dialetti italo-albanesi sono basati su questa varietà. L'appartenenza a gruppi linguistici diversi, le successive modificazioni sia dell'albanese di Albania, che dei dialetti albanesi dell'Italia meridionale, provocano, com'è ovvio, difficoltà di intercomprensione. Per questo l'italiano diventa la lingua funzionale per chiarire le incomprensioni o nei casi in cui non si conoscano i corrispettivi elementi nell'un codice o nell'altro. Un'altra osservazione, a nostro avviso, problematica, nel senso che richiede considerazione, è che gli atteggiamenti in favore dell'italiano sono sicuramente diversi per Italo-albanesi e Albanesi; per i primi esso si inserisce nel loro repertorio secondo le modalità prima indicate (cfr. sopra), per gli Albanesi il prestigio attribuito all'italiano ha a che fare, in senso più generale, con la scelta dell'Italia come luogo di arrivo.

Nel caso delle comunità italo-albanesi, uno dei problemi principali, nel passato e nel presente, è il mantenimento della loro identità culturale. Le modalità secondo cui ciò può avvenire, in ogni situazione in cui gruppi minoritari vivono a stretto contatto con quelli di un'altra nazione, costituiscono un utile e interessante indice che ci permette di considerare più approfonditamente le strategie messe in atto in situazioni simili. In particolare, per gli italo-albanesi, ci sembra di poter ipotizzare che il mantenimento della loro identità, così come della lingua, avvenga attraverso la loro capacità di adattamento; in questi casi la perdita di una ipotetica 'purezza' della loro lingua e delle loro tradizioni, a favore di soluzioni di compromesso nei confronti, non tanto dell'italiano, quanto dei dialetti romanzi circostanti, è al tempo stesso un modo di preservare in parte la loro alterità e si dimostra in molti casi una strategia vincente per la sopravvivenza in condizioni sfavorevoli.

Nel caso dei nuovi immigrati albanesi, la scelta dell'Italia è sicuramente dovuta alla crisi politica, dopo la caduta del regime di Hoxha, nonché alla vicinanza delle

³³ Cfr. M. MADDALON, G.M. BELLUSCIO, *Italo-Albanians: a problematic case of (socio-)linguistic contact*, Mainz 2001.

coste italiane, ma ha i suoi motivi di certo anche nella speranza di trovare delle condizioni di vita migliori, secondo i canoni proposti dall'immagine dell'Italia veicolata dalla televisione. Questo è un caso di interrelazione complessa tra fattori linguistici e culturali. Infatti, l'idea dell'Italia che essi traggono dalla TV, li predispone positivamente, anche se falsamente; una attitudine positiva di tal segno, incoraggia e facilita l'apprendimento linguistico.

2. Parametri per l'auto-identificazione

Abbiamo finora considerato due casi in cui la lingua è senz'altro un costituente primario dell'identità ed un caso in cui non sembra affatto rilevante. Da questo è facile constatare che il concetto di LINGUA COMUNE ALTRA non è sempre, consapevolmente e coerentemente, un costituente dei criteri auto-identificativi di una minoranza, cosa riconosciuta anche dagli studiosi più attenti degli ultimi vent'anni. Tali studiosi hanno addirittura cercato definizioni più complesse di MINORANZA e di IDENTITÀ. BOURDIEU 1984 aveva messo a punto un *criterio* complesso, da lui chiamato HABITUS, basato su due *criteri*: (1) classe sociale, (2) le disposizioni e gli atteggiamenti comuni a tutto ciò che è prodotto dallo stesso condizionamento socio-storico, atteggiamenti che poi costituiscono la "ethnic identity formation", cioè "all the social and cultural experiences that shape us as a person". Questo insieme è composto ad un livello più basso da 4 costituenti definitòri, vale a dire:

- (1) EMBODIMENT: il vivere insieme gli stessi atteggiamenti ed usi etnici, che sono il risultato di pratiche storiche comuni, che comprendono la lingua;
- (2) AGENCY: usi comuni non determinano le azioni del gruppo, le orientano sì, ma non necessariamente le determinano;
- (3) INTERPLAY: un passato comune che influenza un presente comune;
- (4) THE COLLECTIVE/INDIVIDUAL RELATION: il rapporto complesso tra azioni ed attitudini collettive e quelle individuali.

L'HABITUS non costituisce, comunque, una teoria sociale sullo status 'esistenziale' di una minoranza, ma può funzionare da utile metodologia. Sostituisce, cioè, criteri più semplicistici, di ordine puramente linguistico, evita una "narrow language conception of minority", come dice MAY 2001, p. 268. Una proposta di sintesi potrebbe essere che la diversità storica, l'etnicità, il concetto di minoranza, possano essere concepite e definite sia in termini di categorie sociobiologiche, che comprendono la lingua, (ma solo come UNO, dei suoi costituenti), sia dal punto di vista della loro struttura social, che ne individua l'identità all'interno di un concetto analitico complesso chiamato HABITUS (si veda MAY 2001, p. 44, come commento critico a BOURDIEU 1984).

Il problema dell'etnicità, e conseguentemente della scelta di codice che ne con-

segue, va visto sempre più, in una società complessa, come un problema che ha due versanti maggiori: a) interno, tra gli appartenenti al gruppo, e tra questi e gli appartenenti ad un altro gruppo etnico-linguistico, in termini di domini informali, personali, non istituzionali; b) esterno, ossia quello relativo alle scelte linguistiche 'pubbliche', soprattutto in situazioni in cui sia istituzionalizzata la coesistenza di più gruppi etnici all'interno della stessa nazione.

Questa discussione, che alcuni studiosi come GUMPERZ 1982, ad esempio, chiamano 'new ethnicity', è molto presente nel più recente dibattito sulla scelta di codice³⁴. La principale differenza, affermano gli studiosi in questione, riguarda il fatto che "the old ethnic ties found their linguistic expression in loyalty to a language other than that of the major society. The new ethnic identities rely on linguistic symbols to establish speech conventions that are significantly different" (GUMPERZ 1982, p. 6). Sempre in questa direzione vanno gli studi che puntano l'attenzione sulle strategie di cooperazione conversazionale; soprattutto nelle comunità in cui sono riconosciuti diversi gruppi etnici, la negoziazione linguistica non riguarda solo strategie, implicite o esplicite, per permettere ai partecipanti di condurre una conversazione, ma, in aggiunta, va ricordato che "that information is information not only about what a person's mother tongue is, but also what his or her ethnicity is" (HELLER 1982, p. 109). Questo va tenuto presente, soprattutto alla luce dell'attualità che il problema delle minoranze ha assunto, visto che una tendenza rilevante è quella di ribaltare la direzionalità usualmente tenuta a proposito delle minoranze stesse, cioè quella che va nella direzione di un più o meno faticoso cammino verso il riconoscimento e la tutela, o almeno la non discriminazione. In alcune situazioni, pensiamo ai paesi come l'Irlanda, con la sua particolare situazione, la Spagna, il Canada e più ancora gli Stati Uniti, la tutela delle minoranze ha lasciato in alcuni casi il posto a rivendicazioni, basate su una *political correctness*, talvolta malintesa, che portano ad un livello di conflittualità certamente negativo. Su scala minore, è anche quello che si rischia in Italia quando una discussione, che deve essere politica, ma basata su sicuri dati tecnici (LINGUISTICI), finisce col supportare istanze che vanno ben al di là della tutela della minoranza.

Già SMITH 1991 aveva parlato dell'identità collettiva come di un problema complesso che tocca almeno tre aspetti concomitanti: quello storico, quello soggettivo, quello simbolico. Abbiamo visto che il goidelico d'Irlanda ha un ruolo del tutto marginale, quasi esclusivamente simbolico, costituisce la memoria storica di un popolo, ma non fa più parte dell'azione e delle pratiche comuni, cioè, degli usi comunitari. Riassumendo quanto già detto, entra nel repertorio linguistico complesso di meno del 10% della popolazione attuale; questo è ciò che rende diversa tale situazione da quella gallese, in cui quasi un terzo della popolazione ha un qualche rapporto con la

³⁴ Cfr. anche HELLER 1982, SCOTTON 1986 e 1988.

lingua celtica, chi pienamente, chi parzialmente; si è detto che questo è il prodotto, non solo dalla diversità dell' influenza dell'inglese, ma anche dalla presenza di associazioni ed estensioni socio-semantiche storiche: come si è rilevato, in Irlanda LINGUA = LEGGE e non nazione, nel Galles LINGUA = NAZIONE e non legge. Una conclusione tentativa sarà allora costituita dal suggerimento di estendere queste considerazioni anche al caso di altre minoranze, come gli Arbëreshë e degli Sloveni ecc. d'Italia. Lo stesso Smith 1991 tratta in modo molto interessante, per il dettaglio della sua analisi, le situazioni minoritarie in termini globali e sinergici di: (a) nome proprio collettivo, (b) mito della comune discendenza (Skandërbeg ha la sua gravidanza anche nella situazione italo-albanese³⁵), (c) memorie storiche comuni, (d) cultura comune (criterio da discutere – differenze e variabilità all'interno della cultura), (e) *Heimat* comune, cioè una coincidenza tra la minoranza ed una comune area geografica (problemi storici di spostamenti, ecc.), (f) comune senso di solidarietà. Questi criteri non esauriscono certo i fattori definitivi e caratterizzanti: conta infatti anche l'elemento soggettivo e simbolico, come asserisce SMITH 1991, p. 44 "most of these characteristics reflect [...] a strongly subjective component also". Si sottolinea, inoltre, la non-necessaria corrispondenza tra uso linguistico e etnicità, op. cit., p. 129 "there is no inevitable correspondence between language and ethnicity". L'uso simbolico resta ancora da valutare compiutamente.

3. Consapevolezza d'una appartenenza

Per affrontare, dunque, il problema dell'identità posto dalla minoranza, dobbiamo cominciare a definire ogni micro-comunità in termini COLLETTIVI ma anche SOGGETTIVI, considerando il complesso dei valori simbolici, in termini che potremmo chiamare psico-sociali, che diventano centrali al dibattito più che la definizione strettamente linguistica del repertorio. Si deve pur tener conto di possibili connotazioni negative che la minoranza può assumere nelle attitudini della maggioranza (per l'inglese la negatività viene esplicitata da verbi quali 'to welsh', 'to scotch'; per i calabresi ed altri italiani neo-latini lo stereotipo negativo si materializza nella contrapposizione tra il 'lupo e il ghjegghju' ecc.). Un altro elemento si può riscontrare anche nella continua necessità di alcune minoranze di focalizzarsi sul concetto di identità e di appartenenza, non ugualmente sentiti in situazioni 'mono-etniche'. Già Green 1994 comincia ad aver sentore della problematica quando asserisce (p. 157) "the recognition that attitudinal factors not only weigh in the decision on status, but also

³⁵ WILLIAMS 1984, p. 186 sottolinea che la ricerca di un'origine comune, di sviluppi storico-culturali comuni ecc., rappresenta un 'myth of uniqueness' in cui il gruppo attesta simbolicamente e ritualmente la propria unicità rispetto ad altri gruppi.

influence judgements of comprehensibility". La risposta non consiste a nostro avviso in un'eccessiva fiducia nella dialettometria, come propone Green, ma nella ricerca d'un modello analitico più complesso e in indagini interdisciplinari trasversali, che coinvolgano non solo linguisti ma anche sociologi e psicologi sociali. Si propongono analisi d'insieme che vadano molto al di là della valutazione delle distanze linguistiche, comunque calcolate. Valutare meglio la complessità dell'approccio è ancora più necessario nel caso che lo scopo sia di "dichiarare minoranza" gruppi linguisticamente affini ad una qualche maggioranza con cui convivono, come nei casi tipici di: (1) catalano e galiziano (gallego) in Spagna, (2) provenzale e corso in Francia, (3) friulano e sardo in Italia.

Tralasciamo le dinamiche interdialettali del Piemonte e del Veneto e gli assurdi appelli ai diritti negati, che dipendono, purtroppo, dal momento e dal contesto storico in cui vengono fatti. Pensiamo in particolare alla situazione storica del Veneziano nel Veneto e anche nel Friuli. Queste situazioni chiamano in causa non solo un *drift* o deriva tra generazioni e classi sociali, ma anche il mutamento nei secoli, nel corso dei quali repertori e status cambiano radicalmente.

A questo riguardo, sono interessanti in particolare le recenti ricerche di Jannàccaro sul senso d'identità delle comunità ladine. Non vogliamo ovviamente entrare in sterili discussioni su ciò che intendeva Ascoli per 'ladino', oppure sulla diatriba tra Ascoli e Gartner, sui saggi e sulle definizioni di Salvioni (ancora prima di perdere i due figli); tali questioni sono del resto probabilmente spesso fomentate ad arte. Sperando di non peccare di riduzionismo, tentiamo di sintetizzare le conclusioni di Jannàccaro nel modo seguente:

(A) i Ladini, di fatto, comprendono il dialetto di persone con cui non si identificano al livello della comune appartenenza comunitaria;

(B) i Ladini non comprendono il dialetto di persone con cui si identificano idealmente a livello etnico.

Questi risultati prescindono da qualsiasi discussione sulla possibile comprensione reciproca o incomprensione tra i Romanci Grigionesi, i Ladini Dolomitici e i Friulani, ovviamente.

Proponiamo dunque di chiudere con un'indicazione che funga da dichiarazione d'intenti, scientifica e metodologica. Si va nella direzione giusta, per quanto riguarda la ricerca, anche se manca ancora la trasversalità dell'approccio, se si cerca un modello più complesso, si richiedono indagini che coinvolgano più discipline, allo scopo di definire sempre più chiaramente ciò che costituisce l'identità. Qualsiasi legislazione sull'argomento dovrebbe, necessariamente, approfondire la questione, chiarendo le definizioni, accettando i criteri, assumendo le conclusioni a cui gli studiosi arriveranno, considerato che il problema delle Minoranze è sì un problema ideologico, ma nel senso che abbiamo, si spera, sufficientemente chiarito.

Riferimenti bibliografici

- BINCHY 1975 = D. BINCHY, *The Passing of the Old Order*, in Ó Cuív 1975, p. 119 ff.
- BOURDIEU 1979 = P. BOURDIEU, *La distinction, critique sociale du jugement*, Parigi 1979.
- BREWER = J.S. BREWER (a cura di), *Giraldus Cambrensis, Opera III: De Invectionibus*, Rolls Series, Londra 1863.
- Buireacht na hÉireann, (Costituzione dello Stato irlandese). <http://www.irlgov.ie/taoiseach/publication/constitution/intro/htm>.
- CHARLES 1934 = B.G. CHARLES, *Old Norse Relations*, Cardiff 1934.
- CLAR: Committee on Irish Language Attitudes Research, relazione ufficiale, Government Stationery Office, Dublino 1975.
- CONQUEST 1967 = R. CONQUEST, *The soviet political system*, New York - Washington D.C. 1967.
- EASTMANN 1984 = C. EASTMANN, *Language, ethnic identity and change*, in EDWARDS 1984, 259-276.
- EDWARDS 1984 = J. EDWARDS, *Language, Diversity and Identity*, in EDWARDS 1984, 277-305.
- EDWARDS 1984 = J. EDWARDS (a cura di), *Linguistic Minorities, Politics and Pluralism*, Academic Press, Londra 1984.
- FISHMAN 1968 = J. FISHMAN ET AL. (a cura di), *Language Problems of Developing Countries*, New York 1968.
- FISHMAN 1986 = J. FISHMAN (a cura di), *The Fergusonian Impact: in honor of Charles A. Ferguson on the occasion of his 65th birthday*, 2 voll., Mouton De Gruyter, Berlino 1986.
- GELLNER 1964 = E. GELLNER, *Thought and Change*, Wiedenfeld - Nicholson, Londra 1964.
- GELLNER 1990⁵ = E. GELLNER, *Nations and Nationalism*, Blackwell, Londra, 1990⁵.
- GREEN 1994 = J.N. GREEN, *Language status and political aspirations: the case of northern Spain*, in M. PARRY, N.V. DAVIES, R.A. TEMPLE (a cura di), *The changing voices of Europe*, Cardiff, 1994, pp. 155-72.
- GREENWAY 1960 = W. GREENWAY, *Archbishop Pecham, Thomas Bek and St. David's*, «The Journal of Ecclesiastical History» XI (1960), pp. 152-163.
- GUMPERZ 1982 = J. GUMPERZ, *Discourse Strategies*, CUP, Cambridge 1982.
- HAUGEN ET AL. 1990⁵ = E. HAUGEN, J.D. McCURE, D.S. THOMPSON (a cura di), *Minority Languages Today*, Edinburgo 1990⁵.
- HELLER 1982 = M. HELLER, *Linguistic minorities and modernity: a sociolinguistic ethnography*, Londra 1982.
- HELLER 1988 = M. HELLER (a cura di), *Code-switching. Anthropological and sociolinguistic perspectives*, Mouton, L'Aia - Parigi 1988.
- IANNACCARO 1995 = G. IANNACCARO, *Dialecto Percepito*, Firenze 1995.
- IANNACCARO - DELL'AQUILA 1999 = G. IANNACCARO, V. DELL'AQUILA, *Elementi per lo studio delle frontiere linguistiche in val di Fassa*, «Géolinguistique» 8 (1999), pp. 5-49.
- IEW: V. POKORNY 1959.
- JENKINS 2000³ = D. JENKINS, *The Law of Hywel Dda*, Gomer, Llanddysul 2000³.
- KELLY 1995³ = F. KELLY, *A Guide to Early Irish Law*, Dublino 1995³.
- KLUGE 1999²³ = F. KLUGE, *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*, De Gruyter, Berlino 1999²³.
- LEFÈVRE ET AL. 1974 = Y. LEFÈVRE, R.B.C. HUYGENS, M. RICHTER (a cura di), *Giraldus Cambrensis, Speculum Duorum*, Oxford 1974.

- LOYN 1994 = H. LOYN, *The Vikings in Britain*, Oxford 1994.
- MAC CANA 1975 = P. MAC CANA, *The Influence of the Vikings on Celtic Literature*, in Ó CUÍV 1975, p. 78 ff.
- MADDALON - BELLUSCIO 2001 = M. MADDALON, G.M. BELLUSCIO, *Italo-Albanians: a problematic case of (socio-)linguistic contact*, Mainz 2001.
- MANSI 1960 = G.D. MANSI (a cura di), *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, vol. 21, Parigi 1960 (ristampa anastatica).
- MAY 2001 = S. MAY, *Language and Minority Rights*, Pearson Ed., Harlow 2001.
- Ó CUÍV 1975 = B. Ó CUÍV (a cura di), *The Impact of the Scandinavian Invasions on the Celtic-speaking Peoples c. 800-1100 A.D.*, Dublino 1975.
- Ó MURCHÚ 1985 = M. Ó MURCHÚ, *The Irish Language*, Department of Foreign Affairs & Bord na Gaeilge, Dublino 1985.
- Ó RIAGÁIN 1988 = P. Ó RIAGÁIN, (1) *Introduction*, (2) *Bilingualism in Ireland 1973-1983: an overview of national sociolinguistic surveys*, in P. Ó RIAGÁIN (a cura di), *Language Planning in Ireland*, «IJSL» 70 (1988), pp. 5-10, pp. 29-51.
- PL = PATROLOGIA LATINA, Migne, Cursus completus.
- POKORNY 1959 = J. POKORNY, *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*, 2 voll., Berna 1959.
- RICHARDS 1975 = M. RICHARDS, *Norse Place-Names in Wales*, in Ó CUÍV 1975, p. 51 ff.
- RICHARDS 1990² = M. RICHARDS (a cura di), *Cyfreithau Hywel Dda yn ôl Llawysgrif Coleg yr Iesu LVII*, Cardiff 1990².
- RICHTER 1971 = M. RICHTER, *Canterbury's Primacy in Wales and the first stage of Bishop Bernard's Opposition*, «Journal of Ecclesiastical History» XXII 3 (1971), pp. 177-189.
- SCOTTON 1986 = C.M. SCOTTON, *Diglossia and Code-Switching*, in FISHMAN 1986, 2, pp. 403-415.
- SCOTTON 1988 = C.M. SCOTTON, *Code-switching as indexical of social negotiation*, in M. HELLER 1988, pp. 151-185.
- SMITH 1983² = A.D. SMITH, *Theories of Nationalism*, Duckworth, Londra 1983².
- SMITH 1989² = A.D. SMITH, *The Ethnic Origins of Nations*, Blackwell, Londra-New York 1989².
- SMITH 1991 = A.D. SMITH, *National Unity*, Londra 1991.
- STEPHENS 1978² = M. STEPHENS, *Linguistic Minorities in Western Europe*, Gomer, Llandysul 1978².
- WEINREICH 1974 = U. WEINREICH, *Languages in contact*, Mouton, L'Aia - Parigi 1974.
- WILLIAMS 1984 = C.H. WILLIAMS, *More than Tongue can Tell: Linguistic Factors in Ethnic Separatism*, in EDWARDS 1984, pp. 179-219.

Riferimenti ai documenti utilizzati per discutere il concetto di 'lingua' (= codice linguistico) nel gaelico d'Irlanda e nel cimrico del Galles:

- Annali dei 4 Maestri: J. O' DONOVAN, *Annála Rioghachta Éireann*, 6 voll., Dublino 1990² (orig. 1856).
- Annali di Loch Cé: W.M. HENNESSY, *The Annals of Loch Cé*, 2 voll., Rolls Series, Londra 1871.
- E. ANWYL, *The Poetry of the Gogynfeirdd from the Myvyrian Archaiology of Wales*, Gee, Denbigh 1909.

- Auraicept: G. CALDER, *Auraicept na n-Éces*, Blackrock, Dublino 1995².
- R.I. BEST, O. BERGIN (a cura di), *Lebor na hUidre*, Dublino 1970³ (orig. 1929).
- D. BINCHY (a cura di), *Crith Gablach*, Dublino 1979³.
- K.A. BRAMLEY, N.A. JONES, M.E. OWEN, C. MCKENNA, G.A. WILLIAMS, J.E. CAERWYN WILLIAMS (a cura di), *Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill*, Cardiff 1994 (poesia dei Gogynfeirdd gallesi, periodo 1100-1250).
- J.E. CAERWYN WILLIAMS, P.I. LYNCH, R.G. GRUFFYDD (a cura di), *Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion*, Cardiff 1994 (poesia dei Gogynfeirdd gallesi, periodo 1050-1150).
- Cantare di Aneirin: I. WILLIAMS (a cura di), *Canu Aneirin*, Cardiff 1985⁵ (edizione critica).
- G. DOTTIN, *Le Teanga bithmua du manuscrit de Rennes*, RC XXIV, pp. 365-403 (1903).
- J.G. EVANS (a cura di), *The Poetry in the Red Book of Hergest*, Llanbedrog 1911 (il primo tentativo di farne un'edizione critica).
- N.A. JONES, A.P. OWEN (a cura di), *Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr*, Cardiff 1991.
- T. JONES (a cura di), *Rhyddiaith Gymraeg*, vol. 2 (1547-1618), Cardiff 1956 (contiene esempi della prosa di Gruffydd Robert e dei vescovi Richards e Morgan).
- H. LEWIS, H. PEDERSEN, *A Concise Comparative Celtic Grammar*, Göttingen 1937.
- T. LEWIS, *Llyfr o Feddyginiaeth (A Welsh Leech Book)*, Liverpool 1914.
- Libro Nero di Carmarthen: J. JARMAN (a cura di), *Llyfr Du Caerfyrddin*, Cardiff 1982 (edizione critica); J.G. EVANS, *The Black Book of Carmarthen*, Pwllheli 1907 (edizione diplomatica).
- MA²: O. JONES, E. WILLIAMS, W.O. PUGHE, *The Myvyrian Archaeology of Wales*, Denbigh 1870².
- K. MEYER, *Sanas Cormaic, Anecdota from Irish Manuscripts V*, Dublino 1913.
- Milano: G.I. ASCOLI, *Il Codice Irlandese dell'Ambrosiana*, AGI 4, 1878.
- A.W.K. MILLER (a cura di), *O' Clery's Irish Glossary (Foclóir nó Sanasan Nua)*, RC iv, v (1879-1880, 1881-1883).
- J. MORRIS-JONES, T.H. PARRY-WILLIAMS, R.H. MORRIS-JONES (a cura di), *Llawysgrif Hendregadredd*, Cardiff 1971².
- RC = *Révue Celtique*.
- J. RHŶS, J.G. EVANS (a cura di), *The Red Book of Hergest*, 2 voll., Oxford 1887, 1890.
- M. RICHARDS (a cura di), *Breuddwyd Rhonabwy*, Cardiff 1948.
- B.F. ROBERTS (a cura di), *Brut y Brenhinedd*, Dublino 1984².
- WH. STOKES, *Three Irish Glossaries*, Londra 1862.
- WH. STOKES (a cura di), *Cóir Anmann*, in WH. STOKES, E. WINDISCH (a cura di), *Irische texte* (IT) iii², 288-444, Lipsia 1897.
- WH. STOKES, *The Evernew Tongue (Tenga Bithmua)*, Ériu ii². 96-161 (1905).
- WH. STOKES, *The Glossary in Egerton 158*, Archiv für Celtische Lexikographie iii³, pp. 145-214, 247-248, Halle 1906.
- WH. STOKES (a cura di), *Betha Féchin Fabair*, RC xii.
- Taliesin: I. WILLIAMS (a cura di), *Canu Taliesin*, Cardiff 1990³ (edizione critica); J.G. EVANS, *Poems from the Book of Taliesin*, Llanbedrog 1915.
- G.J. WILLIAMS (a cura di), *Gruffydd Robert, Gramadeg Gymraeg*, Cardiff 1939 (ed. critica).
- I. WILLIAMS (a cura di), *Canu Llywarch Hen*, Cardiff 1990⁵.
- Wurzburg: WH. STOKES, *The Old-Irish Glosses at Wurzburg and Carlsruhe*, Philological Society of London and Cambridge, 1887.
- ZCP = *Zeitschrift für celtische Philologie*.

LA LINGUA MINORITARIA E IL PARADOSSO DELLA STANDARDIZZAZIONE

FLAVIA URSINI

Visto da fuori, quello che sta accadendo nel Quebec è francamente risibile. Ci sono uomini adulti, funzionari della *Commission de protection de la langue française*, che tutti i giorni, metro alla mano, vanno a controllare che le scritte in inglese fuori dai negozi siano esattamente la metà, e di colori più spenti, di quelle in francese. Nel 1995, dopo che un ispettore linguistico (o linguista da sbarco, come li chiamano lì) particolarmente zelante aveva scoperto, nella vetrina di una rosticceria *kosher*, alcune scatole di *matse* con l'etichetta monolingue, il prodotto è stato ritirato dagli scaffali, suscitando tali proteste che nel 1996 la comunità israelita ha ottenuto una speciale dispensa.

(M. RICHLER, *La versione di Barney*, Milano 2000, p. 481)

Le lingue diffondono per comunicazione di idee o di commercio [...] non si propagano né per forza di spade, né per decreti di re, né per consigli d'accademie.

(N. TOMMASEO, *Dizionario d'estetica*, Milano 1860, vol. II, p. 194)

1. La citazione dal romanzo di un amante del paradosso come Mordecai Richler richiama recenti eventi di politica linguistica nel Québec canadese: due lingue di ampia circolazione e di riconosciuta cultura, inglese e francese, si sono fronteggiate a lungo in una competizione diseguale, fino al punto che la popolazione francofona ha richiesto e ottenuto vari provvedimenti di protezione legislativa, tra gli altri quello riguardante le insegne, in francese, dei negozi, perché non fosse offuscato il diritto a mantenere la propria visibilità anche attraverso tali forme di pubblica comunicazione. A quanto sembra, in alcuni casi la giusta istanza ha trovato applicazioni eccessivamente rigorose, evidenziate dalla brillante ironia di Richler. L'accento al "linguista da sbarco particolarmente zelante" mi sembra possa utilmente servire da monito iniziale per non incorrere in errori analoghi, che producono nuove disuguaglianze.

Parallelamente corre la riflessione del dalmata Niccolò Tommaseo, appassionato storico dell'italiano e, al tempo stesso, agguerrito sostenitore delle lingue slave, che

ai suoi tempi e nella sua terra d'origine erano lingue "minori": non sempre l'imposizione affidata alle armi, alla burocrazia o all'ideologia risulta determinante nella salvaguardia delle lingue, che devono soprattutto trovare la propria funzione nella necessità comunicativa tra gli individui.

La situazione conflittuale del Québec è solo una delle molte attualmente attive, poiché il plurilinguismo, come è noto, è caratteristica della maggior parte delle comunità del mondo, e quindi la "norma" (in senso statistico) dei loro repertori. Il contatto non implica necessariamente conflitto evidente, ma sono rari, se non impossibili, i perfetti equilibri tra varietà coesistenti.

È stato ampiamente dimostrato che lo status di lingua minoritaria (o di dialetto¹) è attribuito a varietà linguistiche che, per ragioni inerenti alla loro storia e alle dinamiche interne alle rispettive comunità, non hanno percorso l'iter di elaborazione (KLOSS 1978) e quello, altrettanto indispensabile, di istituzionalizzazione (BERRUTO 1995, p. 207), perdendo la partita a vantaggio di varietà socio-culturalmente e politicamente più forti. Il tema del convegno ci invita ad osservare più da vicino la situazione italiana, che solo di recente si è accettato di vedere e, quindi di studiare, nella sua complessità di "bilinguismo endogeno a bassa distanza strutturale con dilalia" (BERRUTO 1993, p. 5), cui si aggiunge, in misura non irrilevante, la presenza di varietà romanze e non romanze delle aree alloglotte.

Giuseppe Francescato, in vari, documentati, contributi, ha fatto il punto sulle "minoranze linguistiche" in Italia, contestando, credo per primo, la metafora fuorviante di "isole" o "oasi" (FRANCESCATO 1993, p. 312), la quale oscura una realtà di contatti plurimi, proprio in queste aree vistosamente presenti. Francescato sottolinea inoltre che se "le caratteristiche generali che si ritrovano in ogni gruppo di minoranza si rifanno tutte a fattori sociali, che identificano caso per caso gli elementi necessari per una interpretazione sociolinguistica" è indispensabile tenere conto delle peculiarità locali². Non si può ritenere che "le misure di tutela accolte e sanzionate a favore di un certo ambito possano essere trasferite tali e quali, mantenendo la loro efficacia, in un altro ambito analogo, benché spesso sostanzialmente diverso". Questi modi di pensare, ingenui o semplicistici, sottraggono i problemi dai "giusti limiti della scientificità e della valutazione critica", lasciando spazio a posizioni esasperate³.

¹ Si fa riferimento alla nozione coseriana di dialetto "primario" (BERRUTO 1995, p. 223), applicabile al repertorio italiano.

² "Infatti ogni gruppo minoritario, entro i confini politico-amministrativi d'Italia, presenta certe caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono dagli altri gruppi e costituiscono i tratti salienti della sua specifica fisionomia" (FRANCESCATO 1993, p. 313).

³ "Ne risulta spesso una esasperata sensibilità per le differenze linguistiche e per i movimenti di 'autoidentificazione'. In certi casi, fenomeni di questo tipo hanno trasformato problemi seri, ma di limitata importanza, in questioni scottanti di indubbia rilevanza politica nazionale o addirittura internazionale" (FRANCESCATO 1993, p. 313).

o, al contrario, rischiano di far fallire i programmi per un'adeguata tutela delle lingue svantaggiate. Un ulteriore appunto critico è rivolto all'opinione largamente diffusa secondo cui "sarebbe possibile risolvere i problemi delle minoranze semplicemente con disposizioni legislative generiche e tali da far pensare ad una pronta e facile applicazione". Ho dato ampio spazio a queste citazioni non tanto per un (peraltro giusto) tributo allo studioso cui questo convegno è dedicato, ma soprattutto perché nessuno può negare il partecipe apporto di conoscenza che Giuseppe Francescato, in collaborazione con Paola Solari, ha dato a queste problematiche. Si tratta dunque di posizioni non facilmente eludibili.

2. Se è vero che centinaia di lingue si sono estinte nel corso della storia dell'umanità, è altrettanto vero che nel mondo contemporaneo il processo si è notevolmente accentuato. NETTLE - ROMAINE 2001, nel loro suggestivo lavoro dedicato alle *vanishing voices* ('voci del silenzio' nella traduzione italiana), osservano una sorprendente somiglianza tra la perdita di diversità linguistica e la perdita di biodiversità⁴ e tentano di rispondere alle domande fondamentali che questo moto accelerato suscita: come muoiono le lingue e perché? quando e dove sono in pericolo? perché preoccuparsi? che cosa possiamo fare?

Nell'odierno villaggio globale un centinaio di lingue, su circa 6000 classificate, vengono parlate dal 90% della popolazione mondiale e le altre dal 10%. Si potrebbe ritenere questo fatto un vantaggio per la comunicazione: il mito dell'unica lingua di Babele, perduta per maledizione divina, ha ancora largo seguito, pur contro l'evidenza di un plurilinguismo che costituisce la normalità di molti popoli e nazioni. Si potrebbe sostenere che si tratta dell'esito di una inevitabile competizione tra sistemi, entro la quale sopravvive il più funzionale al progresso. Tuttavia l'ipotesi non è scientificamente sostenibile ed è più agevole dimostrare come si tratti invece "del risultato di tassi diseguali di cambiamento sociale che hanno determinato marcate disparità di risorse tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo" (NETTLE - ROMAINE 2001, p. 33).

⁴ "L'estinzione delle lingue fa parte di quel quadro più ampio nel quale l'ecosistema si avvia verso il collasso pressoché totale. La nostra ricerca mostra correlazioni abbastanza sorprendenti tra le aree di biodiversità e le aree di maggiore diversificazione linguistica, e ci autorizza a parlare di un bacino comune di quella che d'ora in poi chiameremo 'diversità biolinguistica', ovvero di quella ricca varietà vivente che riunisce tutte le specie di piante e di animali insieme alle culture umane e alle loro lingue. [...] Le lingue sono come il canarino per i minatori: una condizione di pericolo per una lingua segnala un problema ambientale [...]. Nel passato queste estinzioni ebbero luogo in gran parte indipendentemente dall'intervento umano, ma ora si stanno verificando su una scala senza precedenti a seguito del nostro intervento, e in particolare della nostra alterazione dell'ambiente. L'estinzione delle lingue può essere vista come una parte della più ampia rappresentazione del collasso dell'ecosistema su scala planetaria" (NETTLE - ROMAINE 2001, pp. 11, 28, 31).

Negli ultimi cinquecento anni circa la metà delle lingue conosciute sono scomparse: si parla di morte o di estinzione per una lingua, come si farebbe per un organismo vivente o per una specie. La metafora sembra inadeguata ad un fatto che appartiene piuttosto alla sfera cognitiva dell'individuo e alla cultura del gruppo. Eppure, se è vero che una lingua esiste solo dove esiste una comunità che se ne serve e la trasmette, le lingue muoiono quando perdono i loro parlanti e di alcune si conosce la data di morte, appunto quella della morte dell'ultimo parlante.

Estendendo la metafora, vi è chi sostiene l'idea dell'omicidio o, in contrasto, del suicidio di una lingua, suggerendo implicitamente che si tratta di una morte indotta. La colpa dell'omicidio è di solito attribuita ad una lingua istituzionalmente e/o socioeconomicamente forte, un lingua *killer*, come l'italiano in Italia o l'inglese in Italia e altrove. L'ipotesi del suicidio attribuisce la responsabilità ai parlanti, che deliberatamente abbandonano una varietà in favore di un'altra. Ma "non ci si suicida per capriccio [...] Analogamente, le persone non sperperano il patrimonio della loro lingua senza buone ragioni [...] molti casi di decadenza e di morte di una lingua si verificano in situazioni di costrizione e di pressione sociale, nella quale non esiste alcuna realistica possibilità di fare altrimenti. Molte persone cessano di parlare la loro lingua come forma di autodifesa e come strategia di sopravvivenza" (NETTLE - ROMAINE 2001, pp. 18-19). Non è necessario pensare a situazioni drammatiche, pur storicamente attestate, in cui essere identificati come parlanti una determinata lingua significava essere perseguiti con violenza⁵. Anche nella nostra relativamente pacifica Italia della seconda metà del Novecento, le varietà dialettali hanno subito un significativo ridimensionamento, non solo per l'accanimento didattico di poco avvertiti insegnanti, ma anche per l'abbandono dell'uso quotidiano di tali varietà. Come ho potuto rilevare io stessa in molte interviste, le persone che più fermamente auspicavano la fine dei dialetti erano coloro che più avevano sofferto a causa dell'emarginazione e della connotazione sociale di monolingui dialettali, mentre i sostenitori della ricchezza, della bellezza e dell'espressività delle lingue locali erano di solito bilingui, in grado di usare con sicurezza la lingua nazionale.

3. Per chi non si rassegna all'omologazione, che storicamente ha comportato alti costi umani, e continua a ritenere la diversità fonte di ricchezza culturale, si pone seriamente il problema della sopravvivenza delle lingue minoritarie e marginali,

⁵ La prima attestazione di discriminazione linguistica con esiti violenti è quella biblica relativa alla strage degli Efraimiti: "Iefte, radunati tutti gli uomini di Galaad, diede battaglia a Efraim [...] I Galaaditi intercettarono agli Efraimiti i guadi del Giordano; quando uno dei fuggiaschi di Efraim diceva: "Lasciatemi passare", gli uomini di Galaad gli dicevano: "Ebbene, di' Scibbolet" e quegli diceva Sibbolet, non sapendo pronunciare bene. Allora lo afferravano e lo uccidevano presso i guadi del Giordano. In quella occasione perirono quarantaduemila uomini di Efraim" (Giudici 12, 4-6).

caratterizzate di solito da ridotta consistenza dei parlanti e da scarso prestigio sociale. Già da tempo gruppi culturali di diversa estrazione ideologica hanno avviato, in molte regioni italiane, processi di standardizzazione (grafizzazione, elaborazione di testi di riferimento, repertori lessicali, riflessioni grammaticali) per varietà italo-romanze ed alloglotte con una più o meno ampia base demografica. La legge 482 del 1999 intende agire, almeno per le minoranze di tradizione storica, sul piano del rafforzamento istituzionale. Si accolgono così tendenze di politica linguistica già sperimentate altrove in Europa, tuttavia con esiti contraddittori, ed in discussione in varie parti del mondo.

Infatti oggi il processo di estinzione non riguarda solo lingue di aree sperdute: al contrario, sembrano coinvolte anche molte lingue europee di antica tradizione e di base sociogeografica abbastanza consistente. L'esempio spesso suggerito è quello delle lingue celtiche. L'irlandese, pur studiato a scuola, viene parlato assai di rado in famiglia e ciò ne ha determinato, di fatto, il confino in piccole comunità rurali sulla costa occidentale dell'isola. Il gallese e il bretone, nei programmi scolastici "di immersione", hanno funzione di lingua veicolare per l'istruzione, eppure il numero dei parlanti continua progressivamente a diminuire. La ricerca di JONES 1998 su due comunità gallesi mostra la compresenza di fenomeni di segno opposto: da un lato persiste l'erosione linguistica delle parlate locali, dall'altro si rafforza una varietà soprarregionale, epurata dai tratti più strettamente locali, la quale, tuttavia, diventa più simile a uno xenoleto di apprendimento scolastico che a una lingua nativa. Nel caso della cittadina in cui meno numerosi sono i parlanti gallese in età scolare, si assiste al paradosso per cui la varietà scolastica, semplificata e standardizzata, acquista prestigio fino al punto che persino i parlanti anziani considerano il gallese appreso dai ragazzi a scuola migliore del proprio. Episodi simili sono stati segnalati anche in aree di lingua ladina o romancia in cui più avanzate sono le iniziative di standardizzazione: la variabilità locale è sacrificata in nome di un 'modello' spesso costruito a tavolino da 'esperti'. La Jones sottolinea il rischio che il gallese sopravviva come lingua scolastica, oggetto culturale slegato dalla realtà comunicativa, e quindi comunque destinato all'estinzione. Un segnale linguistico preoccupante è il seguente: accanto a fatti normali nel processo di cambio linguistico, come il prestito lessicale dalla lingua dominante con una certa resistenza della struttura morfosintattica, si individua la creazione di termini tecnici o istituzionali nuovi in base alle regole di derivazione della varietà minoritaria, inseriti tuttavia in una struttura sempre più simile a quella della lingua ufficiale. Viene intaccato, dunque, il nucleo più profondo della specificità linguistica, col rischio di vanificare il senso dell'operazione⁶.

⁶ "Sebbene tutte le lingue si modifichino nel tempo, ciò che caratterizza i cambiamenti che riguardano una lingua morente è il ritmo con il quale essi hanno luogo e il modo nel quale essi con-

4. Mi sembra utile allargare ora la prospettiva, prendendo in considerazione un panorama lontano, eppure legato strettamente alla nostra storia nazionale: le aree di emigrazione italiana in America Latina, per le quali, dopo un secolo e mezzo di oblio, pare rinascere un qualche interesse (forse di prevalente di natura politico-economica). Soprattutto in Brasile, ma anche in alcune zone dell'Argentina e in una circoscritta località del Messico sono sopravvissute varietà dialettali italiane colà importate dai vasti flussi di fine Ottocento e di inizio Novecento⁷. Le ragioni di questa inusitata persistenza di 'lingue deboli' stanno nell'intrecciarsi di variabili diverse. Si è trattato di migrazioni di gruppi fortemente aggregati, costituiti di intere famiglie o perfino di clan familiari, socioculturalmente omogenei, legati ad una economia di tipo primario, che riescono a ricostruire i legami comunitari ed, entro certi limiti, il proprio ambiente, nel paese di emigrazione. Nel caso della messicana Chipilo, un gruppo isolato e a lungo chiuso verso l'esterno, si è sentito portatore di una superiorità tecnologica, che gli ha garantito nel passato una certa sicurezza sociale ed un migliore standard di vita rispetto alle popolazioni autoctone. Le esigenze comunicative, entro reti d'interazione omogenee, si esaurivano tutte a livello di comunicazioni capillari, in una fondamentale condivisione di esperienze e di modelli di comportamento, che non implicavano la necessità di abbandonare il costume linguistico tradizionale. Tuttavia, salvo casi patologici, una identità si costruisce nel divenire storico in una vitale interazione con componenti esterne: di conseguenza si è assistito ad uno sviluppo delle competenze linguistiche, che va di pari passo con la trasformazione dell'economia e con l'estendersi delle relazioni sociali. Al livello delle comunicazioni capillari si è sovrapposto quello delle comunicazioni culturali, dominate dalle diverse lingue nazionali (qui è l'istituzione scolastica il nodo determinante dell'acculturamento), ed infine si sono imposti i mass-media, con tutta la problematica loro connessa. Attualmente in queste aree prevale un bilinguismo notevolmente sbilanciato, soprattutto nelle generazioni più giovani, verso le lingue nazionali, anche se l'elemento 'debole' appare caricato di una forte valenza emotiva, rappresentando il legame con un'origine che non va più nascosta, ma può essere esibita come motivo di orgoglio. Nel momento in cui si vuole rafforzare la lingua come fatto identitario imprescindibile, cominciano i problemi.

La prima difficoltà compare già a livello di grafizzazione. Una volta che si sia esclusa una trascrizione specialistica sofisticata, non congruente con propositi necessariamente divulgativi, due sono le possibilità che si offrono a chi voglia documentare queste parlate: affidarsi alle convenzioni di scrittura in italiano, estranee tuttavia

corrono ad eliminare ciò che di culturalmente unico e distintivo esiste di quella lingua" (NETTLE - ROMAINE 2001, p. 68).

⁷ Cfr. CORRÀ - URSINI 1989; CORRÀ - URSINI 1998; SARTOR - URSINI 1983.

a chi sia acculturato in spagnolo o portoghese, anche all'interno delle stesse *enclaves* d'immigrazione; oppure aderire alle convenzioni di scrittura allotrie, che allontanano, anche simbolicamente, le varietà dalla loro matrice originaria. Non è banale porsi la questione di scegliere tra le due soluzioni, dato il valore di capitale simbolico attribuito in queste situazioni alla lingua, che si trasferisce su (o procede in parallelo con) i comportamenti sociali e politici⁸.

Il secondo punto in discussione riguarda la scuola: quale modo migliore per sostenere l'identità locale dell'inserire la lingua nel curriculum scolastico? Ma quale lingua? La varietà locale, in molti casi obsolescente e impoverita, o la lingua standard di riferimento? Ci possiamo ancora servire delle parole di Francescato, che con chiarezza anticipa i termini del dibattito attualmente in corso:

la possibilità di un normale inserimento della parlata locale nel programma scolastico provoca una vivace disparità di opinioni tra i parlanti delle varietà minoritarie. Infatti se si parla di un intervento cautelativo basato sull'insegnamento della lingua standard corrispondente alla varietà locale, si apre evidentemente la porta al rischio di compromettere definitivamente la vitalità della parlata locale, precisamente come quando la vitalità dei dialetti italiani è compromessa dall'avanzare dell'italiano. Ma, d'altra parte, il modesto prestigio e i ristretti limiti di uso della parlata locale suggeriscono spesso ai parlanti di essa la sostanziale inutilità o la scarsa convenienza di assicurarne la vitalità (FRANCESCATO 1993, pp. 337-338).

Conservare la parlata tradizionale sarebbe, in definitiva, un lusso che non molti possono permettersi, preferendo appoggiarsi ad una identità genericamente "italiana"⁹.

Terzo, e non ultimo, elemento di riflessione riguarda le proprietà formali della lingua locale da vitalizzare attraverso la scrittura e l'insegnamento scolastico. Il 'taliàn' del Rio Grande do Sul (Brasile) è una varietà del tutto peculiare, ben lontana, ovviamente, dall'italiano, ma anche da qualsiasi odierno dialetto italo-romanzo. Il veneto di Chipilo (Messico) o il friulano di Colonia Caroya (Argentina) si sono evoluti in isolamento dalle varietà dialettali 'sorelle', in una continua dinamica con lo spagnolo locale. Parlare di "conservazione" linguistica, come talvolta si usa fare, significa dare una falsa immagine di una lingua che, essendo per un secolo vitale, si

⁸ P. BENINCA (2001, p. 21-22) osserva che "i sistemi di scrittura sono molto delicati, se vengono imposti da commissioni politiche non vengono facilmente accettati, spesso hanno un successo solo parziale, molto spesso falliscono. La spiegazione secondo me è molto semplice: la teoria fonologica non è ancora sufficientemente profonda e completa da essere in grado di suggerire soluzioni accettabili a parlanti che hanno competenza della loro lingua, hanno cioè una teoria inconscia molto potente del suo sistema fonologico e morfologico, di cui l'ortografia deve essere la rappresentazione".

⁹ Si veda FROSI 2001, pp. 261-262.

è trasformata con le esigenze comunicative di un gruppo in evoluzione. Ma rispettare le peculiarità locali per alcuni significherebbe mettere in rilievo la frattura con l'originaria madrepatria, senza peraltro ricavarne alcun ritorno d'immagine sul versante della nazione ospite (le lingue miste non piacciono a nessuno).

5. Oggi si sottolinea l'importanza di una politica di pianificazione linguistica con interventi operativi di protezione come l'unica via per impedire la rapida scomparsa di varietà sociolinguisticamente deboli: ed è probabilmente un'opinione largamente condivisibile, se, come ha osservato J. Fishman, quando la situazione è disperata, qualsiasi intervento non può che essere positivo. Vale tuttavia la pena di riflettere sul fatto che piccole comunità, tra cui quelle citate di emigrazione italiana, hanno conservato per secoli la loro specificità culturale e linguistica in un contesto multilingue. BIANCONI 2000 fa osservare come ciò sia dovuto non a politiche linguistiche, né ad interventi esterni di salvaguardia, ma ad una forte consapevolezza identitaria¹⁰ e soprattutto al ruolo di importanti fattori culturali, etnici ed economici (specificità religiosa, fedeltà alla propria storia, consapevolezza dei vantaggi derivanti dalla propria diversità). Citando la proposta originale di Peter Mühlhäusler, Bianconi sostiene l'ipotesi di una "linguistica globale che integri tempo e contesto come base teorica per una pianificazione linguistica ecologica". L'attuale diversità sincronica è il risultato provvisorio di una lunga evoluzione diacronica: la causa della malattia e della morte di molte piccole lingue sta nel drastico cambiamento delle loro basi ecologiche vitali. Della stessa opinione sono D. Nettle e S. Romaine: "Una comunità di persone può esistere solo in un ambiente che le permette di vivere e nel quale è possibile reperire i mezzi per la sopravvivenza. Laddove le comunità non possono prosperare, la loro lingua è in pericolo, e quando perdono i loro parlanti le lingue muoiono" (NETTLE - ROMAINE 2001, p. 18). Va ricordato, pur sembrando ovvio, che non si sostituiscono solo delle etichette: con la scomparsa di una lingua scompare di solito anche la specificità culturale di un luogo e di un gruppo, all'interno della quale sono sedimentati secoli di convivenza con l'ambiente. Spesso ci si accorge troppo tardi, per albagia intellettuale o semplicemente per disinteresse, di quanto la più avvertita riflessione scientifica ripercorra le vie della cosiddetta 'sapienza popolare'.

6. In conclusione, mi sembra di poter riassumere le precedenti considerazioni nei seguenti punti.

- Proporre la scelta tra il rafforzare una varietà locale o piuttosto insegnare il corrispondente standard nazionale è un falso problema, che induce a confondere gli

¹⁰ Anche C. GRASSI (2001, p. 38), a proposito della sostituzione totale e definitiva dei dialetti, ritiene che "sembra ormai essere esclusivamente affidata alla motivazione identitaria dei gruppi di parlanti".

obiettivi: una lingua istituzionalmente forte, per quanto formalmente vicina, contribuirà comunque a scalzare quella debole.

- Tutelare le lingue minoritarie non vuol dire lasciare invariati i repertori, ma, al contrario, incoraggiare un intelligente plurilinguismo, che trovi adeguato spazio funzionale a varietà diverse.
- Per impedire la scomparsa di una lingua minoritaria è necessario avviare un processo di standardizzazione, indispensabile per stabilizzarla, ma si deve porre attenzione a non imbalsamarla¹¹. La creazione di una varietà soprarregionale, epurata dai tratti locali, prezzo talora pagato per una normazione rigidamente intesa, porta le lingue minoritarie a diventare, come si è visto nell'esperienza gallese, simili a una lingua estranea di apprendimento scolastico o, addirittura, fittizia. Preservare la diversità linguistica non significa fossilizzare le lingue, privandole della proprietà universale di variare in rapporto ai diversi usi sociali. Vale forse la pena di riflettere su soluzioni più complesse, ma, forse, più efficaci, accogliendo la provocazione di BIANCONI (2000, p. 14), che afferma: “solo la variabilità e la flessibilità e non già la standardizzazione sono le basi dell'evoluzione delle lingue piccole e grandi, la garanzia della loro salute e sopravvivenza nel lungo periodo”.
- Se un'ulteriore fase di sostegno è riconosciuta nel passaggio attraverso la scuola, numerose esperienze suggeriscono prudenza nei tempi e nelle modalità ed invitano a non sopravvalutare l'effetto di questi provvedimenti istituzionali, che in alcuni casi si sono rivelati controproducenti. La prospettiva critica di JONES 1998 suggerisce l'opportunità di integrare le iniziative istituzionali, dall'alto, con la spinta comunitaria, dal basso, al parlato spontaneo e alla trasmissione culturale inter-generazionale. La stessa soluzione è sostenuta sul piano teorico e attivamente perseguita su quello operativo dal gruppo dell'*Osservatorio linguistico della Svizzera italiana*. B. Moretti e F. Antonini vedono nel consolidamento del bilinguismo familiare un'utile scommessa: “il compito centrale e specifico per questa situazione è quello di far sì che ogni lingua abbia una sua posizione e uso, un suo senso e una sua necessità sociale, con un investimento affettivo positivo sia per le singole lingue che per il bilinguismo in genere” (MORETTI - ANTONINI 2000, p. 52). Sembra questa una ragionevole ricetta per evitare il ‘suicidio’ di una lingua nella trasmissione intergenerazionale.

¹¹ “Le grammatiche e i dizionari sono ambienti artificiali per le lingue, poiché riflettono soltanto un frammento della varietà di una lingua nel suo uso quotidiano, e non possono coglierne la natura in continua evoluzione. È come sostenere che dovremmo concentrare i nostri sforzi per la salvaguardia della civetta maculata sulla costruzione di un museo dove vengono esposte civette maculate imbalsamate, senza far niente per preservare l'uccello vivo nel suo habitat naturale o per garantirne la riproduzione” (NETTLE - ROMAINE 2001, p. 222).

Scegliere di usare una lingua è un atto d'identità, un modo di inserirsi in una rete sociale, manifestando sentimenti di appartenenza e generando la solidarietà altrui: di conseguenza dovrebbe essere un diritto riconosciuto a chiunque. Ma non bisogna cadere nella trappola di ritenere l'identità unica e monolitica e non è corretto parlare di minoranze nell'ottica del monolinguismo e della separazione¹². Riprendendo la metafora tuttora associata alle minoranze linguistiche, per vivere adeguatamente in un'isola, al di fuori dell'utopia, è necessario avere saldi collegamenti con la terraferma.

Le lingue necessitano oggi innanzitutto di documentazione storica, di controllo del loro stato di vitalità e poi di un incoraggiamento all'uso scevro da istanze puristiche. In un contesto di interazioni plurilingui, i fenomeni di mescolanza sono la norma del comportamento linguistico reale: dall'alternanza di codice, al *code switching* in senso stretto, al *code mixing*, al trasferimento più o meno integrato. Così "vivono" e sono sempre vissute le lingue, in una continua dinamica interna ed esterna che le fa "crescere" in sintonia con le necessità del gruppo che le usa.

Bibliografia

- BENINCÀ 2001 = P. BENINCÀ, "Lingua" e "dialetto" alla luce della teoria linguistica, in *I confini del dialetto*, a cura di G. MARCATO, Padova 2001, pp. 13-24.
- BERRUTO 1995 = G. BERRUTO, *Fondamenti di sociolinguistica*, Roma - Bari 1995.
- BIANCONI 2000 = S. BIANCONI, *Isole linguistiche?*, in *Isole linguistiche? Per un'analisi dei sistemi in contatto*, a cura di G. MARCATO, Padova 2000, pp. 5-16.
- CORRÀ - URSINI 1989 = L. CORRÀ, F. URSINI, *Dialetti italiani all'estero*, in *La dialettologia italiana oggi. Studi offerti a M. Cortelazzo*, a cura di G. HOLTUS, M. METZELTIN, M. PFISTER, Tübingen 1989, pp. 373-393.
- CORRÀ - URSINI 1998 = L. CORRÀ, F. URSINI, *I migranti romanzi in età moderna*, in *Lexicon del Romanistischen Linguistik*, a cura di G. HOLTUS, M. METZELTIN, C. SCHMITT, vol. VII, Tübingen 1998, pp. 559-585.
- DENISON 2000 = N. DENISON, *Le isole linguistiche e il mutamento linguistico*, in *Isole linguistiche? Per un'analisi dei sistemi in contatto*, a cura di G. MARCATO, Padova 2000, pp. 127-136.
- FRANCESCATO 1993 = G. FRANCESCATO, *Sociolinguistica delle minoranze*, in *Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi*, a cura di A.A. SOBRERO, Roma - Bari 1993, pp. 311-340.

¹² Si veda anche SOLE (1994, p. 284), che conclude il suo acceso intervento a sostegno della legge sulle minoranze con la seguente affermazione: "Il luogo dell'identità potrà così ridiventare, com'era in origine e com'è sempre stato in effetti, ma con diversa coscienza, il luogo della perenne contraddizione".

- FROSI 2001 = V. FROSI, *L'italiano standard e i dialetti italiani in Brasile*, in *I confini del dialetto*, a cura di G. MARCATO, Padova 2001, pp. 253-264.
- GIANNELLI 2000 = L. GIANNELLI, *Uno sguardo allo stato attuale della questione della lingua di minoranza*, in *Isole linguistiche? Per un'analisi dei sistemi in contatto*, a cura di G. MARCATO, Padova 2000, pp. 35-47.
- GRASSI 2001 = C. GRASSI, *Dialetto, quasi dialetto, non più dialetto. Brevi note in margine ad alcune recenti pubblicazioni*, in *I confini del dialetto*, a cura di G. MARCATO, Padova 2001, pp. 35-39.
- JONES 1998 = M.C. JONES, *Obsolescence and Revitalization. Linguistic Change in Two Sociolinguistically Contrastive Welsh Communities*, Oxford 1998.
- KLOSS 1978 = H. KLOSS, *Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800*, Düsseldorf 1978.
- MORETTI - ANTONINI 2000 = B. MORETTI, F. ANTONINI, *Famiglie bilingui*, Locarno 2000.
- NETTLE - ROMAINE 2001 = D. NETTLE, S. ROMAINE, *Voci del silenzio*, Roma 2001.
- SARTOR - URSINI 1983 = M. SARTOR, F. URSINI, *Cent'anni di emigrazione. Una comunità veneta sugli altipiani del Messico*, Comune di Segusino (TV) ed. 1983.
- SOLE 1994 = L. SOLE, *Ma chi ha paura delle minoranze linguistiche?*, in *Lingue, testi e contesti. Studi in onore di N. Perini*, a cura di S. SCHIAVI FACHIN, Udine 1994, pp. 281-284.
- URSINI 1987 = F. URSINI, *Emigrazione e lingua: il veneto in Messico*, in *Presenza, cultura, lingua e tradizioni dei Veneti nel mondo. Parte I, America Latina*, Venezia 1987, pp. 265-277.
- URSINI 1998a = F. URSINI, *Veneto e spagnolo a contatto: il caso Chipilo*, in *Elementi stranieri nei dialetti italiani*. Atti del XIV Convegno del C.S.D.I., Pisa 1988, pp. 217-228.
- URSINI 1998b = F. URSINI, *Identità, lingua e comunità d'emigrazione: problemi teorici e metodologici*, in *Ethnos e comunità linguistica: un confronto metodologico interdisciplinare*, a cura di R. BOMBI, G. GRAFFI, Udine 1998, pp. 507-515.
- URSINI 1999 = F. URSINI, *L'identità linguistica. Alcune riflessioni in margine all'uso giornalistico*, in *Dialetti oggi*, a cura di G. MARCATO, Padova 1999, pp. 315-321.

LA “LINGUA E CULTURA” DEL LEGISLATORE

MAURIZIO GNERRE

Il binomio lingua/cultura

La lettura della legge 482 e del suo regolamento di attuazione mi ha portato a riflettere sull'uso che i legislatori fanno del binomio lingua/cultura. Esso ricorre ben undici volte nel testo della legge, e questo suggerisce che nell'iter ventennale della 482 il binomio ha riscosso un certo successo e che il suo uso è stato, forse, addirittura ampliato. Non si può dire lo stesso per il testo del regolamento di attuazione, scritto, credo, nel giro di meno di un anno (il 2000): qui il nostro binomio occorre, invece, solo una volta.

L'uso reiterato di lingua/cultura mi sembra, è bene dirlo subito, non solo legittimo, ma, fino a quando ci limitiamo a considerazioni assai più quantitative che qualitative, assai positivo e quasi sorprendente. Quando, però, prestiamo attenzione più al significato che le due voci (in versione nominale o aggettivale) assumono nel testo, che al numero delle loro occorrenze, dobbiamo ridimensionare l'iniziale entusiasmo. Passiamo dunque in primo luogo alle considerazioni sull'uso del binomio in quanto tale.

Il suo uso è positivo perché mette in evidenza quanto oramai sia dato per scontato, anche fra non specialisti, un certo legame di interdipendenza fra i concetti che le due voci esprimono nell'orizzonte conoscitivo contemporaneo, per lo meno quello condiviso fra coloro che per professione, o per piacere, leggono e talvolta anche scrivono (come mi immagino siano i legislatori).

È positivo anche perché, entrando in modo significativo nel testo di una legge dello stato, ratifica autorevolmente il valore di quel binomio, e crea implicitamente non pochi, benvenuti, grattacapi ai funzionari del settore dell'istruzione, nel cui ambito quel binomio dovrebbe costituire l'orizzonte di riferimento in termini locali-regionali, e non solo, come di solito è, nazionali-ufficiali. Di fatto, la tutela e trasmissione delle conoscenze linguistiche e culturali locali non è stata, fino al presente, di interesse dello stato e direi, solo scarsamente delle regioni: le parlate e le “tradizioni” locali di solito non hanno trovato posto nei programmi scolastici. Sembra

anche difficile che ciò possa avvenire: molti, infatti, interpreterebbero cambiamenti di questo tipo come un abbandono, o per lo meno una messa in discussione, del ruolo unificante della scuola e della lingua ufficiale della repubblica.

Linguisti e antropologi

L'uso reiterato del binomio è, inoltre, sorprendente, perché sembrerebbe quasi che posizioni difese con vigore, e fatica, dalla linguistica antropologica, antropologia linguistica, o etnolinguistica, per lo meno da ottant'anni a questa parte, siano entrate nell'orizzonte conoscitivo condiviso dai nostri legislatori.

Durante decenni, fin dai tempi di Malinowski e di Sapir (per citare solo due nomi di riferimento ai due lati dell'oceano Atlantico), un tema costante nella riflessione sulla natura del linguaggio e delle lingue è stato quello della loro "autonomia", a livelli più o meno astratti, dai contesti socio-culturali in cui il primo è possibile e le seconde sono usate. Fra i linguisti che si sono manifestati su temi così fondamentali, solo una minoranza ha messo in discussione l'autonomia del linguaggio, mentre diversi fra essi hanno accettato, di fatto, la non-autonomia delle lingue. Nel corso degli ultimi quattro decenni la sociolinguistica e la linguistica antropologica si sono affermate anche con uno statuto teorico, che, se non omogeneo, è per lo meno ben difeso. Un esempio accessibile è costituito dalle argomentazioni sviluppate, fra gli altri, da HUDSON 1998, in favore di una linguistica non autonoma.

Anche fra gli antropologi sono esistite, ed esistono, tensioni ogni qual volta sorge in un certo ambito della disciplina, il dibattito sul ruolo che avrebbe la lingua nella comprensione dei fatti culturali e su quello che, comunque, dovrebbe esserle riservato. Le posizioni espresse vanno da un infastidito rigetto di qualsiasi ruolo, ad una piena assunzione. Per rappresentarle solo schematicamente posso sintetizzarne tre. La prima è quella condivisa da molti antropologi, che riservano alla lingua ruoli quasi marginali, e considerano i dati linguistici eventualmente evocati da qualche collega, un fastidioso orpello tecnicistico, da evitare il più possibile. Chi assume questa posizione probabilmente affiancherebbe quelle dei linguisti "autonomisti". Un esempio di tale posizione, in ambito antropologico è dato dalla formulazione di BLOCH 1991, che, da una prospettiva connessionista, argomentava contro un parallelismo fra l'organizzazione della conoscenza culturale e quella linguistica. Secondo quell'autore, l'antropologia in generale avrebbe accettato "un modello di cultura troppo linguistico".

Altri ritengono (ma spesso senza affermarlo esplicitamente) che l'uso di alcuni dati linguistici (quasi sempre limitati al solo lessico) sia puramente strumentale, per consentire, cioè, l'interpretazione di qualche fatto della cultura studiata. Questi antropologi, di solito non si avventurano mai nello studio e analisi della lingua della popolazione o gruppo etnico di loro interesse, e non assumono affatto come parte

integrante della loro “osservazione partecipante” l’ascolto e l’analisi delle forme discorsive effettivamente usate. Per loro, i dati linguistici sembrano avere un ruolo da “*deus ex machina*”: sono evocati, infatti, raccolti uno ad uno attraverso un dizionario, per complementare o a dare il tocco definitivo alle interpretazioni di dati culturali. In alcuni casi sono utilizzati per costruire traballanti impalcature “mentali”. Non so di nessun antropologo che abbia formulato tale posizione in modo esplicito, ma so di molti che praticano tale uso strumentale, o *ad hoc*, di solo alcuni dati linguistici, estrapolati arbitrariamente dal loro contesto linguistico.

Infine, gli antropologi che, in numero crescente assumono, se non la centralità, per lo meno il ruolo pervasivo della lingua e della comunicazione nell’ambito della cultura, si avvicinano molto, o quasi si confondono con le posizioni degli etno-linguisti. Questa tradizione viene da lontano ed oltre ai nomi già menzionati, di Sapir e di Malinowski, possiamo ricordare quelli di Boas, Kroeber, Leach e, fra i contemporanei, Goody e Silverstein, per menzionarne solo due. Ciascuno di essi ha avviato filoni di ricerca fra i quali, già da tempo, è in corso un dibattito che oppone i fautori di una antropologia-linguistica a quelli di una linguistica-antropologica.

Questa breve rassegna di posizioni ci serve solo da sfondo all’uso del binomio da parte dei legislatori. È intuitivamente evidente a chiunque che non ci si possa aspettare da essi una ratifica di alcuna delle posizioni appena delineate. Non credo, però, che siano stati nemmeno sfiorati dal dubbio di un possibile superamento della dicotomia implicita nel binomio stesso. Mantengono piuttosto le due voci del binomio a fianco e ben separate, come la tradizione suggerisce. Semplicemente le affiancano in modi e contesti diversi ma, se percorriamo tutto il testo della legge, vediamo che, sia pur implicitamente, le due voci sono state caricate di alcuni precisi valori.

L’uso del binomio

Percorriamo allora, in modo estremamente sintetico, visto che il testo della legge 482 è accessibile al lettore di questo volume, le occorrenze del binomio (e non dei riferimenti alla sola lingua) sotto forma sia nominale che aggettivale, ed i contesti (o contesti testuali) in cui esso viene usato; sono messe in evidenza in corsivo alcune voci ricorrenti nel testo, e assai cariche di significati, che commenterò:

Art. 1, 2: *patrimonio* linguistico e culturale della lingua italiana;
valorizzazione delle lingue e culture tutelate...;

Art. 2, 1: lingua e cultura delle popolazioni... [segue elenco commentato in seguito];

Art. 4, 2: *insegnamento* della lingua e delle *tradizioni* culturali...;

Art. 4, 3: *studio* delle lingue e delle *tradizioni* culturali...;

- Art. 5, 1: *studio* delle lingue e delle *tradizioni* culturali...;
- Art. 6, 1: *corsi* di lingua e cultura delle lingue...;
- Art. 16 (1): tutela delle *tradizioni* linguistiche e culturali;
- Art. 19, 1: *sviluppo* della lingue e delle culture;
sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica *d'origine*;
- Art. 19, 2: *diffondere* ... la lingua e la cultura italiane.

Nel Regolamento di attuazione della legge troviamo invece una sola occorrenza del binomio:

- Art. 3, 1: *corsi universitari* di lingua e cultura.

Possiamo raggruppare i commenti sui termini in corsivo in quattro ambiti: il primo costruito sulla metafora di tipo economico, il secondo sull'insegnamento, il terzo sull'uso dei concetti di "tradizione" e di "origine" ed il quarto sul concetto di identità.

Nell'Art. 1, 2 troviamo, unica volta nel testo, le metafore economiche di "patrimonio" e di "valorizzazione" che suggeriscono una visione organica, concreta e reificata di lingua e di cultura. Anche la parola "sviluppo" usata nell'Art. 19, 1, rende un'idea che si avvicina a quella di "accrescimento" e quindi, non lontana da quella di "valorizzazione".

Nell'Art. 19, 2 troviamo il verbo "diffondere" che suggerisce un'idea di proselitismo, in questo caso riferito alla "lingua e cultura italiane". L'usi di questo verbo ci porta nel secondo ambito: quello dell'insistenza sull'"insegnamento" (Art. 4, 2), sui "corsi" (Art. 6, 1) e sullo "studio" (Art. 4, 3 e 5, 1). La parola "corsi" (universitari) è presente nel Regolamento (Art. 3, 1) precedendo l'unica occorrenza del binomio).

Il terzo ambito individuato è quello indicato per quattro volte (Art. 4, 2; 4, 3; 5, 1, 16 (1)) dall'uso della parola "tradizioni", seguita tre volte da "culturali" ed una da "linguistiche e culturali". Collegato all'idea espressa da questa voce troviamo nell'Art. 19,1 il concetto di "origine" presente in un sintagma introdotto dalla voce "identità" ("identità socio-culturale e linguistica d'origine").

Le voci "cultura", "tradizioni", e "identità" sono, ciascuna, come noto, cariche di significati nella tradizione antropologica (si veda a proposito il *Dizionario* curato da FABIETTI e REMOTTI 1997).

Limitiamoci qui al significato della prima voce, che viene utilizzata nella legge con un valore latamente antropologico, quello indicato da Tylor fin dal 1871: "La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale il diritto il costume, e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società" (in FABIETTI - REMOTTI 1997, pp. 216). Ma alla voce, nel corso degli ultimi centotrenta

anni, sono stati assegnati significati che si differenziano fra di loro in modi sostanziali ed in sfumature. Si riconosce anche, un certo grado di reificazione spesso intrinseco nell'uso che spesso ne viene fatto, come nel caso della nostra legge. La tendenza sarebbe quella, cioè di pensare una "cultura" come un insieme di tratti definitivi permanenti, verificabili in una "lista di controllo". Al contrario, l'uso della voce dovrebbe implicare, piuttosto, che certe pratiche, rappresentazioni ed azioni, sono distribuite in modo non omogeneo e piuttosto variabile attraverso il tempo nell'ambito di una certa continuità. La "cultura" è costituita dall'insieme delle conoscenze acquisite attraverso la socializzazione e la condivisione di modi di rappresentare sé stessi e gli altri, di esistere e di vivere.

Ma vediamo le definizioni contenute in due dizionari scelti come riferimento. Uno, già accessibile ai legislatori negli anni in cui discutevano il testo che ci interessa, il GARZANTI 1987, accoglieva (al terzo posto, dopo due accezioni comuni) l'accezione antropologica "vulgata" della voce, ricalcando da vicino quella di Tylor appena citata: "3 (*antrop.*) l'insieme dei valori, delle tradizioni e dei costumi che caratterizzano la vita sociale di un popolo; civiltà". Un dizionario più recente, il DE MAURO 2000 annovera invece l'accezione antropologica al secondo posto: "2 pratiche e conoscenze collettive di una società o di un gruppo sociale; civiltà". Possiamo notare soltanto come, mentre la definizione di Tylor pone in evidenza l'individualità dell'"uomo come membro di una società", le definizioni che troviamo nei due dizionari enfatizzano la "vita sociale di un popolo", il primo, e addirittura la dimensione "collettiva", il secondo. Tale enfasi, favorisce, come ovvio un uso "reificante" della voce.

Tradizioni linguistiche e culturali specifiche

Se dall'apprezzamento per la reiterazione del nostro binomio e dei contesti verbali in cui occorre, passiamo ad osservare con quali specifiche tradizioni linguistiche e culturali esso viene associato, possiamo avvicinarci forse a quello che i legislatori avevano in mente. Osserviamo dunque l'elenco delle "lingue e culture" esplicitamente menzionate nella legge, a cui il nostro binomio si applica. Le popolazioni (elencate in parte in ordine alfabetico) la cui "lingua e cultura" viene tutelata sono: albanese catalana, germanica (?), greca, slovena e croata; ad altre il testo si riferisce come a "[popolazioni] parlanti il" francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano, sardo. Si può osservare subito che nel caso di due delle dodici "lingue e culture" elencate, quella friulana e quella sarda, si tratta di identità che non trovano referenti esterni, le altre dieci, invece, trovano presenze maggioritarie o minoritarie in uno o più paesi europei (ed evitiamo la lunga lista per ciascun caso).

Credo che l'elaborazione della lista indicata sia il frutto di molti dibattiti, che sarebbe certo interessante andare a recuperare. Se guardiamo, però, un inventario di "lingue e culture" nostrane, costruito a tavolino, lontano, e da chi forse non ha trop-

pa dimestichezza con le cose di casa nostra, come quello dell'*Ethnologue*, disponibile in versione aggiornata quasi annualmente dai linguisti del Summer Institute of Linguistics, scopriremmo che secondo quella fonte (consultabile anche sul WEB: www.ethnologue.com) nel nostro paese sono parlate 33 lingue. Potremmo subito contrargomentare che le "lingue" sono 37, oppure 24. E non sarebbe molto rilevante. Qui ci interessa piuttosto osservare le scelte dei legislatori. Queste, che cosa ci suggeriscono? Ci suggeriscono, senza lasciare dubbi, che essi hanno scelto prevalentemente quelle tradizioni linguistiche e culturali dietro le quali c'è una certa tradizione scritta e, nella maggioranza dei casi, uno stato o un potere regionale precisamente individuabile, ad esempio quelli delle regioni autonome. Le "lingue e culture" sono percepite quindi come "teste di ponte" (mi sembra che questa metafora sia stata usata per la prima volta da GUSMANI 1986) di reti linguistiche affiancate e sostenute, nella maggior parte dei casi menzionati, da una lingua scritta. Costituiscono delle "teste di ponte" (l'espressione mi sembra essere di Gusmani) di territori esteri ben definiti e ratificati politicamente. In due casi, per le popolazioni di lingua "friulana e sarda" delle due rispettive regioni autonome, manca il riferimento ad uno stato estero ma non quello ad un territorio politicamente definito ed identificabile e c'è, comunque, assai solido, il criterio della presenza della scrittura.

Questa è l'unica spiegazione, parziale, del fatto che nella legge non vi sia menzione (e solo per attingere dall'approssimativa lista alfabetica dell'*Ethnologue* sopra menzionata) a "calabrese, emiliano-romagnolo, ligure, lombardo, napoletano, piemontese, romani, siciliano, veneto", tutte lingue che pure, come sappiamo, non si possono certo considerare solamente orali. L'esistenza di una tradizione scritta viene affiancata, nella concezione espressa dai legislatori, dalla presenza di un preciso territorio di riferimento. Se questo non si trova fuori dai confini nazionali (è dunque uno stato) è per lo meno un a regione autonoma. Se il binomio vincente è scrittura e territorio, la lingua italiana dei segni e le parlate romani, entrambi presenti in modo diffuso sul territorio nazionale, sarebbero le ultime ad avere una possibilità di essere incluse nella legge.

Quindi, dietro le scelte operate dai legislatori per compilare la lista di nomi etnico-regionali c'è la scrittura e, ancora di più, una tradizione scritta combinata con una certa identificabilità territoriale con "garanzia" per lo più esterna. Ritorniamo, in tal modo, per quasi tutte le lingue/culture elencate, alla contrapposizione fra presenza/assenza di una tradizione scritta associata ad una certa varietà linguistica ed ai suoi parlanti e la loro cultura e l'esistenza di istituzioni scolastiche e culturali estere in cui quella certa "lingua" sia utilizzata.

Dobbiamo fare, allora, una considerazione sull'uso della voce "lingua" accanto a "cultura". Nel testo troviamo sempre "lingua" e mai "dialetto. Questo sembra essere un consapevole e positivo superamento della contrapposizione del significato che i due termini hanno comunemente. Sembrerebbe quasi che i legislatori rigettino il concetto di diglossia, e, se mai, ma solo implicitamente, assumano quello di bilinguismo, visto che si riferiscono a lingue con tradizione scritta che starebbero, a pieno titolo accanto alla lingua nazionale.

Scrittura

Vediamo allora come nel testo della legge viene menzionata, sia in astratto che in concreto, la scrittura delle lingue "tutelate":

Art. 8, 1: *pubblicazione* nella lingua...;

Art. 9, 1: *uso orale e scritto*;

Art. 10, 1: *adozione* di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali;

Art. 11, 1: [*ripristino*] [dei] cognomi e nomi;

Art. 11, 2: [*ripristino*] [del] nome e cognome;

Art. 14, 1: *editoria, ...organi di stampa, ...* che utilizzino una delle lingue...;

Anche nel Regolamento vi sono alcune menzioni esplicite della scrittura della lingua "tutelata":

Art. 6, 1: lingue...con pari *dignità grafica*;

Art. 6, 4: *uso scritto* e orale...;

Art. 9, 2: pari *dignità grafica*;

Oltre ai due riferimenti all'"uso scritto" (Art. 9, 1 e Reg. Art. 6, 4) vi sono tre riferimenti alla concretezza della stampa (Art. 8, 1 e 14, 1) e, nel Regolamento (Art. 6, 1 e 9, 2), due indicazioni di "pari dignità grafica". Infine, vi sono tre riferimenti ai toponimi ad ai nomi personali. Qui i concetti di "adozione" (Art. 10, 1) e di "ripristino" (Art. 11, 1 e 2), fanno riferimento, come sembra ovvio, agli usi anagrafici e toponomastici ufficiali e scritti, visto che nell'uso comune orale, molti toponimi, nomi di persona ed anche, spesso, cognomi sono già prodotti nelle varietà linguistiche locali, o per lo meno, nel caso di cognomi di origine esterna, adattati alle fonologie di quelle varietà.

Reificazioni

Le "lingue" dei legislatori sono prevalentemente quelle scritte, visibili e permanenti, in libri e giornali, e solo marginalmente realizzate nell'effimero dell'udibile. Sono quindi manifestazioni deificate della lingua. Qualcosa di analogo lo si può dire della concezione della cultura che trapela dal binomio su cui riflettiamo. Ed è proprio tale visione, complessivamente reificata, quella che sembra essere sottesa all'adozione da parte dei legislatori del binomio che stiamo analizzando.

Ma allora, in tale contesto interpretativo, l'uso della voce "cultura" deve essere inteso non nel senso pienamente antropologico indicato sopra, ma in quello, più comune, di conoscenze conquistate attraverso un "coltivazione" consapevole, un'a-

ratura, una semina ed un raccolto delle conoscenze esistenti e conservate nel corpus scritto. Possiamo allora andare a vedere la definizione non “antropologica” di “cultura” (presentata come prima accezione) nel primo dei due dizionari già citati: il GARZANTI 1987: “il patrimonio specifico di conoscenze e nozioni organicamente legate fra loro che un individuo possiede e che contribuiscono in modo sostanziale alla formazione della sua personalità; istruzione, dottrina”. La definizione, includendo voci e caratterizzazioni come “patrimonio”, “organicamente legate”, “sostanziale” e “dottrina” enfatizza molto la visione concreta e delimitata della “cultura”. La contrapposizione fra le due accezioni di “cultura” è riconducibile a quella, con cui certo molti linguisti hanno familiarità, fra conoscenze ed abiti che sono al di sotto, oppure al di sopra, del livello della consapevolezza. I primi sono pienamente inclusi nell’accezione antropologica della voce, mentre mi sembra che siano esclusi da quella comune. Tale contrapposizione è del tutto simmetrica a quella di una “lingua” presente e riconoscibile in quanto osservabile e definita da una tradizione scritta che è affiancata da abiti comunicativi solamente udibili ed effimeri: il “dialetto”. Sembrerebbe quasi che, nella percezione dei legislatori, la “cultura”, se simmetrica alla “lingua”, lo sia assai meno al “dialetto”, pensato come variabile, e privo di una “solida” versione scritta. La definizione più recente della prima accezione di “cultura” (DE MAURO 2000), alleggerisce di molto la contrapposizione appena evidenziata, e ne riduce, quindi, la caratterizzazione reificata: “l complesso delle conoscenze intellettuali e delle nozioni che contribuisce alla formazione della personalità; educazione, istruzione”. Questa definizione riflette, credo, la piena consapevolezza da parte dei redattori del ruolo della presenza della scrittura, principale fattore di reificazione non solo nel caso del concetto di “lingua” ma anche di quello di “cultura”. Le due voci sembrano infatti fare riferimento a un insieme definibile e delimitabile, proprio come il modello costruito attraverso i secoli nelle grammatiche e nei dizionari, che delimitano e definiscono quello che sta “di diritto” dentro una “lingua” e quello invece che più o meno per decreto, deve essere lasciato fuori. La concezione è, quindi, per usare una distinzione comune fra i linguisti, ed anche fra gli antropologi, più “normativa” o “nomotetica” che non fondata sull’osservazione e descrittiva. Qualcuno (il legislatore, in questo caso?) si riserva il diritto, o il privilegio, di decidere quali tratti o caratteristiche linguistiche e culturali debbano essere escluse.

Dialetti?

Come già detto, nel testo della legge troviamo ripetuto ben undici volte il binomio in questione. Riflettiamo in primo luogo sui significati dei due termini in una comprensione comune, quella che, ad esempio, possiamo trovare su un dizionario.

Per quel che riguarda il primo termine, lo spazio semantico nell’ambito della nostra tradizione potrebbe essere limitato dall’eventuale uso nella legge del termine “dialetto”, che invece non compare mai. Questa sembra già essere una bella afferma-

zione del principio dell'“uguaglianza” linguistica spesso affermato da tanti linguisti. Azzerando il chiaro-scuro che il binomio lingua-dialetto consente, si adotta una prospettiva, se non a-storica, per lo meno sopra-storica che suggerirebbe un superamento del modello “bilinguismo e diglossia” popolare negli anni Settanta e Ottanta.

Nel GARZANTI 1987 alla quinta accezione della voce “lingua” leggiamo: “sistema fonemico, grammaticale e lessicale per mezzo del quale gli appartenenti a una comunità comunicano tra loro”; in un dizionario più recente come il DE MAURO 2000, alla terza accezione della stessa voce leggiamo: “modo di parlare peculiare di una comunità umana, appreso dagli individui (in condizioni normali) fin dai primi mesi di vita...”. Vediamo ora quanto i due dizionari ci dicono invece della voce “dialetto”: GARZANTI 1987: “parlata propria di una determinata area geografica, a cui si contrappone la lingua ufficiale o nazionale”; DE MAURO 2000: “sistema linguistico usato in zone geograficamente limitate e in ambito socialmente e culturalmente ristretto, divenuto secondario rispetto a un altro sistema dominante e non utilizzato in ambito ufficiale o tecnico-scientifico”. La mia impressione è che i legislatori abbiano usato coerentemente la voce “lingua”, avendo però in mente, con il margine di variazione individuale che sembra giusto concedere a chiunque, un concetto più simile a quello che troviamo nelle definizioni di “dialetto”, ma hanno voluto evitare il peso storico di questa parola. In altre parole, si vorrebbe scrivere “dialetto”, ma per ragioni storico-sociali si preferisce scrivere “lingua”, ma nell'usare questa voce invece dell'altra scatta la trappola dell'implicita presenza della scrittura, e delle necessarie imbrigliature e codificazioni che essa comporta. Non appena questa voce viene inserita nel binomio di cui ci siamo occupati, essa espande il suo significato grafocentrico sulla voce “cultura”, che assume non l'accezione antropologica, ma piuttosto quella “comune” che rende il concetto espresso reificato, poco malleabile e quasi inventariabile.

Ri-semantizzare il binomio

La distanza fra le due accezioni comuni delle due voci deriva più nelle nostre menti scolarizzate /grammaticalizzate che non dalla realtà discorsiva in cui ogni essere umano vive. La distanza si ridurrebbe, e forse addirittura scomparirebbe, se i concetti a cui le due voci fanno riferimento fossero pensati non come astrattamente affiancati, ma piuttosto come pratiche culturali comunicative/discorsive, condizioni necessarie per qualsiasi attuazione sociale.

È questa la visione del ruolo “pervasivo” della “lingua” nella “cultura” e di questa in quella. Credo, e mi sembra abbastanza ovvio, che all'origine del pasticcio ci sia la nostra tradizionale dicotomia e separazione fra le accezioni comuni delle due voci. Basterebbe infatti che le assumessimo con le loro accezioni elaborate nell'ambito dell'antropologia e della linguistica e avremmo un avvicinamento assai interessante e quasi, su aree non nucleari dei due significati, delle parziali sovrapposizioni di significati. Anche se quelle sopra analizzate sono le accezioni che le due voci assu-

mono nel testo della legge, possiamo comunque provare ad immaginare valori semantici che si avvicinino a quelli propri della linguistica antropologica, in cui “lingua” e “cultura” si intrecciano in modo inscindibile. Alcuni autori, come AGAR 1994, hanno proposto, per mostrare i vantaggi di un superamento della tradizionale distinzione, un termine unico: “linguacultura” (*“languaculture”*). Questo linguista-antropologo nel proporre tale termine si schiera, come ovvio, sul versante della non-autonomia del linguaggio ed il suo libro appena citato è dedicato alla “comprensione della cultura della conversazione”.

Anche se vogliamo restare in un orizzonte “conservatore”, rispettoso delle nostre categorie storicamente sedimentate, in cui ciascuna delle due voci del binomio ha una sua definizione, possiamo ri-semantizzarle in modo, credo, utile. Un antropologo cognitivo come D’ANDRADE propone una definizione di cultura che può interessarci (1997, p. 142): la “cultura” per lui è “formata da sistemi di significati appresi, comunicati attraverso la lingua naturale ed altri sistemi di simboli aventi funzioni rappresentative, direttive e affettive, e in grado di creare entità culturali e dotare di senso la realtà. Attraverso questi sistemi di significati, i gruppi si adattano all’ambiente e strutturano le loro attività interpersonali. I sistemi di significati culturali influenzano e sono influenzati dai vari sistemi di flussi materiali, come il flusso dei beni e dei servizi, e da una rete interpersonale di comandi e di richieste”. In questa definizione, la lingua, insieme ad altri sistemi di simboli, copre funzioni rappresentative, direttive e affettive. Nel testo a cui faccio riferimento, D’Andrade mette in luce la necessaria limitazione delle condivisioni delle conoscenze ed il ruolo dell’individuo nell’influenzare e nell’essere influenzato, a seconda delle circostanze, al di sopra o al di sotto dei livelli della sua consapevolezza. La prospettiva di D’Andrade apre un orizzonte di comprensione interpretativa dove entra in gioco la comunicazione e la necessaria negoziazione, e allontana, allo stesso tempo, un orizzonte sostanzialista e oggettivista.

Come ovvio, però, qui siamo in un ambito di riflessione, mentre nella legge le cose sono più complesse, visto che nel quadro concettuale di fondo la scrittura e le sue implicazioni sociali deve, necessariamente avere un ruolo. Come sempre, i riferimenti sia pure velati alla scrittura (e abbiamo citato sopra quelli espliciti, tanto nella legge come nella regolamentazione), con il loro valore oggettivante, assumono subito un ruolo quasi definitorio e delimitante.

Contenuti

Come abbiamo visto, nella legge sono utilizzate le voci “tradizione” e “origine”. Entrambi suggeriscono un insieme di contenuti. D’ANDRADE si domanda: “... quali [contenuti] dovrebbero essere definiti cultura?” (1997, p. 140). E, stimolati dal testo della legge, possiamo complementare la sua domanda con altre: quali sono i tratti definitivi “tradizionali”, oppure “originali” di una “cultura”? Ed ancora, quali sono i suoi confini? Quali i contenuti “originari” conservati nel tempo? E allora, quali sono

i contenuti culturali della "comunità" che parla, ad esempio, la lingua ladina? E, in fin dei conti, chi li stabilisce, e, in tutto ciò, che funzione avrebbe l'uso di una "lingua" diversa da quella nazionale? Sarebbe possibile stabilire in tal modo una sovrapposizione ben definita, oggettiva, osservabile, udibile e visibile tra cultura, territorio e lingua con margini assai ristretti per le sfumature, le frangiature o smagliature sia nella sua area "nucleare" che ai suoi margini e al suo esterno. Infatti, tratti culturali e linguistici possono avere estensioni insospettate, oppure conosciute assai bene, ma scomode e, se mai, a stento riconosciute da chi desidera vedere il mondo segmentato in precisi territori di colori diversi. Se accettiamo di vedere la "cultura" nel modo che sospettiamo sia quello dei legislatori, la lingua potrebbe apparire concepita in modo essenzialmente mentalista, ossia come veicolo di contenuti e di significati (possibilmente incapsulati in una grammatica e in un dizionario) e assai meno come articolatrice di azioni, di fatti, oltre che, come ovvio, di significati.

Quella di cui abbiamo bisogno è la consapevolezza di una dinamica di tipo politetico e sfumato, come scrive GRI (1998, p. 568), dove i confini sono convenzioni e sono attraversabili e aperti alla circolazione di contenuti secondo modalità consapevoli o inconsapevoli. E la stessa consapevolezza o inconsapevolezza che porta le società, "impersonate" da individui, a discriminare o a favorire di volta in volta aspetti diversi della lingua-cultura, secondo contesti e opportunità politiche o strategie storico-identitarie. In questo senso vale la prospettiva testualista-discorsiva secondo cui ciascuno di noi è, in primo luogo nella conversazione, un costante rielaboratore (consapevole o inconsapevole) di segmenti di esperienze attraverso decontestualizzazioni e ricontestualizzazioni. Ciò spiega al tempo stesso mantenimento e mutazione, nel senso che una pratica o un costume per quanto reiterati anno dopo anno o giorno dopo giorno, non sono mai uguali a sé stessi (caratteristica, questa, assai familiare nella riflessione sul linguaggio) e assumono sempre significati contestualmente (storicamente) diversi per ciascuno e per la "collettività".

In queste ridefinizioni e ricontestualizzazioni continuamente trasformative, vanno incluse anche le folclorizzazioni, che spesso disprezziamo, perché viste di solito come trasformazioni di pratiche esistenti (oppure già abbandonate) da "autentiche" a "non autentiche", dettate da fini non "puri" e "spontanei", come sono, e forse in primo luogo, quelli turistici in cui viene dato senso a pratiche svalutate o marginalizzate dalla modernità.

La prospettiva testualista-discorsiva, o conversazionale, apre gli orizzonti alle logiche del cambiamento, dello scambio, dei sincretismi (chiamati spesso ibridazioni) tra culture. Ciò presuppone che la società sia pensata come aperta (o dischiusa, come scrive Paolo Fabbri, citato da GRI, 1996, p. 570) e attraversabile.

"Lingua" e "cultura"

Certo, partendo da un orizzonte di questo tipo, diventa difficile trovare un'interfaccia con le concezioni proprie delle istituzioni, che seguono invece, anche per neces-

sità, logiche di tipo oggettivista, codificate in forme linguistiche previste (si veda a proposito MORTARA GARAVELLI 2001), in cui, così come tanti altre voci, anche “cultura” fa riferimento a un insieme provvisto di confini, tratti definiti, modelli chiusi e persistenti nel tempo, un’“origine” e “tradizioni” identificabili e quasi inventariabili. Alla base di tale concezione di “cultura” si annida, sempre viva, l’opposizione fra “autentico” (originario / puro / incontaminato) e “falso” (non originario / impuro / contaminato). Quasi sempre, ad ulteriore ratifica e rafforzamento di tale concezione, si affianca un’idea di “territorio”.

Non a caso nella legge (Art. 16) si fa riferimento alle “comunità” che hanno “mantenuto” e “sviluppato” l’identità socio-culturale. Come interpretare quel “socio” associato al “culturale”? Sembra essere un’ulteriore garanzia di oggettivazione: certi gruppi sociali, formati da individui di cui si possono avere le generalità e di cui si conosce la residenza, condividono una certa “cultura” i cui tratti sono inventariabili. La legge assai difficilmente potrebbe liberarsi della logica individui-territorio-cultura. La nozione di territorio è molto radicata nella nostra tradizione sostanzialista. Ad esempio chi, come i Rom, non ha un radicamento chiaramente definito in un certo territorio, è, potremmo dire, il primo nella lista ad essere escluso dalle popolazioni menzionate nel testo.

Così, potremmo concludere che nel caso dei significati assunti nella legge dalle voci “lingua” e “cultura” siamo, contrariamente a quanto prevale nella “scrittura giuridica” (caratterizzata da MORTARA GARAVELLI 2001, p. 171 come “il trionfo delle astrazioni”) ad un eccesso di reificazione e di potenziale definizione.

La “lingua” viene definita dalla sua grammatica e dizionario, e la “cultura” da un inventario di tratti. Le due voci, tenute separate, sono per lo meno potenzialmente, oggetto di pratiche definitorie da cui assai più facilmente si sottrarrebbe una “linguacultura”.

Queste concezioni e la separazione delle due voci, innescano però delle contraddizioni con l’applicazione della legge. Infatti, diventa difficile immaginare l’insegnamento di una “cultura” (a cui nella legge si fa riferimento anche con l’espressione “tradizione culturale”) legata in qualche modo ad una lingua minoritaria, senza che, negli ambiti previsti (in primo luogo la scuola) sia resa oggetto di discorso o conversazione condotti in quella stessa lingua, piuttosto che nella lingua nazionale. D’altro lato, e in modo simmetrico, se pensiamo all’insegnamento di una “lingua” minoritaria, le forme discorsive menzionate, dovranno attingere ampiamente all’uso comune nell’oralità, cioè della quotidianità. Se le cose stessero così, come credo che stiano, quello che si insegnerebbe, sia negli spazi riservati alla “lingua” che in quelli riservati alla “cultura” sarebbe, con poche differenze, la “linguacultura”.

Concezioni locali della linguacultura

L'operazione che la legge indica, e la sua regolamentazione dovrebbe rendere operativa, potrà essere giudicata nei modi più diversi (positivi o negativi), ma tutti devono avere piena consapevolezza che, se davvero attuata, non sarà certo indolore o senza costi identitari e concettuali. Le società la cui "linguacultura" esiste (e spesso ha un ruolo) quasi esclusivamente nell'oralità, quando si coinvolgono (o siano coinvolte) in qualche forma di standardizzazione e codificazione della loro linguacultura devono affrontare inevitabili pressioni su quell'insieme che coincide con la loro stessa esistenza. Ciò avviene in primo luogo quando si aprono all'istituzionalizzazione delle loro conoscenze e delle loro pratiche culturali attraverso la scuola, la scrittura ed anche, quando c'è, l'emissione radiofonica. Tutto ciò è ancora più vero quando, come nella legge, si menzionano "istituti per la tutela linguistica e delle tradizioni culturali" (Art. 16).

In tale linea di riflessione dobbiamo chiederci, in quanto studiosi di queste tematiche, e non possiamo chiederlo al legislatore, quali siano le concezioni locali ("minoritarie" e "tutelate") del linguaggio, del discorso e dell'interconnessione fra "lingua" e "cultura" in ciascuno degli ambiti elencati nella legge. Come ovvio, ma in larga misura necessario, una concezione elaborata nell'ambito della "vulgata" di una certa tradizione scritta, nel nostro caso la lingua italiana, oppure quella francese o tedesca, o altre, viene usata come modello, o stampo, da applicare, spesso senza alternative in tante situazioni diverse.

Di nuovo, quello che possiamo sospettare, ma, spero, con una certa probabilità di avvicinarci al vero, è che in ognuna di quelle realtà "minoritarie" il locus in cui si ha il precipitato della "linguacultura" lo si trovi nelle pratiche discorsive locali o nelle modalità di uso della lingua. In lingueculture diverse, ad esempio, gli usi ludici del parlato possono avere ruoli e spazi diversi a seconda dell'età e del sesso dei parlanti coinvolti. Il parallelo con usi istituzionali delle lingue nazionali di riferimento può avere modificato di molto, o esercitato pressioni inibenti sugli usi e le pratiche locali. Casi ancora più complessi, per limitarci all'elenco di lingueculture presente nella legge, sono quelli del "friulano" e del "sardo" in cui possono esistere (al di là delle ovvie differenze linguistiche, anche vistose, raccolte sotto quelle due etichette) varie modalità di usi linguistici e di concezioni locali della comunicazione che non trovano alcun parallelo nelle modalità di lingueculture standard corrispondenti.

Laboratori linguisticoculturali

Forse, più che "insegnare" una linguacultura locale, stabilendo in tal modo delle verità e dei riferimenti che, se non sono immutabili, sono certo difficilmente modifi-

cabili, dovremmo pensare a laboratori linguisticoculturali permanenti. Con la voce “laboratorio” intendo sottolineare la presenza necessaria dell’attuazione, non espressa invece dalla voce, talvolta preferita, di “osservatorio”, che enfatizza l’atteggiamento di raccolta dei dati e la loro elaborazione a scopo conoscitivo. La voce “linguisticoculturali”, scritta così, unita, rende l’idea di linguacultura. L’aggettivo “permanente”, infine, caratterizza i laboratori come luoghi, presenti in modi diversi su un certo territorio, che possono avere la loro sede in una scuola, ma che non si identificano totalmente né con l’istituzione scolastica né con l’insegnamento. Nei laboratori si dovrebbe realizzare ricerca, riflessione ed attuazione permanente sulle, e nelle, diverse lingueculture, a cominciare, perché no, da quelle menzionate nel testo della legge.

L’attività di ciascun “laboratorio” dovrebbero fondarsi sulla prima fra tutte le consapevolezze necessarie in tali casi: lo statuto di un atto meta-linguistico è assai prossimo, forse inscindibile, da un atto meta-culturale. Non solo una “cultura” ma anche una “lingua” e quindi, ancora di più la “linguacultura”, si trasforma al momento stesso in cui diviene oggetto di riflessione, di consapevolezza e di discorso. Le trasformazioni mettono in atto altre trasformazioni ed allora la riflessione e l’attuazione deve essere “permanente”.

Riferimenti bibliografici

- AGAR 1994 = M. AGAR, *Language Shock. Understanding the Culture of Conversation*, New York 1994.
- BLOCH 1991 = M. BLOCH, *Language, anthropology and cognitive science*, «Man. The Journal of the Royal Anthropological Institute» 26, n. 2 (1991), pp. 183-198.
- D’ANDRADE 1997 = R. D’ANDRADE, *Sistemi di significati culturali, in Mente, sé, emozioni Per una teoria della cultura*, a cura di R.A. SHWEDER, R.A. LE VINE, Lecce 1997. (Edizione originale: *Culture Theory. Essays on Mind, Self, and Emotion*, Cambridge - Londra 1984).
- DE MAURO 2000 = T. DE MAURO, *Il dizionario della lingua italiana*, Milano 2000.
- FABIETTI - REMOTTI 1997 = U. FABIETTI, F. REMOTTI (a cura di), *Dizionario di antropologia. Etnologia. Antropologia culturale. Antropologia sociale*, Bologna 1997.
- GARZANTI 1987 = *Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana*, Milano 1987.
- GRI 1998 = G.P. GRI, *Comunità etnica, comunità linguistica, contesto friulano*, in *Ethnos e comunità linguistica: un confronto metodologico interdisciplinare / Ethnicity and Language Community: an Interdisciplinary and Methodological Comparison*, a cura di R. BOMBI, G. GRAFFI, Centro Internazionale per il Plurilinguismo, Udine 1998.
- GUSMANI 1986 = R. GUSMANI, *Saggi sull’interferenza linguistica*, Firenze 1986.
- HUDSON 1998 = R. HUDSON, *Sociolinguistica*, Bologna 1998. (Edizione originale: *Sociolinguistics*, (2ª ed.), Cambridge - Londra 1996).
- MORTARA GARAVELLI 2001 = B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001.

PROFILI AREALI

LINGUA, IDENTITÀ, AUTONOMIA: L'EVOLUZIONE DELLA “QUESTIONE FRIULANA” DAL 1945 AD OGGI

RAIMONDO STRASSOLDI

1. Introduzione

Non sono uno storico, e concentrerò quindi la mia analisi della “questione friulana” sugli eventi di cui ho migliori conoscenze, per averli vissuti in modo abbastanza diretto e partecipe. Posso far risalire al 1973 l’inizio ufficiale del mio interesse professionale, di sociologo, in questo campo; anche se di minoranze confinarie in genere mi ero già occupato, come ricercatore e poi direttore dell’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia¹. In quell’anno fui designato dalla provincia di Gorizia quale suo rappresentante nel comitato organizzatore della “Conferenza internazionale delle minoranze” convocata per il 1974 dall’amministrazione provinciale di Trieste. Oggetto centrale di discussione doveva essere la “questione slovena”; ma si era in un ambiente politico-culturale segnato dalla presenza di Franco Basaglia, e il Presidente della Provincia, Zanetti, si vantava di aver fatto il Sessantotto alla Sorbona. Volle quindi cogliere l’occasione per allargare il campo d’interesse ad ogni sorta di minoranze: non solo etnico-linguistiche-nazionali, ma religiose, razziali, sessuali, psico-fisiche, ecc. (così buscandosi anche l’accusa, forse non del tutto infondata, di voler annegare la bruciante questione slovena in un mare di altre problematiche)². Fu in quella occasione che proposi di inserire anche quella friulana tra le minoranze da studiare e invitare, e mi resi conto – dai sorrisetti ironici dei colleghi del Comitato – di quanto basso fosse lo *status* della questione, agli occhi triestini. E fu in occasione di quella conferenza che ebbi modo di conoscere i leaders del movimento friulanista.

Il quale movimento era nato circa trent’anni prima, con la caduta del fascismo. In

¹ A.M. BOILEAU, R. STRASSOLDI, E. SUSSI, *Temi di sociologia delle relazioni etniche*, Gorizia 1975.

² Provincia di Trieste, *Conferenza Internazionale delle minoranze, 10-14 luglio 1974* 2 voll., (a cura di T. DE MAURO) Trieste 1979.

considerazione del carattere nazionale del presente convegno, mi sembra utile non solo fornire qualche cenno di storia della “questione friulana” fin dai suoi inizi, ma anche premettere qualche riflessione di ordine più generale, sui rapporti tra lingua, identità e autonomia in Friuli³.

2. Riflessioni preliminari

2.1 *Lingua, identità, autonomia, nel Friuli del secondo millennio*

La prima riflessione nasce da una netta presa di distanza dalla mai abbastanza deprecata ideologia [nazionalistica], secondo cui la lingua è il fondamento dell’identità collettiva, e ogni comunità linguistica ha il diritto-dovere di costituirsi in comunità politica indipendente. Anche in Friuli, in questi ultimi decenni, vi sono stati esponenti di questa teoria, e (decenni prima che sorgesse la Lega Lombarda di Bossi) si è rivendicato ai friulani lo *status* di nazione. Senza volermi addentrare nella selva definitoria, concettuale ed ideologica che caratterizza queste problematiche, vorrei solo affermare che, a mio avviso, se è vero che la lingua friulana ha circa mille anni (o milleseicento, se la si vuol riconoscere già nel “sermo rusticus” in cui scriveva prediche Cromazio di Aquileia), mancano ai friulani altri elementi classicamente considerati costitutivi del concetto di nazione. In particolare mancano un *epos* (glorie militari) e un’esperienza significativa di autogoverno; perché tali non possono essere considerate quelle del Patriarcato di Aquileia, né del Parlamento della Patria del Friuli. Al di là di pur comprensibili e forse anche moralmente legittime mitizzazioni, bisogna ammettere che il primo era inserito in un sistema feudale cui è del tutto improprio applicare le categorie dello stato-nazione moderno, e ancor meno quelle del nazionalismo linguistico; il secondo è stato un’esperienza significativa per molti aspetti, ma il suo contenuto di autonomia rispetto alla Dominante era certamente molto modesto. Per trovare qualche momento di maggior autonomia del Friuli dovremmo forse risalire all’epoca longobarda (Berengario, Marchese del Friuli e poi contestatissimo e precario Re d’Italia e addirittura Imperatore del Sacro Romano Impero); ma erano tempi assai oscuri, anche per quanto riguarda le nostre conoscenze, ed è assai arduo attribuire significati sostanziali alle scarse informazioni che ne sono rimaste. E francamente appare assai poco presentabile un “mito di fondazione” della nazione friulana che si radichi solo nella breve, lontanissima e assai poco nota esperienza longobarda⁴.

³ Questi temi sono più ampiamente sviluppati in R. STRASSOLDO, *Lingua, Identità, Autonomia, Ricerche e riflessioni sociologiche sulla questione friulana*, Udine 1996.

⁴ Una concessione alle istanze del Movimento Friuli appare la promozione, da parte della Regione, del convegno sui Longobardi, a Udine nel 1969. Una grande mostra sul medesimo tema sarà organizzata a Cividale e Villa Manin oltre vent’anni più tardi, nel 1990.

Ciò non significa che non si possa invece parlare di identità friulana. Anche se non l'unica, la lingua è certamente una costituente importante dell'identità. Prescindendo dalla "questione ladina", e dall'eventuale continuità e contiguità di rapporti nell'area alpina, dal San Gottardo al Monte Nevoso, con relativa "identità ladina" o "reto-romanza", è chiaro che se una collettività, insediata in un certo territorio, per mille anni parla una propria lingua (o una famiglia di parlate mutuamente comprensibili), deve per forza possedere anche una qualche forma e livello di integrazione (o "inclusione", come è di moda dire adesso) e identità. Si può discutere se sia il possesso di una lingua comune a promuovere i rapporti socio-culturali, o se sia invece la presenza di tali rapporti a promuovere la formazione, persistenza e sviluppo di una lingua comune; o se, come appare più probabile, i due processi si rafforzino a vicenda. Credo vi siano sufficienti prove che da molti secoli i Friulani si considerano diversi, in qualche misura, dai popoli confinanti, e da essi vengono sentiti come diversi. Il problema riguarda, ovviamente, soprattutto le diversità rispetto ai veneti; e credo si possano mostrare numerose prove della diffusione della coscienza di identità/distinzione tra queste due collettività. Che la Serenissima abbia ritenuto opportuno mantenere in vita per quasi quattro secoli un organismo come il Parlamento della Patria del Friuli, organo rappresentativo delle autonomie feudali, ecclesiastiche ed urbane del Friuli, vorrà pur dire qualcosa. Evidentemente doveva esistere qualcosa che collegava tra loro queste famiglie e comunità e le distingueva dalle altre. Quali fossero precisamente i caratteri e la forza dell'identità friulana nei secoli è difficile dire; purtroppo, a quei tempi non esistevano sociologi e sondaggi d'opinione. Ma avanzerei l'ipotesi che accanto alla tradizione storica-politica (la comune appartenenza al Patriarcato) giocasse un ruolo importante anche la percezione geografica. Le caratteristiche geomorfologiche del Friuli, con le sue piccole dimensioni (il "piccolo compendio dell'universo" di Ippolito Nievo), la chiara corona di monti che chiude una pianura ben caratterizzata, sembrano tali da facilitarne la "Überschaubarkeit", l'"apprensione con uno sguardo", e quindi l'identificazione con il suo territorio:

Siede la patria mia tra 'l monte e 'l mare;
quasi teatro ch'abbia fatto l'arte
non la natura ai riguardanti appare,
e 'l Tagliamento l'interseca e parte;
s'apre il bel piano, ove si possa entrare,
tra il meriggio e l'ocaso, e in questa parte
quanto aperto ne lassa e 'l mare e 'l monte
chiude Liquenza con perpetuo fonte

cantava Erasmo di Valvason alla fine del '500, riecheggiando l'anche più fulminante descrizione del Friuli stilata dal Boccaccio nell'incipit della novella V, giornata X: "Frioli, terra, quantunque fredda, ricca di belle montagne, più fiumi e chiare fonta-

ne...". Questa possibilità di abbracciare l'intera regione con uno sguardo ha senza dubbio contribuito alla formazione di un "senso di appartenenza territoriale", un'identificazione con la "piccola patria" in quanto casa, Heimat (il discorso si complica per la parte montana della regione; non a caso la Carnia ha sempre avuto qualche difficoltà a definire i suoi rapporti con il resto del Friuli)⁵.

Quale fosse esattamente il ruolo della comunanza linguistica, in questo senso di identità friulana, è difficile dire. Sappiamo che nei primi secoli di questo millennio alla corte patriarcale e in molte delle principali famiglie si parlava il tedesco, e che proprio questo, secondo la nota tesi di Francescato-Salimbeni⁶, avrebbe separato l'evoluzione linguistica in Friuli da quella delle altre regioni nord-italiane, imprimendo al friulano le sue peculiarità distintive, sostanzialmente "conservatrici" rispetto alla base latina. Sappiamo che a partire dal XIV secolo, le comunicazioni scritte si sono convertite prevalentemente al volgare toscano-veneto. Sappiamo anche che un certo numero di letterati, da quel secolo in poi, si sono divertiti a scrivere poesie (assai meno prose) in lingua friulana⁷. Possiamo anche supporre che pure le élites conoscessero e parlassero il friulano con i loro sottoposti; ma in realtà non sappiamo quale fosse la lingua d'uso quotidiano all'interno delle classi superiori; probabilmente, a giudicare dagli scritti informali privati, una pittoresca mistura di toscano, veneto e friulano. Ma non mi sembra sussistano "evidenze" scientifiche che il senso di identità friulana fosse radicato primariamente nella comunanza di lingua. Personalmente credo che prevalessero le motivazioni legate alle comuni istituzioni politico-amministrative, e alla densità delle interazioni comunitarie e sociali, sia a livello popolare che nobiliare (è da notare che, in questo tessuto d'interazioni, il confine politico tra Friuli Veneto e Friuli Imperiale non poneva alcun ostacolo).

In sostanza credo che l'identità friulana si sia mantenuta in questi mille anni più grazie a fattori geografici e politico-amministrativi che linguistico-culturali.

2.2 *Italianità e friulanità*

Un secondo punto che vorrei enfatizzare è che, fino alla metà del ventesimo secolo, non c'è stata contrapposizione tra l'identità friulana e quella italiana. È ovvio che, per i secoli antecedenti il Risorgimento, si può parlare di identità italiana (italianità) solo a livello culturale, e non politico. Da Dante in poi, il prestigio della cultura italiana, sia in proprio sia in quanto la più diretta erede di quella antico-romana, è tale da rendere impensabile ogni altra identificazione e radice. Nella visione umanistica (da

⁵ Sull'importanza del territorio come elemento dell'identità, cfr. R. STRASSOLDI, N. TESSARIN, *Le radici del localismo. Indagine sociologica sull'appartenenza territoriale in Friuli*, Trento 1992.

⁶ G. FRANCESCATO, F. SALIMBENI, *Storia, lingua e società in Friuli*, Tavagnacco 1977.

⁷ R. PELLEGRINI, *Tra lingua e letteratura. per una storia degli usi scritti del friulano*, Tavagnacco 1986.

questo lato del Limes), Celti, Germani, Longobardi si configurano come antitesi della civiltà; nessuno uomo di cultura si sarebbe sognato, in quei secoli, di rivendicare discendenze da quei barbari. L'appartenenza alla cultura italiana, e quindi latina e romana, è rivendicata anche dai friulani goriziani, appartenenti quindi da sempre – per quasi mille anni, con una sola, brevissima interruzione di un anno – al sistema politico oltremontano, prima tirolese e poi asburgico; senza che ciò scalfisse mai la loro fedeltà all'Impero. Sia di qua che di là dello Judrio, essere e sentirsi friulani significava solo un modo un po' diverso di essere e sentirsi italiani, latini, romani.

Con il nazionalismo ottocentesco questa diversità si è accentuata in una direzione piuttosto peculiare: quella dell'iper-italianità. Il Friuli, lembo estremo della nazione italiana incuneato tra i “barbari” tedeschi e slavi, fu visto come il “baluardo”, l’“antemurale” e la “sentinella” d'Italia, e quindi il sentimento nazionale vi fu intensificato; in parte spontaneamente, e in parte non trascurabile anche ad arte. Il governo italiano, appena annesso il Friuli nel 1866, ebbe subito cura di rafforzarne gli elementi “patriottici”; Udine divenne rapidamente una delle città italiane a più alta densità massonica, e avamposto dell'irredentismo “giuliano”. Il tutto senza alcun danno per l'identità friulana. Un gran numero di istituzioni, associazioni, imprese, giornali, e così via, di sentimenti italianissimi, inalberavano la parola Friuli e derivati nella loro ragione sociale.

Lo stesso si deve dire per il Friuli orientale. Qui, in più, l'uso della parola Friuli e derivati aveva anche l'ulteriore vantaggio di mascherare, almeno formalmente, i sentimenti di patriottismo italiano. Il tanto vituperato regime asburgico era in realtà assai tollerante del sentimento nazionale italiano; solo in casi estremi interveniva con la censura e la polizia. E tuttavia era per molti comodo e prudente esprimere la propria italianità sotto la copertura della friulanità. E anche coloro che professavano piena lealtà alla dinastia asburgica e all'Impero (ed erano la grandissima maggioranza, tra gli abitanti del Friuli Imperiale) non dubitavano che dichiararsi friulani significava perciò dichiararsi appartenenti alla cultura (e nazionalità culturale) italiana. Esplicite affermazioni in questo senso sono abbondantissime, nella pubblicistica goriziana della seconda metà dell'Ottocento e fino al 1918⁸.

Erano ben pochi gli studiosi oltremontani di qualche serietà che mettessero in dubbio questa equazione, e definissero i friulani come una popolazione di etnia o nazionalità diversa da quella italiana; e comunque le loro tesi non avevano alcuna rilevanza pubblico-politica. La “riscoperta” e valorizzazione delle radici non latine (celtiche, gotiche, longobarde, germaniche, slave ecc.) del popolo friulano è essenzialmente una novità del secondo dopoguerra.

Per la sua posizione geografica, di porta d'Italia rispetto ai paesi danubiani, in

⁸ F. TASSIN (a cura di), *La cultura friulana nel goriziano*, Gorizia 1988.

Friuli (o meglio nella sua classe dirigente) si sviluppò quindi, nella seconda metà dell'Ottocento, il fenomeno dell'iper-italianità. Senza aver ben chiaro questo fenomeno è difficile capire alcuni paradossi. Ne ricordo tre.

Il primo è il fatto che fino a tempi molto recenti la valorizzazione della lingua, costumi, tradizioni, letteratura ecc. del Friuli sono state opera dei circoli patriottici e nazionalisti italiani. Le associazioni intitolate a Zorutti pescavano negli stessi ambienti della Lega Nazionale o della Dante Alighieri. La Società Filologica Friulana è stata fondata da un gruppo di studiosi e intellettuali, per lo più goriziani, di tendenza marcatamente "liberal-nazionale"; cioè patriottica, "italianissima", e poi fascista. Tra i fondatori della Filologica mi piace in particolare ricordare Alberto Michelstedter (padre del più famoso Carlo): un israelita goriziano di nome tedesco e di sentimenti italianissimi. La Società Filologica Friulana infatti vedeva la friulanità come italianità di frontiera, erede della romanità aquileiese, e destinata ad "allargare la sua tenda sul confine tedesco e slavo", come recita il suo inno ufficiale.

Secondo paradosso: che il principale quotidiano del Friuli (e quasi monopolista nella Provincia di Udine) si chiami "Messaggero Veneto". Esiste una lunga tradizione secondo cui il principale organo di informazione in Friuli debba essere espressione non locale, ma veneziana o triestina. Il "Messaggero Veneto" nasce nel 1946 dalla convergenza di interessi tra i nazionalisti triestini e friulani, inizialmente come organo di propaganda monarchica in vista del referendum, ma subito impegnatosi anche nella lotta contro il nascente autonomismo friulano. L'aggettivo Veneto sta ad indicare sia l'antica appartenenza del Friuli (provincia di Udine) al Veneto, sia quella più recente alla Venezia Giulia (come aveva stabilito negli anni Venti qualche illustre geografo, anche friulano). Come già il suo predecessore, il "Giornale del Friuli" con Isidoro Furlani, anche il "Messaggero Veneto" è diretto nei primi anni da un ipernazionalista istriano, Carlo Tigoli⁹.

Il terzo paradosso, strettamente legato al precedente, è che la classe dirigente friulana nel secondo dopoguerra è stata, nel suo insieme, molto diffidente di ogni rivendicazione autonomistica friulana, perché la considerava una minaccia all'italianità di questa terra; e questa ostilità persiste ancora, anche se su basi parzialmente diverse. Ma su questo torneremo tra poco.

2.3 *La frontiera nell'identità friulana*

La terza riflessione preliminare riguarda ancora una volta l'influenza della geografia sull'identità friulana, ma su una scala più ampia rispetto a quanto ricordato poc'anzi. Vorrei richiamare l'attenzione l'influsso non del sito (le caratteristiche interne del territorio friulano) ma sulla sua *posizione*, in rapporto alle aree più vaste in cui è col-

⁹ RINALDI, *Il giornalismo politico in Friuli dall'Unità d'Italia alla Resistenza*, Udine 1986.

locato. Il determinismo geografico è da tempo caduto in disgrazia, ma credo che sia sciocco negare ogni valenza ai fattori geografici. Da tempo propongo un modello interpretativo del carattere, dell'identità, della cultura friulana in cui appaiono, tra gli altri, la "nordicità" e la "frontiera"¹⁰. Credo che tutta la storia di questa regione sia segnata dalla sua posizione di interfaccia tra le forze provenienti dalla penisola italiana e quelle provenienti dall'Europa centro-orientale. Il Friuli è esattamente a metà strada tra Roma a sud, e Praga, Vienna e Budapest a nord-est. Nella storia del patriarcato di Aquileia si distingue tra un primo periodo di orientamento imperiale-oltremontano-ghibellino e un secondo di orientamento romano. Tra le ragioni della sua caduta in mani veneziane una delle principali sono stati i contrasti tra i feudatari più simpatizzanti con il mondo oltremontano (rappresentato con particolare forza dal Conte di Gorizia) e quelli simpatizzanti con il mondo veneto; e questi contrasti sono perdurati a lungo, dando vita anche alle sanguinose faide tra gli "strumieri" e i "zamberlani". Per molti secoli i flussi migratori, che hanno caratterizzato il Friuli in ogni epoca, si sono sempre rivolti sia verso Venezia e poi Trieste che, in misura molto più massiccia, verso i paesi danubiani e germanici. Nel 1915, allo scoppio della guerra, oltre 83.000 lavoratori friulani dovettero rientrare: su una popolazione di 600.000 persone, ciò significa che in media in ogni famiglia friulana c'era qualcuno che aveva trovato lavoro nei paesi austro-tedeschi¹¹. È naturale che un'esperienza migratoria di così lunga durata e di così enormi dimensioni abbia comportato qualche osmosi culturale, e che il carattere friulano ne abbia risentito. E si possono anche ricordare i minori rivoli di immigrazione tedesca in Friuli, per un migliaio d'anni; e l'episodio circoscritto, ma massiccio, della colonizzazione slavofona, all'inizio del secondo millennio, da parte di popolazioni sloveno-carinziane in tutta la fascia centrale della regione, dopo le devastazioni ungheresche; e il flusso continuo di sloveni che scendono dalle alture orientali e si assimilano con i friulani della pianura. Sembra difficile quindi negare qualche grado di diversità etnico-culturale della popolazione friulana rispetto a quella veneta; diversità peraltro riconosciuta da una lunghissima tradizione. Ad esempio, quando Udine divenne la "Capitale della Grande Guerra", i militari italiani rimasero sconcertati dalla "mancanza di sbandieramenti e tripudio di fanfare", dal riserbo o perfino freddezza dei locali; e serpeggiava l'idea che i friulani avessero preso un po' troppo del tedesco e dello slavo, e che non fossero del tutto affidabili. Per contro, il sindaco Pecile si lamentava che il comando italiano valutasse Udine "come città di conquista, non città di patrioti". E il deputato

¹⁰ R. STRASSOLDI, B. CATARINUSSI (a cura di), *Friuli: la prova del terremoto*, Milano 1978, pp. 82-87; ID., *L'identità friulana alle soglie del terzo millennio*, in «Atti dell'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti» 90 (1997), pp. 21-44.

¹¹ G. DEL BIANCO, *La guerra e il Friuli*, vol. 1, Udine 1937, p. 321.

Girardini evidenziava che “la facilità, la gaiezza, la loquacità venete cedono, nel friulano, il posto allo spirito riflessivo, alla fermezza della volontà, alla sobrietà della manifestazione”¹². Infine, nelle lettere dei profughi friulani internati a Firenze e altrove dopo Caporetto si legge qua e là il dolore di essere trattati con diffidenza: “ci si sentiva dir dietro tedeschi [...] Se avessero avuto coraggio di dirmi tedesca le consegnavo un pugno italiano”¹³.

Sono casi, episodi, impressioni. Non esiste evidenza scientifica, che io sappia, sul grado di influenza che il contatto millenario con le confinanti popolazioni germaniche e slave ha esercitato sul carattere, la personalità, la cultura e l'identità del popolo friulano. Ma appare ben difficile negarla. E la stessa energia con cui la classe dirigente di tradizione risorgimentale ha a lungo insistito sul carattere “italianissimo” di queste terre, e demonizzato i “barbari” d'oltreconfine, appare chiaramente un tentativo di esorcizzare una realtà sentita come vergognosa e minacciosa, rispetto all'ideologia nazionale.

3. Lingua, identità e autonomia in Friuli nella seconda metà del Novecento

Nelle pagine che seguono cercherò di fissare i principali momenti della storia dell'autonomismo friulano e del ruolo che la questione linguistica vi ha svolto nel secondo dopoguerra.

3.1 1945-1948: l'autonomismo antifascista

La coscienza dell'identità friulana si era manifestata, a livello politico-amministrativo tra il periodo napoleonico e il 1918, essenzialmente nella costituzione e mantenimento della provincia di Udine, come parte del Lombardo-Veneto. Dopo il 1866, i rapporti tra Veneto e Friuli rimasero indefiniti, non esistendo, nell'ordinamento del regno d'Italia, circoscrizioni intermedie tra la provincia e lo Stato. Dopo il 1918 si pone il problema dei rapporti tra il Friuli udinese, il Friuli goriziano e la “Venezia Giulia”; problema lasciato irrisolto dalla famosa proposta di Graziadio Isaia Ascoli, del 1873, sulle Tre Venezie: Euganea, Trentina e Giulia. Qualche geografo friulano suggerì di considerare il Friuli parte non della Venezia Euganea (cioè il Veneto), ma di quella Giulia; altri gli attribuirono una posizione a parte. Ma la questione rimane irrisolta a livello “scientifico”. Più pragmaticamente, nel 1923 i fascisti friulani provarono a inglobare, a scopi squisitamente nazionalisti, l'intero territorio goriziano (compresa la sua largamente maggioritaria parte slovena e “giuliana”) in una

¹² A. DE CILLIA, *I friulani e la grande guerra*, Padova 2001, pp. 60-61.

¹³ *Ibid.*, p. 238.

mostruosamente allargata "Provincia del Friuli"; ma nel 1927 dovettero rinunciarvi, lasciando a Gorizia uno strascico di risentimenti ancora vivi.

Nel 1943 i nazisti staccarono il Friuli dalla compagine della Repubblica Sociale Italiana e lo aggregarono (con Trieste, metà della Slovenia, Istria e la Dalmazia) in un organismo chiamato Zona d'Operazioni Litorale Adriatico, in parte di natura meramente militare, ma che da un lato si riallacciava al Litorale di tradizione austriaca, e dall'altro poteva prefigurare un nuovo assetto geopolitico di questa parte d'Europa, in cui il Friuli fosse definitivamente tolto all'Italia. Dal canto loro i "titini" rivendicavano l'annessione del Friuli, fino al Tagliamento, alla nuova Jugoslavia comunista. Tra questo martello slavo-comunista e l'incudine nazi-fascista lottavano i partigiani "bianchi" ("osovani") per mantenere il Friuli alla futura Italia democratica.

Questo il drammatico sfondo da cui emerge, finita la guerra, l'idea di un Friuli regione ad autonomia speciale; come la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, che tale riconoscimento stavano ottenendo in quegli anni, ben prima che l'assetto regionalistico fosse esteso dalla Costituzione a tutta la Repubblica. Il regionalismo (come il federalismo, suo omologo) era parte importante delle dottrine antifasciste e liberaldemocratiche, e poggiava tanto su considerazioni politiche (decentramento dei poteri dello stato, maggior partecipazione democratica) che socio-economiche (regioni come strumento di programmazione e sviluppo). In Friuli i protagonisti di questo primo momento dell'autonomismo sono di matrice assai diversa: un prete studioso di storia e lingua friulana, come don Giuseppe Marchetti; un insegnante e poeta comunista, Pierpaolo Pasolini; un dentista anarchico e mangiapreti, Felix Marchi; un giovane letterato cattolico moderato Gianfranco d'Aronco; un commercialista liberale, Etefredo Pascolo; e un avvocato, già leader del Partito Popolare e ora della Democrazia Cristiana, Tiziano Tessitori; e pochi altri. Essi ereditano dall'ambiente della Società Filologica Friulana l'idea dell'identità storico-culturale e linguistica friulana, ma ne contestano la tradizione nazionalistico-italiana; Marchetti, in particolare, comincia a rivalutare i sostrati celti e germanici. Gran parte del ceto politico locale, di tutti gli schieramenti, è assai freddo verso l'idea regionalista, e nettamente contrario alla "specialità", vista come una minaccia alla "normale" appartenenza del Friuli all'Italia. Tuttavia il prestigio e l'abilità di Tessitori in seno all'Assemblea Costituente sono tali che egli riesce (fortunatamente) nell'intento; ma al prezzo di unire il destino del Friuli a quello, ancora incerto, di Trieste. Nella Costituzione del 1948 è così iscritta la regione autonoma a statuto speciale: non Friuli, ma Friuli-Venezia Giulia. Contro i fautori dell'autonomismo friulano *tout court* fu scatenata una dura campagna, che in pochi anni (1948-1953) portò alla dispersione del gruppo, favorito anche dalla notevole diversità di orientamento e carattere dei suoi leaders¹⁴.

¹⁴ G. D'ARONCO, *Friuli Regione mai nata. Vent'anni di lotte per l'autonomia, 1945-1964*, 3 voll., Udine 1983.

3.2 1965-1971: il primo Movimento Friuli

La generale avversione dei principali partiti, sia di governo che di opposizione, all'autonomismo in generale e a quello friulano in particolare, unita alla prolungata (fino al 1954) separazione di Trieste dall'Italia, fecero sì che ben 15 (1948-1963) intercorressero dalla promulgazione all'attuazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

In questi anni il movimento autonomista friulano visse in latenza, animato solo da alcuni fogli a limitatissima diffusione, e senza alcuna rappresentanza politica. Rinacque solo alla metà degli anni Sessanta, per il concorso di diverse cause. La prima fu la stessa istituzione della Regione, che fu preceduta da qualche discussione sull'ubicazione della sua sede centrale; qualcuno suggerì l'opportunità che la sua capitale fosse non Trieste, ma una sede più baricentrica, come Aquileia, che anche simbolicamente poteva dare un contentino ai friulani. Non se ne fece nulla. La seconda, del 1965, fu l'iniziativa sorta nell'ambiente medico e ospedaliero udinese, di chiedere l'apertura di una Facoltà di Medicina a Udine; a questa iniziativa Trieste rispose facendosela concedere da Fanfani con procedure fulminee e del tutto irrituali. Allo "scippo" triestino Udine rispose con rabbia inusitata, e si avviò una breve stagione di mobilitazione della piazza studentesca e dell'ambiente medico a rivendicare, non solo la Facoltà di Medicina, ma un'intera Università del Friuli¹⁵. La classe dirigente friulana rimase a lunga molto fredda in proposito, per timore di offendere i triestini, di sprecare fondi pubblici, e delle perturbazioni che l'afflusso di studenti poteva arrecare alla tranquillità di Udine. La terza fu la pubblicazione dei primi documenti di programmazione economico-sociale e territoriale della Regione, che sembravano privilegiare la Venezia Giulia e mantenere al Friuli un ruolo subalterno, di area a vocazione agricola e di riserva di manodopera a favore delle industrie della Venezia Giulia; e soprattutto indignava la conferma del suo destino emigratorio. A queste prospettive rispose nel 1967, con sorprendente durezza, un documento sottoscritto da 519 sacerdoti friulani. In questo scenario appare un nuovo gruppo di leaders, giovani, arrabbiati, e capaci: Gianfranco Ellero e Gino di Caporiacco, distinti nelle lotte per l'università; Corrado Cecotto, prestigioso neurochirurgo ed esponente della "protesta medico-ospedaliera"; don Francesco Placereani, carismatico e pittoresco esponente della "fronda clericale". Ad essi si aggiunse ben presto Fausto Schiavi, un ingegnere colto e dotato di grandi capacità organizzative, che assunse la Presidenza del neonato Movimento Friuli. Alle elezioni del 1968, l'MF ebbe un clamoroso successo nella circoscrizione di Udine, raccogliendo il 12% dei voti e mandando al Consiglio Regionale tre rappresentanti (Schiavi, Di Caporiacco e Cecotto).

¹⁵ G. ELLERO, R. CARROZZO, *L'università friulana*, Udine 1967; G. ELLERO, *L'Università del popolo Friulano*, Udine 1974; C. ROSSETTI, *L'università di Udine. Eventi e personaggi della nascita di un ateneo*, Padova 1994.

Per quattro anni essi svilupparono una gran mole di lavoro, soprattutto in merito alle rivendicazioni socio-economiche. I temi forti della loro battaglia erano la riduzione delle “servitù militari”, la lotta all’emigrazione, lo sviluppo economico-industriale, le infrastrutture (l’Autostrada per l’Austria), l’Università Friulana come strumento di sviluppo socio-economico e culturale.

Da un punto di vista ideologico, il primo Movimento Friuli è molto pragmatico, dovendo tenere insieme un’anima cattolico-tradizionalista e un’ala laico-socialista; in ambedue i casi, moderata. In secondo luogo, le rivendicazioni friulaniste sono inquadrare, in modo culturalmente più sicuro, nel panorama del federalismo e, del regionalismo etnico europeo: tra i testi fondamentali ci si rifaceva a Guy Heraud, *Popoli e lingue d’Europa*. In terzo luogo si attribuiva maggior valore che in passato alle radici non-latine del Friuli (celtiche, ‘retiche’, longobarde, slave ecc.), e si riconosceva al Friuli un fondamento multiculturale; luogo non di scontro, ma d’incontro tra le tre principali stirpi europee, la latina, la germanica e la slava.

In quarto luogo, è da sottolineare che nel programma del MF il problema della lingua aveva una posizione del tutto secondaria. I citati leaders erano assolutamente italofofoni, sia in famiglia che in politica. La lingua ufficiale del Movimento Friuli, sia nelle comunicazioni orali che in quelle scritte (compreso il suo settimanale), era l’italiano.

3.3 Il secondo Movimento Friuli (1972-1976)

Nel 1971 moriva prematuramente Fausto Schiavi, e con lui venne meno il centro di controllo ed equilibrio delle diverse anime del movimento. Ciò facilitò l’avvento alla leadership di una coorte di giovani, di ispirazione più o meno neo-marxista (o addirittura marxista-leninista), come era tipico nella temperie sessantottina, e la conseguente fuoruscita dei leaders precedenti. Per alcuni anni il Movimento Friuli, pur mantenendo buona parte della sua base elettorale, fu menomato nella sua azione politica dalle lotte intestine. Le due caratteristiche politico-culturali più notevoli di questi anni furono, 1) la riformulazione delle analisi e dei programmi del movimento nel lessico “di classe” più o meno marxista (“colonialismo interno”, sfruttamento delle periferie proletarie da parte del centro borghese, Stato al servizio dei padroni, antimilitarismo e antiamericanismo, ecc.); come dal resto stava avvenendo un po’ nei movimenti etnico-regionali di tutta Europa; 2) la virata nazionalistica, con la correlata nuova centralità della questione linguistica e la radicalizzazione delle rivendicazioni autonomistiche verso il separatismo: in quanto parlanti una lingua diversa dalle altre, i friulani costituiscono una nazione, e quindi hanno il diritto-dovere di costituirsi in Stato.

Nel frattempo i partiti “italiani” o “romani” (come si diceva allora) stavano provvedendo a svuotare le principali rivendicazioni dei friulanisti. L’emigrazione era già cessata nel 1970, l’industrializzazione del Friuli stava procedendo vivacemente, l’autostrada si stava costruendo, e le servitù militari venivano massicciamente ridotte e/o compensate. A Udine erano state istituite sedi staccate dell’Università di Trieste.

3.4 Gli anni del terremoto e della ricostruzione (1976-1986)

In questa situazione piombò l'evento traumatico del terremoto, i cui cinque effetti principali, riguardo il nostro tema, furono:

1) una improvvisa presa di coscienza dell'identità friulana, il rafforzarsi (nei primi mesi) del senso di comunità, l'orgoglio dell'essere friulani, un rinnovato interesse per la propria storia, cultura e lingua; molti intellettuali cominciano da qui a convertirsi alla lingua e cultura friulana;

2) la svolta nettamente friulanistica della Chiesa Udinese, grazie soprattutto al nuovo vescovo, il padovano Alfredo Battisti, e al nuovo direttore del vivace settimanale diocesano, don Duilio Corgnali;

3) l'istituzione a furor di popolo (sulla base di una petizione di 125.000 firme) dell'Università di Udine (e non del Friuli, come tutti chiedevano; l'opposizione dei triestini fu irremovibile), cui, primo caso in Italia, fu assegnato il compito di "contribuire al progresso civile, sociale ed alla rinascita economica del Friuli, e di divenire organico strumento di sviluppo e rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli" (art. 26 della legge istitutiva)¹⁶;

4) la nascita, nella situazione di effervescenza del post-terremoto, di un certo numero di gruppuscoli friulanisti al di fuori del Movimento Friuli, variamente caratterizzati: maoisti, anarchico-libertari, ambientalisti, localisti, cattolici. Tra questi ultimi, di particolare rilievo quello di *Glesie Local*, rifformatosi attorno alla figura di don Francesco Placereani e del suo principale discepolo, don Pierantonio Bellina (Pre Toni Beline). Nel Friuli Orientale ebbe un ruolo importante anche il movimento *Civiltà Mitteleuropea*;

5) il riconoscimento da parte della classe politica regionale della rilevanza politico-amministrativa della questione della lingua friulana. Nel 1977 fu costituita, per iniziativa dell'assessore regionale alla cultura e presidente della Società Filologica Friulana Alfeo Mizzau, una "Commissione Regionale per lo studio delle parlate minori": lo sloveno, il tedesco, il veneto e, *dulcis in fundo*, anche il friulano. L'anno successivo un deputato del Partito Socialdemocratico, Martino Scovacricchi, depositava in Parlamento la prima proposta di legge nazionale per la tutela della minoranza linguistica friulana. Molte altre seguiranno, da parte di altre forze politiche, negli anni successivi. A sinistra, il principale fautore del friulanismo era l'on. Mario Lizzero.

In questo modo, quasi tutte le rivendicazioni friulaniste erano state fatte proprie, in qualche misura (e certamente con diversissimo grado di convinzione e di efficacia), dai partiti nazionali. Rimaneva la questione dell'Unità Regionale, ovvero del "divorzio tra il Friuli e Trieste"¹⁷. Su questo si impegnarono il MF e qualche altro

¹⁶ T. PETRACCO, *La lotta per l'Università Friulana*, Udine, 1998; Università degli studi di Udine, *L'università del Friuli. Vent'anni*, Udine 1999.

¹⁷ F. SCHIAVI, *Trieste e il Friuli verso il divorzio*, Udine 1970.

gruppuscolo, ma senza successo. Da un lato, questo obiettivo, toccando temi apparentemente astratti di architettura istituzionale, sembrava attirare un minor interesse popolare; dall'altro, si scontrava con l'opposizione compatta dell'intero establishment politico-amministrativo, e anche economico. In anni in cui in Friuli stavano affluendo dal governo centrale enormi risorse per la ricostruzione, evidentemente non si poteva non tenere nel massimo conto la volontà romana di conservazione dell'assetto politico-amministrativo vigente.

Privato dei motivi di protesta più concreti, incapace di aprirsi ai nuovi fermenti (ad esempio i movimenti ambientalisti, vivaci anche in Friuli negli anni '80), abbandonato da componenti importanti della sua originaria base sociale (quella moderata e quella cattolica), il Movimento Friuli scomparve dalla scena politica attiva verso il 1986. Alcuni tentativi, negli anni seguenti, di ricomposizione di un partito-movimento autonomista unitario non ebbero successo¹⁸.

3.5 *Gli anni della diaspora: 1986-1994*

Negli ultimi 15 anni la galassia friulanista si caratterizza per un'ampia varietà di basi sociali e di orientamenti ideologico-culturali: vi sono friulanisti di destra (pochi), di centro e di sinistra; cattolici e mangiapreti; anarchici e forcaioli; globalisti e localisti; ambientalisti e produttivisti; di partito e movimentisti. Alcuni di essi si presentano, a volte, alle elezioni; in aggregato, non raggiungono di solito il 10%, e la loro capacità di azione politica diretta è ormai molto modesta.

Da un punto di vista ideologico-culturale, forse la novità più interessante degli ultimi 15 anni è la scomparsa di ogni traccia di chiusure etnocentriche e la sempre maggior enfasi sul plurilinguismo e pluriculturalismo interno del Friuli (le minoranze slovene, tedesche e venete) e sulla sua apertura all'Europa e al mondo. L'ideologia della "Nazione Friuli" è praticamente scomparsa (sopravvive, curiosamente e formalmente, solo nel lessico della Lega). Sono invece divenute correnti, nel mondo friulanista, le teorie del nesso tra il locale e il globale (glocalismo); la presenza di minoranze interne, comprese quelle di nuovi immigrati "extracomunitari", è considerata una ricchezza; l'identità del Friuli è sempre più riconosciuta nella sua posizione di frontiera e nella sua sintesi di elementi latini, tedeschi e slavi, nell'essere un "piccolo compendio d'Europa", per parafrasare il Nievo.

Queste teorie sono divenute patrimonio ormai molto diffuso nella classe dirigente friulana; quasi ormai una cultura civica comune (salvo, forse, che negli ambienti conservatori più ottusi). L'autonomismo friulano non è visto più, generalmente, come una minaccia all'unità nazionale italiana. Ciò ha permesso l'intreccio di rapporti e alleanze tra i gruppi autonomisti e i partiti "nazionali" e la realizzazione, senza serie reazioni, di obiettivi che trent'anni or sono sembravano impensabili.

¹⁸ G. ELLERO, *Storia dei Friulani*, Udine 1987, p. 257; R. STRASSOLDI, *Lingua, identità, autonomia*, op. cit., pp. 164-182.

Negli ultimi 15 anni il ruolo di prima linea nella rivendicazione degli obbiettivi friulanisti fu assunto, da un lato, dal maggior partito di opposizione, il PCI (soprattutto per merito dell'onorevole Arnaldo Baracetti), e dall'altro dagli ambienti cattolici facenti capo al direttore del settimanale diocesano, don Duilio Corgnali. La DC e i suoi alleati di centro rimanevano piuttosto freddi, e fieramente avversa la destra nazionalista. Con l'avvento, nel 1986, della "galassia verde", parte degli autonomisti confluì in un movimento friulanista-ambientalista, con un discreto successo elettorale.

3.6 *La Lega Nord-Friuli, 1994-2002*

I rapporti tra il movimento autonomista friulano e la Lega di Umberto Bossi sono complessi. Da un lato, si può affermare che il Movimento Friuli fu tra i modelli ispiratori di Bossi, che qui venne ad informarsi, agli inizi della sua carriera. Dall'altro, è da sottolineare che lo straordinario successo della Lega, tra la fine degli anni '80 e la metà degli anni Novanta, si fonda su cause e condizioni molto diverse da quelle dell'autonomismo friulano, come molto diverse sono le basi culturali e ideologiche e i modelli organizzativi e operativi. In particolare, come è noto, Bossi rigettò ben presto ogni rivendicazionismo etnico-linguistico, e impose il mito identitario della Padania al posto di quelli regionali tradizionali. Tuttavia vi sono anche delle affinità, che permisero a un certo numero di fuoriusciti dal Movimento Friuli di confluire, nei primi anni Novanta, nella Lega di Bossi. I risultati elettorali della Lega in Friuli si allinearono con quelli di tutto il Nord (e in particolare della fascia alpina e pedemontana) raggiungendo all'apice della parabola, il 25-27%. Nel 1994 la Lega Nord-Friuli divenne il primo partito del Friuli-Venezia Giulia, conquistando il governo regionale (presidenze Fontanini, Guerra, Cecotti). Tuttavia numerosi gruppuscoli autonomisti friulani rimasero e rimangono fuori dalla Lega, ostili al suo centralismo milanese e alla scarsa attenzione ai temi dell'autonomia del Friuli da Trieste. Ma non è detto che il rapido declino della Lega in questi ultimi anni torni a vantaggio dei gruppi autonomisti friulani.

4. Conclusioni

Negli anni novanta sono venuti a maturazione, grazie a fortunate circostanze storiche, frutti lungamente coltivati dai movimenti friulanisti. Nel mondo cattolico si è ottenuto il nulla osta vaticano per la traduzione e stampa della Bibbia (e poi del Lezionario) in lingua friulana; evento di enorme portata simbolica, che per la prima volta nella storia sancisce il friulano come lingua liturgica¹⁹. In Regione il governo

¹⁹ L'autorizzazione della CEI era stata già concessa nel 1984 a una edizione, in otto volumi riccamente illustrati, pubblicata dall'editore Ribis. Nel 1997 ne esce un'edizione in volume unico, stampato dalle Grafiche Dehoniane di Bologna. Il lezionario (o Messale) è stato pubblicato nel 1999.

leghista-friulanista di Sergio Cecotti ha promulgato nel 1996 la legge per la “tutela della lingua e della cultura friulane” che istituisce un apposito organismo, l'OLF (Osservatorio sulla lingua e cultura friulane), sui cui obiettivi ed effetti vi informa il suo Presidente, Giovanni Frau. Nell'Università di Udine, superando lunghe resistenze interne, nel 1995 il rettore Marzio Strassoldo istituisce il Centro Interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la lingua del Friuli (CIRF), quale strumento di attuazione del citato articolo 26. Finalmente nel dicembre 1999, dopo una vicenda travagliatissima, trascinatasi per oltre vent'anni, il Parlamento nazionale approva – con la spinta decisiva dei rappresentanti friulani, parlamentari e non – la legge nazionale sulla tutela delle minoranze linguistiche.

Difficile scegliere quali conclusioni trarre da tutto ciò, data la molteplicità delle implicazioni. Una può concernere le prospettive per il prossimo futuro. Tutti noi sappiamo che i successi ottenuti sul piano giuridico devono confrontarsi con forze socio-economiche e tecnologiche avverse di enorme portata, che continuano a rendere precaria la sopravvivenza della lingua e dell'identità del Friuli, come quella di migliaia di altre lingue “meno diffuse”. Stiamo lavorando con secchielli contro la marea montante dell'omologazione. Ma “boia chi molla”.

Una seconda conclusione riguarda l'autonomia del Friuli. Ci riconoscono l'identità, ci hanno concesso la tutela della lingua, ma l'autonomia – che per il Friuli significa la revisione dei rapporti con Trieste e col fantasma della Venezia Giulia – rimane un tabù. Questa è l'ultima frontiera del friulanismo. Da una quindicina d'anni si sono fatti molti sforzi in questa direzione²⁰, senza risultato; tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale, Lega compresa, sono rigidamente “unitarie”, e così tutte le “forze sociali” istituzionali (sindacati, enti e associazioni, ecc.). In quarant'anni di vita, la Regione ha avviluppato tutti in una rete di convenienze e abitudini per cui pare impensabile un diverso rapporto tra Friuli e Trieste. Da recenti indagini appare che nelle “mappe mentali” della generazione più giovane il Friuli è quasi scomparso; esiste solo un unitaria, indistinto Friuliveneziagiulia. Abbiamo l'impressione che i friulani otterranno l'autonomia da Trieste solo di risulta; solo se e quando Trieste riterrà più conveniente, per sè, rendersi autonoma dal Friuli (ipotesi dell'Area Metropolitana).

²⁰ Tra queste iniziative si possono ricordare quelle del “Forum di Aquileia”, nel 1994-96, mirata a proporre un nuovo statuto per la regione “Friuli e Trieste”; quelle del “Progetto Friuli”, del 1997-8, in cui si è tentato di organizzare una coalizione elettorale a questo fine; e infine l'iniziativa per “L'assemblea delle province del Friuli” del 1999-2000, che a questo stesso scopo ha organizzato una raccolta di ca. 50.000 firme.

IL RUOLO DELL'“OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANE” QUALE ELEMENTO DI RACCORDO FRA GLI ENTI LOCALI E LA COMUNITÀ SCIENTIFICA

GIOVANNI FRAU

Ho il piacere di porgere ai convenuti il cordiale saluto da parte dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, tradizionalmente siglato e noto agli addetti ai lavori come OLF. Esso rappresenta “lo strumento della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per il perseguimento degli obiettivi” previsti dalla legge regionale n. 15 del 22 marzo 1966, legge portante il titolo di *Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie*: si tratta della prima legge organica in materia ad essere stata promulgata nel nostro Paese, seguita un anno e mezzo dopo – come si sa – da analogo provvedimento della Regione Sardegna e finalmente, con estensione alle altre minoranze linguistiche d'Italia, dalla legge nazionale 482 del dicembre 1999.

Nella sostanza l'OLF è costituito da un Comitato Scientifico di nove membri, compreso il Presidente, ai quali – oltre che indirettamente la programmazione ed il coordinamento “di tutte le iniziative di competenza regionale per la tutela della lingua friulana” (art. 15, comma 2) – è affidato il compito di porre “le basi scientifiche per la definizione della politica linguistica dell'Osservatorio sulla base delle direttive dell'assessore competente e tenendo conto delle proposte ed istanze che vengono dal mondo culturale” (art. 21, comma 4, lettera a). Si tratta pertanto non di una istituzione erogatrice di servizi (l'OLF infatti non dispone di una sua struttura operativa), ma di un organismo con compiti di funzioni, funzioni che esso espleta essenzialmente servendosi di convenzioni dirette o indirette (nel secondo caso col tramite della Direzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

Prima di relazionare, sia pure ricorrendo a linee essenziali, sul tema assegnatomi per questo intervento, cioè sui rapporti fra OLF, enti locali e comunità scientifica, mi sia consentito di premettere alcune considerazioni di ordine generale, senza le quali tutta l'attività esercitata dall'OLF in questi anni potrebbe essere fraintesa o non capita del tutto.

Quando fu promulgata la citata legge regionale 15/1996 e ancor di più dopo la approvazione della legge statale 482/1998, si assistette essenzialmente a tre tipi di risposte, riscontrabili fra i cittadini direttamente o indirettamente interessati dai prov-

vedimenti. Oltre ad un diffuso atteggiamento di indifferenza (tale penso a livello nazionale, più che nostro regionale), si registrarono numerose reazioni favorevoli (sia pure con le riserve di quanti ritengono i provvedimenti adottati riduttivi rispetto alle aspettative: per esempio per l'assenza della da loro auspicata obbligatorietà dell'insegnamento scolastico delle lingue minoritarie), ma anche perplessità o posizioni critiche (se non addirittura contrarie) da parte di autorevoli personalità degli ambienti culturali locali e nazionali (si pensi, ad esempio, alla iniziale contrarietà espressa soprattutto attraverso gli organi di stampa anche nei confronti dell'OLF, contrarietà oggi in gran parte rientrata, perché originata da fraintendimenti o da mancanza di precisa informazione). Bisogna del resto riconoscere che le perplessità poggiano su una serie di osservazioni e di quesiti di difficile risposta, osservazioni la cui consistenza appare oltretutto, ad un primo approccio, in genere plausibile. Ma esse derivano in alcuni casi da interpretazioni originate da equivoci. Bisogna inoltre riscontrare che le varie voci, anche le più critiche, in genere concordano sull'urgenza della salvaguardia delle lingue minoritarie, vedendo in esse fondamentali valori di un patrimonio, che collettività e individui hanno il dovere ed il diritto di preservare.

L'obiezione fondamentale, del resto condivisibile, riguarda l'incerto risultato finale, che potranno ottenere i provvedimenti legislativi di tutela adottati, provvedimenti che sembrano non avere tenuto in sufficiente considerazione la complessità del fenomeno 'lingua', condizionato nella sua vita e nel suo mutamento da una serie di tratti extralinguistici, i quali investono la quotidianità di tutti gli aspetti della vita del parlante: economia, finanza, territorio, poteri politici, mutamenti sociali, l'affermarsi di nuove professioni e mestieri a scapito di altri abbandonati, l'avanzata a livello mondiale di lingue egemoni, e così via¹.

Altra obiezione 'forte' di fronte ai provvedimenti di una tutela riservata non ad una unica 'lingua' già codificata, ma a 'gruppi linguistici' formati da più varietà, riguarda la questione della scelta di un modello e della eventuale proposta di una sua standardizzazione e normalizzazione nella vita sociale in vista anche della sua introduzione nella scuola, per non aggiungere le problematiche connesse con la grafia. E ancora, qualcuno vede nella tutela delle lingue minoritarie addirittura una minaccia nei confronti della lingua nazionale, quando è vero piuttosto che una sicura concorrente andrebbe ricercata altrove (leggi lingua 'inglese'). Infine permangono, a livello nazionale, le obiezioni sui criteri adottati nella individuazione del numero delle lingue tutelate, con scelte opinabili che avrebbero trascurato altri idiomi (dialetti in genere, idiomi gallo-italici dell'Italia meridionale, ecc), tutti degni di attenzione, allo stesso modo di quelli specificamente contemplati dalla legge 482.

¹ Per un panorama d'insieme su questi aspetti si rinvia a R. GUSMANI, *A proposito della legislazione per la tutela delle lingue locali*, in *Studi in ricordo di Guido Barbina*, 2 voll., I. *Terre e uomini: geografie incrociate*, a cura di A. BIANCHETTI, M. PASCOLINI, Udine 2001, pp. 327-336.

Le risposte a tali critiche si trovano già, in qualche modo, nella *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, aperta alla firma dei vari governi il 5 novembre 1992 dal Consiglio d'Europa, comprendente all'epoca diciannove Paesi del Continente, ed entrata in vigore, dopo le prime cinque ratifiche, l'1 marzo 1998 (la firma dell'Italia è stata finalmente apposta il 27 giugno 2000): dunque, diciannove Paesi, non qualche singolo Stato o qualche singola Regione più sensibili.

Sia le leggi della Regione Friuli Venezia-Giulia (in maniera esplicita, si veda l'art. 4 della legge 15/1996: *Adesione ai principi della Carta europea*) e della Sardegna, che la legge nazionale 482 del 1998 riflettono, in ultima istanza, i principi ispiratori e le indicazioni provenienti dalla *Carta europea*. Il suo testo è stato pubblicato di recente integralmente per la prima volta su una rivista scientifica italiana con un ampio commento a cura di Giovanni Mangion². Fondamentale è il concetto di 'lingua', che dalla *Carta* emerge, "essenzialmente incentrato sulla funzione culturale della lingua. Per questo, [esso] non viene definito in modo soggettivo, al fine di consacrare un diritto individuale, quello di parlare la "propria lingua", dato che la definizione di tale lingua non spetta ad ogni individuo. La *Carta* perciò non si prefigge l'obiettivo di stabilire i diritti dei gruppi minoritari etnico-culturali, bensì di promuovere le lingue regionali o minoritarie in quanto tali"³.

Ciò va detto per rispondere a quanti paventano nella tutela delle lingue minoritarie rischi di fughe in avanti di natura politica, se non minacce nei confronti delle lingue nazionali ufficiali. Le une e le altre (lingue nazionali e minoritarie e, si aggiunga, l'inglese) non devono porsi in concorrenza, ma convivere a reciproco beneficio. La *Carta* più volte afferma infatti i "principi dell'interculturalità e del plurilinguismo"⁴, ai quali dovrà ispirarsi soprattutto l'insegnamento scolastico, con scelte didattiche attente più che mai alle problematiche del plurilinguismo.

La stessa *Carta* indica e suggerisce le principali misure atte a promuovere l'uso delle lingue minoritarie, misure che tanto la legge nazionale 482/1998, che i precedenti provvedimenti regionali hanno recepito e contemplato nei vari ambiti di intervento: istruzione, pubblica amministrazione, tribunali, servizi pubblici, mass-media, vita economica e sociale, attività e strutture culturali. C'è da osservare inoltre che la stessa assenza di riferimento nelle citate leggi italiane alla tutela, pur meritevole, dei dialetti nazionali o di altre lingue riflette la impostazione della *Carta europea*, la quale non li contempla⁵.

² G. MANGION, *La carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, «Rivista italiana di dialettologia. Lingue dialetti società» 24 (2000), pp. 167-218.

³ G. MANGION, *La carta europea* cit., p. 190.

⁴ G. MANGION, *La carta europea* cit., p. 193.

⁵ "... ma è ovvio che la politica linguistica del Consiglio d'Europa è tutta a favore della tutela dei dialetti e dell'uso delle lingue degli immigrati nei Paesi ospitanti"; a tale riguardo il Congresso per i Poteri Locali e Regionali d'Europa (CPLRE) nella dichiarazione finale della conferenza

All'interno di queste linee generali e nello specifico di quanto previsto dalla legge regionale 15/1996 ha operato l'OLF nei cinque anni dalla sua istituzione, non certo ignorando le obiezioni sopra richiamate, al contrario ben conscio (sarebbe stato irresponsabile un diverso comportamento) di quanto difficile sia governare il complicatissimo universo 'lingua'. Sarebbe invece piuttosto auspicabile che gli atteggiamenti critici, volti a sottolineare ciò che si reputa mal fatto, si accompagnassero a proposte costruttive: purtroppo ciò non si è quasi mai realizzato nella nostra esperienza recente.

Per la sua azione l'OLF ha individuato tre fondamentali ambiti strategici di intervento, all'interno dei quali ha compiuto alcune scelte, ritenute al momento le più idonee fra le tante possibili. Si tratta dei seguenti settori: 1. standardizzazione e normalizzazione, 2. insegnamento scolastico, 3. promozione dello status linguistico del friulano.

Per quanto concerne la standardizzazione e la normalizzazione della lingua, il Comitato scientifico dell'OLF fin dai suoi primi incontri ha riconosciuto che si tratta di un processo fondamentale per il futuro del friulano, da attuarsi gradualmente attraverso la fissazione di un modello, all'inizio da proporre solo quale lingua scritta per gli atti e strumenti, che rivestano carattere di ufficialità. Ciò significa il contemporaneo riconoscimento del rispetto per le varietà locali non solo naturalmente nel loro uso orale, ma anche nelle espressioni scritte (comprese quelle per l'avvio dell'insegnamento scolastico), che si riterranno più idonee (letteratura in prosa e in versi, raccolte di testi narrativi locali o altro). Tali linee l'OLF ha espresso e periodicamente ribadito in documenti ufficiali, quali i piani triennali. Una chiara prova di tale volontà è riscontrabile nelle direttive indicate dall'OLF per l'allestimento delle tabelle toponomastiche previste dall'art. 14 della legge 15/1996, direttive le quali prevedono che la forma del nome locale in lingua friulana comune sia accompagnata, se diversa, dalla variante locale. Per il raggiungimento di queste finalità, dopo le prime critiche dovute soprattutto ad una serie di equivoci ed incomprensioni, si è dimostrata fondamentale la disponibilità di una grafia ufficiale, oggi riconosciuta ed accettata dalla gran parte degli utenti.

Passando ora ad esaminare la posizione e la funzione dell'OLF quale elemento di raccordo fra gli enti locali e la comunità scientifica, c'è da rilevare che un simile ruolo, per quanto non esplicitamente dichiarato nella legge istitutiva dell'organismo, trova tuttavia una serie di fondamentali previsioni e comunque di pratiche realizzazioni. A tale proposito citiamo, per cominciare, l'art 6. (*Strumenti attuativi*) della legge 16/1996, il quale prescrive che "per l'attuazione delle funzioni previste dalla

tenutasi a Rovigno, in Croazia, il 22-23 marzo 2001, ha ribadito che "tutte le lingue, siano esse nazionali, regionali, locali, minoritarie e legate all'immigrazione sono di uguale dignità" (G. MANGION, *La carta europea* cit., p. 168).

legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto di rispettiva competenza, convenzioni con università della regione e con altri enti e istituzioni, pubblici e privati". Ci riferiamo ancora all'art. 9 (*Conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario friulano*), che individua nella Biblioteca civica "V. Joppi" del Comune di Udine la principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione e stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, ecc., sulla base di un progetto annuale da sottoporre per l'approvazione all'OLF. Inoltre l'OLF stabilisce le norme e controlla la grafia della cartellonistica toponomastica, che la Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali possono porre nei rispettivi territori di competenza, secondo quanto previsto dalla legge 15/1996. Ricordiamo anche che, come i Piani triennali dell'OLF vengono sottoposti al parere delle tre Amministrazioni provinciali già citate, così i piani di riparto dei contributi per la lingua e la cultura friulane demandati alle Province (art. 19 della legge 15/1996) avvengono in conformità ai principi stabiliti dall'OLF, al quale si richiede un parere di congruità finale.

Il raccordo inoltre fra enti locali e la comunità scientifica si registra di fatto già nella composizione dei nove membri del Comitato scientifico dell'OLF, del quale fanno parte due esperti indicati dall'Università degli studi di Udine, uno dall'Università degli studi di Trieste, tre designati dalle Amministrazioni provinciali di Pordenone, Udine, e Gorizia, due dall'Amministrazione regionale, oltre ad un ultimo rappresentante della Società Filologica Friulana.

Altre leggi regionali collegate con la promozione del friulano, leggi che hanno per destinatari gli Enti locali, prevedono il parere obbligatorio dell'OLF, ad esempio la 4/1999 concernente le iniziative dei Comuni da realizzare in ambito scolastico o il più recente dispositivo, riguardante il sostegno per la esposizione di *Insegne pubbliche in lingua friulana* (legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001, art. 6, commi 70-73), da attuarsi col tramite della Direzione regionale del Commercio, con verifica della correttezza della grafia da parte dell'OLF. Né sono mancate varie occasioni di incontro fra Enti locali ed OLF pure al di fuori di specifici provvedimenti legislativi: fra tutte ricordiamo la collaborazione con la Direzione regionale degli Enti locali per la predisposizione, dietro proposta dell'OLF, dei manifesti dei Comizi elettorali e della proclamazione degli eletti anche in lingua friulana, manifesti affissi in tutti i Comuni interessati del territorio regionale in occasione di recenti elezioni politiche ed europee.

Come s'è già accennato, la principale istituzione scientifica di riferimento nell'attività dell'OLF è l'Università degli Studi di Udine, riconosciuta come "sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e di cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano" e quale referente privilegiato per la stipula delle previste convenzioni nei piani di intervento demandati

all'OLF (cfr. art. 7, comma 1, lettera b⁶ e art. 18 della citata legge 15/1996). Infine l'art. 16 della legge sotto lettera (e) stabilisce fra i *Compiti* dell'Osservatorio che esso "cura, in collaborazione con le strutture dell'Università degli studi di Udine [...] o con altre istituzioni all'uopo finalizzate la predisposizione degli strumenti didattici e linguistici, compresa la formazione degli insegnanti, in previsione della legge statale di tutela". Questi principi hanno effettivamente trovato pratica realizzazione nella conclusione di progetti svolti in collaborazione fra OLF e Università di Udine, avviati attraverso il fondamentale strumento delle citate convenzioni, previste dalla legge, nel quadro dei piani di intervento triennali, alla stesura dei quali oltretutto l'Università attivamente partecipa con la sua consistente presenza in seno al Comitato scientifico dell'OLF (di fatto ben sei membri su nove, sia pure nominati a vario titolo).

Tutti i settori primari di intervento della programmazione e della azione dell'OLF hanno visto la partecipazione dell'Università, e non soltanto di quella di Udine: citiamo appena la collaborazione dell'Università degli Studi di Padova per l'attuazione del corso per lessicologi di durata biennale, del corso finalizzato alla preparazione di esperti del settore della standardizzazione, di quelli per traduttori e per giornalisti di lingua friulana.

Intensa è stata ancora l'attività rivolta all'importantissimo settore dell'insegnamento scolastico, che nella cattedra di didattica delle lingue moderne dell'Università ha incontrato il principale referente per l'avvio di più corsi di preparazione di docenti formatori, anch'essi di durata pluriennale, i quali hanno conosciuto paralleli seminari per l'allestimento di strumenti didattici di varia natura, quali pacchetti didattici specialistici, traduzioni di testi vari e simili.

Infine ricordiamo che nell'ambito del settore strategico rivolto allo *status* del friulano, al fine di poter disporre di idonei strumenti conoscitivi in vista di futuri interventi, è stata condotta una importante indagine conoscitiva, la prima del genere realizzata con criteri scientifici a seguito di una convenzione fra OLF e Università degli Studi di Udine, indagine i cui risultati sono stati da poco pubblicati⁷.

Ci pare opportuno aggiungere, anche se non richiesto dal tema affidatoci per questo intervento, che l'attività diretta dell'OLF non si esaurisce in progetti realizzati tramite le convenzioni con l'Università degli Studi, ma ha conosciuto e conosce fondamentali iniziative, pure in altri campi strategici, avviate in convenzione anche con altri enti, istituzioni e società private. Ricordiamo fra tutte l'impegnativa edizione bilingue italiano-friulana dei sussidi didattici, rivolti agli scolari delle scuole ele-

⁶ Con l'esercizio finanziario dell'anno 2000 della Regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 7 è stato dotato di un autonomo capitolo di spesa per l'importo di L. 200.000.000.

⁷ Cfr. L. PICCO, *Ricerche su la condizion sociolenghistiche dal furlan. Ricerca sulla condizione sociolinguistica del friulano*. Jentrade di R. DI STRASSOLT. Introduzione di R. STRASSOLD, Udin 2001.

mentari dal titolo *Testi più/ Tescj plui*, dei quali sono stati pubblicati i primi due volumi, mentre gli altri tre saranno disponibili fra qualche mese, per cura di una nota casa editrice italiana, alla quale l'OLF ha affidato con convenzione il compito dell'allestimento. Di nuovo nel settore rivolto allo *status* della lingua, un posto importante occupano i ben riusciti ed apprezzati interventi di campagne promozionali, svoltesi in più fasi e attraverso molteplici forme (poster e manifesti giganti, opuscoli, invio postale di materiali illustrati alle famiglie con bambini e ragazzi di determinate fasce d'età, programmi televisivi e radiofonici rappresentati da giornali radio, telegiornali, settimanali e documentari televisivi in lingua friulana). Le iniziative radio-televisive sono state realizzate col tramite delle convenzioni fra OLF e referenti in gran parte privati, ma pure con la RAI (che ha prodotto e trasmesso alcune puntate della nota serie di cartoni animati *Lupo Alberto*, diventato in friulano *Berto Lôf*). Ricordiamo infine l'avvio di una scuola di preparazione per attori del teatro friulano ed il sostegno dato all'editoria per la pubblicazione di un periodico letterario in lingua friulana, di un giornale per ragazzi, distribuito come supplemento di un settimanale, e così via.

Un'altra fondamentale iniziativa – che questa volta vede l'OLF non realizzatore diretto, ma promotore ed intermediario – in collaborazione fra l'Università di Udine ed enti ed associazioni pubbliche e private, è la avviata fondamentale impresa che si intende realizzare con la fondazione del *Centri 'Friûl Lenghe 2000'*, che quale obiettivo finale si propone la elaborazione di un vocabolario italiano-friulano di grandi dimensioni, preceduto da tappe intermedie, all'interno di organici programmi, riservati alla lessicografia, anche in rapporto alla normalizzazione linguistica.

L'indagine sociolinguistica sopra richiamata⁸ ha evidenziato che i friulanofoni con competenza attiva, i quali nel 1977 risultavano il 75% della popolazione friulana, nel 1998 erano passati al 57%, mentre nel contempo il 71,7% s'era dichiarato favorevole all'insegnamento scolastico della lingua friulana. Sta davanti a noi una sfida, della quale tutti abbiamo coscienza: senza alcuna illusione sfida difficile da vincere, quale si presenta in un'epoca di globalizzazione diffusa la salvaguardia delle lingue minoritarie. Alla globalizzazione si contrappone però, fortunatamente da parte dei più, seppure a livello inconscio, un desiderio di 'localizzazione'. Il giusto equilibrio delle due tendenze dovrebbe condurre all'affermarsi di quella che da qualche tempo di definisce 'glocalizzazione'.

Ci sono oggi a disposizione strumenti abbastanza efficaci per la tutela delle lingue minoritarie. Penso che essi potranno rivelarsi sicuramente più efficaci, se le risorse e le sincere passioni da più parti espresse riusciranno ad unirsi e a collaborare. La più vicina tappa della sfida riguarda la possibilità prevista, con scadenza al 31 gennaio 2001, della preiscrizione scolastica facoltativa in favore della lingua mino-

⁸ Cfr. L. Picco, *Ricerche su la condizion sociolinguistiche* cit., passim.

ritaria. Se davvero la volontà è forte e decisa la convinzione, come prima azione comune penso che – anche in accordo col Ministero competente – si dovrebbe pensare ad una efficace promozione pure attraverso la stampa nazionale, tesa ad indirizzare i genitori verso la scelta che sta a cuore: è un suggerimento che propongo quale mozione da inserire in un eventuale documento conclusivo di questo Convegno.

GLI SLOVENI IN ITALIA: LA SITUAZIONE ATTUALE E LE PROSPETTIVE

EMIDIO SUSSI

1. Premessa

Le numerose, diverse ed articolate dimensioni che caratterizzano la comunità minoritaria slovena in Italia è opportuno analizzarle tenendo presenti almeno quattro fattori che costituiscono le condizioni di fondo su cui si sono sviluppati in passato, si stanno tuttora sviluppando e probabilmente si svilupperanno in futuro la struttura e l'organizzazione interna del gruppo minoritario, e conseguentemente pure i rapporti interetnici. In base a tali fattori gli Sloveni si possono definire una comunità:

- autoctona, in quanto insediata in un certo ambito territoriale per un periodo considerato sufficiente per sperimentare un processo di mutuo adattamento con esso;
- minoritaria, poiché i rapporti interetnici di carattere politico, economico, sociale e culturale, se analizzati sull'asse sovraordinazione/subordinazione, segnano, rispetto al gruppo dominante e numericamente maggioritario, dei punti a svantaggio per gli Sloveni;
- in linea generale mescolata con il gruppo nazionale maggioritario e con gli altri gruppi etnici presenti nello stesso ambito territoriale;
- e infine vivente a ridosso del confine che la separa dalla parte più consistente della comunità nazionale d'origine, che può rappresentare, mantenendo con essa legami funzionali e culturali, maggiori possibilità di sopravvivenza e di sviluppo.

2. Dimensione demografica

Per quanto riguarda la consistenza numerica degli Sloveni in Italia non esistono dati censuari recenti. L'accertamento di tale consistenza è stato ed è tuttora una questione controversa: i dati esistenti, che si riferiscono ai passati censimenti e ad una serie di stime, vengono contestati, di volta in volta, dal gruppo minoritario o da quello maggioritario. Spesso – ma ciò non è una peculiarità della situazione riguardante gli Sloveni in Italia – il rapporto tra i dati forniti dalla minoranza e quelli della maggioranza è di 2:1.

Ciò è imputabile alla complessità del fenomeno etnico, alla problematicità delle definizioni, all'impossibilità di usare numerosi e articolati criteri nelle rilevazioni censuarie e nel calcolo delle stime per cui emergono numerosi motivi di contestazione. Quando nel corso del censimento si rileva anche questa dimensione sono di norma presenti una o al massimo due domande spesso di carattere linguistico: ad esempio, per i Censimenti del 1961 e 1971 erano presenti soltanto nella provincia di Trieste la domanda sulla lingua usata in famiglia (1961) e sul gruppo linguistico di appartenenza (1971).

Per fornire qualche dato, anche se approssimativo, sulla consistenza numerica degli Sloveni ci sembra opportuno presentare alcune stime elaborate in tempi più o meno recenti dagli studiosi Čermelj (1958), Valussi (1974), Stranj (1992) e Ballinello (1996), nonché dal Gruppo Alpina (1975) e quelle presenti in un recente documento del Ministero dell'Interno (1996), ricordando inoltre che altri due studiosi, Salvi (1975) e Pahor (1980), valutavano la consistenza numerica degli Sloveni, alla fine degli anni Settanta, a circa 100.000 unità (Tabella 1). Le stime di STRANJ (1992, pp. 44-46) sono dettagliate per provincia e per zona, sia con presenza storica degli Sloveni – 36 comuni (Figura 1) – sia con insediamenti più recenti imputabili a più consistenti movimenti migratori per motivi economici nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.


3. Aspetti socio-economici

La minoranza slovena, pur affrontando numerose difficoltà dovute sia a problemi economici strutturali e congiunturali sia a quelli derivanti dalla sua posizione minoritaria, ha perseguito con costanza il mantenimento e il miglioramento della propria base economica. Gli Sloveni sono così riusciti a creare non solo imprese di tipo familiare ed un certo numero di piccole e medie cooperative e consorzi, specialmente nel settore agricolo, artigianale, del commercio (all'ingrosso e al dettaglio, locale ed

Tabella 1. Stime sulla consistenza numerica degli Sloveni in Italia.

<i>Stime</i>	<i>Provincia di Trieste</i>	<i>Provincia di Gorizia</i>	<i>Provincia di Udine</i>	<i>Totale</i>
Čermelj	65.000	20.000	40.000	125.000
Valussi	24.706	10.533	16.935	52.174
Alpina	25.544	11.766	12.104	49.414
Bellinello	29.119	8.427	9.336	46.882
Min. interno	25.000	11.000	25.000	61.000
Stranj	49.000	18.000	29.000	96.000

Figura 1. Territorio di insediamento degli Sloveni in Italia.



Fonte: STRANI 1992.

1. Pontebba-Tablja 2. Malborgetto-Valbruna – Naborjet-Ovčja Vas 3. Tarvisio-Trbiž 4. Resia-Rezija 5. Lusevera-Bardo 6. Taipana-Tipana 7. Montenars-Gorjani 8. Tarcento-Čenta 9. Nimis-Neme 10. Attimis-Ahten 11. Faedis-Fojda 12. Torreano-Tavorjana 13. Pulfero-Podbonesec 14. Savogna-Sovodnje 15. Grimacco-Grmek 16. Drenchia-Dreka 17. San Leonardo-Sv. Lenart 18. Stregna-Srednje 19. Prepotto-Praprotno 20. S. Pietro al Nat.-Špeter Slovenov 21. Cividale del Friuli-Čedad 22. Dolegna del Collio-Dolenje 23. Cormons-Krmin 24. S. Floriano del Collio-Števerjan 25. Gorizia-Gorica 26. Savogna d'Isonzo-Sovodnje ob Soči 27. Doberdo del Lago-Doberdob 28. Sagraido-Zagraj 29. Ronchi dei Legionari-Ronke 30. Monfalcone-Tržič 31. Duino-Aurisina – Devin-Nabrežina 32. Sgonico-Zgonik 33. Monrupino-Repentabor 34. Trieste-Trst 35. S. Dorligo della Valle-Dolina 36. Muggia-Milje.

estero), dei trasporti e di altri servizi in funzione dell'economia transfrontaliera, della ristorazione, dell'agriturismo e di altri servizi (ad esempio, alcune case editrici), ma anche complessi produttivi e iniziative economiche di carattere collettivo di ampiezza più rilevante. Molto importante risulta inoltre la presenza di alcuni istituti finanziario-creditizi sloveni che operano, con diversi sportelli, in varie località di insediamento sloveno.

Rivestono una grande rilevanza le seguenti organizzazioni di carattere economico:

- la Kmečka zveza – Alleanza Contadina di Trieste e Gorizia, che coordina le attività delle diverse cooperative agricole e svolge un valido sostegno di carattere professionale ed amministrativo per circa 1.300 membri;
- la Slovensko deželno gospodarsko združenje – Unione Regionale Economica Slovena, di cui fanno parte numerosi operatori economici sloveni della provincia di Trieste e Udine; oltre all'assistenza sindacale offre ai propri affiliati consulenze di tipo professionale ed amministrativo;
- la Slovensko gospodarsko združenje Gorica – Associazione Economica Slovena Gorizia, che annovera tra i propri membri gli operatori economici della provincia di Gorizia.

3. Aspetti politici

La presenza di una certa articolazione ideologica tra gli Sloveni in Italia fa sì che il loro voto vada a numerosi partiti. Tra questi va menzionata pure la *Slovenska skupnost-Unione Slovena* che si può considerare un partito a carattere etnico, sostanzialmente l'unica associazione slovena di natura squisitamente politica, che ha condiviso e condivide tuttora assieme ad alcune formazioni politiche di centro-sinistra un ruolo molto importante nella vita politica della comunità minoritaria. Risulta comunque difficile fornire dati o stime rigorose sul comportamento elettorale degli Sloveni nel Friuli-Venezia Giulia in quanto non è possibile distinguere i voti in base all'appartenenza etnica degli elettori.

Quale indicatore di una relativamente alta vitalità della comunità minoritaria anche nella vita politica si possono considerare i rappresentanti sloveni nei diversi organi elettivi: dalle circoscrizioni comunali ai consigli comunali e provinciali, dalla Regione al Parlamento, nonché in altri organismi elettivi quali, ad esempio, le Aziende per i servizi sanitari. Questi rappresentanti sono eletti nelle liste di alcuni partiti o delle coalizioni, nel caso di elezioni con il sistema maggioritario. Infine, è opportuno ancora ricordare che attualmente a capo di parecchie amministrazioni comunali minori si trovano sindaci sloveni.

A questo proposito si possono pure menzionare alcuni organi appositamente costituiti per i contatti ed il coordinamento tra la minoranza e gli organi o enti uff-

ciali, ovvero che hanno, tra i loro compiti istituzionali, competenze specifiche in questa materia. A Gorizia, nell'ambito dell'amministrazione comunale, è stata istituita la *Consulta per i problemi della minoranza etnica cittadina*. Va menzionata in questo ambito pure l'*Enotna delegacija – Delegazione Unitaria Slovena*, espressione delle varie forze politiche, socio-economiche e culturali della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia, organo rappresentativo nei confronti delle più alte autorità pubbliche.

Di notevole rilevanza è il *Servizio per le lingue regionali minoritarie*, che fa capo alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura; sotto la sua competenza ricade attualmente l'applicazione della legislazione regionale in materia e più precisamente della L.R. n. 15 del 1996 specificatamente per i Friulani e della L.R. n. 46 del 1991 per gli Sloveni. Infine esiste la *Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena*, istituita con la predetta L.R. n. 46 per la gestione dei fondi attribuiti dallo Stato e che probabilmente sotto altra forma svolgerà tale compito anche in futuro nell'ambito della normativa prevista dalla L. n. 38 *Norme per la tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia*.

5. Aspetti culturali

5.1 Aspetti linguistici e socio-linguistici

Accanto allo sloveno standard, che ha una precisa codificazione grammaticale-sintattica ed è la lingua ufficiale della vicina Repubblica di Slovenia, gli appartenenti alla comunità minoritaria usano numerose altre varietà locali. Nella fascia territoriale ove vive la comunità slovena sono presenti le seguenti varietà/dialetti locali della lingua slovena: le varietà carinziana (ziljsko), resiana (rezijansko) e quelle delle Valli del Torre e Natisone (Benečija: tersko e nadiško) in provincia di Udine, del Collio (briško) e del Carso (kraško) in provincia di Gorizia ed, oltre alla varietà del Carso (kraško), si riscontrano influenze della parlata della regione della Slovenia che include Postumia e confina con il Carso (notranjsko) e dell'Istria nord-orientale (brkinsko) in provincia di Trieste.

Tutti i membri della minoranza conoscono qualche varietà del diasistema italiano. La conoscenza dell'italiano standard varia in relazione allo status sociale e ad altre caratteristiche individuali, nonché alle tipologie di interazione comunicativa. È diffusa la conoscenza dell'italiano standard, grazie anche all'apprendimento scolastico come all'esposizione ai mass-media. Poco diffusa è invece la conoscenza dello sloveno fra i membri della maggioranza, e non solo relativamente alla produzione di lingua, ma anche alla capacità di comprensione.

5.2 Istruzione

Istituite già sotto la dominazione austriaca e con alcuni periodi di interruzione – durante le guerre ed il regime fascista –, le scuole slovene ottennero dopo la secon-

da guerra mondiale una regolamentazione normativa da parte dell'Italia solo nel 1961 con la L. n. 1012, che le riconobbe formalmente con la dizione di "scuole statali con lingua d'insegnamento slovena" esclusivamente nelle province di Gorizia e di Trieste. Successivamente, ed in particolare tra il 1973 e il 1975, si sono avuti ulteriori provvedimenti normativi che hanno regolamentato le problematiche non affrontate in precedenza.

Le scuole con lingua d'insegnamento slovena sono parte del sistema scolastico nazionale e quindi fanno capo agli organi ad esso preposti. La struttura scolastica slovena comprende tutti i livelli, dalla scuola materna fino alla scuola media superiore. Lo sloveno è lingua veicolare per l'insegnamento di tutte le materie, tranne dell'italiano. I programmi per i vari insegnamenti sono ministeriali e, salvo alcune opportune eccezioni come ad esempio la lingua slovena e parzialmente la storia e la geografia, simili a quelli delle scuole italiane di pari grado.

Nonostante l'ordinamento attuale della formazione scolastica in Italia preveda che agli studenti di madrelingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado siano assicurate pari possibilità di studi che agli studenti della maggioranza, si lamenta una carenza in alcuni indirizzi.

La ricerca sulla rete scolastica slovena in Italia svolta recentemente a cura dell'Istituto SLORI (BOGATEC - BUFON 1996) ha evidenziato le principali dimensioni di questa struttura, secondo noi di carattere vitale per la lingua e l'identità degli appartenenti alla comunità slovena.

L'andamento delle iscrizioni a tutte le scuole statali con lingua d'insegnamento slovena in Italia tra gli anni scolastici 1991-92 e 2001-02 presenta una dinamica articolata sia per livelli sia per provincia (Tabella 2). In quasi tutti i casi, comparando il primo e l'ultimo dato della serie temporale, si nota un decremento spesso anche notevole; le eccezioni riguardano le scuole materne ed elementari nella provincia di Gorizia e le scuole materne nella provincia di Trieste, che contribuiscono a ridurre l'andamento decrescente complessivo degli iscritti. In generale, integrando i dati delle iscrizioni dal 1945-46 al 1988-89 elaborati da STRANJ (1992, p. 180) con i dati (senza le scuole materne) relativi a questi ultimi undici anni si nota per i primi 20 anni un continuo calo degli iscritti, poi l'andamento si inverte per i successivi 15 anni per nuovamente riprendere la tendenza decrescente fino ai giorni nostri, anche se negli ultimissimi anni con un tasso relativamente più basso. La popolazione scolastica slovena tende quindi a decrescere nonostante il fenomeno positivo di un continuo aumento negli ultimi 25 anni degli iscritti di famiglie miste italo-slovene e persino di quelle che si identificano come italiane: dalla menzionata ricerca BOGATEC - BUFON 1996 emerge, ad esempio, che gli iscritti nelle scuole elementari nell'anno scolastico 1995-96 avevano per il 58% entrambi i genitori di nazionalità slovena, il 35% con un genitore sloveno e 7% con entrambi i genitori di nazionalità non slovena. L'andamento decrescente della popolazione scolastica, che non colpisce soltanto le scuole slovene, è certamente imputabile ai fenomeni demografici (inclusa l'emigra-

Tabella 2. Numero degli iscritti alle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena (a.s. 1991/92 - 2001/02).

Anno scolastico	91/92	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02
<i>Provincia di Trieste</i>											
Sc. materne	443	427	418	454	449	489	441	446	425	441	461
Elementari	746	764	726	692	675	688	657	661	693	680	661
Medie inf.	508	467	481	460	463	391	444	436	413	375	392
Medie sup.	898	875	829	775	722	703	633	609	601	610	566
Totale	2.595	2.533	2.454	2.381	2.309	2.271	2.175	2.152	2.132	2.106	2080
<i>Provincia di Gorizia</i>											
Sc. materne	223	235	232	260	269	265	256	254	272	300	329
Elementari	268	265	270	273	281	289	306	322	332	332	356
Medie inf.	209	184	176	173	148	143	136	159	169	172	163
Medie sup.	418	416	383	359	333	279	232	220	195	187	205
Totale	1.118	1.100	1.061	1.065	1.031	976	930	955	968	991	1053
<i>Provincia di Trieste e Gorizia</i>											
Sc. materne	666	662	650	714	718	754	697	700	697	741	790
Elementari	1.014	1.029	996	965	956	977	963	983	1025	1012	1017
Medie inf.	717	651	657	633	611	534	580	595	582	547	555
Medie sup.	1.316	1.291	1.212	1.134	1.055	982	865	829	796	797	771
Totale	3.713	3.633	3.515	3.446	3.340	3.247	3.105	3.107	3.100	3.097	3133

Fonte: RUPEL 2001.

zione) più generali, ma resta il sospetto o l'ipotesi che una certa influenza sia imputabile anche ad un persistente processo di assimilazione.

Nell'anno scolastico 1986-87 prese l'avvio con la prima classe elementare (ma già da due anni funzionava la scuola materna) la scuola bilingue privata a S. Pietro al Natisone in provincia di Udine. Lo *Zavod za slovensko izobraževanje* – Istituto per l'Istruzione Slovena, nel cui ambito operano la scuola materna ed elementare, fu istituito dagli Sloveni – con notevoli sforzi ed energie – per consentire alle giovani generazioni di un'ampia area della provincia di Udine anche l'apprendimento della lingua slovena. Il lungimirante progetto di questa iniziativa diede i frutti sperati e con una notevole progressione delle iscrizioni si è arrivati nell'anno scolastico 1997-98 a 130 frequentanti, di cui 51 nella scuola materna e 79 in quella elementare. Dall'anno scolastico 1997-98 la scuola è stata parificata dallo Stato italiano e con la L. n. 38 del 2001 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia) è entrata a pieno titolo nel sistema scolastico statale.

Il particolare sistema bilingue adottato dall'*Istituto* comporta l'insegnamento

nella lingua slovena e italiana: ci sono quindi più insegnanti che trattano tutti gli argomenti sia in lingua slovena sia in lingua italiana ed ogni insegnante usa un solo codice linguistico (modello un insegnante-una lingua). Tale sistema richiede ovviamente una particolare cura nella preparazione degli insegnanti e dei materiali didattici.

Una notevole importanza riveste anche il fatto che dalla fine degli anni Settanta sono stati istituiti in alcuni comuni della provincia di Udine corsi di lingua slovena che tuttora riscuotono abbastanza interesse.

Per il loro utile e rilevante contributo nel settore dell'istruzione e della formazione vanno ancora ricordate almeno altre quattro strutture:

- *Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje* – Istituto Regionale Sloveno per l'Istruzione Professionale, che è stato istituito nel 1979; da allora ha offerto una serie progressivamente sempre più ampia di corsi professionali di vario genere nelle province di Trieste, Gorizia e Udine;
- *Glasbena matica "E. Kogoj"* – Centro Musicale Sloveno "E. Kogoj" e *Slovenski center za glasbeno vzgojo "E. Komel"* – Centro Sloveno per l'Educazione Musicale "E. Komel"; sono due scuole private che operano, con una lunghissima tradizione, nell'ambito dell'educazione musicale; la *Glasbena matica* svolge la sua attività educativa nelle province di Trieste e di Gorizia, nella Benecia e nella Val Canale in provincia di Udine; mentre il *Centro "E. Komel"* opera nella provincia di Gorizia; la loro attività non si esaurisce con i corsi di musica, ma si estende verso l'esterno con la programmazione di concerti per un pubblico più ampio;
- *Slovenski dijaški dom "S. Kosovel"* – Casa dello Studente "S. Kosovel" a Trieste e *Slovenski dijaški dom "S. Gregorčič"* – Casa dello Studente "S. Gregorčič" a Gorizia; in passato fu grazie a queste ed altre simili strutture che un notevole numero di giovani, provenienti da diverse aree del Friuli-Venezia Giulia, poterono raggiungere livelli superiori di scolarizzazione, in generale nella propria lingua madre, ed aumentare così il potenziale intellettuale della comunità slovena;
- il *Servizio Socio-Psicopedagogico Sloveno* – *Slovenska socio-psihipedagoška služba* che fa capo all'Azienda per i Servizi Sanitari di Trieste e segue coloro che sono handicappati e problematici svolgendo un importante ruolo anche in campo scolastico.

Infine, va ancora ricordato che corsi di lingua e letteratura slovena vengono impartiti presso le Università di Trieste e di Udine.

5.3 Istituzioni, organizzazioni ed associazioni

La vita associativa degli Sloveni viventi in Italia è stata ed è tuttora molto vivace ed articolata. Ciò vale specialmente, anche se non esclusivamente, nel campo culturale ed artistico. Gran parte dell'attività associativa in ambito regionale viene coordinato da due organizzazioni, la *Slovenska kulturno gospodarska zveza* – SKGZ – Unione Culturale Economica Slovena, di ispirazione tendenzialmente laica, e la *Svet sloven-*

skih organizacij – SSO – Confederazione delle Organizzazioni Slovene, di ispirazione cattolica. L'*Unione Culturale Economica Slovena*, fondata nel 1954, è un'organizzazione di carattere regionale e di tipo confederativo alla quale sono affiliate numerose federazioni ed associazioni; caratteristiche simili ha pure la *Confederazione delle Organizzazioni Slovene*, sorta nel 1976. Negli ultimi anni queste due organizzazioni hanno sviluppato una collaborazione molto intensa che risulta positiva per tutta la comunità. Va tenuto presente che non tutte le associazioni afferenti alle due organizzazioni sono di carattere culturale o artistico e che alcune associazioni culturali esistenti nella comunità non afferiscono ad esse.

5.3.1 *Cultura*. Senza avere la pretesa di essere esaustivi, ci sembra opportuno sottolineare l'esistenza di alcune istituzioni, organizzazioni ed associazioni, che fanno capo alle due confederazioni sopra menzionate e si possono considerare le "colonne portanti" della vita culturale slovena:

- *Slovensko stalno gledališče* (SSG) – Teatro Stabile Sloveno, risorto dopo il 1945 sotto la spinta di una lunga tradizione teatrale, che propone opere di autori sloveni, italiani e stranieri;
- *Narodna in študijska knjižnica* (NŠK) – Biblioteca Nazionale e degli Studi, dotata di 95.000 volumi nella sede di Trieste e 12.000 volumi nella sede di Gorizia, con la specializzazione per quanto concerne le pubblicazioni degli e sugli Sloveni in Italia; nel suo ambito operano diverse sezioni, di cui la più importante ed attiva è quella storica; vanno pure menzionate le biblioteche "D. Černe", con un consistente fondo librario prodotto dagli emigrati sloveni, e dell'Istituto Sloveno di Ricerche, specializzata in pubblicazioni relative ai problemi etnici;
- *Slovenski raziskovalni inštitut* (SLORI) – Istituto Sloveno di Ricerche, che svolge un'attività di analisi, studio e ricerca sia nell'ambito della comunità slovena sia in quello più ampio (rapporti interetnici, transfrontalieri) e con sedi staccate nelle tre province ove vivono gli Sloveni;
- *Kinoatelje*, con sede a Gorizia, che rappresenta un importante punto d'incontro internazionale dell'arte cinematografica;
- *Zveza slovenskih kulturnih društev* (ZSKD) – Unione dei Circoli Culturali Sloveni, di carattere regionale, con una settantina di circoli ed associazioni culturali divisi in 80 gruppi di interesse;
- *Slovenska prosveta* – Organizzazione Culturale Slovena, con una ventina di associazioni della provincia di Trieste, e *Zveza slovenske katoliške prosvete* – Unione Culturale Cattolica Slovena, con 15 associazioni culturali della provincia di Gorizia;
- *Društvo slovenskih izobražencev* (DSI) – Associazione degli Intellettuali Sloveni, che tra le altre attività organizza da oltre trenta anni incontri di studio ai quali partecipano gli Sloveni appartenenti alle minoranze in Italia e Austria, alla nazione d'origine ed agli emigrati;

- *Slovenci po svetu* – Gli Sloveni nel Mondo, con sede a Cividale del Friuli, che associa gli emigranti del Friuli-Venezia Giulia mantenendo collegamenti tra loro e i luoghi d'origine.

Se è vero che l'associazionismo culturale ed in generale l'attività culturale risulta rilevante per la vita della comunità minoritaria slovena, ciò è di vitale importanza per il risveglio, mantenimento e sviluppo dell'identità etnica degli appartenenti che vivono in zone più esposte alle sfide esterne. Questo ruolo svolgono sicuramente le associazioni nella provincia di Udine ed in parte di Gorizia; vanno qui, ad esempio, ricordate le associazioni *Planika* in Val Canale, *Rozajanski dum* in Val Resia e *Jadro* in Bisiacheria.

L'articolazione dell'attività associativa slovena, specie se di tipo culturale, si riflette anche sull'ampia diffusione delle case di cultura, centri polivalenti, sale parrocchiali e simili.

5.3.2 Sport, ricreazione e assistenza. Gli Sloveni del Friuli-Venezia Giulia hanno dato vita, in base ad una lunga tradizione, a numerose associazioni sportive. Quasi tutte sono consociate nello *Združenje slovenskih športnih društev* (ZSSD) – Unione dei Circoli Sportivi Sloveni in Italia. All'Unione, di carattere regionale, sono affiliate 46 associazioni sportive e ricreative, divise in 85 sezioni che nel loro insieme coprono 20 diverse discipline sportive.

Per quanto concerne l'ambito ricreativo vanno menzionati lo *Slovensko planinsko društvo* – Associazione Alpina Slovena e due raggruppamenti giovanili con forti valenze educative: la *Slovenska zamejska skavtska organizacija* – Organizzazione Scoutistica Slovena e la *Taborniška organizacija Rod modrega vala* – Organizzazione Campeggiatori Sloveni *Rod modrega vala*. Queste organizzazioni possono essere considerate “di massa” in quanto contano un numero elevato di associati.

Rilevanti per la funzione che svolgono sono le associazioni e fondazioni di tipo assistenziale, che in prevalenza si interessano degli anziani, degli handicappati ed in parte della popolazione studentesca.

5.4 Vita ed attività religiosa

In merito ai legami tra pratica religiosa, lingua ed etnicità va ricordato che durante il periodo fascista, il clero sloveno ebbe un ruolo rilevante nella difesa dei valori etno-nazionali. Al momento attuale, il menzionato legame si concretizza nell'uso della lingua slovena per le funzioni liturgiche e le altre attività di culto, nonché nella promozione da parte del clero sloveno di attività culturali, assistenziali, ricreative e simili nell'ambito della parrocchia.

Tanto nella diocesi di Trieste quanto in quella di Gorizia è presente un vicario episcopale per i fedeli di lingua slovena ed in entrambe città è stato istituito un *Slovensko pastoralno središče* – Centro Pastorale Sloveno allo scopo di essere a disposizione dei fedeli di lingua slovena che ne abbiano bisogno. Esistono due deca-

nati – uno per diocesi –, che si possono considerare sloveni, in quanto ne fanno parte le parrocchie con una relativamente forte concentrazione di fedeli sloveni; ad essi sono preposti decani di lingua slovena. Alcuni sacerdoti di lingua slovena svolgono la loro attività pastorale nelle parrocchie con a capo parroci italiani, dato che in esse vive anche un rilevante numero di fedeli sloveni.

5.5 Mezzi di informazione e di comunicazione di massa

Un ulteriore fattore importante per la vita della minoranza slovena è rappresentato dai mezzi di comunicazione di massa, nel cui ambito si rileva una situazione abbastanza soddisfacente per quanto riguarda la stampa periodica e le emissioni radiofoniche.

Nel settore della stampa periodica, che vanta una lunga tradizione tra gli Sloveni, esiste il quotidiano *Primorski dnevnik*, successore del *Partizanski dnevnik* che verso la fine del 1943 usciva come unico quotidiano libero nell'Europa occupata. Il *Primorski dnevnik* esce a Trieste ed ha una redazione anche a Gorizia. Vanno inoltre menzionati i seguenti periodici: il settimanale *Novi glas*, con sede a Gorizia ed una redazione a Trieste, i periodici di taglio politico come il quindicinale *Novo Delo*, l'*Iskra* e la *Skupnost*, con sedi nella provincia di Udine il settimanale *Novi Matajur* e il quindicinale *Dom*, che pubblicano articoli anche nella varietà linguistica locale (*beneško narečje*), la rivista mensile *Mladika* e le due riviste giovanili *Galeb*, di orientamento più laico, e *Pastirček*, di orientamento più cattolico. Esiste inoltre un'ampia serie di pubblicazioni con diversa periodicità curate dalle scuole, dal partito *Slovenska skupnost – Unione Slovena*, da alcune istituzioni (biblioteca, teatro), associazioni e comunità parrocchiali. Tra i periodici con una lunga tradizione per il fatto che hanno specialmente in passato rivestito una rilevante funzione socializzante per gli Sloveni in Italia vanno menzionati pure tre almanacchi: il *Jadranski koledar*, il *Koledar Goriške Mohorjeve družbe* ed il *Trinkov koledar*.

Per quanto concerne il settore radio-televisivo esiste nell'ambito della sede regionale della RAI una sezione in lingua slovena, denominata *Radio Trst A – Radio Trieste A*, con trasmissioni di circa 12 ore giornaliere. Questa sezione è composta da un organico autonomo preposto alla ideazione, programmazione, realizzazione e messa in onda delle trasmissioni. Pure i giornalisti sloveni hanno attualmente una redazione autonoma. Tutti i programmi parlati sono trasmessi, originali o doppiati, in lingua slovena.

Dal 1995, precisamente 20 anni dopo l'emanazione della legge che ne prevedeva l'istituzione, è iniziata la produzione e trasmissione del programma televisivo sloveno sulla rete nazionale. Il programma, di circa mezz'ora giornaliera, purtroppo non è visibile neppure nell'intera area delle province di Trieste e Gorizia, sebbene ciò sia previsto dalla legge e dalla relativa convenzione. La programmazione sia radiofonica sia televisiva si avvale anche di numerose collaborazioni esterne.

Va infine menzionata *Radio Opčine-Opicina*, quale radio privata slovena sorta

nel 1983 con sede a Trieste. Gli inserti pubblicitari sono generalmente bilingui (sloveno e italiano) e spesso i collegamenti telefonici, effettuati con gli ascoltatori nel corso di alcune trasmissioni, sono pure in lingua italiana.

7. Conclusioni

Nel corso di questa breve presentazione della situazione riguardante gli Sloveni in Italia si è accennato già ad alcuni problemi ancora irrisolti. Esistono comunque alcuni problemi che si pongono alla comunità slovena in via prioritaria ed alla soluzione dei quali viene indirizzato, specialmente da parte della leadership, il massimo degli sforzi e delle risorse. Se per oltre mezzo secolo dopo la seconda guerra mondiale gli Sloveni in Italia hanno concentrato gran parte delle proprie forze per raggiungere la tutela giuridica, attualmente, con due leggi approvate – quella specifica che riguarda le *Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia* (L. n. 38 del 23.02.2001) e quella più generale che si riferisce alle *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche* (L. n. 482 del 15.12.1999) – si apre ora probabilmente un lungo periodo in cui le preoccupazioni e le energie saranno concentrate nella loro attuazione. Secondo molti, la legge che in modo specifico riguarda gli Sloveni non solo presenta numerose e gravi carenze, e quindi può costituire soltanto un utile punto di partenza, ma sembra che non incontri un'eccessiva volontà politica della maggioranza, delle sue istituzioni e della leadership, nel consentire in tempi relativamente brevi e nel miglior modo possibile l'attuazione dei dettami previsti da essa: si tratta di tutta una serie di garanzie nel campo linguistico (diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con le autorità e vari organi istituzionali), culturale ed economico e la parificazione di trattamento giuridico di tutta la comunità, in particolare quella insediata nella provincia di Udine.

Legati alla questione concernente la tutela globale, vi sono anche altri problemi che hanno afflitto o affliggono tuttora gli Sloveni: quelli riguardanti le espropriazioni, a fini industriali e urbanistici, della terra posseduta dagli appartenenti alla comunità slovena, l'insufficiente finanziamento delle attività culturali ed artistiche che debilita la vitalità della minoranza, la rappresentanza politica garantita negli organi elettivi (specialmente per quanto riguarda la Regione, le Province e i Comuni ove vivono gli Sloveni), l'assimilazione, processo che corrode la sua consistenza numerica e che potrebbe, in un futuro anche prossimo, creare non pochi problemi alla struttura portante della comunità minoritaria slovena, alle sue istituzioni ed organizzazione e, non ultimi, i processi di più ampia portata – di carattere nazionale, europeo o mondiale come, ad esempio, il basso tasso di natalità (crescita zero), i flussi migratori, la globalizzazione, ecc. – che potrebbero incidere notevolmente sulla vita e sulle possibilità di sviluppo della comunità.

Bibliografia essenziale di riferimento

- BELLINELLO 1996 = P.F. BELLINELLO, *Le minoranze nazionali e le comunità etno-linguistiche nel Nord Italia e Sardegna*, «L'Universo», suppl. n. 4/1996, Firenze 1996.
- BOGATEC - BUFON 1996 = N. BOGATEC, M. BUFON, *Slovenske šole v tržaški in goriški pokrajini – Vrtci in osnovne šole*, Trst. 1996.
- BOGATEC - BUFON 1999 = N. BOGATEC, M. BUFON, *Slovenske šole v tržaški in goriški pokrajini – Nižje in višje srednje šole*, Trst 1999.
- ČERMELJ 1958 = L. ČERMELJ, *O ljudskem štetju v Trstu leta 1910*, Zagreb 1958.
- GRUPPO ALPINA = GRUPPO DI STUDIO "ALPINA", *I quattro gruppi nazionali del Friuli-Venezia Giulia*, Belinzona 1975.
- MINISTERO DELL'INTERNO 1996 = MINISTERO DELL'INTERNO, *Monitoraggio sulle zone di confine*, Ufficio Centrale per i Problemi delle Zone di Confine e delle Minoranze Etniche 1996.
- PAHOR 1980 = S. PAHOR (a cura di), *Le minoranze linguistiche della Repubblica italiana. (Undici schede per undici gruppi etnici)*, «Città e Regione» 6, n. 3 (1980), pp. 13-33.
- STRANJ 1992 = P. STRANJ, *La comunità sommersa. Sloveni in Italia dalla A alla Ž*, Trieste 1992 (versione in inglese: *The Submerged Community*).
- VALUSSI 1974 = G. VALUSSI, *Gli Sloveni in Italia*, Trieste 1974.
- L. BERGNACH, B. DE MARCHI, *L'insegnante: una risorsa dimenticata*, Milano 1988.
- D. BONAMORE, *Disciplina giuridica delle istituzioni scolastiche a Trieste e Gorizia*, Milano 1979.
- B. BREZIGAR, *Tra le Alpi e l'Adriatico. Gli Sloveni dell'Unione Europea*, Bruxelles 1996.
- M. BUFON, A. KALC (a cura di), *Krajevni Leksikon Slovencev v Italiji – Prva knjiga – Tržaška pokrajina*, Trst 1990.
- M. BUFON, *Prostor, meje, ljudje – Razvoj prekomejnih odnosov, struktura obmejnega območja in vrednotenje obmejnosti na Goriškem*, Trst 1992.
- M. BUFON, *Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost – Obmejna in etnično mešana območja v evropskih razvojnih silnicah: primer Slovencev v Furlaniji-Juljski krajini*, Trst 1995.
- COMUNITÀ DI LAVORO ALPE-ADRIA, *Le minoranze nell'ambito dell'Alpe-Adria*, Trieste 1991.
- G. DELLI ZOTTI, A. RUPEL (a cura di), *Emia e sviluppo – Ruolo della presenza slovena nell'area goriziana*, Gorizia 1992.
- G. FRANCISCATO, M. IVAŠIĆ, *La Comunità Slovena in Italia: aspetti di una situazione bilingue*, «Quaderni per la promozione del bilinguismo» 7/8 (1978), pp. 1-37.
- Ž. GRUDEN, *Forme e sviluppo dell'istruzione nella Slavia italiana*, «Bollettino dell'Istituto Sloveno di Ricerca» 1 (1979), pp. 96-106.
- ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, *Il confine mobile. Atlante storico dell'Alto Adriatico 1866-1992. Austria, Croazia, Italia, Slovenia*, Monfalcone 1995.
- KANALTALER KULTURVEREIN, *Das Kanaltal im Laufe der geschichte – La Valcanale attraverso la storia*, in PROVINCIA DI UDINE, *Gruppi etnico linguistici della provincia di Udine*, Udine 1978, pp. 463-470.

- M. KAÚŌŌ BAŠA, *Whwre do Slovenes speak Slovene and to Whom? Minority language choice in transactional setting*, «International Journal of Sociology of Language» 124 (1997), pp. 51-73.
- G.B. PELLEGRINI, *Introduzione all'Atlante Storico-Linguistico-Etnografico Friulano (ASLEF)*, Udine 1972.
- G.B. PELLEGRINI, *Le individualità linguistiche nella Regione "Friuli-Venezia Giulia"*, in PROVINCIA DI UDINE, *Gruppi etnico linguistici della provincia di Udine*, Udine 1978, pp. 51-64.
- A. RUPEL, *Krajevni Leksikon Slovencev v Italiji – Druga knjiga – Goriška pokrajina*, Trst 1995.
- A. RUPEL, *Protislovne silnice*, «Jadranski koledar» 2002, Trst 2001.
- A. RUPEL, E. SUSIŌ, *Maturanti goriških slovenskih šol 1946-1995 – Kulturne in socioekonom-ske značilnosti*, Gorica 2000.
- R. RUTTAR, *I diplomati della Slavia: la situazione demografica – Ricerca sui diplomati*, Čedad 1999.
- S. SALVI, *Le lingue tagliate*, Milano 1975.
- D. SEDMAK, E. SUSSI, *L'assimilazione silenziosa*, Trieste 1983.
- SLORI, *Slori 25*, Slovenski raziskovalni inštitut – Istituto Sloveno di Ricerche – Slovene Research Institut, Gorica 2001.
- P. STRANI, *Slovensko prebivalstvo Furlanije-Juljske krajine v družbeni in zgodovinski per-spektivi*, Trst 1999.
- E. SUSSI, *Gli Sloveni in Italia e Austria*, «Civis», suppl. 4 (1988), pp. 157-170.

CINQUANT'ANNI DI "TUTELA LINGUISTICA" IN ALTO ADIGE/SUDTIROLO

AUGUSTO CARLI

1. Dati quantitativi e distribuzionali di "fine-secolo"

Secondo i dati dell'ultimo censimento del 1991 – quelli del 2001 non sono ancora disponibili – la popolazione ammonta a circa 454.000 unità. I principali agglomerati urbani sono costituiti da Bolzano/Bozen con 97.000 ab. e da Merano/Meran con 34.000. Da annoverare sono anche altri centri urbani di grandezza inferiore come Bressanone/Brixen (18.000), Laives/Leifers (15.000) e Brunico/Bruneck (13.000). Quasi il 30% della popolazione vive nei due principali centri urbani di Bolzano e Merano.

In occasione del censimento (a cadenza decennale) la popolazione è tenuta a dichiarare la propria appartenenza etnica a uno dei tre "gruppi linguistici" previsti dallo Statuto di Autonomia della Provincia di Bolzano. Le percentuali risultano così distribuite:

- il 4,2%, pari a 18.000 ab., è costituito da ladiofoni;
- il 26,5%, pari a 117.000 ab., da italofo-
ni;
- il 65,3%, pari a 288.000 ab., da tedescofoni.

Si tenga presente però che all'ultimo censimento il 4% non ha dato alcuna indicazione in merito.

Il gruppo maggioritario è quindi tedescofono. Inversa è invece la distribuzione per il capoluogo di Provincia. A Bolzano il 73% è costituito da *italofo-
ni*, mentre il restante 27% è rappresentato da *tedescofoni*. All'interno del contesto urbano *italofo-
ni* e *tedescofoni* risiedono in quartieri cittadini tra loro separati. La netta divisione ripropone, in piccolo, il modello segregazionista dell'intera Provincia.

Oltre che a Bolzano gli *italofo-
ni* sono maggioritari (attorno al 60% circa) soltanto nella Bassa Atesina: a Laives, Salorno, Vadena-Branzolo. A Merano invece i due gruppi sono in approssimata componderale distribuzione.

I *tedescofoni* sono maggioritari nei piccoli comuni. Più precisamente il 60% della

popolazione tedescofona risiede in comuni in cui la popolazione italoфона è inferiore al 10%.

La maggioranza *ladinofona* è distribuita nei comuni delle due valli ladine (Val Gardena e Val Badia), ciascuna con una propria e diversa varietà di ladino (parlato e scritto).

I dati socio-demo-antropologici rivelano che la popolazione tedescofona e ladinofona è prevalentemente costituita da piccoli proprietari terrieri e che i settori occupazionali sono rappresentati dall'agricoltura, dal turismo, dal commercio e dall'artigianato.

La popolazione italoфона è prevalentemente occupata in attività di tipo subordinato, nell'industria e nei servizi pubblici e privati. Tutti questi settori occupazionali sono fortemente in progressiva recessione da almeno vent'anni. La disoccupazione è pertanto un fenomeno che va a colpire pressoché esclusivamente gli italoфoni con ripercussioni anche sulla loro permanenza: negli ultimi vent'anni si registra una tendenza alla emigrazione verso altre regioni italiane. Il fenomeno dà spesso adito a strumentalizzazioni (proclami, campagne e slogans) di un certo colore politico, così come si percepisce da certa stampa locale, per esempio *Marcia funebre per gli Italiani*.

Nella Provincia di Bolzano solo in pochi centri urbani si può parlare di una società plurilingue, multiculturale e multiethnica. Il contesto rurale è prevalentemente monolingue, tanto che i pochi italoфoni qui residenti sono indotti ad iscrivere i propri figli alla scuola di lingua tedesca come prefigurazione di migliori opportunità di ascesa sociale. Infatti, secondo i principi dell'articolo 89 dello Statuto di Autonomia (cfr. oltre) relativo alla "proporzionale etnica" – che prevede l'assegnazione di posti e di abitazioni sociali secondo la proporzione dei "gruppi linguistici" presenti – su 10 posti 7 spettano ai tedescoфoni, 2 agli italoфoni e 1 ai ladinofoni¹. La autodichiarazione (autoassegnazione) riferita ad un gruppo linguistico di appartenenza, al momento della compilazione dei moduli del censimento, viene comunque comprovata dall'"esame di bilinguismo" (il cosiddetto *patentino di bilinguismo*). Questa verifica rappresenta in sé una annosa *vexata quaestio* sia di ordine metodologico (come rilevare e certificare le abilità linguistiche) che di ordine politico (Soffritti 2000).

¹ Si pensi ai drammi personali di coloro che fuoriescono da cosiddetti "matrimoni misti" o di quelli che volontariamente si rifiutano (valga come esempio prototipico il caso di Alexander Langer) di classificarsi in un'unica appartenenza etnica. I bilingui provenienti da "matrimoni misti" costituiscono il 7% della popolazione.

2. All'alba del "vecchio secolo"

Poiché le situazioni attuali vanno spiegate sulla base di esiti precedenti ritengo qui necessario passare in rassegna i punti di snodo della storia che hanno plasmato la realtà locale².

Al termine del primo conflitto mondiale la Val d'Adige sudtirolese passa allo stato italiano che, a partire dai primi anni Venti, favorisce una massiccia colonizzazione fascista. Questa si concretizza nella sostituzione dei tradizionali toponimi e antroponimi, nell'uso esclusivo dell'italiano con conseguente proibizione del tedesco e chiusura delle scuole in lingua tedesca. Nella memoria collettiva della popolazione locale questi misfatti vengono associati a un "primo trauma" che darà luogo all'avvio delle *Katakombenschulen* come estrema forma di autodifesa.

In fasi successive il regime fascista promuove parallelamente una forte immigrazione italoфона nel settore dell'industria e della pubblica amministrazione. Infine, il patto Mussolini-Hitler del 1939 e la annessione dell'Austria favoriscono l'operazione della "Opzione": 180.000 tedescofoni sudtirolesi "optano" per il loro trasferimento forzato in Baviera ("secondo trauma"). Il numero reale degli "Optanti" (attorno ai 40.000) viene *de facto* ridotto solo per la cessazione delle ostilità belliche.

A seconda guerra mondiale ultimata, con l'Accordo di Parigi del 26 settembre 1946, vengono sostanzialmente siglate delle misure migliorative (a firma di De Gasperi e Gruber) con l'obiettivo di "assicurare una completa uguaglianza di diritti" ai due gruppi e di "salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dell'elemento tedescofono". In particolare si assicura:

- a) L'insegnamento della lingua tedesca (come di quella italiana) a tutti i livelli scolastici.
- b) L'uso paritetico dell'italiano e del tedesco nella pubblica amministrazione e nella vita civile (compresa la toponomastica).
- c) Il diritto di reintrodurre i cognomi tedeschi al posto di quelli italianizzati durante il fascismo.
- d) L'eguaglianza dei diritti nell'accesso ai pubblici uffici "nella prospettiva di raggiungere una più appropriata proporzione di impiego fra i due gruppi etnici"³.
- e) L'autonomia giuridico-amministrativa.

Queste componenti vengono *de facto* sancite dal Primo Statuto Speciale del 25 febbraio 1948 che peraltro risulta in armonia con la recente Costituzione italiana, soprattutto in materia di tutela delle minoranze linguistiche, come attestato dall'arti-

² Per puntuali e documentate presentazioni dei vari eventi vedi BAUR 2000.

³ Il testo originale in inglese così recita: "[...] with a view to reaching a more appropriate proportion of employment between the two ethnical groups".

colo 3 – che proclama l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione – e dall’articolo 6 che impegna la Repubblica a tutelare “con apposite norme le minoranze linguistiche”. Inoltre l’articolo 116 nomina la istituzione delle regioni a Statuto Speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) nelle quali sono notoriamente numerose le minoranze linguistiche.

Va però precisato che nell’Accordo di Parigi manca qualsiasi accenno ai Ladini. Non vengono infatti menzionati né quelli della regione Trentino-Alto Adige (Val di Fassa, Val Badia e Val Gardena) né tantomeno quelli del Veneto (Fodòm e Ampezzano della Provincia di Belluno)⁴.

Il Primo Statuto Speciale del 1948 fallisce in conseguenza delle bombe degli anni Sessanta e dopo una sperimentazione “autonomistica” molto guidata dal centro. L’accorpamento regionale (Trentino + Alto Adige) non tiene, malgrado alcune caratteristiche condivise quali la contiguità geografica, le economie simili, le consuetudini amministrative derivate da un’unica matrice asburgica. Prevalgono invece le differenze e soprattutto la comprensibile e giustificata preoccupazione del gruppo tedescofono data dal reale pericolo dell’assorbimento-assimilazione e conseguente sparizione della minoranza nella maggioranza (BAUR 2000). La “Questione Sudtirolese” compare sulla scena della politica internazionale col ricorso dell’Austria all’ONU. Ciò costringe il governo italiano a nominare un’apposita commissione di lavoro – la cosiddetta “Commissione dei 19” – con il compito di elaborare nuove proposte che verranno approvate nel 1972 confluyendo nel *Nuovo Statuto Speciale* (il cosiddetto “Pacchetto”), ratificato dalla Repubblica Italiana solo nel 1992, ma applicato nella Provincia Autonoma già dal 1972.

Le disposizioni più rilevanti del “Pacchetto” possono essere così riassunte (FREDDI 1982 e CARLI 1993):

1. Pariteticità nell’uso della lingua italiana e della lingua tedesca (ciò impone la necessità per il gruppo tedescofono di individuare e di usare una varietà standard nell’ambito della comunicazione pubblico-istituzionale).
2. Alcuni comuni (circa 15) a maggioranza tedescofona vengono scorporati dalla Provincia di Trento e aggregati alla provincia di Bolzano.
3. Viene riconosciuto e tutelato il ladino⁵ della Provincia di Bolzano (Val Gardena e Val Badia).

⁴ Per questo aspetto vedi CARLI 2000.

⁵ La forma di tutela riservata al gruppo ladino appare attenuata sin dagli inizi. Il testo dell’art. 102 dello Statuto di Autonomia recita: “[...] La popolazione ladina ha il diritto di promuovere le proprie aspirazioni e attività nell’ambito della cultura, della stampa e del tempo libero così come il diritto a conservare i nomi dei luoghi e le proprie tradizioni. Nelle scuole di quei comuni della Provincia di Trento in cui si parla ladino, viene garantito l’insegnamento della lingua e della cultura ladina”.

4. Viene assicurata la presenza di rappresentanti di ciascuno dei tre gruppi negli organismi locali.
5. In tutta l'amministrazione pubblica statale e parastatale, regionale e provinciale è imposto l'uso del tedesco e dell'italiano (oltre al ladino nelle due valli ladine, ciascuna con una sua varietà, il badioto e il gardenese). La competenza bi- ovvero trilingue viene accertata attraverso apposito esame.
6. Il personale degli enti pubblici e del parastato viene ripartito in rapporto alla consistenza numerica dei tre gruppi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione ("legge proporzionale").
7. Per tutto l'arco della scolarità, anche superiore, si hanno tre tipi di scuola: in lingua tedesca, in lingua italiana e in lingua ladina⁶.
8. Viene introdotto il principio dell'insegnante "nativo" per garantire buoni livelli di bilinguismo⁷.
9. Nella scuola in lingua ladina si introduce un prototipo di "educazione trilingue" dove le lingue seconde (italiano e tedesco) vengono usate come mezzo di insegnamento⁸.
10. Viene ipotizzata l'istituzione di una università regionale e provinciale⁹.

3. L'esercizio della "tutela" e il dilemma dell'identità linguistico-culturale

Lo spirito dello Statuto è quello di tutelare l'autonomia linguistica e culturale del gruppo tedescofono e, solo marginalmente, quella del gruppo ladino. Viene sancito il principio di "una scuola e una lingua per ogni gruppo linguistico" che ovviamente promuove e legittima un radicato monolinguisimo. Nell'applicazione attuale ciò significa che ogni cittadino ha il diritto di ricevere una scolarizzazione nella lingua nativa, di servirsi di questa lingua in tutti i contatti con la pubblica amministrazione e di aspettarsi che l'amministrazione usi nei suoi confronti la lingua che egli dichiara come propria lingua nativa. In questo modo al cittadino viene garantita un'esistenza civile da monolingue e vengono salvaguardati tutti gli aspetti culturali connessi con l'uso della madrelingua. Il principio può essere riassunto nella massima: "Il mio contesto (privato e pubblico) parla la lingua che parlo io" (SOFFRITTI 2000).

⁶ Per la complessissima problematica vedi CARLI 1993.

⁷ Anche per questo punto vedi CARLI 1993.

⁸ Il modello realizzato è però di discutibile validità (vedi CARLI 1993 e CARLI 2000).

⁹ A questa ipotesi il gruppo tedescofono non aderisce con particolare affezione, tanto che una università regionale non verrà mai realizzata e l'Università di Bolzano/Bressanone è stata istituita solo nel 1999 con le Facoltà di Economia e di Informatica a Bolzano e di Scienze della Formazione a Bressanone.

Tuttavia, la situazione non è proprio così semplice e lineare per ognuno dei tre gruppi. Che gli italofoeni possano e debbano usare l'italiano nei rapporti con le autorità e l'amministrazione pubblica non è mai stato messo in discussione, né richiede una particolare regolamentazione alla luce delle leggi nazionali, mentre essa si è dimostrata ovviamente necessaria per i tedescofoeni e, forse artatamente costruita, per i ladinofoeni. Sta di fatto, che sul piano della valutazione sociale delle lingue, il ladino è di fatto l'unica lingua minoritaria, mentre il tedesco e l'italiano sono lingue di prestigio.

Infatti, mentre il singolo come cittadino della Provincia ha ufficialmente il diritto di usare una delle tre lingue, il singolo come dipendente della pubblica amministrazione non ha il reale obbligo di conoscere le tre lingue ufficiali in uso nel territorio. Ciò si traduce in un vero dilemma linguistico-identitario.

3.1 Tra bilinguismo "ufficiale" e bilinguismo "reale"

Si è discettato molto sulla questione se lo Statuto abbia come uno dei suoi obiettivi la bilinguizzazione della popolazione o meno (vedi EGGER 1978, FREDDI 1982, CARLI 1993, SOFFRITTI 2000). EGGER 1978 su questo punto è molto deciso e chiaro quando afferma "Si sottolinea che il fine dello Statuto non è la bilinguizzazione dei gruppi linguistici, ma la tutela del gruppo linguistico tedesco". Più cauto e realistico SOFFRITTI 2000 "[...] se si guarda alle risorse economiche che la Provincia di Bolzano investe nelle iniziative connesse con il bilinguismo, verrebbe da dire che il *bilinguismo ufficialmente definito e certificato* ha un rapporto qualità-prezzo ancora scadente".

In effetti, sembra esserci una "mano invisibile" che va a disfare quanto si è appena fatto. Fuor di metafora, ciò significa che la motivazione generale ad una capacità bilingue viene frenata da moltissimi fattori di ordine amministrativo, formativo-educativo, sociolinguistico, psico-sociale, psicoanalitico e molto altro ancora (BAUR 2000).

Vorrei affrontare questo groviglio di problemi con alcuni pochi esempi:

a) lo *status* di lingua minoritaria spetta solo al ladino, perché sia il tedesco che l'italiano – anche se per motivi diversi – svolgono il ruolo di lingue egemoni. Pertanto i ladinofoeni sono spinti ad un processo di bilinguizzazione anche e soprattutto attraverso la formazione scolastica. Questa si avvale fondamentalmente di un modello immersivo, visto che l'italiano e il tedesco sono lingue di istruzione impiegate nell'insegnamento di contenuti disciplinari. Certo è discutibile la distinzione nell'insegnamento delle materie umanistiche in italiano e di quelle scientifico-naturali in tedesco (CARLI 1993), ma di certo al termine della scuola dell'obbligo, e tanto più di quella superiore, le conoscenze e le abilità in entrambe le lingue sono elevate (WILLEIT 1999). Tutto ciò però a discapito del ladino stesso che subisce una lenta e sicura erosione malgrado gli obblighi statutari ne prevedano la tutela. Ciò è dovuto proprio al fatto che il ladino – o meglio entrambe le varietà di ladino esistenti (badio-

to e gardenese) – continuano ad essere usate come “lingue domestiche”. L’assenza di lessico specialistico e la limitatezza delle varianti di registro condizionano fortemente in negativo la funzione sociale (RUNGGALDIER 1982).

b) Nella popolazione italoфона le opportunità di apprendimento sono date dalla formazione scolastica o dall’esame di bilinguismo (il patentino). Entrambi i momenti costituiscono un vero calvario. Nel primo caso (ambito scolastico) quand’anche la spinta motivazionale sia presente in partenza ci si accorge che il tedesco appreso non serve a stabilire eventuali contatti con l’“altro” o per reale impossibilità di incontro – dato il modello sociale massimamente segregazionista e monolingue – o per la divaricazione fra varietà di tedesco proposta in contesto scolastico e la varietà di tedesco usata nella comunicazione quotidiana tra tedescoфoni (MIONI 2000). L’esito demotivante è peraltro vistoso se rapportato invece al desiderio di apprendimento per l’inglese che viene liberamente scelto in aggiunta al canone delle discipline scolastiche.

c) I pur numerosi tentativi di insegnamento del tedesco a italoфoni attraverso modelli immersivi o semi-immersivi sono a tutt’oggi destinati al fallimento sin dalla nascita: mancano gli insegnanti in grado di somministrare contenuti disciplinari (matematica, biologia ecc.) con la ricchezza e la spontanea naturalezza dello strumento linguistico. Gli attuali insegnanti di Lingua Seconda non sono in grado di mediare contenuti disciplinari. Manca inoltre una specifica formazione della classe docente (ma sperabilmente la situazione attuale muterà dopo che la recente istituzione della Facoltà di Scienze della Formazione a Bressanone inizierà a dare i suoi frutti).

d) Le conoscenze di italiano nella comunità tedescoфona sono *generalmente* più diffuse. Per molti parlanti tedescoфoni la pratica di comunicazione quotidiana è caratterizzata dalla alternanza di codice (con frequenti fenomeni di commutazione/commissione di codice, prestiti culturali dall’italiano, interferenze ecc.). La funzione di *lingua donatrice* viene comunque svolta dall’italiano, più rari i casi inversi. Tutti questi fenomeni sono indizi eloquenti di una ampia permeabilità della tedescoфония al contatto con l’italiano e trae spiegazioni da componenti di natura sociale, sociolinguistica e anche educativa. Vorrei qui indicare le più salienti:

- Il ruolo dell’italiano come “lingua di stato”.
- La forte veicolazione dell’italiano nella comunicazione istituzionale, culturale e massmediale che fa sì che l’italiano sia escluso solo nei domini domestico-familiari e in parte nel gruppo dei pari (EGGER 1983).
- La relativa “uniformità” del repertorio linguistico degli italoфoni dell’Alto Adige (KRAMER 1983 e MIONI 2000), sicuramente meno frastagliato di quello tedescoфono per assenza di diglossia.
- Le spinte motivazionali strumentali verso l’accesso ai posti del pubblico impiego.
- L’insegnamento dell’italiano come L2 che, almeno per quanto riguarda la classe docente nella scuola dell’obbligo, riesce ad essere più stimolante del tedesco come L2 (CARLI 1997).

3.2 *Il bilinguismo reale*

Da uno studio di WEBER EGLI 1992 risulta che la popolazione bilingue ammonta oggi al 7%. Anche se la percentuale non è altissima, è comunque superiore alla popolazione ladinofona. Da più recenti pubblicazioni risulterebbe attestata sull'8% (CAVAGNOLI 2000). Sarebbe ovviamente necessario conoscere su quali tecniche o metodologie di censimento e rilevamento dati si basino queste stime, tuttavia i numeri indicati non sono così distanti fra loro.

Ma la questione è un'altra. In Sudtirolo si verifica la situazione abnorme – pur comprensibilissima e coerente nel peculiare contesto storico-sociale – secondo cui dei soggetti con forme di bilinguismo più o meno equilibrato, cioè quei parlanti che sono usciti dai cosiddetti “matrimoni misti”, sono costretti dalle note ragioni del censimento a classificarsi come “monolingui”. Per questo stesso motivo tendono a classificarsi e ad accorparsi al gruppo tedescofono in previsione delle maggiori opportunità di ascesa sociale e di carriera professionale che la “proporzionale etnica” riserva loro.

Con ciò le reali risorse di bilinguismo, anziché valorizzate sul piano sociale, educativo, civile e professionale, vengono paradossalmente marginalizzate e spregiativamente derubricate a “impuro mistilinguismo”.

4. Conclusioni

La situazione sociolinguistica della Provincia Autonoma di Bolzano è il teorema delle politiche socio-educative e linguistiche. Queste sono, a loro volta, ancorate a particolari visioni del mondo e più specificamente a pratiche discorsive relative alla diversità linguistico-culturale. Gli atteggiamenti verso tale diversità, malgrado essi costituiscano un *continuum* di varietà e variazione, sono riconducibili essenzialmente a tre diversi moduli interpretativi: a) la diversità linguistica come *problema*, b) la diversità linguistica come *diritto* e infine c) la diversità linguistica come *risorsa*.

a) *Lingua come problema*. La diversità può essere intesa come fattore eminentemente negativo e disturbante sia per la reciproca comprensione che per il funzionamento di un'istanza di controllo centrale; in tal caso la politica linguistica sarà incentrata su programmi di accelerata assimilazione, capace di negare e di livellare le diversità linguistiche. Le cosiddette politiche di integrazione sociale sono caratterizzate dalla negazione della lingua e della cultura del “diverso”, dell’“altro”, e dalla sua susseguente acculturazione nella lingua-cultura egemone. Ciò è avvenuto nel Sudtirolo durante il ventennio fascista ad opera della colonizzazione italoфона.

b) *Lingua come diritto*. La diversità linguistica può però anche essere oggetto di negoziazione col gruppo maggioritario e produrre una legittima rivendicazione di un diritto civile fondamentale, come quello di usare in tutti i domini sociali (privati e

pubblici) la propria lingua nativa. In tal caso la politica linguistica, che sia attenta a queste rivendicazioni, sarà guidata da una meticolosa applicazione delle leggi che vanno a tutelare i singoli gruppi. Ciò però non equivale ad un abbattimento automatico dei pregiudizi e delle divisioni etniche. Anzi, la politica garantista, si serve spesso della segregazione, della divisione del conflitto silenzioso perenne fra i singoli gruppi per mantenere l'equilibrio di autoconservazione dei diritti acquisiti. Questo è il caso della politica linguistica emersa dallo Statuto di Autonomia e tuttora applicata in tutti i contesti socio-educativi.

c) *Lingua come risorsa*. Si può infine concepire la diversità linguistica come risorsa e arricchimento culturale da mettere a disposizione delle diverse comunità compresenti in uno stesso territorio. È questo l'orientamento che si impone all'attenzione di politiche linguistiche interessate non tanto a inconcludenti ed inefficaci programmi di insegnamento di lingue straniere, quanto piuttosto ad arricchenti soluzioni di coesistenza, incentrate sulla comprensione di lingue e culture in contatto.

Il Secondo Statuto di Autonomia ha forse superato – almeno in gran parte – la concezione della diversità linguistica come “problema” collocandosi nell'ambito del diritto e della tutela linguistica. Le forme sociali di esclusione e di segregazione ne sono un “coerente” risultato. La politica garantista non può che servirsi di queste forme sociali, oltre che del conflitto silenzioso perenne fra i due gruppi maggioritari in contatto, per mantenere l'equilibrio di autoconservazione e il diritto di tutela linguistico-culturale.

Un'alternativa potrebbe invece essere rappresentata da una cultura del “diritto mite”, inteso come la stipulazione costituzionale di principi tesi a realizzare le condizioni di possibilità della vita comune, non il compito di realizzare direttamente un progetto determinato di vita comune. Si dovrebbero considerare i principi costituzionali come esiti di un confronto in cui si rinuncia all'assolutezza e insieme come cornice per progetti diversi, che competono e possono competere in virtù della loro apertura e “debolezza”, dove tuttavia assoluto e imprescindibile è invece il valore della coesistenza stessa.

Bibliografia

- BAUR 2000 = S. BAUR, *Le insidie della vicinanza. Comunicazione e cooperazione in situazioni di maggioranza/minoranza*, Merano 2000.
- CARLI 1993 = A. CARLI, *Ipotesi per una educazione bilingue in Alto Adige/Südtirol*, «Quaderni di Lingue e Letterature, Verona» 18 (1993), pp. 225-248.
- CARLI 1997 = A. CARLI (in collaborazione con R. GELMI e L. FISCHER), *Methodologisch-didaktische Bedingungen des Zweitsprachunterrichts*, Bozen 1997.

- CARLI 2000 = A. CARLI, *La situazione sociolinguistica della Ladinia dolomitica*, in PASINATO 2000, pp. 353-366.
- CAVAGNOLI 2000 = S. CAVAGNOLI, *L'italiano degli italofoeni in Alto Adige*, in PASINATO 2000, pp. 367-378.
- EGGER 1978 = K. EGGER, *Bilinguismo in Alto Adige*, Bolzano 1978.
- FRANCESCATO 1975 = G. FRANCESCATO, *Analisi di una collettività bilingue: Le condizioni attuali del bilinguismo in Alto Adige*, «Quaderni per la promozione del bilinguismo» 7-8 (1975).
- FRANCESCATO 1980 = G. FRANCESCATO, *Aspetti sociolinguistici dell'Alto Adige*, in *Atti del secondo seminario permanente di Bolzano*, a cura di G. FREDDI, Bolzano 1980, pp. 161-169.
- FREDDI 1982 = G. FREDDI, *Maggioranze, minoranze e plurilinguismo nella Provincia di Bolzano*, «Quaderni per la promozione del bilinguismo» 31-32 (1982).
- KRAMER 1983 = J. KRAMER, *La lingua italiana in Alto Adige*, in *Varietätenlinguistik des Italienischen*, a cura di G. HOLTUS, H. RADTKE, Tübingen 1983.
- MIONI 2000 = A. MIONI, *La situazione sociolinguistica dell'Alto Adige/Südtirol*, in PASINATO 2000, pp. 333-342.
- MOSER 1982 = H. MOSER (a cura di), *Zur Situation des Deutschen in Südtirol*, Innsbruck 1982.
- PASINATO 2000 = *Heimat. Identità regionali nel processo storico*, a cura di A. PASINATO, Roma 2000.
- RUNGGALDIER 1982 = H. RUNGGALDIER, *Das Ladinische in Südtirol*, in MOSER 1982, pp. 215-228.
- SOFFRITTI 2000 = M. SOFFRITTI, *Bilinguismo e "patentino" in Alto Adige*, in PASINATO 2000, pp. 343-352.
- WEBER EGLI 1992 = D. WEBER EGLI, *Gemischtsprachige Familien in Südtirol/Alto Adige. Zweisprachigkeit und soziale Kontakte*, Meran 1992.
- WILLEIT 1999 = C. WILLEIT, *Commutazione di codice: il caso del ladino, tedesco e italiano*, in *Studi su forme, funzioni e situazioni di bilinguismo*, a cura di A. CARLI, Milano 1999, pp. 122-223.

L'ETEROGLOSSIA ARBËRESHE: VARIETÀ LOCALI E STANDARD ALBANESE

FRANCESCO ALTIMARI

L'approvazione da parte del Parlamento italiano della legge 482 del 15.12.1999 *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*, ha aperto per le dodici minoranze riconosciute dalla stessa legge – si tratta delle comunità di lingua albanese, catalana, germanica, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda – una nuova fase storica di grande portata linguistica e culturale.

Con l'attuazione, a distanza di oltre cinquant'anni dalla promulgazione della Carta Costituzionale, dell'art. 6 che sanciva l'impegno dello Stato repubblicano a tutelare "con apposite norme le minoranze linguistiche", possiamo dire che trova finalmente uno sbocco normativo quell'"attenzione" istituzionale verso le diversità linguistiche minoritarie maturata all'interno della società italiana soprattutto a partire dalla fine degli anni Sessanta del XX secolo, e condivisa dapprima solo da ristretti gruppi intellettuali locali appartenenti alle stesse minoranze non riconosciute, poi recepita in ambiti intellettuali più sensibili all'allargamento degli spazi di democrazia reale e quindi sostenuta da ricercatori accademici tradizionalmente vicini alle "differenze" (linguisti, pedagogisti, sociologi, antropologi culturali, ecc.), ma a lungo avversata oltre che dalla classe politica, nazionale e locale, anche da gran parte dell'*intelligentia* del nostro Paese, ancora ferma al vecchio richiamo hegeliano: uno Stato, una nazione, una lingua¹.

Si è chiusa, nello stesso tempo, una lunga e tormentata fase della storia unitaria italiana, durata quasi un secolo e mezzo, in cui seguendo con qualche integrazione lo schema interpretativo proposto da Susanna Mancini², si può dire che si è passati da

¹ Cfr. sull'argomento l'esauritivo *excursus* delineato da Leonardo M. Savoia nella sua relazione *Gli intellettuali italiani e le minoranze linguistiche: alcune riflessioni* al presente Convegno.

² Cfr. S. MANCINI, *Lo Stato italiano e le minoranze autoctone: agnosticismo, repressione, promozione*, in *Europa e Balcani: Stati, culture, nazioni*, a cura di S. GAMBINO, Padova 2001, pp.119-145. Rispetto alla "lettura" che ne dà la Mancini, si è qui caratterizzato con l'"agnosticismo"

parte del potere nazionale nei riguardi delle minoranze da un atteggiamento inizialmente “agnostico” sotto il regime sabauda, a una politica di “repressione” durante il ventennio fascista, per poi tornare a un atteggiamento *de facto* nuovamente “agnostico” nel primo periodo repubblicano e infine per approdare alla “promozione” della diversità linguistica e culturale con il varo della legge 482 del 1999.

Tale importante provvedimento legislativo, che attua la norma costituzionale di riconoscimento dei diritti delle minoranze linguistiche presenti in Italia, è anche il frutto del recepimento da parte degli Stati che compongono l’Unione Europea della più avanzata sensibilità comunitaria in tema di rispetto del pluralismo culturale e linguistico, visto come fondamento costitutivo della nuova Europa, così come il monolinguisimo e il monoculturalismo avevano rappresentato nel corso del XIX secolo il cemento ideologico degli Stati nazionali.

Per le minoranze linguistiche storiche il varo della legge 482 segna anche l’inizio di una nuova fase linguistica, caratterizzata da un più ampio e dinamico uso del codice minoritario, il quale viene ora a collocarsi in un nuovo contesto giuridico di tutela e di riconoscimento ufficiale, che determina anche un mutamento anche del suo *status* comunicativo.

Pur nella non omogeneità delle situazioni linguistiche e sociolinguistiche che caratterizzano le diverse minoranze, questa nuova fase segna comunque una vera e propria “rivoluzione ecolinguistica”³, riconoscendo piena cittadinanza al codice minoritario anche in contesti comunicativi storicamente ad esso preclusi come la scuola, la pubblica amministrazione e i mass-media.

A questa “rivoluzione ecolinguistica” occorre ora prepararsi con strumenti di analisi e risposte didattiche che siano scientificamente adeguati ed efficaci, tenendo conto della pluralità delle situazioni e sgomberando il campo da dilettantismi ed etnicismi pericolosi. Questi ultimi non fanno cogliere la vera valenza della diversità linguistica e culturale di cui sono portatrici in Italia e in Europa le comunità regionali e le comunità minoritarie, espressione locale di quella *cittadinanza plurale* europea basata sul rispetto del plurilinguismo e del pluriculturalismo, e che solo la miopia di taluni intellettuali localisti si ostina arbitrariamente ad ingabbiare in antistoriche *piccole patrie*.

Uno dei problemi più immediati sollevati dall’applicazione della norma di legge è quello rappresentato dal tipo di lingua da adottare in ambito scolastico per le diver-

anche l’atteggiamento avuto verso le minoranze nel suo primo cinquantennio dalla Repubblica italiana e non solo la politica che ha caratterizzato tra il 1861 e il 1921 la monarchia sabauda.

³ L’espressione, introdotta da Baggiani nel 1997, è stata richiamata recentemente da Georg Bessong nella sua relazione: *Scrivere in una lingua regionale: l’esperienza piemontese considerata dall’esterno*, tenuta al Convegno internazionale sulla lingua e la letteratura del Piemonte a Vercelli il 7 e l’8 ottobre 2000.

se minoranze riconosciute. Qualcuno, dando una lettura che ritengo non obiettiva, ma forzata del testo di legge, non fondata, come vedremo, né dal punto di vista giuridico, né dal punto di vista linguistico e pedagogico, propone quale modello comunicativo da adottare nell'ambito scolastico nei contesti minoritari soggetti a tutela, la sola "lingua locale", seguendo un approccio falsamente *ecologista* che tende a "congelare" e a tradurre in lingua scritta il dialetto, la *lingua naturale*, intesa come strumento di comunicazione esclusivamente orale utilizzato correntemente dalla comunità minoritaria, contrapponendola alla *lingua artificiale* rappresentata dalla rispettiva lingua standard di riferimento.

Senza voler qui considerare che tale "congelamento" automatico della situazione linguistica e sociolinguistica di partenza non allargherebbe affatto lo spazio comunicativo della lingua minoritaria, anzi finirebbe per perpetuarne la subalternità nei riguardi della lingua dominante "storica", facendola diventare assurdamente e regressivamente autoreferenziale per la stessa comunità, c'è da osservare preliminarmente che tale interpretazione "localistica" a mio avviso non tiene conto della complessa ed eterogenea situazione che caratterizza le dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla legge 482/99, le quali si presentano con caratteristiche linguistiche, sociolinguistiche, culturali e geografiche fortemente differenziate e che, pertanto, richiedono modelli di tipo linguistico non "univoci", ma rispondenti alla pluralità delle situazioni esaminate⁴.

Ora, non ci sono segnali che il legislatore abbia, attraverso il dispositivo normativo, cercato deliberatamente di creare un solco "politico" e quindi "linguistico" tra le minoranze linguistiche presenti in Italia e le loro comunità nazionali: lo proverebbe inequivocabilmente lo stesso utilizzo degli etnonimi di caratterizzazione nazionale (es. minoranze *albanesi*, *greche*, *croate*, ecc.) invece di quelle di maggiore caratterizzazione etnica italo-centrica (es. *arbëreshë*, *griki* o *grecanici*, *slavo-molisani*, ecc.) nell'elencazione di esse, al 2° art. della legge.

Anzi, molto saggiamente direi sia il legislatore nel dispositivo legislativo, ma anche gli organi ministeriali preposti alla sua applicazione, nel regolamento attuativo della stessa legge, non adoperano mai l'espressione "lingue locali" in riferimen-

⁴ Non c'è dubbio che tale complessità di situazioni richieda un approccio metodologicamente serio e non la ricerca di facili scorciatoie, come sembra voler fare chi si limita ad applicare semplicisticamente comode griglie di analisi importate da situazioni che si presentano molto lontane e diverse da quelle che stiamo affrontando. Alcuni contesti linguistici minoritari, come quello arbëresh, non possono neppure essere per analogia pienamente assimilati al contesto diglossico standard *dialetto romanzo-italiano*, essendo la lingua per una minoranza anche uno dei "marcatori" fondamentali della sua identità, assieme al patrimonio culturale, alla tradizione religiosa, alla letteratura orale, alla letteratura riflessa, al territorio in cui la comunità minoritaria si è storicamente collocata, ed assumendo pertanto all'interno di tale diversità complessiva delle funzioni comunicative ed espressive più ampie rispetto a quelle coperte dai dialetti romanzi.

to alle lingue delle minoranze storiche, quasi fosse sottintesa la volontà politica di voler tenere “separate” le minoranze linguistiche storiche dalle rispettive comunità nazionali di riferimento, ma molto più correttamente, sia nella legge sia nel regolamento, si fa ricorso ad espressioni linguisticamente inequivocabili quali “lingua di minoranza”⁵, “lingue e tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta”⁶ o a espressioni giuridiche, più generali e neutre, quali “lingue ammesse a tutela”⁷.

Quindi l’espressione “lingua di minoranza” non può trarre in equivoco, né può essere arbitrariamente interpretata come “lingua locale”, dovendosi intendere per *lingua di minoranza* il codice verbale dalla comunità minoritaria, anche in riferimento alla comunità nazionale di origine e alla sua lingua, comune e condivisa⁸.

Tale soluzione “localistica”, che potrebbe forse trovare una qualche forma di applicazione solo per qualche minoranza linguisticamente isolata, come quella germanofona, che storicamente non ha potuto sviluppare, per particolari condizioni ambientali, geografiche e culturali, una tradizione linguistica unitaria con la comunità nazionale di riferimento, non credo che si possa adattare alla situazione arbëreshe, anche perché, come è stato più volte e autorevolmente ribadito, non esiste una lingua arbëreshe comune⁹.

⁵ Cfr. art. 4, comma 1: “Nelle scuole materne dei comuni di comuni [...] l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della *lingua della minoranza* [...]”, art. 4, comma 2: “Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado...al fine di assicurare l’apprendimento della *lingua della minoranza* [...]”; art. 4, comma 5: “Al momento della prescrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della *lingua di minoranza*”.

⁶ Cfr. art. 4, comma 3; art. 5, comma 1.

⁷ Cfr. art. 7, comma 1; comma 2; comma 3; art. 8, comma 1; art. 9, comma 1; comma 2; comma 3; ecc.

⁸ L’*Heimat* per gli Albanesi d’Italia è storicamente l’*Arbër*, o, come viene ora più ricorrentemente definito, partendo probabilmente da un errore di “lettura” dell’originario *Arbër-i* (in forma determinata), *Arbëria*, termine che ci riporta al concetto di comunità linguistico-culturale, concetto molto ampio, associato non a una patria fisica o geografica ben precisa, ma alla condizione linguistica di albanofonia (*ai flet si na* = “parlare come noi”) e all’insieme delle comunità albanesi considerate come una grande diaspora (si pensi all’etnonimo *gjaku ynë i shprishur*).

⁹ “Si sa che non esiste una ‘lingua arbëreshe comune’. E quando adoperiamo la denominazione arbëresh vogliamo soltanto indicare il gruppo di parlate albanesi ubicate in territorio italiano. Non vi è un ‘arbëresh letterario comune’ a cui ricorrere, ad esempio, qualora si incontrino due italo-albanesi, uno della Calabria e uno del Molise o della Sicilia. In questo caso ciascuno di essi userà la propria parlata, poiché le differenze esistenti tra quelle parlate non sono tante e così gravi da rendere impossibile la reciproca comprensione”, in F. SOLANO, *La realtà storico-linguistica delle comunità albanesi d’Italia*, «Shkolla Arbëreshe» 4 (1984), 1, pp. 13.

Non sembrano essere d’accordo con l’autorevole opinione del Solano, senza però dimostrare di avere idee chiare su cosa si debba intendere per *lingua comune arbëreshe* o addirittura per lingua, gli autori del testo scolastico *Alfabetizzazione arbëreshe* (Torino 2000, p. IX), dove leg-

Secondo l'utile approccio interpretativo fornitoci da Heinz Kloss, nella definizione di ciò che è lingua e di ciò che è dialetto, è importante distinguere tra fattori interni e fattori esterni.

I fattori interni, di ordine linguistico, riguardano la distanza che separa tra loro i due sistemi in esame¹⁰. Se questa distanza strutturale è molto marcata, le due varietà linguistiche possono essere considerate *Abstandsprachen* o "lingue per

giamo: "... la scelta da noi operata è andata verso la individuazione di una *fascia linguistica* (*sic!*) che raccolga gli elementi comuni a tutte le parlate, chiamando questa fascia *lingua comune arbëreshe* [...] La lingua presente nel testo non rispecchia nessuna parlata arbëreshe in particolare, perché il libro che si è compilato ha un carattere "*pan-arbëresh*", in cui tutti gli arbëreshë possono trovare elementi di identificazione senza ritrovarsi totalmente ... La lingua adottata, sia nella parte prettamente linguistica – per intenderci quella grammaticale – sia nel suo uso come mezzo per presentare la cultura arbëreshe nei suoi aspetti a) storici, b) folclorici, c) letterari, d) religioso-musicali, (*sic!*) è detta come *lingua comune arbëreshe* perché tende ad adottare i tratti linguistici, in linea di massima, comuni alle parlate; pertanto si distingue in una certa misura dallo shqip per gli aspetti lessicali, ma anche fonomorfologici". Su queste opinioni ... in libera uscita, che non ci sembrano davvero il frutto di una meditata riflessione linguistica, non è il caso di soffermarci a lungo in questa sede. Non possiamo però esimerci dal segnalare agli arbëreshë che desiderino eventualmente "alfabetizzarsi" con questo testo scolastico, la presenza nella grammatica di una forma verbale ... fantasma, inventata di sana pianta dall'esperto linguistico: per la prima volta nella grammatica dell'albanese, caratterizzata com'è noto nella coniugazione verbale dalla diatesi binaria *attiva-non attiva* (quest'ultima comprendente medio, passivo e riflessivo), si introduce una terza categoria diatesica, il "passivo", accanto all'attivo e al medio-riflessivo! In realtà, invece di descriverci il sistema verbale albanese, l'esperto di grammatica arbëreshe è qui partito ... non dall'albanese, ma dal sistema verbale dell'italiano. E si è così impostata la 3ª diatesi [...] fantasma, cioè il "passivo" albanese presente *jam lidhur* (*sic!*), traducendo automaticamente (e banalmente) la forma verbale passiva italiana "*sono legato*". Com'è risaputo anche dagli scolari albanesi e arbëreshë – se non si vuole andare fuori regione, basta chiederlo a quelli dell'Arbëria Crotonese! – tale forma verbale corrisponde nell'albanese standard e anche in alcune parlate arbëreshe al perfetto medio-passivo della diatesi non-attiva, col significato di "mi sono legato". Impegnare cospicui soldi pubblici per inventarsi una forma "passiva" dei verbi albanesi, distinta dal medio-riflessivo, e quindi una grammatica [...] che non c'è, mi sembra obbiettivamente uno sperpero inutile di risorse; propinare poi tale grammatica inventata e personale agli arbëreshë da alfabetizzare mi sembra oltre che un danno ancora maggiore, dalle conseguenze didattiche e linguistiche devastanti, anche una beffa! Al punto che qualcuno potrebbe essere tentato di rimpiangere il sano, gratuito e grammaticalmente corretto analfabetismo di massa di un tempo all'insano, costoso e grammaticalmente deviante analfabetismo d'autore di oggi!

¹⁰ Cfr. sull'argomento vari contributi di Heinz Kloss, ma soprattutto i suoi tre saggi: a) "*Abstand Languages*" and "*Ausbau Languages*", «*Anthropological Linguistics*» 9:7, 1967, pp. 29-41; b) "*Abstandsprachen und Ausbausprachen*", in JOACHIM GÖSCHEL ET AL. (a cura di), *Zur Theorie des Dialekt. Aufsätze aus 100 Jahren Forschung mit biographischen Anmerkungen zu den Autoren*, Wiesbaden, Steiner, 1976, pp. 301-322; c) "*Abstandsprache und Ausbausprache*", in U. AMMON ET AL. (a cura di), *Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language...*, vol. I, Berlin - New York, pp. 302-8.

distanza”¹¹ secondo la terminologia di Kloss, perché vengono riconosciute come lingue indipendenti già in base alla distanza della loro struttura linguistica da quella della lingua genealogicamente più vicina; altrimenti, se manca questa “distanza”, ci troveremo di fronte a due varietà linguistiche che qualificheremo come “dialetti” della stessa lingua¹².

Tra i fattori esterni, vanno considerati una serie di criteri che si riferiscono al grado di elaborazione di taluni registri, che si riferiscono ad ambiti più elevati del codice comunicativo orale di base, di tipo principalmente se non esclusivamente scritturale¹³.

¹¹ “Idiome, die lediglich auf Grund der Besonderheit ihrer Substanz, um ihres Abstandes von allen auch den nächstverwandten anderen Idiomen willen als Sprachen gelten”, in J. KNOBLOCH, *Sprachwissenschaftliches Wörterbuch*, I, A-E, Heidelberg, 1986, p. 24, che rimanda ad H. KLOSS, il suo contributo *Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen von 1800-1950*, München 1952, pp. 215-6.

¹² C’è qui da aggiungere che non c’è molta concordanza da parte dei linguisti su quale sia il grado di distanza da considerare sufficiente per considerare due varietà linguistiche imparentate come due lingue autonome. Da alcuni linguisti si considera come elemento tipologico di caratterizzazione per misurare questa distanza strutturale il criterio fonologico, da altri il criterio grammaticale. Tali criteri non sono però uniformi e cambiano anche da un’area linguistica ad un’altra anche per condizionamenti di natura storica: ad esempio, rileva sempre Kloss, come nell’area linguistica tedesca, ma anche nell’area linguistica romanza il confine tra lingua e dialetto venga determinato con criteri più ampi ed elastici che non in quella slava (cfr. al riguardo il suo saggio, *Abstandssprachen und Ausbausprachen*, in J. GÖSCHEL ET AL. (a cura di), *Zur Theorie des Dialekt*, op. cit.).

Meno importante per misurare la distanza che intercorre tra due varietà linguistiche è la strutturazione del lessico, elemento quest’ultimo che rappresenta sempre la parte più variabile e incostante di una lingua. Perché due varietà linguistiche si riconoscano dai rispettivi parlanti come due dialetti della stessa lingua è importante che condividano la maggior parte del lessico fondamentale. Ma anche qui un diverso sviluppo diacronico, con esiti semantici differenziati, come accenna M. CAMAJ a proposito dell’albanese d’Italia rispetto all’albanese d’Albania (cfr. il suo contributo *Per una tipologia dell’arbëresh*, pp. 151-8, in A. GAZZETTA (a cura di), *Etnia albanese e minoranze linguistiche in Italia*. Atti del IX Congresso Internazionale di Studi Albanesi, Palermo, 25-28 Novembre 1981, Palermo 1983, p. 156), può determinare una certa ‘distanza’ e qualche difficoltà nella comprensione tra parlanti di uno stesso codice linguistico, anche quando si ha a che fare con due varianti diatopiche che presentano la stessa base grammaticale.

¹³ Possiamo tentare di stabilire una certa gerarchia, per ordine ascendente, di questi registri “superiori”, che sono legati sia ad un uso letterario (poesia, teatro, prosa narrativa) che ad un uso non letterario (storia/filologia/scienze umane, amministrazione/giurisprudenza/politica, tecnologia/scienze esatte) della lingua. Una varietà linguistica è quindi più o meno elaborata a seconda della posizione che occupa in questa scala gerarchica. A proposito dell’uso dell’arbëresh per fini letterari, che si è sviluppato soprattutto nella seconda metà del XIX secolo e nel corso del XX secolo, c’è qui da sottolineare quanto evidenziato da F. SOLANO: “Ma gli arbëreshë non hanno neppure una lingua letteraria (o scritta) comune. Gli scrittori arbëreshë, anche quelli di rilevante importanza letteraria hanno sempre adoperato la propria parlata locale, limitandosi soltanto ad accettare, in maggiore o minore misura, vocaboli e forme di altre parlate, non escluse quel-

Ora, voler identificare la lingua minoritaria tutelata dal legislatore attraverso la legge 482/99 con la lingua locale e non con la lingua della minoranza, significa di fatto non voler riconoscere le minoranze, ma solo dare un formale (e minimale) riconoscimento culturale alle specificità linguistiche di queste comunità considerate alla stregua di altre comunità locali.

Applicando alla situazione arbëreshe tale arbitraria interpretazione, che vuole proporre un modello comunicativo incentrato sulla lingua locale e non sulla lingua della minoranza, si avrebbe come risultato immediato una ulteriore e irreversibile frammentazione linguistica tra le diverse parlate¹⁴, fatto questo che accentuerebbe la divergenza invece di favorire la convergenza interdialettale, non essendo esse sinora state coperte dalla 'lingua 'tetto'¹⁵.

La lingua che si vorrebbe così insegnare e sostenere nel nostro ambito amministrativo, scolastico e comunicativo, sarebbe, per usare il noto schema di Bernstein, il solo codice 'ristretto', circoscritto a qualche centinaio di vocaboli in uso nella lingua parlata locale. L'operazione che ne scaturirebbe sarebbe di insegnare a scrivere agli albanofoni la sola lingua parlata della comunità e quindi si risolverebbe in una inutile, inefficace e dispendiosa operazione didattica di traduzione dell'oralità in scrittura, che condannerebbe gli arbëreshë al sottosviluppo linguistico e culturale, non potendo essi accedere al loro codice 'elaborato', e dovendo così far ricorso all'unico codice 'elaborato' loro proposto e insegnato, rappresentato dall'italiano.

le della madrepatria, e a creare, più o meno felicemente, neologismi. Quando poi a poco a poco andò maturando l'idea della necessità di una lingua letteraria comune, si ebbero lodevoli tentativi per crearne una anche tra gli arbëreshë, con intenti di estenderla anche all'Albania (De Rada - Schirò), ma la meta non fu mai raggiunta, e mentre in Albania bene o male si arrivava ad avere una lingua letteraria, benché distinta in due varianti, ghego e tosko, tra gli italo-albanesi si continuava a scrivere nella propria parlata locale, oppure, ed era questa la via intrapresa dai migliori scrittori, si sforzava di avvicinarsi il più possibile alla variante letteraria tosca, la più prossima e affine alle nostre parlate", in *La realtà storico-linguistica delle comunità albanesi d'Italia*, «Shkolla Arbëreshe» art. cit., p.14.

¹⁴ Tale frammentazione dialettale, com'è noto, ha motivazioni di ordine: a) dialettologico (l'eterogeneità dell'area linguistica di provenienza dei profughi albanesi); b) diacronico (la diversa epoca di stabilimento delle colonie albanesi in territorio italiano); c) geografico (la discontinuità territoriale esistente tra le diverse aree albanofone del Mezzogiorno, che ha favorito la pressione assimilatrice dei dialetti italo-romanzi invece di favorire un contatto diretto tra le parlate albanesi tra di loro, fattore riconosciuto di arricchimento linguistico).

¹⁵ Come è stato ben evidenziato da Žarko MULJAČIĆ, nel suo saggio *Über den Begriff Dachsprache*, in U. AMMON (a cura di), *Status and Function of Languages and Languages Varieties*, Berlin - New York 1989, pp. 256-77, non è klossiano, contrariamente a quanto gli viene attribuito, il termine *dachsprache* 'lingua tetto', attribuito forse analogicamente a Kloss per estensione del concetto di *Dachlose Mundart* 'dialetto senza tetto', da lui coniato nel 1952 (cfr. op. cit.).

A questa interpretazione localista, rispondiamo con l'esigenza di rispettare prima di tutto i risultati delle tante ricerche dialettologiche condotte sul campo in ambito arbëresh, da parte di alcuni dei più noti linguisti ed albanologi, che hanno permesso di indagare a fondo le condizioni di eteroglossia dialettale che si registrano nelle cinquanta parlate linguisticamente ancora vive in territorio italiano¹⁶.

Sulla base di questi risultati, è oggi unanimemente accettata l'appartenenza dell'arbëresh quale variante dialettale di matrice toscano-meridionale nella struttura dialettale dell'albanese, ma con tratti conservativi arcaicizzanti condivisi anche con l'albanese di Grecia e dall'antico ghego, da una parte, e con tratti innovativi che sono anche il risultato del lungo contatto linguistico da esso avuto con i dialetti italo-romanzi, dall'altra.

Le differenze linguistiche anche marcate, che pure si registrano all'interno dell'arbëresh tra le sue varianti dialettali, da una parte, e tra loro e l'albanese standard, dall'altra, non appaiono di per sé determinanti, né sufficienti, per spingere ad ipotizzare la trasformazione della variante dialettale arbëreshe ad *Ausbausprache* ('lingua per elaborazione'), secondo la terminologia di H. Kloss, ormai accettata comunemente nei dizionari linguistici¹⁷, trasformazione che necessiterebbe, innanzi tutto, di un riconoscimento 'interno' da parte dei parlanti, di una utilizzazione completa della varietà linguistica nella produzione scritta – sia informativa che immaginativa – e preliminarmente di differenze di struttura linguistica con la lingua imparentata, condizioni linguistiche ed extralinguistiche che non mi pare trovino riscontro nella realtà arbëreshe. Anche le conclusioni delle ricerche dialettologiche portano gli studiosi a considerarlo un dialetto albanese, e non una variante linguistica autonoma all'interno dell'albanese¹⁸.

¹⁶ Una panoramica su questi studi si trova in F. ALTIMARI - L.M. SAVOIA (a cura di), *I dialetti italo-albanesi*. Studi linguistici e storico-culturali sulle comunità arbëreshe, Roma 1994, pp. 481.

¹⁷ "Ausbausprachen sind Dialekte einer Sprache, die weniger wegen ihrer ling. Sonderstellung, als vielmehr wegen ihrer soziologischen Verselbständigung, also durch Umfang u. Grad ihres Ausbaus zur Kultursprache eine Eigenständigkeit gewonnen haben, wie das Slowakische gegenüber dem Tschechischen", in J. KNOBLOCH, *Sprachwissenschaftliches Wörterbuch*, I, A-E, Heidelberg, 1986, pp. 215-6.

¹⁸ "Gli studi fatti sui dialetti dell'albanese in tutti i suoi territori in questi ultimi quarant'anni e soprattutto i dati raccolti per l'*Atlante dialettologico della lingua albanese* confermano pienamente il fatto che durante l'evoluzione storica nessuno parlata o dialetto dell'albanese, compresi quelli della diaspora, non ha raggiunto un tale distacco dal sistema della lingua nazionale tanto da assumere i tratti strutturali di una lingua a parte...", in A. KOSTALLARI, *La diaspora albanese, il dialetto e la lingua letteraria nazionale unificata*, pp. 163-179, in *Le minoranze etniche e linguistiche*. Atti del 1° Congresso Internazionale, Palermo-Piana degli Albanesi, 4-7 dicembre 1985, p. 168. Solo il Gangale si stacca da questa impostazione 'unitarista', arrivando a ipotizzare, per motivi in gran parte non linguistici, ma extra-linguistici, nel nome di una presunta tipicità culturale di origine bizantina della comunità arbëreshe rispetto alla comunità d'origine schi-

In tale contesto l'arbëresh parlato che viene attualmente a configurarsi come *Dachlose Mundart*, cioè 'dialetto senza tetto', 'dialetto non coperto', secondo la nota definizione coniata da Kloss nel 1952¹⁹, a proposito delle lingue di quelle minoranze linguistiche i cui parlanti non conoscono la lingua letteraria linguisticamente coordinata e imparentata al loro dialetto, ha bisogno come lingua scritta della 'lingua tetto' dell'albanese comune²⁰, una sorte di albanese standard allargato, comprendente alcune specificità comuni del sistema morfosintattico e lessicale arbëresh.

In questa situazione, in cui ha senso far coesistere le varianti dell'arbëresh parlato sotto il 'tetto linguistico' protettivo dell'albanese comune scritto, non ha però senso una disputa tra 'variantisti' (sostenitori delle varianti) e 'standardizzatori' (fautori della norma), potendosi (e dovendosi) a mio avviso porre la giusta esigenza didattica di valorizzare comunque il patrimonio linguistico di base, acquisito dall'allunno nella sua lingua materna, che non può perciò essere escluso dalla pratica didattica. Tale impostazione vuole evitare che si accentui il distacco, la separazione, tra la lingua dell'ambiente sociale e la lingua dell'ambiente scolastico, tra parlate italo-albanesi e lingua albanese comune.

L'ipotesi di trasformazione dell'arbëresh a *Ausbausprache* ('lingua per elaborazione'), distaccato dal macrosistema dell'albanese, è linguisticamente insostenibile e politicamente irrealizzabile; quindi si rivela del tutto velleitaria, non essendo l'arbëresh riuscito ad imporsi come lingua letteraria comune e unificante, neanche durante la *Rilindja*, momento della sua massima affermazione, sia interna che esterna, e non essendo esso in grado di essere elaborato ed imposto come *Ausbausprache* ('lingua per elaborazione') da nessun centro di potere culturale, politico, amministrativo

petara, una politica linguistica finalizzata alla conquista per l'arbëresh di uno spazio autonomo rispetto allo shqip, attraverso l'adozione di un sistema alfabetico proprio, quale quello della tradizione deradiana, e la elaborazione di koinè letterarie 'arberische' di matrice provinciale che dovevano tendere, nella sua visione neo-romantica, a creare un arbëresh letterario unitario che portasse a una 'lingua per elaborazione', distinta dallo shqip (cfr. per la sua posizione glottodidattica il volume: G. GANGALE, *Lingua arberisca restituenda*, Crotone 1976).

¹⁹ Cfr. il suo contributo *Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen von 1800-1950*, München 1952, pp. 254.

²⁰ Una possibile base di partenza di modello applicativo di 'lingua albanese comune', in ambito arbëresh, è quello rappresentato dall'albanese liturgico, adottato dalla chiesa italo-albanese dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II (1967), e adoperato nella liturgia di S. Giovanni Crisostomo (cfr. *Liturgia hyjnore e atit tonë ndër shëjtorët Johan Hrysostomit*). Alcune caratteristiche dell'arbëresh che potrebbero ragionevolmente integrarsi nella struttura dell'albanese comune perché ubbidiscono a quelle caratterizzazioni di unitarietà e di larga diffusione nell'ambito italo-albanese, con corrispondenze sia diacroniche che sincroniche con l'albanese d'Albania, sono riportate nel mio saggio *Vëzhgime mbi mësimin dhe përdorimin e shqipes letrare në mjedisin arbëresh*, compreso nella raccolta *Studi linguistici arbëreshë*, «Quaderni di Zjarri» 12 (1988), Cosenza, pp. 57-60.

e istituzionale²¹. Tale sforzo, che risulterebbe, tra l'altro, anche molto oneroso in termini di apprendimento, sarebbe anche inutile in quanto a efficacia comunicativa, dovendosi imparare una lingua del tutto artificiale, costruita o restaurata a tavolino, non parlata in alcuna comunità e non utilizzata in alcun contesto ufficiale. Allora è proprio il caso di chiedersi: a chi serve e a che serve?

In ogni caso la 'distanza' esistente tra l'albanese d'Italia e l'albanese standard, entrambi a base dialettale tosca, non risulta essere affatto strutturale, non coinvolgendo né la fonetica né la grammatica di base, ma il solo lessico²².

Ma non c'è dubbio che ci debba confrontare comunque con tale 'distanza', che rappresenta non certamente una questione di linguistica o di politica linguistica, come è stato più volte ingenuamente ed erroneamente riproposto, ma un problema didattico da porre e da risolvere all'interno di una strategia pedagogica attenta alle ragioni del plurilinguismo e del pluriculturalismo, che porti il discente nella scuola di base delle aree minoritarie arbëreshe a sviluppare gradualmente, attraverso appropriate metodologie, la sua competenza comunicativa, tenendo conto delle conoscenze linguistiche già acquisite e di tutte le lingue in uso nella comunità: arbëresh, dialetto romanzo, italiano.

In altre parole, occorre proporre all'alunno arbëresh, che ha sinora sempre vissuto in una situazione di bilinguismo composito (o bilinguismo 'zoppo', come più

²¹ "Teza se gjuha dhe kultura arbëreshe duhet të mbrohen përmes një vije të pavarur dhe autonome nga konteksti ynë kombëtar, duke përshtatur një të ashtuquajtur 'koine letrare arbëreshe' ose 'arbërishte letrare' dhe jo – siç shkroi bindshëm prof. F. Solano – *me lidhje sa më të plota me gjuhën e kulturën e Mëmëdheut*, jo vetëm se dëftohet sot kështu si u dëftua dje, d.m.th. praktikisht e perealizueshme, por edhe na duket krejt e pathemeltë nga ana shkencore, sepse mbështetet në disa pohime që nuk vërtetohen. Një ndër këto supozime është se gjoja largësia strukturore e dialekteve arbëreshe nga shqipja e sotme, për shkak të dendurisë së kontakteve me dialektet dhe me gjuhën italiane, është bërë tashmë pothuajse e pakapërcyeshme, kështu që mund t'i njihet arbërishtes statusi i një 'gjuhe të larguar' (*Abstandsprache*) nga ana strukturore prej shqipes, duke e vështuar atë si gjuhë të pavarur nga sistemi i shqipes, dhe jo siç është me të vërtetë, d.m.th. një variant dialektor i saj [...] Nuk na duket e tepërt të përsërisim këtu pyetjet me vend por që deri sot kanë mbetur pa përgjigje, që prof. F. Solanoja u ka bërë përkrahësve të kësaj teze në një artikull, botuar në revistën arbëreshe 'Zjarri' para 10 vjetësh: "*Kush duhet ta krijojë ose ta restaurojë këtë gjuhë? Kush duhet ta imponojë atë? Kush e përse duhet ta mësojë? Kujt do t'i shërbejë?*", in F. ALTIMARI, *Vëzhgime mbi mësimin dhe përdorimin e shqipes letrare në mjedisin arbëresh*, art. cit., pp. 55-6.

²² Cfr. A. KOSTALLARI, op. cit., p. 170: "I distacchi più notevoli delle parlate arbëreshe dai dialetti della madrepatria si osservano principalmente nel lessico, un campo nel quale queste parlate hanno subito un influsso assai grande dall'italiano e dal greco. Ma si deve dire però che anche questi prestiti lessicali non sono riusciti a cambiare in modo essenziale la struttura lessicale né delle parlate arbëreshe d'Italia, né delle parlate degli Arvaniti di Grecia. In tutte queste parlate è stato conservato bene il fondo principale del lessico albanese".

espressivamente è stato definito), una educazione linguistica che punti a garantirgli una effettiva condizione di bilinguismo paritario. Per raggiungere tale obiettivo occorre innanzi tutto consolidare la sua competenza verbale di partenza, sia ricettiva che produttiva, che non può prescindere dall'arbëresh parlato all'interno della famiglia e della comunità di appartenenza²³.

Nel passaggio dall'oralità alla scrittura, si terrà conto, nella prima fase, dell'albanese conosciuto dall'alunno, valorizzando la sua competenza linguistica già acquisita sia a livello orale, attraverso la varietà dialettale arbëreshe della comunità e, possibilmente le altre varietà dialettali arbëreshe presenti nell'area, sia a livello scritto, utilizzando i documenti linguistici e letterari.

Si passerà, quindi, nella seconda fase, a illustrargli le differenze esistenti tra le varietà dialettali albanesi – sia tra quelle arbëreshe che tra quelle balcaniche – perché partendo dalle varianti linguistiche e dall'eteroglossia dialettale, possa prendere coscienza della unitarietà di fondo che caratterizza il sistema linguistico dell'albanese comune.

Con questi presupposti, si potrà, quindi, adottare nella terza fase, quale 'lingua tetto' delle cinquanta varietà dialettali arbëreshe parlate in Italia l' 'albanese comune', che sarà sostanzialmente incentrato sul modello ortografico, fonologico e morfologico dell'albanese standard, ma con una certa flessibilità normativa²⁴.

²³ Di questa giusta esigenza di pensare, nella fase di attuazione della legge 482, a una politica linguistica comune per le dodici minoranze linguistiche riconosciute dallo Stato italiano, che tenga conto delle specificità linguistiche e sociolinguistiche delle singole lingue di minoranza, si è fatto promotore il presente Convegno. Nel documento approvato a conclusione dei lavori, è stata ribadita la necessità, per evitare pregiudizievoli effetti omologativi, nella tutela di ciascuna delle minoranze linguistiche interessate: a) di tener conto della singolarità di ciascuna lingua locale, del peculiare profilo sociolinguistico, ossia della composizione del repertorio di ogni singola comunità linguistica; b) di tener presente che caratteristica peculiare, anche se non esclusiva, di ogni lingua locale è l'oralità e che le iniziative di standardizzazione delle forme scritte debbano tenere in massimo conto le effettive forme orali anche nelle loro varianti. Si è raccomandato, inoltre, che tali iniziative vengano presentate come solamente indicative, evitando ogni carattere costrittivo che possa essere percepito dai parlanti come una grave forzatura e condurre a risultati opposti a quelli desiderati. Infine, l'ultima raccomandazione, inserita nel documento sottoscritto dai partecipanti al Convegno di Udine, è che sia favorita in ogni modo la 'comunicazione effettiva' accanto alla 'comunicazione istituzionale', operando ogni sforzo, soprattutto a livello di formazione, per l'educazione alla tolleranza normativa.

²⁴ “[...] Gjuha letrare natyrisht nuk mund të vështrohet as si e papekshme, as si e padiskutueshme, aq më tepër se ajo – për sa i përket leksikut të ‘Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe’ (1980) pasqyron një periudhë të reduktuar të historisë kulturore të vendit (vetëm 40 vitet e fundit, thelbësisht). Duhet pra të thellojmë dhe t’i zgjerojmë më tej mundësitë e saj shprehëse duke shfrytëzuar – edhe me ndonjë lëshim për homogenësinë dhe njëllojshmërinë dialektore – pasurinë e madhe dhe të larmishme që në strukturën morfologjike, në atë sintaksore, si edhe në strukturën leksikore dhe fjalëformuese, u japin gjuhës sonë kombëtare qoftë tradita e madhe e vjetër letrare e zhvilluar nga rrethi kulturor verior dhe nga rrethi kulturor arbëresh, qoftë materiali i

Tale modello linguistico²⁵, meno rigido di quello stabilito dalla norma per l'albanese standard, andrà quindi ben oltre l'albanese standard, incardinando nel suo sistema quei tratti – fonologici, morfologici, sintattici e lessicali – più unitari e comuni, ma che non rientrano nella lingua standard odierna e pertanto non normativi, che l'arbëresh d'Italia condivide, sul piano diacronico con la lingua albanese antica e con l'arbëresh di Grecia, e sul piano sincronico con i due dialetti storici dell'albanese, prevalentemente col toscano, ma talvolta anche col ghego²⁶.

konsiderueshëm i mbledhur në të gjitha trevat shqipfolëse që kemi sot të regjistruar në saj të punës madhore dhe sistematike të zhvilluar pas luftës nga studiuesit e kërkuesit e institucioneve shkencore shqiptare. Këto elemente, që kanë mbetur mënjatë deri sot, do të thellonin pa tjetër veçantinë kombëtare të përbashkët të gjuhës letrare, duke e vënë atë konkretisht në të njëjtën shkallë në planin e shprehësisë me gjuhët e tjera letrare që kanë një traditë shumë-shekullore. Është kjo, pasurimi nga tradita letrare e shkruar si dhe nga gjuha e folur, rruga më e frytshme dhe më e drejtë për të fuqizuar karakterin kombëtar 'të përbashkët' dhe unitar të shqipes letrare të sotme", in F. ALTIMARI, "Gjuha letrare shqipe sot: disa considerata në dritën e zhvillimeve të reja politike dhe kulturore në botën shqiptare", «Gjuha jonë» 3-4 (1992), p. 45.

²⁵ Sulle ragioni linguistiche e didattiche di questa scelta, che sono stato oggetto di riflessione e di approfondimento anche in occasione della definizione del modello linguistico dell'abecedario *Udhëtimi*, destinato alle scuole dell'area siculo-albanese, risultato di un proficuo e intenso lavoro da parte di una équipe di docenti e specialisti di ambito scolastico e universitario, messo su dall'Amministrazione Comunale di Piana degli Albanesi nell'ambito del progetto *Skanderbeg 3000*, cfr. le analisi ospitate nel volume collettivo *Skanderbeg 3000*, edito a Palermo nel 2000, con contributi di L.M. Savoia, M. Mandalà, Th. Rrushi, F. Altimari, V. Matranga, G. Schirò di Modica, G. Schirò di Maggio, G. Cuccia.

²⁶ Sulle corrispondenze dell'arbëresh con le varietà linguistiche albanesi dell'area balcanica di provenienza, cfr. il puntuale studio di G. SHKURTAJ, *Le parlate arbëreshe nelle isoglosse dell'Atlante dialettologico della lingua albanese*, in A. GUZZETTA (a cura di), *Lingua, mito, storia, religione, cultura tradizionale nella letteratura albanese della 'Rilindja'*. Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi Albanesi, Palermo, 25-28 novembre 1991, pp. 191-200.

LA RICERCA DEL “VERO” SARDO NELLA STORIA DEGLI STUDI E NELLA FORMAZIONE IDENTITARIA DEI SARDI

GIULIO PAULIS

La recente proposta di una “Lingua Sarda Unificata” caratterizzata in senso spiccatamente logudurese ha suscitato un dibattito che, al di là delle singole questioni di merito, ha messo in luce l'esigenza di riflettere su alcune categorizzazioni della scienza non prive di effetti sul comune sentire della gente e sull'operare della politica. Una di queste è la concezione recepita dalla maggior parte dei manuali di linguistica, secondo cui il sardo è una lingua arcaica che avrebbe il rappresentante più vero (ossia genuino, autentico, tipico e caratteristico) nel logudorese.

Se non può essere contestato il fatto che il sardo possiede effettivamente un certo numero di fenomeni conservativi nel campo della fonetica, della morfologia, della sintassi, del lessico, non è privo d'interesse il constatare come l'idea che fa di questo idioma una lingua arcaica *tout court* e del logudorese il suo più tipico rappresentante è il prodotto storico di una elaborazione ideologica formatasi nel corso dei secoli, che ha condizionato significativamente la visione scientifica delle cose.

Su questo argomento desidero attirare brevemente la vostra attenzione, per svolgere alla fine alcune considerazioni sul modo in cui, a mio vedere, deve essere trattato il problema della lingua unificata all'interno della scuola.

Il punto di partenza di questo processo di formazione dell'oggetto lingua sarda *sub specie antiquitatis* fu, suo malgrado, Dante Alighieri. Egli muoveva dall'assunto errato che il latino fosse non già una lingua naturale da cui si sono sviluppati nel tempo i singoli volgari romanzi, bensì una creazione artificiale, prodotta dai dotti per scopi letterari a partire da quei volgari stessi. E dunque nel capitolo XI del *De vulgari eloquentia*, passando in rassegna i vari idiomi d'Italia degni di essere presi in considerazione nella ricerca del volgare illustre, il sommo poeta scartava il sardo con la motivazione che i Sardi, unici in Italia, non avevano neppure un volgare proprio, ma imitavano il latino allo stesso modo in cui le scimmie imitano gli uomini, dicendo ad esempio *domus nova* e *dominus meus*. Pur negativo e canzonatorio, come facilmente s'intende, questo giudizio implicava un riconoscimento che nei secoli successivi sarebbe stato caricato di uno speciale significato positivo: la percezione di una particolare vicinanza del sardo al latino, nell'ambito di una concezione che conside-

rava i *Sardi non latini, sed latinis adsociandi*. Tuttavia Dante esagerava alquanto la latinità del sardo, attribuendogli forme inesistenti quali *domus*, *dominus* e *meus* al posto di *domo* o *domu*, *donnu* e *meu*.

Esagerava assai questa latinità, attorno alla metà dell'Ottocento, anche il canonico Giovanni Spano, padre della dialettologia sarda e codificatore della lingua logudorese letteraria, quando affermava (nella sua *Ortografia sarda nazionale ossia grammatica della lingua logudorese paragonata all'italiana*, Cagliari 1840 [= OS], p. VII) che tra i dialetti d'Italia, il sardo è "l'unico che ritragga dall'antica ed insigne sua madre che fu la lingua latina".

La teoria secondo cui il sardo sarebbe l'unico idioma a conservare elementi del latino più antico si riconduce ad una linea di pensiero, volta evidentemente a conferire nobiltà di origini al sardo, espressa con chiarezza nel XVII secolo dal sacerdote orgolese Gian Matteo Garipa (autore di un *Legendariu de santas virgines et martires de Iesu Christu*, Roma 1627), secondo il quale

se la lingua italiana si pregia di essere tanto eccellente rispetto a tutte le altre lingue volgari per essere molto simile alla latina, non di meno si deve valutare la sarda perché non solo è parente della latina, ma perché è sostanzialmente latina come dimostra l'uso. Anche se – aggiunge Garipa – i Sardi, pronunciandola e scrivendola male, l'hanno resa barbara, come la considerano i forestieri.

A distanza di oltre un secolo, per provare l'assunto del Garipa, che il sardo non tanto deriva dal latino, come gli altri dialetti italiani e le altre lingue romanze, ma, a cagione della sua grande conservatività, è latino vero e proprio, Matteo Madao compose una serie di poesie artificiali, lavorate con termini sardi ed insieme prettamente latini, ossia testi linguisticamente ambigui, leggibili indifferentemente come sardi o come latini.

Anche i falsari delle Carte d'Arborea, attenti lettori delle opere del Madao e dello Spano, avvalorarono per mezzo di alcuni falsi la teoria dell'identità del sardo con il latino, naturalmente con l'intento di conferire prestigio alla propria patria, presentandola all'appuntamento dell'unificazione con l'Italia con attestati di nobiltà tali da porla allo stesso livello di altre regioni italiane di grande tradizione culturale.

Ma questa impostazione generale del problema della lingua sarda non era priva di conseguenze particolari sul modo in cui venivano ad essere giudicati ed apprezzati, all'interno del sardo, i suoi principali dialetti. Infatti, dal principio secondo cui il valore del sardo rispetto agli altri dialetti italiani e alle lingue romanze riposa sull'identità con il latino discende il corollario che, tra le varietà parlate in Sardegna, la palma spetterà a quella conservatasi più fedele alla lingua di Roma, cioè al logudorese che – sono parole di Giovanni Spano (OS, parte I, p. XII) – "forma la vera lingua nazionale, la più antica ed armoniosa che soffrì alterazioni meno delle altre [...]". Infatti la barbarie, il traffico ed il commercio *infettò* (il corsivo è mio) le terre marittime, non i paesi centrali tenutisi indipendenti e nei costumi e nella lingua con vincolo il più sacro tra loro". Spano, dunque, giudica alla stregua di un imbruttimento

le innovazioni esogene che intaccarono la originaria unità della lingua, determinando la formazione del campidanese. Su questo punto l'editore del celebre *Vocabolario sardo-italiano e italiano-sardo* (Cagliari 1851-2) del canonico Spano, rappresenta bene il pensiero di quest'ultimo, quando in apertura del primo volume osserva quanto segue:

Pisani e Genovesi come intaccarono il nazionale governo, ci guastaron pure l'unità di lingua: i quattrocento anni poi del governo di Spagna, poco mancò, che non ce la rapissero affatto in uno alla libertà e alle sostanze. E molto invero la bruttarono nelle parti meridionali da formare quasi un distinto dialetto: ma nel Centro ove estollesi il monte Acuto, e il monte Rasu, e biondeggiano le fertili pianure del Goceano e della Planargia, pura essa serbasi fin nell'ultimo contadinello.

Se dunque il logudorese è la vera lingua dei Sardi, come affermava lo Spano, a esso doveva appuntarsi l'attività di ripulitura, di codificazione grammaticale e di arricchimento lessicale, con lo scopo di farne la lingua di cultura comune a tutta la Sardegna.

Già prima del canonico ploaghese, questo avviso era stato sostenuto sul finire del Settecento dall'abate ozierese Matteo Madao, di cui ho fatto precedente menzione. Di fronte al problema, oggi assai attuale, relativo alla varietà da coltivare e da elaborare in vista della formazione di una lingua comune, ecco come si esprime il Madao nel suo *Saggio d'un'opera intitolata il ripulimento della lingua sarda lavorato sopra la sua analogia colle due matrici lingue, la greca e la latina* (Cagliari 1782):

Se i sardi dialetti sono due, quello del Capo di Cagliari, e quello del Capo di Logudoro, egli sembra assai difficile l'imprendere la coltivazione dell'uno e sì dell'altro, e ridurre amendue ad una forma comune; poichè, quantunque concordino nella materia, o nel fondo de' vocaboli del sardo idioma; discordano però bene spesso nelle loro terminazioni [...]. Se mai non ci riesca di ripulir insieme i due sardi dialetti, già mentovati, scegliamone uno de' due, cioè quello del Capo di Logudoro, ch'è il più puro e incorrotto che il Cagliaritano non è, poichè scevero di mescolanza di quelle straniere lingue, le quali s'introdussero nel solo capo di Cagliari, come nel più marittimo.

La ripulitura e la coltivazione del logudorese consisteva innanzitutto nell'immergere il dialetto già depurato in un bagno di latino, a cominciare dalla grafia, che doveva porre un freno all'imbarbarimento cui, come notava già il Garipa, i Sardi avevano sottoposto la loro lingua, pronunciandola e scrivendola male. Dunque una grafia dotta, etimologizzante, che conserva la lettera *h* in forme quali *homine*, *hoe*, *inhoghe*, senza che a essa corrisponda alcuna realtà fonica; una grafia che restituisce gli antichi nessi consonantici latini eliminati dall'evoluzione fonetica: *factu* per *fattu*, *octo* per *otto*, *septe* per *sette*, *sex* per *ses*, *ipsa* per *issa*, ecc. Tuttavia – il fatto merita attenzione –, questa grafia arcaizzante, che riveste di una patina impropria di latinità le parole, è riservata alla vera lingua, al logudorese. La meno nobile varietà meridionale, al pari di quella settentrionale (considerata straniera e una corruzione del toscano), è scritta conformemente alla pronuncia: dunque camp. *setti* 'sette', e non *septi*; *ottu* 'otto' e non *optu*; *ses* 'sei', e non *sex*, ecc.

La grafia impiegata dallo Spano è, pertanto, quella della tradizione aulica del logudorese “illustre” che, dal Cinquecento sino alla metà del Novecento, in tutto lo spazio linguistico centro-settentrionale, dialettalmente articolato in diverse varietà, fu in uso come lingua dell’eloquenza ecclesiastica e della poesia scritta e orale, godendo popolarmente di notevole prestigio: una lingua d’arte sovralocale basata sulla varietà logudorese occidentale elevata letterariamente attraverso l’acquisizione di elementi lessicali delle lingue di cultura dominanti in Sardegna: l’italiano, lo spagnolo, il catalano e il latino. In questa dinamica ascendente ebbero funzione nobilitante soprattutto la lingua e la letteratura italiane.

È questa lingua della tradizione letteraria, una lingua speciale destinata al solo ambito della poesia e dell’oratoria sacra, mai parlata da nessuno nella pratica, che s’intendeva elevare a lingua comune di cultura. Nonostante un’evidente contraddizione di carattere teorico con le premesse su esposte: non era la varietà sarda più vicina al latino. La varietà sarda più vicina al latino era invece in uso nel dipartimento di Bitti, che, secondo le parole dello stesso Spano (OS, parte I, p. 199), “è il più che con iscrupolosa venerazione sia stato attaccato alla giusta prolozione della lingua di Tullio, e sentesi così viva e gagliarda che non differisce punto dal latino”.

Non è certo un caso che questa contraddizione sia stata taciuta dal Madao e dallo Spano, entrambi di madrelingua logudorese (cioè di quella varietà sarda che volevano codificare come lingua comune di cultura), e sia stata evidenziata, invece, dall’abate Vittorio Angius, contemporaneo dello Spano, ma di madrelingua campidanese, giacché era nativo di Cagliari.

Sostenitore, al pari del Madao e dello Spano, di un ideale linguistico arcaizzante e contrario alle innovazioni e agli apporti esterni, egli non poté fare a meno di criticare l’innovativa parlata cagliaritana, ma stigmatizzò anche il poco conservativo uso logudorese del suo tempo. Per contro sottolineò positivamente l’arcaicità delle parlate di area nuorese, più vicine alla purezza e alla semplicità del sardo antico di epoca medioevale.

Tuttavia l’abate cagliaritano, la cui madrelingua non poteva essere posta a fondamento della lingua comune, non pensò di proporre come varietà da normalizzare le parlate vive di area nuorese, ma si fece sostenitore del ritorno alla tradizione scritta di epoca medioevale, ove le differenze tra logudorese e campidanese si riducevano drasticamente. In questo modo nessun dialetto sardo vivente veniva preferito ad un altro: la lingua comune non avrebbe potuto essere basata sul campidanese, e dunque non sarebbe stata basata neppure sul logudorese o sul nuorese, ma su una lingua praticamente morta.

Ciò significa che i principi teorici sono selezionati, adottati, adattati, applicati o disapplicati in ragione del vissuto personale e dell’appartenenza linguistica del codificatore.

Per questa ragione non sarà egualmente un caso che il codificatore del dialetto sardo meridionale, il sacerdote Vincenzo Porru, nativo di Villanovafranca, non

abbracci la ideologia puristica del Madao e dello Spano, e rifugga dal condannare gli apporti esogeni come manifestazione di corruzione e di allontanamento dalla primitiva purezza dell'idioma, ma consideri più realisticamente i prestiti come inevitabili momenti d'innovazione e di arricchimento. Infatti non si dovrà trascurare che il Porru era di madrelingua campidanese e che quindi la visione del cambiamento linguistico che egli fa propria è quella più adatta ad assicurare dignità al campidanese, ed è quella che gli permette anche di affermare serenamente, nel suo *Saggio di grammatica del dialetto sardo meridionale* (Cagliari 1811, p. 78), in relazione all'influsso italiano sul campidanese, che "il dialetto Cagliaritano oggidì altro quasi non rassembra, che l'idioma italiano sardizzato".

Da quanto sin qui considerato emerge, dunque, che la fama del sardo come lingua particolarmente vicina al latino e del logudorese come suo vero rappresentante di contro al campidanese, si è formata dal Cinquecento all'Ottocento non senza il concorso di pregiudizi, alterazioni della realtà e compromessi di vario tipo e con il ricorso a principi teorici inadeguati e assunti infondati, in vista di finalità esaltative e nobilitanti.

Giunti a questo punto della nostra disamina, il quesito che ci poniamo è il seguente: la scienza linguistica moderna ha risentito in qualche modo della tradizione formata in Sardegna circa la latinità del sardo e la suddescritta superiorità del logudorese sul campidanese?

Poiché Max Leopold Wagner è ritenuto unanimemente il più grande specialista del sardo, cercherò di rispondere alla domanda esaminando brevemente, a titolo esemplificativo, l'approccio al problema da parte di questo celebratissimo linguista tedesco, di cui arriva in libreria in questi giorni l'edizione italiana, da me curata, dei *Reisebilder aus Sardinien (Immagini di viaggio dalla Sardegna, Nuoro 2001)*, il resoconto dei suoi primi viaggi in Sardegna, pubblicato fra il 1907 e il 1908 in "Globus", rivista tedesca di geografia e di etnologia. Si tratta di una serie di articoli, che per il loro carattere non specialistico Wagner raramente citò nei suoi lavori successivi, e che dunque sono poco noti, ma che all'interno della sua produzione costituiscono la fonte forse più interessante per ricostruire il suo atteggiamento nei confronti dei grandi problemi della Sardegna di allora e per comprendere certi sviluppi successivi dei suoi studi sul sardo.

Come notò Leo Spitzer, nei *Meisterwerke der romanischen Sprachwissenschaft*, Wagner aveva una singolare predilezione per ciò che è popolare, autoctono e curioso nelle culture straniere, e per i viaggi in regioni remote e inospitali. Infatti è da questa inclinazione particolare che deriva sicuramente il suo interesse per aree periferiche e scarsamente influenzate dalla cultura moderna come quelle sarda, giudeo-spagnola e ispano-americana.

Conformemente a tali preferenze, della Sardegna, che egli guardava non soltanto con gli occhi del linguista ma anche con la *curiositas* dell'etnologo, lo attraevano in particolare le zone interne del Nuorese, in cui si sublimava l'autonomia, l'autoctonia

e la diversità dei sardi. L'attitudine di Wagner nei confronti dei sardi e della Sardegna, nonché dei vari dialetti sardi risalta con evidenza dall'introduzione dell'articolo sul Nuorese, che recita così:

Semplice e rude come la natura qui si è conservato anche l'uomo, patriarcali i costumi, conservativa la lingua. È il mondo in cui si muovono i personaggi dei romanzi e delle novelle di Grazia Deledda, ed è soltanto grazie a questa scrittrice nuorese che si è diffusa la conoscenza di tali regioni raramente visitate e non facilmente accessibili [...]. Non credo che esistano in Europa molte regioni in cui meglio si siano conservati gli antichi costumi e le tradizioni; qui, inoltre, gli uomini, una razza bella e libera ricompensano di tutti i disagi. Il sardo dei monti è un tipo del tutto diverso dal suo fratello della pianura. Mentre questo è di statura piccola, colorito pallido, carattere servile e tradisce chiaramente l'impronta spagnola, il sardo delle montagne è alto, il sangue gli si gonfia e ribolle nelle vene. È attaccato alla sua vita libera e indomita a contatto con la natura selvaggia. Egli disprezza il sardo del Meridione, il *maurreddu*, come nel Nuorese vengono chiamati tutti gli abitanti della pianura. È fuori di dubbio che in queste montagne l'antica razza sarda si sia conservata molto più pura che nella pianura, continuamente sommersa dai nuovi invasori. Anche la lingua è qui la più bella e la più pura; è un dialetto armonioso e virile, con bei resti latini antichi ed una sintassi arcaica, quello che sopravvive in questi monti con sfumature varianti da villaggio a villaggio.

È dunque evidente che le simpatie di Wagner andavano ai Sardi delle montagne, più che a quelli delle pianure, tant'è che più tardi Wagner giunse perfino ad asserire che la vera Sardegna, quella meritevole di essere visitata era la Barbagia e soltanto essa.

Per ciò che concerne la lingua, il metro con cui si valuta l'interesse di una parlata e si esprime apprezzamento per essa è la vicinanza al latino. La palma del gradimento va, dunque, ai conservativi dialetti centrali (con "bei resti latini antichi, ed una sintassi arcaica"), come avete sentito ripetutamente definiti "virili, più puri e armoniosi": giudizi di valore simili anche nella forma – faccio notare – a quelli del Madao e dello Spano. Sembra anzi esistere un gradiente geografico di quest'"armoniosità", giacché il suo valore aumenta man mano che, procedendo da meridione verso settentrione, si passa dall'area linguistica campidanese a quella logudorese. Sicché a Paulilatino la parlata – cito le parole di Wagner – "non è più il dialetto nasale della pianura mescolato con svariati elementi spagnoli, bensì una lingua più pura e armoniosa che si avvicina al vero logudorese".

Siccome la percezione dell'armoniosità è largamente soggettiva, non stupisce che un giudizio esattamente opposto a quello qui espresso fu formulato nel 1811 dal Porru (op. cit., pp. 7-8), secondo il quale, man mano che dal Centro dell'isola "si viene verso il Capo Meridionale si scorge una maggiore dolcezza ed armonia nella pronunzia".

Nella *Lautlehre* del 1907, uno studio sulla fonetica del sardo meridionale, con particolare riguardo per i dialetti della zona attorno al Gennargentu, Wagner precisava che la caratteristica principale del campidanese sarebbe una sorta di cadenza con-

traddistinta da una curva intonazionale spesso ascendente o discendente di qualche tono rispetto alla pronuncia normale di una parola, particolare che a un orecchio non abituato produce – a suo dire – un’impressione sgradevole e per niente simpatica. Secondo Wagner la cadenza in questione avrebbe prodotto la nasalizzazione delle vocali, fenomeno caratteristico di un’ampia area del dominio campidanese. In ogni caso – conclude il linguista tedesco – cadenza e nasalizzazione sono limitate alla pianura, mentre nelle montagne e soprattutto nel Nuorese, vige una pronuncia armoniosa, vicina a quella latina sia nel timbro virile sia nei suoni. Nella *Historische Lautlehre des Sardischen* del 1941, la fondamentale opera di Wagner sulla fonetica storica del sardo, di cui ho curato l’edizione italiana nel 1984, scompaiono del tutto – come è giusto – queste valutazioni impressionistiche e questi giudizi di valore, riecheggianti quelli degli autori sardi del Settecento e dell’Ottocento, ed in questo, come negli altri lavori della maturità, il campidanese è documentato, studiato e analizzato sullo stesso piano di dignità dei dialetti centrali e del logudorese. Tuttavia la preferenza per il nuorese rimase sino all’ultimo, dal momento che attorno alla metà degli anni Cinquanta del secolo appena trascorso, interrogato su quale varietà far cadere la scelta per la formazione di una lingua sarda comune, come riferisce M. Pittau (*Grammatica del sardo-nuorese*, Bologna 1972, p. 7), Wagner rispose: “Se avvenisse secondo il mio punto di vista, si potrebbe elevare il nuorese al rango di sardo illustre”.

È chiaro che le parlate sarde, continuano per Wagner a essere gerarchizzate in ragione del loro grado di conservatività, cioè di fedeltà al latino, creando così dialetti di serie A e dialetti di serie B. Ove però i parlanti dei dialetti di serie B, ossia i Campidanesi, non abbiano interiorizzato e accettato tale gerarchizzazione, la divulgazione di questa teoria, anziché favorire, opporrà un ostacolo ai processi di unificazione degli idiomi sardi.

Pertanto è opportuno che la scuola divulghi il principio che le lingue sono in uno stato di continuo cambiamento, al pari di qualsiasi altro aspetto della vita umana, e richiami l’attenzione sui fenomeni di variabilità dell’area sarda, insegnando a rispettarli, nella coscienza che, volgendo lo sguardo soltanto agli stadi antichi della lingua, si offre un’idea distorta della realtà, dal momento che, come il fuoco eracliteo, la lingua trova in un perpetuo divenire e in un’incessante elaborazione di materiali il proprio essere e la propria inconfondibile sostanza.

Poiché nella situazione attuale si può dubitare che avrà grandi possibilità di successo un processo di unificazione linguistica non spontaneo, bisognerà promuovere le condizioni perché tale processo possa avvenire naturalmente. A tal scopo occorrerebbe sviluppare l’intercomprensione linguistica fra i Sardi delle diverse regioni, facendo sì che, grazie alla scuola e ai mezzi di comunicazione di massa, i locutori della comunione linguistica sarda imparino a comprendersi tra loro usando ciascuno la propria varietà, in modo tale che si formi spontaneamente nella loro mente una sorta di grammatica comparativa costituita dalle corrispondenze fonetiche, morfo-

giche e lessicali tra la propria parlata e le altre. Quest'approccio confrontativo al problema della lingua determinerà con il tempo il superamento dei pregiudizi negativi verso le altre varietà e l'insorgere di un sentimento di empatia fra Sardi e Sardi, per cui gli uni impareranno a vedere e a dire le cose con gli occhi e le parole degli altri, e viceversa. Nella speranza, per concludere, che possa essere smentito il proverbio *Est prus fatzile chi andent d'accordu sos orolozos, chi non sos sardos*.

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA LSU (LIMBA SARDA UNIFICADA)

EMILIA CALARESU

0. Premessa¹

Con la presentazione pubblica e ufficiale da parte della Regione Sardegna del modello di *Limba Sarda Unificada*², avvenuta ai primi di dicembre del 2000, e la divulgazione del testo di questo modello nella prima metà del 2001, si è aperto in Sardegna un dibattito alquanto acceso che riguarda forma e sostanza delle strategie di pianificazione e di politica linguistica che la Regione Sardegna sembra voler perseguire.

Uno dei punti di maggior attrito fra le diverse parti è stato inevitabilmente la preferenza accordata al logudorese³ nella selezione di una varietà che possa fungere da modello linguistico unitario per l'uso *scritto* del sardo (ma in possibili scenari futuri, anche di quello parlato⁴).

Le ragioni di attrito sono però, in realtà, ben più di una. L'insieme delle reazioni critiche alla LSU potrebbe infatti, con una certa inevitabile sinteticità che tenga meno conto delle varie sfumature, essere distinto in almeno tre diverse tipologie, conse-

¹ Ringrazio particolarmente Augusto Carli, Silvia Dal Negro e Antonietta Marra per aver letto, commentato e discusso con me il presente lavoro durante le sue varie fasi.

² *Limba Sarda Unificada. Sintesi delle norme di base: ortografia, fonetica, morfologia, lessico*, 2001, d'ora in poi LSU. Tale modello è stato elaborato all'unanimità da una commissione di esperti per la lingua sarda convenzionati con la Regione Sardegna, composta dai seguenti undici membri: Eduardo Blasco Ferrer, Roberto Bolognesi, Diego Salvatore Corraïne, Ignazio Delogu, Antonietta Dettori, Giulio Paulis, Massimo Pittau, Tonino Rubattu, Leonardo Sole, Heinz Jürgen Wolf, Matteo Porru (segretario) (LSU, p. 2).

³ Per inciso, è una varietà di logudorese, e più precisamente l'ozierese, la varietà di sardo di chi scrive.

⁴ Nella presentazione della LSU si può leggere infatti che tale modello o proposta di lingua “si candida ad essere un sistema di comunicazione di uso più ampio e generale” e che “può essere pronunciata, da chi la apprende per la prima volta [...] secondo una pronuncia tipo, indicata nella prima parte delle Norme [...] Per chi invece parla il sardo correntemente, la LSU può essere resa secondo la pronuncia della variante locale di appartenenza” (LSU 4).

guenti a tre distinti atteggiamenti nei confronti del sardo e del suo ruolo, presente e futuro, nella vita dei Sardi:

1) accettazione della necessità di uno standard che si ponga come “superamento unificante” rispetto alle diverse varietà di sardo, ma non accettazione dello specifico modello proposto con la LSU⁵;

2) non accettazione della necessità di uno standard artificiale, in nome della salvaguardia e tutela della ricchezza e della varietà del sardo⁶;

3) non accettazione della necessità di uno standard, né di particolari norme o azioni pubbliche in favore della promozione del sardo, considerate uno spreco di risorse davanti all’“italianità” e/o “all’entrata in Europa”⁷.

Nel corso della discussione che seguirà, che vorrebbe porsi come interlocutoria, prenderò in considerazione soprattutto i primi due tipi di contestazione alla LSU, benché, per ragioni oggettive di contenuti interni al testo stesso della LSU, sarà soprattutto il primo tipo di critiche ad avere più spazio nella seconda metà di questo lavoro.

La discussione sarà organizzata e scandita in base ad una serie di problemi, che credo aprano infine anche un interrogativo molto più generale che riguarda che tipo di comunicazione, su questi temi e seguendo determinati passi e strategie, viene instaurata fra organi di governo regionale, in questo caso, e i cittadini.

Verranno citati commenti e giudizi sulla LSU tratti non solo da pubblicazioni su libri, giornali e *web*, ma anche dalle discussioni che si sono svolte in questi ultimi

⁵ Ad esempio, fra gli altri, BOLOGNESI 2001a e 2001b, PUDDU 2001, COMUNI DE CUARTU 2001. Non a caso, a ciascuno di questi autori appena citati corrisponde la stesura di una contro-proposta alla LSU che tenga in maggior conto anche le varietà campidanesi.

⁶ Ad esempio fra gli altri, GAVINO LEDDA in un’intervista sul quotidiano «La Nuova» del 13.12.2000 (*‘Cosa ne penso? Un inaccettabile golpe’. Lo scrittore Gavino Ledda si schiera contro le decisioni calate dall’alto*); M. BRIGAGLIA su «La Nuova» del 13.12.2000 (*Il sardo? Grazie, ce l’ho. Nelle sue varianti viene parlato comunemente, e serve benissimo*); A. TESTA su «L’Unione Sarda» del 10.12.2000 (*Il sardo unificato ci seppellirà*), per quest’ultimo, vedi anche nota 25.

⁷ Vedi per esempio fra gli altri, l’opinione di G. ANEDDA, esponente di An, intervistato all’indomani della promulgazione della legge regionale n. 26 sulla tutela e promozione del sardo, su «L’Unione Sarda» del 16.10.1997 (*‘Ora applicate la legge’. An all’attacco: ‘È il solito carrozzone mangia soldi’*), ma anche quella dello scrittore M. FOIS su «Il Quotidiano di Sassari» del 16.10.1999 (*Siamo sardi o Europei?*). Si tratta, come si può vedere, di opinioni precedenti all’uscita effettiva della LSU. Infatti, dalla LSU in poi, la stampa regionale ha dedicato meno spazio a questo tipo di opinioni, ritenendo di fatto acquisita, e quindi non più discutibile in quanto già in atto, l’azione politica di tutela del sardo. Che però si tratti di opinioni tuttora sostenute da una certa parte di Sardi è evidente da quanto si può leggere, per esempio, in un articolo ben più recente, del 27.10.2001, su *La Nuova* (*‘Imparare il sardo a scuola è corretto’*), in cui si riporta delle manifestazioni di protesta dei genitori di bambini di una scuola elementare di Perfugas (SS) che non condividevano la scelta della scuola locale di dedicare un certo numero di lezioni settimanali allo studio e alla pratica del sardo.

due anni via mail sulla lista di discussione *sa-Limba*⁸, un *newsgroup* pubblico e aperto di discussione in sardo⁹ su lingua e cultura sarda.

Credo infatti che sia decisamente importante in questo tipo di dibattiti tener presente e ascoltare quanto può dire anche il parlante comune, cioè non necessariamente “tecnico” della lingua, essendo poi di fatto soprattutto questi il destinatario di qualsiasi azione di politica linguistica.

1. La difficile definizione di ‘lingua sarda’

La Legge regionale n. 26 del 15.10.1997 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna” precede di ben due anni quella nazionale, la n. 482 del 15.12.1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”.

In entrambi i testi di legge vengono utilizzate espressioni al singolare, spesso considerate equivalenti, ma che in realtà tali non sono, quali *il sardo* (nella legge nazionale), *la lingua sarda*, *la lingua della Sardegna*, *la lingua dei Sardi* (nella legge regionale). Al di là dell’apparente identità di referenza, le varietà implicitamente suscitate in queste espressioni sono però in realtà piuttosto diverse per ciascuna legge.

Infatti, la legge nazionale n. 482, parlando di tutela di lingua e cultura “delle popolazioni [...] catalane [...] e di quelle parlanti [...] il sardo [...]” (art. 2), lascia aperte, teoricamente, almeno due possibili interpretazioni del sintagma definito ‘il sardo’:

a) facendo coincidere lo specifico linguistico con lo specifico regionale o geopolitico¹⁰, con ‘il sardo’ si potrebbero intendere tutti i linguaggi della Sardegna diversi dal catalano di Alghero – e, ovviamente, dall’italiano (sia standard che regionale);

b) evitando invece di entrare nello specifico e mantenendosi cautamente a un’interpretazione pragmaticamente circolare, con ‘il sardo’ si potrebbe soltanto intendere un certo sistema linguistico diverso dall’italiano e parlato da quelle popolazioni che si riconoscono come parlanti *il sardo*¹¹.

⁸ All’interno del sito (curato dalla Libera Università di Berlino e da quella di Colonia) *Limba e Curtura de sa Sardigna*, su <http://www.spinfo.uni-koeln.de/mensch/sa-Limba.html>; (allo stesso indirizzo è possibile anche consultare l’archivio della lista).

⁹ In tutte le varietà di sardo, compresa l’interlingua di molti apprendenti anche non italofoeni.

¹⁰ In altri termini, ammettendo l’identità di referenza: sardo = lingua sarda = lingua della Sardegna = lingua dei Sardi.

¹¹ Sappiamo, d’altra parte, che la stessa travagliata storia della legge 482 può in parte spiegare le prudenze, le cautele e le remore presenti nel testo, e sappiamo inoltre dell’impegno del Parlamento per una futura revisione del testo di legge che comporti anche estensioni delle tutele. Ci si attende, per esempio, che in quell’occasione lo statuto di minoranza linguistica venga esplicitamente riconosciuto anche per il Tabarchino delle isole del Sulcis. Vedi ORIOLES (2001, pp. 20-22).

Nella legge regionale sarda n. 26, invece, nelle espressioni di volta in volta utilizzate come sinonime nel testo di legge ('la lingua sarda', 'la lingua della Sardegna', 'la lingua dei Sardi') sembrano essere sussunte tutte le varietà linguistiche di Sardegna che orbitano, di fatto o idealmente nella coscienza di molti Sardi, intorno ai due poli o macro-varietà del *sardo campidanese* da una parte e del *sardo logudorese* dall'altra. Infatti, la legge regionale, a differenza di quella nazionale, menziona esplicitamente sia l'esistenza di diversi linguaggi in Sardegna¹² sia, esplicitamente come linguaggi a sé, anche il catalano, il tabarchino, il gallurese e il sassarese¹³.

Dunque, riassumendo, la legge n. 26 della Regione Sardegna riconosce esplicitamente come sistemi linguistici distinti da promuovere e valorizzare:

- la 'lingua sarda' o 'lingua della Sardegna' o 'lingua dei Sardi';
- il catalano di Alghero;
- il tabarchino delle isole del Sulcis;
- il (dialetto) sassarese;
- il (dialetto) gallurese.

Questo tipo di distinzioni comporta almeno due ordini di difficoltà immediati. Da un lato, infatti, dal momento che tutte le varietà linguistiche di Sardegna *diverse* da catalano, tabarchino, gallurese e sassarese (e italiano) vengono definite non soltanto come 'lingua sarda' ma anche come 'lingua della Sardegna' e 'lingua dei Sardi', verrebbe da chiedersi se il testo di legge non finisca poi anche per intendere, o quanto meno sottintendere, come appartenenti a minoranze non più soltanto linguistiche coloro che parlano algherese, tabarchino, gallurese e sassarese. Dall'altro, esiste il problema di referenza e interpretazione dell'espressione al singolare la 'lingua sarda' (o 'lingua della Sardegna' o 'lingua dei Sardi'), problema che è più direttamente all'origine della bufera sulla LSU.

Ai fini della discussione sul modello della LSU, ci interesserà qui soprattutto il

¹² "A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, *dei linguaggi* e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto Speciale" (L.R. 26, art. 1, comma 2; corsivo mio).

¹³ "La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al *dialetto* sassarese e a *quello* gallurese" (*ibid.*, art. 2, comma 4; corsivo mio). Al sassarese e al gallurese viene qui attribuito lo statuto di *dialetti* senza ulteriore specificazione circa la lingua di cui sarebbero dialetti (della lingua italiana o della 'lingua sarda'?). Sappiamo che secondo una certa consolidata prassi descrittiva sarebbero da considerarsi fra i dialetti toscani, così come il còrso, ma va qui almeno ricordato che la questione non è da tutti considerata del tutto pacifica. Vedi per esempio PITTAU 1991, pp. 16-17 e PORRU 1995, pp. 55-56 e cfr. WAGNER 1997, pp. 340-348. Inoltre, sempre M. PITTAU (che sarà poi uno degli esperti della Commissione per la LSU), nell'articolo *Sulla 'unificazione' della lingua sarda* del 6.12.1988 su «L'Ortobene», indicava come "[...] la soluzione più prudente o meno pericolosa, la soluzione delle tre varietà dialettali della Sardegna, campidanese, logudorese e gallurese".

secondo problema, ma è importante, credo, non escludere dall'orizzonte anche il primo, se non altro per meglio comprendere perché nel coro di proteste contro la LSU vi sia stata la voce anche di molti galluresi e di studiosi del gallurese¹⁴.

2. Il censimento del repertorio linguistico dei sardi

Né la legge regionale né quella nazionale parlano esplicitamente della necessità di standardizzazione per superare il problema delle varietà (anzi dalla terminologia impiegata è evidente che per le due leggi il problema delle varietà non si pone proprio), ma la legge regionale n. 26 prevede esplicitamente al titolo III *Azioni e interventi*, all'art. 10, il censimento del repertorio linguistico dei Sardi:

Art. 10 – Censimento del repertorio linguistico dei Sardi: 1. L'amministrazione regionale realizza il repertorio del censimento linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere: a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di cui all'articolo 8; b) l'informatizzazione; c) la pubblicazione dei risultati della ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.

È però avvenuto che la Giunta regionale sarda abbia rimandato l'attuazione del censimento, richiesto esplicitamente dall'art. 10, dando invece la precedenza a qualcosa che ne sarebbe semmai dovuto logicamente discendere e che né la legge nazionale né quella regionale richiedevano o ponevano esplicitamente come priorità, cioè la creazione di uno standard che unificasse le diverse varietà del sardo.

Come si può anzi desumere leggendo dalla presentazione del testo *Limba Sarda Unificada* l'incarico alla commissione di esperti per la lingua sarda risale già al 1998.

Leggendo poi dalla relazione del dicembre 2000 dell'assessore regionale alla Pubblica Istruzione, on. Pasquale Onida¹⁵, si viene informati che l'inadempimento di quanto richiesto dall'art. 10 (il censimento linguistico) è stato causato da tagli al bilancio – successivi però al 1998¹⁶:

¹⁴ Vedi, ad esempio, quanto già traspare dai titoli di alcuni articoli tratti dal quotidiano «La Nuova», uno del 10.12.2000, all'indomani della presentazione della LSU, *In rivolta i membri della consulta del Gallurese. Ancora una volta discriminati per non essere stati invitati alla conferenza*, e uno del 23.9.2001 *Ai galluresi non sia imposto il sardo*.

¹⁵ ONIDA 2000. Si tratta della relazione letta in apertura della 2ª Conferenza Regionale sulla cultura e sulla lingua sarda del dicembre 2000, – conferenza in cui si dava notizia dell'avvenuto completamento e prossima pubblicazione della LSU.

¹⁶ Ed è quindi difficile attribuire a ragioni soltanto economiche la priorità data dall'Assessorato alla compilazione di uno standard rispetto alla raccolta dati del censimento linguistico. Vedi il commento di Graziano Milia nella nota seguente.

Altri importanti progetti, previsti dal piano triennale, non hanno potuto trovare accoglimento nei piani finanziari per i drastici tagli apportati al bilancio regionale, che hanno ridotto del 50% gli stanziamenti rispetto a quelli iniziali del 1998.

La predisposizione degli indirizzi in relazione all'articolo 10 della legge poiché è prioritario un intervento di progettazione e avvio del dizionario della lingua sarda e dell'atlante linguistico della Sardegna. Due opere di vasto respiro, la cui realizzazione richiede un impianto scientifico rigoroso e l'impiego di personale che abbia una specifica preparazione in campo linguistico (ONIDA 2000).

Appare inoltre evidente che, per quanto attiene l'articolo 10, soltanto i "prodotti" finali in quanto oggetti (dizionario e atlante linguistico) paiono essere recepiti come obiettivo unico e assoluto, in un certo senso trascurando o sottovalutando la reale portata conoscitiva di un censimento per quanto riguarda qualsiasi scelta di politica linguistica per la Sardegna¹⁷.

Con tutte queste osservazioni non si intende negare che prima o poi si sarebbe dovuto comunque e necessariamente affrontare il problema della definizione di 'lingua sarda' e, conseguentemente, quello dell'assenza di una *lingua tetto* e della necessità o meno di una selezione di varietà di riferimento (già esistente o creata *ad hoc*).

Significa piuttosto esplicitare le perplessità e gli interrogativi provocati dal ribaltamento delle fasi logiche e cronologiche di quello che anche sulla carta appariva già come un difficile percorso di politica linguistica¹⁸.

Infatti, al momento attuale, non esistono studi e indagini recenti ed esaustive né sullo stato di salute della "lingua sarda" (chi parla quali varietà e dove e quando; chi ha competenza almeno passiva di quali varietà; ecc.) né sul suo attuale statuto sociolinguistico e simbolico (chi pensa cosa del sardo, quale varietà i Sardi – sardofoni, semi-sardofoni¹⁹ e non-sardofoni – ritengono più prestigiosa e/o eventualmente più

¹⁷ Scrive Graziano Milia, ex-sindaco del comune di Quartu S. Elena (Ca): "Una proposta di unificazione scritta della lingua sarda seria deve tener conto della realtà attuale della Sardegna. La complessità e la varietà culturale e linguistica della nostra isola presuppone, nel momento in cui ci si pone il problema di avviare una politica linguistica, un'analisi critica che non parta esclusivamente dalla necessità di *fare qualcosa altrimenti si muore*" (MILIA 2001, p. 224). Il comune di Quartu è stato il primo in Sardegna ad avere un Assessorato per la Cultura e la Lingua sarda, e ad aver tempestivamente promosso una contro-proposta alla LSU (COMUNU DE CUARTU 2001). Fra le altre cose, per favorire non solo una maggiore riflessione ma anche la possibilità di una formazione spontanea e naturale, dal basso e non dall'alto, di uno standard del sardo, il comune di Quartu propone nel suo documento un periodo di 15 anni in cui ogni varietà di sardo sia considerata "ufficiale".

¹⁸ G. Paulis cita ben 15 fasi operative per una seria pianificazione linguistica (PAULIS 2001, pp. 156-157), leggendo le quali si evince che per la LSU si è partiti subito con la fase n. 9, dando forse per già date o acquisite le prime otto fasi (di descrizione sia delle varietà linguistiche che degli atteggiamenti dei parlanti).

¹⁹ Ovvero coloro che, usando la significativa definizione di MORETTI 1999, rappresenterebbero i 'parlanti evanescenti'.

rappresentativa, ecc.). L'ultima indagine sociolinguistica risale infatti ormai a quasi vent'anni fa ed era stata svolta per sola campionatura²⁰.

L'assenza quindi di dati più certi e più affidabili sulla situazione linguistica attuale in Sardegna rende spesso interminabili o inconsistenti molte discussioni, poiché inevitabilmente il discorso si arena sulla incerta negoziazione delle sole premesse.

Può essere interessante, a questo proposito, prendere in esame alcune fra le asserzioni più frequenti sulla situazione linguistica sarda, la cui validità viene spesso data per scontata ma del cui fondamento effettivo solo un censimento linguistico e sociolinguistico potrebbe farsi carico:

1) *In Sardegna vige una situazione di diglossia*²¹. L'impressione di molti Sardi, però, compresa quella di chi scrive, è che la situazione attuale, almeno in molti centri urbani e in varie zone dell'isola, sia ormai piuttosto di diffusa e crescente *dilalia*²² e che la lingua italiana abbia preso fermamente piede in tutti gli ambiti. Naturalmente la eventuale conferma di un tale stato di cose farebbe una grande differenza, poiché non si tratterebbe più di portare il sardo *fuori* dall'ambito familiare e amicale, ma, per prima cosa, di farcelo rientrare;

2) *La varietà di sardo che conta più parlanti è quella campidanese*. Su questo punto è tuttora possibile sentire cifre molto diverse, basate comunque su dati di sola residenza anagrafica e neanche troppo recenti²³.

Può essere interessante citare qui una mail di *sa Limba* in cui ad esempio si sosteneva che se anche il numero di persone *residenti* nell'area di diffusione delle varietà campidanesi è certamente più alto, il numero di *parlanti* sardo è comunque più alto per la varietà logudorese, essendo la sardofonia più diffusa e capillare in quelle zone che non in quelle di influsso campidanese.

²⁰ In SOLE 1990. Per quanto riguarda il numero di persone parlanti 'sardo', si parla in genere di percentuali che vanno dal 50% al 70% (vedi per esempio BLASCO FERRER 1994, p. 10); in CORRAINE 1999, p. 427 si parla di almeno il 65% di persone, su un totale di 1.500.000, che parla quotidianamente il sardo; si tratta però, come si è già detto, di stime basate su dati non certo recenti. Un'indagine sulle ultime due generazioni di Sardi potrebbe infatti modificare alquanto queste stime. Sul problema del numero di parlanti sardo vedi anche in LÖRINCZI 1999, p. 385.

²¹ Tra gli altri, ONIDA 2000; BOLOGNESI 2001, p. 246; CORRAINE 1999, p. 427.

²² "La dilalia si differenzia fondamentalmente dalla diglossia perché il codice A [*nel nostro caso, l'italiano*, n.d.r.] è usato, almeno da una parte della comunità, anche nel parlato conversazionale usuale, e perché pur essendo chiara la distinzione funzionale di ambiti di spettanza di A e di B rispettivamente [*nel nostro caso, dell'italiano e del sardo rispettivamente*, n.d.r.], vi sono impieghi e domini in cui vengono usati di fatto, ed è normale usare, sia l'una che l'altra varietà, alternativamente o congiuntamente". BERRUTO 1997, p. 246.

²³ Basati cioè sul censimento nazionale del 1991. Al di là della generale non scontata coincidenza tra i dati puramente anagrafici di residenza e quelli linguistici, va qui anche ricordato, per quanto ovvio, sia il numero notevole di Sardi residenti in altre regioni italiane o addirittura all'estero, sia l'aumento del numero di residenti provenienti da altre zone d'Italia, soprattutto nei maggiori centri urbani della Sardegna.

Non siamo tuttora in grado di sapere, senza dati alla mano, quanto questo sia vero o no, certamente però sarebbe valsa la pena di saperlo prima che gli attuali sviluppi della discussione andassero (o, piuttosto, vadano) a modificare i dati dell'indagine quando (e se) questa verrà finalmente svolta. Non sembra infatti irragionevole prevedere che, in seguito al dibattito feroce seguito alla presentazione della LSU e all'alzata di scudi dei "pro-campidanese", nell'atteso censimento linguistico molti sardi non sardofoni *non* dichiarino più la loro non-sardofonia ma si dichiarino piuttosto parlanti effettivi di una delle due varietà in base alla propria appartenenza geografica, per dar insomma manforte alla prevalenza statistica della varietà corrispondente.

Ciò sarebbe comunque valido e significativo dal punto di vista sociolinguistico, per quanto riguarda cioè la funzione simbolica della lingua, ma si potrebbero rischiare dati falsati dal punto di vista strettamente linguistico-statistico.

3) *Coloro che sono contrari alla lingua unica sono in realtà contrari alla tutela e alla promozione del sardo*, ovvero, detto altrimenti, l'opposizione alla LSU in nome della ricchezza e delle diverse varietà del sardo non sarebbe altro che una delle strategie per frenare o impedire la promozione e la rivalutazione del sardo stesso²⁴. Questo è un concetto che finisce per irrigidire e bloccare la discussione in una dicotomia che non pare confermata dalla situazione reale: infatti se è vero che a livello politico le maggiori opposizioni all'ipotesi di standardizzazione sono inizialmente emerse da parte di esponenti di partiti storicamente contrari ad ogni possibile "esproprio" della lingua nazionale italiana da parte di altre lingue, varietà e parlate, è però altrettanto vero che molti sostenitori della promozione e tutela del sardo sono comunque contrari alla "declassazione" (anche solo prospettica) delle diverse varietà del sardo rispetto ad un'unica varietà o ad una qualsiasi ipotesi di lingua unica²⁵;

4) *Il popolo sardo se gli si toglie la lingua non esisterà più*²⁶ – cioè, in altri termini, la completa equivalenza *identità sarda / lingua sarda*. Questo è un punto abba-

²⁴ Fra gli altri, TANDA 2001, pp. 63-64. Si tratta, in un certo senso, di far coincidere il secondo e il terzo tipo di critiche alla LSU, che abbiamo invece chiaramente distinto all'inizio.

²⁵ Fra gli altri, esemplificativo di questa posizione favorevole all'uso, diffusione e insegnamento del sardo in tutte le sue varietà ma contrario all'ipotesi di sardo unificato, il già citato articolo di A. TESTA su *L'Unione Sarda* del 10.12.2000 *Il sardo unificato ci seppellirà*. Testa, dopo aver positivamente ricordato le esperienze di insegnamento del sardo in alcune scuole in diverse zone della Sardegna, nonché il lavoro di traduzione da parte di docenti cagliaritani e barbaricini di testi scolastici in uso, concludeva il suo articolo dicendo: "Quei libri in barbaricino, se passasse la lingua unica, dovrebbero andare al macero? E il lavoro in campidanese del liceo cagliaritano? Verrà cancellato? La ricchezza del sardo sta nella sua diversità, se ne apprezzano proprio le varianti e il riconoscimento dello status di lingua nasce proprio da questo. A che cosa servirebbe un omogeneizzato da accademici?".

²⁶ Fra gli altri, LILLIU 2001, p. 55.

stanza complesso (cosa si intende per 'identità', per esempio), ma non sembra improbabile che la maggior parte dei sardi semi-sardofoni, o addirittura non sardofoni²⁷, avrebbe una certa riluttanza ad accettare l'esclusione da quella che potremmo chiamare la *Sarda mater*, esclusione che tale affermazione sembra portare inevitabilmente con sé.

3. L'incontro-scontro con la LSU

È ora interessante ricostruire il percorso storico dell'incontro-scontro con la LSU e ricostruirlo almeno in parte a ritroso, cioè partendo dai mesi a cavallo tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001, cioè dall'uscita pubblica della LSU, al 1998, che è l'anno in cui la Regione Sardegna firma la prima convenzione con la Commissione di esperti per la lingua sarda. Si tratta, infatti, dello stesso tipo di percorso cronologico a ritroso che molti Sardi hanno dovuto compiere per capire perché dalle attese per una proposta di *ortografia* unificata ci si fosse poi ritrovati con una proposta di *lingua* unificata.

Per circa due anni (dal gennaio 1999 al dicembre 2000), ad esempio, sulla lista *sa-Limba* si era discusso spesso, anche nel dettaglio, il problema della standardizzazione ortografica. Le discussioni avevano anche spesso toccato l'eventualità o meno di avere in futuro anche una standardizzazione *della lingua almeno per l'uso scritto*, ma ancora nell'ottobre 2000 è evidente dal contenuto dei diversi messaggi che le attese dei partecipanti alla lista rispetto ai lavori della Commissione riguardavano solo una *grafia unificata*.

Infatti è soltanto con il convegno di Ala Birdi del dicembre 2000 che diventa palese che la Commissione aveva lavorato ad una *normalizzazione della lingua per l'uso scritto* (e in prospettiva, per quello parlato) – il che, anche per chi sia poco addentro alla terminologia tecnica della linguistica, non è certo la stessa cosa di una *normalizzazione ortografica*²⁸.

²⁷ Basti pensare soltanto, per esempio, oltre a molti esponenti delle generazioni più giovani in molti centri urbani, alle stesse distinzioni della L.R. n. 26 sui diversi linguaggi della Sardegna, viste all'inizio. Infatti, se fosse valida l'equivalenza *lingua sarda* = *identità sarda*, Algheresi, Tabarchini, Sassaresi e Galluresi non parteciperebbero dell'identità di "sardi" a tutti gli effetti.

²⁸ Scrive ancora Graziano Milia, ex-sindaco del comune di Quartu S. Elena: "Sarebbe stato necessario un dibattito pubblico prima di avviare il processo di unificazione abbozzato e poi ritirato dall'assessorato regionale alla Cultura. Un dibattito funzionale all'accettazione da parte di tutti i sardi di uno standard unico scritto per la lingua sarda. Accettazione che può scaturire solo da mera convinzione e adesione a uno schema di rilancio politico dell'identità del popolo sardo, non da giustificazioni scientifiche, accademiche o commissariali provenienti da qualsivoglia parte" (MILIA 2001, p. 224).

Ed è quindi soltanto a questo punto che si è cominciata a intuire una certa disinvoltura lessicale nell'uso di termini diversi come *ortografia* da una parte e *lingua scritta* dall'altra, da parte soprattutto dell'amministrazione regionale, con tutti i fraintendimenti che ciò comporta.

Ancora nel gennaio 2001, ad esempio, già una ventina di giorni dopo il convegno e lo scoppio delle polemiche sulla LSU, l'assessore Onida seguitava ad alimentare la confusione terminologica e sostanziale scrivendo su «L'Unione Sarda»:

La "speciale commissione" [...] ha svolto un importante lavoro, essenzialmente per "elaborare e presentare una ipotesi di normalizzazione ortografica della lingua sarda" (P. ONIDA, *Lingua isolana unificata? Informarsi e poi discutere*, «L'Unione Sarda», 12.1.2001).

A questo punto, ormai, è soltanto in seguito all'uscita tipografica e alla divulgazione del testo della LSU, nei primi mesi del 2001, che è stato possibile per molti lettori scoprire, nella pagina di Presentazione, che gli scopi della Commissione, in base alle due successive convenzioni stipulate con la Giunta regionale, erano sempre stati in realtà *tre* – e non uno soltanto (di normalizzazione ortografica):

elaborare e presentare, anche in equipe (*sic*) con altri esperti convenzionati, entro i termini per ciascuno indicati:

- una ipotesi di normalizzazione ortografica, entro tre mesi di decorrenza dalla presente;
- un progetto, anche se non esaustivo, di unificazione linguistica ad esclusivo uso dell'Assessorato [della P.I.], entro cinque mesi dalla decorrenza della presente;
- uno studio tecnico scientifico circa l'applicabilità operativa, sotto il profilo culturale, di procedure ed azioni tendenti al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della legge in riferimento alla propria materia, in vista soprattutto del piano triennale previsto dalla medesima, entro la fine della decorrenza della presente convenzione (LSU, p. 3, nota 1).

Quindi, tre diversi obiettivi che però vengono poi nei fatti compendiati da uno solo, cioè la stesura e la descrizione normativa della LSU a tutti i livelli, tranne solo quello sintattico, e non quindi del solo livello ortografico²⁹.

C'è quindi da chiedersi se non sarebbe stato quanto meno più opportuno mantenere ben distinti i tre diversi obiettivi, in modo da evitare che la "proposta ortografica" fosse poi da un lato, gerarchicamente dipendente da un modello linguistico completo già predisposto, e, perciò, dall'altro, desumibile per sottrazione dal modello di lingua unica.

²⁹ In realtà, dell'ultimo dei tre obiettivi della Commissione si può ricavare ben poco, per lo meno da quanto scritto nel testo della LSU. Può darsi forse che lo studio di applicabilità previsto dal terzo obiettivo si ritrovi in qualche relazione separata fornita dalla Commissione, ma né i *media* né la Regione hanno comunque mai dato notizia dell'esistenza di un siffatto documento.

Procedendo invece con la fusione, e confusione, dei tre obiettivi, a mio parere, non si è fatto altro che spingere più rapidamente quelli che erano comunque favorevoli ad un'ipotesi di ortografia unica "normalizzata" ma non favorevoli a una "normalizzazione" linguistica, verso una posizione contraria *anche* alla ortografia unica – poiché la ortografia unificata proposta dalla Commissione è, di fatto, parte integrante del modello di lingua unica.

4. Il modello linguistico proposto con la LSU

Entrando ora nel merito del modello linguistico proposto con la LSU, emergono ulteriori "errori comunicativi" commessi forse nel tentativo di rendere accettabile il modello a tutti i Sardi, e anche forse una certa sottovalutazione, a mio parere, della consapevolezza metalinguistica dei destinatari, cioè della popolazione sarda a cui la proposta è rivolta.

L'analisi che segue si basa in gran parte su quanto scritto nella parte introduttiva alla LSU, cioè Presentazione, Premessa, Introduzione e Modalità e Criteri (LSU, pp. 3-8).

4.1 Rappresentatività della LSU

Nella Presentazione e nella Premessa della LSU si possono leggere i seguenti passi:

Nella selezione del modello è stato preso in esame tutto il sardo nel suo complesso, senza stabilire confini o preferenze. Ogni variante e ogni fenomeno fonetico diverso dagli altri sono stati considerati con attenzione, in vista della scelta del modello. La decisione è avvenuta in base a criteri e modalità che sono espressi con chiarezza nelle Norme. Il risultato è una lingua naturale "elaborata" tramite correttivi e compensazioni, "mediata" attraverso la ricerca della massima coerenza e ampiezza d'uso, più sistematica rispetto alla tradizione letteraria e alle singole varianti locali, più irregolari (LSU, p. 4).

La norma standard unificata deliberata dalla Commissione intende realizzare una mediazione fra le varietà centro-orientali, più conservative, e quelle meridionali dell'Isola, più innovative, ed è rappresentativa di quelle varietà più vicine alle origini storico-evolutive della lingua sarda, meno esposte a interferenze esogene, largamente documentate nei testi letterari, e fuori dalla Sardegna maggiormente insegnate e rappresentate nelle sedi universitarie e nel mondo scientifico (LSU, p. 5).

La LSU è quindi presentata da subito come una varietà "elaborata" e "corretta" dalla Commissione e come "mediazione" fra le diverse varietà, il che farebbe subito pensare, se non proprio ad una varietà costruita *ad hoc* come "minimo comune multiplo"³⁰, almeno a una certa ibridazione artificiale, voluta e cercata per non scontentare troppo le diverse varietà all'interno dei due poli campidanese e logudorese.

³⁰ Come è stato fatto, per esempio, nei Grigioni in Svizzera per le diverse varietà di Romancio.

In realtà, una volta terminata la lettura e l'analisi di tutto il modello linguistico della LSU, grammatica compresa, a parte l'espunzione di qualche particolarità locale di tipo fonetico o lessicale e la sparizione del passato remoto dal paradigma verbale, i parlanti varietà logudoresi hanno immediatamente riconosciuto la propria macro-varietà logudorese, e anche i parlanti varietà campidanesi hanno fatto lo stesso, hanno cioè riconosciuto il logudorese³¹.

Di conseguenza, tralasciando per il momento tutte le possibili ragioni per cui il logudorese possa o non possa essere ritenuto più rappresentativo del campidanesse, resta il fatto comunque che la LSU *non* può apparire ai Campidanesi rappresentativa anche del campidanesse, dal momento che non ci sono scelte significative nella LSU che manifestino "mediazione" tra le peculiarità del campidanesse e le peculiarità del logudorese (mentre ce ne sono invece molte che manifestano mediazione tra differenti varietà logudoresi).

Ad esempio, fra le caratteristiche che i Sardi sentono come più vistosamente distintive delle due macro-varietà possiamo ricordare le seguenti³²:

	<i>camp.</i>	<i>log.</i>
articoli determinativi plurali:	<i>is</i>	<i>sos, sas</i>
forma dell'infinito:	<i>cantai</i>	<i>cantare</i>
forma dell'imperfetto congiuntivo:	<i>cantessi, cantessis, ecc.</i>	<i>cantare, cantares, ecc.</i>
assenza vs. presenza di vocali prostetiche:	<i>scola</i>	<i>iscola</i>
palatalizzazione vs. velarizzazione:	<i>cena</i>	<i>chena</i>

In tutti questi casi elencati in tabella, le scelte della LSU hanno sempre scartato le forme campidanesi in favore di quelle logudoresi. Dunque diventa abbastanza difficile dar torto ai campidanesi che protestano osservando che la LSU non rappresenta affatto una "mediazione" fra tutte le varietà di sardo.

4.2 *Il latino come riferimento prestigioso*

Già nella Premessa alla LSU si parla di selezione di "quelle varietà più vicine alle origini storico-evolutive della lingua sarda"³³; e proseguendo la lettura, all'interno

³¹ Come si può leggere anche nella controproposta alla LSU di Mario Puddu, autore di un recente dizionario sardo-italiano: "In sa PCR [*Proposta della Commissione Regionale*, n.d.r.] no b'at una sola peràula camp. si no est in totu guale a su log" [nella PCR non c'è una sola parola campidanesa a meno che non sia del tutto identica al logudorese, tr.d.r.] (PUDDU 2001, p. 43).

³² Non andrebbe trascurato neanche il grafema <x> delle tradizioni ortografiche campidanesi (assente in quelle logudoresi e scartato dalla LSU) per rendere la fricativa palatale sonora, per es.: camp. *boxi* dove it. *voce* e log. *(b)ochel/ (b)oghe*.

³³ Anche se qui non pochi sardi si son chiesti *quali* siano le origini storico-evolutive della lingua sarda. Vedi per esempio il documento del Comune di Quartu (COMUNU DE CUARTU 2001) steso proprio in risposta alla LSU e dal titolo programmatico *Una limba miscia e de lacana pro sa*

del sottocapitolo 'Modalità' si trova un elenco programmatico di quattro punti, di cui il terzo recita:

3. Prendere come base di riferimento per ciascun fenomeno il latino, in modo da stabilire con maggiore chiarezza distanze e prossimità da esso dei diversi esiti sardi (LSU, p. 7).

Le proteste di molti Sardi, non solo campidanesi, documentabili anche sulla lista *sa-Limba*, davanti a tale criterio, si possono riassumere semplicemente nella (solo) apparente banalità della tautologia *Il sardo è sardo, cosa c'entra il latino?*

Infatti, è vero che per molti sardi è spesso motivo di orgoglio mostrare agli italofofoni non sardi peculiarità del sardo che manifestano la maggiore "vicinanza" del sardo al latino di quanta non ne possa mostrare l'italiano stesso, ma ciò parrebbe rientrare piuttosto nell'eterno rapporto competitivo o dialettico con la lingua nazionale "vincente"; un po' come dire che se l'accesso all'ambito romanzo è motivato dalla discendenza dal latino, allora i Sardi hanno in questo un *pedigree* di tutto rispetto e che dell'italiano il sardo non è certo figlio o figliastro.

Ma è piuttosto difficile immaginare che un sardo non sia orgoglioso, per fare un esempio fra i tanti, anche di forme non derivate dal latino, come per esempio '*tzip-piri*', di origine probabilmente punica³⁴, rispetto anche ad un ipotetico latineggiante **rosmarinus*, per il semplice fatto che quest'ultimo termine non metterebbe in rilievo quanto '*tzip-piri*' l'alterità del sardo rispetto all'italiano³⁵.

Il riferimento saltuario o puntuale al latino è stato, ed è, in genere, gradito ai Sardi come uno degli strumenti più frequenti o disponibili di identificazione e alterità del

Sardigna de su tempus benidore [Una lingua mista e di confine per la Sardegna del tempo futuro, tr.d.r.].

³⁴ WAGNER 1997, pp. 158-159. Il termine *tzip-piri* è utilizzato in Campidano e nella Barbagia meridionale; in altre varietà più settentrionali, come ad es. l'ozierese, per it. 'rosmarino' si ritrovano invece forme tipo *romasinu*.

³⁵ Tralasciamo qui, per ragioni di spazio, i casi di parole che pur derivanti direttamente dal latino mostrino esiti unici o rari nell'ambito delle lingue romanze, come è per esempio il caso del termine *limba* (rispetto a lat. *lingua*) che ha paralleli soltanto in rumeno. La fortuna del termine *limba* è un caso piuttosto interessante e probabilmente a se stante negli attuali equilibri (e squilibri) tra varietà settentrionali e meridionali in Sardegna. Infatti *limba* appartiene a varietà logudoresi mentre quelle campidanese hanno *lingua*. Si tratta però di un termine a cui viene di fatto riconosciuto un certo prestigio o una certa desiderabile distintività anche da molti parlanti varietà campidanese. Un esempio fra i tanti è la scelta dello studioso Mario Puddu (autore di una controproposta alla LSU, vedi PUDDU 2001), il quale, pur utilizzando una varietà campidanese per scrivere la sua breve *Istoria de sa limba sarda*, preferisce usare il termine 'limba' per il titolo del libro, ma ritorna poi, coerentemente con il campidanese, al termine *lingua* fin dal primo sottotitolo del testo: *Sa lingua sarda de immoi* (PUDDU 2000, p. 3) [alla lettera, "La lingua sarda di ora", che in logudorese sarebbe invece, sempre alla lettera, *Sa limba sarda de como*] e continuerà a usare *lingua* e non *limba* per tutto il resto dell'opera.

sardo nella sua battaglia ideologica per essere considerato lingua a tutti gli effetti e non dialetto dell'italiano.

Va da sé però che il latino stesso può diventare facilmente un nemico, nella percezione dei parlanti, se utilizzato per discriminare internamente al sardo stesso forme e costrutti più o meno “prestigiosi” o “illustri”.

In ogni caso, entrando un po' più nel merito dei criteri della LSU, il problema del riferimento al latino è anche quello di *quale* latino si stia parlando, in quanto, soprattutto leggendo i criteri 8 e 15 della LSU (LSU, pp. 7-8), è evidente che se per ragioni etimologiche e “rifacendosi alla comune matrice latina” si preferisce la forma *rosa*:

lat. cl. rosa

camp. arrosa

log. rosa

e si è optato per la selezione di forme più vicine al latino classico (in **grassetto** le forme selezionate dalla LSU):

lat. cl. cena [leggi *kena*]

camp. cena

*log. **chena***

altre volte si è optato però per forme più vicine al “latino di una certa epoca” che non è più quella classica (LSU, p. 8, punto 14):

lat. cl. schola

camp. scola

*log. **iscola***

e altre volte, infine, non si è tenuto conto affatto delle maggiori prossimità etimologiche al latino di una varietà rispetto a un'altra:

lat. cl. lingua

camp. lingua

*log. **limba***

Per questi ultimi tre casi (*chena*, *iscola*, *limba*), tutti al punto 15 della LSU, si legge infatti che il criterio è diventato quello di “preservare alcuni caratteri distintivi tipici del sardo” (LSU, p. 8), lasciando intendere implicitamente al lettore che sono le forme logudoresi quelle più distintive e tipiche, anche al di là di ogni programmatico riferimento etimologico al latino.

4.3 Il latino e le “origini”: “purezza” e arcaicità

Il criterio del latino come varietà prestigiosa di riferimento e la preferenza accordata a “varietà più vicine alle origini storico-evolutive della lingua sarda, meno esposte a interferenze esogene” (LSU, p. 5), ha inevitabilmente scatenato forti polemiche sulla questione della maggiore “purezza” e arcaicità di alcune varietà di sardo e sulla attribuzione di maggior valore positivo a tali qualità, anche se ‘purezza’ e ‘arcaicità’ non sono fra i termini espressamente utilizzati dal testo della LSU³⁶.

³⁶ Su queste problematiche riguardo al concetto di “purezza” nel dibattito, passato e presente, sul

Già il giorno dopo la conferenza di Ala Birdi, ad esempio, si poteva leggere sul secondo quotidiano dell'Isola, «La Nuova», di maggiore diffusione nel nord della Sardegna:

[...] un compromesso, in sostanza, che vede attingere i pregi di ogni idioma geografico. *La base sarà il logudorese antico ma, soprattutto, più puro* perché nel tempo ha dimostrato di aver subito meno di altri contaminazioni gergali. Ma *ogni parola del vocabolario sardo scritto tiene anche conto delle pronunce più pure* e che comunque sono anche quelle che possono essere comprese e soprattutto utilizzate dalle 337 comunità isolate. E questa la novità più importante emersa ieri nella prima giornata della conferenza (M. Cuccu, *Ecco Sa Limba nella scrittura ufficiale*, «La Nuova», 10.12.2000, corsivo mio).

Ci si può limitare a registrare qui solo alcune delle estremizzazioni che la polemica sulla scelta delle varietà di sardo “più pure” ha portato con sé, evitando per ora di addentrarsi troppo in questioni pur fondamentali quali:

- il senso e il significato di attribuzioni quale ‘pura/o’ riferiti a una lingua (cos’è una lingua ‘pura’, o ‘più pura’? esistono, anche nel solo nostro contesto europeo, lingue ‘pure’?);

- le evocazioni o valenze, anche talvolta addirittura raccapriccianti, che può suscitare l’uso del termine ‘purezza’ se utilizzato per descrivere lingue, culture, razze, (soprattutto se si tratta poi per di più di descrizioni auto-referenziali e auto-promozionali).

Come traspare anche da vari messaggi arrivati su *sa-Limba*, la messa in campo di concetti quali *purezza* e *arcaicità* ha finito infatti per esasperare la contrapposizione da un punto di vista non più solo linguistico, ma anche *culturale*: all’indomani della divulgazione del testo della LSU è stato infatti possibile sentire Campidanesi sostenere apertamente:

- che la propria “cultura” è moderna, urbana e aperta mentre quella dei Sardi del centro-nord, è passatista, rurale, conservatrice e chiusa alle innovazioni;

- che la lingua logudorese è essenzialmente quella di pastori e di banditi;

- che questo tipo di politica linguistica mira a rinchiudere la lingua sarda, così come la cultura sarda, in un museo;

- e anche che, citando da un articolo sull’«Unione Sarda» del 7.8.2001³⁷, la LSU è frutto di una “lobby barbaricina” e che rappresenta “un vero e proprio tentativo di genocidio culturale ai danni di tre quarti della popolazione della Sardegna”; e così via.

sardo, vedi l’interessante articolo di Nicoletta Puddu (PUDDU N. 2001), in cui si sottolinea la doppia connotazione del termine ‘purismo’ per i sardi: *negativa* qualora il termine serva a discriminare internamente al sardo varietà “pure” da varietà “bastarde”, e *positiva* quando rappresenti invece una forma di difesa verso la penetrazione di influssi linguistici esterni al sardo.

³⁷ Mc. M., Campidano contro Logudoro, «L’Unione Sarda», 7.8.2001.

In maniera più pacata e dialettica, però, ci sono state anche altre voci che hanno ricordato e messo in rilievo, di contro al rischio di assumere acriticamente *purezza* e *incontaminazione* come valori in assoluto più positivi di altri, le valenze positive di fenomeni quali l'ibridazione linguistica e culturale, il multiculturalismo e il plurilinguismo, proponendo un'immagine storica della Sardegna *tutta* come terra che ha il suo specifico culturale anche nelle contaminazioni³⁸.

4.4 La "praticità didattica"

All'interno dell'elenco di Modalità e Criteri del testo della LSU si fa spesso riferimento a "ragioni didattiche" per appoggiare la selezione di un certo fenomeno linguistico davanti alle diverse opzioni fornite da altre varietà di sardo.

Sarebbe in ogni caso tutta da discutere la pertinenza della "ragione didattica" come sostegno alla selezione di forme per una varietà che aspiri ad essere un modello di lingua completo.

Non solo infatti esistono varietà diverse all'interno di una stessa lingua (in diafasia e in diamesia, ad esempio, e alcune possono essere, e sono, più complesse strutturalmente di altre), ma esistono pure gradualità nell'insegnamento e fasi nell'apprendimento e una qualsiasi lingua non viene appresa e/o acquisita semplicemente sulla base di una sua eventuale semplificazione formale.

Comunque, uno dei commenti più accorti e fulminanti sulla mancanza di coerenza interna della LSU nell'appellarsi a ragioni didattiche è probabilmente contenuto in una delle mail alla lista *sa-Limba* che useremo qui come esempio. Lo scrivente della mail evidenziava e prendeva in esame i criteri 6 e 14 del testo della LSU:

6. rendere coerenti e sistematici con il resto dei fenomeni alcuni casi che presentano differenze parziali, per es. plurale meridionale *is* a fronte dei singolari *su*, *sa*. La differenziazione per genere e numero negli articoli *su*, *sa*, *sos*, *sas*, con riferimento alla analoga e speculare differenziazione nelle desinenze dei sostantivi e aggettivi in *-u*, *-a*, *-os*, *-as*, è sembrata preferibile anche per ragioni didattiche.

14. privilegiare quanto più possibile la regolarità paradigmatica nei verbi, per favorire un migliore apprendimento, es. l'adozione generalizzata del gerundio in *-ende* in tutte le coniugazioni, *-are*, *-ere*, *-ire*; la desinenza in *-ia* di tutti gli imperfetti dell'indicativo (LSU, pp. 7-8).

Si intuisce infatti che nel punto 6, sugli articoli plurali, le ragioni didattiche consistono nella preferenza per un principio di analogia, mentre nel punto 14 per le stesse ragioni didattiche di un supposto migliore apprendimento, si scarta il principio

³⁸ Ad esempio, MARCI 2001 e il documento del comune di Quartu S. Elena in risposta alla LSU (COMUNU DE CUARTU 2001).

dell'analogia e si sceglie il principio della semplificazione di forme o riduzione del paradigma (che era stato invece quello scartato nel caso degli articoli).

La conclusione, difficilmente contestabile a questo punto, era quindi che in entrambi i casi le forme scartate sono comunque sempre quelle campidanesi.

5. Conclusione

Ho cercato di mettere in evidenza, attraverso la descrizione di una serie di problemi, alcuni di quelli che sembrano gravi errori comunicativi e sostanziali tra l'Amministrazione sarda e i cittadini ed anche aspetti critici e contraddittori nella stesura e nella proposta della LSU.

Al fine di riassumere la discussione svolta fin qui, si potrebbero mettere in evidenza almeno cinque punti che appaiono seriamente problematici:

1) la proposta di una normalizzazione linguistica del sardo attraverso la selezione di una sola varietà sulle altre senza:

- essere in possesso di, ed aver dato diffusione a, dati certi, recenti ed esaustivi sulla situazione linguistica attuale della Sardegna;

- aver sondato l'atteggiamento dei sardi nei confronti di un'eventuale standardizzazione, non solo ortografica;

2) la mancanza di chiarezza e di informazione adeguata e costante da parte della Regione Sardegna e degli organi di informazione;

3) (conseguentemente a 2) la mancanza di un vero dibattito pubblico *prima* della compilazione e presentazione della LSU;

4) l'aver perseguito strategie che finiscono per accentuare ulteriormente la frattura tra:

- amministrazione e cittadini, cioè privilegiato strategie che vanno *solo* dall'alto in basso;

- i cittadini stessi, creando scontenti che in questo caso hanno finito per alimentare in molti la certezza che esistano due blocchi socio-culturali contrapposti, corrispondenti alle aree di diffusione di sardo logudorese e sardo campidanese;

5) la non sempre chiara e coerente giustificazione dei criteri di selezione alla base della LSU.

Riguardo a quest'ultimo punto, si può aggiungere che sicuramente sarebbe stato reputato da molti Sardi più corretto o coraggioso affermare palesemente che per tutta una serie di ragioni per lo più *esterne* al sistema linguistico in sé (ovviamente spiegando chiaramente quali) si riteneva più rappresentativa e prestigiosa la varietà logudorese rispetto a quella campidanese, anziché cercare di presentare la LSU come mediazione fra tutte le varietà esistenti e cercare ragioni linguistiche *interne* alle varietà per giustificare la preferenza accordata al logudorese.

Come ho cercato di mostrare, non si dovrebbe nemmeno sottovalutare in queste questioni la capacità critica anche del semplice cittadino non linguista. Non andrebbe sottovalutato infatti quanto, in contesti situazionali di lingue minoritarie in fermento, i parlanti siano attenti ad ogni questione che riguardi il problema lingua, mostrando in questo maggiore consapevolezza linguistica e metalinguistica rispetto a parlanti in contesti linguisticamente più "stabili" perché essenzialmente monolingue³⁹.

Un'ultima considerazione dovrebbe necessariamente andare al ruolo dell'informazione pubblica e ai *media*. Appare perlomeno piuttosto deludente che a seguito del fermento e delle attese seguite alle leggi regionali e nazionali sulla tutela e promozione delle lingue minoritarie, giornali e reti televisive non si siano fatti carico, e fin dall'inizio, di promuovere il dibattito⁴⁰ e fornire informazioni costanti, chiare, dettagliate e pluralistiche e su quanto stava avvenendo all'interno degli organi regionali, e anche su termini e concetti importanti di politica linguistica e sulle situazioni linguistiche, analoghe e differenti, in altre zone geo-politiche, quanto meno d'Italia e d'Europa, e delle soluzioni che sono state o non sono state colà adottate e con quali risultati.

E auspicabile, comunque, che, almeno in seguito alle polemiche sulla LSU, si riesca finalmente ad aprire in Sardegna un vero dibattito, ampio e non settario o viziato da assiomi e pre-giudizi anche di tipo personale, e che tutto questo avvenga *prima* (e per evitare) che qualsiasi altra risoluzione dall'alto colga i cittadini impreparati e disinformati.

E soprattutto è auspicabile, ritengo, che non venga ritardata oltre l'organizzazione accurata e l'attuazione del censimento del repertorio linguistico dei Sardi, non limitandosi al solo lessico e andando quindi anche oltre quanto richiesto dall'art.10, e che quella del censimento sia quindi anche l'occasione da non mancare per una seria e capillare indagine socio-linguistica, assolutamente previa e necessaria per qualsiasi futura azione politico-linguistica in Sardegna.

³⁹ Anche se probabilmente è davvero piuttosto difficile trovare contesti assolutamente monolingue.

⁴⁰ Non sarà sfuggito al lettore più attento che la maggior parte degli articoli dei quotidiani citati in questo lavoro si concentra drasticamente intorno alle stesse date, soprattutto cioè intorno alla metà del dicembre 2000, in corrispondenza della presentazione ufficiale della LSU.

Bibliografia

- ARGIOLAS - SERRA 2001 = M. ARGIOLAS, R. SERRA (a cura di), *Limba lingua language. Lingue locali, standardizzazione e identità in Sardegna nell'era della globalizzazione*, Cagliari, 2001.
- BERRUTO 1997 = G. BERRUTO, *Fondamenti di sociolinguistica*, Bari, 1997².
- BLASCO FERRER 1994 = E. BLASCO FERRER, *Ello Ellus. Grammatica della lingua sarda*, Nuoro, 1994.
- BOLOGNESI 2001a = R. BOLOGNESI, *Per una standardizzazione 'morbida' del sardo*, in Argiolas - SERRA 2001, pp. 243-248.
- BOLOGNESI 2001b = R. BOLOGNESI, *Emendamenti alla proposta di lingua sarda unificata*, in www.condaghes.com/main.html
- COMUNU DE CUARTU 2001 = COMUNU DE CUARTU SANT'ALENI, *Una limba miscia e de lacana pro sa Sardigna de su tempus benidore*, 2001, in www.spinfo.uni-koeln.de/mensch/quartu.html
- CORRAINE 1999 = D. CORRAINE, *Para unha lingua sarda de referencia*, in F. FERNÁNDEZ REI, A. SANTAMARINA FERNÁNDEZ (a cargo de), *Estudios de Sociolingüística Románica. Linguas e variedades minorizadas*, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, pp. 425-444.
- DAL NEGRO 2000 = S. DAL NEGRO, *Il ddl 3366 – Norme in materia delle minoranze linguistiche storiche: qualche commento da (socio)linguista*, «Linguistica e Filologia» 12, “Quaderni del dipartimento di linguistica e letterature comparate”, Università degli Studi di Bergamo, 2000, pp. 91-105.
- DELL'AQUILA - IANACCARO = V. DELL'AQUILA, G. IANACCARO, (in c.d.s.), *Modelli europei di pianificazione linguistica*, Atti del convegno *Cuale lenghe furlane*, Udine 1999.
- GRIMALDI - REMBERGER 2001 = L. GRIMALDI, E.M. REMBERGER, *The Promotion of the Sardinian Language and Culture via the Internet: Activity and Perspectives*, 2001, in www.spinfo.uni-koeln.de/mensch/grimaldi_remberger.html
- LILLIU 2001 = G. LILLIU, *Lingua, identità, radici e ali*, in ARGIOLOS - SERRA 2001, pp. 43-55.
- LSU = *Limba Sarda Unificada. Sintesi delle norme di base: ortografia, fonetica, morfologia, lessico*, Regione Autonoma della Sardegna: Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Cagliari, 2001.
- LÖRINCZI 1999 = M. LÖRINCZI, *Historia sociolingüística de la lingua sarda á la luz dos estudos de lingüística sarda*, in F. FERNÁNDEZ REI, A. SANTAMARINA FERNÁNDEZ (a cargo de), *Estudios de Sociolingüística Románica. Linguas e variedades minorizadas*, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 385-424.
- MARCI 2001 = G. MARCI, *Lingue, letteratura e identità*, in ARGIOLOS - SERRA 2001, pp. 101-124.
- MILIA 2001 = G. MILIA, *Lingua sarda e autonomia*, in ARGIOLOS - SERRA 2001, pp. 223-226.
- MORETTI 1999 = B. MORETTI, *Ai margini del dialetto*, Locarno, 1999.
- ONIDA 2000 = P. ONIDA, *Nuove prospettive di una politica di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale e della lingua della Sardegna alla luce della nuova legislazione regionale e statale*, relazione di apertura alla 2a Conferenza Regionale sulla Cultura e sulla lingua sarda (Ala Birdi, Arborea - OR, 9.12.2000), in www.regione.sardegna.it/pubblicaistruzione/diritto studio/seconda-conferenza-lingua.html
- ORIOLES 2001 = V. ORIOLES, *Verso uno status per il Tabarchino: problemi di definizione e tutela delle eteroglossie interne*, in ORIOLES - TOSO 2001, pp.17-31.
- ORIOLES - TOSO 2001 = V. ORIOLES, F. TOSO (a cura di), *Insularità linguistica e culturale. Il caso dei Tabarchini di Sardegna*, Recco, 2001.

- PAULIS 2001 = G. PAULIS, *Il sardo unificato e la teoria della pianificazione linguistica*, in ARGIOLOS - SERRA 2001, pp. 155-171.
- PITTAU 1991 = M. PITTAU, *Grammatica della lingua sarda. Varietà logudorese*, Sassari, 1991.
- PITTAU 2001 = M. PITTAU, *La lingua sarda. Proposte fatte e provvedimenti da prendere*, in www.pittau.it (versione scaricata dal sito il 7.10.2001).
- PORRU 1995 = M. PORRU, *Breve storia della lingua sarda*, Roma - Cagliari, 1995².
- PUDDU 2000 = M. PUDDU, *Istoria de sa limba sarda*, Cagliari, 2000.
- PUDDU N. 2001 = M. PUDDU, *Un'ortografia pro totu su sardu. Propostas a paragone*, 2001, sul sito Edizioni Condaghes, www.condaghes.com/main.html
- PUDDU 2001 = N. PUDDU (forthcoming), *In search of the "real Sardinian": Truth and representation*, to appear Acts of the Conference "Purism in the Age of Globalization", Bremen, 18-21 September 2001.
- SOLE 1990 = L. SOLE, *Lingua e cultura in Sardegna. La situazione sociolinguistica*, Milano, 1990².
- TANDA 2001 = N. TANDA, *Lingua sarda e autonomia culturale* in ARGIOLOS - SERRA 2001, pp.57-69.
- WAGNER 1997 = M.L. WAGNER, *La lingua sarda. Storia, spirito e forma*, Nuoro, 1997 (riedizione di M.L. WAGNER, *La lingua sarda. Storia, spirito e forma*, Bern, 1950).

Quotidiani e periodici

- T. BIOSA, *In rivolta i membri della consulta del Gallurese. Ancora una volta discriminati per non essere stati invitati alla conferenza*, «La Nuova», 10.12.2000.
- M. BRIGAGLIA, *Il sardo? Grazie, ce l'ho. Nelle sue varianti viene parlato comunemente, e serve benissimo*, «La Nuova», 13.12.2000.
- B. CAREDDU, *'Ai galluresi non sia imposto il sardo'. La protesta di un'abruzzese che studia in Inghilterra le lingue isolate*, «La Nuova», 23.9.2001.
- C. COSSU, *'Cosa ne penso? Un inaccettabile golpe'. Lo scrittore Gavino Ledda si schiera contro le decisioni prese dall'alto*, «La Nuova», 13.12.2000.
- M. CUCCU, *Ecco Sa Limba nella scrittura ufficiale*, «La Nuova», 10.12.2000.
- Mc. M(ANCA), *Campidano contro Logudoro*, «L'Unione Sarda», 7.8.2001.
- M. MANCA, *Sardo, la lingua delle polemiche*, «L'Unione Sarda», 9.12.2000.
- F. MELONI, *'Ora applicate la legge'. An all'attacco: 'E il solito carrozzone mangia soldi'*, «L'Unione Sarda», 16.10.1997.
- M. NOCE, *Siamo sardi o europei*, «Il Quotidiano di Sassari», 16.10.1999.
- P. ONIDA, *Lingua isolana unificata? Informarsi e poi discutere*, «L'Unione Sarda», 12.1.2001.
- M. PITTAU, *Massimo Pittau scrive a Diego Corraïne. Sulla 'unificazione' della lingua sarda*, «L'Ortobene», 6.12.1988.
- G. PULINA, *'Imparare il sardo a scuola è corretto'*, «La Nuova», 27.10.2001.
- A. TESTA, *Il sardo unificato ci seppellirà*, «L'Unione Sarda», 10.12.2000.

UN CASO IRRISOLTO DI TUTELA: LE COMUNITÀ TABARCHINE DELLA SARDEGNA

FIorenzo TOSO

La storia degli insediamenti tabarchini della Sardegna meridionale è in genere nota, almeno a grandi linee, presso il pubblico specializzato: se non altro in una versione “vulgata”, che non dà peraltro ragione delle complesse vicende storiche, economiche e sociali in virtù delle quali l’originaria parlata genovese ha mantenuto sostanzialmente inalterata la sua tipologia e la propria vitalità nei centri di Carloforte e Calasetta¹.

Ricordiamo solo, riassumendo molto, che durante la prima metà del Cinquecento, nel quadro della politica spagnola di controllo delle coste meridionali del Mediterraneo, l’isola tunisina di Tabarca fu fortificata e popolata da una colonia di Liguri, impegnata nello sfruttamento dei ricchi banchi coralliferi della zona. Unica *enclave* cristiana continuativamente stanziata lungo la costa del Maghreb, Tabarca divenne ben presto un emporio commerciale di primaria importanza, fino a quando, nella prima metà del Settecento, l’accresciuta pressione francese e le difficoltà di ordine interno non indussero gran parte della popolazione a cercare nuove sedi per le sue redditizie attività economiche.

Nel 1738 sorse così Carloforte sull’isola di San Pietro, in Sardegna, e qualche decennio dopo ebbe luogo lo stanziamento di Calasetta, sulla costa prospiciente dell’isola di Sant’Antioco². Le due comunità tabarchine della Sardegna, integrate in una rete di relazioni commerciali estesa ancora per tutto l’Ottocento tra Genova e la Tunisia, prosperarono a lungo, basando la loro economia sulle attività marinare, l’intermediazione commerciale, la pesca, la coltura intensiva della vite, la coltivazione

¹ Per un riassunto approfondito di tali vicende cfr. ora il volume di F. Toso, *Isole tabarchine*, Recco 2002. Per una loro contestualizzazione nell’ambito dei fenomeni di contatto linguistico originati dall’espansione politico-economica genovese nel Mediterraneo, cfr. Id., *Per una storia linguistica del genovese “d’Otramar”*, in F. FUSCO, V. ORIOLES, A. PARMEGGIANI (a cura di), *Processi di convergenza e differenziazione nelle lingue dell’Europa medievale e moderna*, Udine 2000, pp. 327-341.

² Una terza comunità originata dalla diaspora tabarchina, quella di Nueva Tabarca sull’Illa Plana, lungo la costa spagnola presso Alicante, è linguisticamente estinta.

delle saline, lo sfruttamento delle tonnare e il trasporto del minerale estratto nella regione del Sulcis. Questa esperienza assolutamente originale di sfruttamento "coloniale" delle risorse, ha consentito ai Tabarchini di mantenere e di aggiornare costantemente un patrimonio culturale del tutto peculiare rispetto al resto della Sardegna, basato in primo luogo sulla specificità linguistica originaria³, ma arricchitosi di apporti provenienti dai continui contatti con altre genti e con altre esperienze.

Oggi, su una popolazione locale di circa diecimila abitanti complessivi, in base a un'inchiesta pubblicata nel 1998, il tabarchino risulta parlato dall'87% della popolazione di Carloforte e dal 68% di quella di Calasetta, e rispettivamente dal 72% e dal 62% degli intervistati in età scolare⁴. Si calcola che almeno altri cinquemila tabarchini dialettografi vivano a Cagliari, dove dispongono di associazioni culturali e ricreative, mentre un numero imprecisato è sparso in altre località della Sardegna, della Liguria e altrove.

La vitalità del tabarchino è dunque, secondo questi dati, decisamente superiore alla media della dialettografia in Italia, e non di generica lealtà linguistica si dovrà parlare in questo caso, né di staticità o immobilismo legato a fattori di arretratezza economica e sociale; al contrario, la persistenza dell'eteroglossia tabarchina, alla luce delle vicende storiche delle due comunità, si rivela quale espressione di un dinamismo che trae vigore e si giustifica alla luce di un'attitudine di fedeltà alla propria tradizione, intesa come difesa consapevole di una identità socio-culturale e linguistica. Anche la recente riconversione economica che ha interessato le isole del Sulcis, infatti, non ha ancora generato modifiche sostanziali a questi atteggiamenti: sia perché la scelta turistica delle comunità tabarchine si configura comunque come fattore di scarto socio-economico rispetto al retroterra sulcitano, sia, probabilmente, perché sulle originarie motivazioni di autostima si inserisce oggi una più complessa serie di reazioni, legate in parte allo stesso processo di riappropriazione, da parte dei Sardi, della loro specificità linguistica.

Nel momento in cui, cioè, settori significativi della società e della cultura sarda puntano a riaffermare orgogliosamente la propria alterità, a maggior ragione i Tabarchini percepiscono la loro specificità come un valore positivo, altrettanto meri-

³ Il primo studio scientifico sulla parlata tabarchina è quello di G. BOTTIGLIONI, *L'antico genovese e le isole linguistiche sardo-corse*, «L'Italia Dialettale» 4 (1928), pp. 1-60, 130-149; si segnala anche E. BLASCO FERRER, *Contributo alla conoscenza del ligure insulare. Il tabarchino di Sardegna*, «Zeitschrift für romanische Philologie» 110 (1994), 1-2, pp. 153-194. Lo studio più ampio è quello (in corso di stampa) di F. TOSO, *Il tabarchino. Strutture, evoluzione storica, aspetti sociolinguistici* (Tesi di Dottorato, Università di Perugia, 1999-2001). In fase avanzata di preparazione da parte di chi scrive è anche il *Dizionario etimologico storico tabarchino*, il cui primo volume vedrà la luce entro il 2003.

⁴ Dati presentati e discussi, insieme ad altri, nel volume di P. SITZIA, *Le comunità tabarchine della Sardegna meridionale: un'indagine sociolinguistica*, Cagliari 1998.

tevole di difesa e valorizzazione. Di conseguenza, l'eteroglossia tabarchina viene oggi chiamata a rappresentare sempre meno, come avveniva per il passato, il risultato di una particolarissima vicenda socioeconomica, sempre più un fattore cosciente di costruzione identitaria, ovviamente agevolato dall'alto tasso di lealtà linguistica, che, a differenza di quanto sembra avvenire nel resto della Sardegna, e soprattutto nella regione contermini del basso Sulcis, caratterizza in maniera così evidente, a ogni livello sociale, il vissuto quotidiano delle due comunità.

I peculiari caratteri sociolinguistici dei due centri tabarchini sovvertono in gran parte, così, le categorizzazioni correnti: lo stesso concetto di eteroglossia "interna", felicemente utilizzato da Giuseppe Francescato con riferimento alle comunità minoritarie di secondo grado – quelle inglobate, cioè, all'interno di un'altra minoranza⁵ – non si è rivelato sufficiente a definire un gruppo presso il quale, a differenza dei Walser o dei Saurani (per citare qualche esempio ben noto) la varietà linguistica locale gode di un prestigio ben maggiore di quella circostante, che non viene praticata neppure a livello veicolare e che agisce tuttavia a distanza nella determinazione del livello di autostima dei parlanti tabarchini, col conseguente innalzamento del tasso di dialettologia⁶.

Va ancora chiarito un dato essenziale di carattere percettivo: così come i Tabarchini non ritengono di appartenere alla comunità etnico-linguistica sarda, essi non si identificano neppure, attualmente, in un'idea più o meno astratta di "genovesità" o di "ligusticità" linguistico-culturale. Vale a dire che, pur essendo pienamente consapevoli della propria origine e delle strettissime affinità tipologiche che legano la loro lingua e la loro cultura a quelle della Liguria, i Tabarchini si ritengono in tutto e per tutto una comunità a sé stante, dotata di tratti peculiari di specificità che contribuiscono alla definizione complessiva di una marcata alterità culturale.

I Tabarchini rappresentano quindi un esempio perfettamente riconoscibile, osiamo dire "oggettivo" di comunità minoritaria, sia in rapporto alle comunità circostanti, sia, più in generale, nel disegno complessivo del panorama etnografico e linguistico italiano. Una minoranza linguistica, per di più, i cui membri a differenza di quanto avviene spesso in circostanze di questo tipo, sono perfettamente consapevoli della propria condizione, che viene vissuta nella quotidianità dei rapporti che si instaurano di volta in volta tra i membri della comunità e con gli estranei⁷.

⁵ G. FRANCESCATO, *Atteggiamenti e comportamenti degli abitanti delle isole culturali e minoritarie*, in N. PERINI, *Isole linguistiche e culturali*. Atti del 24° Convegno dell'A.I.M.A.V., Udine 1988, pp. 115-123.

⁶ Per tale motivo, si è preferito adottare, nello studio cit. *Il tabarchino. Strutture...* e in altri contesti, il concetto sociolinguistico di *eteroglossia contigua*, che meglio soddisfa la realtà attuale, ma anche la lettura complessiva delle vicende storico-linguistiche dei Tabarchini.

⁷ Cfr. tra l'altro le osservazioni sviluppate in F. Toso, *Specificità linguistica e percezione dell'altro nella società tabarchina contemporanea*, in Atti del Convegno Internazionale "Che cosa ne pensa oggi Chiaffredo Roux? Percorsi della dialettologia percettiva all'alba del nuovo millennio" Bardonecchia 25-27 maggio 2000, in corso di stampa.

Questa consapevolezza, del resto, non si esplicita soltanto nella pratica corrente, ma in tutta una serie di iniziative istituzionali e didattiche che assicurano visibilità e valore all'eteroglossia tabarchina: ad esempio, le amministrazioni comunali di Carloforte e Calasetta hanno ammesso per statuto, riconoscendo la validità di una prassi corrente, l'uso del tabarchino nelle sedute consiliari, e la toponomastica bilingue è una realtà consolidata, soprattutto a Carloforte, già da diversi anni; l'insegnamento *in* e *del* tabarchino nelle scuole locali (materne, elementari, medie e tre istituti superiori) è prassi affermata da diversi anni, con un impegno che è venuto accentuandosi da quando la legislazione regionale ha fornito risorse adeguate per questo tipo di attività; la formazione degli insegnanti viene da qualche tempo sviluppata con l'ausilio di studiosi esterni, e la normalizzazione della grafia del tabarchino è stata oggetto di un *forum* organizzato presso l'Istituto Nautico di Carloforte con la partecipazione di una cinquantina tra educatori e cultori di ambedue le comunità, anche allo scopo di approdare all'elaborazione di strumenti didattici e altri materiali⁸. È inutile sottolineare come la compattezza della dialettologia e la sostanziale unitarietà interna del tabarchino favoriscano queste iniziative, che si legittimano in primo luogo grazie all'adesione degli utenti: in ambito scolastico ad esempio, i genitori e gli studenti non solo aderiscono compattamente a queste forme di sperimentazione, ma il più delle volte le sollecitano in prima persona, come elementi essenziali di una corretta formazione linguistica.

Tutto ciò contribuisce a spiegare come la mancata menzione dell'eteroglossia tabarchina nel testo della legge nazionale sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche sia stata accolta con vivo disappunto dall'opinione pubblica locale, presso la quale l'esclusione dei Tabarchini dall'elenco dei gruppi linguistici ammessi a tutela è stata valutata come un'inaccettabile forma di discriminazione, con la conseguente mobilitazione delle amministrazioni locali e con ripercussioni significative a livello provinciale e regionale⁹. Un disappunto e una mobilitazione tanto più significativi se si considera che a Carloforte e a Calasetta non esiste quel tipo di *élite* culturale militante che, in contesti meno vitali di eteroglossia, finisce talvolta per gestire in proprio la rivendicazione, spesso nel generale disinteresse della popolazione interessata.

⁸ Le regole dell'ortografia tabarchina unificata si leggono nel volumetto a cura del CONSORZIO SCUOLE CARLOFORTINE, *Per scrivere e leggere il tabarchino/Pe scrive e pe lêze u tabarchin. Elementi della grafia unificata elaborati da Fiorenzo Toso sulla base delle indicazioni di docenti e cultori carlofortini e calasettani, raccolte durante il seminario "Il tabarchino dall'oralità alla scrittura" (Carloforte, 23-26 ottobre e 10-13 dicembre 2001)*, Carloforte 2002. Va ricordato che la produzione a scopo didattico di fascicoli e *brochures* in tabarchino da parte delle scuole presenti sul territorio dei due comuni è una pratica costante da diversi anni.

⁹ La documentazione relativa, aggiornata alla fine del 2000, è raccolta nel volume di V. ORIOLES, F. TOSO (a cura di), *Insularità linguistica e culturale. Il caso dei Tabarchini di Sardegna. Documenti del Convegno Internazionale di Studi (Calasetta, 23-24 settembre 2000)*, Recco 2001.

Al di là delle ripercussioni locali, peraltro, è evidente come dietro all'esclusione dell'eteroglossia tabarchina stiano problemi interpretativi complessi, che rispecchiano da un lato i dilemmi e le difficoltà incontrate dal legislatore nel corso dell'iter propositivo, ma anche, e in misura non minore, le oggettive carenze a livello nazionale di una riflessione aggiornata sul concetto di minoranza linguistica, soprattutto di fronte ai problemi posti da gruppi eteroglossi privi di uno standard effettivo o teorico di riferimento.

Si sa del resto che, ove si escluda il caso delle minoranze linguistiche "nazionali" vincolate da un rapporto di affinità-solidarietà con la popolazione di uno stato "altro", in grado di esercitare una sorta di tutorato sui diritti culturali della minoranza attraverso pressioni di carattere internazionale, il tema della tutela e del rispetto della diversità linguistica si è posto, in Italia, soltanto in epoca relativamente recente. I primi accordi per la tutela di gruppi linguistici minoritari come quello francofono della Valle d'Aosta o quello germanofono dell'Alto Adige non si riferivano certo alla valorizzazione delle consuetudini idiomatiche locali, ossia, delle varietà dialettali tedesche o franco-provenzali effettivamente praticate nei territori in questione, quanto al riconoscimento dell'appartenenza delle popolazioni a un contesto culturale e "nazionale" che si esprime in uno *standard* linguistico diverso da quello dello stato di appartenenza: fu l'uso del tedesco e del francese, quindi, a costituire l'oggetto di una legislazione specificamente collegata alle norme attuative di statuti di autonomia nati come risoluzione di contenziosi con l'Austria e con la Francia e come risposta a fenomeni di effervescenza politica sfociati in momenti di tensione e di duro confronto tra le istituzioni statali e il fronte rivendicativo locale.

Fino a tempi recenti, così, e in maniera parziale, tra le varietà linguistiche non standardizzate, solo il ladino delle Dolomiti, le cui vicende politico-istituzionali sono strettamente legate a quelle del gruppo linguistico tedesco, ha goduto di forme di tutela e valorizzazione: di fatto quindi, il tema della valorizzazione e tutela dei patrimoni linguistici vernacoli si pone storicamente, in Italia, in maniera fondamentale diversa da quella del riconoscimento dei diritti linguistici di eteroglossie che riconoscono alle loro varietà dialettali un "tetto" linguistico sovraordinato.

In realtà tale esigenza di tutela si propone piuttosto tardi anche a livello continentale, ma significativamente essa perviene in Italia con ulteriore ritardo, vincolata com'è a un tipo di riflessione "ecolinguistica" fatalmente destinata a diffondersi con qualche difficoltà in un paese nel quale la vernacularità è stata sempre percepita come un disvalore, quando non sia stata addirittura contrastata, in determinati momenti, in nome di preconcetti storicamente e ideologicamente ben connotati.

Storicamente, quindi, il concetto corrente di "minoranza linguistica" resta di fatto legato non solo alla valutazione in astratto di una marcata specificità linguistica, ma anche all'esistenza di uno standard di riferimento: secondo una percezione diffusa,

come scrive Allardt, “un dialetto diventa una lingua minoritaria quando i locutori ne reclamano l'autonomia e cominciano a normalizzarla”¹⁰.

Da qui le pratiche correnti di pianificazione linguistica volte all'elaborazione di standard destinati a essere riconosciuti dai parlanti di una data comunità linguistica come “tetto” rispetto alle varietà dialettali correntemente praticate, in base al principio, divulgato soprattutto a partire dal 1989 dal sociolinguista canadese Cooper, della legittimità di “influenzare il comportamento degli altri in ciò che concerne l'acquisizione, la struttura e la ripartizione funzionale dei loro codici linguistici”¹¹.

Ed è da una concezione ancora sostanzialmente legata a questo tipo di valutazioni che discendono in fondo i principi ispiratori della Legge 482: l'esistenza in astratto di una *lingua* occitanica, di una *lingua* “francoprovenzale” o di una *lingua* friulana, non l'effettiva vitalità di singoli dialetti occitanici, francoprovenzali o friulani motivano infatti l'inserimento di tali varietà nel catalogo dei soggetti linguistici ammessi a tutela, anche se di fatto, poi, il problema della standardizzazione di queste varietà linguistiche è ancora ben lungi dall'essere stato seriamente affrontato e risolto.

D'altra parte la legge 482, trascinatasi da una legislazione all'altra per una serie di remore e prevenzioni, “è giunta all'approdo”, come ha scritto V. Orioles, “con evidenti segni di usura” e con gravi difetti strutturali. Secondo lo studioso,

non si tratta affatto di un provvedimento che possa essere considerato ‘generalista’, che enunci cioè un messaggio di alto profilo suscettibile di ricoprire la più ampia gamma di condizioni ‘minoritarie’: per essere tale, avrebbe dovuto inquadrare le disposizioni in un ampio disegno di politica linguistica e culturale che facesse ricadere nella tutela tutte le situazioni suscettibili di ‘alterità’; è eloquente il fatto che il testo si guardi bene dal proporre una definizione del concetto di ‘minoranza storica’ (le comunità, di lingua diversa da quella prevalente in una determinata area, rispondenti al requisito di essere da tempo radicate sul territorio) limitandosi in sede di art. 1, ad una enunciazione tautologica, e, all'altezza dell'art. 2, ad una impostazione elencativa e analitica¹².

Alla mancata valutazione della tipologia sociolinguistica si è accompagnata così una valutazione eccessiva della discriminante genealogica, adottata come criterio-guida nella scelta degli idiomi ammessi a beneficiare della legge.

Imposta anche dall'urgenza di una ratifica da parte dell'Italia della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, l'esplicita indicazione delle lingue minoritarie contemplate, in assenza dell'opportuna definizione invocata da Orioles, può obiettivamente far sorgere non pochi dubbi, a livello di opinione pubblica, sulla vali-

¹⁰ E. ALLARDT, *Qu'est-ce qu'une minorité linguistique?*, in H. GIORDAN (a cura di), *Les minorités en Europe. Droits linguistiques et droits de l'homme*, Paris 1992, pp. 45-54, a p. 47.

¹¹ R.L. COOPER, *Language Planning and Social Change*, Cambridge 1989, p. 45.

¹² V. ORIOLES, *Verso uno status per il tabarchino: problemi di definizione e tutela delle eteroglossie interne*, in V. ORIOLES, F. TOSO (a cura di), *Insularità linguistica...*, cit., pp. 17-29, a p. 18.

dità del criterio in base al quale un dialetto tipologicamente “ladino” viene ammesso a forme di tutela che escludono invece una contermine parlata veneta dotata di analoghe prerogative d’uso e di un analogo rango sociolinguistico: con rischi evidenti, data anche la scelta di lasciare ai singoli comuni il compito di valutare la propria appartenenza linguistica, di una eversione dei criteri scientifici e percettivi tradizionalmente accreditati, a favore di una rilettura pragmaticamente marcata delle “identità” locali¹³.

Ma se da un lato l’esplicitazione dei gruppi linguistici tutelati ha voluto evitare il rischio, invero tutt’altro che remoto, che potesse verificarsi col tempo un’applicazione estensiva del concetto di “minoranza” all’insieme delle varietà dialettali italiane, dall’altro essa ha emarginato situazioni oggettive di eteroglossia meritevoli di tutela e di riconoscimento molto al di là del rapporto di parentela con lo standard nazionale: eteroglossie la cui originalità linguistica e culturale trascende abbondantemente ogni valutazione legata a considerazioni di ordine genetico e tipologico.

La mancata inclusione tra gli idiomi tutelati di gruppi come quello tabarchino o quello galloitalico di Sicilia, dunque, ma anche delle minoranze diffuse e delle “nuove minoranze”¹⁴, fa sorgere il fondato timore che la legge, nel momento in cui esclude comunità come queste, sinceramente motivate nella tutela e valorizzazione dei propri patrimoni linguistici, finisca invece per essere egemonizzata da piccole lobbies interessate a una gestione che non terrà affatto conto delle realtà linguistiche minoritarie nella loro attualità e nella loro complessità, e tese piuttosto a promuovere modelli autoreferenziali di *aménagement linguistique*, o ad incentivare un uso distorto della specificità linguistica: in casi estremi, per dirla con Tullio Telmon, anche “come una marca caratterizzante ai fini dello sviluppo economico e commerciale e turistico della zona”¹⁵.

Così, di fronte al dilagare dei balletti occitani o all’esibizione di catalanità che pervade ormai, con sapiente utilizzo retorico, la promozione dell’immagine di Alghero, dove l’uso del dialetto si mantiene in realtà soltanto a un livello preagonico, sorge il fondato dubbio che la specificità locale altro non sia, nell’utilizzo che ne

¹³ Non a caso si è assistito così, ad esempio, a una dilatazione del territorio della minoranza linguistica “occitana” in virtù della scelta di amministrazioni comunali piemontesi e liguri di accreditare un’appartenenza linguistica che nessuno studioso specialista – e, aggiungerei, neppure le popolazioni interessate – si sentirebbero mai di sottoscrivere.

¹⁴ Sul concetto di minoranza diffusa si veda C. MARTA, *Zingari, Rom, nomadi: una minoranza di difficile definizione*, in C. VALLINI (a cura di), *Minoranze e lingue minoritarie*. Atti del Convegno Internazionale, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 6-7 aprile 1995, Napoli 1996, pp. 245-260. Si veda anche il saggio di G. Soravia pubblicato in questi *Atti*. Per i problemi connessi alle cosiddette “nuove minoranze” si rimanda al saggio di Luigi Melica in questo stesso volume.

¹⁵ T. TELMON, *Le minoranze linguistiche in Italia*, Alessandria 1992, p. 86.

viene proposto, se non un astuto *gadget* a uso e consumo del turista di passaggio; e a maggior ragione pare quindi assurdo che nessuna forma di sostegno e riconoscimento sia prevista in favore della specificità linguistica che i Tabarchini di Carloforte e Calasetta vivono come un dato di fatto oggettivo e difficilmente eludibile, come aspetto non solo appariscente, ma anche vitale di una cultura che non si definisce né aspira affatto a definirsi “in negativo” rispetto al contesto sardo, ma che si vorrebbe vedere promossa, al contrario, in ragione di valori intrinseci, meritevoli di tutela e di promozione non meno di quelli incarnati dalle altre comunità storiche eteroglosse residenti in Italia.

Con questo non si vogliono istituire classifiche di genuinità, né si intende sollevare il problema, che pure rimane irrisolto, del rapporto tra le astratte enunciazioni della legge e l’effettiva consistenza delle comunità minoritarie ammesse a tutela. Si vuole semmai ribadire come la legge nazionale attui in questo caso una discriminazione palese – come tale dolorosamente percepita dagli interessati – a discapito di un contesto effettivo e sostanziale di specificità linguistica e culturale, adducendo motivazioni implicite di dubbia legittimità, e che sfuggono evidentemente alla comprensione dell’opinione pubblica e degli amministratori locali.

Assai più coerentemente, dunque, e con ammirevole lungimiranza, la normativa regionale in materia di “Promozione e valorizzazione della lingua della Sardegna” cita esplicitamente il tabarchino nel testo della legge n. 26 del 15 ottobre 1997, tra le altre eteroglossie presenti nell’isola, estendendo a questa varietà i benefici previsti in favore del sardo¹⁶. Si tratta di una inserzione che riflette, del resto, una tradizione di tolleranza e di accettazione della pluralità culturale che va a onore del contesto regionale sardo, nel quale l’alterità tabarchina, lungi dall’essere percepita come elemento di disturbo o di contraddizione di chissà quali eccellenze nazionalitarie, si integra invece con piena dignità e come elemento non secondario di una ricchezza complessiva.

Ma, ciò che è significativo, la normativa sarda implica anche il paradosso di una comunità linguistica minoritaria tutelata dalle leggi regionali e trascurata da quelle dello Stato, e di due comuni esclusi, unici nel contesto regionale, dalla possibilità di accedere ai benefici previsti dalla legge nazionale, benefici che i Tabarchini, forse più di altre eteroglossie, si sono dimostrati finora in grado di gestire con misura e oculatezza: basti solo pensare alle diatribe che attraversano tante comunità linguistiche minoritarie intorno al tema della normalizzazione degli usi grafici e alla proposta di uno standard comune, problemi che presso le comunità tabarchine neppure si pongono, o che sono già stati risolti attraverso soluzioni universalmente accettate.

Si diceva del paradosso giuridico di comunità tutelate a livello regionale e trascurate a livello nazionale: va ribadito che, a differenza di quanto si sta verificando con sempre maggiore frequenza, come abbiamo visto, nelle zone contigue alle aree

¹⁶ Si veda il testo della legge nel vol. cit. *Insularità linguistica...*, pp. 72-90.

coperte da situazioni effettive e riconosciute di eteroglossia, gli amministratori locali tabarchini hanno scelto coraggiosamente la strada della rivendicazione della loro specificità, anche se la problematica connessa a Carloforte e Calasetta avrebbe potuto in qualche modo integrarsi nello “spazio linguistico” sardo e trovare risoluzione attraverso un’abdicazione “tecnica” al riconoscimento dell’originalità dell’esperienza tabarchina.

Questo dato veramente insolito di onestà intellettuale e di sensibilità culturale merita attenzione e sostegno: intanto, esso è stato premiato finora dall’appoggio di istituzioni scientifiche come il *Centro Internazionale sul Plurilinguismo*, che molto si è prodigato in un’opera di sensibilizzazione degli ambienti scientifici e istituzionali, e dalla fattiva collaborazione delle stesse amministrazioni regionale e provinciale, che non hanno fatto mancare il loro avvallo alle iniziative intraprese a livello locale al fine di ottenere una revisione o un emendamento del testo di legge¹⁷.

Da queste considerazioni si evince come l’aspetto veramente innovativo che il “caso” tabarchino propone, sia, in sostanza, quello dell’esigenza del riconoscimento di una specificità linguistica che non è basata sulla distanza dell’idioma interessato rispetto alla lingua tetto, né sull’esistenza di uno standard tradizionale di riferimento: sotto questi aspetti, non vi è dubbio che il tabarchino rappresenta una sottovarietà ligure, e che il genovese, così come il piemontese o il siciliano, non riflette condizioni storiche e sociolinguistiche tali da consentirgli di aspirare a forme di tutela come quelle attualmente previste dal legislatore.

Ma a chi volesse sostenere, con argomenti non privi di fondamento, che la tutela del tabarchino possa rappresentare un precedente per l’estensione dei benefici legislativi ai diversi dialetti italiani, va fatto osservare che la specificità linguistica tabarchina è il riflesso di una situazione assai più complessa e articolata: essa si misura in rapporto al contesto culturale e ambientale nel quale le comunità si trovano inserite, anzitutto – penso anche all’insularità geografica e al caso specifico di Sant’Antioco, l’unica isola minore d’Europa nella quale convivono due comunità linguistiche eteroglosse, quella sarda e quella tabarchina di Calasetta – e va misurata, soprattutto, nella somma tra le vicende storiche che hanno consentito l’impianto e il mantenimento dell’eteroglossia in terra sarda, la fedeltà diffusa agli usi linguistici tradizionali, il prestigio della varietà idiomantica locale e la volontà compatta e conclamata delle popolazioni locali nel conservare e promuovere questo aspetto essenziale della loro specificità.

¹⁷ La cronistoria di questi interventi è riassunta nel volume citato *Insularità linguistica e culturale*, raccolta di documenti relativi al convegno internazionale dallo stesso titolo svoltosi a Calasetta il 23 e 24 settembre 2000, al quale ha fatto seguito, nel luglio 2001, un altro incontro scientifico sulla problematica del riconoscimento della specificità tabarchina nel quadro legislativo nazionale.

I Tabarchini come portatori di una specificità “sociolinguistica” prima ancora che “linguistica” *tout court* pongono quindi il problema del rispetto e della valorizzazione di comunità eteroglosse per le quali il concetto corrente di “minoranza linguistica” non è sufficiente: ciò non vale del resto soltanto nel caso specifico, ma anche, come si è già accennato, per altre comunità di interesse etnografico come i Galloitalici di Sicilia, o per le minoranze diffuse, per le nuove minoranze e per gli stessi gruppi minoritari “dislocati”, come le comunità eteroglosse inurbate – e i Tabarchini di Cagliari ne sono a loro volta un esempio – che conservano un certo livello di coesione interna e una sostanziale fedeltà agli usi linguistici originari.

Se è quindi auspicabile che il “problema” del riconoscimento nazionale dell’eteroglossia tabarchina venga presto risolto con qualche espediente legislativo *ad hoc* – e sembra che non manchi la volontà politica per arrivare a questo risultato¹⁸ – non occorre quindi dimenticare l’assunto più importante dal punto di vista degli studiosi di scienze del linguaggio: ossia, che i dilemmi sollevati dal “caso” tabarchino non debbono proporsi soltanto nell’ottica della revisione di una legge che presenta anche altri limiti, pur nell’onestà delle intenzioni e nella validità dei presupposti di base: si tratta di dilemmi che suggeriscono nuovi spunti di riflessione alle discipline linguistiche, che sul terreno della definizione del concetto di minoranza si incontrano e si confrontano con esigenze vive e con urgenze attuali nella società.

Sotto questo aspetto, l’insularità linguistica tabarchina, nella sua specificità e come parte integrante dell’insularità linguistica sarda, cessa di sostenere – se mai lo ha sostenuto – un ruolo relittuale e marginale, per proporsi come “laboratorio” e come terreno ideale di riflessione e di sperimentazione.

¹⁸ Una proposta di legge, la n. 2340 del 2002 presentata dall’on. Antonio Mereu, che lega il caso del mancato riconoscimento del tabarchino alla ratifica da parte italiana della *Carta europea delle lingue regionali e minoritarie* è attualmente in attesa di discussione presso la Camera.

QUESTIONI APERTE

LE LINGUE MINORITARIE “DIFFUSE”: UN PARADOSSO

GIULIO SORAVIA

La parola *diffuse* può facilmente indurre in errore, potendo significare, per una sorta di abbreviazione ideale, “di ampia diffusione quantitativa”. Nell’accezione che ci interessa il dato quantitativo è quanto meno secondario, ma ciò non elimina le ambiguità.

Una prima definizione, che per altro si rivelerà insufficiente, potrebbe chiarire la questione nei seguenti termini: una lingua diffusa è tale in quanto dispersa su un territorio non esattamente circoscrivibile, men che meno all’interno di una realtà politica definita. Inoltre essa si trova in contatto, nell’accezione weinreichiana (Weinreich 1974), con altre lingue, ovvero condivide territori di diffusione appunto con altre lingue in una frammistione non definibile. Ma di nuovo lasceremmo scoperta una zona che ci interessa o, meglio, avallaremmo certe politiche contrastanti con la storia, l’antropologia e la geografia. Inoltre ci scontreremmo con un’ulteriore contraddizione parlando di lingue minoritarie.

E facciamo alcuni esempi per chiarire e per impostare un metodo che vorremmo sfociasse in una sorta di griglia classificatoria utile ad evitare definizioni ambigue e non sufficientemente comprensive. La lingua curda è una lingua di minoranza diffusa? Il Kurdistan geografico si suddivide in quattro paesi diversi, il curdo è una lingua suddivisa in varietà dialettali, ma con una certa standardizzazione in una più o meno riconosciuta forma letteraria; non è lingua ufficiale in nessuno stato e gode di statuti diversi nei vari stati in cui si parla (tollerata, proibita, ignorata...). Tuttavia non c’è dubbio che, oltre a una diaspora curda indotta da persecuzioni e migrazioni e limitata numericamente, il curdo è lingua maggioritaria nell’area in cui si parla, ben definibile, anche se politicamente non riconosciuta. Dunque il curdo sfugge all’inclusione in una nostra tipologia¹.

¹ Per meglio chiarire che cosa si intenda ci si può riferire a E. DIELADET BEDIR KHAN, R. LESCOT, *Grammaire Kurde (Dialecte Kurmandji)*, Paris 1970. Inoltre sulla storia e questione curda (e la lingua): M. GALLETTI, *I Curdi, un popolo transnazionale*, Roma 1999. Anche K.K. KURDOEV, *Kurdsij Jazyk*, Moskva 1961.

Diverso il caso dell'armeno, che pur avendo un riferimento territoriale e storico, oggi più che mai evidente, vede l'esistenza di una diaspora che probabilmente pone il numero dei parlanti sparsi in tutto il mondo come maggioritario rispetto a quello dell'Armenia stessa².

Dunque, una prima definizione potrebbe suddividere le lingue minoritarie diffuse tra quelle che abbiano un riferimento territoriale storico e quelle che non l'hanno. Esse si caratterizzeranno in quanto sparse in diverse aree, politicamente differenziate, all'interno delle quali hanno lo *status* di lingue minoritarie, qualunque cosa ciò possa significare in termini amministrativi e/o sociologici. Una ulteriore suddivisione potrebbe riconoscere in tali lingue quelle legate a una qualche forma di ufficialità anche in quanto lingue di minoranza da quelle prive di qualunque riconoscimento.

Una suddivisione può anche darsi in altri termini: se parliamo di riferimento territoriale *storico* possiamo riferirci a una realtà storica ancora in atto o una realtà storica scomparsa. Se l'albanese rappresenta una realtà diffusa, lingua minoritaria in tante aree e stati diversi, ma con riferimento a una patria tuttora esistente in quanto stato, invece il neoaramaico, parlato in villaggi di diversi stati in quell'area del Vicino e Medio Oriente in cui l'aramaico era lingua franca duemila anni fa, oggi fa riferimento a un'area in cui non esiste più una nazione la cui lingua sia l'aramaico, almeno in termini geopolitici³.

Tuttavia, ancora, ci troviamo di fronte a una situazione intermedia rispetto a un caso ipotetico ancor più estremo di un popolo sradicato completamente dai territori di origine e "ricollocato" altrove, luoghi da cui può essere successivamente emigrato sparpagliandosi ulteriormente. È questo il caso di molti nativi americani.

A sé si colloca il caso dell'ebraico biblico. In quanto lingua di una diaspora, morta come lingua parlata, può considerarsi diffusa nel nostro senso, in quanto tenuta in vita dalle classi rabbiniche come lingua sacra? A maggior ragione si pone il dubbio in un'epoca di sua rinascita "artificiale" con un riferimento territoriale, storico, ma con soluzione di continuità, nello stato di Israele e il dubbio, fondato, se essa sia parlata fuori da questo territorio. Più ovvio, nel contesto, lo statuto dello yiddisch, allora, ma di nuovo oggi il richiamo all'esistenza di uno stato israeliano pone il dubbio di una sua inclusione in tale categoria, per cui poi vale quanto segue.

Accanto a questa prima linea classificatoria, infatti, si collocano le lingue senza

² Si veda F. FEYDIT, *Manuel de Langue arménienne (Arménien occidental moderne)*, Paris 1962².

³ Si veda sulla diffusione e utilizzo liturgico del siriano L. COSTAZ, *Grammaire Syriacque*, Beyrouth 1964 (2^a ed.), ma più diffusamente alcuni aspetti della sopravvivenza moderna di dialetti siriani G.V. ARSANIS, *Sovremennyyi Assijskij Jazyk*, in *Jazyki Narodov SSSR*, vol. 5, Moskva 1968, pp. 489-507.

riferimenti territoriali specifici, e qui il quadro si fa più complesso. Se il caso dei Rom si pone chiaro⁴, al limite estremo di un continuum classificatorio, innanzi tutto potremmo osservare che non è un caso unico, ma rintracciabile in certe realtà di popolazioni nomadi altrove. Per esempio si osservi il caso dei Peul/Poular/Fulbe/Fulani in Africa occidentale, diffusi su un territorio polistatale, pastori nomadi, almeno in passato, linguisticamente coesi, ma minoritari nelle zone di presenza, senza una patria d'origine riconoscibile, al di là del mito. Di nuovo, la classificazione impone delle linee di demarcazione precise, ma si potrebbe obiettare che non esistano popoli senza un riferimento territoriale *tout court*, e in questo caso dovremmo ricorrere a una categoria come il nomadismo che non è poi così assoluta e definibile univocamente.

Tuttavia, casi chiari come questi, sono rari. Più tipici, ci pare, sono casi misti, tra i quali cercheremo di evidenziare più che una tipologia provvisoria, una forse ambigua, ma motivata. Comunque, essa può essere base di discussione per una serie di casi utili, anche perché legati alla realtà italiana e quindi, oltre che di attualità, motivo di interesse “politico” nella trattazione delle nuove minoranze. Esse, appunto, si presentano “diffuse” nel senso da noi delineato senza escludere per altro casi di vecchie minoranze in situazioni nuove, legate ai sommovimenti socio-economici dell'Italia degli ultimissimi decenni.

Caso A: i nuovi vecchi minoritari diffusi. Greci di Calabria

Questo tipo presenta una situazione in cui il riferimento di origine (per esempio Bova) non è più rappresentativo. La popolazione sparisce, si *diffonde* in città come Reggio Calabria e altrove. Non è più identificabile. Che cosa rappresenta la Grecia per questa minoranza? Ha ancora un valore, se non politico, ideale?

Il caso in questione ci si presenta dunque come distruzione di una realtà consolidata da secoli, in cui mutate condizioni sociali ed economiche hanno provocato l'esodo da paesi colpiti da calamità “naturali” ed altro. Di fatto il punto di riferimento non esiste più e la dispersione ha creato una mimetizzazione che nei giovani è molto marcata, se non una totale dissimilazione/assimilazione. Il riferimento a una Grecia lontana, che poteva essere valido per una classe di intellettuali, non regge, anche perché di deboli basi, essendosi da tempo, prima della presa di coscienza dei decenni scorsi, dimenticato il nesso.

⁴ È assurdo, per quanto sia poi in realtà avvenuto, il riferimento alla patria indiana, frutto di agnizioni a posteriori – a seguito degli studi linguistici e comparativi a partire dalla fine del secolo XVIII – da parte di studiosi e fatto proprio da certi intellettuali del mondo zingaro a partire dagli anni 1970. La consapevolezza dei Rom, in quanto popolo, di questa patria originaria era (e in parte è tuttora) del tutto soffocata da secoli di diaspora.

Il caso non è unico e il modello di sparizione della minoranza diffusa rientra in una casistica sempre più frequente e ampiamente osservabile. La conservazione museale di tali realtà non è né la soluzione, né interessa oltre alla conoscenza di un passato che non opera più nel presente.

Caso B: gli immigrati arabofoni in Italia

L'arabofonia, dunque un dato linguistico, giustifica l'inclusione in una casella mista? Che siano minoranza diffusa, va bene, ma perché diversa dagli albanesi? In realtà qui gli stati di riferimento sono molteplici, ma la lingua è una. Ma, ancora, la lingua è suddivisa in realtà dialettali/diglottiche diverse e non basta. E, per esempio i parlanti berbero come vi si collocano?

In Italia tale caso è esemplificato da un numero consistente di immigrati che si sono variamente integrati e di diversa provenienza. Iniziatisi trent'anni fa, con presenza legate a motivi di studio, l'immigrazione da paesi arabofoni ha avuto un consistente numero nell'ultimo decennio. Inizialmente tali immigrati provenivano essenzialmente dalla Palestina, ma anche dall'Egitto e dalla Siria e oltre ai motivi di studio, con susseguente decisione di stabilirsi in Italia, per alcuni si trattava di una scelta legata a situazioni politiche dei paesi d'origine. Nel decennio passato la massa di immigrati proviene invece dai paesi del Maghreb, principalmente da Marocco e Tunisia. Dunque, esiste una variazione diacronica e sincronica, per così dire, del fenomeno essendovi presenze differenziate quantitativamente e cronologicamente di persone da tutti o quasi i paesi arabi.

La realtà sociolinguistica di tali persone è poco nota, ma in certa misura ricostruibile sulla base di modelli e schemi noti: se certa immigrazione del passato era rappresentata da intellettuali o, comunque, da persone inseritesi a pieno titolo nella società italiana (anche a seguito di matrimoni misti), molta immigrazione più recente è stata costituita da uomini e da persone di scarso livello di istruzione – talvolta analfabeti. Nel decennio trascorso in molti casi la situazione è cambiata socialmente, con l'arrivo di molte donne (ricongiungimenti familiari) e l'accesso a corsi di alfabetizzazione e professionali per molti immigrati. Resta tuttavia vero che si è curato l'insegnamento dell'italiano, più che una (ri)alfabetizzazione in arabo, con conseguenti fenomeni di scarso successo a causa di una carenza di fondo. Le donne tuttora sembrano percentualmente poco presenti in tali progetti.

Su ciò si somma la differenziazione dialettale: l'arabo parlato si configura con una serie di "volgari" che a tutti gli effetti sono codici diversi, anche se privi di statuto scritto, a confronto con un arabo standard (si parla oggi di Arabo Standard Moderno, in contrapposizione con l'arabo classico o *fushà*), tutto sommato poco conosciuto ma unico veicolo di istruzione, comune e scritto.

In questa situazione, date anche situazioni antropologicamente differenziate, è utile poi parlare di una minoranza diffusa *araba* o meglio varrebbe parlare di minoranze marocchine, tunisine, egiziane ecc.?

Caso C: le nuove migrazioni

Se il caso delle minoranze arabofone si colloca a sé per una serie di motivi anche quantitativi, altre minoranze si trovano in situazioni del tutto diverse, ma comunque diffuse. I singalesi sono numerosi in Italia, ma sono minoranza diffusa diversa dagli albanesi? Questi ultimi sono sia nuovi immigrati, ma anche vecchi stanziati in Italia. Il paese di riferimento ha lo stesso *status* dell'Armenia per gli armeni? Il grado di integrazione, i progetti di vita a lungo termine (rientro in patria) costituiscono una variabile degna di considerazione.

Caso D: i cinesi

Il caso dei cinesi poi pone una serie di interrogativi ancora diversi. Iniziatasi negli anni Venti del secolo ora trascorso, l'immigrazione cinese si è sempre caratterizzata con un grado di assimilazione assai basso. In genere i cinesi hanno ricreato veri e propri quartieri, ma soprattutto sono rimasti assai chiusi, gestendo tutte le attività economiche e culturali all'interno delle comunità formatesi.

Non è escluso dunque il caso di sinofoni esclusivi anche nelle nostre città, con un grado di integrazione nullo.

Molti casi di aperture, tuttavia, pongono la questione della presenza cinese come parte di un tutto in cui il riferimento a una patria di origine, si pone comunque in modi differenti.

Per cercare di trarre delle conclusioni, sia pure provvisorie, da quanto detto potremmo tentare di presentare una griglia del tipo seguente:

- minoranze diffuse senza territorio (nomadi): es. Rom;
- minoranze diffuse con territorio minoritario: es. Armeni;
- minoranze diffuse con territorio non univoco: es. arabofoni con riferimento al concetto sovranazionale di *arabismo*;
- minoranze diffuse con territorio di origine con progetto di ritorno;
- minoranze diffuse con territorio di origine, senza ritorno;
- minoranze diffuse non integrate: Cinesi;
- nuove minoranze diffuse e disperse private del territorio: Greci di Calabria;
- nuove minoranze ricollocate: Nativi americani.

Restano evidentemente scoperti altri casi, tra cui per esempio il caso di Ebrei e Afroamericani per i quali tuttavia resta il dubbio se, come dato prioritario, essi debbano essere considerati minoranze linguistiche. Tuttavia il dato linguistico è presente e, comunque, una catalogazione dei soggetti *diffusi*, sulla base della definizione che davamo in apertura, potrebbe non riservare grandi sorprese, ma essere un utile metodo per rettificare e completare la griglia sopra delineata.

Per quanto riguarda poi in particolare i quattro casi da noi sopra evidenziati, ancora si potrebbero porre in evidenza alcune caratteristiche di interesse sociolinguistico. Senza voler aderire alle tesi a suo tempo avanzate da Calvet (CALVET 1977), è evidente il rischio di assimilazione di ogni minoranza “diffusa” e quindi di susseguente perdita di identità. Che la ghettizzazione (o autoghetizzazione) possa essere il rimedio è da escludersi, sia perché improbabile e quindi inefficace, sia perché socialmente condannabile. Un certo grado di emarginazione – come nel caso dei Rom – non ha impedito la “contaminazione” fortissima da un lato e la capacità di sopravvivenza della propria identità sembra essersi appoggiata su altre basi che non quelle linguistiche, anche se non facili da definire (si è parlato un po’ metafisicamente di *romanipé*, “zinganità” – sulla scorta del concetto senghoriano di *negritude*). L’identità ebraica poggia pure su concetti non linguistici. D’altro canto strutture sociali e di struttura culturale integra hanno costituito spesso, e gli esempi sono numerosi nella storia dell’umanità, barriere forti all’integrazione anche in casi di contatti.

D’altra parte, ancora, l’evoluzione in chiave anche di assimilazioni, integrazioni, mutamenti comunque, è un dato fisiologico dell’umanità, quindi da accettare ove non vi siano violenze e costrizioni in senso stretto.

Nel primo caso, comunque, osserviamo che la partita appare perduta, per condizioni socioculturali ed economiche totalmente avverse. Del resto non è la debolezza intrinseca di una cultura e di una lingua che ne determina la caduta. I Rom di Calabria subiscono lo stesso processo di assimilazione, per analoghe ragioni. Qui siamo in presenza comunque di una comunità che ha vissuto a lungo in contatto con quella in cui va a confluire. Con ciò il processo non è del tutto non violento e indolore ma non è comunque mirato a tale perdita e a processi assimilatori guidati o pilotati, ma in qualche misura era nella storia fin dall’inizio della “convivenza”. Finché la comunità ha avuto dei punti di riferimento (territoriali, religiosi, socio-economici) è vissuta nella propria identità.

Il secondo caso adombra una situazione diversa poiché la frammistione è iniziata da poco ed è una novità. Il progetto di vita di tali comunità diffuse sembra essere – a giudicare da quanto avviene in paesi dove una immigrazione simile è avvenuta già da tre o quattro generazioni – di restare nel paese di accoglienza. Il problema della sopravvivenza identitaria si pone dunque per le seconde e terze generazioni. Non ci è permesso qui proseguire in un’analisi ampiamente costituita da *se*, tuttavia il rischio di assimilazione resta assai forte.

Diverso ancora il caso di minoranze con progetto di ritorno al paese di origine,

quale voleva adombrare il terzo caso. Indipendentemente dal fatto che tale ritorno ci sia, idealmente e programmaticamente il mantenimento della propria identità si rafforza nei legami tenuti con la madrepatria e con usi e tradizioni preservati proprio in base a tale progetto. Tutto ciò va comunque verificato su tempi lunghi, non fosse altro per chiarirci quali tra questi progetti troverà effettiva riuscita. Ad esempio ulteriore potremmo ricordare che i Somali ci si presentano con un progetto di rientro che comunque è condizionato e gravemente compromesso dalle vicende di una guerra che rischia di continuare per molto tempo ancora.

Nell'ultimo caso il progetto di rientro sembra non pertinente. Di fatto, comunità come quella cinese non sembrano nel mondo puntare a un rientro, e tuttavia restano fortemente ancorate alla cultura e lingua di origine. Un caso di autoghettizzazione? Non totale comunque, giacché anche in questo caso sono numerosi gli esempi di percolazione culturale, vien voglia di dire, con fenomeni di diverso tipo. Tuttavia nell'insieme pare questo un esempio da differenziarsi dagli altri sulla base proprio dell'elemento relativo alla possibilità di sopravvivenza di una lingua (e cultura) "diffusa".

Riferimenti generali

- P. BAILEY, F. SANVICENTE (a cura di), *In una Europa plurilingue. Culture in transizione*, Bologna 1998.
- J.L. CALVET, *Linguistica e colonialismo. Trattato di glottofagia*, Milano 1977.
- F. CHABOD, *L'idea di nazione*, Bari 1961.
- A. COLOCCI, *Gli Zingari, Storia di un popolo errante*, Torino 1889.
- R. CORSETTI (a cura di), *Lingua e politica*, Roma 1976.
- T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, Bari 1965.
- C. HAGEGE, *Storie e destini delle lingue d'Europa*, Scandicci 1995 [*Le souffle de la langue. Voies et destins des parlers d'Europe*, Paris 1994].
- S. SALVI, *Le Nazioni Proibite*, Firenze 1973.
- S. SALVI, *Le lingue tagliate*, Milano 1975.
- G. SORAVIA, *Pianificazione linguistica, standardizzazione e alfabetizzazione*, «Lacio Drom» 3-4 (1980), pp. 10-22.
- G. SORAVIA, *Educazione linguistica, educazione interculturale e provincialismi*, «Lacio Drom» 32/3 (1996), pp. 31-39.
- G. SORAVIA, *Nomadi, Zingari, Profughi e Immigrati*, «La Società Multiethnica», Osservatorio Metropolitano delle Immigrazioni, n. 2 (agosto 1996), pp. 19-25.
- G. SORAVIA, *Il razzismo linguistico: preludio allo sterminio di massa*, «Lacio Drom» 5/33 (1997), p. 8-23.

G. SORAVIA, *Lingue tagliate e pianificazione linguistica: di rom, immigrati e altro ancora*, in *In una Europa plurilingue. Culture in transizione*, a cura di P. BAILEY, F. SAN VICENTE, Bologna 1998, pp. 119-129.

U. WEINREICH, *Lingue in contatto*, Torino 1974 [ed. or. *Languages in Contact*, New York 1953].

MINORANZE DIMENTICATE: LE NUOVE MINORANZE

LUIGI MELICA

Introduzione

L'ultima metà del secolo XX ha visto la città di Europee profondamente trasformate in termini demografici, economici, sociali e politici; un cambiamento significativo si è registrato nella composizione della popolazione in seguito all'insediamento di lavoratori migranti e rifugiati provenienti da tutti i continenti del mondo.

Particolarmente a livello locale ciascuna realtà territoriale si è dovuta misurare con rilevanti problematiche inerenti l'accoglienza di tali popolazioni, dovendo assicurare loro, anche al di là di un'occupazione lavorativa, pure reperibile *in loco* dagli stessi immigrati, *standard minimi* di vivibilità. Ciò ha comportato un impegno da parte delle amministrazioni nazionali e locali, anzitutto nella direzione di una incisiva politica degli alloggi pubblici ed in secondo luogo verso azioni di forte integrazione sul territorio delle popolazioni, onde evitare che i dislivelli di partenza di tali popolazioni rispetto agli autoctoni, divenissero incolmabili.

Sulla base di quanto sopra affermato, taluni paesi, forti anche di una tradizione culturale particolarmente aperta alla tutela dei gruppi minoritari hanno messo in atto politiche di salvaguardia delle minoranze etniche stanziate sul territorio (Inghilterra, Olanda, Svezia). Rispetto ai modelli tradizionali di tutela dei gruppi minoritari, le misure adottate si rivolgevano dunque a gruppi, non necessariamente titolari della cittadinanza del paese ospitante, senza legami "storici" col territorio e di etnia completamente diversa rispetto agli autoctoni. L'unico fattore accomunante il Paese ospitante con tali gruppi di immigrati era la provenienza dei medesimi da paesi già colonizzati dallo stesso Stato ospitante.

Quanto al modello italiano, la storia si è sviluppata, invece, a tappe praticamente invertite, posto che nel periodo dei grandi flussi migratori verso l'America e l'Europa degli anni Sessanta e Settanta, l'Italia era invece un paese fornitore di manodopera all'estero e quindi di emigrazione più che di immigrazione.

La terra del Friuli, in particolare, sa bene come i problemi di integrazione che oggi coinvolgono gli immigrati presenti sul suo territorio, negli anni passati, hanno

riguardato i lavoratori friulani espatriati in cerca di fortuna verso le più svariate destinazioni (Canada, Stati Uniti, ecc.).

L'Italia di oggi, invece, essendo un paese a più recente immigrazione, si trova nella medesima situazione vissuta dagli altri Stati negli anni Settanta e Ottanta: da un lato, infatti, offre domanda lavorativa, dall'altro non è in grado di offrire garanzie minime alloggiative per chi entra nel territorio, con evidenti ripercussioni negative sulla convivenza tra cittadini e stranieri (anche perché le medesime garanzie non sono offerte nemmeno ai cittadini italiani).

La tutela assicurata dall'ordinamento a favore delle popolazioni migranti si fonda, certamente, sul riconoscimento di una serie di diritti connessi alla loro permanenza regolare sul territorio (diritto alla salute, al lavoro, libertà di associazione, riunione, ecc., che la Costituzione riserva ai soli cittadini), sulla necessità di assicurare loro la massima integrazione, anche se, a dire il vero, l'ordinamento non prevede specifiche politiche – *rectius* azioni positive – a favore degli immigrati aventi lo stesso tenore di quelle adottate nei confronti dei gruppi minoritari tradizionalmente protetti. Anzi, il legislatore, oltre a non avere ritenuto gli immigrati extracomunitari rientranti tra i diversi gruppi minoritari oggetto di tutela da parte della legge ordinaria del 2000, è di recente intervenuto dettando una normativa, quella contenuta nella legge del luglio del 2002, per certi aspetti troppo rigida verso i regolari e, forse, non sufficientemente rigorosa verso gli irregolari che delinquono.

Proprio per tali ragioni risulta assai problematico affermare che, al di là della non menzione da parte del legislatore degli immigrati extracomunitari tra i gruppi oggetto di tutela ai sensi dell'art. 6 della Costituzione, esista una normativa interna a favore dei regolari che dia sufficienti garanzie di stabilità per poter anche solo ipotizzare l'enucleazione di un modello di minoranza degna di protezione particolare.

Le misure approvate di recente in Parlamento prefigurano invece una soluzione completamente diversa, prevedendosi forme di tutela e salvaguardia del singolo in quanto tale e non del medesimo in quanto appartenente ad una minoranza.

Di qui la pertinenza dello stesso titolo del mio intervento: "le minoranze dimenticate".

Anzi, di recente, la stessa Unione Europea divenuta competente ad emanare norme regolanti l'ingresso ed il soggiorno nell'Unione dei cittadini di paesi terzi (secondo le previsioni del Trattato di Amsterdam del 1996), ha elaborato una proposta di direttiva alquanto precisa e dettagliata, la quale, a partire dal 2004, vincolerà tutti gli Stati membri. Al pari della nuova legge sull'immigrazione, anche la direttiva comunitaria sembra irrigidire notevolmente lo *status* del regolare, lasciando quindi ancor più sullo sfondo la possibilità di individuare nella normativa un possibile modello di tutela del gruppo, in aggiunta alle misure di salvaguardia dettate per i singoli.

Più precisamente, analizzando il contenuto della direttiva comunitaria, nel lungo termine sembrerebbe emergere, nel contesto europeo, un'esigenza di tutela rafforzata a favore di nuovi gruppi di lavoratori europei. Questi ultimi avranno caratteristiche molto simili agli immigrati provenienti da paesi terzi (lingua, assenza di legami

“storici” col territorio, *status* sociale relativamente basso) ma saranno titolari, a differenza di questi ultimi ed al pari degli immigrati provenienti dalle ex colonie inglesi ed olandesi, della cittadinanza del paese ospitante (in quanto caso di quella europea).

1. Lo *status* dei cosiddetti “nuovi immigrati” in alcune esperienze europee

Una prima differenza riscontrabile in Europa, concerne il carattere e la tipologia stessa delle immigrazioni, dovendosi distinguere tra paesi con passato coloniale (elevata esperienza) e paesi privi di tale passato (minore esperienza). In Inghilterra, Olanda ed in parte anche in Francia sino alla fine degli anni Sessanta, la carenza di manodopera, oltre che il calo demografico, sono stati assorbiti con ingressi massicci di popolazioni provenienti dalle ex colonie.

Solo successivamente, ossia in periodi di recessione economica, tali paesi hanno iniziato a fissare quote di ingresso anche per persone provenienti dalle ex colonie.

L'Italia di tale epoca continuava invece ad essere un paese di emigrazione e non di immigrazione.

Una seconda importante distinzione riguarda la tipologia degli stessi immigrati.

In Olanda e soprattutto Inghilterra il numero dei richiedenti rifugio politico è tendenzialmente pari a quello degli ingressi per motivi di lavoro, mentre in Italia ed in Francia esiste un maggiore dislivello tra richiedenti rifugio ed ingressi di immigrati per ragioni economiche (nel 1999, in Inghilterra gli ingressi per motivi di lavoro sono stati 76.000 e per richiesta rifugio politico 71.000, in Olanda il numero attuale dei richiedenti asilo è di 77.000).

La circostanza di cui sopra ha talmente rilievo in Olanda e Inghilterra, che non solo la letteratura dei due paesi, ma anche gli stessi addetti ai lavori tendono sempre più a far sfumare la distinzione tra immigrati provenienti da paesi la cui democrazia è quantomeno precaria e nuovi immigrati provenienti esclusivamente da paesi con economie disastrose.

Ciò è ancor più vero se si pensa che la categoria dei nuovi immigrati provenienti da paesi a democrazia incerta, ossia da paesi privi di tutela effettiva delle libertà fondamentali, è stata formalmente identificata dai diversi ordinamenti, i quali, più precisamente, l'hanno fatta coincidere con i cosiddetti “rifugiati umanitari”, ossia coloro che, pur non in grado di ottenere lo *status* di rifugiato politico (non avendo dimostrato di essere vittime di persecuzioni personali), possono comunque ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tale permesso talora ha durata illimitata anche se presenta meno garanzie e riconoscimenti rispetto al rifugio politico in senso stretto, talaltra è temporaneo con possibilità di rinnovo annuale persistendo le condizioni iniziali (cfr. legislazioni di settore olandese, inglese ed in parte, di recente, anche italiana).

Accanto alle suddette categorie vi sono, come precisato, gli immigrati lavoratori

in senso stretto, ossia coloro i quali fanno ingresso nei rispettivi territori già il possesso di un'offerta lavorativa e, perlomeno sulla carta, con la disponibilità di un alloggio.

Anche sulle modalità di inserimento nelle società di accoglienza dall'analisi dei diversi modelli europei emergono sensibili differenze. Si deve infatti distinguere tra paesi che prevedono una politica nazionale (trasfusa in apposite leggi) preordinata a fare in modo che i nuovi immigrati seguano "obbligatoriamente" un percorso di integrazione (corsi di lingua, attività di mediazione ecc.), modelli, rispettivamente, olandese ed inglese e paesi i cui ordinamenti non prevedono analoghe direttive nazionali. In questi casi accade che, al di là della presenza di disposizioni programmatiche, l'attività di integrazione ed inserimento nella società di accoglienza è lasciata ad appannaggio degli enti locali e delle associazioni non profit e sindacali senza particolari disposizioni (e finanziamenti) provenienti dall'alto (caso italiano).

L'esperienza francese, ossia la più simile forse a quella italiana mostra come l'*International Migration Office* (O.M.I.), un organismo incardinato presso il Ministero del Lavoro e della Solidarietà, tradizionalmente preordinato ad agevolare gli inserimenti lavorativi delle popolazioni di origine immigrata, ha diversificato la propria attività negli ultimi dieci anni, occupandosi, a partire dalla fine degli anni Ottanta, della più generale integrazione nella società francese dei nuovi giunti e delle loro famiglie (Legge n. 93 - 1027 del 24 agosto 1993).

L'ordinamento italiano risulta da questo punto di vista del tutto carente di una regolamentazione sistematica che preveda un modello di integrazione minima guidata dall'alto. In tale prospettiva le novità apportate dalla legge appena approvata in Parlamento non apportano mutamenti significativi.

2. Le modifiche del luglio 2002 al Testo Unico dell'Immigrazione

Come puntualizzato più sopra lo *status* dei cosiddetti immigrati regolari risulta tutt'altro che sufficientemente salvaguardato dalle disposizioni dalla legge appena approvata, ma prima di delineare sinteticamente il contenuto di tali disposizioni, vorrei, altrettanto sinteticamente, chiarire quali sono le persone che nell'ordinamento vigente possono invece considerarsi clandestine, non esistendo una risposta univoca ed assoluta.

Accanto ad una definizione generale in base alla quale può dirsi clandestino chi è privo di documenti rilasciati dalle autorità italiane preposte alle autorizzazioni al soggiorno, esistono ulteriori sottoclassificazioni, potendosi indifferentemente riferire a:

1) chi è in Italia privo di documenti per il soggiorno regolare ed ha subito una o più condanne per reati gravi; può trattarsi, di volta in volta, di persone già raggiunte

da un decreto di espulsione sia giudiziaria che amministrativa spesso accompagnate alla frontiera, ma rientrate successivamente senza autorizzazione, o di persone mai espulse in quanto mai identificate;

2) chi ha raggiunto il nostro paese semplicemente perché non ha potuto utilizzare i canali legali di ingresso ed ha accolto il richiamo di amici regolari che gli sono stati di ausilio per trovare un lavoro ancorché non in regola; è noto che folte presenze di clandestini che non delinquono, ma che lavorano “nascostamente”, spesso sottopagati, esistono in tutti i paesi del mondo;

3) chi infine è divenuto tale da una situazione di pregressa regolarità; questi, per una serie innumerevole di ragioni, non ha potuto rinnovare il proprio permesso di soggiorno o tale permesso gli è stato revocato dall'autorità amministrativa (che in tali ambiti è il Questore) per violazioni di norme amministrative e non per violazione delle legge penale. Tali persone tendono a rimanere sul territorio non con il proposito di delinquere, anche se, il venir meno dei canali regolari per il lavoro, unitamente ad un'altra serie di difficoltà che pure possono incombere a causa dell'irregolarità (perdita della residenza, del pieno diritto alla salute, ecc.) rendono loro più facilmente “arruolabili” dalla criminalità.

Partendo da questa preliminare classificazione, la domanda che ci si deve porre è la seguente: posto che il Testo Unico in corso di modifica contiene alcune significative imperfezioni, può affermarsi che la nuova legge sia intervenuta opportunamente nel rispetto delle premesse di cui sopra, ossia la necessità, prima di tutto, di assicurare l'allontanamento dall'Italia di chi non è regolare, in particolare se delinque e di evitare che il “regolare” che non delinque rimanga il più possibile in situazione di regolarità?

Analizzerò in modo sintetico, dapprima le disposizioni relative all'ingresso per motivi di lavoro, poi le modifiche apportate in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, soffermandomi, alla fine, sulle innovazioni destinate a rendere più effettive le espulsioni.

Ma prima di procedere oltre ritengo indispensabile rammentare ai lettori che l'intera materia sarà a breve modificata dalla direttiva comunitaria Com 2001/0386 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato, relativamente alla quale si renderà indispensabile un successivo, ulteriore approfondimento.

Di diretta incidenza sulla sorte *degli immigrati regolari* si rivela anzitutto la regolamentazione prevista in materia di rinnovo del permesso di soggiorno.

Su tali specifiche tematiche la legge innova sui seguenti punti:

a) si sono elevati a novanta giorni (da sessanta) i termini per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;

b) si è ridotto a sei i mesi il periodo durante il quale chi ha perso il proprio posto di lavoro deve trovare un'altra occupazione, pena il mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

c) si è elevato a sei anni il periodo di residenza stabile prima di ottenere la carta di soggiorno;

d) si è di fatto previsto che anche il cosiddetto ex regolare, ossia colui il quale, già titolare di permesso di soggiorno, non è stato in grado di rinnovarlo o gli è stato revocato dalla Questura, possa essere, per scelta dell'autorità amministrativa, espulso ed accompagnato alla frontiera senza la possibilità di far valere direttamente davanti ad un giudice le ragioni della propria difesa, potendo unicamente presentare un ricorso dall'estero.

Il sistema del Testo Unico invece, prevedeva per l'ex regolare espulso, la possibilità di presentare ricorso al giudice ordinario, senza sospensione automatica del provvedimento espulsivo, ma con la possibilità, comunque, di presenziare all'udienza. L'ex regolare, infatti, potendo presentare ricorso entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione senza poter essere accompagnato alla frontiera, presenziava all'udienza ed era sentito dal giudice ordinario, posto che quest'ultimo, a seguito della presentazione del ricorso, era tenuto a fissare l'udienza nei successivi cinque giorni e ad adottare la decisione definitiva nei successivi cinque, rendendo quindi possibile all'espellendo di ottemperare al provvedimento nei termini prescritti. Tale onere, vale la pena ribadire, risultava "di fatto" obbligatorio solo in presenza di persone da espellere il cui permesso di soggiorno era scaduto da più di sessanta giorni, o non era stato rinnovato o revocato, ossia persone che il più delle volte potevano essere regolari sul territorio da dieci e forse più anni. In tutte le altre ipotesi di espulsione se la persona risultava ancora presente sul territorio era per precisa scelta dell'Autorità di P.S., la quale non aveva ritenuto opportuno provvedere all'espulsione con accompagnamento coatto della persona.

Come precisato, nel citato punto 4, la legge, cancellando l'obbligo procedurale di cui sopra, ossia l'onere che incombeva sui giudici di fissare l'udienza nei termini brevi e di sentire la persona ex regolare prima della convalida o annullamento dell'espulsione emanata dal Prefetto, dà il colpo di grazia proprio ai cosiddetti "ex regolari".

Il che ci deve far concludere che, forse, chi ha contribuito alla redazione del testo, aveva ben presente la giurisprudenza di merito dei quattro anni di vigenza del Testo Unico, nell'ambito della quale i giudici ordinari, proprio grazie al dovere di sentire personalmente le persone da espellere, abbiano propeso molto spesso per l'annullamento dell'espulsione piuttosto che per il non annullamento, con la conseguenza di far restituire alle persone il permesso di soggiorno illegittimamente negato dalle Questure.

In definitiva, nella legge, l'espulsione immediata con accompagnamento diverrà la regola valida per tutti; la conclusione che se ne trae, è che la vera novità della legge appena approvata, risulta quella di aumentare smisuratamente il potere dei Questori e di diminuire quello dei giudici ordinari i quali si troveranno a giudicare senza la possibilità di interrogare l'espellendo. Tale potere dei Questori, come puntualizzato, diverrà ancora più incisivo allorquando verranno approvate le ulteriori norme contenute nella direttiva comunitaria sopramenzionata.

Di qui l'opportunità di rimettere in discussione la competenza dei Questori a decidere "della vita" degli immigrati regolari; questi ultimi, al momento, sono praticamente soli nell'assumere le decisioni di cui sopra, ossia ad adottare le misure di privazione e revoca del permesso di soggiorno le quali, come detto, incidono irrimediabilmente e definitivamente sullo *status* dell'immigrato e della sua famiglia.

Senza tener conto, nello stesso tempo, della evidente *deminutio* di tutela anche a favore del nucleo familiare in quanto tale, irrimediabilmente leso dall'allontanamento coatto di uno dei suoi componenti.

Ultima questione affrontata dalla nuova legge è quella legata alla espulsione effettiva di chi delinque, ovvero di chi non delinque, ma, privo di documenti, non risulta identificabile.

Un primo ordine di questioni si riferisce alla espulsione di chi è sottoposto a procedimento penale dove la legge ha sostanzialmente reso più lineari i rapporti tra autorità amministrativa (Questore) ed autorità giurisdizionale relativamente al rilascio del nulla osta all'espulsione da parte di quest'ultima.

Quanto alle finalità sottese alle altre situazioni le argomentazioni sono invece di tipo più complesso. Gli obiettivi da perseguire, risultavano, rispettivamente, la possibilità di punire gli stranieri in stato di clandestinità i quali, dopo essere stati identificati e già espulsi per essere dediti ad attività delinquenziali, vengono nuovamente rintracciati dopo essere rientrati nel territorio (magari per continuare a delinquere), nonché la possibilità di eseguire le espulsioni di chi rifiuta l'identificazione; ciò può avvenire, sia per la mancanza di collaborazione della persona che non fornisce le propria generalità, sia per lo scarso contributo delle autorità consolari, tutt'altro che entusiaste di riprendersi un soggetto che delinque. È abbastanza facile intuire che chi solitamente ostacola la propria espulsione fornendo false generalità è normalmente chi ha precedenti penali e, molto più raramente, chi è in Italia senza permesso di soggiorno e lavora non in regola.

La soluzione individuata dalla legge per risolvere quest'ultimo ordine di problemi (identificazione dei clandestini che delinquono o che non delinquono) consiste nell'elevazione di ulteriori trenta giorni del limite massimo – già previsto dal Testo Unico – per trattenere una persona nei Centri di ritenzione con lo scopo di consentirne la compiuta identificazione.

Il sistema delineato dalla nuova legge, invece, oltre a prevedere l'elevazione del limite massimo di sessanta giorni di trattenimento nel Centro, stabilisce che, scaduti infruttuosamente tali termini, il Questore ordini allo straniero ancora non identificato di lasciare il territorio entro cinque giorni, con la previsione, infine, che in caso di nuovo rientro o di mancato rispetto di tale ordine, si configuri una specifica ipotesi di reato con pena da uno a quattro anni.

Contrariamente alle eccessive restrizioni disposte per i regolari, in tale sede, a mio personale parere, la riforma prevede un trattamento sanzionatorio sin troppo tenue.

La legge si è limitata infatti a prevedere la pena più grave (reclusione da uno a quattro anni) solo per chi, già destinatario di un provvedimento di espulsione giudiziaria, rientra nel territorio senza la prescritta autorizzazione. È noto, invece, che esistono molte persone condannate per reati di diversa natura ed entità alle quali l'autorità giurisdizionale non applica l'espulsione cosiddetta giudiziaria nelle sue innumerevoli applicazioni; tali persone, invero, essendo il più delle volte anche in stato di clandestinità, sempre se identificate, al momento di scadenza della pena sono direttamente prelevate dal Questore all'uscita dal carcere per essere espulse (con provvedimento amministrativo e non giudiziario) con accompagnamento alla frontiera. Tale casistica (è sufficiente chiedere conto ai Questori) è forse quella più copiosa esistente in materia di espulsioni. È altresì noto che tali individui tendono a rientrare nel territorio con estrema facilità, magari proprio perché provengono da paesi confinanti con l'Italia o da paesi confinanti con Stati del gruppo di "Schengen" e, circostanza deprecabile, con l'intenzione di continuare a delinquere. Tenuto conto di ciò, non si vede per quale ragione l'ordinamento debba riservare loro un trattamento analogo a quello del cittadino extracomunitario in stato di clandestinità ed incensurato che viola parimenti le disposizioni sul divieto di reingresso, posto che i soggetti di cui sopra sono invece destinatari di condanne, ancorché non espulsi con provvedimento del giudice. Il trattamento loro riservato, in caso di reingresso nello Stato, è la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno (mentre il Testo Unico prevedeva l'arresto da uno a sei mesi), ossia una misura che ben difficilmente comporta la restrizione in carcere.

3. Le proposte di direttive europee

Come precisato all'inizio le tematiche inerenti l'ingresso, il soggiorno, i ricongiungimenti familiari e l'asilo politico sono divenute, dal 1997 (con il Trattato di Amsterdam), materie di competenza dell'Unione Europea. D'altra parte, la libera circolazione dei cittadini dell'Unione (ossia le norme che ci permettono di passare da un paese europeo ad un altro senza più dover subire controlli all'ingresso) ha costituito la spinta propulsiva per il legislatore comunitario a far propria anche la materia relativa alla circolazione dei cittadini provenienti da paesi terzi e ciò in considerazione del fatto che un cittadino extracomunitario presente in uno dei territori dell'area europea, con la eliminazione delle frontiere, può logicamente circolare liberamente anche in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea.

In dettaglio le proposte a tutt'oggi elaborate della Commissione riguardano essenzialmente:

a) le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, Proposta della Commissione

Europea di direttiva del Consiglio (COM (2001) 386 (01) dell'11 luglio 2001, alle cui norme la Commissione propone che ogni Paese membro si debba adeguare *entro il 1 gennaio 2004*;

b) i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, Proposta della Commissione – COM (2001) 157 e Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi;

c) i ricongiungimenti familiari, Proposta della Commissione – COM (2000) 624, alle cui norme tutti gli Stati membri, una volta definitivamente approvata, dovranno conformarsi *entro il 31 dicembre 2002*;

d) lo *status* degli stranieri titolari di un permesso di lungo periodo, Proposta della Commissione COM (2001) 127 di direttiva del Consiglio relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, cui ogni Stato membro debba adeguare il proprio ordinamento *entro il 31 dicembre 2003*;

f) lo standard minimo per l'esame delle domande di asilo, Proposta della Commissione – COM (2000) 528 di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, alla quale ogni Stato membro dovrebbe adeguarsi a tali norme *entro il 31 dicembre 2002*;

g) le misure di accoglienza dei richiedenti asilo, Proposta della Commissione – COM (2001) 181 di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri cui ogni Stato membro dovrebbe adeguarsi *entro il 31 dicembre 2002*.

Particolarmente ricollegabile alla tematica relativa alla tutela dei gruppi si rivela, anzitutto, le norme emanate in materia di ingresso e soggiorno; sinteticamente la direttiva del Consiglio (COM (2001) 386 (01) dell'11 luglio 2001 stabilisce che l'ingresso nel territorio per motivi di lavoro subordinato possa avvenire previa esibizione da parte del richiedente:

a) di un contratto di lavoro e della prova che non vi siano richieste per le stesse mansioni da parte di cittadini dello Stato, di altri cittadini comunitari o di cittadini extracomunitari già soggiornanti;

b) di possedere adeguati mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia dando prova di non essere un onere per lo Stato ed in particolare di essere titolare di un'assicurazione sanitaria;

c) di avere le adeguate competenze professionali per ricoprire il posto di lavoro per il quale si è richiesto l'ingresso.

Ancor più dettagliate sono poi le disposizioni relative al soggiorno nel territorio ed al rinnovo del permesso di soggiorno. Si è infatti stabilito, per i primi tre anni, il divieto di mutare settore lavorativo rispetto a quello della prima assunzione, si è previsto inoltre che il lavoratore licenziato o dimesso comunichi tale decisione all'auto-

rità competente per la relativa approvazione (con il rischio di vedersi sospeso o revocato il permesso di soggiorno in caso di inadempimento di tale onere); si è parimenti imposto al lavoratore di richiedere l'approvazione all'autorità competente sulla nuova offerta di lavoro, la quale, come detto, non può che provenire da un datore di lavoro operante nello stesso settore della prima occupazione. Anche le modalità di rinnovo del permesso di soggiorno risultano notevolmente precise e dettagliate. Il richiedente extracomunitario dovrà infatti dimostrare, oltre alla persistenza del rapporto di lavoro anche la permanenza della indisponibilità di manodopera in quel preciso settore; ciò significa che se all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro dovesse pervenire al datore di lavoro una richiesta da parte di un altro cittadino comunitario, il datore suddetto non potrebbe rinnovare il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, ma sarà tenuto a stipulare un nuovo contratto con la persona che ha formalizzato l'offerta. Tale penetrante controllo dura per almeno cinque anni, a partire dai quali il cittadino extracomunitario può ottenere il permesso di lunga durata.

A completare il quadro si pongono infine le disposizioni inerenti la revoca del permesso di soggiorno. La direttiva, contrariamente alle disposizioni internazionali, non ignora la possibilità di revocare il permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario che perde il posto di lavoro. In dettaglio si prevede la revoca del titolo di soggiorno se, rispettivamente, si rimane disoccupati per tre mesi, nell'arco di dodici mesi nell'ambito di un periodo complessivo di lavoro inferiore a due anni e per sei mesi, nell'arco di dodici mesi, nell'ambito di un periodo complessivo di lavoro pari o superiore a due anni.

Le disposizioni europee, anche se ancora non definitivamente approvate, denotano una forte preoccupazione della Commissione dell'Unione Europea, al punto di accogliere definitivamente solo gli immigrati che nel corso dei primi cinque anni lavorino costantemente senza significative interruzioni e quindi siano capaci di integrarsi quasi alla perfezione.

Il rischio è infatti quello di favorire il formarsi di un sempre più cospicuo numero di clandestini – ex regolari, ossia persone divenute tali da una situazione di pregressa regolarità, le quali tendono a rimanere sul territorio non rispettando l'ordine di espulsione ed a favore delle quali, proprio per effetto della situazione di pregressa regolarità, le amministrazioni locali tenderanno a garantire servizi minimi di supporto o perlomeno a non interrompere i servizi garantiti loro in precedenza.

Le disposizioni europee, una volta approvate, delineeranno dunque un sistema preordinato ad assegnare alle autorità preposte al controllo dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati poteri quasi smisurati; le misure previste non possono che denotare la forte preoccupazione della Commissione dell'Unione Europea, al punto di giungere ad accogliere definitivamente solo gli immigrati che nel corso dei primi cinque anni lavorino costantemente senza interruzioni di sorta e ciò lo si ottiene irri-

gidendo oltremodo i controlli nei loro confronti ed accrescendo conseguentemente le difficoltà per i medesimi a risiedere regolarmente nei rispettivi territori dell'Unione.

Ciò che fa specie è che le disposizioni sopramenzionate, se per certi versi relegano il lavoratore extracomunitario, "quasi nelle mani del proprio datore di lavoro", perlomeno per i primi cinque anni di permanenza, nel concreto, sono idonee ad accrescere le difficoltà degli stessi datori nella misura in cui "ingessano" lo stesso mercato del lavoro, peraltro in un contesto generale europeo che chiede a gran voce maggiore flessibilità.

L'unica spiegazione plausibile di tale rigore di Bruxelles risiede forse nella consapevolezza, da parte della Commissione, che con l'ingresso dei paesi dell'Est nell'Unione, grazie alla libertà di circolazione di tali futuri cittadini europei, verrà contestualmente annullata la domanda di manodopera attualmente esistente in Europa ed in Italia in particolare, perlomeno in particolari settori del mondo del lavoro.

Di qui l'inutilità di avvalersi di immigrati provenienti da altre parti del mondo, soprattutto se cittadini di paesi con tradizioni e cultura più lontane rispetto alle nostre.

La conclusione che se ne trae è che nel medio – lungo termine, soprattutto in Italia, l'afflusso di nuova manodopera proveniente da paesi che saranno appena entrati nell'Unione, potrà generare affinità, comunanza di interessi, ecc. tra persone di cittadinanza europea, provenienti dai diversi paesi dell'Est europeo nei riguardi dei quali vi potrà essere l'esigenza di predisporre una tutela rafforzata laddove dovessero emergere dislivelli più o meno rilevanti rispetto alla restante cittadinanza.

STATUS SOCIALE E *STATUS* ISTITUZIONALE DELL'ITALIANO LINGUA MINORITARIA IN CROAZIA. NOTE PER UN APPROCCIO DIVERSO NELLA TUTELA DELL'ITALOFONIA IN ISTRIA

ROBERT BLAGONI

Introduzione

La storia dell'Istria ha lasciato continuamente in eredità, plasmando e interpretando avvenimenti storici, rapporti tra esseri umani e territorio che sono caratterizzati dal *venire da* e dallo *stabilirsi in*. La penisola si presenta di conseguenza all'attento osservatore, oggi come nel corso di continui e virulenti episodi di assestamento politico ed economico, come un laboratorio linguistico e culturale (tra crogiolo e ciclone) in cui il linguistico e il culturale, però, finiscono sempre per fare l'esclusiva fine dell'oggetto di ricerca e mai del fatto da osservare nel processo della (ri)organizzazione delle dimensioni della realtà sociale. Più precisamente del ridimensionamento sociale del territorio antropico in termini: culturali e storici di ricostruzione e ripristino dei valori simbolici e della rappresentazione della realtà storica e culturale; politici e giuridico-istituzionali di regolamentazione, organizzazione e legittimazione della vita sociale; ambientali e geografici di programmazione dei rapporti economici di sfruttamento e politici di gestione del territorio; economici di organizzazione dei rapporti di produttività e consumo; e linguistici di pianificazione (socio)linguistica *della* e *alla* partecipazione sociale.

A causa di questa, spesso elegantemente realizzata, inosservanza l'Istria si profila come una realtà territoriale fondamentalmente rivendicabile la cui rivendicabilità è di norma giustificata dalle dinamiche degli effimeri, momentanei e mutabili rapporti di dominio tra maggioranza e minoranza.

Istria e Istria

Quando volgiamo melodrammaticamente i nostri pensieri all'Istria o quando ci soffermiamo a discuterne un aspetto particolare cercando di istaurare la debita distanza scientifica, la prima cosa che notiamo è la differenza tra la mappa mentale dell'Istria, che la vede nella sua continuità innanzi tutto geografica, ma anche storica e la mappa

reale/amministrativa che vede la penisola istriana divisa da confini orizzontali (geografico-storico-politici) e da confini verticali (d'interpretazione e di rappresentazione della realtà). La prima realizza un rapporto neutro con la diversificazione linguistica, etnica e culturale o, meglio, antropolinguistica presente sul territorio, mentre la seconda trova in essa un argomento della propria legittimazione. L'Istria diventa così, nella realtà, Istria italiana, slovena e croata; l'Istria delle tre maggioranze e delle rispettive minoranze. L'Istria delle tre maggioranze che hanno istaurato e cercano di mantenere intatto il proprio rapporto con le minoranze e che allo stesso tempo tentano di cambiare quello in cui esse rappresentano non più la maggioranza, ma una delle minoranze.

I contesti in cui avviene questa battaglia politica per quanto concerne l'Istria sotto amministrazione croata sono almeno due: quello croato-postjugoslavo e quello (pre)europeo. Da un lato il contesto postjugoslavo ha lasciato in eredità il desiderio e l'illusione di poter gestire nel modo del tutto autonomo i rapporti tra maggioranza ed eventuali minoranze, dall'altro quello (pre)europeo ha riproposto la necessità di pensare e di gestire questi rapporti in modo guidato e comune, almeno nei principi, a tutti.

Il contesto europeo

L'Europa del presente è indubbiamente l'Europa della razionalizzazione e della sistematizzazione istituzionale in cui l'ideale scientifico di una tecnologia e di una strumentalità all'altezza d'ogni ragionevole situazione costituisce il suo baricentro motivazionale. Volere l'Europa vuol dire accettare la razionalità e la sistematicità di una burocrazia pensata come strumento di fissazione di valori che storicamente sono sempre stati fondamentalmente interpretabili e alquanto mobili.

Il costituirsi dell'Europa consiste nella graduale e fittizia trasposizione di poteri decisionali dello stato sovrano singolare e particolare ad una struttura iperstatale capace in primo luogo di rappresentare e di contenere coerentemente le singolarità e le particolarità che la costituiscono. La trasposizione è spesso vissuta in termini di perdita di domini dello stato e ha portato di conseguenza in tutta Europa ad una crisi d'identità culturale la cui caratteristica principale è l'imprigionamento del culturale e linguistico nel nazionale, e la cui forma più frequente è quella della rivendicazione attraverso la pratica della delegittimazione della differenza. Nei conflitti nazionali/etnici sul territorio della ex-Jugoslavia, nella crescente manifestazione esplicita d'atteggiamenti razzisti e xenofobi in tutta Europa notiamo non soltanto l'esasperazione del nazionale-culturale-linguistico-etnico, ma anche il rifiuto dello spazio semantico tra ciò che di esso è vissuto e ciò che è pensato.

La crisi in corso non arresterà forse l'unificazione *de iure* dell'Europa (nell'immediato), ma contribuirà *de facto* alla creazione (a lungo termine) della futura iden-

tà degli Europei, trattandosi di una crisi che ha le sembianze dei ripensamenti radicali delle convenzioni etniche, delle norme linguistiche, dell'ufficiale giuridicità dei confini politici, dell'autorità costituzionale e della reale capacità di rappresentazione

A questa malcapitata realtà si è cercato e si cerca di rimediare tramite l'unico strumento di mediazione e recupero rappresentato dalle varie forme e formalizzazioni discorsive in cui si cerca ostinatamente di legittimare e di proteggere la diversità. Le più frequenti sono *le dichiarazioni, le risoluzioni, i rapporti e le raccomandazioni*.

Sebbene questa continua prescrizione performativa di modalità comportamentali specifiche nei confronti di entità definite quantitativamente e delimitate qualitativamente di *minoranza* in ambiti istituzionali sia una pratica moderna, va comunque fatto notare come la protezione delle minoranze nelle regolamentazioni delle relazioni tra stati europei non riguarda esclusivamente il periodo che segue l'*International Conveant on Citizen's and Political Rights* del 1966 in cui si menziona l'importanza dei diritti culturali, religiosi, linguistici degli appartenenti della minoranza. Già nelle regolamentazioni di Westfalia (24 ottobre 1648 – art. 117), di Berlino (13 luglio 1878 – art. 35 per la Serbia e 44 per la Romania) o di Versailles (28 giugno 1919 – art. 23b) si delineano gli obblighi dei singoli stati che riguardano parte della popolazione come *i rimasti o i nativi o i diversi di confessione* (THOMBERRY 1991).

Notiamo negli ultimi dieci anni anche un forte impulso a rimodellare e a ridefinire i rapporti tra maggioranza e minoranza nel contesto europeo in cui la tutela delle minoranze rappresenta una delle più importanti questioni di stato.

La riscoperta del problema della tutela dei diritti delle minoranze è avvenuta dopo il ridimensionamento dell'Europa dell'Est e dopo che in quel pezzo d'Europa si sono formati stati il cui principio fondatore è stato quello nazionale e/o nazionalista. Più precisamente dal 1989, quando la caduta del modello orientale sovietico ha creato, da un lato nuove vecchie situazioni in cui nuove entità statali cercavano disperatamente conferma della propria sovranità e indipendenza da parte dell'Europa e del resto del mondo (concretamente dagli Stati Uniti d'America) e dall'altro una vecchia nuova Europa e il resto del mondo la cui preoccupazione principale era, è e sarà ancora per molto tempo il rimodellamento dell'organizzazione interna degli stati (ri)creatisi nel periodo dal 1989 ad oggi.

Dopo i cambiamenti nell'Europa dell'est la regolamentazione che riguarda la protezione e la tutela delle minoranze cerca di rispondere alle necessità della nuova situazione distinguendo i diritti delle minoranze dai diritti universali e facendosi sempre più specifica ed elaborata.

Dalla necessità di conferire il diritto alla vita culturale, all'esercizio della religione e all'uso della lingua si è giustamente arrivati a regolamentazioni più specificamente elaborate in cui *il diritto a* è garantito dalla *possibilità di*. Le minoranze sono oggi invitate a usufruire del diritto al contatto con membri dello stesso gruppo o con organizzazioni non governative internazionali, a costituire organizzazioni e associa-

zioni; diritti che sono garantiti dalla possibilità di partecipare attivamente nella vita pubblica, anche a livello decisionale – nelle amministrazioni locali e autonome su basi territoriali. Dal personale al territoriale e al collettivo, nella varietà di forme territoriali definite quantitativamente e qualitativamente che spaziano dall'autogoverno agli statuti speciali.

Il contesto postjugoslavo

Due e diverse sono le domande che sono poste dall'Europa e dagli stati formatisi dalla dissoluzione della ex Jugoslavia dinanzi all'esigenza di costruire un rapporto o più realisticamente una serie di relazioni stabili e quantomeno durature che permettano uno sviluppo dei rapporti tra Europa e Balcani e che sia contraddistinto dalla continuità realizzativa degli interessi comuni ed anche di quelli non comuni. Come due e diverse sono le ottiche in cui la stessa esigenza economica e politica è valutata dalle due parti. Mentre l'Europa ha ben chiare le modalità di integrazione e pragmaticamente si chiede *quando* sarà possibile veder realizzato questo processo, gli stati ex iugoslavi, dopo aver tanto ed ingenuamente auspicato la separazione per vedere materializzata, realizzata e confermata più velocemente se non immediatamente la culturalmente sentita appartenenza all'Europa, si chiedono *come* possa essere catalizzato il processo della loro integrazione nell'Europa.

La Croazia così come gli altri stati formatisi dalla dissoluzione della Jugoslavia ha il forte bisogno di essere rassicurata riguardo alla propria sovranità territoriale, la propria indipendenza politica, la propria identità e particolarità culturale e in special modo linguistica non dall'Europa bensì dagli altri stati con i quali fino a poco tempo fa costituiva la Jugoslavia. L'insistenza sulla differenza, sulla diversità rappresenta una pratica legittima e allo stesso tempo una pratica di legittimazione della propria identità entro e fuori dei confini nazionali. In questo senso possiamo distinguere due realtà introspettive che si sovrappongono nel processo di pensare la propria identità: una fatica e l'altra pannazionale. La prima è la conseguenza della diversità delle continuità e/o discontinuità storiche, culturali e linguistiche, mentre l'altra rappresenta la coscienza politica delle comuni origini storiche, culturali e linguistiche. Queste due realtà corrispondono a due tipi di relazione con la presenza umana sul territorio; da una parte le relazioni entro la maggioranza e dall'altra una relazione della maggioranza con le minoranze.

Il vasto numero di presenze minoritarie etniche, culturali, linguistiche ha spinto la maggioranza in Croazia a percepire la protezione e la tutela delle minoranze quale prezzo necessario da pagare alle istituzioni di monitoraggio internazionale, creando al proprio interno una situazione controproducente in cui la questione della minoranza rappresenta un processo di minimizzazione dei rischi, mentre l'obiettivo dovrebbe essere quello della massimizzazione delle opportunità.

Tutela delle minoranze e linguistica politica: stato delle cose e prospettive future

Poiché in Croazia la tutela riguarda soltanto le minoranze nazionali e che l'aspetto linguistico tutelato è quello nazionale di riferimento a istituzioni a disposizione della minoranza come la grammatica logica, il dizionario monolingue (HARRIS 1980; 1981), la dignità di letteratura e/o l'iter scolastico che porta chi lo intraprende dall'asilo nido all'università in lingua e cultura della minoranza, il contesto in cui valutare la tutela linguistica è quello etno-giurilinguistico.

Notiamo così in Istria una maggioranza giurilinguisticamente incurante della propria eteroglossia interna, ma giurilinguisticamente impegnata a tutelare soltanto la lingua ufficiale delle minoranze nazionali. Accanto ad essa troviamo una serie di presenze minoritarie nazionali (rom, albanese, serba, macedone, bosniaca e altre) la cui (auto)percezione è di tipo alloctono limitando il (loro) bisogno di tutela al livello di parificazione dei diritti con la maggioranza; una minoranza nazionale autoctona – quella italiana – dedita, per quanto concerne l'aspetto linguistico, alla ricerca e alla conferma di particolari forme e contenuti di protezione e tutela della lingua italiana che si profila quale lingua ufficiale della Comunità Nazionale Italiana (in seguito nel testo CNI), ma soltanto uno degli idiomi a disposizione e in uso nella comunità italo-fona; e infine una serie di vere e proprie minoranze linguistiche inserite in contesti nazionali minoritari (Istrogeneta, Istriota di Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano, Fasana e Sissano, Montenegrina di Peroi) oppure inserite nel contesto nazionale maggioritario come quelle Istroromene.

Comune a tutte le realtà minoritarie è la consapevolezza e quasi l'anticipazione dell'impossibilità di vedere realizzato un modello di tutela linguistica capace di rinunciare alla poco reale, ma comoda distinzione tra *lingua* (letteraria nazionale) e *parola* (comunitaria).

All'interno della CNI la tacita gerarchizzazione linguistico-politica in lingua nazionale (italiano), dialetto macroregionale o koiné (istrogeneto) e dialetti/parlate locali o vernacoli (istriota di Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano, Fasana e Sissano) ha portato alla rinuncia di tutela giurilinguistica della propria diversificazione linguistica interna in nome della tutela giuridica della lingua nazionale – quella cioè che è percepita (sia dalla maggioranza sia dalla minoranza stessa) come unico reale equivalente della lingua croata – e alla più marcata delimitazione tra lo status giuridico (*status istituzionale*) e lo status comunicativo (*status sociale*) di cui gode la lingua italiana sul territorio.

Accanto alla cieca e accecante fiducia nell'equilibrio stabilito tra il diritto che è sempre il diritto della maggioranza e i diritti richiesti e rivendicati dalla minoranza, ma riconosciuti e concessi dalla maggioranza alla minoranza, è chiaramente visibile l'ignoranza della necessità fondamentale che la legislazione e la legittimazione siano confermate dalla disponibilità ricettiva della presenza umana sul territorio. Il *diritto a*, infatti, è realizzato dalla *possibilità di*, mentre la *possibilità di* non è per niente vincolata o determinata dal *diritto a*.

Questo atteggiamento è attribuibile al fatto che la situazione politica in cui è inserita la CNI è una realtà centralistica e la CNI stessa è organizzata come una struttura di potere centralizzato. Le strutture centralistiche e/o centralizzate a disposizione della minoranza offrono però soltanto l'illusione di poter fare fronte alle necessità delle minoranze attraverso il potere di intervento e tramite il supporto finanziario. Questa presunzione presuppone uno stato o un ente minoritario ogni presente e ogni potente, capace di comprendere prima e di soddisfare in seguito ogni esigenza. In realtà, il contesto centralistico è un contesto molto vasto e difficilmente gestibile e le prospettive per una minoranza sono riducibili al mantenimento. Le minoranze e in particolar modo quelle linguistiche hanno bisogno di sistemi politici (che essi siano statali oppure minoritari) geograficamente più presenti.

Un sistema centralistico tende sempre, infatti, a definire l'identità della minoranza e a stabilire i confini della sua cultura creando in questo modo quel tipo di confine che inizialmente abbiamo definito verticale e che è caratterizzato dall'invalicabilità. Passare quel confine significa non solo assimilarsi, integrarsi o essere assimilato/integrato, bensì diventare l'altro. Di conseguenza, la risposta e la soluzione più logica alla minoranza sarà il modello dell'autoseparazione.

La conseguenza è una politica linguistica che può essere definita come una quantità di azioni non ragionevoli o razionali, ne tanto meno giuste, bensì razionalizzabili e giustificabili attraverso le quali una maggioranza dall'esterno e una minoranza dall'interno cercano di definire, con la scusa della controllabilità, le forme pubbliche della comunicazione, e di circoscrivere la consapevolezza e la competenza dei partecipanti alla comunicazione.

Prendendo il modello di STEWART 1968, ripreso poi da FISHMAN 1978 di distinzione dei tipi di idiomi giudicati socialmente rilevanti e dei domini fondamentali (*la pianificazione della lingua, l'autonomia, la storicità e la vitalità etnolinguistica*) entro i quali il rapporto con l'attività linguistica può essere a tal punto razionalizzato da costituire una politica linguistica (ŠKILJAN 1988) e inserendo in esso i tipi di idiomi dell'italofonia italiana (lingua standard = italiano; dialetto = koiné istroveneta e vernacolo = parlate istriote di Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano, Fasana e Sissano) notiamo *per quanto concerne l'italiano* che è pianificato e gode dell'esclusiva tutela giuridica da parte dello stato ospitante e dell'esclusiva preoccupazione giurilinguistica formale da parte della CNI, e che veicola la consapevolezza che sia una lingua autonoma e storica. Notiamo tuttavia anche che l'italiano manca di vitalità etnolinguistica in quanto la comunità italoфона è come lo ribadiscono gli studi sociolinguistici compiuti, una comunità prevalentemente dialettale e/o vernacole (vedi ad esempio FILIPI 1989; MILANI KRULJAC 1990; EBERHARD 1998/99). D'altro canto *per quanto concerne il dialetto istroveneto e i vernacoli istrioti* notiamo che non rientrano nei progetti di pianificazione linguistica né tanto meno di standardizzazione o tutela giurilinguistica da parte della comunità italoфона e/o nazionale italiana; che i parlanti sono consapevoli della loro autonomia e della loro storicità; e che sono

all'interno della comunità nazionale etnolinguisticamente più vitali dell'italiano (in particolar modo la koiné istroveneta) e che nella società croata sono vitali quanto è concesso dalla realtà di contatto linguistico in cui sono inseriti.

Nel tentativo di delineare una possibile e reale prospettiva di pianificazione nei confronti di minoranze linguistiche in chiave di ecologia del linguaggio (HEILMANN 1987) che prevede un'azione coordinata di interventi di pianificazione dello status giuridico (*staus planing*), dei domini comunicativi (*corpus planing*) e dello status sociale di (auto)percezione (*prestige planing*) sarà opportuno tenere conto *per quanto concerne l'italiano*, che uno *staus planing* è già esistente e che è più che necessaria una pianificazione del corpus e del prestigio all'interno della CNI come pure all'interno della maggioranza, mentre *per quanto concerne l'istoveneto*, che è necessaria nei suoi confronti una pianificazione di tutela giuridica e del corpus e che non è invece necessaria una pianificazione del prestigio all'interno della minoranza. In fine *per quanto concerne l'istrioto* di Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano, Fasana e Sissano è chiaro un immediato bisogno di tutti e tre gli aspetti della pianificazione.

Sebbene una fiducia nella linguistica sia giustificata riteniamo tuttavia che il suo ruolo nell'ambito della tutela delle minoranze linguistiche come pure nella loro (pre)pianificazione debba consistere in una più ferma presa di posizione riguardo alla parità tra le lingue (tra lingue, dialetti, vernacoli ecc.), la prescrizione di lettura e interpretazione dei risultati ottenuti dalle ricerche linguistiche e una costante divulgazione degli strumenti e delle possibilità per una spontanea pianificazione linguistica in termini di ecologia del linguaggio che nasca all'interno delle singole comunità linguistiche minoritarie.

Riferimenti bibliografici

- EBERHARD 1998/99 = J.J. EBERHARD, *Lingue in contatto e plurilinguismo in Istria. La situazione etnolinguistica del Gruppo Nazionale Italiano*, «Ricerche Sociali» 8-9, Centro di Ricerche Storiche, Trieste - Rovigno 1998/99, pp. 135-181.
- FILIPPI 1989 = G. FILIPPI, *Koiné istriana*, in *Jezici i kulture u doticajima* (Zbornik 1. Međunarodnog skupa održanog u Puli) Talija, Novi Sad 1989, pp. 156-160.
- FILIPPI 1996 = G. FILIPPI, *Dialettologia istriana*, «Scuola Nostra» 26 (1996), pp. 113-121.
- FISHMAN 1978 = J.A. FISHMAN, *Sociologija Jezika*, Sarajevo 1978.
- GUMPERZ 1973 = J.J. GUMPERZ, *La comunità linguistica*, in P. GILIOLI (a cura di) *Linguaggio e società*, Bologna 1973, pp. 269-280.
- HARRIS 1980 = R. HARRIS, *The Language Makers*, Ithaca 1980.
- HARRIS 1981 = R. HARRIS, *The Language Myth*, London 1981.
- HEILMANN 1987 = L. HEILMANN, *Individuo, Etnia, Stato. A proposito di pianificazione linguistica nella comunità ladina dolomitica. Considerazioni di "ecologia del linguaggio"*, in

Aspects of Language. Studies in honour of Mario Alinei, Amsterdam, 1987, vol. II, pp. 203-219.

MILANI-KRULJAC 1990 = N. MILANI-KRULJAC, *La comunità Italiana in Istria fra diglossia e bilinguismo*, Rovigno 1990.

MILANI-KRULJAC - ORBANI 1991 = N. MILANI-KRULJAC, S. ORBANI, *Italoфонia nel triangolo istro-quarnerino*, in G. PADOAN, U. BERNARDINI (a cura di), *Il gruppo nazionale italiano in Istria e a Fiume oggi*, Ravenna 1991, pp. 79-100.

STEWART 1968 = W.A. STEWART, *A Sociolinguistics Typology for Describing National Multilingualism*, in J.A. FISHMAN (a cura di), *Readings in the Sociology of Language*, The Hague 1968, pp. 531-545.

ŠKILJAN 1988 = D. ŠKILJAN, *Jezična politika*, Zagreb 1988.

THORNBERRY 1991 = P. THORNBERRY, *International Law and the Rights of Minorities*, New York.

DOCUMENTI

DOCUMENTO DI PROFILO SOCIOLINGUISTICO

Gli studiosi intervenuti al Convegno *La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche. Problemi, applicazioni, prospettive. In ricordo di Giuseppe Francescato* tenutosi a Udine nei giorni 30 novembre – 1 dicembre 2001, hanno preso in esame le problematiche inerenti l'attuazione della legge 482/1999, della legge 38/2001 concernente la minoranza slovena e in generale il quadro legislativo e normativo che investe la tutela delle parlate di minoranza.

Dal dibattito congressuale e dalla riflessione che ne è seguita sono emerse alcune osservazioni e preoccupazioni che la comunità scientifica, nell'intento di contribuire a una applicazione efficace e attenta alle effettive esigenze e ai reali equilibri delle comunità linguistiche oggetto dei provvedimenti di salvaguardia, offre all'attenzione di tutti coloro che sono coinvolti nella fase di attuazione delle misure previste dalle suddette leggi.

Di tali considerazioni forniamo qui di seguito un sintetico quadro riepilogativo, confermando la disponibilità delle Società scientifiche rappresentative degli studiosi di Scienze del Linguaggio (ad esempio Società Italiana di Glottologia, Società di Linguistica Italiana, Associazione Italiana di Linguistica Applicata) e delle strutture universitarie a cui essi fanno riferimento a offrire sistematica collaborazione alle istituzioni chiamate in causa.

– È necessario che, per evitare pregiudizievoli effetti omologativi, nella tutela di ciascuna delle minoranze linguistiche interessate, si tenga conto:

- a) della singolarità di ciascuna lingua locale;
- b) del peculiare profilo sociolinguistico, ossia della composizione del repertorio di ogni singola comunità linguistica.

– Si deve tenere presente che caratteristica *peculiare, anche se non esclusiva, di ogni lingua locale è l'oralità. Le iniziative di standardizzazione delle forme scritte devono tenere in massimo conto le effettive forme orali anche nelle loro varianti; tali iniziative devono comunque presentarsi come solamente indicative, evitando ogni carattere costrittivo* che può essere percepito dai parlanti come una grave forzatura e condurre a risultati opposti a quelli desiderati.

– Deve essere favorita in ogni modo la ‘comunicazione effettiva’ **accanto** alla ‘comunicazione istituzionale’. Questo significa che, soprattutto a livello di formazione, si deve operare ogni sforzo per l’educazione alla tolleranza normativa.

– Si devono riconoscere altresì tutte le condizioni di eteroglossia non menzionate dalla Legge 482 (ad es. tabarchini e galloitalici del Meridione) il cui *status* sociolinguistico sia di obiettiva alterità rispetto alla lingua nazionale e/o al tipo idiomatistico prevalente nell’area di insediamento.

– Si deve valutare la necessità di garantire forme specifiche di riconoscimento e tutela delle minoranze disseminate o ‘diffuse’ e delle ‘nuove minoranze’ dotate di un proprio progetto di radicamento *con apposite normative e relative risorse*.

Si esprime inoltre il forte auspicio di una tempestiva approvazione da parte del Parlamento italiano della *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie* che potrà fornire lo spunto per un perfezionamento dei meccanismi di salvaguardia e **per un ripensamento complessivo degli oggetti linguistici da assoggettare a tutela**; un’altra opportunità in tal senso dovrà essere colta in sede di processo di revisione degli statuti regionali previsto dalla legislazione vigente. In ognuna di queste circostanze i linguisti si attendono di essere consultati, attraverso le Società scientifiche che li rappresentano, per proporre il loro costruttivo contributo.

QUALCHE RIFLESSIONE SUL RUOLO DELL'UNIVERSITÀ NELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 482

1. Il quadro normativo

Come è noto, la legge 482 affida esplicitamente un ruolo alle Università nell'attuazione della tutela alle minoranze linguistiche: l'art. 6 recita infatti che "le università delle regioni interessate [...] assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge". L'art. 3 del Regolamento di attuazione, nel ribadire tale indirizzo (si noti che le competenze affidate alla concertazione dei due Ministeri MPI e MURST si trovano ora riunite nel nuovo MIUR superando il previsto coordinamento interministeriale), individua con precisione 4 distinte attività:

- ricerca;
- formazione;
- aggiornamento professionale;
- educazione permanente.

Inoltre, ad integrazione del dettato di legge, tale articolo del Regolamento prefigura la definizione annuale di un "quadro formativo di riferimento", formulazione con cui va intesa l'identificazione di *percorsi formativi-tipo* cui debbano ispirarsi i singoli Atenei. Tali percorsi devono prevedere in ogni caso soluzioni adeguate alle specifiche esigenze professionali sia degli insegnanti che dei traduttori e interpreti.

Poiché la definizione delle tipologie didattiche deve collocarsi entro il quadro degli ordinamenti universitari, sembra opportuno ricordare che l'art. 6 della Legge 482 cita, a sostegno del ruolo che le Università possono assumere in materia, gli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ("Riforma degli ordinamenti didattici universitari").

In particolare, il secondo comma dell'art. 6 di quest'ultimo strumento legislativo precisa che

"le università possono [...] attivare [...]:

- a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

- b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori [...];
- c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

Quanto all'articolo 8 della legge 341/1990, ugualmente citato dalla 482, esso prevede che "per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni". Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità, da parte delle Università, di "partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato".

2. Le professionalità richieste dalla legge 482

A fronte di queste prime, sommarie indicazioni delle forme attraverso le quali l'Università può intervenire per concorrere a dare applicazione alla 482, occorrerà cercare di enucleare, da questa stessa legge, le figure professionali, le competenze e i campi di azione che possono richiedere un intervento formativo da parte dell'Università.

Da una rapida visitazione e da una cursoria rilettura dell'articolato della Legge 482/1999, ci pare che si possano enucleare almeno sette profili di professionalità e di competenze:

- a) il campo dell'insegnamento, di vario grado e livello (artt. 4, 5);
- b) il campo della traduzione e dell'interpretariato (artt. 7, 8, 9);
- c) il campo della formazione e dell'aggiornamento linguistico e culturale del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 9);
- d) il campo delle competenze specifiche in materia di onomastica (artt. 10, 11);
- e) il campo del giornalismo e della comunicazione radiotelevisiva (art. 12);
- f) il campo delle competenze etnoantropologiche (art. 16);
- g) il campo dell'animazione culturale legata a biblioteche, centri culturali, comunità locali.

3. La risposta universitaria

Risulta immediatamente chiaro che all'interno dell'Università odierna sono le Facoltà umanistiche quelle più titolate a dare risposta a una domanda di competenze

che va dalla formazione nel settore delle discipline linguistiche teoriche ed applicate alla pratica dell'apprendimento e del perfezionamento di specifiche competenze linguistiche; dalla didattica delle lingue (materna e/o seconda) alle conoscenze di carattere socio- e pragmalinguistico; dall'apprendimento delle teorie e tecniche della comunicazione giornalistica e radiotelevisiva all'assimilazione dei principi e dei metodi delle scienze etnoantropologiche.

Poiché è del tutto irrealistico che gli Atenei possano creare delle Facoltà specifiche aventi come centralità epistemica quella delle lingue e culture minoritarie, le Facoltà che allo stato attuale posseggono in tutto o in parte la somma delle competenze sopra indicate e che possono pertanto intervenire, attraverso le proprie articolazioni in Corsi di Laurea, sono, a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità di ogni singolo Ateneo, le Facoltà di Lettere e Filosofia, le Facoltà di Lingue, le Facoltà di Scienze della Formazione.

Alla luce dei nuovi ordinamenti universitari, le strutture didattiche su cui possono disporsi i percorsi formativi individuati come necessari per assicurare le professionalità sopra indicate sono le seguenti:

- a) Corsi di laurea triennali;
- b) Corsi di laurea biennali (specialistici);
- c) Corsi di perfezionamento e, ove esistenti, Scuole di specializzazione;
- d) Master;
- e) Dottorati di Ricerca.

Per ritornare all'elenco delle professionalità prodotto più sopra, occorrerà operare una serie di distinzioni individuando tre tipi di interventi:

- quello destinato alla formazione delle nuove figure professionali (come potrebbero essere gli “esperti in sociolinguistica e antropologia delle minoranze”);
- quello destinato alla formazione *ex novo*, specificamente mirata al settore delle eteroglossie, nel campo delle professionalità già esistenti (insegnanti ecc.);
- quello destinato alla riqualificazione e/o all'aggiornamento dei soggetti che rientrino in profili professionali già esistenti (insegnanti in servizio ecc.).

Si prenda allora il caso del futuro insegnante: per formarsi dovrà ovviamente seguire il normale *iter*: laurea triennale, e successivamente, iscrizione ad un Corso di laurea biennale e contestualmente (a quanto risulta dalle attuali informazioni) alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento (SISS): nessuna di queste tre istanze è specificamente destinata o dedicata alla tematica delle minoranze in generale e tantomeno *della specifica minoranza di cui l'interessato vorrebbe divenire insegnante*. D'altra parte, occorre che, soprattutto nei casi di formazione *ex novo* dell'insegnante, l'abilitazione all'insegnamento *della* lingua di minoranza (e *nella* lingua di minoranza) venga certificata da un'istituzione che abbia provveduto essa stessa a fornire e a validare la formazione. Là dove (e immaginiamo che sia la totalità dei casi) non esistono corsi di laurea, né specialistici né tantomeno triennali, aventi come indiriz-

zo specifico quello della lingua minoritaria interessata, occorrerà evidentemente un supporto didattico diverso (e supponiamo aggiuntivo rispetto a quelli dell'*iter* normale), del quale l'università deve essere soggetto organizzativo e operativo. Scartati – perché probabilmente in via di assorbimento nelle strutture didattiche di base dei corsi di laurea – i corsi di perfezionamento e le scuole di specializzazione, restano i Master: strutture didattiche sufficientemente agili e duttili, pensate proprio con finalità professionalizzanti, e che si presentano come “contenitori per l'occasione”: vale a dire come delle intelaiature nelle quali, a seconda delle finalità che si vogliono raggiungere, si innesta un sistema coerente di corsi, lezioni, moduli, seminari, ecc. Lo strumento del Master appare in definitiva quello che meglio si presta a risolvere anche il problema della riqualificazione e/o dell'aggiornamento degli insegnanti già in attività.

Ed è probabile che, passando dal caso particolare degli insegnanti a quello delle altre figure professionali interessate, lo stesso strumento possa rivelarsi come il più adatto alla loro formazione, proprio perché flessibile e, soprattutto, tale da poter essere attivato nel momento in cui se ne presenta la necessità e chiuso con la cessazione di tale necessità.

Il limite dello strumento Master sta nel fatto che per la sua istituzione, le Facoltà devono trovare risorse apposite: i casi sono allora due (o tre, se i due possono combinarsi): o gli Atenei possono accedere a fondi particolari creati appositamente con una interpretazione estensiva della legge 482; oppure essi devono trovare risorse al loro esterno tramite quelle convenzioni di cui parla il primo comma dell'articolo 8 della legge 341/1990, cui si è fatto cenno nella prima parte di questa memoria.

In quest'ultimo caso, sembra quasi “naturale” che i soggetti preferenziali per stabilire convenzioni con l'Università finalizzate alla formazione professionale di operatori nell'ambito della tutela delle lingue minoritarie siano gli Enti locali in prima istanza e, in alternativa o in supporto, Istituzioni o soggetti privati quali, per non fare che un esempio, le Fondazioni.

**RECAPITO
DEI COLLABORATORI**

Francesco Altimari
francesco.altimari@unical.it
Dipartimento di Linguistica
Università della Calabria
Via P. Bucci
87036 Rende (Cs)

Barbara Artioli Novigeni
Dottorato in Linguistica, Letteratura e
Letterature comparate
Università
Lungadige Porta Vittoria, 41
37129 Verona

Felice Besostri
felice.besostri@fastwebnet.it
Dipartimento di Studi internazionali
Università Statale
Via Vivaio, 7
20122 Milano

Robert Blagoni
rblagoni@ffpu.hr
Facoltà di Lettere e Filosofia
Università di Fiume, sede di Pola
Via I.M. Ronjgov, 1
52100 Pola (Croazia)

Emilia Calaresu
emiliacalaresu@tiscalinet.it
Dipartimento di Scienze del Linguaggio
e della Cultura
Università
Largo S. Eufemia, 19
41100 Modena

Augusto Carli
acarli@unimo.it
Dipartimento di Scienze del Linguaggio
e della Cultura
Università
Largo S. Eufemia, 19
41100 Modena

Giovanni Frau
giovanni.frau@dllgr.uniud.it
Dipartimento di Lingue e Letterature
germaniche e romanze
Università
Via Mantica, 3
33100 Udine

Maurizio Gnerre
mgnerre@iuo.it
Dipartimento di Studi letterari e lingui-
stici dell'Occidente
Università di Napoli "L'Orientale"
Piazza S. Giovanni Maggiore, 30
80133 Napoli

Roberto Gusmani
roberto.gusmani@dgfc.uniud.it
Dipartimento di Glottologia e Filologia
classica
Università
Via Mazzini, 3
33100 Udine

Marta Maddalon
marmad@unical.it
Dipartimento di Linguistica
Università della Calabria
Via P. Bucci
87036 Rende (Cs)

Giovanna Massariello Merzagora
giovanna.massariello@univr.it
Dipartimento di Germanistica e
Slavistica
Università
Lungadige Porta Vittoria, 41
37129 Verona

Luigi Melica
lmelica@libero.it
Dipartimento di Studi giuridici
Università
Via Monteroni
73100 Lecce

Vincenzo Orioles
orioles@dgfc.uniud.it
Dipartimento di Glottologia e Filologia
classica
Università
Via Mazzini, 3
33100 Udine

Giulio Paulis
segfilgl@unica.it
Dipartimento di Filologia classica e
Glottologia
Università
Is Mirrionis, 1
09123 Cagliari

Valeria Piergigli
piergigli@unisi.it
Dipartimento di Diritto pubblico
Università
Via Mattioli, 10
53100 Siena

Leonardo Maria Savoia
lsavoia@unifi.it
Dipartimento di Linguistica
Università
Piazza Brunelleschi, 4
50121 Firenze

Giulio Soravia
gsoravia@alma.unibo.it
Dipartimento di Studi linguistici
e orientali
Università
Via Zamboni, 16
40126 Bologna

Raimondo Strassoldo
raimondo.strassoldo@dest.uniud.it
Dipartimento di Economia, Società
e Territorio
Università
Via delle Scienze
33100 Udine

Emidio Sussi
sussie@sp.univ.trieste.it
Dipartimento di Scienze dell'uomo
Università
Piazzale Europa, 1
34127 Trieste

Fiorenzo Toso
yanselm@tin.it
Centro Internazionale sul
Plurilinguismo
Università
Via Mazzini, 3
33100 Udine

John Trumper
trumper@unical.it
Dipartimento di Linguistica
Università della Calabria
Via P. Bucci
87036 Rende (Cs)

Flavia Ursini
flavia.ursini@unipd.it
Dipartimento di Discipline linguistiche,
comunicative e dello spettacolo
Università
Via Beato Pellegrino, 1
35137 Padova